Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 403

Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù

14/04/2024 - 04:01

Indice

1. DDL S. 403 - XIX Leg. . . . 1
1.1. Dati generali . . . 2
1.2. Testi . . . 3
1.2.1. Testo DDL 403 . . . 4
1.2.2. Relazione 403-A . . . 10
1.2.3. Testo approvato 403 (Bozza provvisoria) . . . 21
1.3. Trattazione in Commissione . . . 25
1.3.1. Sedute . . . 26
1.3.2. Resoconti sommari . . . 27
1.3.2.1. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) . . . 28
1.3.2.1.1. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 7 (pom.) dell'11/01/2023 . . . 29
1.3.2.1.2. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 12 (pom.) del 24/01/2023 . . . 33
1.3.2.1.3. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 7 (pom.) del 14/02/2023 . . . 38
1.3.2.1.4. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 16 (pom.) del 21/02/2023 . . . 39
1.3.2.1.5. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 9 (pom.) del 28/02/2023 . . . 44
1.3.2.1.6. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 11 (pom.) del 07/03/2023 . . . 45
1.3.2.1.7. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 20 (pom.) del 07/03/2023 . . . 46
1.3.2.1.8. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 23 (pom.) del 15/03/2023 . . . 49
1.3.2.1.9. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 25 (pom.) del 29/03/2023 . . . 57
1.3.2.1.10. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 26 (pom.) del 04/04/2023 . . . 73
1.3.2.1.11. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 29 (pom.) del 18/04/2023 . . . 78
1.3.2.1.12. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 41 (pom.) del 01/06/2023 . . . 84
1.3.2.1.13. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 42 (pom.) del 06/06/2023 . . . 86

1.3.2.1.14. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 43 (pom.) del 20/06/2023 . . . 89
1.3.2.1.15. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 46 (pom.) del 05/07/2023 . . . 91
1.3.2.1.16. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 47 (pom.) dell'11/07/2023 . . . 96
1.3.2.1.17. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 52 (pom.) del 26/07/2023 . . . 102
1.3.2.1.18. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 53 (ant.) del 27/07/2023 . . . 109
1.3.2.1.19. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 55 (pom.) del 02/08/2023 . . . 115
1.3.2.1.20. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 56 (ant.) del 03/08/2023 . . . 128
1.3.2.1.21. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 57 (pom.) del 03/08/2023 . . . 130
1.4. Trattazione in consultiva . . . 134
1.4.1. Sedute . . . 135
1.4.2. Resoconti sommari . . . 136
1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . 137
1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 5 (ant., Sottocomm. pareri) dell'11/01/2023 . . . 138
1.4.2.1.2. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 29 (pom., Sottocomm. pareri) del 01/08/2023 . . . 140
1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio) . . . 142
1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 31 (pom.) del 24/01/2023 . . . 143
1.4.2.2.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 33 (pom.) del 31/01/2023 . . . 147
1.4.2.2.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 38 (pom.) del 21/02/2023 . . . 161
1.4.2.2.4. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 41 (pom.) del 28/02/2023 . . . 168
1.4.2.2.5. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 49 (ant.) del 09/03/2023 . . . 172
1.4.2.2.6. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 58 (ant.) del 29/03/2023 . . . 191
1.4.2.2.7. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 65 (pom.) del 18/04/2023 . . . 197
1.4.2.2.8. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 93 (pom.) del 04/07/2023 . . . 202
1.4.2.2.9. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 103 (ant.) del 26/07/2023 . . . 206
1.4.2.2.10. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 104 (pom.) del 26/07/2023 . . . 210
1.4.2.2.11. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 112 (pom.) del 03/08/2023 . . . 215
1.4.2.2.12. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 120 (pom.) del 19/09/2023 . . . 216
1.4.2.3. Comitato per la legislazione . . . 223
1.4.2.3.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 23 (ant.) del 13/09/2023 . . . 224
1.5. Trattazione in Assemblea . . . 231
1.5.1. Sedute . . . 232

1.5.2. Resoconti stenografici 233
1.5.2.1. Seduta n. 102 del 19/09/2023 234
1.5.2.2. Seduta n. 103 del 20/09/2023 291

1. DDL S. 403 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 403

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 403

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ROMEO** , **MARTI** , **PAGANELLA** , **BERGESIO** , **BIZZOTTO** , **BORGHESI** , **Claudio BORGHI** , **CANTALAMESSA** , **CANTÙ** , **CENTINAIO** , **DREOSTO** , **GARAVAGLIA** , **GERMANÀ** , **MINASI** , **MURELLI** , **PIROVANO** , **POTENTI** , **PUCCIARELLI** , **SPELGATTI** , **STEFANI** , **TESTOR** e **TOSATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 DICEMBRE 2022

Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù

Onorevoli Senatori. - Lo sport rappresenta un fenomeno sociale che ha svolto, ed ancora oggi svolge, un ruolo fondamentale per la formazione individuale e la promozione del benessere fisico e mentale del singolo, con effetti positivi sulle capacità di apprendimento. Lo sport è una delle attività che da sempre ha contribuito a promuovere uno stile di vita positivo, consentendo ai giovani di esprimere le loro inclinazioni e la loro personalità, di sviluppare un'attitudine alla cura del corpo, anche sotto il profilo dell'educazione alimentare, di promuovere uno spirito partecipativo e incline alla sana competizione destinato ad agevolare la vita e il lavoro in gruppo. I valori di onestà e solidarietà impliciti nell'attività sportiva offrono infatti uno stimolo fondamentale per prevenire le tendenze disgreganti comuni nella società contemporanea, particolarmente evidenti nel fenomeno del bullismo, favorendo il consolidamento di uno spirito di comunione e fraternità sempre più indispensabile per l'integrazione sociale e culturale, contrastando le devianze della discriminazione e dell'intolleranza.
Tali rilievi trovano specifici riscontri anche a livello internazionale ed europeo, come confermato dalla Dichiarazione sullo sport, adottata dalla Conferenza dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea ad Amsterdam, nel 1997, ove si sottolinea la rilevanza sociale dello sport, evidenziando il ruolo che esso assume nel forgiare l'identità e nel ravvicinare le persone (Trattato di Amsterdam). L'Unione europea ha da tempo mostrato una particolare attenzione al tema della funzione educativa e sociale dello sport, con particolare riguardo alle scuole, occupandosi di rendere l'attività sportiva accessibile a tutti, nel rispetto delle aspirazioni e delle capacità di ciascuno e nella diversità delle pratiche agonistiche o amatoriali, organizzate o individuali. È quanto viene previsto dalla relazione sul ruolo dello sport nell'educazione, presentata dalla Commissione per la cultura e l'istruzione al Parlamento europeo il 30 ottobre 2007. Nella relazione, in particolare, si incoraggiano gli Stati membri ad ammodernare e migliorare le loro politiche in materia di educazione fisica, anche attraverso un ampliamento dell'orario scolastico, assicurando un equilibrio tra le attività fisiche e intellettuali nelle scuole, investendo nelle strutture sportive di qualità, prendendo misure adeguate per rendere accessibili a tutti gli studenti i centri sportivi e i corsi di sport nelle scuole e prestando particolare attenzione ai bisogni degli studenti disabili. Tale impegno deve coinvolgere un'ampia gamma di attività sportive, affinché ogni studente possa avere una vera e propria opportunità di partecipare a varie discipline.
Rispetto agli obiettivi indicati come prioritari dall'Unione europea, il nostro Paese vanta una tradizione di primario rilievo nel settore dell'attività sportiva agonistica studentesca, che tuttavia, nell'ultimo decennio, ha subito una radicale interruzione.
Il riferimento è agli originari Giochi della gioventù, istituiti il 3 settembre 1968 dall'allora Presidente

del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) Giulio Onesti, con lo scopo di arginare il diffuso disagio sociale giovanile, creando un momento di interazione all'interno delle scuole attraverso la disciplina sportiva. Uno dei meriti fondamentali e indiscutibili dei Giochi della gioventù è stato quello di aver introdotto nell'ambito della scuola una forte sensibilizzazione nei confronti dell'attività sportiva, intesa come mezzo insostituibile nella formazione dei giovani, fin dalla scuola primaria. I Giochi della gioventù, fin dalla loro creazione, hanno svolto un'azione nella capillare diffusione di un sano spirito sportivo e competitivo e, nello stesso tempo, nella rilevazione di numerosi talenti destinati ad arricchire considerevolmente le fila dello sport nazionale.

A partire dal 1998, tuttavia, lo svolgimento di tale manifestazione si è interrotto a causa della contestuale istituzione dei Giochi sportivi studenteschi, diretta conseguenza di un rinnovato protocollo d'intesa tra CONI e Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La nuova manifestazione tuttavia ha alterato lo spirito originario dei Giochi della gioventù, subordinando l'evento sportivo all'adesione dei singoli istituti scolastici e dei docenti di educazione fisica alla pratica delle discipline sportive in ambito di istituto. I Giochi sportivi studenteschi, essendo destinati solo agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, hanno perso il loro scopo originario di strumento di avviamento alla disciplina sportiva fin dall'infanzia.

La situazione non è migliorata quando, nel 2007, sono stati ripristinati i Giochi della gioventù che, del progetto originario, condividono solo il nome. È un'iniziativa che appare preordinata solo ad una generalistica attività pedagogica degli studenti attraverso lo sport utilizzato come gioco. In quanto tale, si tratta di un progetto che appare pienamente condivisibile se limitato ai primi tre anni della scuola primaria, nella fase cioè in cui il bambino deve ancora acquisire una piena conoscenza del proprio corpo, consolidando una maturazione nei rapporti interpersonali proprio attraverso l'attività motoria e il gioco.

La frammentazione tra i Giochi sportivi studenteschi e i Giochi della gioventù inoltre ha, nei fatti, ostacolato l'attuazione e la diffusione sul territorio nazionale delle due iniziative, con conseguente dispersione delle risorse finanziarie.

Dal 1° gennaio 2019, inoltre, grazie alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, e ai successivi provvedimenti normativi adottati dal legislatore, lo Stato si è dotato di una struttura operativa, la società Sport e salute S.p.A., interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, a cui è stato affidato il compito di promuovere ad ogni livello lo sport e i sani e corretti stili di vita, sin dalle prime fasce di età e, pertanto, all'interno degli istituti scolastici, a partire dalla scuola primaria, dove risulta oggi ancora carente il ruolo dello sport sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo. Alla società Sport e salute S.p.A. è stato assegnato quindi dal legislatore il ruolo di soggetto preposto alla diffusione della cultura sportiva e del movimento come strumento di socialità e di benessere psicofisico soprattutto tra i più giovani.

Per queste ragioni, e in relazione ad una nuova organizzazione del sistema sportivo italiano, è necessario ripensare radicalmente l'attuale approccio allo sport nelle scuole, consentendo effettivamente ai giovani di accedere alle diverse discipline sportive a seconda delle proprie attitudini all'interno degli istituti scolastici, sollevando le famiglie da ostacoli di ordine economico e sociale.

Tale riforma rende opportuno confermare, per i primi tre anni della scuola primaria, l'impianto delineato dagli attuali Giochi della gioventù, come forma di « gioco-sport » rivolto all'intera classe e preordinato anche alla socializzazione e all'integrazione scolastica.

A partire dal quarto anno della scuola primaria, viceversa, si rende necessario introdurre un nuovo sistema di cooperazione tra gli istituti scolastici, gli organismi sportivi e la società Sport e salute S.p.A., con il duplice intento di inserire strutturalmente lo sport come attività extracurricolare scolastica e di porre le condizioni perché si diffonda la pratica sportiva anche per quelle discipline considerate, ad oggi, « minori ».

L'intento di questo nuovo percorso di cooperazione deve essere differenziato tra gli ultimi due anni della scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. Nel primo caso la collaborazione tra scuole e organismi sportivi deve essere finalizzata a consentire agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta l'apprendimento dei fondamentali della disciplina sportiva e l'avviamento alla pratica agonistica.

Per le istituzioni scolastiche della scuola secondaria di primo grado, viceversa, essa deve essere finalizzata alla promozione di una preparazione progredita nella disciplina sportiva, anche ai fini della partecipazione alle attività agonistiche di categoria.

A compimento dell'attività sportiva svolta nel corso dell'anno scolastico, gli studenti saranno coinvolti nei Nuovi giochi della gioventù, diversamente articolati a seconda dell'età dei partecipanti e del tipo di disciplina praticato. In particolare, i Nuovi giochi della gioventù si articolano in due sezioni. La prima sezione, denominata « Giovani in gioco », è riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria ed è preordinata ad avviare i giovani alla pratica agonistica nella disciplina sportiva più idonea alle proprie inclinazioni; i giochi si svolgono in un'unica fase provinciale. La seconda sezione, denominata « Nuovi giochi della gioventù », è riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado e si svolge nelle tre fasi provinciale, regionale e nazionale, articolate nelle due sessioni estiva e invernale.

L'organizzazione dei giochi è delegata alla Commissione organizzatrice nazionale, composta da rappresentanti del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione e del merito e della società Sport e salute S.p.A., cui spetta il compito di coordinare sull'intero territorio nazionale l'organizzazione e lo svolgimento delle competizioni. A livello territoriale è inoltre prevista l'istituzione di apposite Commissioni organizzatrici regionali.

L'esigenza di garantire un elevato livello tecnico alle competizioni relative ai Nuovi giochi della gioventù impone di vincolare la scelta delle sedi di svolgimento delle manifestazioni agli impianti dei comuni maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nella disciplina oggetto di competizione.

Al termine della fase nazionale dei Nuovi giochi della gioventù è previsto un momento celebrativo, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, rivolto agli studenti iscritti al terzo anno della scuola secondaria di primo grado che siano risultati vincitori nella propria disciplina.

Tali vincitori, iscritti in un apposito annuario curato dalla Presidenza della Repubblica, sono ammessi di diritto alle selezioni per la partecipazione alle Olimpiadi della gioventù (*Youth Olimpic Games* - YOG).

Nel 2010 si svolsero, per la prima volta, a Singapore, le Olimpiadi della gioventù, dedicate ai ragazzi tra i quattordici e i diciotto anni, e coinvolsero ventisei discipline sportive, 205 comitati olimpici nazionali, 3.600 atleti ed oltre 500.000 spettatori. È importante evidenziare il legame naturale esistente tra i Nuovi giochi della gioventù e le Olimpiadi della gioventù, come momenti finalizzati a coinvolgere i giovani, nelle diverse fasi della loro crescita, attraverso i pilastri dello sport, della cultura e dell'istruzione. Quanto alle finalità educative dell'attività sportiva, il presente disegno di legge intende vincolare i giovani coinvolti nei Nuovi giochi della gioventù al conseguimento di un percorso scolastico di profitto, richiedendo ai fini della partecipazione alle competizioni il raggiungimento della sufficienza in tutte le materie.

Particolare rilievo assume inoltre, ai fini del conseguimento degli obiettivi ispiratori dell'iniziativa, l'istituzione di un'apposita sezione dei Nuovi giochi della gioventù dedicata alle persone diversamente abili. È ormai diffusa infatti la consapevolezza dell'importanza che lo sport può assumere per i disabili non solo quale strumento di recupero psico-fisico, ma anche quale mezzo di integrazione sociale. Grazie all'istituzione del Comitato paralimpico italiano, ormai in tutte le regioni italiane esistono società sportive affiliate in grado di avvicinare i giovani portatori di *handicap* alle attività sportivo-agonistiche.

Gli oneri derivanti dalla realizzazione delle iniziative e dell'organizzazione degli eventi di cui al presente disegno di legge sono computati in complessivi 20 milioni di euro annui, cui si intende provvedere attraverso l'istituzione, presso il Dipartimento per lo sport, di un apposito Fondo per lo svolgimento dei Nuovi giochi della gioventù. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato con provvedimento del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, il regolamento relativo alle modalità di utilizzo del Fondo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e obiettivi)

1. La presente legge si propone di promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del *curriculum* formativo e scolastico. A tal fine, essa è volta a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.

2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e gli organismi sportivi, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata « Nuovi giochi della gioventù », che consenta agli studenti un confronto a carattere sportivo sui risultati conseguiti attraverso la partecipazione alle attività sportive di cui all'articolo 4.

Art. 2.

(Istituzione dei Nuovi giochi della gioventù)

1. Sono istituiti i Nuovi giochi della gioventù, di seguito denominati « Giochi », promossi e organizzati dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri avvalendosi della società Sport e salute S.p.A., sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione e del merito, sentite le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali.

2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5.

3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.

4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.

5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa con il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e per la partecipazione degli studenti ai medesimi, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei Giochi, dedicata agli studenti diversamente abili.

6. La Presidenza della Repubblica sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado risultati vincitori nella fase nazionale dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina.

7. Il Presidente della Repubblica, al termine della fase nazionale dei Giochi, presiede la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 8.

8. Gli studenti vincitori della fase nazionale dei Giochi partecipano di diritto alle selezioni nazionali delle squadre delle Federazioni sportive nazionali aderenti alle Olimpiadi della gioventù (*Youth Olimpic Games* - YOG).

Art. 3.

(Organizzazione dei Giochi)

1. Lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, di seguito denominata « Commissione », composta da rappresentanti del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione e del merito e della società Sport e salute S.p.A.

2. I Giochi si articolano in due sezioni. La prima sezione, denominata « Giovani in gioco », si svolge in un'unica fase provinciale riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria ed è volta ad avviare i giovani alla pratica agonistica nella disciplina sportiva più idonea alle proprie inclinazioni. La seconda sezione, denominata « Nuovi giochi della gioventù », è riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado e si svolge in una fase provinciale, una regionale e una nazionale, articolate nelle due sessioni estiva e invernale.

3. La Commissione, nel rispetto del regolamento di cui all'articolo 2, comma 5, ha il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svolgimento dei Giochi e di individuarne le sedi di svolgimento, d'intesa con le Commissioni organizzatrici regionali di cui al comma 4, in modo da garantire che i Giochi medesimi si tengano negli impianti dei comuni maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nelle discipline oggetto di competizione.

4. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione, nonché la sua articolazione in Commissioni organizzatrici regionali.

5. La società Sport e salute S.p.A. provvede a istituire, presso le proprie sedi provinciali e regionali, appositi annuari, in cui sono riportati i nominativi degli studenti risultati vincitori rispettivamente nelle fasi provinciali e regionali dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina. Le Commissioni organizzatrici regionali organizzano annualmente, presso la Presidenza della regione, una celebrazione volta alla consegna dei diplomi d'onore agli studenti risultati vincitori delle fasi provinciali e regionali dei Giochi.

Art. 4.

(Attività sportiva per la partecipazione ai Giochi)

1. Ai fini dell'avviamento alle discipline sportive degli studenti a partire dal quarto anno della scuola primaria e fino al terzo anno della scuola secondaria di primo grado, gli istituti scolastici, sulla base del numero degli aderenti a ciascuna disciplina, si associano, con il coordinamento degli enti locali territorialmente competenti, per la stipula di protocolli annuali o pluriennali con gli organismi sportivi, per la realizzazione, come attività complementari e integrative dell'*iter* formativo degli studenti, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, di corsi di avviamento e perfezionamento alle discipline sportive.

2. Negli istituti scolastici della scuola primaria, i corsi di cui al comma 1 sono volti all'apprendimento, da parte degli studenti delle classi quarta e quinta, dei fondamentali delle discipline sportive oggetto dei protocolli di cui al medesimo comma 1 e all'avviamento alla pratica agonistica. Negli istituti scolastici della scuola secondaria di primo grado, i corsi di cui al comma 1 sono finalizzati a conseguire una preparazione progredita nelle medesime discipline, anche ai fini della partecipazione alle attività agonistiche di categoria.

3. Con i protocolli di cui al comma 1 sono, in particolare, individuati:

a) le modalità di svolgimento dei corsi, garantendo che la formazione sportiva sia svolta dal personale tecnico delle Federazioni, con il coordinamento del personale docente dell'istituto scolastico in possesso di laurea specialistica;

b) le sedi di svolgimento delle attività sportive, favorendo l'accesso degli studenti alle strutture e agli impianti esterni degli organismi sportivi;

c) le tappe del percorso formativo degli studenti e i criteri per il rilascio di eventuali certificazioni e brevetti sportivi;

d) i criteri per l'accesso degli studenti al materiale sportivo fornito dagli organismi sportivi;

e) le modalità di assicurazione degli studenti partecipanti ai corsi;

f) le eventuali forme di compartecipazione delle famiglie al costo dell'attività sportiva, proporzionalmente ai livelli di reddito;

g) le eventuali forme di sponsorizzazione esterna alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge da parte di imprese ovvero di soggetti istituzionali nonché di istituti non aventi scopo di lucro.

4. Entro il 30 ottobre di ciascun anno, gli istituti scolastici trasmettono al Ministero dell'istruzione e del merito, nonché alle Commissioni organizzatrici regionali di cui all'articolo 3, comma 4, copia dei protocolli stipulati ai sensi del presente articolo, nonché il numero degli studenti aderenti alle attività ivi previste.

5. Gli istituti scolastici assicurano la partecipazione di tutti gli studenti interessati ai corsi di cui al comma 1 e individuano, anche consorziandosi, le modalità organizzative atte a promuovere la più ampia adesione degli studenti diversamente abili ad attività sportive loro specificamente dedicate.

Art. 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge è istituito, presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo per lo svolgimento e l'organizzazione dei Nuovi giochi della gioventù, con una dotazione di 20 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2022.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento del Ministro per lo sport e i giovani adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, sono definite le modalità di utilizzo del Fondo.

3. Agli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento della Commissione e delle Commissioni organizzatrici regionali di cui all'articolo 3, comma 4, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Le attività di cui all'articolo 4 della presente legge sono realizzate dagli istituti scolastici avvalendosi delle risorse umane a disposizione e della dotazione finanziaria assegnata ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché delle risorse aggiuntive reperibili attraverso la stipulazione di convenzioni con soggetti pubblici e privati, enti locali, province, regioni, fondazioni e associazioni senza scopo di lucro.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivati dall'attuazione della presente legge, valutati in 20 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

1.2.2. Relazione 403-A

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 403-A

Relazione Orale

Relatore Marti

TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO IN SEDE REDIGENTE DALLA 7ª COMMISSIONE PERMANENTE (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

Comunicato alla Presidenza il 4 agosto 2023

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù

d'iniziativa dei senatori **ROMEO** , **MARTI** , **PAGANELLA** , **BERGESIO** , **BIZZOTTO** , **BORGHESI** , **Claudio BORGHI** , **CANTALAMESSA** , **CANTÙ** , **CENTINAIO** , **DREOSTO** , **GARAVAGLIA** , **GERMANÀ** , **MINASI** , **MURELLI** , **PIROVANO** , **POTENTI** , **PUCCIARELLI** , **SPELGATTI** , **Erika STEFANI** , **TESTOR** e **TOSATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 DICEMBRE 2022

nella seduta del 3 agosto 2023

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

(Estensore: Tosato)

sul disegno di legge

11 gennaio 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 2, comma 4, valuti la Commissione di merito l'appropriatezza dell'espressione « semestre scolastico » ivi utilizzata;

- all'articolo 5, si rappresenta la necessità di aggiornare al 2023 la decorrenza dell'istituzione del Fondo per lo svolgimento e l'organizzazione dei Nuovi giochi della gioventù, in coerenza con la decorrenza della copertura finanziaria di cui all'articolo 6.

Altresì, con riguardo all'articolo 2, si valuti se le previsioni sugli adempimenti di cui ai commi 1, 6 e 7 risultino compatibili con l'autonomia della Presidenza della Repubblica.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Testor)

sul disegno di legge

26 luglio 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche:

- all'articolo 2:

a) al comma 1, sostituire le parole da: « dal Dipartimento per lo sport » fino a: « Ministero dell'istruzione e del merito » con le seguenti: « dal Ministero dell'istruzione e del merito di concerto con il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, con il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, anche avvalendosi della società Sport e salute S.p.A., » e aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , nonché il Comitato olimpico nazionale (CONI) e il Comitato italiano paralimpico (CIP) »;

b) al comma 2, al primo periodo, sostituire le parole: « non statali » con le seguenti: « paritarie », e sopprimere le parole: « di primo grado », ai periodi secondo e al terzo, sostituire le parole: « regolamento di cui al comma 5, » con le seguenti: « decreto di cui al comma 5 »;

c) al comma 5, sostituire le parole: « Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione e del merito previa intesa con il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri » con le seguenti: « Con decreto avente natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con Autorità politiche delegate in materia di sport e in materia di disabilità »; sostituire le parole: « per la partecipazione » con le seguenti: « le modalità di partecipazione » e sostituire le parole: « nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei Giochi, dedicata agli studenti diversamente abili » con le seguenti: « prevedendo per gli studenti con disabilità la partecipazione sia a gare integrate sia a gare appositamente dedicate all'interno dell'unica manifestazione, nonché una sezione dedicata a sport di squadra dove ragazzi con disabilità e normodotati possono giocare insieme, inclusi il *sitting volley*, il *baskin* e il *rafroball*. ».

d) al comma 6, sopprimere le parole: « di primo grado »;

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, sopprimere le parole: « di primo grado » e al comma 3, sostituire le parole: « regolamento di cui all'articolo 2, comma 5 » con le seguenti: « decreto di cui all'articolo 2, comma 5 »; all'articolo 4, commi 1 e 2, sopprimere le parole: « di primo grado » e, al comma 5, sostituire le parole: « diversamente abili » con le seguenti: « con disabilità »;

- all'articolo 3:

a) al comma 1, sostituire le parole: « rappresentanti del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione e del merito e della società Sport e salute S.p.A. » con le seguenti: « rappresentanti del Ministero dell'istruzione e del merito, dei Dipartimenti per lo sport, per le politiche giovanili e il servizio civile universale e per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, della società Sport e salute S.p.A., del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP). Ai fini del coordinamento dello svolgimento dei Giochi, la Commissione può sentire le amministrazioni di volta in volta competenti, che possano dare un supporto ai predetti fini. »;

b) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « La partecipazione alle attività della Commissione di cui al presente articolo non comporta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. »;

- all'articolo 4:

a) al comma 1, sostituire le parole: « e fino al terzo anno della scuola secondaria di primo grado » con le seguenti: « e fino all'ultimo anno della scuola secondaria »;

b) al comma 5, dopo le parole: « assicurano la partecipazione », inserire le seguenti: « , su base volontaria, » e sostituire le parole: « diversamente abili ad attività sportive loro specificatamente dedicate » con le seguenti: « con disabilità alle iniziative e alle attività sportive predisponendo le necessarie misure »;

- dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

« Art. 4-*bis*.
(Misure di prevenzione sanitaria)

1. In considerazione dell'importanza della prevenzione, intesa come l'insieme delle azioni volte al mantenimento o al miglioramento dello stato di salute, per evitare l'insorgere di un determinato tipo di patologia, o a curarne gli effetti o a limitarne i danni, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute e con l'Autorità politica delegata in materia di sport, è istituito un tavolo di lavoro a cui partecipano rappresentanti delle associazioni sportive maggiormente rappresentative, delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, al fine di promuovere percorsi di sensibilizzazione rivolti ai giovani che partecipano alle iniziative sportive di cui alla presente legge, con particolare riferimento agli aspetti urologici e ginecologici per prevenire le infezioni e le malattie sessualmente trasmissibili, nonché l'infertilità. Ai soggetti partecipanti al tavolo di cui al periodo precedente non è riconosciuto alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato »;

- sostituire l'articolo 5 con il seguente:

« Art. 5.
(Disposizioni transitorie e finanziarie)

1. Per l'anno scolastico 2024/2025 è previsto l'avvio in forma sperimentale dei Nuovi Giochi della gioventù.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui al comma 1, quantificati in 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 6,03 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

b) quanto a 6,03 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

3. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 5, è adeguato agli esiti della sperimentazione prevista al comma 1 al fine di assicurare lo svolgimento, negli anni successivi a quello di istituzione, dei Nuovi Giochi della gioventù e provvede all'indicazione delle risorse finanziarie da determinarsi in un successivo provvedimento di legge.
4. Per le attività connesse allo svolgimento dei Nuovi Giochi della gioventù di cui al comma 1, si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 6.

sugli emendamenti approvati

3 agosto 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, sulla proposta 5.100 (testo 3) parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 2, della lettera *a)* con la seguente: « *a)* quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse stanziate in favore della società Sport e Salute Spa ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ».
Sui restanti emendamenti, il parere è non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE	**DISEGNO DI LEGGE**
D'iniziativa dei senatori Romeo ed	Testo degli articoli formulato

altri	dalla Commissione
Art. 1. *(Finalità e obiettivi)*	Art. 1. *(Finalità e obiettivi)*
1. La presente legge si propone di promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile **e quali componenti essenziali del *curriculum* formativo e scolastico**. A tal fine, essa è volta a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.	1. La presente legge si propone di promuovere la formazione sportiva quale **strumento di apprendimento cognitivo, formativo, relazionale e di socializzazione, nonché quale** parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per **l'inclusione, la promozione delle pari opportunità e** l'espressione della personalità giovanile. A tal fine, essa è volta a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.
2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e gli organismi sportivi, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata « Nuovi giochi della gioventù », che consenta agli studenti un confronto a carattere sportivo sui risultati conseguiti attraverso la partecipazione alle attività sportive di cui all'articolo 4.	2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso **la proficua collaborazione** tra le istituzioni scolastiche autonome e gli organismi sportivi, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata « Nuovi giochi della gioventù », che consenta agli studenti un confronto a carattere **culturale e** sportivo sui risultati conseguiti attraverso la partecipazione alle attività sportive di cui all'articolo 4.
Art. 2. *(Istituzione dei Nuovi giochi della gioventù)*	Art. 2. *(Istituzione dei Nuovi giochi della gioventù)*
1. Sono istituiti i Nuovi giochi della gioventù, di seguito denominati « Giochi », promossi e organizzati dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri avvalendosi della società Sport e salute Spa, **sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica**, di concerto con il Ministero dell'istruzione e del merito, sentite le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali.	1. Sono istituiti i Nuovi giochi della gioventù, di seguito denominati « Giochi », promossi e organizzati dal Ministero dell'istruzione e del merito**, di concerto con** il Dipartimento per lo sport **e con il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità** della Presidenza del Consiglio dei ministri**, anche** avvalendosi della società Sport e salute Spa, sentite le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali**, nonché il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paralimpico (CIP)**.
	2. La Commissione nazionale di cui all'articolo 3 presenta istanza per la concessione ai Giochi dell'alto patronato della Presidenza della Repubblica.
2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non	**3.** Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e **paritarie** primarie e secondarie. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal

statali primarie e secondarie **di primo grado.** A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5.	**decreto** di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4**, favorendo un'equa rappresentanza di genere**. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico **o a un suo delegato**. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal **decreto** di cui al comma 5.
3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.	**4.** La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale **e di classe**, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.
4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.	*Soppresso*
5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa con il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e per la partecipazione degli studenti ai medesimi, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei Giochi, dedicata agli studenti diversamente abili.	5. Con **decreto di natura non regolamentare del** Ministro dell'istruzione e del merito, **di concerto con le Autorità politiche delegate in materia di sport e in materia di disabilità**, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e **le modalità di** partecipazione degli studenti ai medesimi, **prevedendo per gli studenti con disabilità la partecipazione sia a gare integrate sia a gare appositamente dedicate all'interno della medesima manifestazione,** nonché **una sezione dedicata a sport di squadra dove studenti con disabilità e normodotati possono giocare insieme, inclusi il *sitting volley*, il *baskin* e il *rafroball*** .
6. La Presidenza della Repubblica sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti **dell'ultimo anno** della scuola secondaria **di primo grado** risultati vincitori nella fase nazionale dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina.	6. La **Commissione nazionale di cui all'articolo 3** sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti della scuola secondaria **che abbiano raggiunto il podio in una disciplina** nella fase nazionale dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina.
7. **Il Presidente della Repubblica,** al termine della fase nazionale dei Giochi, presiede la cerimonia di	7. Al termine della fase nazionale dei Giochi, **è prevista** la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 8.

consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 8.	
8. Gli studenti vincitori della fase nazionale dei Giochi partecipano di diritto alle selezioni nazionali delle squadre delle Federazioni sportive nazionali aderenti alle Olimpiadi della gioventù (*Youth Olimpic Games* - YOG).	*Soppresso*
Art. 3. *(Organizzazione dei Giochi)*	Art. 3. *(Organizzazione dei Giochi)*
1. Lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, di seguito denominata « Commissione », composta da rappresentanti del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione e del merito e della società Sport e salute Spa.	1. Lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, di seguito denominata « Commissione », composta da rappresentanti del Ministero dell'istruzione e del merito**, dei Dipartimenti** per lo sport**, per le politiche giovanili e il servizio civile universale e per le politiche in favore delle persone con disabilità** della Presidenza del Consiglio dei ministri**,** della società Sport e salute Spa**, del CONI e del CIP. Ai fini del coordinamento dello svolgimento dei Giochi, la Commissione può sentire le amministrazioni competenti a dare un supporto.**
2. I Giochi si articolano in due sezioni. La prima sezione, denominata « Giovani in gioco », si svolge in un'unica fase provinciale riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria ed è volta ad avviare i giovani alla pratica agonistica nella disciplina **sportiva** più idonea alle proprie inclinazioni. La seconda sezione, denominata « Nuovi giochi della gioventù », è riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria **di primo grado** e si svolge in una fase provinciale, una regionale e una nazionale, articolate nelle due sessioni estiva e invernale.	2. I Giochi si articolano in due sezioni. La prima sezione, denominata « Giovani in gioco », si svolge in un'unica **fase di istituto, riservata agli studenti iscritti alle classi prima, seconda e terza della scuola primaria con carattere prevalentemente ludico e polisportivo, e in una** fase provinciale riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria **per** avviare i giovani alla **pratica sportiva nella disciplina** più idonea alle proprie inclinazioni. La seconda sezione, denominata « Nuovi giochi della gioventù », è riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria e si svolge in una fase provinciale, una regionale e una nazionale, articolate nelle due sessioni estiva e invernale.
3. La Commissione, nel rispetto del regolamento di cui all'articolo 2, comma 5, ha il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svolgimento dei Giochi e di individuarne le sedi di svolgimento, d'intesa con le Commissioni organizzatrici **regionali** di cui al comma 4, in modo da garantire che i Giochi medesimi si tengano negli impianti dei comuni maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nelle discipline oggetto di competizione.	3. La Commissione, nel rispetto del **decreto** di cui all'articolo 2, comma 5, ha il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svolgimento dei Giochi e di individuarne le sedi di svolgimento, d'intesa con le Commissioni organizzatrici di cui al comma 4, in modo da garantire che i Giochi medesimi si tengano negli impianti dei comuni maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nelle discipline oggetto di competizione.

4. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione, nonché la sua articolazione in Commissioni organizzatrici regionali.	4. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con **l'Autorità politica delegata in materia di sport, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281**, sono definiti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione, nonché la sua articolazione in Commissioni organizzatrici regionali **e delle province autonome**. **La partecipazione alle attività della Commissione non comporta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato**.
5. La società Sport e salute Spa provvede a istituire, presso le proprie sedi provinciali e regionali, appositi annuari, in cui sono riportati i nominativi degli studenti risultati vincitori rispettivamente nelle fasi provinciali e regionali dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina. Le Commissioni organizzatrici **regionali** organizzano annualmente, presso la Presidenza della regione, una celebrazione volta alla consegna dei diplomi d'onore agli studenti risultati vincitori delle fasi provinciali e regionali dei Giochi.	5. La società Sport e salute Spa provvede a istituire, presso le proprie sedi provinciali e regionali, appositi annuari, in cui sono riportati i nominativi degli studenti **che abbiano raggiunto il podio almeno in una disciplina** rispettivamente nelle fasi provinciali e regionali dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina. Le Commissioni organizzatrici **di cui al comma 4** organizzano annualmente, presso la Presidenza della regione, una celebrazione volta alla consegna dei diplomi d'onore agli studenti **che abbiano raggiunto il podio almeno in una disciplina** delle fasi provinciali e regionali dei Giochi.
Art. 4. *(Attività sportiva per la partecipazione ai Giochi)*	Art. 4. *(Attività sportiva per la partecipazione ai Giochi)*
1. Ai fini dell'avviamento alle discipline sportive degli studenti a partire dal quarto anno della scuola primaria e fino al terzo anno della scuola secondaria **di primo grado**, gli istituti scolastici, sulla base del numero degli aderenti a ciascuna disciplina, si associano, con il coordinamento degli enti locali territorialmente competenti, per la stipula di protocolli annuali o pluriennali con gli organismi sportivi, per la realizzazione, come attività complementari e integrative dell'*iter* formativo degli studenti, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, di corsi di avviamento e perfezionamento alle discipline sportive.	1. Ai fini dell'avviamento alle discipline sportive degli studenti a partire **dalla** scuola primaria e fino **all'ultimo** anno della scuola secondaria, gli istituti scolastici, sulla base del numero degli aderenti a ciascuna disciplina, **nell'ambito della propria autonomia possono collegarsi in rete, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275**, con il coordinamento degli enti locali territorialmente competenti, per la stipula di protocolli annuali o pluriennali con gli organismi sportivi, per la realizzazione, come attività complementari e integrative dell'*iter* formativo degli studenti, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, di corsi di avviamento e perfezionamento alle discipline sportive.

2. Negli istituti scolastici della scuola primaria, i corsi di cui al comma 1 sono volti all'apprendimento, da parte degli studenti **delle classi quarta e quinta,** dei fondamentali delle discipline sportive oggetto dei protocolli di cui al medesimo comma 1 e all'avviamento alla pratica agonistica. Negli istituti scolastici della scuola secondaria **di primo grado**, i corsi di cui al comma 1 sono finalizzati a conseguire una preparazione progredita nelle medesime discipline, anche ai fini della partecipazione alle attività agonistiche di categoria.	2. **Nell'ambito del primo ciclo di istruzione, con riferimento alla** scuola primaria, **le attività** di cui al comma 1 sono **volte** all'apprendimento da parte degli studenti **e alla sperimentazione in forma ludica e funzionale dell'attività motoria e sportiva in relazione ai livelli di capacità. Con riguardo alla** scuola secondaria**, le attività** di cui al comma 1 sono **finalizzate** a conseguire **un avviamento alle discipline sportive, in quanto occasione di utilizzare il momento sportivo come competizione fra gli alunni e agonismo, inteso come impegno a dare il meglio di sé nel confronto con gli altri e a conseguire un'adeguata** preparazione nelle discipline **sportive**, anche ai fini della partecipazione alle attività agonistiche di categoria**, con l'inclusione degli alunni con disabilità**. **La partecipazione degli studenti alle attività di cui al comma 1 avviene esclusivamente su base volontaria.**
3. Con i protocolli di cui al comma 1 sono, in particolare, individuati:	3. *Identico:*
a) le modalità di svolgimento dei corsi, garantendo che la formazione sportiva sia svolta dal personale tecnico delle Federazioni, con il coordinamento del personale docente dell'istituto scolastico in possesso di laurea specialistica;	*a)* le modalità di svolgimento **delle attività**, garantendo che la formazione sportiva sia svolta dal personale tecnico delle Federazioni, con il coordinamento del personale docente dell'istituto scolastico in possesso di laurea specialistica;
b) le sedi di svolgimento delle attività sportive, favorendo l'accesso degli studenti alle strutture e agli impianti esterni degli organismi sportivi;	*b) identica;*
c) le tappe del percorso formativo degli studenti e i criteri per il rilascio di eventuali certificazioni e brevetti sportivi;	*c) identica;*
d) i criteri per l'accesso degli studenti al materiale sportivo fornito dagli organismi sportivi;	*d) identica;*
e) le modalità di assicurazione degli studenti partecipanti ai corsi;	*e)* le modalità di assicurazione degli studenti partecipanti **alle attività**;
***f)* le eventuali forme di compartecipazione delle famiglie al costo dell'attività sportiva, proporzionalmente ai livelli di reddito;**	*soppressa*
g) le eventuali forme di sponsorizzazione esterna alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge da parte di imprese ovvero di soggetti istituzionali nonché di istituti non aventi scopo di lucro.	***f)*** *identica.*
4. Entro il 30 ottobre di ciascun anno, gli istituti scolastici trasmettono al Ministero dell'istruzione e del merito, nonché alle Commissioni	4. **Al fine di attivare il monitoraggio annuale sulle attività svolte,** entro il 30 ottobre di ciascun anno, gli istituti scolastici trasmettono al Ministero dell'istruzione e del merito, **al Dipartimento per lo sport**, nonché alle Commissioni

organizzatrici **regionali** di cui all'articolo 3, comma 4, copia dei protocolli stipulati ai sensi del presente articolo, nonché il numero degli studenti aderenti alle attività ivi previste.	organizzatrici di cui all'articolo 3, comma 4, copia dei protocolli**, ove** stipulati ai sensi del presente articolo, nonché il numero degli studenti aderenti alle attività ivi previste.
5. Gli istituti scolastici assicurano la partecipazione di tutti gli studenti interessati ai corsi di cui al comma 1 e individuano, anche consorziandosi, le modalità organizzative atte a promuovere la più ampia adesione degli studenti diversamente abili ad attività sportive loro specificamente dedicate.	5. **Le istituzioni scolastiche** assicurano la partecipazione**, su base volontaria,** di tutti gli studenti interessati **alle attività** di cui al comma 1**, compatibilmente con l'autonomia didattica e l'ordinamento degli studi,** e individuano, anche **collegandosi in rete ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275**, le modalità organizzative atte a promuovere la più ampia adesione degli studenti **con disabilità alle iniziative e alle** attività sportive **predisponendo le necessarie misure**.
	Art. 5. ***(Misure di prevenzione sanitaria)*** **1. In considerazione dell'importanza della prevenzione, intesa come l'insieme delle azioni volte al mantenimento o al miglioramento dello stato di salute, a evitare l'insorgere di un determinato tipo di patologia, a curarne gli effetti o a limitarne i danni, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute e con l'Autorità politica delegata in materia di sport, è istituito un tavolo di lavoro a cui partecipano rappresentanti delle associazioni sportive maggiormente rappresentative, delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, al fine di promuovere percorsi di sensibilizzazione, rivolti ai giovani che partecipano alle iniziative sportive di cui alla presente legge, con particolare riferimento agli aspetti urologici e ginecologici per prevenire le infezioni e le malattie sessualmente trasmissibili nonché l'infertilità. Ai soggetti partecipanti al tavolo di cui al primo periodo non è riconosciuto alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.**
Art. 5. *(Disposizioni finanziarie)*	**Art. 6.** *(Disposizioni **transitorie e** finanziarie)*
1. Ai fini dell'attuazione della presente legge è istituito, presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo per lo svolgimento e l'organizzazione dei Nuovi giochi della gioventù, con una dotazione di 20 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2022.	1. **Per l'anno scolastico 2024/2025 è previsto l'avvio in forma sperimentale dei Giochi.**
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento del Ministro per lo sport e i giovani adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge	2. **Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 6,03 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:**

23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, sono definite le modalità di utilizzo del Fondo.	
	a) **quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse stanziate in favore della Società sport e salute Spa ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;** ***b)*** **quanto a 6,03 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.**
3. Agli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento della Commissione e delle Commissioni organizzatrici regionali di cui all'articolo 3, comma 4, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.	3. **Agli esiti della sperimentazione prevista dal comma 1, al fine di assicurare lo svolgimento dei Giochi negli anni successivi a quello di istituzione, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, è adottato un decreto che adegua le disposizioni del decreto di cui al medesimo comma 5 e provvede alla quantificazione delle risorse finanziarie necessarie, autorizzate con successivo provvedimento di legge.**
4. Le attività di cui all'articolo 4 della presente legge sono realizzate dagli istituti scolastici avvalendosi delle risorse umane a disposizione e della dotazione finanziaria assegnata ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché delle risorse aggiuntive reperibili attraverso la stipulazione di convenzioni con soggetti pubblici e privati, enti locali, province, regioni, fondazioni e associazioni senza scopo di lucro.	4. **Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, per le attività connesse allo svolgimento dei Giochi di cui al comma 1, si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**
Art. 6.	*Soppresso*
(Copertura finanziaria)	*Soppresso*
1. Agli oneri derivati dall'attuazione della presente legge, valutati in 20 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero	

dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

1.2.3. Testo approvato 403 (Bozza provvisoria)

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 403

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 20 settembre 2023, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Romeo, Marti, Paganella, Bergesio, Bizzotto, Borghesi, Claudio Borghi, Cantalamessa, Cantù, Centinaio, Dreosto, Garavaglia, Germanà, Minasi, Murelli, Pirovano, Potenti, Pucciarelli, Spelgatti, Stefani, Testor e Tosato:

Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù

Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù

Art. 1.

(Finalità e obiettivi)

1. La presente legge si propone di promuovere la formazione sportiva quale strumento di apprendimento cognitivo, formativo, relazionale e di socializzazione, nonché quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'inclusione, la promozione delle pari opportunità e l'espressione della personalità giovanile. A tal fine, essa è volta a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.

2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso la proficua collaborazione tra le istituzioni scolastiche autonome e gli organismi sportivi, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata « Nuovi giochi della gioventù », che consenta agli studenti un confronto a carattere culturale e sportivo sui risultati conseguiti attraverso la partecipazione alle attività sportive di cui all'articolo 4.

Art. 2.

(Istituzione dei Nuovi giochi della gioventù)

1. Sono istituiti i Nuovi giochi della gioventù, di seguito denominati « Giochi », promossi e organizzati dal Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Dipartimento per lo sport e con il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi della società Sport e salute Spa, sentiti le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nonché il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paralimpico (CIP).

2. La Commissione nazionale di cui all'articolo 3 presenta istanza per la concessione ai Giochi dell'alto patronato della Presidenza della Repubblica.

3. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e paritarie, primarie e secondarie. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal decreto di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4, favorendo un'equa rappresentanza di genere. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico o a un suo delegato. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non

abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal decreto di cui al comma 5.

4. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale e di classe, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.

5. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con le Autorità politiche delegate in materia di sport e in materia di disabilità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e le modalità di partecipazione degli studenti ai medesimi, prevedendo per gli studenti con disabilità la partecipazione sia a gare integrate sia a gare appositamente dedicate all'interno della medesima manifestazione, nonché una sezione dedicata a sport di squadra dove studenti con disabilità e normodotati possono giocare insieme, inclusi il *sitting volley*, il *baskin* e il *rafroball*.

6. La Commissione nazionale di cui all'articolo 3 sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti della scuola secondaria che abbiano raggiunto il podio in una disciplina nella fase nazionale dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina.

7. Al termine della fase nazionale dei Giochi, è prevista la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 6.

Art. 3.

(Organizzazione dei Giochi)

1. Lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, di seguito denominata « Commissione », composta da rappresentanti del Ministero dell'istruzione e del merito, dei Dipartimenti per lo sport, per le politiche giovanili e il servizio civile universale e per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, della società Sport e salute Spa, del CONI e del CIP. Ai fini del coordinamento dello svolgimento dei Giochi, la Commissione può sentire le amministrazioni competenti a dare un supporto.

2. I Giochi si articolano in due sezioni. La prima sezione, denominata « Giovani in gioco », si svolge in un'unica fase di istituto, riservata agli studenti iscritti alle classi prima, seconda e terza della scuola primaria con carattere prevalentemente ludico e polisportivo, e in una fase provinciale riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria per avviare i giovani alla pratica sportiva nella disciplina più idonea alle proprie inclinazioni. La seconda sezione, denominata « Nuovi giochi della gioventù », è riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria e si svolge in una fase provinciale, una regionale e una nazionale, articolate nelle due sessioni estiva e invernale.

3. La Commissione, nel rispetto del decreto di cui all'articolo 2, comma 5, ha il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svolgimento dei Giochi e di individuarne le sedi di svolgimento, d'intesa con le Commissioni organizzatrici di cui al comma 4, in modo da garantire che i Giochi medesimi si tengano negli impianti dei comuni maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nelle discipline oggetto di competizione.

4. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione, nonché la sua articolazione in Commissioni organizzatrici regionali e delle province autonome. La partecipazione alle attività della Commissione non comporta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.

5. La società Sport e salute Spa provvede a istituire, presso le proprie sedi provinciali e regionali, appositi annuari, in cui sono riportati i nominativi degli studenti che abbiano raggiunto il podio almeno in una disciplina rispettivamente nelle fasi provinciali e regionali dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina. Le Commissioni organizzatrici di cui al comma 4 organizzano annualmente, presso la Presidenza della regione, una celebrazione volta alla consegna dei diplomi d'onore agli studenti che abbiano raggiunto il podio almeno in una disciplina delle fasi provinciali e regionali dei

Giochi.

Art. 4.

(Attività sportive per la partecipazione ai Giochi)

1. Ai fini dell'avviamento alle discipline sportive degli studenti a partire dalla scuola primaria e fino all'ultimo anno della scuola secondaria, gli istituti scolastici, sulla base del numero degli aderenti a ciascuna disciplina, nell'ambito della propria autonomia possono collegarsi in rete, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il coordinamento degli enti locali territorialmente competenti, per la stipula di protocolli annuali o pluriennali con gli organismi sportivi, per la realizzazione, come attività complementari e integrative dell'*iter* formativo degli studenti, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, di corsi di avviamento e perfezionamento alle discipline sportive.

2. Nell'ambito del primo ciclo di istruzione, con riferimento alla scuola primaria, le attività di cui al comma 1 sono volte all'apprendimento da parte degli studenti e alla sperimentazione in forma ludica e funzionale dell'attività motoria e sportiva in relazione ai livelli di capacità. Con riguardo alla scuola secondaria, le attività di cui al comma 1 sono finalizzate a conseguire un avviamento alle discipline sportive, in quanto occasione di utilizzare il momento sportivo come competizione fra gli alunni e agonismo, inteso come impegno a dare il meglio di sé nel confronto con gli altri e a conseguire un'adeguata preparazione nelle discipline sportive, anche ai fini della partecipazione alle attività agonistiche di categoria, con l'inclusione degli alunni con disabilità. La partecipazione degli studenti alle attività di cui al comma 1 avviene esclusivamente su base volontaria.

3. Con i protocolli di cui al comma 1 sono, in particolare, individuati:

a) le modalità di svolgimento delle attività, garantendo che la formazione sportiva sia svolta dal personale tecnico delle Federazioni, con il coordinamento del personale docente dell'istituto scolastico in possesso di laurea specialistica;

b) le sedi di svolgimento delle attività sportive, favorendo l'accesso degli studenti alle strutture e agli impianti esterni degli organismi sportivi;

c) le tappe del percorso formativo degli studenti e i criteri per il rilascio di eventuali certificazioni e brevetti sportivi;

d) i criteri per l'accesso degli studenti al materiale sportivo fornito dagli organismi sportivi;

e) le modalità di assicurazione degli studenti partecipanti alle attività;

f) le eventuali forme di sponsorizzazione esterna alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge da parte di imprese ovvero di soggetti istituzionali nonché di istituti non aventi scopo di lucro.

4. Al fine di attivare il monitoraggio annuale sulle attività svolte, entro il 30 ottobre di ciascun anno, gli istituti scolastici trasmettono al Ministero dell'istruzione e del merito, al Dipartimento per lo sport, nonché alle Commissioni organizzatrici di cui all'articolo 3, comma 4, copia dei protocolli, ove stipulati ai sensi del presente articolo, nonché il numero degli studenti aderenti alle attività ivi previste.

5. Le istituzioni scolastiche assicurano la partecipazione, su base volontaria, di tutti gli studenti interessati alle attività di cui al comma 1, compatibilmente con l'autonomia didattica e l'ordinamento degli studi, e individuano, anche collegandosi in rete ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, le modalità organizzative atte a promuovere la più ampia adesione degli studenti con disabilità alle iniziative e alle attività sportive predisponendo le necessarie misure.

Art. 5.

(Misure di prevenzione sanitaria)

1. In considerazione dell'importanza della prevenzione, intesa come l'insieme delle azioni volte al mantenimento o al miglioramento dello stato di salute, a evitare l'insorgere di un determinato tipo di patologia, a curarne gli effetti o a limitarne i danni, con decreto del Ministro dell'istruzione e del

merito, di concerto con il Ministro della salute e con l'Autorità politica delegata in materia di sport, è istituito un tavolo di lavoro a cui partecipano rappresentanti delle associazioni sportive maggiormente rappresentative, delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, al fine di promuovere percorsi di sensibilizzazione, rivolti ai giovani che partecipano alle iniziative sportive di cui alla presente legge, con particolare riferimento agli aspetti urologici e ginecologici per prevenire le infezioni e le malattie sessualmente trasmissibili nonché l'infertilità. Ai soggetti partecipanti al tavolo di cui al primo periodo non è riconosciuto alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

Art. 6.

(Disposizioni transitorie e finanziarie)

1. Per l'anno scolastico 2024/2025 è previsto l'avvio in forma sperimentale dei Giochi.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 6,03 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse stanziate in favore della Società sport e salute Spa ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) quanto a 6,03 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

3. Agli esiti della sperimentazione prevista dal comma 1, al fine di assicurare lo svolgimento dei Giochi negli anni successivi a quello di istituzione, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, è adottato un decreto che adegua le disposizioni del decreto di cui al medesimo comma 5 e provvede alla quantificazione delle risorse finanziarie necessarie, autorizzate con successivo provvedimento di legge.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, per le attività connesse allo svolgimento dei Giochi di cui al comma 1 si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

IL PRESIDENTE

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)

1.3.2.1.1. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 7 (pom.) dell'11/01/2023

collegamento al documento su www.senato.it

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MERCOLEDÌ 11 GENNAIO 2023
7ª Seduta (1ª pomeridiana)
Presidenza del Presidente
MARTI

Interviene il ministro per lo sport e i giovani Abodi.
La seduta inizia alle ore 14.
IN SEDE REDIGENTE
(403) *ROMEO e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù*
(Discussione e rinvio)
Il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*) illustra le disposizioni del disegno di legge in esame, a prima firma del senatore Romeo, recante "Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù ".
Premette un riferimento alla relazione illustrativa del disegno di legge, nella quale sono richiamate le fonti di livello internazionale ed europeo che riconoscono il ruolo fondamentale esercitato dallo sport per la formazione individuale e la promozione del benessere fisico e mentale ed evidenziano i valori di solidarietà e integrazione insiti nell'attività sportiva.
Cita, al riguardo, l'articolo 165, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il quale stabilisce che l'Unione "contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa".
Evidenzia, inoltre, che il disegno di legge in esame risponde ad una finalità condivisa, come testimonia l'esame, svolto presso la 7a Commissione permanente nella XVIII legislatura, di diverse iniziative parlamentari in materia di promozione dell'educazione sportiva (fra le quali un disegno di legge similare a quello in esame, anch'esso a prima firma del senatore Romeo e recante disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e per l'istituzione dei nuovi Giochi della gioventù - A.S. 567).
Passa, quindi, all'illustrazione dei sei articoli di cui si compone il provvedimento in esame.
Dà conto dell'articolo 1, il quale stabilisce finalità e obiettivi della proposta legislativa, individuati nella promozione della formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico (a partire dalla scuola primaria), nonché nel riconoscimento dell'educazione motoria e della pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile, oltre che componenti essenziali del *curriculum* formativo e scolastico.
L'articolo prevede che l'attuazione di tali finalità trovi realizzazione tramite l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e gli organismi sportivi, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «Nuovi giochi della

gioventù».
Prosegue con l'illustrazione dell'articolo 2, che istituisce i suddetti Giochi.
La promozione e organizzazione dei Giochi è affidata al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione e del merito, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali.
Specifica che il comma 5 dell'articolo 2 demanda ad un successivo regolamento del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare previa intesa con il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, la definizione dei criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e la relativa partecipazione degli studenti, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dedicata agli studenti diversamente abili, circostanza che - come precisato nella Relazione illustrativa al disegno di legge - assume 'particolare rilievo [...] ai fini del conseguimento degli obiettivi ispiratori dell'iniziativa'.
Segnala, inoltre, il comma 6, il quale individua nella Presidenza della Repubblica l'istituzione chiamata a sovrintendere alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado risultati vincitori nella fase nazionale dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina.
L'articolo prevede, infine, che la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore a tali studenti sia presieduta dal Presidente della Repubblica e che essi partecipino di diritto alle selezioni nazionali delle squadre delle Federazioni sportive nazionali aderenti alle Olimpiadi della gioventù (*Youth Olimpic Games* - YOG).
Passa, quindi, all'articolo 3**,** il quale delinea l'organizzazione dei Giochi, prevedendo che il loro svolgimento venga coordinato dalla Commissione organizzatrice nazionale, composta da rappresentanti del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione e del merito e della società Sport e salute S.p.A.
Alla Commissione spetta il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svolgimento dei Giochi e di individuarne le sedi, d'intesa con le Commissioni organizzatrici regionali.
La composizione, organizzazione e funzionamento della Commissione nazionale, nonché la sua articolazione a livello regionale, viene demandata ad un successivo decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
L'articolo prevede che i Giochi si articolino in due sezioni: la prima, denominata «Giovani in gioco», da svolgersi in un'unica fase provinciale riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria e volta ad avviare i giovani alla pratica agonistica nella disciplina sportiva più idonea alle proprie inclinazioni; la seconda, denominata «Nuovi giochi della gioventù», riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado, da svolgersi in una fase provinciale, una regionale e una nazionale, articolate nelle sessioni estiva e invernale.
Menziona, in particolare, il comma 5, ai sensi del quale la società Sport e salute S.p.A. è chiamata ad istituire, presso le proprie sedi provinciali e regionali, appositi annuari in cui riportare i nominativi degli studenti risultati vincitori nelle fasi provinciali e regionali dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina; inoltre, le Commissioni organizzatrici regionali dovranno organizzare annualmente, presso la Presidenza della regione, una celebrazione per la consegna dei diplomi d'onore agli studenti vincitori delle fasi provinciali e regionali.
Con riferimento all'articolo 4, che disciplina l'Attività sportiva per la partecipazione ai Giochi, evidenzia la previsione sulla base della quale - ai fini dell'avviamento alle discipline sportive degli studenti dal quarto anno della scuola primaria e fino al terzo anno della scuola secondaria di primo grado - gli istituti scolastici si associano, con il coordinamento degli enti locali territorialmente competenti, per la stipula di protocolli annuali o pluriennali con gli organismi sportivi per la realizzazione di corsi di avviamento e perfezionamento alle discipline sportive.
Negli istituti scolastici della scuola primaria, tali corsi dovranno essere volti all'apprendimento, da

parte degli studenti delle classi quarta e quinta, dei fondamentali delle discipline sportive oggetto dei protocolli e all'avviamento alla pratica agonistica. Negli istituti scolastici della scuola secondaria di primo grado, i medesimi corsi saranno finalizzati a conseguire una preparazione progredita nelle relative discipline, anche ai fini della partecipazione alle attività agonistiche di categoria.
Sottolinea che con i suddetti protocolli dovranno essere individuati: le modalità di svolgimento dei corsi; le sedi di svolgimento delle attività sportive; le tappe del percorso formativo e i criteri per il rilascio di eventuali certificazioni e brevetti sportivi; i criteri per l'accesso degli studenti al materiale sportivo fornito dagli organismi sportivi; le modalità di assicurazione degli studenti partecipanti ai corsi; le eventuali forme di compartecipazione delle famiglie al costo dell'attività sportiva, proporzionalmente ai livelli di reddito; le eventuali forme di sponsorizzazione da parte di imprese ovvero di soggetti istituzionali, nonché di istituti senza scopo di lucro.
Menziona la previsione sulla base della quale, entro il 30 ottobre di ciascun anno, gli istituti scolastici sono tenuti a trasmettere al Ministero dell'istruzione e del merito, nonché alle Commissioni organizzatrici regionali, copia dei protocolli stipulati e il numero degli studenti aderenti alle attività previste.
Conclude l'illustrazione dell'articolo 4, ricordando la disposizione ai sensi della quale gli istituti scolastici assicurano la partecipazione degli studenti interessati ai corsi e individuano, anche consorziandosi, le modalità organizzative atte a promuovere la più ampia adesione degli studenti diversamente abili ad attività sportive loro specificamente dedicate.
Riferisce, infine, sugli articoli 5 e 6 che recano, rispettivamente, le disposizioni finanziarie e la relativa copertura finanziaria.
Ai fini dell'attuazione del provvedimento in esame, l'articolo 5 istituisce, presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo per lo svolgimento dei Nuovi giochi della gioventù, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, le cui modalità di utilizzo saranno definite con regolamento del Ministro per lo sport e i giovani, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
L'articolo 6 prevede che agli oneri derivati dall'attuazione del disegno di legge in esame, valutati in 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provveda mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
Dopo aver fatto cenno, su sollecitazione della senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), alla possibilità di presentare proposte di audizione nel corso dell'esame del provvedimento in titolo, non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il PRESIDENTE concede la parola al rappresentante del Governo.
Il ministro ABODI esprime apprezzamento per il provvedimento in esame e rivolge un ringraziamento alla Commissione per gli intendimenti di lavoro dimostrati, dicendosi certo che la condivisione degli obiettivi rappresenterà il tratto distintivo del percorso che Parlamento e Governo hanno intrapreso.
Evidenzia che i Giochi della Gioventù costituiscono non solo un evento sportivo, ma un progetto manifesto, nel quale alla dimensione della competizione sportiva si affiancano i valori della socialità, della coesione, dell'integrazione, nonché contenuti di carattere civico.
Ritiene che la dimensione valoriale dei Giochi della Gioventù debba prevalere su valutazioni di carattere finanziario e assicura la disponibilità del Governo ad assumersi un impegno organizzativo progressivo.
Riferisce, al riguardo, delle interlocuzioni già condotte con il Ministro dell'istruzione e del merito ai fini della costituzione di un gruppo di lavoro interministeriale, nel quale trovino rappresentanza tutti i profili connessi allo svolgimento dei Giochi, a partire dalla salute, dalla cultura, dalla disabilità, dalla coesione territoriale, dal turismo.
Sottolinea le ricadute positive che conseguiranno all'inserimento strutturale dello sport nel mondo

scolastico e nel percorso didattico, sia in tema di infrastrutture scolastiche, messa in sicurezza degli edifici, intelligenza tecnologica ed educazione ambientale delle strutture, sia ai fini dell'abbattimento delle barriere personali e sociali.
Assicura l'impegno del Governo ad incrementare l'intensità delle attività sportive nell'agenda didattica, nella prospettiva, innanzitutto, di coinvolgere nel progetto l'intero ciclo della scuola elementare.
Dopo aver posto in luce l'importanza della questione della qualificazione del personale docente, conclude con un riferimento al rilievo del ruolo di indirizzo del Governo nel saldare la cooperazione tra scuola, associazioni sociali ed enti territoriali.
Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.
CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA
Il PRESIDENTE avverte della necessità di convocare un'ulteriore seduta alle ore 14,35 di oggi per dare avvio all'esame del disegno di legge A.S. 347, recante istituzione di un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria», calendarizzato in Assemblea per il 18 gennaio, a seguito dell'approvazione, nella seduta n. 26 del 10 gennaio 2023, della procedura abbreviata prevista dall'articolo 81 del Regolamento.
Conviene la Commissione.
La seduta termina alle ore 14,30.

1.3.2.1.2. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 12 (pom.) del 24/01/2023

collegamento al documento su www.senato.it

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MARTEDÌ 24 GENNAIO 2023
12ª Seduta
Presidenza del Presidente
MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca Augusta Montaruli.
La seduta inizia alle ore 15,35.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE dà conto degli esiti dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, appena svolto, nel quale si è convenuto innanzitutto di fissare per le ore 12 di venerdì 27 gennaio il termine per l'indicazione di eventuali soggetti da audire sul disegno di legge n. 403 (Promozione della pratica sportiva nelle scuole e situazione dei nuovi giochi della gioventù).
Si è inoltre stabilito di avviare, a partire dalla settimana prossima, l'esame dei seguenti disegni di legge: Atto Senato n. 73, d'iniziativa del senatore Verducci ed altri, sul sostegno delle imprese cinematografiche e audiovisive indipendenti nonché l'Atto Senato n. 238, d'iniziativa del senatore La Pietra, su Pistoia Blues Festival e Time Jazz. Con riferimento all'Atto Senato n. 236, d'iniziativa della senatrice Bucalo ed altri, sull'introduzione della figura dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione, assegnato congiuntamente alla 10ª Commissione, nonché all'Atto Senato n. 279, d'iniziativa della senatrice Testor ed altri, sulle associazioni musicali amatoriali, assegnato congiuntamente alle 6ª Commissione, il Presidente fa presente che si attiverà con la Presidenza delle richiamate Commissioni, al fine di una sollecita calendarizzazione dei suddetti provvedimenti.
L'Ufficio di Presidenza ha altresì convenuto di calendarizzare la proposta di indagine conoscitiva "su povertà educativa, abbandono e dispersione scolastica nel nostro Paese", avanzata dal senatore Verducci, nonché lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale.
Ricorda infine che nella giornata di domani una delegazione della Commissione incontrerà il Presidente dell'Assemblea nazionale della Repubblica di Bulgaria e che l'ambasciatore britannico ha rivolto un invito ai componenti della Commissione alla presentazione delle nuove opere d'arte a cura della British Government Art Collection, per giovedì 2 febbraio 2023.
Prende atto la Commissione.
IN SEDE REDIGENTE
(155) DAMIANI. - Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, concernenti l'introduzione dell'educazione finanziaria nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica
(158) DAMIANI. - Disposizioni per l'introduzione dell'insegnamento di educazione finanziaria nelle scuole primarie e secondarie
(Discussione congiunta e rinvio)
Il senatore ROSSO (*FI-BP-PPE*) riferisce, in primo luogo, sul disegno di legge n. 155, d'iniziativa del senatore Damiani, esponendone le finalità e segnalando che la relazione illustrativa del provvedimento

fa menzione di una ricerca pubblicata dalla Banca d'Italia nel 2018 in cui si rappresenta un significativo ritardo del nostro Paese, rispetto agli altri Paesi OCSE, per quanto concerne le conoscenze di base dei temi legati alla finanza personale, al risparmio e agli investimenti, nonché l'importanza dell'istruzione scolastica al fine di garantire livelli adeguati di comprensione dei concetti finanziari.

Evidenzia, quindi, che, con tale finalità, il disegno di legge mira ad introdurre nel sistema scolastico specifici corsi sull'educazione finanziaria nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica.

Dà conto, nello specifico, dell'articolo unico del disegno di legge, che interviene su più disposizioni della legge 20 agosto 2019, n. 92, recante "Istituzione dell'insegnamento dell'educazione civica".

In particolare, l'articolo unico novella l'articolo 1, comma 1, della legge n. 92, al fine di ampliare le finalità dell'educazione civica, prevedendo che essa contribuisca a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole anche alla vita economica, oltre che alla vita civica, culturale e sociale delle comunità (come già previsto dalla legislazione vigente).

Interviene, altresì, sull'articolo 1, comma 2, della legge n. 92, integrandone i contenuti, sicché il principio dell'educazione finanziaria è affiancato ai princìpi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona di cui l'educazione civica mira a sostanziare la condivisione e la promozione mediante lo sviluppo, nelle istituzioni scolastiche, della conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea.

Prosegue menzionando le altre disposizioni della legge n. 92 oggetto di modifica: l'articolo 3, comma 1, al fine di prevedere che il decreto del Ministro dell'istruzione con cui sono definite le linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica assuma a riferimento, oltre alle tematiche già contemplate dal testo vigente, quella relativa "all'educazione finanziaria, con particolare riguardo alla finanza personale, al risparmio e all'investimento"; il comma 2 del medesimo articolo 3, che viene riformulato nel senso di prevedere che, nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, sia promossa anche "l'educazione finanziaria", oltre all'educazione stradale, all'educazione alla salute e al benessere, all'educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva; l'articolo 4, comma 1, allo scopo di aggiungere l'educazione finanziaria ai valori della responsabilità, della legalità, della partecipazione e della solidarietà, cui devono ispirarsi le competenze da sviluppare mediante la conoscenza dei contenuti della Costituzione, base dell'insegnamento dell'educazione civica sia nella scuola dell'infanzia e del primo ciclo, sia in quella del secondo ciclo.

Il relatore passa, quindi, ad illustrare il disegno di legge n.158, anch'esso di iniziativa del senatore Damiani, specificando che il provvedimento, composto di 5 articoli, persegue le medesime finalità dell'A.S. 155, tuttavia mediante la previsione di una disciplina *ad hoc* e non attraverso novelle alla legge n. 92 del 2019, relativa all'insegnamento dell'educazione civica.

Dà conto dell'articolo 1, il quale definisce l'educazione economica e finanziaria come "processo" attraverso il quale i soggetti, potenziali o attuali consumatori finanziari, acquisiscono o migliorano la propria comprensione di nozioni di economia e finanza e la propria conoscenza di prodotti finanziari, mediante l'informazione, l'istruzione e una "consulenza adeguata e oggettiva", sviluppando le capacità necessarie ad acquisire consapevolezza dei rischi e delle opportunità finanziarie e ad assumere scelte informate. Obiettivi e finalità della disciplina sono demandati ad un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 2, che istituisce l'insegnamento dell'educazione economica e finanziaria come materia curriculare, con un monte ore annuale di almeno 33 ore, e demanda a un decreto ministeriale la definizione delle modalità e dei criteri per l'utilizzo delle risorse dell'organico dell'autonomia delle istituzioni scolastiche da destinare a tale insegnamento.

In relazione all'articolo 3, evidenzia che esso attribuisce alle regioni e alle province autonome la facoltà di stipulare appositi protocolli di intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito nell'ottica di un loro concorso, ove possibile, alla definizione degli obiettivi educativi, anche su base territoriale, nonché ai costi dell'insegnamento, nell'ipotesi di una articolazione oraria maggiore del monte ore annuale.

Fa cenno, infine, all'articolo 4, che reca la clausola dell'invarianza finanziaria, e all'articolo 5, il quale

dispone che il provvedimento entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) esprime apprezzamento per l'avvio dell'esame delle proposte legislative in titolo che, già oggetto di attenzione parlamentare nelle precedenti legislature, mirano a fornire nozioni di educazione finanziaria agli studenti delle scuole del ciclo primario.

Evidenzia che tale obiettivo risponde sia all'interesse dei futuri risparmiatori che risulteranno capaci di agire con maggiore consapevolezza nel mondo della finanza, sia alle istanze degli attori del mondo finanziario, in specie istituti bancari e assicurativi, i quali domandano di interagire con clienti più consapevoli.

Rileva che il disegno di legge n. 155 si aggancia alla legge n. 92 del 2019, introducendo in essa i nuovi riferimenti all'educazione finanziaria, mentre il disegno di legge n. 158 delinea una disciplina più articolata, che prevede, tra l'altro, il concorso delle Regioni nella predisposizione dei piani formativi scolastici in relazione all'educazione economica e finanziaria.

Interviene, quindi, il senatore CRISANTI (*PD-IDP*), dichiarando che il proprio Gruppo, per quanto non pregiudizialmente contrario alle iniziative in esame, nutre talune preoccupazioni in merito alle disposizioni che si intendono introdurre.

Rileva, innanzitutto, che la legge n. 92 del 2019, nell'istituire l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, già vi ricomprende la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società e che, in particolare, la locuzione "strutture e profili sociali ed economici" include quelle competenze economiche e finanziarie che le iniziative in titolo non paiono arricchire.

Sottolinea poi che il nuovo insegnamento andrebbe a sottrarre ore all'insegnamento dell'educazione civica.

Osserva che l'educazione finanziaria è caratterizzata da aspetti tecnici complessi per i quali si renderebbe necessaria un'apposita formazione dei docenti, che i provvedimenti in esame trascurano di considerare. Dopo aver evidenziato che il progetto legislativo in esame non è supportato da alcun sostegno finanziario e che tale carenza pregiudica ogni possibilità di formazione dei docenti, auspica comunque l'accoglimento delle proprie osservazioni, dicendosi disponibile a favorire punti di convergenza nella formulazione delle disposizioni.

Il senatore GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) si dichiara favorevole alle proposte in esame, rilevando che l'insegnamento dell'educazione finanziaria è inerente all'educazione civica e sottolinea, al riguardo, i profili economico-solidaristici, nonché gli aspetti di vocazione sociale di tale ambito conoscitivo.

Richiama, inoltre, l'attenzione sulla centralità dell'educazione civica nel mondo scolastico, segnalando che non può essere concepita come materia a sé stante. Essa rappresenta piuttosto il perno per favorire una cultura di accettazione delle diversità, integrazione delle disabilità e riconoscimento dei diritti e dei doveri degli esseri umani, a prescindere dalla loro collocazione geografica.

Il senatore CASTIELLO (*M5S*) dichiara di condividere le proposte in esame, tese ad arricchire l'insegnamento dell'educazione civica con lo specifico profilo dell'educazione economica e finanziaria.

Evidenzia la lodevolezza dell'intento legislativo soprattutto nella prospettiva di creare e potenziare gli strumenti di difesa della parte contrattuale debole.

Eccepisce, tuttavia, che le ore scolastiche da dedicare all'educazione finanziaria non possono essere ricavate a scapito delle ulteriori competenze di cui si compone l'educazione civica, ricordando, tra queste, il diritto alla salute, la sostenibilità ambientale, l'educazione stradale. Per tale ragione preannuncia un orientamento di astensione della propria parte politica sui provvedimenti in titolo.

Il Presidente MARTI (*LSP-PSd'Az*) fa presente al senatore Castiello che nel corso dell'esame dei disegni di legge sarà possibile individuare proposte emendative che tengano conto di quanto emergerà in discussione generale, nell'auspicio di poter pervenire a soluzioni ampiamente condivise.

La senatrice BUCALO (*FdI*) rileva che l'insegnamento dell'educazione finanziaria, come proposto dal disegno di legge n. 155, si inserisce in modo armonico nel percorso di crescita dei bambini nell'ambito

delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo.
Fa presente peraltro che non si tratta di un insegnamento complesso, bensì di nozioni circoscritte. Con riferimento al tema della formazione degli insegnanti, ricorda che essa costituisce una priorità del Governo e che sarà, nel caso di approvazione dei provvedimenti in titolo, conseguentemente integrata.
Ritiene poi importanti i contenuti del disegno di legge n. 158, nell'ottica di preparare i giovani alle richieste provenienti dal mercato del lavoro e, nella prospettiva della riforma dei curricula, che continuano ad essere ancorati ad una scuola che deve porsi l'obiettivo del cambiamento.
Il senatore PAGANELLA (*LSP-PSd'Az*) esprime una convinta adesione alla finalità dei provvedimenti in titolo, che mirano a far acquisire le nozioni idonee ad evitare i gravi accadimenti che si sono registrati di recente, quali le numerose truffe ai danni dei risparmiatori, come nel caso delle banche venete. I disegni di legge si pongono pertanto in un'ottica preventiva, a beneficio in particolare degli strati sociali meno abbienti della società.
Segnala peraltro che proprio la complessità della materia giustifica le iniziative legislative in esame e, al riguardo, si augura che l'esame in Commissione possa consentire di individuare una soluzione legislativa efficace e ampiamente condivisa.
La senatrice VERSACE (*Az-IV-RE*), pur manifestando apprezzamento per la finalità dei disegni di legge in titolo relativa all'acquisizione delle nozioni di educazione finanziaria, che costituiscono indubbiamente un valore aggiunto per gli studenti delle scuole primarie, esprime perplessità per la circostanza che l'insegnamento finisce per sottrarre spazio ad altre materie afferenti all'educazione civica.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(317) ***ROMEO e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe***
(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore PAGANELLA (*LSP-PSd'Az*), rilevando che il disegno di legge in titolo prevede un'iniziativa artistica per contribuire a ricordare la tragedia delle foibe e l'eccidio del popolo giuliano-dalmata.
A tal fine, il provvedimento modifica la legge 30 marzo 2004, n. 92, recante «Istituzione del "Giorno del ricordo" in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati».
Segnala che l'articolo unico del provvedimento, che inserisce i commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* all'articolo 1 della legge citata, istituisce un concorso annuale per la realizzazione di un'installazione permanente a ricordo del dramma delle foibe da esporre, per la durata di un anno, in uno dei capoluoghi di regione italiani.
Specifica che, ai sensi del comma 2-*bis*, il Ministero dell'università e della ricerca indice, con cadenza annuale, un concorso nazionale in occasione del "Giorno del ricordo", in collaborazione con le università italiane, indirizzato ai laureandi sia del corso triennale che di quello magistrale delle facoltà di architettura, design, beni culturali, ingegneria e discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (DAMS) per premiare, con un'esposizione al pubblico, il progetto e l'idea artistica più adatta a ricordare le vicende degli italiani sul confine nordorientale.
L'installazione sarà esposta per un anno e in tal modo gli istituti scolastici avranno un'ulteriore possibilità per organizzare attività di approfondimento degli avvenimenti e del relativo periodo storico, nel solco di quanto voluto dalla legge istitutiva del Giorno del ricordo.
Prosegue con l'illustrazione del comma 2-*ter*, il quale demanda a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore, la fissazione dei criteri per l'emanazione del bando per la valutazione delle opere e per la scelta della città che annualmente ospiterà l'installazione artistica.
Si sofferma, infine, sul comma 2-*quater*, il quale dispone che agli oneri, pari a 200.000 euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione

del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
Il PRESIDENTE concede la parola al Rappresentante del Governo che chiede di intervenire prima dell'avvio della discussione generale.
Il sottosegretario Augusta MONTARULI nell'esprimere apprezzamento per la finalità del disegno di legge in titolo, preannuncia la disponibilità del Governo a collaborare al fine di integrarne i contenuti. Al riguardo, auspica che in sede emendativa il provvedimento possa tener conto di alcuni suggerimenti del Governo, a partire dalla riformulazione dell'articolo 1, comma 1, capoverso 2-*bis*, con l'obiettivo di coinvolgere anche gli studenti dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Inoltre auspica un ampliamento dei partecipanti al concorso artistico previsto dal disegno di legge in titolo, che includa tutti gli studenti universitari e dell'AFAM, e non sia circoscritto ai soli laureandi. Infine, propone di integrare il richiamato capoverso 2-*bis* con l'inserimento dell'autorizzazione alla spesa di 200.000 euro annui a decorrere dal 2023.
Il relatore PAGANELLA (*LSP-PSd'Az*) concorda sulle indicazioni del rappresentante del Governo.
Anche il presidente MARTI (*LSP-PSd'Az*) giudica condivisibili i suggerimenti, che consentiranno un intervento migliorativo del testo normativo all'esame della Commissione.
Propone infine di rinviare l'inizio della discussione generale ad altra seduta.
La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) e il senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) convengono sulla proposta del Presidente.
Non essendovi interventi in senso contrario, il seguito della discussione è quindi rinviato.
(403) *ROMEO e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù*
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'11 gennaio scorso, nel corso della quale è stata svolta la relazione introduttiva.
Il PRESIDENTE, come già anticipato, fa presente che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha fissato il termine per far pervenire eventuali proposte di audizioni a venerdì prossimo, 27 gennaio, alle ore 12. Informa che le documentazioni acquisite nel corso del ciclo di tali audizioni informali saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse.
Prende atto la Commissione.
Propone pertanto di rinviare l'esame del provvedimento in titolo.
Nessuno intervenendo in senso contrario, il seguito della discussione è quindi rinviato.
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI
Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani, mercoledì 25 gennaio, alle ore 14, non avrà luogo.
La seduta termina alle ore 16,15.

1.3.2.1.3. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 7 (pom.) del 14/02/2023

collegamento al documento su www.senato.it

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 7

MARTEDÌ 14 FEBBRAIO 2023

Presidenza del Presidente

MARTI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,30

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLA FLC CGIL SCUOLA, DELLA CISL SCUOLA E DELLA UIL SCUOLA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN MERITO ALLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 403 (PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA NELLE SCUOLE E ISTITUZIONE DEI NUOVI GIOCHI DELLA GIOVENTU')

1.3.2.1.4. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 16 (pom.) del 21/02/2023

collegamento al documento su www.senato.it

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MARTEDÌ 21 FEBBRAIO 2023
16ª Seduta
Presidenza del Presidente
MARTI

La seduta inizia alle ore 15,10.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE riferisce sugli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è svolta lo scorso 15 febbraio. Oltre alla decisione di calendarizzare per la corrente settimana il seguito dell'esame del disegno di legge n. 411 (Modifiche al codice della proprietà industriale), assegnato alla Commissione in sede consultiva, e l'esame del piano d'azione dell'UE contro il traffico di beni culturali (Atto UE(2022) 800 definitivo), nel corso della stessa riunione si è altresì convenuto: di concludere il ciclo di audizioni informali sul disegno di legge n. 403 (nuovi giochi della gioventù) ascoltando, la settimana prossima, rappresentanti di Sport e Salute Spa e di CONI, e richiedendo ad altri soggetti di fornire un contributo scritto, che sarà reso pubblico nella pagina *web* della Commissione; di riprendere la discussione disegno di legge n. 317 sul ricordo delle Foibe a partire dalla prossima settimana, nell'auspicio che, nelle more, possa essere assegnato anche il disegno di legge n. 533, dei senatori Menia e altri, su iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe, al fine di un eventuale abbinamento di entrambe le inattive legislative; di incardinare l'esame del disegno di legge n. 236, a prima firma della senatrice Bucalo, sull'assistente per l'autonomia e la comunicazione, assegnato in sede redigente alle Commissioni congiunte 7ª e 10ª, a partire dalla settimana prossima; di richiedere alla Presidenza del Senato il deferimento di un affare assegnato sul contrasto ai crescenti episodi di violenza nei confronti degli insegnanti e del personale scolastico e di un affare assegnato in merito alla situazione in cui versano le Istituzioni concertistico-orchestrali (ICO). Avverte che, nel frattempo, i richiamati affari sono stati deferiti e che se ne potrà iniziare l'esame sin dalla prossima settimana.
Prende atto la Commissione.
Il PRESIDENTE invita i Gruppi a far pervenire eventuali proposte riguardanti i soggetti da audire e informa che le documentazioni acquisite nel corso del ciclo di tali audizioni informali saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse.
La Commissione conviene di fissare, su proposta del senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*), a lunedì 27 febbraio il termine entro cui i Gruppi possono trasmettere alla Presidenza proposte relative ai soggetti da audire sui richiamati affari assegnati.
IN SEDE CONSULTIVA
(411) ***Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30***

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)
Riprende l'esame sospeso nella seduta del 14 febbraio, nel corso della quale - ricorda il PRESIDENTE - è stata svolta la relazione introduttiva e si è conclusa la discussione generale.
Il relatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato) sul provvedimento in titolo, volto a recepire le indicazioni emerse nel dibattito.
Il PRESIDENTE fa presente che il Governo, pur non essendo presente in seduta, ha fatto conoscere il proprio orientamento favorevole sulla proposta di parere testé illustrata dal relatore.
Il senatore CRISANTI (*PD-IDP*), nel ringraziare il relatore per aver tenuto conto in modo costruttivo delle richieste dallo stesso avanzate, preannuncia un voto favorevole sullo schema di parere.
Previa verifica del numero legale, lo schema di parere favorevole con osservazioni del relatore è posto ai voti ed accolto all'unanimità.

ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul piano d'azione dell'UE contro il traffico di beni culturali (n. COM(2022) 800 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del documento dell'Unione europea e rinvio)
La relatrice, senatrice COSENZA (*FdI*), illustra l'Atto dell'Unione europea in titolo, rilevando che il piano d'azione dell'UE contro il traffico dei beni culturali, elaborato dalla Commissione (e che sarà sottoposto all'approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio), fornisce all'Unione e agli Stati membri un quadro globale per migliorare la prevenzione, l'individuazione e la risposta a livello di giustizia penale al traffico illecito di beni culturali e ai reati connessi.
Sottolinea che la lotta al traffico illecito di beni culturali costituisce un'attività in difesa di una delle ricchezze principali dei popoli. Per il tramite della conservazione dei beni culturali, infatti, viene ogni giorno mantenuta la testimonianza delle passioni, dei pensieri individuali e collettivi e dei costumi. Essi devono essere protetti e regolamentati, anche al fine di evitare che vengano sottratti dal loro contesto naturale o mercificati per usi impropri. In tali beni si rispecchia, del resto, lo spirito dei popoli, degli artisti, delle persone e la loro identità. Con la loro trasmissione si sigilla il patto tra gli antenati, le generazioni presenti e quelle future.
Proprio sul tema del contrasto al traffico dei beni culturali, la relatrice segnala che l'Italia ha assunto molteplici iniziative, grazie all'impegno anche delle autorità preposte, fra cui il Comando di tutela del patrimonio culturale dell'Arma dei Carabinieri, che si distinguono per preparazione, abnegazione e grande professionalità. Pertanto osserva che la principale sfida è quella di favorire le iniziative internazionali nell'ambito di una rete globale volta a prevenire e reprimere i fenomeni illeciti transfrontalieri.
Entrando nel merito del documento in esame, la relatrice rileva che il Piano si compone di azioni volte a perseguire le seguenti finalità: prevenire e individuare il traffico illecito di beni culturali da parte degli operatori di mercato e degli istituti di tutela del patrimonio culturale; rafforzare le capacità delle autorità giudiziarie e delle autorità preposte al contrasto; promuovere la cooperazione internazionale; rafforzare la protezione dei beni culturali dal traffico illecito massimizzando il sostegno dei portatori di interessi.
Con specifico riferimento alle azioni chiave relative alla prevenzione e all'individuazione del traffico illecito di beni culturali, la Commissione intende: avviare, in cooperazione con l'UNESCO, un dialogo con il mercato dell'arte sugli aspetti relativi alla protezione e al commercio dei beni culturali nel mercato unico; sostenere lo scambio di informazioni tra i professionisti dei beni culturali e le autorità competenti mediante seminari e attività di apprendimento; valutare l'opportunità di estendere il sistema elettronico di regolamentazione delle importazioni di beni culturali alla gestione delle esportazioni di beni culturali; avviare un apposito studio per sostenere l'istituzione di registri di vendita da parte degli Stati membri, al fine di migliorare la tracciabilità dei beni culturali all'interno del mercato unico; collaborare con l'Organizzazione internazionale dei musei e dei professionisti museali (ICOM) per promuovere il relativo Codice etico, migliorare le capacità e offrire al personale dei musei e degli

istituti di tutela del patrimonio culturale in diversi Stati membri opportunità di formazione, al fine di registrare e proteggere più efficacemente le loro collezioni.
Quanto agli Stati membri, essi sono incoraggiati a rendere più efficaci la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità doganali e tra queste e la Commissione attraverso il sistema informativo doganale, al fine di: combattere le frodi riguardanti i beni culturali; adottare misure miranti a garantire che le collezioni pubbliche e private registrino debitamente in apposite banche dati i beni in loro possesso e segnalino i casi di reati contro il patrimonio alle autorità di contrasto, con l'aiuto di norme e strumenti concordati a livello internazionale (come la norma Object ID o la banca dati di Interpol per le opere d'arte rubate); individuare, valutare e comprendere i rischi legati al traffico illecito di beni culturali, al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo nell'ambito della loro valutazione nazionale dei rischi ai sensi della legislazione antiriciclaggio e adottare misure adeguate per attenuare tali rischi; sensibilizzare e fornire orientamenti al settore privato sul modo migliore per adempiere agli obblighi ad esso incombenti in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo in collaborazione con le autorità competenti; migliorare la cooperazione tra i soggetti obbligati del mercato dell'arte e dell'antiquariato, il settore finanziario e le Unità di informazione finanziaria condividendo conoscenze e opportunità di formazione sui rischi e sui tipi di attività illecite connessi ai beni culturali, tenendo conto nel contempo delle possibilità di cooperazione tra soggetti pubblici e privati; promuovere il Codice etico internazionale dell'UNESCO per i commercianti di beni culturali e il Codice etico dell'ICOM per i musei.
Con riferimento alle azioni chiave volte a rafforzare le capacità delle autorità giudiziarie e di contrasto, la Commissione intende: individuare e agevolare categorie più uniformi per la raccolta dei dati con il sostegno di Europol; esaminare l'opportunità di introdurre misure per l'armonizzazione e l'interconnessione a livello europeo delle banche dati degli Stati membri sui beni culturali trafugati; continuare a finanziare lo sviluppo di soluzioni volte a migliorare la tracciabilità e l'individuazione dei beni culturali; aggiungere il traffico illecito di beni culturali agli argomenti del corso introduttivo per i funzionari del corpo permanente di Frontex ai fini dell'individuazione della criminalità transfrontaliera; valutare gli strumenti investigativi digitali esistenti (compresi quelli finanziati dalla Commissione) e promuovere l'accesso degli Stati membri a tali strumenti; effettuare una mappatura delle legislazioni nazionali degli Stati membri che prevedono il reato di traffico illecito di beni culturali e l'attuazione della Convenzione di Nicosia.
Con specifico riferimento agli Stati membri, essi sono incoraggiati ad intraprendere le seguenti iniziative: istituire e gestire puntualmente banche dati nazionali *ad hoc* per i beni culturali trafugati; segnalare a Interpol i beni culturali trafugati attraverso la sua banca dati delle opere d'arte rubate; condividere informazioni con Europol e Interpol sui casi di traffico illecito di beni culturali per migliorare il quadro di intelligence; massimizzare il potenziale di EMPACT per i casi di traffico illecito di beni culturali, anche per quanto riguarda le indagini sulle reti criminali e i flussi illeciti di denaro coinvolti; sfruttare appieno il sostegno e le competenze di Europol ed Eurojust per la cooperazione transfrontaliera tra autorità di contrasto e organi giudiziari; provvedere a un adeguato sviluppo delle capacità delle autorità di contrasto e degli organi giudiziari nazionali; stipulare protocolli d'intesa tra le autorità di contrasto competenti e gli istituti di tutela del patrimonio culturale pertinenti per garantire una gestione e uno stoccaggio adeguati dei beni culturali sequestrati o confiscati; sostenere il rafforzamento e l'operatività della rete EU CULTNET per sfruttarne appieno le potenzialità, anche distaccando a tal fine presso Europol personale competente e predisponendo misure comuni quali un più rapido accesso da parte delle autorità di contrasto alle competenze necessarie di archeologi o storici dell'arte; firmare, ratificare e attuare la "Convenzione di Nicosia", sulle infrazioni relativa ai beni culturali del Consiglio d'Europa. Al riguardo, si ricorda che l'Italia ha ratificato detta convenzione ai sensi della legge n. 6 del 2022.
Con riferimento alla promozione della cooperazione internazionale, si segnala che i servizi della Commissione, in cooperazione con il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e, se del caso, gli Stati membri, intendono monitorare e riferire sui progressi compiuti nell'attuare le conclusioni del Consiglio sull'approccio dell'UE al patrimonio culturale nei conflitti e nelle crisi; aumentare il

sostegno alla protezione dei beni culturali ucraini, tramite un supporto all'evacuazione e alla tutela materiale delle collezioni; rafforzare le capacità di cooperazione transfrontaliera e d'indagine dei Paesi terzi sul riciclaggio di denaro connesso ai beni culturali, in particolare estendendo all'Asia e all'America latina l'ambito di applicazione del meccanismo globale dell'UE per la lotta al riciclaggio.
Relativamente al rafforzamento della protezione dei beni culturali, si rileva che i servizi della Commissione intendono: fornire all'ICOM un sostegno finanziario per aggiornare il suo osservatorio, che raccoglie e divulga vari strumenti e materiali miranti a migliorare la comprensione della protezione dei beni culturali da parte del pubblico e ad orientare le politiche di tutela dei beni culturali a livello internazionale; sostenere l'UNESCO nella redazione di un manuale sulla segnalazione dei reati connessi al patrimonio culturale ad uso dei giornalisti; favorire iniziative di coinvolgimento dei giovani attraverso Europa creativa, il corpo europeo di solidarietà e il programma Erasmus+; avviare un dialogo con le organizzazioni giovanili pertinenti al fine di sensibilizzare alla necessità di proteggere il patrimonio culturale dalla distruzione, dal furto e dal saccheggio.
Nel ringraziare la relatrice per la completezza della relazione svolta, il PRESIDENTE concorda sul carattere strategico dell'attività di contrasto al traffico illecito dei beni culturali, alla quale ritiene che la Commissione, anche con il contributo del Governo, debba dedicare un adeguato approfondimento.
Si apre la discussione generale.
Il senatore CRISANTI (*PD-IDP*) si sofferma su due aspetti a suo avviso particolarmente rilevanti, connessi al Piano in esame, relativi alla catalogazione digitale dei beni culturali e alla protezione del patrimonio culturale dei Paesi più fragili.
Con specifico riferimento alla prima questione, giudica importante acquisire elementi informativi da parte del Governo sull'attuazione del Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale, sull'adeguatezza dei finanziamenti apprestati per tale finalità e sulla sua coerenza rispetto al Piano d'azione dell'Unione europea in esame. A tal fine, chiede che la Commissione possa audire il Ministro della cultura e i responsabili delle strutture amministrative preposte all'attività di digitalizzazione.
Quanto al sostegno in favore dei Paesi vulnerabili dal punto di vista del patrimonio culturale, ritiene che l'Italia debba assicurare effettive iniziative solidarietà nei loro confronti, che non possono limitarsi a mere enunciazioni di principio.
Il senatore GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) sottolinea che le azioni di contrasto al traffico illecito dei beni culturali si inseriscono nel più ampio ambito delle politiche pubbliche volte ad assicurare la protezione e la tutela del patrimonio culturale, che devono includere anche i beni che hanno ampie dimensioni, a cui non sempre è riservata la giusta attenzione. Spesso, prosegue il Senatore, si assiste infatti a fenomeni di incuria nei confronti di siffatti beni, anche quelli di indiscutibile valore culturale, quali i grandi acquedotti. Si tratta di beni soggetti a forme di degrado, anche di tipo ambientale, che talvolta sottendono un disagio psichico e persino crudeltà da parte di coloro che le favoriscono. Auspica che sul tema richiamato si svolgano gli opportuni approfondimenti.
La senatrice VERSACE (*Az-IV-RE*) richiama l'importanza di migliorare la tracciabilità dei beni culturali all'interno del mercato unico, con particolare riferimento alle vendite *online*, che si prestano a favorire transazioni illecite.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 411

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni, riferite all'articolo 65 del Codice della proprietà industriale, come modificato dal provvedimento in esame:
i. si valuti l'opportunità di precisare che i contratti per attività per conto terzi sono esclusi dall'ambito di applicabilità della disciplina in esame, atteso che la proprietà intellettuale eventualmente generata nell'ambito dei contratti da ultimo richiamati deve essere, in via preventiva, regolata secondo intese fra le parti;

ii. si invita a chiarire, al fine di non ingenerare possibili fraintendimenti in sede applicativa, che la disciplina in esame non si applica alle invenzioni degli studenti e dei dottorandi;
iii. si valuti l'opportunità di novellare il comma 4, al fine di ridurre, per quanto possibile, il termine (attualmente pari a sei mesi) entro cui la struttura di appartenenza dell'inventore è tenuta a comunicare la volontà di depositare la domanda di brevetto, qualora all'invenzione (effettuata da ricercatori) collaborino studenti o dottorandi.

1.3.2.1.5. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 9 (pom.) del 28/02/2023

collegamento al documento su www.senato.it

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 9
MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 2023
Presidenza del Presidente
MARTI
Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,35
Sospensione: dalle ore 15,20 alle ore 15,25

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI SPORT E SALUTE SPA E, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, DEL CONI IN MERITO ALLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 403 (PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA NELLE SCUOLE E ISTITUZIONE DEI NUOVI GIOCHI DELLA GIOVENTU')

1.3.2.1.6. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 11 (pom.) del 07/03/2023

collegamento al documento su www.senato.it

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 11

MARTEDÌ 7 MARZO 2023

Presidenza del Presidente

MARTI

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,45

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLA FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN MERITO ALLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 403 (PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA NELLE SCUOLE E ISTITUZIONE DEI NUOVI GIOCHI DELLA GIOVENTU'), E DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ISTITUZIONI CONCERTISTICHE ORCHESTRALI (ICO) E DI FEDERVIVO, IN MERITO ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 66 (SITUAZIONE IN CUI VERSANO LE ISTITUZIONI CONCERTISTICO-ORCHESTRALI - ICO)

1.3.2.1.7. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 20 (pom.) del 07/03/2023

collegamento al documento su www.senato.it

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MARTEDÌ 7 MARZO 2023
20ª Seduta
Presidenza del Presidente
MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.
La seduta inizia alle ore 15.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE dà conto degli esiti dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è svolto lo scorso 1° marzo. Oltre alla definizione della programmazione della corrente settimana, in quella sede si è convenuto, su richiesta del sen. Melchiorre, di chiedere il deferimento di un affare assegnato sulla candidatura dell'Italia ad ospitare la fase finale degli Europei di calcio del 2032. Al riguardo, avverte che tale affare (che ha assunto il n. 106) è stato già deferito alla Commissione, e propone di avviarne l'esame sin dalla seduta già convocata per domani.
La Commissione conviene con la proposta del Presidente.
Il PRESIDENTE informa, inoltre, che l'Ufficio di Presidenza ha stabilito di fissare alle ore 12 di venerdì 10 marzo il termine entro cui trasmettere eventuali proposte riguardanti i soggetti da audire sui disegni di legge sull'insegnamento dell'economia finanziaria.
Informa infine che è stato assegnato in sede redigente, alla Commissione il disegno di legge n. 562, recante disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali, che fa tesoro dell'esame, svolto nella scorsa legislatura, di analoga iniziativa parlamentare (AS 2367). Come convenuto in sede di Ufficio di Presidenza, l'esame del disegno di legge potrà essere avviato sin dalle sedute che saranno convocate per la prossima settimana.
Prende atto la Commissione.
IN SEDE REDIGENTE
(486) ***Elena MURELLI e altri. - Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma***
(Seguito e conclusione della discussione)
Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 1° marzo scorso.
Il PRESIDENTE ricorda che, nella scorsa seduta, era stato fissato per le ore 12 di lunedì 6 marzo il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno, tenuto conto dell'imminente calendarizzazione del provvedimento in Aula, a seguito della deliberazione dell'Assemblea sulla procedura abbreviata ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento. Avverte che, alla scadenza, non sono stati presentati né emendamenti né ordini del giorno e informa che sul disegno di legge in titolo la Commissione affari costituzionali e la Commissione bilancio si sono espresse con pareri non ostativi.
Poiché nessuno chiede di intervenire in dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, con distinte votazioni sono posti ai voti ed approvati l'articolo 1 e l'articolo 2. La Commissione conferisce, infine, mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con

svolgimento della relazione orale ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento.
Il PRESIDENTE registra con favore l'unanimità sulle votazioni appena svolte.
(317) *ROMEO e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe*
(533) *MENIA e altri. - Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni*
(548) *GASPARRI. - Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli"*
(Discussione del disegno di legge n. 548, congiunzione con il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 317 e 533 e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 1° marzo scorso.
Il relatore PAGANELLA (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge n. 548, d'iniziativa del senatore Gasparri, sottolineando che esso si compone di un unico articolo, volto ad istituire presso il Ministero dell'istruzione e del merito un fondo, con una dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per promuovere e incentivare i «Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli» per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado. La finalità è quella di far maturare la coscienza civica delle nuove generazioni rispetto alle grandi sofferenze patite dal popolo giuliano-dalmata dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia a seguito della Seconda guerra mondiale, durante e dopo il passaggio di quelle terre alla Repubblica federale socialista di Jugoslavia.
Il Ministro dell'istruzione e del merito, prosegue il Relatore, è chiamato a definire, con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, le modalità di utilizzo delle richiamate risorse, stabilendo al contempo la tipologia di spese finanziabili.
Il Relatore propone conclusivamente di congiungere la discussione del disegno di legge n. 548 con quella, già avviata, del disegno di legge n. 317 e connessi.
La Commissione conviene sulla proposta del Relatore.
Il senatore CRISANTI (*PD-IDP*), dopo aver espresso, a nome del proprio Gruppo, un giudizio favorevole in merito al provvedimento n. 548, avanza tuttavia la proposta di limitare cronologicamente la rievocazione della tragedia del popolo giuliano-dalmata alla Seconda guerra mondiale, con l'intento, ispirato a volontà di conciliazione, di evitare di riproporre quella polarizzazione che caratterizzò gli anni del dopoguerra.
Il PRESIDENTE concede indi la parola al senatore MENIA (*FdI*), primo firmatario dell'A.S. n. 533, per una precisazione rispetto alla proposta del senatore Crisanti. Al riguardo, il senatore Menia ritiene che la suddetta proposta sia contraria ai dati storici.
Dopo aver fatto menzione della pubblicazione di Raoul Pupo dal titolo "Il lungo esodo", ripercorre sinteticamente le tappe dell'esodo giuliano-dalmata dalla Seconda guerra mondiale fino al 1960, ricordando, tra l'altro, gli esodi conseguenti all'arrivo delle truppe titine nel 1945, lo svuotamento di Pola a seguito del trattato di pace, l'ultima fase dell'esodo, successiva all'assegnazione alla Jugoslavia della zona B del Territorio Libero di Trieste, protrattasi dal 1954 fino al 1960.
Anche il relatore PAGANELLA (*LSP-PSd'Az*) osserva che il richiamo agli anni successivi al passaggio dei territori istriani alla Repubblica di Jugoslavia non è frutto di una valutazione politica, bensì di un mero dato storico. Ritiene, inoltre, che la rievocazione di quegli anni rappresenti un dovuto segno di rispetto verso il dolore delle popolazioni coinvolte per troppo tempo dimenticato.
Il senatore GASPARRI (*FI-BP-PPE*) sottolinea che l'Atto Senato n. 548, a sua firma, è volto a disporre misure di attuazione della legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del «Giorno del ricordo», mediante lo stanziamento di risorse destinate all'organizzazione di viaggi scolastici nei luoghi delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli, viaggi di studio e di conoscenza intesi a far maturare nella memoria collettiva, soprattutto delle nuove generazioni, il ricordo di quella tragedia.

Dopo essersi unito alle considerazioni del senatore Menia e del relatore Paganella in merito all'evidenza storica e cronologica della tragedia delle foibe, esprime il suo dissenso al riguardo di recenti manifestazioni di entusiasmo nei confronti del regime di Tito.
Auspica, infine, un rapido svolgimento dell'*iter* di esame dei provvedimenti in titolo.
Il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*) fa presente che la propria parte politica condivide le finalità dei disegni di legge in titolo, come testimonia non solo la scelta di contribuire al raggiungimento del numero legale, ma anche la disponibilità, a suo tempo manifestata, di favorire l'approvazione del disegno di legge n. 317, il primo ad essere esaminato dalla Commissione, entro il 10 febbraio scorso, ricorrenza del Giorno del ricordo. Del resto, la mancata approvazione nel termine auspicato è dipeso dalla scelta di attendere la presentazione di ulteriori provvedimenti legislativi. Nel preannunciare la volontà del proprio Gruppo di contribuire fattivamente, attraverso la presentazione di specifici emendamenti, alla definizione di un testo concluso da trasmettere all'Assemblea, si sofferma sul rilievo delle iniziative in esame, che sono dirette a rafforzare la conoscenza e la consapevolezza del dramma delle foibe, anche mediante l'organizzazione di viaggi didattici. Si tratta, a suo avviso, della migliore risposta che un sistema democratico può offrire alle tragedie scaturite dalla follia dei totalitarismi e dei nazionalismi, che hanno causato milioni di morti.
Il presidente MARTI (*LSP-PSd'Az*) auspica che si giunga ad una convergenza trasversale su un testo normativo che faccia tesoro dei contenuti delle iniziative in titolo, tenuto conto che sul tema della tragedia delle foibe occorre evitare di issare bandiere. Al riguardo, rivendica la scelta di non forzare la sollecita conclusione dell'esame del primo dei disegni di legge esaminati dalla Commissione, peraltro presentato dalla propria parte politica, e di attendere la presentazione di altri provvedimenti, al fine di favorire la convergenza su un testo condiviso, scevro di appartenenze politiche.
Del resto, anche tenuto conto che l'Assemblea non si è riunita nella settimana in cui ricadeva la ricorrenza del giorno del ricordo, non ci sarebbero state comunque le condizioni per licenziare il testo in prima lettura prima dello scorso 10 febbraio.
Poiché nessun altro chiede di intervenire nella discussione generale, il PRESIDENTE dichiara chiusa tale fase procedurale.
Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

(403) *ROMEO e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 24 gennaio scorso.
Il PRESIDENTE ricorda che si è concluso oggi il ciclo di audizioni sul provvedimento in titolo, con l'intervento dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari della Federazione ciclistica italiana. Informa, inoltre, che sono giunti documenti da parte di coloro che, pur non essendo stati chiamati in audizione, hanno aderito alla richiesta della Commissione, di fornire un contributo scritto. Tale documentazione è stata pubblicata sulla pagina *web* della Commissione.
Preso atto che nessun senatore chiede la parola in discussione generale, il Presidente dichiara chiusa tale fase procedurale e propone di fissare per lunedì 20 marzo, alle ore 12, il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge in titolo.
La Commissione concorda sulla proposta del Presidente.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della Commissione è integrato con l'esame dell'Affare assegnato n. 106 sulla candidatura dell'Italia ad ospitare la fase finale degli Europei di calcio del 2032.
La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,35.

1.3.2.1.8. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 23 (pom.) del 15/03/2023

collegamento al documento su www.senato.it

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MERCOLEDÌ 15 MARZO 2023
23ª Seduta
Presidenza del Presidente
MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.
La seduta inizia alle ore 15,05.
AFFARI ASSEGNATI
Affare assegnato sul "contrasto ai crescenti episodi di violenza nei confronti degli insegnanti e del personale scolastico" (n. 67)
(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)
Il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*) introduce l'affare assegnato in titolo, sottolineando che l'allarmante aumento degli episodi di violenza di cui gli insegnanti e il personale scolastico sono sempre più spesso vittime, da parte degli alunni e, spesso, persino delle loro famiglie, che ne sostengono, in modo sorprendente, le ragioni, rende urgente e necessaria una ferma risposta da parte delle istituzioni. Si tratta di un vero e proprio oltraggio che colpisce al cuore la vita collettiva, l'autorevolezza dei docenti e il diritto allo studio dei nostri giovani. Tali episodi sono il sintomo della grave frattura del patto educativo tra le famiglie e gli insegnanti e si stanno diffondendo a macchia d'olio.
Dopo aver dato conto di alcuni gravi accadimenti di cronaca che hanno riguardato il personale della scuola, sostiene che quello in esame è un tema su cui la comunità educante e il legislatore devono riflettere. Le famiglie sono una parte importante del lavoro educativo, perché sono i genitori ad educare la persona, mentre la scuola educa i cittadini.
Il Presidente relatore afferma, inoltre, che si è davanti ad un fenomeno sociale che vede gli insegnanti avviliti, impediti a svolgere il loro lavoro e la loro missione sociale, nonché privati di ogni autorevolezza.
Ritiene, pertanto, che le istituzioni non possano sottovalutare il fenomeno, anzi debbano studiarlo nella sua complessità, al fine di individuare azioni utili a restituire autorevolezza alla scuola e assicurare il doveroso sostegno ai docenti vittime di aggressioni. Al riguardo, è, a suo avviso, da accogliere con estremo favore l'iniziativa del Ministro dell'istruzione e del merito di far sì che il personale della scuola vittima di atti illeciti sia rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, in sede penale e civile.
Ricorda che, nelle giornate di ieri e di oggi, l'Ufficio di Presidenza integrato dai Rappresentanti dei Gruppi parlamentari ha svolto un ciclo di audizioni sulla procedura informativa in titolo e avverte che le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse.
Prende atto la Commissione.

Il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*), alla luce delle preziose indicazioni emerse nelle audizioni, illustra una proposta di risoluzione, pubblicata in allegato, che impegna il Governo: a promuovere la costituzione di un osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico; ad informare la società civile sul necessario rispetto del lavoro del personale scolastico; a sostenere modifiche al Codice penale al fine di aggravare le pene nel caso in cui atti illeciti consistenti in violenza o minaccia ovvero in oltraggio siano perpetrati nei confronti di insegnanti.
Dichiara, infine, la propria disponibilità ad integrare la risoluzione appena presentata, al fine di recepire eventuali suggerimenti da parte dei Gruppi.
Propone, al riguardo, di fissare il termine per la presentazione di eventuali osservazioni sullo schema di risoluzione illustrato alle ore 12 di mercoledì 29 marzo. Raccogliendo un'indicazione emersa in sede di audizione, propone, inoltre, di verificare la disponibilità del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, ad intervenire in audizione sull'affare assegnato in titolo.
Conviene la Commissione.
Interviene il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*) per specificare che la volontà di dedicare un dibattito, da svolgere in seduta plenaria, alla discussione dell'intervento del Ministro e degli altri soggetti auditi sta a fondamento della richiesta, avanzata nella giornata odierna dal proprio Gruppo, di non procedere immediatamente alla votazione dello schema di risoluzione.
Esprime, quindi, la propria condivisione riguardo alla proposta del Presidente di far intercorrere un congruo periodo di tempo al fine di consentire la formulazione di suggerimenti, considerazioni, integrazioni rispetto allo schema proposto dal Presidente relatore.
Sottolinea che il suddetto procedimento favorirà la formulazione di un testo unitario, espressione di posizioni convergenti, e - proprio in ragione di questo - suscettibile di conferire maggiore forza all'affare assegnato e al suo percorso successivo.
La senatrice COSENZA (*FdI*) evidenzia che dalle audizioni svolte è emersa una situazione molto complessa, in quanto tutti i soggetti ascoltati hanno espresso un profondo disagio che colpisce, insieme, la scuola, la famiglia e la società, rendendo soggetti e istituzioni sofferenti e fragili.
In relazione alle famiglie, riepiloga quanto posto in evidenza dai soggetti auditi circa la loro perdita di autorevolezza e il venir meno del loro ruolo di educazione, più in generale l'incapacità attuale delle famiglie di formare soggetti sui quali la scuola possa costruire il proprio percorso educativo.
Rievoca, in particolare, l'intervento tenuto in data odierna dal Professor Zecchi, il quale, nel ricordare la propria entusiasmante esperienza di insegnamento in India, ha individuato il punto qualificante di tale esperienza nel fatto di trovarsi di fronte a studenti preparati a confrontarsi con il percorso scolastico e felici di poterne fruire.
Dopo aver espresso il proprio convincimento che la presente situazione sia il risultato di scelte e impostazioni culturali decennali, evidenzia come l'acquisizione della consapevolezza storica, alla quale hanno senz'altro contribuito le audizioni svolte, costituisca il passo iniziale per pervenire a una riforma strutturale, capace di costruire il prototipo di una scuola nella quale, anche sotto il profilo degli edifici, si possa operare bene e felicemente.
La senatrice VERSACE (*Az-IV-RE*) si unisce alle considerazioni della senatrice Cosenza e sottolinea l'importanza di dotare gli edifici scolastici di palestre e centri dove praticare sport.
Suggerisce, poi, l'opportunità di acquisire un contributo dall'Osservatorio nazionale del bullismo e del disagio giovanile, associazione particolarmente attiva nel mondo della scuola.
Esprime, infine, la propria condivisione rispetto alla proposta di invitare in audizione il Ministro per la famiglia, in considerazione dell'esigenza di mettere a punto misure di sostegno ai contesti familiari.
Il PRESIDENTE condivide la proposta della senatrice Versace, avvertendo che si attiverà al fine di acquisire un contributo scritto da parte dell'Osservatorio nazionale del bullismo e del disagio giovanile.
Prende atto la Commissione.
Il senatore PIRONDINI (*M5S*), dopo aver manifestato il proprio consenso rispetto alla proposta di *iter* dell'affare assegnato in titolo avanzata dal Presidente, si sofferma sulla centralità del tema delle risorse necessarie per garantire agli insegnanti una retribuzione che rispecchi il valore del loro ruolo sociale.
Pone in luce, quindi, la rilevanza di avviare i bambini, fin da piccoli, alle attività sportive e musicali, in

ragione del potenziale educativo connesso a tali attività, menzionando, in particolare, gli aspetti di educazione all'ascolto degli altri e di educazione al raggiungimento di obiettivi comuni che sono connaturati nello sport e nella musica.
Richiama, al riguardo, la proposta legislativa, di cui è primo firmatario, avente ad oggetto l'istituzione degli asili musicali (A.S. 492), specificando che essa è orientata nella suesposta direzione.
Il seguito dell'esame è rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(564) *Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*
(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 marzo scorso, nel corso della quale - ricorda il PRESIDENTE - è stata svolta la relazione introduttiva e si è conclusa la discussione generale.
La relatrice BUCALO (*FdI*) illustra uno schema di parere favorevole sul provvedimento in titolo, pubblicato in allegato.
Interviene per dichiarazioni di voto la senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*), la quale preannuncia il voto di astensione della propria parte politica, sottolineando che il decreto-legge, pur contenendo disposizioni condivisibili, come quelle richiamate nella premessa dello schema di parere della Relatrice, non si fa carico di risolvere importanti criticità nell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Nello specifico, richiama le difficoltà, segnalate da ANCI e UPI, che incontrano gli enti locali nell'implementazione di interventi di loro competenza per via dell'assenza di idonee risorse che controbilancino l'incremento dei costi delle materie prime. Inoltre, si sofferma sui mancati finanziamenti per consentire di individuare sedi alternative ai plessi scolastici interessati dai lavori di adeguamento strutturale.
Poiché nessun altro senatore chiede di intervenire, si passa alla votazione dello schema di parere favorevole della Relatrice che, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, è posto ai voti e accolto.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Proposta di indagine conoscitiva su povertà educativa, abbandono e dispersione scolastica
Il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*) riferisce sui contenuti della proposta di indagine conoscitiva in titolo, mettendo a disposizione dei colleghi un possibile programma, aperto ai loro contributi.
Nel richiamare l'importanza del tema connesso all'indagine conoscitiva proposta, sottolinea l'esigenza di esaminare le cause sottese all'abbandono e alla dispersione scolastica.
Al riguardo, reputa utili i contributi che potranno pervenire dai rappresentanti delle istituzioni, dagli uffici scolastici regionali, dagli esperti, dagli operatori del settore e dalle organizzazioni sindacali, al fine di indagare i richiamati fenomeni, anche dal punto di vista delle ragioni della difformità territoriale che li caratterizza, e di individuare le misure idonee a contrastarli. Ritiene, peraltro, che l'indagine conoscitiva debba tener conto anche dell'obiettivo n. 4 dell'Agenda 2030 dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e delle migliori esperienze nazionali e internazionali.
Il PRESIDENTE, preso atto che nessun altro senatore domanda di intervenire, propone di richiedere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'autorizzazione a svolgere l'indagine conoscitiva in titolo.
La Commissione conviene unanime.
Il PRESIDENTE propone, altresì, di fissare alle ore 12 di mercoledì 29 marzo il termine per la presentazione di eventuali richieste di integrazione del programma da parte dei Gruppi.
Nessuno intervenendo in senso contrario, così rimane stabilito.
Preso atto che il Rappresentante del Governo, la cui presenza è necessaria per lo svolgimento dei disegni di legge all'ordine del giorno, assegnati in sede redigente, si è recato alla Camera per un impegno istituzionale e che ha dato disponibilità a tornare in Senato entro breve termine, propone di sospendere la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,35, riprende alle ore 16,10.

IN SEDE REDIGENTE

(317) *ROMEO e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe*

(533) *MENIA e altri. - Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni*

(548) *GASPARRI. - Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli"*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 7 marzo scorso.

Il relatore PAGANELLA (*LSP-PSd'Az*) presenta ed illustra un testo unificato per i disegni di legge in titolo, pubblicato in allegato, facendo presente di aver recepito i principali contenuti delle iniziative legislative. Nello specifico, il testo in esame reca una prima novella alla legge n. 92 del 2004, volta ad introdurre un concorso nazionale diretto a premiare il progetto culturale più meritevole in occasione del "Giorno del ricordo", già previsto nel disegno di legge n. 317, a prima firma del senatore Romeo. Rispetto a quest'ultimo, viene ora assicurato il coinvolgimento anche delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; vengono altresì modificate ed integrate le disposizioni finanziarie secondo quanto indicato nel parere espresso dalla Commissione bilancio. Inoltre, una seconda novella alla richiamata legge n. 92 del 2004 è diretta ad istituire un fondo, con una dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per promuovere i "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli", in linea con quanto previsto nel disegno di legge n. 548, d'iniziativa del senatore Gasparri. Infine, una terza novella attribuisce un finanziamento, pari a 100.000 euro annui, alla Lega nazionale di Trieste, per la gestione del Sacrario del monumento nazionale della Foiba di Basovizza, all'Unione degli istriani di Trieste, per la gestione del Museo di carattere nazionale C.R.P. (Centro di raccolta profughi) di Padriciano a Trieste, e all'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumaro-dalmata, per la gestione del museo delle masserizie dell'esodo "Magazzino 18" del Porto vecchio di Trieste.

Il Relatore auspica conclusivamente che la Commissione intenda adottare il testo unificato come testo base a cui riferire gli emendamenti.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI si esprime favorevolmente sulla proposta di testo unificato del Relatore.

Il senatore MENIA (*FdI*) esprime vivo apprezzamento per i contenuti del testo unificato e auspica che la Commissione possa procedere ad una sollecita approvazione dello stesso.

Il senatore GASPARRI (*FI-BP-PPE*) rivolge un sentito ringraziamento al Relatore per la disponibilità a recepire i contenuti dei disegni di legge e a tener conto delle sollecitazioni avanzate dai senatori. Auspica, a sua volta, che si proceda ad una rapida approvazione del provvedimento.

La Commissione conviene di adottare il testo unificato illustrato dal Relatore come testo base a cui riferire gli emendamenti.

Il PRESIDENTE propone di fissare alle ore 12 di martedì 21 marzo il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al testo unificato.

Nessuno chiedendo di intervenire così rimane stabilito.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

(403) *ROMEO e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 7 marzo scorso.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di posticipare a lunedì 27 marzo, alle ore 12, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti ed ordini del giorno al disegno di legge in titolo, inizialmente fissato per lunedì 20 marzo.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,20.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 67

La 7a Commissione permanente del Senato,
premesso che:
l'allarmante aumento degli episodi di violenza di cui gli insegnanti e il personale scolastico sono sempre più spesso vittime, da parte degli alunni e persino delle loro famiglie, che ne sostengono, in modo sorprendente, le ragioni, rende urgente e necessaria una ferma risposta da parte delle istituzioni;
tali episodi, che si stanno diffondendo a macchia d'olio, non determinano soltanto una lesione dei diritti del personale aggredito, bensì colpiscono al cuore la vita collettiva nella scuola, l'autorevolezza e il prestigio del corpo docente, minano il patto di fiducia tra le famiglie e gli insegnanti e, in ultima analisi, incidono negativamente sul diritto allo studio delle giovani generazioni;
come affermato dal Consiglio superiore della pubblica istruzione: "Aggressività e violenza, di qualunque natura e provenienza, non possono essere tollerate in alcun contesto del vivere civile e in particolare nella scuola, importante e primario luogo di educazione sociale e civile, di costruzione di una visione della persona e della società, del suo "essere" ed "essere nel mondo" come soggetto attivo, responsabile, solidale. Obiettivi raggiungibili soltanto con azioni congiunte di tipo istruttivo ed educativo in un luogo come la scuola, spazio pubblico dedicato alla formazione delle persone e dei cittadini che garantisce l'incontro e il confronto fra generazioni, l'elaborazione dei saperi e la trasmissione del patrimonio culturale di un popolo";
le istituzioni sono pertanto tenute a contrastare senza indugio tali fenomeni, restituendo centralità alla figura del docente, assicurando agli insegnanti e a tutto il personale scolastico la possibilità di svolgere le rispettive funzioni in un contesto lavorativo sereno, favorendo, più in generale, la ricomposizione del patto educativo tra scuola e famiglie, individuando, infine, modalità per riconoscere e contrastare situazioni di disagio sociale e culturale dei ragazzi, nonché i connessi fenomeni di dispersione scolastica;
risulta, pertanto, centrale l'impegno delle istituzioni nella predisposizione di efficaci strumenti di analisi e di studio dei fenomeni di violenza in esame, al fine di individuare azioni efficaci a presidio dell'autorevolezza delle istituzioni scolastiche e a doveroso sostegno del personale scolastico vittima di aggressioni;
preso atto con favore della scelta del Ministro dell'istruzione e del merito di assicurare al personale scolastico la rappresentanza e la difesa, nelle sedi civili e penali, tramite intervento dell'Avvocatura dello Stato;
ritenuto che la menzionata tutela legale ben risponde alla necessità di restituire piena serenità e un adeguato riconoscimento del ruolo del personale scolastico;
tenuto conto che le disposizioni vigenti che forniscono alle istituzioni scolastiche strumenti atti a prevenire e contrastare atteggiamenti violenti all'interno della comunità scolastica, non risultano sufficientemente efficaci;
tenuto, altresì, conto della particolare importanza che riveste il Patto educativo di corresponsabilità, che contiene la declinazione, in maniera dettagliata e condivisa, dei diritti e doveri che si esplicano nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie;
considerato che, sulla base delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni svolte sull'affare assegnato, è stata evidenziata l'esigenza di un approfondimento delle cause degli episodi di violenza, delle ragioni per le quali la disciplina sanzionatoria rispetto a comportamenti deplorevoli da parte degli studenti non risulta efficace, dei motivi che inducono molti docenti a non segnalare minacce o aggressioni, per cui non è sempre agevole intercettare le cause del disagio e intervenire in via preventiva sulla base di eventi sentinella;
considerato, inoltre, che alcuni degli auditi hanno segnalato l'esigenza di restituire autorevolezza e prestigio alla funzione del docente anche attraverso riconoscimenti economici, il superamento del

precariato, il potenziamento del personale docente, il rafforzamento del tempo scuola;
ritenuto, nello specifico, opportuno che il Governo assuma iniziative di competenza volte a promuovere la costituzione, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, di un osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico con i seguenti compiti: *a)* monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni del personale scolastico nell'esercizio delle proprie funzioni; *b)* monitorare gli eventi sentinella che possano dar luogo ai medesimi atti di violenza; *c)* promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori di rischio; *d)* monitorare l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi della normativa vigente; *e)* promuovere la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza del personale scolastico; *f)* promuovere lo svolgimento di corsi di formazione per il personale scolastico, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli studenti e le loro famiglie; *g)* riferire con cadenza annuale al Parlamento e al Governo sugli esiti della propria attività;
ritenuto, infine, opportuno che il Governo assuma iniziative volte a:
a) informare la società civile sul necessario rispetto che merita il lavoro del personale scolastico;
b) sostenere le iniziative legislative parlamentari, o assumerne di proprie, dirette a modificare il codice penale al fine di aggravare le pene nel caso in cui eventuali atti illeciti consistenti in violenza o minaccia ovvero in oltraggio ad un pubblico ufficiale siano perpetrati nei confronti di insegnanti,
impegna il Governo ad assumere iniziative di competenza nel senso indicato nelle premesse.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 564

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
tenuto conto che - al capo II della parte II, titolo II - esso interviene in materia di istruzione e di merito sia provvedendo allo stanziamento di risorse, per il triennio 2023-2025, per la costituzione di *équipe* formative territoriali destinate a supportare il processo di digitalizzazione delle istituzioni scolastiche (articolo 23), sia introducendo disposizioni di semplificazione degli interventi di edilizia scolastica a sostegno degli enti locali (articolo 24);
considerato che - in materia di università e ricerca - il provvedimento interviene, tra l'altro, per riconoscere agevolazioni alle imprese che partecipano al finanziamento delle borse di dottorato innovativo previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (articolo 26), nonché per introdurre disposizioni di carattere sia ordinamentale che finanziario volte a favorire la realizzazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero dell'università e della ricerca (articolo 27);
considerato, altresì, che è prevista l'individuazione di beni immobili di proprietà dello Stato inutilizzati da destinare ad alloggi o residenze universitarie, oggetto di finanziamento, anche parziale, nell'ambito delle risorse previste dal PNRR, nonché per la realizzazione di impianti sportivi recanti apposito finanziamento, ovvero idonei ad essere oggetto di finanziamento, anche solo parziale, nell'ambito del PNRR (articolo 15);
preso atto, infine, delle misure di semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di beni culturali recate dall'articolo 46,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 533, 317, 548

NT1

Il Relatore

1. Alla legge 30 marzo 2004, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«*2*-bis. Il Ministero dell'università e della ricerca indice, con cadenza annuale, un concorso

nazionale in occasione del "Giorno del ricordo" di cui al comma 1, in collaborazione con le università italiane e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Il concorso è rivolto ai laureandi sia del corso triennale che di quello magistrale delle facoltà di architettura, *design*, beni culturali, ingegneria e discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (DAMS), nonché dei corsi di primo e di secondo livello presso le istituzioni dell'AFAM ed è finalizzato a premiare il progetto più meritevole per la realizzazione di un'installazione temporanea, opera d'arte in qualsiasi forma espressiva, da esporre per la durata di un anno in occasione del Giorno del ricordo in un capoluogo di regione, differente ogni anno. A tal fine è autorizzata la spesa di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2023.

2-ter. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede a fissare i criteri per l'emanazione del bando per la valutazione delle opere di cui al comma 2-*bis* e per la scelta della città che annualmente ospita l'installazione artistica, nel limite della spesa autorizzata ai sensi del comma 2-*bis*.

2-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-*bis*, pari a 200.000 euro annuia decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca»;

2) al comma 4, le parole: «del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1, 2 e 3»;

b) dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

«Art. 2-*bis. 1*. - Presso il Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli" per gli studenti delle scuole secondarie, al fine di far maturare la coscienza civica delle nuove generazioni rispetto alle grandi sofferenze patite dal popolo giuliano-dalmata dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia a seguito della Seconda guerra mondiale, durante e dopo il passaggio di quelle terre alla Repubblica socialista federale di Jugoslavia. Al fine di garantire la piena comprensione delle annose vicende del confine orientale italiano, i viaggi di cui al primo periodo sono organizzati a seguito di percorsi formativi rivolti ai docenti delle scuole secondarie del sistema nazionale di istruzione e formazione.

2. Il Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa consultazione della Federazione degli esuli e del Gruppo di lavoro istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito a cui partecipano le Associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, definisce le modalità di organizzazione dei viaggi nei luoghi del ricordo e i criteri di utilizzo delle risorse di cui al comma 1, stabilendo al contempo la tipologia di spese finanziabili.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2-*ter. - 1*. È concesso un finanziamento di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 alla Lega nazionale di Trieste per la gestione del Sacrario del monumento nazionale della Foiba di Basovizza, all'Unione degli istriani di Trieste per la gestione del Museo di carattere nazionale C.R.P. (Centro di raccolta profughi) di Padriciano a Trieste e all'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI) per la gestione del Museo delle masserizie dell'esodo "Magazzino 18"

del Porto vecchio di Trieste.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.3.2.1.9. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 25 (pom.) del 29/03/2023

collegamento al documento su www.senato.it

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MERCOLEDÌ 29 MARZO 2023
25ª Seduta
Presidenza del Presidente
MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.
La seduta inizia alle ore 14,35.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE comunica che il disegno di legge n. 551, recante "Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti", d'iniziativa della senatrice Liliana Segre ed altri, è stato assegnato alla Commissione in sede redigente il 22 marzo 2023.
Propone di avviare l'esame sin dalle sedute che saranno convocate a partire dalla prossima settimana.
Conviene la Commissione.
Il PRESIDENTE comunica altresì che la settimana prossima la Commissione riprenderà l'esame dell'Affare assegnato n. 67 (Contrasto ai crescenti episodi di violenza nei confronti degli insegnanti del personale scolastico) e segnala che in data 27 marzo 2023 è stato trasmesso alla Presidenza un contributo scritto da parte del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Maria Roccella. Tale documentazione sarà pubblicata sulla pagina *web* della Commissione.
Prende atto la Commissione.
Il senatore PIRONDINI (*M5S*) e la senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) chiedono che nella programmazione della Commissione, a partire dalle prossime settimane, trovi maggior spazio l'esame di provvedimenti e lo svolgimento di procedure presentate dai Gruppi di opposizione, a differenza di quanto accaduto nella corrente settimana, peraltro riservata alle attività delle Commissioni permanenti.
Il PRESIDENTE, nel fornire rassicurazioni in merito alla richiesta appena avanzata, precisa che la scelta di concentrare l'attività della Commissione della corrente settimana in una sola seduta, peraltro assunta su indicazione di un Gruppo diverso da quello di appartenenza, ha inevitabilmente ridotto anche lo spazio per l'esame di provvedimenti sostenuti dalle forze politiche di maggioranza.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2019-2020, con riferimento alla regione Puglia (n. 33)
Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2019-2020, con riferimento alla regione Toscana (n. 34)
Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2021-2023, con riferimento alla regione Emilia-Romagna (n. 35)
Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2021-2023, con riferimento alla regione Lazio (n. 36)

(Pareri al Ministro della cultura, ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014 n. 120. Esame congiunto con esiti separati. Pareri favorevoli)

Il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*) illustra congiuntamente gli atti del Governo in titolo, i quali recano rimodulazioni di parti del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, con riferimento a quattro regioni: Puglia, Toscana, Emilia Romagna e Lazio.

Ricorda, innanzitutto, che il suddetto fondo è stato istituito dall'articolo 1, commi 9 e 10, della legge n. 190 del 2015 nello stato di previsione del Ministero della cultura.

Le risorse del Fondo sono destinate alla realizzazione degli interventi indicati nell'apposito programma triennale definito dal Ministro della cultura, che lo trasmette al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), dopo aver acquisito su di esso il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Il programma individua gli interventi prioritari, le risorse da destinare a ciascun intervento e il relativo cronoprogramma; in base alla legge, il programma deve anche stabilire le modalità di definanziamento degli interventi, in caso di loro mancata attuazione.

Il programma aggiornato, corredato dell'indicazione dello stato di attuazione degli interventi, deve essere trasmesso al CIPESS entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Fa presente che la dotazione iniziale del Fondo ammontava a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020. Per effetto degli interventi normativi che si sono succeduti, le risorse disponibili risultano ora pari a 40 milioni per il 2021, 78 milioni per il 2022 e 146 milioni per il 2023.

Richiama il programma relativo agli anni 2019 e 2020, adottato con decreto ministeriale 4 giugno 2019, il quale disponeva la programmazione delle risorse per un totale complessivo di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 ed evidenzia che, successivamente, la programmazione è stata oggetto di rimodulazione con riferimento alle regioni Abruzzo, Sicilia e Umbria (atti del Governo nn. 264, 265 e 266 della XVIII legislatura). Fa menzione, quindi, del programma triennale 2021-2023, adottato con il decreto ministeriale n. 450 del 16 dicembre 2021.

Passa indi a dar conto, dei quattro schemi di decreto in esame.

Per quanto riguarda lo schema di decreto di cui all'atto n. 33, evidenzia che esso propone una rimodulazione - senza oneri aggiuntivi - delle risorse del programma relativo alle annualità 2019-2020, relativamente alla regione Puglia per un importo complessivo di euro 600.000. In particolare, si propone una riduzione, pari a 600.000 euro per l'anno 2020, delle risorse destinate a interventi di accessibilità e messa in sicurezza del percorso di visita dell'anfiteatro romano di Lecce. L'importo originario, pari a 1.100.000 euro, viene quindi rideterminato in 500.000 euro.

In virtù della rimodulazione in oggetto, viene destinata la medesima somma di 600.000 euro per il 2020 al Museo Archeologico Nazionale di Altamura (Bari) che non registra risorse per l'annualità 2020.

Con riferimento allo schema di decreto di cui all'atto n. 34, pone in evidenza che esso dispone una rimodulazione - senza oneri aggiuntivi - delle risorse del programma relativo alle annualità 2019-2020, relativamente alla regione Toscana, per un importo complessivo di euro 91.000. Si propone, nello specifico, una riduzione, pari a 91.000 euro per l'anno 2019, delle risorse destinate alla realizzazione del laboratorio di restauro di Palazzo Albergotti ad Arezzo. L'importo originario, pari a 91.000 euro, è quindi azzerato.

In virtù della rimodulazione in oggetto, la medesima somma di 91.000 euro per il 2019 viene destinata ad opere di manutenzione e adeguamento di sedi e depositi archeologici nei comuni di Arezzo, Grosseto e Siena. Tale intervento non registra risorse per l'annualità 2019.

Richiama quanto segnalato dalla relazione illustrativa a corredo dello schema di decreto in merito al trasferimento del laboratorio di restauro presso Palazzo Albergotti ad Arezzo all'interno di Palazzo Piccolomini a Siena. I relativi fondi sono quindi riassegnati - si legge nella citata relazione - "a favore del più ampio intervento di manutenzione straordinaria ed adeguamento impiantistico delle sedi e dei depositi archeologici di Siena, Arezzo e Grosseto".

Passa, quindi, all'illustrazione dello schema di decreto di cui all'atto n. 35, il quale propone una rimodulazione - senza oneri aggiuntivi - del programma triennale relativo alle annualità 2021-2023,

per la regione Emilia-Romagna, per un importo complessivo pari a euro 98.000. In particolare, si propone che, nell'ambito dell'intervento, relativo all'esercizio finanziario 2021, concernente l'Archivio di Stato di Ravenna, le risorse destinate all'"Acquisizione Certificato prevenzione incendi (CPI): conclusione progettazione ed esecuzione" siano, invece, destinate alla "Revisione bombole di azoto impianto spegnimento automatico" (non presente tra gli interventi prima della proposta di rimodulazione in esame).
Precisa che la premessa dello schema e la relazione che accompagna lo stesso evidenziano che la proposta di rimodulazione è stata avanzata dallo stesso Archivio di Stato di Ravenna al Segretariato generale per l'Emilia-Romagna, il quale l'ha presentata alla Direzione generale Archivi del Ministero della cultura, cui afferisce l'istituto. A sua volta, la Direzione generale Archivi ha sottoposto la proposta di rimodulazione al Comitato tecnico-scientifico per gli Archivi che ha espresso parere favorevole alla rimodulazione.
Espone, infine, i contenuti dello schema di decreto di cui all'atto n. 36, il quale propone una rimodulazione - senza oneri aggiuntivi - del programma triennale relativo alle annualità 2021-2023, per la regione Lazio, per un importo complessivo pari a euro 15.000. Nello specifico, si propone che, nell'ambito dell'intervento, relativo all'esercizio finanziario 2021, concernente la Biblioteca statale Baldini di Roma, parte delle risorse destinate al "Completamento realizzazione di copertura - REI 120 - Condotte aerauliche del piano interrato - 1", siano destinate ad un intervento relativo al "Completamento realizzazione di copertura - REI 120 - Condotte aerauliche del piano interrato - 2".
Le condotte aerauliche (o canali dell'aria) sono speciali canalizzazioni deputate a trasportare o distribuire l'aria negli impianti di ventilazione, climatizzazione e condizionamento.
Specifica che la proposta di rimodulazione è stata avanzata dalla stessa Biblioteca statale Baldini di Roma alla Direzione generale Biblioteche e Diritto d'autore del Ministero della cultura, cui afferisce l'istituto.
Conclude con la segnalazione che, nella programmazione 2021-2023, è già presente un intervento relativo alla "Realizzazione di copertura - REI 120 - Condotte aerauliche del piano - 2", con risorse di 95.000 euro assegnate, per il 2021, alla Biblioteca statale Baldini (in analogia con quanto previsto per il piano -1 della stessa).
Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il Presidente relatore propone l'espressione di un parere favorevole su ciascuno degli atti del Governo in titolo.
Il sottosegretario Paola FRASSINETTI esprime parere conforme a quello del Presidente relatore.
Poiché non vi sono richieste di intervento per dichiarazioni di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole sull'atto del Governo n. 33 è posta ai voti e approvata.
Constatato che nessun senatore chiede di intervenire per dichiarazioni di voto, la proposta di parere favorevole sull'atto del Governo n. 34 è posta ai voti e approvata.
Non essendovi richieste di intervento per dichiarazioni di voto, la proposta di parere favorevole del Presidente relatore sull'atto del Governo n. 35 è posta ai voti e approvata.
Nessuno chiedendo la parola per dichiarazioni di voto, è infine posta ai voti e approvata la proposta di parere favorevole sull'atto del Governo n. 36.
IN SEDE REDIGENTE
(317) ***ROMEO e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe***
(533) ***MENIA e altri. - Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni***
(548) ***GASPARRI. - Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli"***
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 22 marzo.

Il PRESIDENTE ricorda che, nel corso della seduta del 22 marzo scorso, la Commissione ha adottato un nuovo testo unificato (NT2), al quale sono stati riferiti gli emendamenti presentati e pubblicati in allegato al resoconto di quella seduta.
Informa, inoltre, che sul nuovo testo unificato si è espressa la Commissione affari costituzionali, con un parere non ostativo, mentre la Commissione bilancio non ha ancora espresso il proprio parere.
Dichiara, quindi, aperta la illustrazione degli emendamenti.
Il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*) illustra gli emendamenti presentati dal proprio Gruppo, evidenziando che l'emendamento 1.3 è diretto a inserire l'obiettivo di favorire il dialogo interculturale tra le finalità di organizzazione dei viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe.
In relazione all'emendamento 1.4, precisa che esso è orientato a considerare, unitamente al popolo giuliano-dalmata, tutte le altre popolazioni del territorio che hanno subito sofferenze.
L'emendamento 1.5 è finalizzato a specificare che le atroci sofferenze in argomento hanno avuto luogo anche nel corso della Seconda guerra mondiale.
Per quanto concerne l'emendamento 1.7, pone in luce l'importanza di fare riferimento al recente studio ministeriale nel quale si sono tracciate linee guida per la didattica della frontiera adriatica.
Infine, in relazione all'emendamento 1.10, fa presente che ulteriori soggetti associativi, rispetto a quelli menzionati nel nuovo testo unificato, svolgono rilevanti attività relative alle vicende dell'esodo, a sostegno delle quali sarebbe opportuno devolvere parte dei finanziamenti previsti.
Interviene, quindi, il senatore MENIA (*FdI*) per illustrare l'emendamento 1.11, di cui è primo firmatario.
Specifica che la proposta emendativa incide sugli articoli 3 e 4 della legge n. 92 del 2004, in primo luogo, allo scopo di posticipare di dieci anni il termine, in scadenza nell'anno 2024, entro il quale può essere presentata domanda per la concessione, ai parenti dei soggetti infoibati o soppressi mediante fucilazione o annegamento (ovvero nelle altre forme previste dalla legge), delle medaglie a titolo onorifico consegnate presso il Quirinale o presso le Prefetture.
Sottolinea, al riguardo, l'elevato valore morale delle suddette insegne metalliche, circa un migliaio delle quali sono state già conferite.
Aggiunge che la proposta di novella all'articolo 3 della legge n. 92 del 2004 mira, altresì, qualora i soggetti infoibati o scomparsi non abbiano più parenti in vita, a consentire ai sindaci dei loro Comuni di nascita, ovvero alle associazioni riconosciute degli esuli nella ipotesi in cui il Comune di nascita non rientri più nel territorio dello Stato italiano, la presentazione della domanda per la consegna della medaglia.
Il PRESIDENTE, dichiarata conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti, concede la parola al relatore per l'espressione del parere sulle proposte emendative.
Il relatore PAGANELLA (*LSP-PSd'Az*), dopo essersi riservato di esprimersi successivamente in merito alla proposta 1.1, esprime parere favorevole sulle proposte emendative 1.2, 1.3 e 1.11, nonché parere favorevole sulla proposta 1.7, a condizione che essa sia riformulata sopprimendo il riferimento alle linee guida del 20 ottobre 2022. Il parere è invece contrario sulle proposte 1.4, 1.5 e 1.10.
Il sottosegretario Paola FRASSINETTI si esprime in senso conforme al Relatore.
Chiede brevemente la parola il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*), il quale, dopo aver ricordato il supporto concretamente fornito dal proprio Gruppo nell'esame dei provvedimenti in titolo di cui condivide le finalità, con riferimento alle proposte emendative della propria parte politica sulle quali è stato espresso parere contrario, invita il Relatore e il Governo a riconsiderare il proprio orientamento, anche alla luce di eventuali riformulazioni condivise che si dichiara disponibile a valutare. Specifica che l'invito è rivolto nell'ottica di un rafforzamento dei contenuti dei provvedimenti in esame, nonché tenuto conto della rilevanza degli argomenti in discussione.
Dopo che il senatore MENIA (*FdI*) ha svolto talune considerazioni sulle ragioni che rendono condivisibile l'espressione del parere contrario del relatore e avanzato alcuni suggerimenti, il relatore PAGANELLA (*LSP-PSd'Az*) propone riformulazioni delle proposte 1.4, 1.5 e 1.7 (pubblicate in allegato), sulle quali il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*) manifesta il consenso del proprio Gruppo.
Con riferimento alla proposta emendativa 1.10, il senatore MENIA (*FdI*) sottolinea che i soggetti

beneficiari dei contributi ai sensi del nuovo testo unificato rivestono un essenziale e insostituibile ruolo ai fini della conservazione della memoria dell'esodo.
Interviene, al riguardo, anche il senatore GASPARRI (*FI-BP-PPE*), per precisare che le attività delle associazioni, aventi sede in Slovenia e in Croazia, già fruiscono di specifiche risorse ad esse attribuite dalle leggi n. 72 e n. 73 del 2001, oggetto anche di recenti rifinanziamenti.
Il relatore PAGANELLA (*LSP-PSd'Az*) osserva, sul punto, che, al fine di non frammentare le risorse disponibili, si è reso necessario circoscrivere il numero dei soggetti destinatari dei finanziamenti a fronte delle molteplici richieste di contributo pervenute da realtà operanti in diverse parti del territorio nazionale nell'ambito in argomento.
Il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*) ribadisce - anche a nome della senatrice Rojc che, nel Gruppo del Partito democratico, rappresenta i territori dell'Alto Adriatico - l'importanza di includere tra i beneficiari delle risorse stanziate centri di ricerca che svolgono con autorevolezza la loro attività scientifica e i cui organi direttivi sono ricoperti da soggetti che hanno vissuto in prima persona le vicende del confine orientale.
Il PRESIDENTE, nel prendere atto che sull'emendamento 1.10 permane il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, auspica che il testo unificato in esame, eventualmente emendato, possa comunque registrare una convergenza unanime.
Prende atto la Commissione.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(279) ***Elena TESTOR e altri. - Disposizioni concernenti le associazioni musicali amatoriali e agevolazioni fiscali a sostegno della loro attività***
(503) ***MARCHESCHI e LIRIS. - Misure a sostegno della musica popolare contemporanea e in materia di associazioni musicali amatoriali***
(Discussione congiunta e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 22 marzo scorso, nel corso della quale - ricorda il PRESIDENTE - è stata svolta la relazione introduttiva ed è stato costituito un Comitato ristretto.
Comunica in proposito che sono stati designati come componenti del Comitato ristretto i seguenti senatori: Marcheschi per Fratelli d'Italia, Rosso per Forza Italia, Elena Testor per la Lega, Guidi per i Civici, Cecilia D'Elia per il Partito democratico, Pirondini per il Movimento 5 Stelle, Giusy Versace per Azione-Italia Viva, Elena Cattaneo per le autonomie e Liliana Segre per il Misto.
Il relatore PAGANELLA (*LSP-PSd'Az*) segnala che oggi si è svolta la prima riunione del Comitato ristretto, con l'obiettivo di pervenire ad un testo unificato per i provvedimenti in titolo.
Il PRESIDENTE esprime l'auspicio che il Comitato possa giungere in tempi ristretti alla definizione di un testo normativo condiviso dai Gruppi parlamentari.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(403) ***ROMEO e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù***
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 15 marzo scorso, nel corso della quale - ricorda il PRESIDENTE - è stato posticipato il termine per la presentazione di eventuali emendamenti ed ordini del giorno a lunedì 27 marzo alle ore 12.
Informa che alla scadenza del termine sono stati presentati 64 emendamenti e un ordine del giorno, pubblicati in allegato.
Prende atto la Commissione.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(155) ***DAMIANI. - Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, concernenti l'introduzione dell'educazione finanziaria nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica***
(158) ***DAMIANI. - Disposizioni per l'introduzione dell'insegnamento di educazione finanziaria nelle scuole primarie e secondarie***
(288) ***Daniela SBROLLINI. - Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, concernenti l'introduzione***

dell'educazione finanziaria nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica
(421) ***PAGANELLA e altri. - Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione finanziaria***
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 14 febbraio.
Il PRESIDENTE informa che in data odierna l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha avviato un ciclo di audizioni informali in merito ai disegni di legge in titolo, con l'intervento di rappresentanti della Consob e di Edufin. Avverte che le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni e delle successive saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse.
Prende atto la Commissione.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,50.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 403

G/403/1/7

Sironi, Naturale

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle Scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù" (A.S. 403),

premesso che:

l'articolo 1 del disegno di legge in esame riconosce la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla Scuola primaria, e, al tempo stesso, l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del *curriculum* formativo e scolastico;

la formazione sportiva rappresenta, nel medesimo tempo, uno strumento privilegiato e insostituibile per l'apprendimento cognitivo, formativo, relazionale, di socializzazione e integrazione sociale, e per la promozione delle pari opportunità;

considerato che:

in Italia solo il 44 per cento delle scuole dispone di strutture idonee all'attività sportiva, sei edifici scolastici su dieci nonché il 38,4 per cento dei «complessi scolastici» non sono dotati di un impianto per la pratica sportiva;

inoltre, la distribuzione dell'offerta di servizi e infrastrutture adeguate da parte delle Scuole è fortemente ineguale, e penalizza, molto spesso, le province in cui si registra la maggiore concentrazione di minori più svantaggiati dal punto di vista socio-economico, con insistiti, evidenti squilibri Nord-Sud, tanto che, tra le 10 province con meno palestre scolastiche, ben 9 risultano situate nel Mezzogiorno;

per promuovere, supportare e incentivare la pratica sportiva nella Scuola è dunque necessario dare piena attuazione alla costituzione dei «Centri sportivi scolastici», in conformità con quanto previsto dall'articolo 2 della legge 2 agosto 2019, n. 86, ovvero procedendo - d'intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito e con l'Osservatorio dell'Anagrafe scolastica nazionale - a un censimento del fabbisogno disponibile, nonché a una ricognizione circa le necessità di ristrutturazione, messa in sicurezza ed efficientamento energetico di strutture esistenti, e alla realizzazione di palestre, piscine, campi da gioco o altre infrastrutture sportive di cui poter usufruire, anche allestendo spazi innovativi non convenzionali già esistenti all'interno dei plessi scolastici, quali aule inutilizzate e altri spazi, o all'esterno, come nel caso dei cortili;

valutato che:

solo in tal modo si potrà garantire quella integrazione strutturale tra istituzioni scolastiche e associazioni sportive dilettantistiche, come dichiarato e auspicato nel testo del disegno di legge in

titolo, che è condizione propedeutica, necessaria ma non sufficiente, affinché - attraverso programmi di «tempo pieno per lo sport» e di «scuola aperta», e mediante l'organizzazione di tornei pomeridiani inter-scolastici, eventi, incontri e manifestazioni, possa essere avversata la dispersione scolastica, sostenuta l'inclusione e incentivata ad ampio spettro la partecipazione e la promozione dell'attività sportiva,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di reperire tempestivamente le risorse necessarie alle reali esigenze delle scuole italiane finalizzate alla costituzione dei «Centri sportivi scolastici» presso le istituzioni scolastiche d'ogni ordine e grado, ovvero alla creazione di palestre, piscine, campi da gioco, e alla ristrutturazione di beni infrastrutturali già esistenti, anche con particolare riferimento alla scuola primaria, in coerenza con quanto previsto dalla legge di bilancio 2022 sulla graduale introduzione dell'educazione motoria nelle scuole del primo ciclo di insegnamento, di cui all'articolo 1, commi 329 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Art. 1

1.1

Rando, D'Elia, Crisanti, Verducci

Al comma 1, sostituire le parole: «la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico» *con le seguenti:* «l'esperienza culturale, artistica, motoria e sportiva e la funzione educativa e formativa di tali attitudini quale elemento fondamentale del percorso scolastico».

1.2

Pirondini, Naturale

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «la formazione sportiva quale» *inserire le seguenti*: «strumento di apprendimento cognitivo, formativo, relazionale, di socializzazione e integrazione sociale, nonché quale».

1.3

Rando, D'Elia, Crisanti, Verducci

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «valori fondamentali» *inserire le seguenti:* «per l'inclusione, l'equità, il benessere psico-fisico degli studenti, e».

1.4

Pirondini, Naturale

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «della personalità giovanile e» *con le seguenti*: «della personalità e per la promozione delle pari opportunità, ovvero».

1.5

Versace

Al comma 1, dopo le parole: «espressione della personalità giovanile e quali»*, inserire le seguenti:* «strumenti per l'inclusione scolastica e sociale, nonché quali».

1.6

Rando, D'Elia, Crisanti, Verducci

Al comma 2, sopprimere le parole: «attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e gli organismi sportivi, nonché».

1.7

Barbara Floridia, Pirondini, Naturale

Al comma 2, sostituire le parole: «l'integrazione strutturale» *con le seguenti*: «la proficua collaborazione».

1.8

Rando, D'Elia, Crisanti, Verducci

Al comma 2, sostituire la parola: «sportivo» *con le seguenti:* «culturale, sportivo, competitivo».

Art. 2

2.1

Rando, D'Elia, Crisanti, Verducci

Al comma 1, sostituire le parole: «della società Sport e salute S.p.A.» *con le seguenti:* «del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP)».

Conseguentemente,

a) *all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole:* «della società Sport e salute S.p.A.» *con le seguenti:* «del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP)»;

b) *all'articolo 3, comma 5, sostituire le parole:* «La società Sport e salute S.p.A.» *con le seguenti:* «Il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il CONI,».

2.2

Bucalo, Marcheschi, Cosenza, Iannone, Melchiorre, Speranzon, Russo

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole:* «della società Sport e salute S.p.A.» *con le seguenti:* «del Comitato Olimpico Nazionale (CONI)»;

b) *al comma 5 sopprimere le seguenti parole:* «, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei Giochi, dedicata agli studenti diversamente abili».

2.3

Versace

Al comma 1, dopo le parole: «Sport e salute S.p.A.»*, inserire le seguenti:* «, del CONI e del CIP».

2.4

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole:* «sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica,»;

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1 bis. La Commissione nazionale di cui all'articolo 3 presenta istanza per la concessione dell'alto patronato della Presidenza della Repubblica ai Giochi.»;

c) *sopprimere il comma 4;*

d) *al comma 6, sostituire le parole:* «La presidenza della Repubblica» *con le seguenti:* «La Commissione nazionale di cui all'articolo 3»;

e) *sostituire il comma 7 con il seguente:* «7. Il Presidente della Repubblica è invitato a presiedere la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 8, che ha luogo al termine della fase nazionale dei Giochi».

2.5

Rando, D'Elia, Crisanti, Verducci

Al comma 2, sostituire le parole: «e non statali» *con la seguente:* «e paritarie».

2.6

Aloisio, Naturale

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 4», *inserire le seguenti*: «assicurando un'equa rappresentanza di genere».

2.7

Rando, D'Elia, Crisanti, Verducci

Al comma 2, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o un suo delegato».

2.8

Bucalo, Marcheschi, Cosenza, Iannone, Melchiorre, Speranzon, Russo

Al comma 3, dopo le parole: «a titolo individuale» *inserire le seguenti:* «e di classe».

2.9

Aloisio, Naturale

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le spese documentate, direttamente connesse alla partecipazione ai Giochi della gioventù, sostenute dalle famiglie con un reddito ISEE non superiore ai 10.000 euro, sono finanziate mediante le risorse del fondo di cui all'art. 5, comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma».

2.10

Bucalo, Marcheschi, Cosenza, Iannone, Melchiorre, Speranzon, Russo

Sopprimere il comma 4.

2.11

Rando, D'Elia, Crisanti, Verducci

Sopprimere il comma 4.

2.12

Barbara Floridia, Pirondini, Naturale

Sopprimere il comma 4.

2.13

Versace

Al comma 5, inserire le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la parola: «specializzata»*;*

b) sostituire le parole: «studenti diversamente abili» *con le seguenti:* «studenti con disabilità».

2.14

Rando, D'Elia, Crisanti, Verducci

Al comma 6, dopo le parole: «La Presidenza della Repubblica» *inserire le seguenti:* «, in collaborazione con il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri,».

2.15

Rando, D'Elia, Crisanti, Verducci

Al comma 6, sopprimere le parole: «dell'ultimo anno».

2.16

Rando, D'Elia, Crisanti, Verducci

Al comma 6, sostituire le parole: «risultati vincitori» *con le seguenti:* «che abbiano raggiunto il podio in una disciplina».

2.17

Rando, D'Elia, Crisanti, Verducci

Sopprimere il comma 8.

2.18

Versace

Al comma 8, inserire alla fine le parole: «ed ai Giochi paralimpici della Gioventù (European Para Youth Games - EPYG)».

Art. 3

3.1

Rando, D'Elia, Crisanti, Verducci

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, di seguito denominata «Commissione», composta da rappresentanti del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero della cultura, del CONI e del CIP, che pianifica le strategie di promozione dei "Giochi", ne coordina gli interventi e indica le linee programmatiche progettuali su tutto il territorio nazionale e si articola a livello regionale in strutture denominate "Commissioni regionali" composte da rappresentanti istituzionali degli Uffici Scolastici Regionali (USR), del CONI e del CIP, che, a loro volta, possono articolarsi in Commissioni provinciali composte dagli stessi rappresentanti di livello regionale.».

3.2

Bucalo, Marcheschi, Cosenza, Iannone, Melchiorre, Speranzon, Russo

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sopprimere le seguenti parole:* «e della società Sport e salute S.p.A.»;

b) *al comma 5 sostituire le parole:* «La società Sport e salute S.p.A.» *con le seguenti:* «Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)»

3.3

Versace

Inserire le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «e della società Sport e Salute S.p.A.» *con le seguenti:* «, della società Sport e Salute S.p.A., del CONI e del CIP»*;*

b) al comma 5, dopo le parole: «Sport e Salute S.p.A.»*, inserire le seguenti:* «il CONI e il CIP».

3.4

Russo, Pogliese, Sallemi, Bucalo, Iannone, Marcheschi, Cosenza, Melchiorre, Speranzon

Al comma 1, sostituire le parole: «e della società Sport e salute S.p.A.» *con le seguenti:* «, della società Sport e salute S.p.A. e delle principali federazioni sportive».

3.5

Rando, D'Elia, Crisanti, Verducci

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dell'ANCI».

3.6

Pirondini, Naturale

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I Giochi si articolano in due sezioni. La prima sezione, denominata "Giovani in gioco", si svolge in tre fasi: la prima riguardante i giochi di istituto, cui potranno partecipare tutti i discenti delle classi 4ª e 5ª della Scuola primaria dei singoli istituti, in una giornata indicata come "festa dello sport". Questa fase dovrà coinvolgere tutte le classi, i docenti e finanche i genitori nell'organizzazione dell'evento. Coloro che primeggeranno nelle singole discipline, individuali e a squadra, avranno accesso alla fase comunale, dove si contenderanno il primato cittadino, per accedere poi alla terza fase, quella provinciale, attraverso la quale curare e valutare le capacità di progressione tecnica, e che permetterà poi di avviare alla vera e propria pratica sportiva. La seconda sezione, denominata "Giochi della gioventù 'Giulio Onesti' "», è riservata agli studenti iscritti alla Scuola secondaria di primo grado e si svolge anch'essa secondo lo schema previsto per la Scuola primaria, attraverso fasi di istituto, comunali e provinciali, per poi arrivare a una fase regionale e a una nazionale, rispettivamente articolate in due sessioni, estiva e invernale».

3.7

Bucalo, Marcheschi, Cosenza, Iannone, Melchiorre, Speranzon, Russo

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La prima sezione, denominata «Giovani in gioco», si svolge in un'unica fase di istituto, riservata agli studenti iscritti alle classi prima, seconda e terza della scuola primaria con carattere prevalentemente ludico e polisportivo, e in una fase provinciale riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria per avviare i giovani alla pratica agonistica nella disciplina sportiva più idonea alle proprie inclinazioni.»

3.8

Rando, D'Elia, Crisanti, Verducci

Al comma 2, sostituire la parola: «agonistica» *con la seguente:* «sportiva».

3.9

Testor, Marti, Paganella, Romeo

Al comma 3, dopo le parole: «Commissioni organizzatrici regionali» *aggiungere le seguenti:* «e delle province autonome».

Conseguentemente, nel disegno di legge sostituire ovunque ricorrano le parole: «Commissioni organizzatrici regionali» *con le seguenti:* «Commissioni organizzatrici».

3.10

Durnwalder, Unterberger, Patton, Spagnolli

Ai commi 3, 4 e 5, dopo le parole: «Commissioni organizzatrici regionali» *inserire, ovunque ricorrano, le seguenti*: «e delle province autonome».

Conseguentemente, agli articoli 4 e 5, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «Commissioni organizzatrici regionali» *con le seguenti:* «Commissioni organizzatrici».

3.11

Rosso, Occhiuto

Al comma 4 sostituire le parole: «la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» *con le seguenti parole*: «la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

3.12

Pirondini, Naturale

Al comma 4, sostituire le parole: «la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» *con le seguenti*: «la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

3.13

Rando, D'Elia, Crisanti, Verducci

Al comma 4, sostituire le parole: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» *con le seguenti:* «Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

3.14

Rando, D'Elia, Crisanti, Verducci

Al comma 5, sostituire le parole: «risultati vincitori», *ovunque ricorrano, con le seguenti:* «che abbiano raggiunto almeno il podio in una disciplina».

Art. 4

4.1

Rando, D'Elia, Crisanti, Verducci

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Ai fini dell'avviamento degli studenti alle discipline sportive a partire dal quarto anno della scuola primaria e fino al terzo anno della scuola secondaria di primo grado, gli istituti scolastici, con il supporto dei Coordinatori di educazione fisica degli Uffici scolastici regionali (USR) e degli Enti Locali territorialmente competenti, sulla base del numero degli aderenti a ciascuna disciplina, stipulano i protocolli annuali o pluriennali con gli organismi sportivi, tra i quali, a titolo esemplificativo, Federazioni sportive, Discipline sportive associate (DSA) riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) e dal Comitato italiano paralimpico (Cip), Enti di promozione sportiva, Associazioni sportive, per la realizzazione, come attività complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, di attività di avviamento e perfezionamento alle discipline sportive.»

4.2

Bucalo, Marcheschi, Cosenza, Iannone, Melchiorre, Speranzon, Russo

Al comma 1, sostituire le parole: «dal quarto anno della scuola primaria» *con le seguenti:* «dalla scuola primaria».

4.3

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole*: «si associano» *con le seguenti*: «nell'ambito della propria autonomia, possono associarsi»;

b) *al comma 3, sopprimere la lettera f)*;

c) *sostituire il comma 4 con il seguente*: «Al fine di attivare il monitoraggio annuale sulle attività svolte, entro il 30 ottobre di ciascun anno, gli istituti scolastici trasmettono al Ministero dell'istruzione e del merito, nonché alle Commissioni organizzatrici regionali di cui all'articolo 3, comma 4, copia dei protocolli, ove stipulati, ai sensi del presente articolo, nonché il numero degli studenti aderenti alle attività ivi previste».

4.4

Barbara Floridia, Pirondini, Naturale

Al comma 1, sostituire le parole: «si associano,» *con le seguenti*: «si collegano in rete, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,».

4.5

Rando, D'Elia, Crisanti, Verducci

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Negli istituti scolastici della scuola primaria, le attività di cui al comma 1 sono volte all'apprendimento, da parte degli studenti delle classi quarta e quinta, e alla sperimentazione in forma ludica e funzionale dell'attività motoria e sportiva in relazione ai livelli di capacità. Negli istituti scolastici della scuola secondaria di primo grado, le attività di cui al comma 1 sono finalizzate a conseguire un avviamento alle discipline sportive, in quanto occasione di utilizzare il momento sportivo come competizione fra gli alunni e agonismo, inteso come impegno a dare il meglio di sé nel confronto con gli altri e conseguire una adeguata preparazione nelle discipline sportive, anche ai fini della partecipazione alle attività agonistiche di categoria, con l'inclusione degli alunni con disabilità».

4.6

Barbara Floridia, Pirondini, Naturale

Al comma 2, *apportare le seguenti modifiche:*

a) *al primo periodo, sostituire le parole* «Negli istituti scolastici della scuola primaria» *con le seguenti*: «Nell'ambito del primo ciclo di istruzione, con riferimento alla scuola primaria,»;

b) *al secondo periodo, sostituire le parole* «Negli istituti scolastici della scuola secondaria di primo grado,» *con le seguenti*: «Con riguardo alla scuola secondaria di primo grado,»;

c) *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «La partecipazione degli studenti ai corsi di cui al comma 1 avviene esclusivamente su base volontaria».

4.7

Bucalo, Marcheschi, Cosenza, Iannone, Melchiorre, Speranzon, Russo

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, ovunque ricorrano, sostituire le parole:* «i corsi» *con le seguenti:* «le attività»;

b) *al comma 3, lettera e), sostituire le parole*: «ai corsi» *con le seguenti:* «alle attività»;

c) *al comma 4, dopo le parole:* «al Ministero dell'istruzione e del merito» *inserire le seguenti:* «e al Dipartimento per lo Sport»;

d) *al comma 5 sostituire le parole:* «degli studenti diversamente abili ad attività sportive loro specificamente dedicate» *con le seguenti:* «di tutti gli studenti».

4.8

Russo, Marcheschi

Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-*bis*. Per le finalità di cui al presente articolo e al fine di promuovere nei giovani l'assunzione di comportamenti e stili di vita funzionali alla crescita armoniosa, alla salute, al benessere psico-fisico e al pieno sviluppo della persona, riconoscendo l'educazione motoria quale strumento di apprendimento cognitivo, le ore di educazione motoria affidate a docenti specialisti forniti di idoneo titolo di studio, fin dalla scuola primaria, sono potenziate rispetto a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) il monte ore dell'insegnamento dell'educazione motoria, che non deve essere comunque inferiore a tre ore settimanali aggiuntive rispetto all'orario ordinamentale;

b) le modalità di valorizzazione dello stato economico dei docenti».

4.9

Rando, D'Elia, Crisanti, Verducci

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) le modalità di svolgimento delle attività, garantendo che la formazione sportiva sia svolta dal personale tecnico delle Federazioni, adeguatamente qualificato, con il coordinamento dei docenti di educazione fisica dell'istituto scolastico i quali possono svolgere ore aggiuntive alle ore curricolari;».

4.10

Rosso, Occhiuto

Al comma 3, sopprimere la lettera f).

4.11

Pirondini, Naturale

Al comma 3, sopprimere la lettera f).

4.12

Barbara Floridia, Pirondini, Naturale

Al comma 3, lettera g), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «Le sponsorizzazioni di cui alla presente lettera possono avvenire nell'ambito e nei limiti previsti dall'articolo 45, comma 2, lettera *b)*, del regolamento di cui al decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129».

4.13

Barbara Floridia, Pirondini, Naturale

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate linee guida contenenti obiettivi, finalità, requisiti, criteri e modalità, oltre che modelli di schemi generali, per la stipula dei protocolli di cui al comma 1».

4.14

Barbara Floridia, Pirondini, Naturale

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le istituzioni scolastiche assicurano la partecipazione, su base volontaria, di tutti gli studenti interessati ai corsi di cui al comma 1, compatibilmente con l'autonomia didattica e l'ordinamento degli studi, e individuano, anche collegandosi in rete ai sensi dell'articolo 7 del regolemento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, le modalità organizzative atte a promuovere la più ampia adesione degli studenti con disabilità alle iniziative e alle attività sportive».

4.15

Aloisio, Naturale

Al comma 5 sopprimere la seguente parola: «interessati».

4.16

Versace

Al comma 5, sostituire le parole: «studenti diversamente abili ad attività sportive loro specificamente dedicate» *con le seguenti:* «con disabilità».

4.17

Barbara Floridia, Pirondini, Naturale

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-*bis*. Al fine di promuovere l'attività sportiva come strumento di crescita della persona, anche a contrasto dell'abbandono scolastico precoce in età adolescenziale e per ridurre i divari sociali e territoriali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di natura non regolamentare, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera *b)* del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate specifiche linee guida per stabilire criteri e modalità inerenti alla concessione, da parte degli Enti locali titolari, delle palestre e di altri locali afferenti alle istituzioni scolastiche di competenza, al termine dell'orario scolastico, in particolare ad associazioni sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore. A tal fine, le linee guida di cui al presente comma individuano modalità per la promozione della stipula di specifici Patti educativi di comunità».

4.0.1

Rando, D'Elia, Crisanti, Verducci

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*

(Giochi della Gioventù, della cultura, dell'inclusione, dell'ambiente)

1. I Giochi prevedono, per tutti gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e paritarie primarie e secondarie di primo grado, una sezione dedicata alle gare culturali e artistiche, al fine di valorizzare le attitudini legate alla sfera culturale, artistica, musicale e umanistica.

2. I Giochi prevedono, per tutti gli studenti con disabilità, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e paritarie primarie e secondarie di primo grado, una sezione dedicata alle discipline paralimpiche riconosciute dal Comitato italiano paralimpico (Cip), una sezione dedicata a sport di squadra dove ragazzi con disabilità e normodotati possono giocare insieme, quali, a titolo esemplificativo, il *sitting volley*, il *baskin* e il *rafroball*, una sezione dedicata all'educazione alla cultura del movimento nel rispetto dell'ambiente, come il *plogging*, attività sportiva consistente nell'unione di corsa e raccolta dei rifiuti.

3. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione e del merito e dal Ministro della cultura,

entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e per la partecipazione ai medesimi degli studenti di cui al presente articolo».

Art. 5

5.1

Rando, D'Elia, Crisanti, Verducci

Al comma 1, sostituire le parole: «20 milioni» *con le seguenti:* «50 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: «20 milioni» *con le seguenti:* «50 milioni».

5.2

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «dall'anno 2022» *con le seguenti:* «dall'anno 2023»;

b) *al comma 4, sostituire le parole:* «della dotazione finanziaria assegnata ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59» *con le seguenti:* «delle risorse del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

5.3

Barbara Floridia, Pirondini, Naturale

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le attività di cui all'articolo 4 sono realizzate dagli organismi sportivi, sulla base dei protocolli di cui al comma 1 del medesimo articolo 4, in coordinamento con le istituzioni scolastiche firmatarie dei predetti protocolli, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché delle risorse aggiuntive reperibili attraverso la stipulazione di convenzioni con soggetti pubblici e privati, Enti locali, province, Regioni, fondazioni e associazioni senza scopo di lucro, che svolgano attività non in contrasto con la finalità educativa promossa nei contesti scolastici. Per le finalità di cui al presente comma, quota parte del Fondo di cui al comma 1, fino a un massimo del 25 per cento degli stanziamenti annualmente previsti, è assegnata annualmente, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alle istituzioni scolastiche autonome statali. Le modalità di ripartizione sono individuate con il decreto di cui al secondo periodo, sulla base dei criteri previsti per la ripartizione delle risorse iscritte nel fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

5.4

Rosso, Occhiuto

Aggiungere in fine il seguente comma:

«4-*bis*. Al fine di sostenere le spese per la messa a disposizione degli impianti per le attività di cui all'articolo 4 è prevista una quota a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 da destinare ai Comuni proprietari degli impianti».

5.5

Pirondini, Naturale

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «4-*bis*. Al fine di sostenere le spese per la messa a disposizione degli impianti per le attività di cui all'articolo 4 è prevista una quota a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 da destinare ai Comuni proprietari degli impianti».

EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
N. 317, 533, 548 NT2

Art. 1

1.4 (testo 2)

Rojc, Verducci, Spagnolli, D'Elia, Crisanti, Rando

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 2-*bis*», *comma 1, al primo periodo, sostituire le parole*: «dal popolo giuliano-dalmata» *con le seguenti*: «dalle popolazioni».

1.5 (testo 2)

Rojc, Verducci, Spagnolli, D'Elia, Crisanti, Rando

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 2-*bis*», *comma 1, al primo periodo, sostituire le parole*: «a seguito» *con le seguenti*: «a causa».

1.7 (testo 2)

Rojc, Verducci, Spagnolli, D'Elia, Crisanti, Rando

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 2-*bis*», *comma 1, al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «secondo le linee guida del Ministero dell'istruzione e del merito per la didattica della frontiera adriatica».

1.3.2.1.10. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 26 (pom.) del 04/04/2023

collegamento al documento su www.senato.it

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MARTEDÌ 4 APRILE 2023
26ª Seduta
Presidenza del Presidente
MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.
La seduta inizia alle ore 15,35.
IN SEDE REDIGENTE
(317) ***ROMEO e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe***
(533) ***MENIA e altri. - Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni***
(548) ***GASPARRI. - Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli"***
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 29 marzo.
Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta sono stati illustrati gli emendamenti al nuovo testo unificato (NT2) e presentate alcune riformulazioni, pubblicate in allegato al resoconto di quella seduta. Ricorda, altresì, che la Commissione affari costituzionali si è espressa con un parere non ostativo e informa che la Commissione bilancio non si è ancora espressa. Non si può pertanto procedere alle votazioni degli emendamenti.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
(551) ***Liliana SEGRE e altri. - Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti***
(Discussione e rinvio)
Il relatore VERDUCCI (*PD-IDP*) illustra il disegno di legge, a prima firma della senatrice Segre, ricordando innanzitutto che esso riproduce i contenuti di un analogo disegno di legge che era stato approvato dal Senato nella scorsa legislatura (AS 2317), ma non anche dalla Camera, per via della conclusione anticipata della legislatura. Coglie, peraltro, l'occasione per rivolgere un sentito ringraziamento nei confronti dei componenti della 7ª Commissione permanente della XVIII legislatura, e in particolare del Presidente Nencini, per il proficuo contributo che ha permesso di definire un testo sul quale si è registrata l'unanimità dei consensi.
Il provvedimento intende ricordare e celebrare nel 2024, a cento anni dal rapimento e dall'omicidio, la figura e il pensiero di Giacomo Matteotti, il deputato socialista vittima della violenza fascista.
Ricordare Giacomo Matteotti, un deputato, uomo politico, studioso che ha interpretato i sentimenti più

alti dell'Italia e che non ha voluto piegarsi alla dittatura nascente, vuole avere quindi soprattutto il significato, prosegue il Relatore, di un monito a difendere la libertà e la democrazia, principi fondanti della Costituzione italiana.
Entrando nel merito dei contenuti dell'iniziativa legislativa, osserva che l'articolo 1 prevede che le celebrazioni siano finalizzate a promuovere e valorizzare la conoscenza e lo studio della sua opera e del suo pensiero in ambito nazionale e internazionale.
L'articolo 2 prevede che lo Stato riconosca meritevoli di sostegno e finanziamento i progetti di promozione, ricerca, tutela e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera, del pensiero e dei luoghi più strettamente legati alla figura di Giacomo Matteotti. Tali progetti possono essere realizzati anche in collaborazione con soggetti pubblici, associazioni, fondazioni e istituzioni culturali, attraverso iniziative che possono sostanziarsi in attività celebrative, convegni nazionali e internazionali, iniziative didattico-formative e culturali, per promuovere, in Italia e all'estero, la conoscenza della vita, del pensiero e dell'opera di Giacomo Matteotti (comma 1, lett. *a)*). Le iniziative celebrative possono altresì sostanziarsi: nella promozione, anche mediante l'assegnazione di apposite borse di studio rivolte a studenti universitari e delle scuole secondarie di secondo grado, della ricerca storica e dello studio aventi ad oggetto la vita, il pensiero e l'opera di Giacomo Matteotti, con particolare riferimento alle sue attività in ambito sindacale, come amministratore locale, come studioso e come parlamentare, nonché al periodo storico compreso tra la prima guerra mondiale e la sua morte (lett. *b)*); nella raccolta, conservazione, restauro, manutenzione e digitalizzazione dei documenti relativi all'attività di Giacomo Matteotti, nonché nella pubblicazione di materiali inediti (lett. *c)*); nella promozione di iniziative didattiche e formative, attraverso il coinvolgimento diretto degli istituti scolastici dell'intero territorio nazionale, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione (lett. *d)*); nella realizzazione di eventi e di ogni altra iniziativa per il conseguimento delle finalità del disegno di legge, da svolgersi prioritariamente nei comuni di Fratta Polesine, Villamarzana, Boara Polesine, Rovigo, Messina, Ferrara, Varazze e Roma (lett. *e)*).
I progetti sono presentati sulla base di un bando pubblico e sono selezionati da un organismo collegiale. Sia il bando, sia l'organismo sono disciplinati con un decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della cultura. I medesimi progetti sono finanziati per un importo complessivo pari a 350.000 euro annui per il triennio 2022-2024. Al riguardo, il Relatore segnala che in sede emendativa occorrerà aggiornare le annualità considerate (articolo 3).
Quanto all'articolo 4, esso prevede l'assegnazione alla Casa Museo Matteotti di Fratta Polesine, suo luogo di nascita, di una particolare dotazione economica (pari a 50.000 euro per il triennio considerato), oltre che per la promozione di eventi, per sostenere interventi di manutenzione e restauro necessari alla fruizione pubblica del museo medesimo e per la raccolta, catalogazione e digitalizzazione di documenti relativi all'attività di Giacomo Matteotti. L'articolo dispone inoltre che i soggetti privati che devolvono alla Casa Museo contributi finanziari, opere o altro materiale beneficino di misure di defiscalizzazione, secondo quanto sarà stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della cultura.
Il Relatore si sofferma, indi, sull'onere finanziario complessivo e sulle modalità di copertura (di cui agli articoli 5 e 6), nonché sulle disposizioni relative all'entrata in vigore del disegno di legge (articolo 7).
Infine, invita i senatori a sottoscrivere il provvedimento in esame, anche al fine di rafforzare la richiesta della senatrice Segre di sottoporre all'Assemblea la dichiarazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento, con conseguente applicazione della procedura abbreviata ivi prevista.
Il PRESIDENTE, dopo aver auspicato un'ampia convergenza sul provvedimento in titolo, dichiara aperta la discussione generale.
La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), nel manifestare piena condivisione sulle finalità del disegno di legge, segnala l'opportunità che, in sede emendativa, all'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, in cui si fa riferimento ai comuni in cui si svolgeranno prioritariamente gli eventi e le altre iniziative collegate alla celebrazione della figura di Giacomo Matteotti, sia incluso anche il comune di Riano, in cui venne

ritrovato il corpo senza vita del deputato.
Poiché non vi sono altre richieste di intervento in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara chiusa tale fase procedurale. Preso atto che il Relatore ed il Governo rinunciano alle repliche, propone di fissare alle ore 12 di venerdì 14 aprile il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge in titolo.
Conviene la Commissione.
Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

(403) *ROMEO e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù*

(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 29 marzo scorso.
Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che alla scadenza del termine sono stati presentati 64 emendamenti e un ordine del giorno (pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 29 marzo), informa di aver riformulato l'emendamento 2.4 in un testo 2, pubblicato in allegato. Fa altresì presente che il Ministro per lo sport e i giovani ha fatto sapere che concomitanti impegni istituzionali gli impediscono di partecipare all'odierna seduta, ma che è propria intenzione presenziare per il prosieguo della discussione.
Dichiara, quindi, aperta la fase di illustrazione degli emendamenti.
La senatrice RANDO (*PD-IDP*) illustra le proposte presentate dal proprio Gruppo riferite all'articolo 1 (1.1, 1.3, 1.6 e 1.8), chiarendo che esse sono orientate, pur nella condivisione sostanziale dei contenuti del provvedimento in esame, ad arricchire la nozione di formazione sportiva con un più complesso concetto di esperienza culturale e sportiva.
La senatrice VERSACE (*Az-IV-RE*) illustra l'emendamento 1.5.
Sono date per illustrate le ulteriori proposte emendative riferite all'articolo 1.
Si passa all'illustrazione delle proposte riferite all'articolo 2.
La senatrice RANDO (*PD-IDP*) si sofferma, in particolare, sull'emendamento 2.1, precisando come esso sia inteso a recepire le indicazioni emerse nel corso dell'audizione del rappresentante del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), organo apicale dell'ordinamento sportivo.
Ritiene, al riguardo, che il CONI, piuttosto che la società Sport e salute S.p.A., sia il soggetto titolato ad intrattenere i rapporti con gli organi istituzionali, e che ad esso debba necessariamente affiancarsi il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), in coerenza con i contenuti del provvedimento, che prevede, all'articolo 2, l'istituzione di una sezione dei Giochi dedicata agli studenti con disabilità. Dà indi conto degli emendamenti 2.5, 2.7, 2.11, 2.14, 2.15, 2.16 e 2.17.
Richiama infine l'attenzione sulla opportunità di sopprimere il comma 4 dell'articolo 2 del provvedimento, che circoscrive la partecipazione ai Giochi agli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre precedente a quello di svolgimento dei Giochi. Evidenzia, al riguardo, la funzione inclusiva svolta dallo sport proprio per quegli studenti che incontrano difficoltà nel percorso scolastico.
Condividono tale considerazione la senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) e il PRESIDENTE, il quale fa presente che nella riformulazione della propria proposta 2.4 (testo 2) è inclusa la soppressione del comma 4 in questione.
La senatrice VERSACE (*Az-IV-RE*), con riferimento all'emendamento 2.3 di cui è promotrice, vertente su analoga tematica, pone in luce la propria intenzione di non far venir meno la presenza della società Sport e salute S.p.A., quanto piuttosto di arricchire il confronto tra organi, aggiungendo ad essa il CONI e il CIP, la cui previsione è da ritenere assolutamente imprescindibile ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'iniziativa legislativa.
Nell'illustrare le altre proposte riferite all'articolo 2, sottolinea la rilevanza dell'emendamento 2.18, teso ad assicurare la partecipazione di diritto degli studenti vincitori della fase nazionale dei Giochi anche alle selezioni dei Giochi paralimpici della Gioventù, meglio noti come *European Para Youth Games*-EPYG.
Pone in luce, inoltre, l'importanza di fare riferimento, per quanto concerne le locuzioni relative alla

presenza di disabilità, alla terminologia adottata dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con legge n. 18 del 2009.
Ha, quindi, la parola la senatrice ALOISIO (*M5S*) in merito all'emendamento 2.6, di cui è prima firmataria, diretto ad assicurare, nella partecipazione ai Giochi, un'equa rappresentanza di genere.
Si apre, sul punto, un breve dibattito, nel quale interviene, in primo luogo, la senatrice VERSACE (*Az-IV-RE*) per evidenziare che, per quanto condivisibile in linea di massima, l'integrazione proposta dalla senatrice Aloisio difficilmente può conciliarsi con il principio che il merito costituisce il fondamento della selezione sportiva.
Dopo che la senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) ha fatto cenno all'opportunità di una riformulazione della proposta 2.6, tale da includere un più generale principio di promozione della parità di genere, il senatore CRISANTI (*PD-IDP*) si dichiara a favore di un nuovo testo nel quale si preveda che la partecipazione ai Giochi debba riflettere la composizione di genere del plesso scolastico.
Il presidente MARTI (*LSP-PSd'Az*), in qualità di relatore, preannuncia sin d'ora la propria disponibilità a valutare un'eventuale riformulazione dell'emendamento in questione.
La senatrice ALOISIO (*M5S*) passa, quindi, ad illustrare l'emendamento 2.9 orientato a favorire la partecipazione ai Giochi da parte degli studenti appartenenti alle famiglie meno abbienti.
Sono date per illustrate le ulteriori proposte emendative riferite all'articolo 2.
Si passa, quindi, all'illustrazione delle proposte riferite all'articolo 3.
La senatrice RANDO (*PD-IDP*) illustra gli emendamenti 3.1, 3.5, 3.8, 3.13 e 3.14.
La senatrice VERSACE (*Az-IV-RE*) illustra l'emendamento 3.3.
Le restanti proposte riferite all'articolo 3 sono date per illustrate.
Si passa all'illustrazione delle proposte riferite all'articolo 4.
La senatrice RANDO (*PD-IDP*), su sollecitazione del Presidente, precisa, in relazione all'emendamento 4.5, che il proprio Gruppo ritiene l'avviamento alla pratica agonistica eccessivamente precoce negli istituti della scuola primaria. Illustra indi gli emendamenti 4.1, 4.9 e 4.0.1.
La senatrice ALOISIO (*M5S*) illustra l'emendamento 4.15.
Dopo che la senatrice VERSACE (*Az-IV-RE*) è intervenuta in merito alla propria proposta 4.16, sono dati per illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.
Poiché nessuno chiede la parola per illustrare gli emendamenti all'articolo 5, questi ultimi sono dati per illustrati.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 403

Art. 2

2.4 (testo 2)

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole:* «sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica,»;

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1 bis. La Commissione nazionale di cui all'articolo 3 presenta istanza per la concessione dell'alto patronato della Presidenza della Repubblica ai Giochi.»;

c) *sopprimere il comma 4;*

d) *al comma 6, sostituire le parole:* «La presidenza della Repubblica» *con le seguenti:* «La Commissione nazionale di cui all'articolo 3»;

e) *al comma 7, sostituire le parole:* «Il Presidente della Repubblica, al termine della fase nazionale dei Giochi presiede», *con le seguenti:* «Al termine della fase nazionale dei Giochi, è prevista».

1.3.2.1.11. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 29 (pom.) del 18/04/2023

collegamento al documento su www.senato.it

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MARTEDÌ 18 APRILE 2023
29ª Seduta
Presidenza del Presidente
MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Mazzi.
La seduta inizia alle ore 15,35.
IN SEDE REDIGENTE
(317) ***ROMEO e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe***
(533) ***MENIA e altri. - Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni***
(548) ***GASPARRI. - Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli"***
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 4 aprile.
Il PRESIDENTE informa che non è ancora giunto il parere della Commissione bilancio sul testo unificato per i disegni di legge in titolo e che pertanto non si potrà procedere alle votazioni.
Prende atto la Commissione.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
(28) ***Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante***
(Discussione e rinvio)
La relatrice D'ELIA (*PD-IDP*) illustra le disposizioni del disegno di in titolo, evidenziando che il proprio Gruppo accorda particolare rilievo al provvedimento, che peraltro è stato sottoscritto anche da altre forze politiche. Esso è inteso a istituire un Fondo per potenziare il sostegno e lo sviluppo della comunità educante, offrire risposte efficaci alle emergenze, come quella epidemiologica da Covid-19 che ha fatto emergere fragilità educative e pedagogiche presenti nella scuola, affiancare i docenti e i genitori nelle relazioni con gli studenti e le famiglie, potenziare le reti educative con enti locali e Terzo settore.
Sottolinea che, in tal senso, l'ambiente scolastico potrà garantire strategie pedagogiche e psicologiche finalizzate alla crescita personale e sociale, al futuro del singolo alunno e di tutta la comunità educante, sulla base delle diverse situazioni territoriali.
Il provvedimento, composto da un unico articolo, prevede, al comma 1, l'istituzione del Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante.

In base al comma 2, il Fondo viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 30 milioni di euro, ed è destinato ai comuni per promuovere patti educativi con le istituzioni scolastiche ed educative del territorio.
Precisa che ciascun patto educativo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti volti, attraverso l'educatore socio-pedagogico e il pedagogista, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, a ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, nonché ad intervenire, attraverso lo psicologo, nelle situazioni di disagio psicologico e di disturbo psico-emotivo.
Il comma 3 stabilisce che, nel caso in cui il patto sia sottoscritto da più comuni, si provvede alla individuazione del comune capofila, il quale, in attuazione del comma 5, potrà essere destinatario di un finanziamento massimo di 150.000 euro per ogni anno scolastico.
Il comma 4 individua forme di monitoraggio di ciascun progetto, curato da un gruppo appositamente costituito.
Le modalità di predisposizione dei patti educativi, i criteri in base ai quali debbono essere predisposti i progetti nonché le procedure per l'individuazione del pedagogista, dell'educatore professionale socio-pedagogico e dello psicologo e le loro linee di intervento, secondo quanto previsto dal comma 2, saranno stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, d'intesa con il Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (comma 6).
Il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato ad emanare un bando, entro e non oltre 60 giorni dall'approvazione del decreto di attuazione di cui al comma 6, per ripartire le risorse, nel limite massimo di 15 milioni di euro per ogni anno scolastico, destinate ai comuni sottoscrittori dei patti educativi che presentino uno o più progetti di cui al comma 2 (comma 7).
Con il comma 8, sono definite le procedure di reclutamento per le figure professionali di cui al comma 2 da parte del comune o i comuni capofila destinatari delle risorse, d'intesa con i dirigenti scolastici delle scuole coinvolte.
Il comma 9 dispone in relazione agli oneri, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2023, 15 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione a carico del Fondo per le esigenze di spesa indifferibili.
Ha quindi la parola in discussione generale la senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*), prima firmataria del disegno di legge n. 28, la quale ricorda che il testo in esame si pone in continuità con una proposta legislativa della scorsa legislatura, di cui fu promotrice la senatrice *pro tempore* Vanna Iori e che trovò l'adesione di quasi tutte le forze politiche (A.S. 2527).
Precisa che tale proposta fu presentata a ridosso della emergenza epidemiologica da Covid-19 con l'intento di potenziare il sostegno e lo sviluppo della comunità educante e delle reti educative.
Fa presente che, laddove i patti educativi sono già attivi, tutte le componenti della comunità -il municipio, il quartiere, l'oratorio, gli attori di iniziative educative di strada, le agenzie presenti sul territorio - collaborano attivamente al processo educativo. In tali realtà sono già evidenti i risultati positivi in termini di riduzione della dispersione scolastica e di recupero e integrazione di giovani che, con il tempo, diventano, essi stessi, parte essenziale della costruzione educativa della comunità.
Auspica, infine, che l'esame del provvedimento diventi terreno di partecipazione delle altre forze politiche nonché di apporto di esperienze diverse, nell'ottica di pervenire all'approvazione di un intervento legislativo condiviso.
Su proposta della relatrice D'ELIA (*PD-IDP*), la Commissione conviene di avviare un ciclo di audizioni sul provvedimento in titolo e di fissare per le ore 12 di venerdì 28 aprile il termine entro il quale i Gruppi possono formulare proposte al riguardo.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(551) ***Liliana SEGRE e altri. - Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti***

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 4 aprile scorso, nel corso della quale è stata svolta la

relazione introduttiva ed è stato fissato il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti.
Il PRESIDENTE comunica che alla scadenza del termine sono stati presentati 14 emendamenti ed un ordine del giorno, pubblicati in allegato.
Poiché non sono stati presentati emendamenti all'articolo 1, si passa all'illustrazione degli emendamentiall'articolo 2.
Il relatore VERDUCCI (*PD-IDP*) illustra gli emendamenti2.100 e 2.2, segnalando che essi, così come del resto anche ulteriori proposte emendative a propria firma riferite ad altri articoli, mirano ad aggiornare alcuni dei contenuti del disegno di legge in titolo che presenta un testo identico a quello approvato, in prima lettura, nella scorsa legislatura. Con particolare riferimento all'emendamento 2.2, ritiene estremamente importante ampliare l'elenco dei comuni in cui è prevista la realizzazione di eventi ed iniziative celebrative, al fine di includere altri luoghi simbolo, come, ad esempio, il comune di Riano in cui venne ritrovato il corpo di Giacomo Matteotti.
Dà infine conto dei contenuti dell'ordine del giorno n. 1 a propria firma.
La senatrice ALOISIO (*M5S*) illustra gli emendamenti 2.1, 2.4, 2.5 e 2.6, a propria firma.
La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 2.3, sottolineando l'opportunità di includere il comune di Riano, per le ragioni già espresse dal Relatore, fra i comuni interessati agli eventi celebrativi.
Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.
Il relatore VERDUCCI (*PD-IDP*) dà conto dell'emendamento 3.100, volto a prevedere un termine per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui è indetto il bando di selezione dei progetti celebrativi. Illustra indi l'emendamento 3.2, finalizzato ad aggiornare le annualità in cui si prevede il sostegno economico ai progetti celebrativi. Si tratta di emendamenti peraltro in linea con le osservazioni rese dalla Commissione affari costituzionali nel proprio parere.
Il presidente MARTI (*LSP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 3.1, diretto ad inserire il parere anche del Ministro dell'istruzione e del merito nell'ambito della procedura di adozione del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Gli emendamenti agli articoli 4, 5 e 6 sono dati per illustrati, mentre non sono state presentate proposte emendative all'articolo 7.
Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

(403) *ROMEO e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù*

(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 4 aprile, nel corso della quale sono stati illustrati gli emendamenti.
Il PRESIDENTE avverte che la Commissione bilancio non ha ancora terminato l'esame in sede consultiva e che pertanto non si può procedere alle votazioni.
Prende atto la Commissione.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(562) *MARTI e altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali*

(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 12 aprile scorso.
Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di avviare un ciclo di audizioni e di fissare per le ore 12 di venerdì 28 aprile il termine per la presentazione di eventuali proposte.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Presidenza ha deferito alla Commissione l'affare assegnato n. 137 su "L'integrità del patrimonio culturale e del paesaggio e sulla programmazione della tutela" nonché l'affare assegnato n. 138 su "I compensi corrisposti agli artisti delle piattaforme in *streaming*".
Propone, al riguardo, l'avvio di un breve ciclo di audizioni e, a tal fine, invita i senatori a far pervenire eventuali richieste di audizione entro le ore 12 di martedì 2 maggio.

Poiché nessuno interviene in senso contrario, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 16,15.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 551

G/551/1/7

IL RELATORE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 551, recante "Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti",

premesso che:

- occorre dare la "massima visibilità al progetto di fruizione degli atti afferenti a uno degli eventi più bui della storia nazionale, incentrato sulla figura di Giacomo Matteotti, martire sul cui sangue è stata fortificata la coscienza democratica del Paese ed è nata la Repubblica parlamentare" (cfr. ordine del giorno G/2317/1/7a della scorsa legislatura);

- il patrimonio di conoscenze documentali - necessario per ricostruire le modalità con cui il fascismo occultò la verità sull'assassinio di Matteotti e nascose le proprie responsabilità nel crimine - si è sin qui dimostrato particolarmente lacunoso, come lamentato dalla stampa specialistica (*Mondoperaio*, n. 11-12/2022, pp. 99-102), con l'aggravante rappresentata dal trasferimento all'estero dei fondi archivistici detenuti da privati, discendenti dai protagonisti della vita istituzionale del nostro Paese (v. I. Massalbò Ricci, *L'archivio dei re d'Italia depositato presso l'Archivio di Stato di Torino*, Cheiron, 1996, m. 25-26);

considerato che:

- la modalità più efficace, per obbligare le pubbliche amministrazioni alla piena *discovery* del materiale documentale presente nei propri archivi, è la direttiva del Presidente del Consiglio che si impone a tutti i Ministeri, enti ed altri organi pubblici, agli archivi del Ministero per gli affari esteri e degli Stati maggiori delle Forze armate, dell'esercito, della marina e dell'aeronautica e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, nonché agli organismi rientranti nel sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica (v. Senato della Repubblica, Giunte e Commissioni, 23 novembre 2021, pp. 104-107, ordine del giorno G/2448 sez. I/5/7a testo 2), ivi comprese le segreterie per la sicurezza dei singoli ministeri che gestiscono il patrimonio documentale ereditato dagli uffici cifra dei gabinetti ministeriali del Ventennio;

- le direttive 8 aprile 2008 a firma Prodi, 22 aprile 2014 a firma Renzi e 2 agosto 2021 a firma Draghi, si sono dimostrate decisive sia per mettere a disposizione degli studiosi i documenti ancora non versati nonostante il decorso dei termini di legge (articolo 122 del decreto legislativo n. 42 del 2004), sia per individuare i casi in cui "le amministrazioni hanno avuto talora scarso controllo della propria documentazione, soprattutto di quella non più in uso, e tale circostanza ha causato in alcuni casi dispersioni o perdita di fonti rilevanti per la ricerca storica" (*Prima relazione annuale del comitato consultivo sulle attività di versamento all'Archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato della documentazione di cui alle direttive del Presidente del consiglio del 22 aprile 2014 e del 2 agosto 2021*, 12 ottobre 2022, p. 22);

- su tutti i carteggi di Vittorio Emanuele III, non oggetto di restituzione all'Archivio di Stato di Torino nel 1983, andrebbero esercitati i poteri di tutela di cui agli articoli 10 comma 2 e 13 comma 2 del decreto legislativo n. 42 del 2004: esso sottopone a vincolo anche "gli archivi e i singoli documenti dello Stato" e tali risultano anche "qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica", come è stato in caso della famiglia Savoia dopo la fine della monarchia;

impegna il Governo:

- affinché il Presidente del Consiglio, nella sua veste di Autorità nazionale per la sicurezza, emani

una direttiva vincolante per il versamento all'Archivio centrale dello Stato di tutti i documenti, presenti presso tutte le pubbliche amministrazioni e gli organismi citati, inerenti alle modalità con cui il fascismo occultò la verità sull'assassinio di Matteotti e nascose le proprie responsabilità nel crimine;

- affinché gli eredi della famiglia Savoia siano invitati ad adempiere l'obbligo di completare la restituzione all'Archivio di Stato di Torino di tutti i documenti mancanti, rispetto al versamento del 1983.

Art. 2

2.1

Aloisio

Al comma 1, lettera d)*, dopo le parole*: «la promozione di iniziative didattiche e formative,» *inserire le seguenti:*

«anche in sinergia con biblioteche, musei e istituzioni culturali,»

2.100

Il Relatore

Al comma 1, lettera d), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e del merito».

2.4

Aloisio

Al comma 1, lettera e)*, dopo le parole:* «la realizzazione di eventi e di ogni altra iniziativa», *inserire le seguenti*:

«, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri,».

2.2

IL RELATORE

Al comma 1, lettera e)*, dopo le parole*: «nei comuni di Fratta Polesine, Villamarzana, Boara Polesine, Rovigo, Messina, Ferrara, Varazze» *inserire le seguenti:* «, Chieti, Riano, Monterotondo, Rodi Garganico, Vieste».

2.3

D'Elia

Al comma 1, lettera e)*, dopo le parole:* «nei comuni di Fratta Polesine, Villamarzana, Boara Polesine, Rovigo, Messina, Ferrara, Varazze» *inserire la seguente:* «, Riano».

2.5

Aloisio

Al comma 1, dopo la lettera e)*, aggiungere, in fine, la seguente*:

«e-*bis*) il sostegno, anche attraverso apposite campagne di comunicazione istituzionale, agli Enti locali che intitolano strade o piazze nel proprio territorio a Giacomo Matteotti, quale simbolo della lotta per la difesa dei diritti civili e della democrazia in Italia».

2.6

Aloisio

Al comma 1, dopo la lettera e)*, aggiungere, in fine, la seguente*:

«e-*bis*) la promozione di iniziative commemorative con il coinvolgimento delle istituzioni culturali, anche attraverso mostre, conferenze, seminari, proiezioni cinematografiche e spettacoli teatrali dedicati alla figura di Giacomo Matteotti e alla sua lotta per la difesa dei diritti civili e della democrazia in Italia».

Art. 3

3.100

Il Relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «La Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Ministero

della cultura, provvede, con proprio decreto» *con le seguenti:* «Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della cultura, provvede, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,».

3.1

Marti

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire le parole: «sentito il Ministero della cultura» *con le seguenti:* «sentiti il Ministero della cultura e il Ministero dell'istruzione e del merito».

3.2

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «2022, 2023 e 2024» *con le seguenti*: «2023 e 2024».

Art. 4

4.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «2022, 2023 e 2024» *con le seguenti*: «2023 e 2024».

4.100

Il Relatore

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 5

5.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «2022, 2023 e 2024» *con le seguenti*: «2023 e 2024».

Art. 6

6.1

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'onere di cui all'articolo 5, pari a 400.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede, per l'anno 2023, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 317, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.»

1.3.2.1.12. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 41 (pom.) del 01/06/2023

collegamento al documento su www.senato.it

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
GIOVEDÌ 1° GIUGNO 2023
41ª Seduta
Presidenza del Presidente
MARTI
indi della Vice Presidente
VERSACE

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Roberto Marseglia e, in videoconferenza, il professor Carlo Alberto Carnevale Maffè.
La seduta inizia alle ore 13,30.
SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.
Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per la procedura informativa.
Il PRESIDENTE avverte altresì che della procedura informativa verrà redatto il resoconto stenografico.
Prende atto la Commissione.
PROCEDURE INFORMATIVE
Indagine conoscitiva sull'impatto dell'intelligenza artificiale nei settori di competenza della 7ª Commissione, anche con riferimento al servizio ChatGPT: audizione del professor Roberto Marseglia e del professor Carlo Alberto Carnevale Maffè
Il PRESIDENTE introduce la procedura informativa in titolo.
Hanno quindi la parola il professor MARSEGLIA e il professor CARNEVALE MAFFE', i quali svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione, in qualità di esperti.
Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i senatori PAGANELLA (*LSP-PSd'Az*), VERDUCCI (*PD-IDP*) e Giusy VERSACE (*Az-IV-RE*)
Ai quesiti posti rispondono il professor MARSEGLIA e il professor CARNEVALE MAFFE'.
La PRESIDENTE concede indi la parola al senatore CRISANTI (*PD-IDP*), il quale formula un ulteriore quesito, cui rispondono il professor CARNEVALE MAFFE' e il professor MARSEGLIA.
La PRESIDENTE, dopo aver ringraziato gli auditi, dichiara conclusa l'audizione.
Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.
SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI
La PRESIDENTE comunica che nel corso delle audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'impatto dell'intelligenza artificiale nei settori di competenza della 7a Commissione, anche con riferimento al servizio Chat GPT, svoltesi in data odierna, sono stati consegnati contributi documentali, che saranno resi disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della

Commissione, al pari di quelli che saranno depositati in occasione delle successive audizioni.
Prende atto la Commissione.
SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 403
Stante la mancata presenza del Governo, necessaria per l'esame dei provvedimenti in sede redigente, il PRESIDENTE avverte che il prosieguo della discussione del disegno di legge n. 403, recante la promozione della pratica sportiva nelle scuole e l'istituzione dei nuovi giochi della gioventù, all'ordine del giorno dell'odierna seduta, non avrà luogo e che il medesimo disegno di legge sarà nuovamente calendarizzato nella seduta che sarà convocata martedì 6 giugno. Auspica al riguardo che la Commissione si possa avvalere, in tale occasione, della presenza e del contributo del Ministro dello sport.
Prende atto la Commissione.
La seduta termina alle ore 14,35.

1.3.2.1.13. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 42 (pom.) del 06/06/2023

collegamento al documento su www.senato.it

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MARTEDÌ 6 GIUGNO 2023
42ª Seduta
Presidenza del Presidente
MARTI
indi della Vice Presidente
VERSACE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti. Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per l'Associazione Libera, la dottoressa Elisa Crupi, responsabile nazionale del settore formazione, e il dottor Giuseppe Parente, componente del settore formazione, per l'Impresa sociale "Con i bambini", il professor Marco Rossi Doria, presidente, e il dottor Marco Imperiale, direttore generale, e per il Forum disuguaglianze e diversità, il dottor Andrea Morniroli, co-coordinatore nazionale e referente tempi educativi.
La seduta inizia alle ore 14,45.
IN SEDE REDIGENTE
(403) ***ROMEO e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù***
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 18 aprile scorso.
Il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*), dopo aver richiamato la recente sottoscrizione del Protocollo interministeriale avente ad oggetto la reintroduzione nelle scuole dei "Giochi della gioventù", che conferma il rilievo della tematica oggetto del disegno di legge in titolo, auspica che la discussione del provvedimento in esame possa affiancarsi alla menzionata iniziativa governativa al fine di mettere a punto un'organizzazione dei Giochi più articolata ed efficiente.
Informa, pertanto, che procederà all'espressione dei pareri sull'ordine del giorno e sugli emendamenti presentati e già illustrati dai proponenti.
Prende atto la Commissione.
Il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*) esprime parere favorevole sull'unico ordine del giorno G/403/1/7.
Passa, quindi, all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.
Il parere è favorevole sulle proposte emendative 1.2, 1.3 e 1.8, mentre è contrario sulle proposte 1.1, 1.6 e 1.7. Dopo aver constatato che i contenuti degli emendamenti 1.4 e 1.5 risulterebbero sostanzialmente assorbiti dalla eventuale approvazione della proposta 1.3, sulla quale ha espresso parere favorevole, invita i proponenti al ritiro delle suddette proposte 1.4 e 1.5.
In sede di articolo 2, dopo aver invitato all'approvazione della propria proposta 2.4 (testo 2), esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.15 e 2.16. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 2.2, a condizione che lo stesso sia riformulato nel senso di espungere la

lettera *a)*.
Rivolge indi alla prima firmataria l'invito a ritirare l'emendamento 2.1, ritenendo preferibile la soluzione prospettata dall'emendamento 2.3.
Alla luce della formulazione della proposta 2.4 (testo 2), di cui è firmatario, invita i rispettivi proponenti a ritirare gli identici emendamenti 2.10, 2.11 e 2.12, nonché l'emendamento 2.14.
Invita altresì la senatrice Versace a ritirare la proposta 2.13, la cui votazione risulterebbe preclusa dall'approvazione dell'emendamento 2.2 (testo 2) su cui il parere è favorevole.
Si rimette, infine, al parere del Rappresentante del Governo in relazione agli emendamenti 2.17 e 2.18.
La senatrice VERSACE (*Az-IV-RE*) evidenzia l'opportunità di introdurre nei testi legislativi la formulazione: "studenti con disabilità", in luogo di quella: "studenti diversamente abili", come peraltro previsto anche nell'emendamento 4.16, oltre che dal richiamato emendamento 2.13.
La senatrice BUCALO (*FdI*) dichiara di riformulare il proprio emendamento in un nuovo testo, pubblicato in allegato, nel senso indicato dal Presidente relatore.
Passando agli emendamenti riferiti all'articolo 3, il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*) esprime parere favorevole sulle proposte 3.3, 3.4, condizionatamente alla riformulazione in un nuovo testo in cui siano esplicitati i criteri di selezione delle principali Federazioni sportive, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13 e 3.14. Il parere è invece contrario sulle proposte emendative 3.1, 3.2 e 3.5.
Si riserva di rinviare l'espressione del parere sulla proposta 3.6, dichiarando che, pur non essendo in linea di principio contrario, ritiene opportuno un approfondimento in merito all'impatto organizzativo conseguente all'eventuale approvazione dell'emendamento.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, esprime parere favorevole sull'emendamento 4.2, a condizione che esso sia riformulato in modo tale da tener conto dei contenuti dell'emendamento 3.7 su cui il parere è favorevole. Il parere è altresì favorevole sugli emendamenti 4.3, 4.6, 4.7 e 4.16.
Il parere è invece contrario sugli emendamenti 4.1, 4.5, 4.9, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.17, nonché sull'emendamento aggiuntivo 4.0.1.
Formula, quindi, un invito ai rispettivi proponenti a ritirare gli emendamenti 4.4, 4.10 e 4.11, mentre invita a ritirare e trasformare in ordine del giorno l'emendamento 4.8.
Infine, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, dopo aver invitato ad approvare il proprio emendamento 5.2, esprime parere favorevole sugli emendamenti 5.1, 5.4 e 5.5. Il parere è invece contrario sull'emendamento 5.3.
Il sottosegretario Paola FRASSINETTI, in ragione di interlocuzioni ancora in corso tra i Ministeri, si riserva di esprimere successivamente il parere da parte del Governo sull'ordine del giorno e sugli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo.
Il PRESIDENTE propone di rinviare la discussione alla seduta che sarà convocata il 13 giugno, al fine di consentire al Governo di concludere le interlocuzioni in corso.
Concorda la Commissione.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
SULL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 49
Il PRESIDENTE informa la Commissione che è stato assegnato l'Atto del Governo n. 49 (Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40, in materia di sport) alle Commissioni riunite 7ª e 10ª e, limitatamente ai profili finanziari, alla 5ª Commissione.
L'esame potrebbe essere avviato, previa intesa con il Presidente della 10ª Commissione, già a partire dalla prossima settimana.
Prende atto la Commissione.
SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.
Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per la procedura informativa.
La PRESIDENTE avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto

stenografico.
Prende atto la Commissione.
PROCEDURE INFORMATIVE
Seguito dell'indagine conoscitiva su povertà educativa, abbandono e dispersione scolastica: audizione di rappresentanti dell'Associazione Libera, dell'Impresa sociale "Con i bambini" e del Forum disuguaglianze e diversità
La PRESIDENTE introduce la procedura informativa in titolo.
Hanno la parola il dottor Giuseppe PARENTE e la dottoressa Elisa CRUPI, in rappresentanza dell'Associazione Libera, il professor Marco ROSSI DORIA, in rappresentanza dell'Impresa sociale "Con i bambini", nonché il dottor Andrea MORNIROLI, co-coordinatore del Forum disuguaglianze e diversità, i quali svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.
Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i senatori Vincenza ALOISIO (*M5S*), Cecilia D'ELIA (*PD-IDP*), MELCHIORRE (*FdI*), VERDUCCI (*PD-IDP*), nonché la presidente Giusy VERSACE (*Az-IV-RE*).
Ai quesiti posti rispondono il professor Marco ROSSI DORIA, la dottoressa Elisa CRUPI e il dottor Andrea MORNIROLI.
La PRESIDENTE, dopo aver ringraziato gli auditi per il contributo offerto, dichiara conclusa l'audizione.
Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,40.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 403

Art. 2

2.2 (testo 2)

Bucalo, Marcheschi, Cosenza, Iannone, Melchiorre, Speranzon, Russo

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei Giochi, dedicata agli studenti diversamente abili».

1.3.2.1.14. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 43 (pom.) del 20/06/2023

collegamento al documento su www.senato.it

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MARTEDÌ 20 GIUGNO 2023
43ª Seduta
Presidenza del Presidente
MARTI

Interviene il ministro per lo sport e i giovani Abodi.
La seduta inizia alle ore 14,40.
IN SEDE REDIGENTE
(403) ***ROMEO e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù***
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 6 giugno scorso, nel corso della quale il presidente relatore aveva espresso il proprio parere sugli emendamenti e sull'ordine del giorno riferiti al disegno di legge in titolo.
Il presidente relatore MARTI richiama l'importanza del tema dell'istituzione dei nuovi Giochi della gioventù, peraltro particolarmente sentito dal Governo, come conferma, tra l'altro, la recente sottoscrizione del Protocollo interministeriale in materia.
Al riguardo, tale iniziativa, a suo avviso certamente condivisibile, è intervenuta mentre l'esame del disegno di legge in titolo era già in fase avanzata. Ciò premesso, ritiene doveroso, tenuto conto del ruolo del Parlamento, che la Commissione prosegua l'esame di tale provvedimento, a prima firma del senatore Romeo, che ripropone peraltro i contenuti di un'analoga iniziativa legislativa già esaminata in Senato nella scorsa legislatura, a cui la propria parte politica accorda particolare rilievo. Nel prendere atto della richiesta, formulata per le vie brevi, da parte del Governo, di rinviare l'espressione del proprio parere sugli emendamenti e sull'ordine del giorno riferiti al disegno di legge in esame, esprime la propria convinzione che la Commissione possa procedere speditamente, con spirito costruttivo, facendo tesoro del contributo che giungerà dall'Esecutivo.
Rispondendo ad una richiesta di chiarimento della senatrice RANDO (*PD-IDP*), il PRESIDENTE relatore conferma il proprio orientamento sull'emendamento 2.17, sul quale si rimette al parere del Governo.
Il ministro ABODI, nel condividere la prospettiva del Presidente, manifesta la sua soddisfazione per le iniziative parallelamente assunte per la reintroduzione dei Giochi della gioventù dal Parlamento e dal Governo, che hanno in tal modo dato prova di una unità di intenti che merita di essere valorizzata.
Si dichiara certo del fatto che l'iniziativa legislativa in esame, che ha precedenti nelle due passate legislature, sarà approvata nella presente legislatura.
Per quanto concerne la sottoscrizione del Protocollo interministeriale - che non ha inteso interferire con l'iniziativa legislativa in corso - chiarisce che lo stesso è stato assunto nell'ottica di una valorizzazione dell'interdisciplinarietà connessa all'organizzazione dei Giochi della gioventù, da

intendere come un momento di educazione civica allargata, in cui la cura della salute, l'integrazione delle disabilità, il rispetto e la protezione dell'ambiente trovano piena espressione insieme ai profili educativi e sportivi.
Sottolinea, infatti, che per la prima volta ci si appresta ad organizzare Giochi aperti agli studenti disabili.
Nel garantire il contributo del Governo in sede di esame del disegno di legge, segnala l'opportunità che nell'organizzazione dei Giochi siano coinvolti anche il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), in un contesto di un ritrovato equilibrio tra tutte le articolazioni del mondo sportivo. Tutti i soggetti coinvolti - in conformità ai rispettivi profili - sapranno mirare agli obiettivi più profondi e sostanziali della organizzazione dei Giochi della gioventù, da ravvisare soprattutto nell'allargamento della base sportiva, nella dimensione sociale dell'attività sportiva, nella promozione di pari opportunità intese in termini geografici e sociali, vale a dire di promozione dei territori svantaggiati e delle periferie sociali.
Alla luce delle suesposte considerazioni, si riserva di valutare, unitamente al Ministro dell'istruzione e del merito, la formulazione di ulteriori proposte da parte del Governo in tempi tali da consentire una rapida definizione delle disposizioni normative.
Il PRESIDENTE relatore, tenuto conto della fase avanzata dell'esame del disegno di legge e delle considerazioni del ministro Abodi, ritiene che si debba pervenire ad una celere sintesi delle proposte, sì da permettere la calendarizzazione del provvedimento in Assemblea prima della pausa estiva.
Il senatore ROMEO (*LSP-PSd'Az*), nel concordare con l'impostazione del presidente, manifesta il suo apprezzamento per la scelta governativa di sostenere l'iniziativa parlamentare *in itinere*. Concorda, altresì, con il cronoprogramma delineato dal Presidente, invitando le forze politiche ad arrivare alla definizione del testo, da parte della Commissione, entro il termine della prossima settimana.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE comunica che è stato assegnato alla Commissione, in sede consultiva, l'Atto Senato 755 di conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. Avverte che il provvedimento sarà esaminato dalla Commissione nelle sedute che saranno convocate per la prossima settimana.
Prende atto la Commissione.
La seduta termina alle ore 15.

1.3.2.1.15. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 46 (pom.) del 05/07/2023

collegamento al documento su www.senato.it

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 2023
46ª Seduta
Presidenza della Vice Presidente
COSENZA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.
La seduta inizia alle ore 13,10.
IN SEDE CONSULTIVA
(674) ***Interventi a sostegno della competitività dei capitali***
(Parere alla 6a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)
Riprende l'esame sospeso nella seduta del 27 giugno scorso.
La PRESIDENTE ricorda che nel corso della precedente seduta i senatori Pirondini, Vincenza Aloisio e Castiello avevano presentato uno schema di parere contrario sul provvedimento in titolo (pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta) e che il relatore, senatore Rosso, si era riservato di presentare uno schema di parere, in cui tener conto dei suggerimenti che i Gruppi erano chiamati a trasmettere entro il termine del 29 giugno scorso. Alla scadenza del termine è stata trasmessa solo un'osservazione da parte della senatrice Versace.
Il senatore ROSSO (*FI-BP-PPE*) illustra uno schema di parere favorevole con un'osservazione, pubblicato in allegato, nel quale ha inteso valorizzare il suggerimento della senatrice Versace di invitare la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 21 del disegno di legge in titolo, a far sì che siano garantiti adeguati *standard* qualitativi nei livelli di formazione del personale docente chiamato ad impartire l'insegnamento dell'educazione finanziaria nelle scuole.
Conseguentemente, esprime il proprio orientamento contrario allo schema di parere presentato dal Gruppo del MoVimento 5 Stelle.
Il sottosegretario Paola FRASSINETTI esprime parere favorevole sullo schema di parere appena illustrato dal relatore e contrario sullo schema presentato dai senatori Pirondini, Vincenza Aloisio e Castiello.
Per dichiarazione di voto ha la parola il senatore PIRONDINI (*M5S*), il quale pur dichiarandosi in principio non contrario all'insegnamento dell'educazione finanziaria nelle scuole, giudica non condivisibili i contenuti del provvedimento in esame. Ciò, tenuto conto che esso inserisce tale materia nell'ambito dell'educazione civica, senza una previa regolamentazione del medesimo insegnamento, che stabilisca criteri univoci per l'individuazione delle discipline che devono essere impartite in tale ambito, nonché per assicurare un'adeguata formazione ai docenti, e che non stanzia idonee risorse.
Dopo che la PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la proposta di parere favorevole con osservazione del relatore è posta ai voti e accolta, con conseguente preclusione della votazione della proposta di parere contrario dei senatori Pirondini, Vincenza Aloisio e Castiello.

SULLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 403 (PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA NELLE SCUOLE E ISTITUZIONE DEI NUOVI GIOCHI DELLA GIOVENTU')

La PRESIDENTE informa che il relatore Marti ha presentato ulteriori proposte emendative al disegno di legge n. 403, recante "Promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei nuovi giochi della gioventù", pubblicate in allegato al presente resoconto.

Prende atto la Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI SUI DISEGNI DI LEGGE N. 28 (FONDO PER IL SOSTEGNO E LO SVILUPPO DELLA COMUNITA' EDUCANTE) E N. 562 (DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DEI CAMMINI COME ITINERARI CULTURALI)

La PRESIDENTE ricorda che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti del Gruppi parlamentari ha avviato, nella corrente settimana, un ciclo di audizioni informali in relazione ai disegni di legge in titolo e comunica che le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 13,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 674

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premesso che il provvedimento:

mira a rimuovere i vincoli, normativi e operativi, all'accesso al mercato da parte delle imprese e, al contempo, introduce misure che incentivino, sia sotto il profilo della domanda sia sotto quello dell'offerta, la canalizzazione attraverso i mercati del risparmio privato verso le imprese, assicurando al contempo la tutela degli investitori;

contempla, accanto alle misure di semplificazione e di incentivo al rafforzamento dei mercati dei capitali, norme volte a facilitare l'inclusione finanziaria, attraverso specifici percorsi di formazione per gli studenti;

premesso altresì che:

l'articolo 21, recante "Misure in materia di educazione finanziaria", novella la legge n. 92 del 2019, relativa all'introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica, al fine di inserire, tra i princìpi, le competenze e gli obiettivi di apprendimento dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, anche l'educazione finanziaria;

in particolare, tale articolo: prevede che l'insegnamento dell'educazione civica sia diretto a promuovere la partecipazione piena e consapevole dei cittadini anche alla vita economica, oltre che alla vita civica, culturale e sociale delle comunità; inserisce l'educazione finanziaria, con particolare riguardo alla finanza personale, al risparmio e all'investimento, nell'ambito delle conoscenze che l'educazione civica contribuisce ad arricchire; dispone che le linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica siano adottate con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito e, con specifico riferimento alla tematica dell'educazione finanziaria, d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari; inserisce l'educazione finanziaria tra le tematiche oggetto di obiettivi specifici di apprendimento individuati dalle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica;

prevede che l'educazione finanziaria sia promossa nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica attraverso azioni finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura;

considerato che:

tale disposizione incide su un tema oggetto dei disegni di legge relativi all'insegnamento dell'educazione finanziaria nelle scuole, di cui la Commissione ha avviato un esame congiunto (si tratta degli Atti Senato nn.155, 158, 288 e 421);

in tale sede, è stato svolto un intenso ciclo di audizioni, nell'ambito del quale sono stati forniti rilevanti

contributi conoscitivi;
tenuto altresì conto che l'articolo 21 interviene sull'articolo 24-*bis* del decreto-legge n. 237 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2017, avente ad oggetto disposizioni generali concernenti l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale al fine, fra l'altro, di rendere più rapide e snelle - come si legge nella relazione illustrativa del provvedimento in esame - le procedure di adozione del programma per una "Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale",
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente osservazione:
con riferimento all'articolo 21, si invita la Commissione di merito a far sì che siano garantiti adeguati *standard* qualitativi nei livelli di formazione del personale docente chiamato ad impartire l'insegnamento dell'educazione finanziaria nelle scuole

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 403

Art. 2

2.100

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole da: "dal Dipartimento per lo sport" *fino a:* "Ministero dell'istruzione e del merito" *con le seguenti*: "dal Ministero dell'istruzione e del merito di concerto con il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, con il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, anche avvalendosi del CONI, del CIP e della società Sport e salute S.p.A.," *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* ", nonché il Comitato olimpico nazionale (CONI) e il Comitato italiano paralimpico (CIP)";

b) al comma 2, al primo periodo, sostituire le parole: "non statali" *con le seguenti:* "paritarie", e*, ai periodi secondo e al terzo, sostituire le parole:* "regolamento di cui al comma 5," *con le seguenti:* "decreto di cui al comma 5";

c) al comma 5, sostituire le parole: "Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione e del merito previa intesa con il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri" *con le seguenti*: "Con decreto avente natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con Autorità politiche delegate in materia di sport e in materia di disabilità"; *sostituire le parole:* "per la partecipazione" *con le seguenti*: "le modalità di partecipazione" *e sostituire le parole*: "nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei Giochi, dedicata agli studenti diversamente abili" *con le seguenti:* "prevedendo per gli studenti con disabilità la partecipazione sia a gare integrate sia a gare appositamente dedicate all'interno dell'unica manifestazione, nonché una sezione dedicata a sport di squadra dove ragazzi con disabilità e normodotati possono giocare insieme, inclusi il sitting volley, il baskin e il rafroball."

Conseguentemente all'articolo 3, comma 3, sostituire le parole: "regolamento di cui all'articolo 2, comma 5", con le seguenti: "decreto di cui all'articolo 2, comma 5".

2.200

Il Relatore

Ai commi 2 e 6, sopprimere le parole: "di primo grado".

Conseguentemente, *all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 4, commi 1 e 2, sopprimere le parole*: "di primo grado".

2.300

Il Relatore

Al comma 5, sostituire le parole: "diversamente abili", *con le seguenti:* "con disabilità".

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 5, sostituire le parole: "diversamente abili", *con le seguenti*: "con disabilità".

Art. 3

3.100

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* "rappresentanti del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione e del merito e della società Sport e salute S.p.A." *con le seguenti*: "rappresentanti del Ministero dell'istruzione e del merito, dei Dipartimenti per lo sport , per le politiche giovanili e il servizio civile universale e per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, della società Sport e salute S.p.A., del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP). Ai fini del coordinamento dello svolgimento dei Giochi, la Commissione può sentire le amministrazioni di volta in volta competenti, che possano dare un supporto ai predetti fini.";

b) *al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* "La partecipazione alle attività della Commissione di cui al presente articolo non comporta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.".

Art. 4

4.100

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole*: "e fino al terzo anno della scuola secondaria di primo grado" *con le seguenti*: "e fino all'ultimo anno della scuola secondaria";

b) *al comma 5, dopo le parole:* "assicurano la partecipazione", *inserire le seguenti*: ", su base volontaria," *e sostituire le parole:* "diversamente abili ad attività sportive loro specificatamente dedicate" *con le seguenti*: "con disabilità alle iniziative e alle attività sportive predisponendo le necessarie misure».

4.0.100

Il Relatore

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"**Art.** 4-*bis*

(Misure di prevenzione sanitaria)

In considerazione dell'importanza della prevenzione, intesa come l'insieme delle azioni volte al mantenimento o al miglioramento dello stato di salute, per evitare l'insorgere di un determinato tipo di patologia, o a curarne gli effetti o a limitarne i danni, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute e con il Dipartimento dello sport, è istituito un tavolo di lavoro a cui partecipano rappresentanti delle associazioni sportive maggiormente rappresentative, delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, al fine di individuare campagne di *screening,* rivolte ai giovani che partecipano alle iniziative sportive di cui alla presente legge, che prevedano anche l'effettuazione di esami semplici e poco invasivi riferiti alle malattie statisticamente più ricorrenti per fasce d'età, con particolare riferimento agli *screening* urologici e ginecologici per prevenire le infezioni e le malattie sessualmente trasmissibili, nonché l'infertilità. Ai soggetti partecipanti al tavolo di cui al periodo precedente non è riconosciuto alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

Art. 5

5.100

Il Relatore

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

"**Art. 5**

(Disposizioni transitorie e finanziarie)

1. Per l'anno scolastico 2024/2025 è previsto l'avvio in forma sperimentale dei Nuovi Giochi della gioventù.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui al comma 1, quantificati in 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni pluriennali dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle risorse di cui al capitolo di spesa 2331 del bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito, a tal fine incrementate di un milione di euro mediante corrispondente riduzione proiezioni pluriennali dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

3. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 5, è adeguato agli esiti della sperimentazione prevista al comma 1 al fine di assicurare lo svolgimento, negli anni successivi a quello di istituzione, dei Nuovi Giochi della gioventù e provvede all'indicazione delle risorse finanziarie da determinarsi in un successivo provvedimento di legge.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".

Conseguentemente sopprimere l'articolo 6.

1.3.2.1.16. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 47 (pom.) dell'11/07/2023

collegamento al documento su www.senato.it

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MARTEDÌ 11 LUGLIO 2023
47ª Seduta
Presidenza del Presidente
MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.
La seduta inizia alle ore 16.
IN SEDE CONSULTIVA
(615) ***Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione***
(Esame e rinvio)
Il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali).
Il disegno di legge, che si compone di dieci articoli, definisce princìpi generali per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, ai sensi del quale le regioni a statuto ordinario hanno facoltà di chiedere forme e condizioni particolari di autonomia in determinate materie.
Ricorda preliminarmente che sebbene l'autonomia differenziata sia prevista in Costituzione dal 2001, mancano a tutt'oggi le disposizioni di attuazione che hanno l'obiettivo di fornire un quadro unitario di riferimento, non solo sul piano procedimentale ma anche sotto il profilo delle «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia» previste dal testo costituzionale. Le regioni, con l'autonomia differenziata, hanno la possibilità di valorizzare le proprie specificità e chiedere, su determinate materie, di avere maggiore autonomia, sì da consentire la crescita economica e l'incremento delle potenzialità lavorative e di benessere dei cittadini. Tutte le regioni devono pertanto considerarsi coinvolte dal processo.
Ai sensi del richiamato articolo 116, terzo comma, le materie trasferibili sono tutte quelle che afferiscono alla competenza legislativa concorrente, nonché alcune che afferiscono alla competenza legislativa esclusiva.
Precisa, al riguardo, che tra le materie concorrenti trasferibili di interesse della Commissione rientrano quelle relative a: istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche; ricerca scientifica e tecnologica; ordinamento sportivo; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali. Fra quelle esclusive, segnala le norme generali sull'istruzione, nonché la tutela dei beni culturali.
Evidenzia, quindi, che, come sancito dall'articolo 1 del disegno di legge in esame, l'attivazione dell'autonomia differenziata avviene nel rispetto dell'unità giuridico-economica, dell'indivisibilità della Repubblica e dell'autonomia, nonché con l'obiettivo della semplificazione delle procedure e dell'ottimizzazione della distribuzione delle competenze, in linea con i princìpi di sussidiarietà,

differenziazione e adeguatezza.
Il comma 2 del medesimo articolo precisa che il conferimento della maggiore autonomia nelle materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale è subordinato alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione.
L'articolo 2 disciplina *l'iter* di approvazione delle intese tra lo Stato e la Regione interessata a conseguire ulteriori forme di autonomia previste dall'articolo 116, terzo comma: all'atto di iniziativa regionale, segue l'avvio di un negoziato con il Governo; qualora si giunga alla definizione di uno schema di intesa, esso è approvato dal Consiglio dei ministri, indi trasmesso alla Conferenza unificata per l'espressione di un parere, e infine alle Camere, che si esprimono con atti di indirizzo entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, sentito il Presidente della giunta regionale; a seguire, il Consiglio dei ministri delibera sia lo schema di intesa definitivo (che, se approvato, viene sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della giunta regionale), sia un disegno di legge di approvazione dell'intesa, che viene trasmesso alle Camere per la deliberazione parlamentare.
L'articolo 3 demanda la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei relativi costi e fabbisogni *standard* ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare previa intesa in sede di Conferenza unificata e previo parere delle Camere. Il procedimento di individuazione dei LEP supera così l'impostazione della spesa storica, prendendola in considerazione a titolo conoscitivo per determinare i fabbisogni *standard*, ma non risulta vincolante al momento della distribuzione delle risorse.
L'articolo 4 stabilisce che, se il trasferimento di funzioni riguarda materie ed ambiti diversi da quelli interessati ai LEP, esso avverrà secondo le procedure e i tempi indicati nelle singole intese. Viceversa, nelle materie e negli ambiti interessati dai LEP, il trasferimento avverrà solo successivamente alla determinazione dei medesimi LEP e dei relativi costi e fabbisogni *standard*.
L'articolo 5 demanda la determinazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie, derivanti dall'attuazione della legge, ad una commissione paritetica Stato-Regione e dispone che le nuove funzioni regionali vengano finanziate con compartecipazioni al gettito dei tributi erariali maturati nel territorio regionale, in modo tale da consentire l'integrale finanziamento delle funzioni attribuite.
L'articolo 6 stabilisce che le funzioni trasferite alle regioni possono essere attribuite (con le relative risorse finanziarie, strumentali e umane) a comuni, province e Città metropolitane dalla stessa regione, restando ferme le funzioni fondamentali degli enti locali e le connesse risorse.
L'articolo 7 disciplina la durata delle intese, che non può essere superiore a dieci anni, le modalità con cui le intese possono essere modificate, la possibilità di disporre verifiche su singoli profili o settori di attività, nonché la valutazione annuale, da parte della commissione paritetica, degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'autonomia differenziata per ciascuna regione.
L'articolo 8 garantisce l'invarianza finanziaria del disegno di legge, così come delle intese. Per le regioni che non sono parte dell'intesa sono garantiti l'invarianza finanziaria nonché il finanziamento delle iniziative finalizzate ad attuare le previsioni costituzionali relative alla perequazione e agli interventi speciali.
L'articolo 9 reca misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale a beneficio di tutte le regioni (incluse quelle che non concludano le predette intese), in attuazione del quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione.
Fa menzione, conclusivamente, dell'articolo 10, il quale reca disposizioni transitorie. In esso si specifica che la legge si applica anche agli atti di iniziativa delle regioni già all'esame del Governo; inoltre, la disciplina viene estesa anche alle regioni a statuto speciale, nonché alle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della cosiddetta clausola di maggior favore; è fatto salvo, infine, il potere sostitutivo del Governo, sancito dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.
Si passa alla discussione generale.
La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), nell'evidenziare la rilevanza della materia oggetto del disegno di legge in titolo, ricorda che il Partito Democratico ha già in diverse sedi avuto modo di esprimere le proprie preoccupazioni con riguardo alle disposizioni del medesimo e ritiene che tali preoccupazioni debbano

essere condivise in sede di Commissione.
Il punto cruciale, sul quale si soffermerà in seguito, è rappresentato dalla possibilità che la materia "norme generali sull'istruzione" possa costituire oggetto di devoluzione alle competenze regionali.
Fa presente, innanzitutto, che il proprio Gruppo, che non ha un orientamento pregiudizialmente contrario all'autonomia regionale, dissente rispetto alla scelta dello strumento legislativo per dare attuazione all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
Ritiene, al riguardo, che una legge ordinaria, modificabile o abrogabile da parte di altra fonte primaria, ivi comprese le leggi di approvazione delle intese, non offra sufficienti garanzie, come anche evidenziato da eminenti costituzionalisti nel corso delle audizioni presso la Commissione di merito.
Per tale ragione, ricorda che il proprio Gruppo ha presentato una proposta di legge costituzionale, a prima firma del senatore Giorgis, in materia di presupposti, modalità, limiti e termini per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni (Atto Senato 744).
Dopo aver sottolineato che, a suo giudizio, le disposizioni in esame finiscono per scardinare il riparto di competenze disciplinato dalla Costituzione, contesta, in particolare, che il percorso di autonomia che si intende introdurre non garantisce un adeguato coinvolgimento del Parlamento, il quale rischia, di conseguenza, di vedersi spodestato dalla potestà legislativa.
Lamenta, inoltre, che il provvedimento non si fa carico di individuare le risorse potenzialmente necessarie per la sua attuazione, anche con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), richiamando in proposito quanto osservato dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio. Ritiene al riguardo indicativo che dalla Cabina di regia per l'individuazione dei LEP si siano dimessi autorevoli rappresentanti.
Affronta poi il nodo delle materie oggetto di devoluzione, ricordando gli emendamenti predisposti dal proprio Gruppo, anche soppressivi dell'articolo 1, intesi ad escludere dalla devoluzione le norme generali sull'istruzione. Menziona, in proposito, la definizione di Calamandrei della scuola come organo costituzionale.
La devoluzione della materia "istruzione" produrrebbe una frammentazione del sistema scolastico, da intendere, in ampia accezione, come custode della lingua e della cultura, degli elementi, pertanto, costitutivi della Nazione.
Il venir meno della costituzionalizzazione della scuola rischia, a suo giudizio, di condurre a una spaccatura del Paese e tale rischio va ad aggiungersi al tema, anch'esso rilevante, dell'incremento delle disuguaglianze.
In relazione agli articoli 33 e 34 della Costituzione, ricorda, infine, quanto asserito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 200 del 2009, che attribuisce alle prescrizioni di tali articoli una valenza necessariamente generale ed unitaria, che identifica un ambito di competenza esclusivamente statale. La Corte ricava dalla lettura del complesso delle menzionate disposizioni costituzionali una chiara definizione vincolante degli ambiti riconducibili alle "norme generali sull'istruzione".
In ragione delle criticità esposte, auspica che si intenda fornire alla Commissione tempi più lunghi per l'espressione del parere.
Il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*), prima di concedere la parola al senatore Romeo in discussione generale, fa presente che molte delle considerazioni critiche avanzate dalla senatrice D'Elia, che peraltro non condivide, andrebbero semmai riferite all'attuale formulazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione che, come noto, è stato introdotto dall'allora maggioranza di Centro-sinistra in sede di riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione nel 2001. E' infatti la richiamata disposizione costituzionale, e non il provvedimento in titolo che ad essa dà attuazione, a stabilire la facoltà, da parte delle regioni a statuto ordinario, di chiedere forme e condizioni particolari di autonomia in determinate materie, tra le quali, come già ricordato in sede di illustrazione, vi sono le norme generali sull'istruzione. Coglie peraltro l'occasione per contestare la critica secondo la quale l'autonomia differenziata costituirebbe una fonte di divisione del Paese e penalizzerebbe il Meridione. Ritiene infatti, anche in quanto senatore eletto in una circoscrizione meridionale, che non si debba temere il conferimento di maggiore autonomia e delle connesse responsabilità alle regioni, anche nell'ottica di garantire migliori servizi ai cittadini.

Il senatore ROMEO (*LSP-PSd'Az*), intervenendo in discussione generale, ricorda che l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è stato approvato nell'ambito della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, voluta dalla maggioranza di Centro-sinistra, e che nel 2017 il presidente della regione Emilia-Romagna Bonaccini chiese, per conto della propria regione (analogamente a quanto fecero i Presidenti della Lombardia e del Veneto per i rispettivi territori), l'attivazione dei negoziati con il Governo presieduto dall'onorevole Gentiloni che condussero alla sottoscrizione con il sottosegretario Bressa di tre distinte pre-intese, che contemplavano il conferimento di maggiore autonomia ai sensi della richiamata disposizione costituzionale.
Ricorda altresì il pregevole documento conclusivo dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali sulla "Attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, con particolare riferimento alle recenti iniziative delle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna", approvato nel corso della XVII Legislatura, in cui si asseriva, fra l'altro, che si potesse procedere al conferimento dell'autonomia anche senza la previa definizione di una legge-quadro attuativa della norma costituzionale. Invita pertanto il Partito Democratico a superare l'attuale orientamento contrario, che non dovrebbe a suo avviso fondarsi sulla circostanza che l'iniziativa del provvedimento in esame è dell'attuale maggioranza, e ad entrare nel merito delle questioni. Fa peraltro presente che, rispetto all'impostazione, condivisa dal Partito Democratico già nel corso della XVII Legislatura, il provvedimento in titolo si distingue, in senso migliorativo, per un effettivo coinvolgimento del Parlamento, chiamato a definire una legge-quadro attuativa dell'articolo 116, terzo comma, nonché per la previsione che, se la richiesta di autonomia riguarda materie ed ambiti interessati dai LEP, il trasferimento delle relative funzioni avverrà solo successivamente alla determinazione degli stessi.
Fa inoltre presente che il disegno di legge in esame reca disposizioni di interesse di tutte le regioni, incluse quelle che non sottoscrivono le intese, tenuto conto delle misure perequative, previste all'articolo 9.
Osserva, altresì, che l'autonomia, lungi dall'acuire i divari territoriali, è tesa a colmarli, facendo leva sulle caratteristiche e sulle specificità di ciascuna regione.
Evidenzia infine che il disegno di legge è stato presentato all'esito di un confronto con la Conferenza Stato-Regioni, con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e con le associazioni di categoria.
Ritiene infine non significative le dimissioni di quattro membri della cabina di regia per l'individuazione dei LEP, tenuto conto che analoga iniziativa non è stata assunta dai restanti 58 membri.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(403) *ROMEO e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 20 giugno scorso.
Il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*) riformula gli emendamenti 2.100, 4.0.100 e 5.100 in nuovi testi, pubblicati in allegato. Informa, altresì, che i senatori Pirondini e Castiello hanno aggiunto la propria firma agli emendamenti presentati dalla senatrice Aloisio.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 403

Art. 2

2.100 (testo 2)

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole da: "dal Dipartimento per lo sport" *fino a:* "Ministero dell'istruzione e del merito" *con le seguenti*: "dal Ministero dell'istruzione e del merito di concerto con il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, con il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, anche avvalendosi della società Sport e salute S.p.A.," *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* ", nonché il Comitato olimpico nazionale (CONI) e il Comitato italiano paralimpico (CIP)";

b) al comma 2, al primo periodo, sostituire le parole: "non statali" *con le seguenti:* "paritarie", e*, ai periodi secondo e al terzo, sostituire le parole:* "regolamento di cui al comma 5," *con le seguenti:* "decreto di cui al comma 5";

c) al comma 5, sostituire le parole: "Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione e del merito previa intesa con il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri" *con le seguenti*: "Con decreto avente natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con Autorità politiche delegate in materia di sport e in materia di disabilità"; *sostituire le parole:* "per la partecipazione" *con le seguenti*: "le modalità di partecipazione" *e sostituire le parole*: "nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei Giochi, dedicata agli studenti diversamente abili" *con le seguenti:* "prevedendo per gli studenti con disabilità la partecipazione sia a gare integrate sia a gare appositamente dedicate all'interno dell'unica manifestazione, nonché una sezione dedicata a sport di squadra dove ragazzi con disabilità e normodotati possono giocare insieme, inclusi il sitting volley, il baskin e il rafroball."

Conseguentemente all'articolo 3, comma 3, sostituire le parole: "regolamento di cui all'articolo 2, comma 5", con le seguenti: "decreto di cui all'articolo 2, comma 5".

Art. 4

4.0.100 (testo 2)

Il Relatore

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"**Art.** 4-*bis*

(Misure di prevenzione sanitaria)

In considerazione dell'importanza della prevenzione, intesa come l'insieme delle azioni volte al mantenimento o al miglioramento dello stato di salute, per evitare l'insorgere di un determinato tipo di patologia, o a curarne gli effetti o a limitarne i danni, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute e con l'Autorità politica delegata in materia di sport, è istituito un tavolo di lavoro a cui partecipano rappresentanti delle associazioni sportive maggiormente rappresentative, delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, al fine di individuare campagne di *screening,* rivolte ai giovani che partecipano alle iniziative sportive di cui alla presente legge, che prevedano anche l'effettuazione di esami semplici e poco invasivi riferiti alle malattie statisticamente più ricorrenti per fasce d'età, con particolare riferimento agli *screening* urologici e ginecologici per prevenire le infezioni e le malattie sessualmente trasmissibili, nonché l'infertilità. Ai soggetti partecipanti al tavolo di cui al periodo precedente non è riconosciuto alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

Art. 5

5.100 (testo 2)

Il Relatore

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

"**Art. 5**

(Disposizioni transitorie e finanziarie)

1. Per l'anno scolastico 2024/2025 è previsto l'avvio in forma sperimentale dei Nuovi Giochi della gioventù.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui al comma 1, quantificati in 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni pluriennali dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle risorse di cui al capitolo di spesa 2331 del bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito, a tal fine incrementate di 6 milioni di euro mediante corrispondente riduzione proiezioni pluriennali dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

3. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 5, è adeguato agli esiti della sperimentazione prevista al comma 1 al fine di assicurare lo svolgimento, negli anni successivi a quello di istituzione, dei Nuovi Giochi della gioventù e provvede all'indicazione delle risorse finanziarie da determinarsi in un successivo provvedimento di legge.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".

Conseguentemente sopprimere l'articolo 6.

1.3.2.1.17. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 52 (pom.) del 26/07/2023

collegamento al documento su www.senato.it

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MERCOLEDÌ 26 LUGLIO 2023
52ª Seduta
Presidenza del Presidente
MARTI

Interviene il ministro per lo sport e i giovani Abodi.
La seduta inizia alle ore 13,35.
IN SEDE CONSULTIVA
(790) ***Deputato MOLINARI e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del* virus *SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Molinari e altri; Bignami e altri; Faraone e altri
(Parere alla 10ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)
Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*), dopo aver ricordato che nella seduta di ieri si è avviata la discussione generale, cede la parola al senatore Castiello.
Il senatore CASTIELLO (*M5S*) dichiara di riconoscersi negli interventi svolti dai senatori Crisanti e Pirondini. In particolare, ritiene che la Commissione d'inchiesta che si intende istituire con il disegno di legge in titolo, lungi dal voler individuare le effettive criticità nella gestione della pandemia da parte di tutti gli attori coinvolti, abbia una finalità eminentemente inquisitoria nei confronti dello Stato. Pone in evidenza la gravità di tale circostanza, tenuto conto delle competenze che la Costituzione, agli articoli 32 e 117, riserva alle regioni in materia sanitaria. In relazione all'articolo 32, sottolinea che il riferimento alla "Repubblica", e non allo "Stato", sulla base di una pacifica giurisprudenza costituzionale, ricomprende lo Stato e gli enti territoriali. In relazione alle materie di competenza concorrente definita dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, precisa che esse sono disciplinate ed esercitate dalle regioni entro la cornice dei principi fondamentali sanciti dallo Stato. Rileva infine che le regioni hanno competenza esclusiva nella regolamentazione e nella organizzazione dei servizi e delle attività destinate alla tutela della salute, come riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale.
Esprime, pertanto, le sue perplessità in merito alla legittimità costituzionale del provvedimento in titolo.
Poiché nessun altro senatore è iscritto a parlare in discussione generale, il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*) dichiara chiusa tale fase procedurale e propone l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in titolo. In proposito, tiene a precisare che l'obiettivo dell'intervento normativo non è quello di attribuire specifiche responsabilità, bensì quello di acquisire elementi che consentano al Paese di essere pronto ad affrontare eventuali future emergenze.

Avverte altresì che è stato presentato uno schema di parere contrario sottoscritto dai senatori Pirondini, Vincenza Aloisio e Castiello (pubblicato in allegato).
Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione accoglie la proposta di parere favorevole del relatore, con preclusione della votazione dello schema di parere contrario.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione e del merito per l'anno 2023, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 51)
(Parere al Ministro dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)
Riprende l'esame sospeso nella seduta del 18 luglio nel corso.
Il presidente MARTI (*LSP-PSd'Az*), svolgendo funzioni di relatore in sostituzione della relatrice Cosenza, impossibilitata a partecipare all'odierna seduta, dopo aver ricordato che nella precedente seduta è stata svolta la relazione illustrativa, preso atto che nessun senatore chiede di intervenire in discussione generale, propone l'espressione di un parere favorevole sull'Atto del Governo in titolo.
Poiché non vi sono iscritti a parlare per dichiarazioni di voto, previa verifica della presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE avverte che il Ministro Abodi si appresta ad intervenire ai lavori della Commissione e, tenuto conto dell'esigenza della presenza di un rappresentante del Governo per la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 317, 533 e 548 nonché per l'esame del disegno di legge n. 403, assegnati in sede redigente, propone una breve sospensione della seduta.
Poiché nessuno interviene in senso contrario, così rimane stabilito.
La seduta, sospesa alle ore 13,45, riprende alle ore 14,05.
IN SEDE REDIGENTE
(317) ROMEO e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe
(533) MENIA e altri. - Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni
(548) GASPARRI. - Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli"
(Seguito e conclusione della discussione congiunta)
Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 19 luglio.
Il PRESIDENTE avverte che le Commissioni 1ª e 5ª si sono espresse sugli emendamenti al nuovo testo unificato, approvati nella precedente seduta, rispettivamente con un parere non ostativo con osservazione e con un parere non ostativo. Avverte, inoltre, che il Relatore ha presentato l'emendamento 1.11/1a Commissione, pubblicato in allegato, volto a recepire tale osservazione.
Dopo che il relatore PAGANELLA (*LSP-PSd'Az*) ha illustrato l'emendamento 1.11/1ª, previa verifica del numero legale, tale emendamento è posto ai voti e approvato.
Trattandosi di un disegno di legge composto da un articolo unico, il PRESIDENTE avverte che la votazione dell'articolo 1 coincide con quella volta a conferire il mandato al relatore.
Il senatore MENIA (*FdI*) preannuncia un voto convintamente favorevole sul nuovo testo unificato ed esprime un ringraziamento nei confronti del relatore, del Presidente e della Commissione tutta per l'impegno profuso nella definizione del testo normativo.
Poiché non vi sono ulteriori iscritti a parlare in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo unificato NT2 dei disegni di legge

nn. 317, 533 e 548, come modificato nel corso della discussione, autorizzandolo altresì a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente e ad apportare le correzioni di carattere formale e di coordinamento che si rendessero necessarie.
Il PRESIDENTE registra con soddisfazione che sulle votazioni la Commissione si è espressa all'unanimità.

(403) *ROMEO e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù*

(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione sospesa nella seduta dell'11 luglio scorso.
Il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*), dopo aver ricordato di aver espresso il proprio orientamento sull'ordine del giorno G/403/1/7 e sulle proposte emendative nella seduta del 6 giugno scorso, precisa che il parere favorevole riferito all'emendamento 1.2 è da intendersi condizionato ad una riformulazione. Comunica di aver ritirato gli emendamenti 2.300 e 5.2, i cui contenuti sono presenti in altre proposte a propria firma (2.100 testo 2 e 5.100 testo 2). Invita indi il rappresentante del Governo ad esprimersi sull'unico ordine del giorno presentato e sulle proposte emendative riferite al disegno di legge in titolo.
Il ministro ABODI dichiara di accogliere l'ordine del giorno n. G/403/1/7.
Esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.7, 2.100 (testo 2), 2.4 (testo 2), 2.7, 2.8, 2.9, 2.15, 2.16, 2.17, 2.200, 3.100, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.14, 4.2, 4.100, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.14, 4.16, 4.0.100 (testo 2) e 5.100 (testo 2). Esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.2, 1.8, 2.6, 3.11, 3.12, 3.13, 4.7, condizionandoli a specifiche riformulazioni. Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5, 2.2 (testo 2), 2.3, 2.5, 2.10, 2.11, 2,12, 2.13, 2.18, 3.3, 4.8, 4.10, 4.11, 4.12 e 5.1. Il parere è invece contrario sulle restanti proposte emendative.
Il senatore PIRONDINI (*M5S*) dichiara di accogliere i suggerimenti del relatore e riformula pertanto l'emendamento 1.2 in un nuovo testo, pubblicato in allegato.
Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione affari costituzionali si è già espressa sul disegno di legge in titolo, mentre la Commissione bilancio si accinge a farlo nell'odierna seduta pomeridiana. Propone pertanto di sospendere la seduta fino alle ore 15,30 in attesa del parere della Commissione bilancio.
Conviene la Commissione.
La seduta, sospesa alle ore 14,35, riprende alle ore 15,30.
Il PRESIDENTE avverte che non è ancora giunto il parere della Commissione bilancio necessario per la votazione degli emendamenti e propone un'ulteriore breve sospensione.
Conviene la Commissione
La seduta, sospesa alle ore 15,35, riprende alle ore 15,50.
Il PRESIDENTE comunica che il parere della Commissione bilancio è stato appena reso ed è in corso di trasmissione. Tenuto conto dell'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, avverte che le votazioni saranno svolte nella seduta antimeridiana di domani che propone di anticipare alle ore 9.
Conviene la Commissione.
Il PRESIDENTE, con riferimento ai pareri già resi, li rettifica precisando che sugli emendamenti 1.7, 2.17, 4.2, 4.4 e 4.5 il parere è favorevole, sugli emendamenti 1.8, 2.6 e 3.11 è favorevole a condizione di una loro riformulazione e sull'emendamento 3.6 è contrario. Invita i rispettivi proponenti a ritirare gli emendamenti 1.3, 2.3, 2.5, 2.9, 2.18, 3.3 e 3.5
Il ministro ABODI rettifica a sua volta il parere espresso sull'emendamento 2.9, invitando a sua volta i proponenti a ritirarlo, in ragione dell'assenza di una copertura finanziaria. Al riguardo, tenuto conto del rilievo della tematica recata nella richiamata proposta emendativa, auspica che si possano individuare idonee risorse nella prossima sessione di bilancio.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI
Il PRESIDENTE avverte che, come convenuto poc'anzi, la seduta già convocata per le ore 9,30 di domani giovedì 27 luglio è anticipata alle ore 9.
Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO
DAI SENATORI PIRONDINI, Vincenza ALOISIO E CASTIELLO
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 790

La 7ª Commissione permanente,
esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge recante Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 (A.S. 790),
premesso che:
il testo è volto a istituire e disciplinare una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 e sul mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale, con il compito di accertare le misure adottate per prevenire, contrastare e contenere l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 nel territorio nazionale e di valutarne la prontezza e l'efficacia;
l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria, e sulle relative misure adottate, a oggi - dato il rivolgimento «politico» avvenuto circa l'Esecutivo con il Governo Meloni - non può che apparire come una forzatura e come una operazione meramente strumentale;
non perché non siano stati compiuti errori, tanto «in aggiungere» quanto «in levare», ma perché - è sufficiente andare a riprendersi le dichiarazioni di un'opposizione che si dimostrò, allora, tanto approssimativa e farraginosa quanto intransigente e populisticamente oltranzista -, ora ha buon gioco chi è abile a togliersi il sassolino dalla scarpa per mettersi a fare le bucce a chi, con il Paese in preda alla paura, all'incertezza nonché virtualmente al caos, si trovò a operare scelte e ad assumersi responsabilità di non poco rilievo;
non solo tutto «non è andato bene» e non ne siamo usciti «migliori», come auspicavamo: l'Italia che ci è apparsa attraverso la lente della pandemia è un Paese del quale abbiamo visto affiorare condivisione, abnegazione, sacrificio, solidarietà, ma anche l'estrema fragilità e le numerose criticità di un Paese «senza centro»: un Paese che ha l'indice di invecchiamento più alto d'Europa e più della metà della popolazione insoddisfatta della propria condizione economica, che fatica a proiettarsi nel futuro. Un Paese che invecchia, con i salari fermi e l'inflazione che galoppa, povero e sempre più inadeguato, che vive alla giornata, e in cui si rimane eternamente giovani solo dal punto di vista lavorativo;
un Paese che frana sotto i colpi del cambiamento climatico e non riesce a mettere in sicurezza il territorio, preservare le risorse idriche, portare a compimento una seria mappatura geologica. Un Paese che galleggia sul «nero», che ha un'evasione fiscale da "Repubblica delle banane", dove le tasse le paga il trenta per cento della popolazione e - conseguentemente - con un sistema pensionistico (fra la riforma Dini e la Fornero) e un sistema di *Welfare* che dire iniquo e fumoso è un eufemismo;
un Paese che non cresce, che produce moltissimi libri ma che legge troppo poco; che guarda troppa televisione, che abbonda nella troppa burocrazia e latita nelle infrastrutture e nei trasporti (con buona pace del Ponte sullo Stretto…), che non investe sufficientemente nella sua principale ricchezza che sono i beni culturali, che ha gli insegnanti meno pagati d'Europa, e che non produce da decenni un «grande» romanzo, etc.;
se, da ultimo, i dati Ocse risultano attendibili, ben il 70 per cento degli italiani, nonostante sappia leggere, non capisce cosa legge, tanto che, con il passo del gambero, staremmo realisticamente regredendo verso una sorta di analfabetismo di ritorno. Occorre prendere atto del fallimento di un progetto educativo evitando di continuare a considerare la Scuola come la cronica ammalata della società;
alla distanza si può forse affermare che la Didattica a distanza - sempre sospesa tra «l'ultima Thule» e una straordinaria opportunità: la medicina amara, in breve, che le circostanze hanno costretto il Paese a bere - non abbia funzionato al meglio in termini di acquisizione del sapere: ma non si specifica quali

potevano essere le alternative possibili, date premesse e circostanze. Non certo ripetere per intero un anno scolastico in presenza, come suggerì provocatoriamente Umberto Galimberti, o cercare di monetizzare il più possibile e dare valore agli enormi sforzi compiuti dal corpo docente per mantenere a distanza la barra del timone lungo una rotta incerta, con programmi rivisti ed esami in gran parte svuotati di significato. E che, nonostante tutto, come atto di responsabilità verso sé stessi e verso gli altri, hanno continuato a insegnare *switch on - switch off*, con classi sovraffollate, finestre spalancate anche d'inverno, digitalizzazione selvaggia e didattica integrata;
ciò che non deve fare velo è guardare le cose «dalla distanza», appunto. Dobbiamo averne consapevolezza. Brancolavamo nel buio, perché eravamo immersi in un buio da cattedrale, mentre ora ci muoviamo nella «memoria della luce». C'è - in altri termini - la stessa differenza tra il «sapere la strada» e muoversi nel buio, pur in un ambiente conosciuto e familiare, non ritrovandosi. Allora tutto ciò che sfiorammo o ci venne sotto le mani ci apparve inatteso, con spigoli e profili diversi da ciò che ci aspettavamo. Ora ci sembra di avanzare in quel paesaggio ostile tra forme di cui ci fidiamo, convinti di sapere la strada nell'invisibile. Ma è stato solo l'aver acceso la luce della ragione per un istante ad averci fatto vedere, *a posteriori*, la planimetria del buio, è stato il ricordo di un attimo, la memoria d'una luce a guidarci;
valutato, per vie generali, altresì che:
il 30 gennaio 2020 l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato la diffusione del predetto virus «emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale» e, successivamente, l'11 marzo 2020, ha riconosciuto la sussistenza di una «situazione pandemica». Il Governo del nostro Paese ha immediatamente attivato misure di prevenzione, dichiarando lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, successivamente prorogato sulla base del suo evolversi;
questo tragico evento, che ha coinvolto decine di Paesi in tutti i continenti, ha visto, nel corso di quei mesi drammatici, anche l'accumularsi di una vasta esperienza con ricadute di ordine pratico dal valore incommensurabile che meritano di essere debitamente considerate, invece che limitarsi a circoscrivere il lavoro e l'utilità della Commissione alla sola costruzione di un mero impianto accusatorio;
rilevato che:
gli ambiti, gli atti e i fatti nonché le determinazioni che la Commissione si propone di esplorare escludono del tutto gli enti territoriali, in particolare le Regioni, scelta che appare non solo ingiustificatamente limitativa rispetto all'indagine, ma non pertinente rispetto alle competenze a esse assegnate dall'ordinamento costituzionale - ciò vale tanto per l'indagine sulle misure adottate per la gestione dell'emergenza sanitaria che per il Piano nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (sommariamente ed erroneamente definito nel testo in esame «Piano pandemico nazionale») cui si affiancano gli omologhi Piani regionali, sia, ad esempio, in ordine all'acquisto e alla distribuzione dei dispositivi di protezione individuale;
nel testo non compare alcun riferimento circa la necessità di indagare l'operato delle Regioni, ovvero quegli enti che - in conformità con il dettato costituzionale - hanno competenza esclusiva nella regolamentazione e organizzazione di servizi e attività destinate alla tutela della salute: com'è ampiamente noto, nel corso dell'emergenza pandemica, infatti, le Regioni hanno mantenuto i medesimi poteri e prerogative esistenti in periodo pre-pandemico, adottando, spesso, anche posizioni non allineate rispetto a quelle assunte a livello centrale, con la conseguenza che non dovrebbe potersi prescindere dal coinvolgimento di queste ultime, laddove si intenda davvero ricostruire gli eventi occorsi;
proprio l'esperienza pandemica ha posto questioni di assoluto rilievo sul riparto di competenze tra Stato e Regioni e risulta pertanto illogico e irragionevole privarsi della conoscenza di elementi utili, anzi indispensabili, per ricostruire con piena cognizione le situazioni di fatto in ordine alle quali si intende istituire la Commissione stessa. Privare le Camere della possibilità di raccogliere dati e notizie sugli atti posti in essere dagli attori ai quali la Costituzione attribuisce un ruolo fondamentale nella materia sulla quale la istituenda Commissione sarà competente, è assolutamente fuorviante e pretestuoso, e ne lede in radice le prerogative. Il vizio contenuto nella legge istitutiva consentirà

peraltro una ricostruzione solo parziale - quando non anche solo di parte - dei fatti accaduti, impedendo in tal modo anche una lettura corretta e completa del quadro delle circostanze nelle quali hanno operato gli attori del livello statale che sono invece nominati dall'Atto Senato in titolo;
considerato inoltre che:
nel complesso, l'utilizzo parziale e politicamente orientato della legge istitutiva dell'inchiesta parlamentare non risponde a esigenze di interesse pubblico, tanto più pressanti quanto più drammatica è stata la vicenda vissuta dagli abitanti di quasi tutti i Paesi del mondo durante la pandemia, ma anzi costituisce una occasione mancata e allo stesso tempo una grave distorsione del prezioso strumento che l'articolo 82 della Costituzione pone a disposizione delle Camere. In questo modo, escludendo dal raggio di azione della Commissione altri soggetti costituzionalmente competenti in materia sanitaria, si svilisce un istituto riconosciuto dalla nostra Carta Costituzionale, arrecando danno alla ricerca della verità fattuale, nonché impedendo allo stesso organismo che si istituisce di disporre di tutti gli elementi che doverosamente vanno conosciuti ai fini del perseguimento dei propri compiti istituzionali;
elementi di palese irragionevolezza si rilevano nell'elencazione dei compiti della istituenda Commissione nel testo pervenuto dalla Camera. Si legge infatti che tale Commissione dovrebbe, fra le altre cose, valutare le azioni volte a «prevenire» la diffusione del SARS-CoV-2, dimenticando che si è trattato di un virus sconosciuto che praticamente nessun Paese del mondo è riuscito a prevenire *tout court*. In altri punti, a dimostrazione della scarsa chiarezza delle formulazioni che rischia di fuorviare alla radice l'attività della Commissione, si fa riferimento a una «pandemia influenzale», come se fosse comparabile con la drammatica esperienza che quasi l'intero pianeta ha conosciuto in occasione del Covid. Proprio la mancata chiarezza redazionale della norma si riflette nelle parzialissime citazioni dell'esperienza dell'emergenza internazionale di sanità pubblica per quanto riguarda l'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) e persino per l'indicazione solo di alcuni Paesi - anzi soltanto di uno - tra i produttori di dispositivi di protezione individuale. Allo stesso modo, tra i tanti organismi che sul territorio nazionale si sono occupati dell'emergenza, se ne citano solo alcuni, omettendo tutti gli altri, come ad esempio quelli delle Regioni, che sul campo hanno operato con altrettanta incidenza. La citazione solo di determinati soggetti appare, anche in tal caso, palesemente vòlta a orientare il raggio di azione dell'indagine, compromettendone in radice la terzietà, in modo del tutto incomprensibile e anzi tradendo, proprio da parte del Legislatore, una sfiducia significativa nella libertà di inchiesta, che apparentemente si vuole in ogni modo vincolare e coartare, come dimostra la reiezione di tutte le proposte che alla Camera miravano a rendere obiettivo e completo il raggio d'azione del nuovo organo parlamentare;
in più punti la legge istitutiva sembra vincolare le conclusioni della Commissione, indicando, sin dalla terminologia usata, gli esiti finali dell'inchiesta, il che non pare compatibile con la libertà di valutazione che la Commissione, la quale agisce con gli stessi poteri dell'Autorità giudiziaria, dovrebbe costituzionalmente avere. L'unico passaggio in cui si citano le Regioni è quello in cui, alla lettera *m),* si impone alla Commissione di valutare la tempestività e l'adeguatezza delle indicazioni e degli strumenti che il Governo e le sue strutture di supporto hanno fornito alle regioni e agli enti locali nel corso di ciascuna fase dell'emergenza pandemica, impedendo però di verificare se, come e quando tali indicazioni abbiano avuto riscontro pratico. Il che è illogico e palesemente fuorviante. Allo stesso modo, se appare comprensibile fare riferimento alle strutture e ai centri nazionali, non si vede quale logica possa portare l'inchiesta a non considerare quelli realizzati localmente, spesso da organismi regionali, denotando una marcata ignoranza circa il funzionamento del sistema sanitario nazionale e delle stesse organizzazioni preposte, a tutti i livelli, a fronteggiare le emergenze;
tra i compiti specificamente volti a orientare potenzialmente - e quindi travisare - sul nascere la libera attività dell'organismo che si vuol creare, figura la menzione di «obblighi e restrizioni carenti di giustificazione in base ai criteri della ragionevolezza, della proporzionalità e dell'efficacia, contraddittori o contrastanti con i princìpi costituzionali». In relazione a tali aspetti si pretende anzi che la Commissione debba esperire una valutazione comparativa con la condotta seguita da altri Stati europei e con i risultati da essi conseguiti come se la valutazione *ex post* sia ragionevolmente comparabile con una valutazione operata durante la drammatica emergenza pandemica. Che la

medesima Commissione possa svolgere valutazione addirittura su ciò che hanno fatto altri Stati e non possa indagare sugli atti e i fatti che hanno avuto luogo nelle proprie Regioni, appare assolutamente incompatibile con qualunque canone di ragionevolezza. Stessa impressione suscita l'espresso riferimento al compito di «verificare e valutare il rispetto dei diritti umani», come se la tutela della vita delle persone, a cominciare dai più fragili, non fosse tra questi;
del tutto improprio appare il compito di verificare e valutare la legittimità della «dello strumento della decretazione d'urgenza», tenuto conto che si tratta di atti di rango legislativo che vengono esaminati, anche sotto questo profilo specifico, proprio dalle Camere, per tacere delle altre istituzioni che il nostro ordinamento pone a valido presidio costituzionale rispetto a tali aspetti. Allo stesso modo, valutare la tempestività e l'efficacia delle indicazioni fornite allo Stato italiano da «organismi internazionali» appare un compito esorbitante se letto in comparazione con l'esclusione delle Regioni dall'indagine; particolare attenzione, infine, va posta rispetto all'estensione a un organo politico del compito, eminentemente tecnico, medico e scientifico, di valutare i «protocolli terapeutici» nonché, al riferimento agli «eventi avversi» e alle «sindromi post-vacciniche» oggetto di denuncia, senza neppure curarsi di specificare di che tipo di denuncia si stia parlando. Parimenti contraddittoria appare l'estromissione dal raggio di azione della Commissione delle Regioni mentre le si attribuisce, allo stesso tempo, un compito di valutare decisioni «della Commissione europea e dell'Agenzia europea per i medicinali precedentemente all'autorizzazione all'uso del vaccino anti SARS-CoV-2». Più in generale la terminologia utilizzata nell'Atto in esame in più punti appare disallineata con l'ordinamento nazionale nelle materie oggetto di inchiesta, con l'esito di rendere contraddittorio il compito stesso che le si intende attribuire,
esprime
parere contrario.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 317, 533, 548 NT2

Art. 1

1.11/1a Commissione

Il Relatore

All'emendamento 1.11, sopprimere la lettera b-*ter)*.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 403

Art. 1

1.2 (testo 2)

Pirondini

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "la formazione sportiva quale" *inserire le seguenti:* "strumento di apprendimento cognitivo, formativo, relazionale e di socializzazione, nonché quale", *dopo le parole* "valori fondamentali per" *inserire le seguenti*: "l'inclusione, la promozione delle pari opportunità e" *e sopprimere le parole da:* "e quali componenti" *fino alla fine del periodo.*

1.3.2.1.18. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 53 (ant.) del 27/07/2023

collegamento al documento su www.senato.it

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
GIOVEDÌ 27 LUGLIO 2023
53ª Seduta
Presidenza del Presidente
MARTI

Interviene il ministro per lo sport e i giovani Abodi.
La seduta inizia alle ore 9,05.
AFFARI ASSEGNATI
Affare assegnato su "I compensi corrisposti agli artisti delle piattaforme in streaming" (n. 138)
(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)
Il PRESIDENTE comunica che il relatore Marcheschi si accinge a trasmettere alla Presidenza uno schema di risoluzione che sarà esaminato nelle sedute della Commissione che saranno convocate nella prossima settimana e che detto testo verrà anticipato ai componenti della Commissione in data odierna. Propone quindi di fissare a lunedì 31 luglio, alle ore 14, il termine entro cui ciascun Gruppo potrà trasmettere al relatore, tramite la Segreteria della Commissione, eventuali osservazioni sullo schema di risoluzione.
La Commissione conviene.
IN SEDE REDIGENTE
(403) ***ROMEO e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù***
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione sospesa nella seduta di ieri mercoledì 26 luglio.
Il PRESIDENTE avverte che la Commissione bilancio ha espresso sul disegno di legge in titolo un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento di alcune modifiche. Informa di avere, pertanto, riformulato gli emendamenti 4.0.100 (testo 2) e 5.100 (testo 2) in nuovi testi, pubblicati in allegato, volti a recepire le suddette indicazioni.
Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.
Previa verifica del numero legale, l'emendamento 1.1, posto in votazione, è respinto.
Viene quindi posto ai voti l'emendamento 1.2 (testo 2), che risulta approvato all'unanimità.
La senatrice RANDO (*PD-IDP*), il senatore PIRONDINI (*M5S*) e la senatrice VERSACE (*Az-IV-RE*) ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5, il cui contenuto è sostanzialmente assorbito dall'emendamento approvato 1.2 (testo 2).
Viene posto in votazione l'emendamento 1.6, che risulta respinto.
Posto ai voti, è approvato all'unanimità l'emendamento 1.7.
La senatrice RANDO (*PD-IDP*) riformula l'emendamento 1.8, in conformità alle indicazioni del relatore e del Governo, in un testo 2, pubblicato in allegato. L'emendamento 1.8 (testo 2) viene quindi

posto in votazione e approvato all'unanimità.
Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.
L'emendamento 2.100 (testo 2), posto ai voti, è approvato, con conseguente preclusione della votazione dell'emendamento 2.1.
Le senatrici BUCALO (*FdI*) e VERSACE (*Az-IV-RE*) ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 2.2 (testo 2) e 2.3.
Dopo che il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*) ha riformulato l'emendamento 2.4 (testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato, l'emendamento 2.4 (testo 3) viene posto in votazione e approvato.
La senatrice RANDO (*PD-IDP*) ritira l'emendamento 2.5.
La senatrice ALOISIO (*M5S*) riformula l'emendamento 2.6 in un nuovo testo (pubblicato in allegato), al fine di recepire le indicazioni del relatore e del Governo.
In esito a successive e distinte votazioni, sono approvati all'unanimità gli emendamenti 2.200, 2.6 (testo 2), 2.7 e 2.8.
Posto in votazione, è respinto l'emendamento 2.9.
Le senatrici BUCALO (*FdI*) e RANDO (*PD-IDP*), nonché il senatore PIRONDINI (*M5S*) ritirano, rispettivamente, gli identici emendamenti 2.10, 2.11 e 2.12, tenuto conto che i relativi contenuti sono già confluiti nell'emendamento 2.4 (testo 3), accolto dalla Commissione.
La senatrice VERSACE (*Az-IV-RE*) ritira l'emendamento 2.13.
Posto in votazione, viene respinto l'emendamento 2.14.
Con successive e distinte votazioni, sono approvati dalla Commissione unanime gli emendamenti 2.15, 2.16 e 2.17.
La senatrice VERSACE (*Az-IV-RE*) ritira l'emendamento 2.18, la cui votazione risulterebbe preclusa dall'approvazione dell'emendamento 2.17.
Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.
Posto in votazione, l'emendamento 3.1 viene respinto.
L'emendamento 3.100 è posto in votazione e accolto all'unanimità.
La senatrice BUCALO (*FdI*) ritira gli emendamenti 3.2 e 3.4.
La senatrice VERSACE (*Az-IV-RE*) ritira l'emendamento 3.3.
Con successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 3.5 e 3.6.
Il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*) avverte che, qualora la Commissione accogliesse l'emendamento 3.7, l'emendamento 3.8, su cui i pareri del relatore e del Governo sono favorevoli, risulterebbe precluso.
La senatrice RANDO (*PD-IDP*) conseguentemente riformula l'emendamento 3.8 nel subemendamento 3.7/1, pubblicato in allegato. In esito a successive e distinte votazioni, sono quindi approvati il subemendamento 3.7/1 e l'emendamento 3.7, come modificato.
L'emendamento 3.9 (testo corretto), pubblicato in allegato, posto in votazione, viene approvato all'unanimità, con conseguente assorbimento dell'emendamento 3.10.
I senatori ROSSO (*FI-BP-PPE*) e PIRONDINI (*M5S*) nonché la senatrice RANDO (*PD-IDP*), al fine di recepire le indicazioni del relatore e del Governo, riformulano, rispettivamente, gli identici emendamenti 3.11, 3.12 e 3.13 in nuovi testi, pubblicati in allegato. Sono quindi poste congiuntamente ai voti le identiche proposte emendative 3.11 (testo 2), 3.12 (testo 2) e 3.13 (testo 2), che risultano approvate all'unanimità.
Dopo che la senatrice RANDO (*PD-IDP*) ha riformulato l'emendamento 3.14 in un nuovo testo, pubblicato in allegato, l'emendamento 3.14 (testo 2) è posto ai voti e approvato all'unanimità.
Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.
L'emendamento 4.1, posto in votazione, è respinto.
Viene quindi posto in votazione l'emendamento 4.2, che risulta approvato all'unanimità.
Accogliendo l'invito del presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*), il senatore PIRONDINI (*M5S*) riformula l'emendamento 4.14, a prima firma della senatrice Barbara Floridia, nel subemendamento 4.100/1, pubblicato in allegato, volto ad incidere sull'emendamento 4.100 del Relatore, su cui il Governo si è espresso favorevolmente. In esito a successive e distinte votazioni, sono quindi approvati

all'unanimità il subemendamento 4.100/1 e l'emendamento 4.100, come modificato.
Accogliendo il suggerimento del presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*), il senatore PIRONDINI (*M5S*) riformula anche l'emendamento 4.4, a prima firma della senatrice Barbara Floridia, nel subemendamento 4.3/1, pubblicato in allegato, volto ad incidere sull'emendamento 4.3 del Relatore, su cui il Governo si è espresso favorevolmente. In esito a successive e distinte votazioni, sono quindi accolti all'unanimità il subemendamento 4.3/1 e l'emendamento 4.3, come modificato.
La senatrice RANDO (*PD-IDP*) riformula l'emendamento 4.5 in un nuovo testo (pubblicato in allegato), al fine di accogliere un suggerimento del Presidente relatore diretto a tener conto degli emendamenti già approvati.
Accedendo all'invito del presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*), il senatore PIRONDINI (*M5S*) riformula l'emendamento 4.6 nel subemendamento 4.5 (testo 2)/1 (pubblicato in allegato). In esito a successive votazioni, sono approvati all'unanimità il subemendamento 4.5 (testo 2)/1, nonché l'emendamento 4.5 (testo 2), come modificato.
La senatrice BUCALO (*FdI*) riformula l'emendamento 4.7 in un nuovo testo, pubblicato in allegato.
La proposta emendativa 4.7 (testo 2), posta ai voti, risulta accolta all'unanimità.
Il senatore MARCHESCHI (*FdI*) ritira l'emendamento 4.8.
Posto in votazione, l'emendamento 4.9 viene respinto.
Il senatore ROSSO (*FI-BP-PPE*) e il senatore PIRONDINI (*M5S*) ritirano, rispettivamente, gli identici emendamenti 4.10 e 4.11, tenuto conto dell'avvenuta approvazione dell'emendamento 4.3.
Con successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 4.12, 4.13, 4.15 e 4.17, mentre l'emendamento 4.16 risulta assorbito dall'approvazione dell'emendamento 4.100 (testo 2).
Dopo che, su sollecitazione delle senatrici RANDO (*PD-IDP*) e D'ELIA (*PD-IDP*), il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*) ha fatto una breve precisazione in merito alla proposta emendativa 4.0.100 (testo 3), la stessa è posta in votazione e approvata all'unanimità.
L'emendamento 4.0.1 è posto ai voti e respinto.
Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.
Posto in votazione, l'emendamento 5.100 (testo 3), interamente sostitutivo dall'articolo 5, viene approvato.
La senatrice RANDO (*PD-IDP*) ritira l'emendamento 5.1, mentre resta preclusa la votazione dell'emendamento 5.3.
Il senatore ROSSO (*FI-BP-PPE*) ritira l'emendamento 5.4, mentre viene posta in votazione e respinta la proposta emendativa 5.5 ad esso identica.
Conclusa la votazione degli emendamenti, il PRESIDENTE avverte che gli emendamenti approvati saranno trasmessi alle Commissioni bilancio e affari costituzionali, ai sensi dell'articolo 40, commi 6-*bis* e 6-*ter*, del Regolamento.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 403

Art. 1

1.8 (testo 2)

Rando, D'Elia, Crisanti, Verducci

Al comma 2, sostituire la parola: «sportivo» *con le seguenti:* «culturale e sportivo».

Art. 2

2.4 (testo 3)

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1 bis. La Commissione nazionale di cui all'articolo 3 presenta istanza per la concessione dell'alto

patronato della Presidenza della Repubblica ai Giochi.»;

b) *sopprimere il comma 4;*

c) *al comma 6, sostituire le parole:* «La presidenza della Repubblica» *con le seguenti:* «La Commissione nazionale di cui all'articolo 3»;

d) *al comma 7, sostituire le parole:* «Il Presidente della Repubblica, al termine della fase nazionale dei Giochi presiede», *con le seguenti:* «Al termine della fase nazionale dei Giochi, è prevista».

2.6 (testo 2)

Aloisio, Naturale, Pirondini, Castiello

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 4», *inserire le seguenti*: «favorendo un'equa rappresentanza di genere».

Art. 3

3.7/1 (già em. 3.8)

Rando, D'Elia, Crisanti, Verducci

All'emendamento 3.7, sostituire le parole: «agonistica nella disciplina sportiva» *con le seguenti:* «sportiva nella disciplina».

3.9 (testo corretto)

Testor, Marti, Paganella, Romeo

Al comma 4, dopo le parole: «Commissioni organizzatrici regionali» *aggiungere le seguenti:* «e delle province autonome».

Conseguentemente, nel disegno di legge sostituire ovunque ricorrano le parole: «Commissioni organizzatrici regionali» *con le seguenti:* «Commissioni organizzatrici».

3.11 (testo 2) [identico a 3.12 (testo 2) e 3.13 (testo 2)]

Rosso, Occhiuto

Al comma 4 sostituire le parole: «di concerto con il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» *con le seguenti parole*: «di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

3.12 (testo 2) [identico a 3.11 (testo 2) e 3.13 (testo 2)]

Pirondini, Naturale

Al comma 4 sostituire le parole: «di concerto con il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» *con le seguenti parole*: «di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

3.13 (testo 2) [identico a 3.11 (testo 2) e 3.12 (testo 2)]

Rando, D'Elia, Crisanti, Verducci

Al comma 4 sostituire le parole: «di concerto con il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» *con le seguenti parole*: «di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

3.14 (testo 2)

Rando, D'Elia, Crisanti, Verducci

Al comma 5, sostituire le parole: «risultati vincitori», *ovunque ricorrano, con le seguenti:* «che

abbiano raggiunto il podio almeno in una disciplina».

Art. 4

4.100/1 (già em. 4.14)

Barbara Floridia, Pirondini, Naturale

All'emendamento 4.100, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Le istituzioni scolastiche assicurano la partecipazione, su base volontaria, di tutti gli studenti interessati alle attività di cui al comma 1, compatibilmente con l'autonomia didattica e l'ordinamento degli studi, e individuano, anche collegandosi in rete ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, le modalità organizzative atte a promuovere la più ampia adesione degli studenti con disabilità alle iniziative e alle attività sportive predisponendo le necessarie misure».

4.3/1 (già em. 4.4)

Barbara Floridia, Pirondini, Naturale

All'emendamento 4.3, lettera a), sostituire le parole: «possono associarsi,» *con le seguenti*: «possono collegarsi in rete, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,».

4.5 (testo 2)/1 (già em. 4.6)

Barbara Floridia, Pirondini, Naturale

All'emendamento 4.5, apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* «Negli istituti scolastici della scuola primaria» *con le seguenti*: «Nell'ambito del primo ciclo di istruzione, con riferimento alla scuola primaria,»;

b) *al secondo periodo, sostituire le parole:* «Negli istituti scolastici della scuola secondaria,» *con le seguenti*: «Con riguardo alla scuola secondaria,»;

c) *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «La partecipazione degli studenti alle attività di cui al comma 1 avviene esclusivamente su base volontaria».

4.5 (testo 2)

Rando, D'Elia, Crisanti, Verducci

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Negli istituti scolastici della scuola primaria, le attività di cui al comma 1 sono volte all'apprendimento, da parte degli studenti, e alla sperimentazione in forma ludica e funzionale dell'attività motoria e sportiva in relazione ai livelli di capacità. Negli istituti scolastici della scuola secondaria, le attività di cui al comma 1 sono finalizzate a conseguire un avviamento alle discipline sportive, in quanto occasione di utilizzare il momento sportivo come competizione fra gli alunni e agonismo, inteso come impegno a dare il meglio di sé nel confronto con gli altri e conseguire una adeguata preparazione nelle discipline sportive, anche ai fini della partecipazione alle attività agonistiche di categoria, con l'inclusione degli alunni con disabilità».

4.7 (testo 2)

Bucalo, Marcheschi, Cosenza, Iannone, Melchiorre, Speranzon, Russo

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, lettere a) ed e), sostituire le parole*: «ai corsi» *con le seguenti:* «alle attività»;

b) *al comma 4, dopo le parole:* «al Ministero dell'istruzione e del merito» *inserire le seguenti:* «e al Dipartimento per lo Sport».

4.0.100 (testo 3)

Il Relatore

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 4-*bis*

(Misure di prevenzione sanitaria)

1. In considerazione dell'importanza della prevenzione, intesa come l'insieme delle azioni volte al mantenimento o al miglioramento dello stato di salute, per evitare l'insorgere di un determinato tipo di patologia, o a curarne gli effetti o a limitarne i danni, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute e con l'Autorità politica delegata in materia di sport, è istituito un tavolo di lavoro a cui partecipano rappresentanti delle associazioni sportive maggiormente rappresentative, delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, al fine di promuovere percorsi di sensibilizzazione rivolti ai giovani che partecipano alle iniziative sportive di cui alla presente legge, con particolare riferimento agli aspetti urologici e ginecologici per prevenire le infezioni e le malattie sessualmente trasmissibili, nonché l'infertilità. Ai soggetti partecipanti al tavolo di cui al primo periodo non è riconosciuto alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato."

Art. 5

5.100 (testo 3)

Il Relatore

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

"**Art. 5**

(Disposizioni transitorie e finanziarie)

1. Per l'anno scolastico 2024/2025 è previsto l'avvio in forma sperimentale dei Nuovi Giochi della gioventù.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 6,03 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

b) quanto a 6,03 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

3. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 5, è adeguato agli esiti della sperimentazione prevista al comma 1 al fine di assicurare lo svolgimento, negli anni successivi a quello di istituzione, dei Nuovi Giochi della gioventù e provvede all'indicazione delle risorse finanziarie da determinarsi in un successivo provvedimento di legge.

4. Per le attività connesse allo svolgimento dei Nuovi Giochi della gioventù di cui al comma 1, si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

Conseguentemente sopprimere l'articolo 6.

1.3.2.1.19. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 55 (pom.) del 02/08/2023

collegamento al documento su www.senato.it

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MERCOLEDÌ 2 AGOSTO 2023
55ª Seduta
Presidenza del Presidente
MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Mazzi.
La seduta inizia alle ore 13,40.
AFFARI ASSEGNATI
Affare assegnato sulla "Situazione in cui versano le istituzioni concertistico-orchestrali (ICO)" (n. 66)
(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: Doc. *XXIV*, n. 8)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri è stata illustrata un'ulteriore proposta di risoluzione (pubblicata in allegato al resoconto della medesima seduta) a firma del relatore Pirondini, al fine di tener conto dei suggerimenti pervenuti dai Gruppi.
Esprime altresì un sentito ringraziamento al relatore per il lavoro svolto e al sottosegretario Mazzi per aver assicurato una preziosa interlocuzione con la Commissione, anche per le vie brevi, che ha contribuito alla definizione di un atto di indirizzo ampiamente condiviso.
Il sottosegretario MAZZI sottolinea a sua volta l'importante risultato raggiunto in termini di sintesi politica, ottenuto grazie all'impegno del relatore e alla fattiva collaborazione di tutti i Gruppi parlamentari.
Poiché nessun altro chiede di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone in votazione la proposta di risoluzione illustrata dal relatore nella scorsa seduta, che viene approvata.
Il PRESIDENTE rileva con soddisfazione che sulla votazione la Commissione si è espressa all'unanimità.
Affare assegnato su "I compensi corrisposti agli artisti delle piattaforme in streaming" (n. 138)
(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: Doc. *XXIV*, n. 9)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale - ricorda il PRESIDENTE - il relatore ha presentato uno schema di risoluzione pubblicato in allegato al resoconto della medesima seduta.
Il relatore MARCHESCHI (*FdI*) illustra una nuova proposta di risoluzione (pubblicata in allegato).
In particolare il nuovo testo contiene, nelle premesse, un riferimento allo sportello unico, inteso quale strumento funzionale per la gestione delle trattative e per la determinazione del compenso da corrispondere a fronte degli utilizzatori dei repertori. Inoltre, la lettera *a*) del dispositivo è stata riformulata al fine di specificare che, nel caso in cui il tavolo di lavoro ivi previsto sia istituito presso il

Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, quest'ultimo dovrà essere appositamente integrato, tenuto conto che nell'attuale composizione non vi sono rappresentanti di artisti, interpreti ed esecutori, né rappresentanti degli utilizzatori dei diritti connessi.
Poiché nessuno chiede di intervenire, il PRESIDENTE, dopo aver rivolto un sentito ringraziamento al relatore e al sottosegretario Mazzi, previa verifica del numero legale, pone in votazione la proposta di risoluzione poc'anzi illustrata dal relatore, che viene approvata.
IN SEDE CONSULTIVA
(829) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025
(Parere alle Commissioni 1a e 10a riunite. Esame. Parere favorevole)
Il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*) illustra il provvedimento in titolo, che viene esaminato dal Senato in seconda lettura. Per quanto concerne le disposizioni del decreto-legge di più stretto interesse della Commissione, segnala, in primo luogo, l'articolo 1, comma 4-*bis*, il quale novella l'articolo 41, comma 6, del Codice dei beni culturali, aggiungendo l'Agenzia nazionale per la cybersicurezza - con riguardo alla documentazione connessa all'esercizio delle funzioni attribuite volte alla tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico - al novero dei soggetti cui non si applicano gli obblighi di versamento agli Archivi di Stato dei documenti conservati dalle amministrazioni statali.
Segnala, inoltre, che il comma 5 del medesimo articolo 1 proroga dal 30 giugno al 30 ottobre 2023 il termine entro il quale i Ministeri possono adottare i rispettivi regolamenti di organizzazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in deroga al procedimento ordinario stabilito dall'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988 (nonché dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 300 del 1999) che invece prevede regolamenti governativi di delegificazione. Il termine del 30 giugno 2023 resta invariato solo per la riorganizzazione degli uffici dirigenziali preposti al coordinamento delle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
L'articolo 5 modifica invece la disciplina relativa all'assegnazione della parte degli incrementi del fondo per il finanziamento ordinario delle università destinati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo. Rispetto alla previgente disciplina si specifica il carattere annuale dell'incremento di 50 milioni di euro a decorrere dal 2022 e destinati a tale finalità, si elimina il riferimento al criterio "delle specifiche attività svolte", si elimina anche l'espressa previsione che affidava al decreto di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle università l'individuazione dei criteri di riparto delle risorse incrementali tra le singole istituzioni, nonché dei princìpi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle predette risorse al personale tecnico-amministrativo, si introduce il riferimento al fatto che le singole università provvedono all'assegnazione del 50 per cento delle risorse al personale tecnico-amministrativo in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione, nel limite massimo *pro capite* del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale (anziché dal decreto di riparto del fondo per il finanziamento ordinario delle università) e s'introduce, infine, anche l'espressa previsione per cui il restante 50 per cento è destinato all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale.
Il presidente relatore si sofferma indi sull'articolo 5-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, che incrementa di 3.060.000 euro annui a decorrere dal 2023 il Fondo per il funzionamento ordinario delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) statali.
L'articolo 12, comma 1, incrementa quindi la dotazione organica del Ministero della cultura di cento unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'ambito dell'area delle elevate professionalità, al fine di consentire il rafforzamento della capacità organizzativa del medesimo ministero e garantire

l'efficacia delle relative azioni. A tali fini autorizza il ministero della Cultura ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a cento unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'ambito dell'area delle elevate professionalità, mediante lo svolgimento di procedure concorsuali pubbliche, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, per una quota non inferiore al cinquanta per cento, e per la restante quota tramite le procedure comparative per le progressioni fra le aree funzionali non dirigenziali in cui sono inquadrati i dipendenti pubblici e, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro. Il comma 2 reca poi la quantificazione e la copertura degli oneri finanziari, sia quelli relativi alle assunzioni che quelli relativi alla gestione delle procedure concorsuali. Il comma 2-*bis*, inserito nel corso dell'esame alla Camera, incrementa altresì il contingente del personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del ministro della Cultura nonché il contingente dei consiglieri chiamati a collaborare con gli uffici di diretta collaborazione, tra i quali individuare anche i vice capi degli uffici di gabinetto, stampa e comunicazione.

L'articolo 12-*bis*, inserito nel corso dell'esame in prima lettura, composto di un solo comma, modifica la disciplina della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia. In particolare, si espunge il direttore generale dall'elenco degli organi della Fondazione e si aumentano da 4 a 6 i componenti del consiglio di amministrazione (oltre al presidente). Si modificano, inoltre, la composizione e le modalità di nomina dei componenti del comitato scientifico.

Di particolare interesse -prosegue l'oratore- è l'articolo 20. Nello specifico, il comma 1 modifica la disciplina in materia di reclutamento del personale docente delle scuole. Si prevede, in particolare, l'introduzione dei quesiti a risposta chiusa per i concorsi banditi in costanza del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), e successivamente a tale periodo, la possibilità di scelta tra i quesiti a risposta chiusa e quelli a risposta aperta. Si modifica conseguentemente il contenuto della prova orale. Si prevede, poi, l'introduzione della possibilità di integrare le graduatorie in relazione ai posti oggetto di rinuncia con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali. Si dispone, inoltre, l'eliminazione della graduatoria dei "vincitori non abilitati". Si prevede, altresì, l'inserimento - tra i soggetti titolati a redigere i quesiti della prova scritta dei concorsi per docente - oltre alle università anche dei consorzi universitari e degli enti di ricerca di diritto pubblico nonché del Formez PA.

Il successivo comma 2 novella invece l'articolo 47, comma 11, del decreto-legge n. 36 del 2022, che nel testo vigente dispone l'integrazione con i candidati idonei di due tipologie di graduatorie: quelle di cui all'articolo 59, comma 10, lett. *d*) del decreto-legge n. 73 del 2021, che riguarda i concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno, da bandirsi a regime con frequenza annuale, nel limite dei posti messi a concorso; quelle di cui all'articolo 59, comma 15, del decreto-legge n. 73 del 2021, riguardanti le procedure concorsuali straordinarie per le classi di concorso e tipologie di posto funzionali - sempre nei limiti dei posti messi a concorso - alle immissioni in ruolo relative all'anno scolastico 2021/2022, in ragione degli obiettivi perseguiti tramite il PNRR circa il rafforzamento delle materie scientifiche e tecnologiche (STEM). La disposizione opera pertanto su due versanti: proroga la validità delle due tipologie di graduatorie sino al loro esaurimento e, nello stesso momento, circoscrive temporalmente (per il futuro) la portata della disposizione originaria dell'articolo 47, comma 11, del decreto-legge n. 36 del 2022, là dove, da un lato, stabilisce che a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le medesime graduatorie integrate sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo necessarie al raggiungimento dei *target* previsti dal PNRR; dall'altro lato, precisa ulteriormente che la previsione che dispone l'integrazione delle graduatorie non si applica ai concorsi che saranno banditi successivamente alla data di entrata in vigore della novella in commento.

Sempre l'articolo 20, al comma 3, modificato nel corso dell'esame in prima lettura, interviene sulla disciplina relativa al percorso di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento per le scuole secondarie. Nel dettaglio, la lettera *a*), interamente sostituita durante l'esame alla Camera, nel nuovo testo conferma l'originaria eliminazione del riferimento al fatto che, in generale o su specifiche classi di concorso, il sistema di formazione iniziale dei docenti non deve determinare una consistenza

numerica di abilitati tale che il sistema nazionale di istruzione non sia in grado di assorbirla. Rispetto al testo iniziale, sono ora introdotte categorie aggiuntive di soggetti che accedono ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale relativi alla classe di concorso interessata, per i primi tre cicli. La lettera *b*) prevede quindi che gli abilitati su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e gli specializzati sul sostegno possono conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l'abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione attraverso l'acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, nell'ambito delle metodologie e delle tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento (non è più specificato che occorre conseguire 20 CFU/CFA in tale ambito). Per tali soggetti, è inoltre eliminato anche il requisito degli altri 10 CFU/CFA di tirocinio diretto. Infine, essi possono ora svolgere il percorso universitario e accademico di formazione iniziale anche mediante modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite del 20 per cento del totale, esclusivamente presso i Centri che organizzano e impartiscono percorsi accreditati ai sensi della normativa vigente. La lettera b-*bis*), inserita durante l'esame alla Camera, introduce poi due ulteriori categorie di soggetti i quali conseguono l'abilitazione all'insegnamento attraverso l'acquisizione di 30 CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale. La lettera *c*) prevede quindi che la prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, per i vincitori di concorso che vi abbiano partecipato con 3 anni di servizio negli ultimi 5, può essere sostenuta per non più di due volte. Il secondo mancato superamento della prova finale determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria. La lettera *d*), n. 1), prevede che i vincitori del concorso su posto comune, che vi abbiano partecipato dopo aver conseguito 24 o 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, integrano i CFU/CFA, ove mancanti, per il completamento dello stesso percorso di formazione iniziale. La prova finale del percorso universitario e accademico, per i vincitori che hanno svolto un servizio presso le scuole statali di almeno tre anni scolastici, nei cinque anni precedenti, può essere sostenuta per non più di due volte. Il secondo mancato superamento della prova finale determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria. La lettera *d*), n. 2), stabilisce quindi che, per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025, i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite del 20 per cento, e in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento del totale. La lettera *e*) stabilisce che i requisiti per la partecipazione al concorso per i posti di insegnante tecnico-pratico sono richiesti in relazione ai concorsi banditi dopo il 31 dicembre 2024 anziché successivamente all'anno scolastico 2024/2025. Il comma 3-*bis*, introdotto durante l'esame alla Camera, aumenta dal 38 al 45 per cento della relativa dotazione organica la percentuale massima di incarichi dirigenziali di seconda fascia attribuibili in taluni enti di ricerca a valere sulle loro facoltà assunzionali. Il comma 3-*ter*, introdotto dalla Camera, prevede che al fine di potenziare le attività di ricerca, gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 218 del 2016 possono utilizzare, a valere sulle proprie risorse assunzionali, le procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo e secondo livello professionale per l'accesso rispettivamente al secondo e al primo livello avviate tra il 1° gennaio 2019 e il 1° gennaio 2022. Il comma 3-*quater*, inserito durante l'esame alla Camera, modifica alcuni profili della disciplina per il riconoscimento della parità alle scuole non statali.

Il comma 4 dispone quindi che con decreto del ministro dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, sono determinati, i compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici banditi dal ministero per il reclutamento del personale dirigenziale, docente ed ATA delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali e al referente informatico d'aula in caso di procedure informatizzate, nonché gli ulteriori compensi premiali a favore dei membri delle commissioni dei concorsi connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e al conseguimento del target PNRR M4C1-1.4 al fine di assicurare la conclusione delle

operazioni concorsuali nelle tempistiche stabiliti dal Piano medesimo. Il successivo comma 5 stabilisce che l'onere complessivo per ogni procedura concorsuale derivante dalla revisione dei compensi prevista dal comma 4 non debba quindi superare quello determinato in applicazione delle disposizioni vigenti.

Sempre l'articolo 20, al comma 6, interviene in materia di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica, al fine di rimodulare la percentuale di posti assegnabili, rispettivamente, mediante la procedura ordinaria e mediante la procedura straordinaria. In particolare: 1) riduce dal 50 al 30 per cento la quota di posti che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/23 al 2024/25, da coprire mediante il concorso che il Ministero dell'istruzione e del merito, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, deve bandire entro il 2023; 2) aumenta dal 50 al 70 per cento la quota dei posti vacanti e disponibili per il triennio scolastico 2022/2023-2024/2025 e per gli anni scolastici successivi fino al totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, da coprirsi mediante la procedura straordinaria riservata a coloro che abbiano svolto almeno trentasei mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali.

Il successivo comma 6-*bis*, inserito nel corso dell'esame alla Camera, prevede poi che, nella Provincia autonoma di Bolzano, la formazione iniziale dei docenti nella scuola secondaria (di primo e di secondo grado) possa avvenire anche mediante percorsi abilitanti disciplinati e istituiti dalla Giunta provinciale, mentre il comma 6-*ter*, sempre introdotto dalla Camera, interviene sulla disciplina concernente l'estensione della validità della graduatoria del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, indetto con decreto del direttore generale del ministero dell'Università e della Ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017. La lettera *a)* del comma in esame interviene, in particolare, sui requisiti di ammissione al corso intensivo di formazione, con relativa prova finale al quale accedono i partecipanti al predetto che soddisfino determinate condizioni. La lettera *b)* introduce disposizioni aggiuntive concernenti la conferma definitiva in ruolo oppure l'immissione in ruolo dal 1° settembre 2024, previo superamento del periodo di formazione e prova, di taluni soggetti che hanno partecipato al medesimo concorso, superando la prova scritta e la prova orale.

Di interesse è anche il comma 6-*quater*, introdotto durante l'esame alla Camera, che riguarda la formazione delle graduatorie provinciali delle supplenze per i posti di sostegno, stabilendo che oltre a quanto riconosciuto per il servizio, per ciascun anno di servizio prestato sul posto di sostegno successivamente al conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno è riconosciuto un punteggio ulteriore di 3 punti. Il successivo comma 6-*quinquies*, sempre introdotto dalla Camera, novella infine l'articolo 6 del decreto-legge n. 243 del 2016 e reca una serie di misure relative al fondo di funzionamento amministrativo-didattico della Scuola europea di Brindisi e alle spese per la retribuzione del personale docente e amministrativo.

Il presidente relatore si sofferma indi sull'articolo 21, anch'esso modificato nel corso dell'esame alla Camera. Nel dettaglio, il comma 1, incrementa di 2 posizioni dirigenziali di livello generale e di 8 posizioni dirigenziali amministrative di livello non generale la vigente dotazione organica del ministero dell'Istruzione e del Merito. Il medesimo dicastero è autorizzato, poi, nei limiti della vigente dotazione organica, a reclutare, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a 40 unità di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari del CCNL Comparto Funzioni Centrali 2019-2021 (comma 2). Si prevede, inoltre, l'incremento del fondo risorse decentrate del ministero dell'Istruzione e del Merito di 6 milioni di euro per il 2023, di 7,5 milioni di euro per il 2024 e di 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 (comma 3).

Nel corso dell'esame alla Camera sono poi stati introdotti i nuovi commi da 4-*bis* a 4-*nonies*. In particolare, il nuovo comma 4-*bis* prevede che le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi del PNRR possono attingere alle graduatorie d'istituto per lo svolgimento di attività di supporto tecnico. Viene quindi istituito, nello stato di previsione del ministero dell'Istruzione e del Merito, un fondo, con la consistenza iniziale di 50 milioni di euro per il 2023, da ripartire tra gli Uffici scolastici regionali. Ai sensi del nuovo comma 4-ter, il ministero dell'Istruzione e del Merito promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione della Piattaforma famiglie e studenti. Nell'ambito dei

servizi digitali a sostegno del diritto allo studio, al fine di semplificare l'erogazione delle prestazioni a favore di famiglie e studenti, e di alimentare la Piattaforma di cui sopra, il ministero è autorizzato ad acquisire dall'INPS i dati, in forma aggregata e privi degli elementi identificativi, suddivisi per fasce, relativi all'ISEE delle famiglie con studenti iscritti presso le Istituzioni scolastiche ed educative statali, al fine di ripartire le risorse tra queste ultime, privilegiando quelle con un maggior numero di famiglie bisognose (comma 4-*quater*). Il ministro dell'Istruzione e del Merito, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta uno o più decreti, di natura non regolamentare, con i quali definisce i servizi digitali inclusi nella suddetta Piattaforma, gli standard tecnologici e i criteri di sicurezza, accessibilità, di disponibilità e di interoperabilità, i limiti e le condizioni di accesso (comma 4-*quinquies*). Le attività previste dai precedenti commi 4-*ter*, 4-*quater* e 4-*quinquies* si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 4-*sexies*). Il comma 4-*septies*, poi, prevede la previa intesa, in sede di Conferenza unificata, per l'emanazione del decreto ministeriale concernente i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse per la riqualificazione dell'edilizia scolastica previste dalla legge di bilancio 2023. Il comma 7-*octies* proroga, per gli anni 2023 e 2024, specifici interventi educativi urgenti nelle regioni del Mezzogiorno, volti a favorire il corretto sviluppo dei processi cognitivi e comunicativi dei bambini sordi e la loro inclusione sociale, destinando, a tal fine, 500.000 euro per ciascuno dei predetti anni. Il comma 7-*nonies*, infine, prevede che talune risorse previste per le attività formative dei docenti siano utilizzabili anche per la formazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola.

L'oratore prosegue la propria disamina soffermandosi su alcune disposizioni in materia di sport. In particolare, l'articolo 33, ai commi 1 e 2, innalza da uno a due anni il termine minimo di possesso dei beni da cui derivano plusvalenze patrimoniali, valevole per consentire la rateizzazione del relativo costo fiscale in cinque anni, per le società sportive professionistiche. Introduce poi una specifica disciplina fiscale delle plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta di società sportive professionistiche, differenziandone il trattamento tributario secondo la natura del corrispettivo. Il medesimo articolo 33, ai commi 3 e 4, reca poi un rifinanziamento del Fondo per l'esonero dalla contribuzione previdenziale relativa ai rapporti di lavoro sportivo.

L'articolo 34 dispone quindi che il CONI, le Federazioni sportive Nazionali e le Discipline sportive associate adeguino i propri statuti e regolamenti con l'obiettivo che le penalizzazioni che hanno l'effetto di mutare la classifica finale delle competizioni a squadre siano applicabili solo una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva nonché di favorire la formazione del giudicato prima della scadenza del termine per l'iscrizione al campionato successivo a quello sulla cui classifica va a incidere la penalizzazione.

L'articolo 35 modifica l'articolo 5-*quaterdecies*, del decreto-legge n. 162 del 2022, escludendo che le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alla ammissione ai campionati dilettantistici possano, fino al 31 dicembre 2025, continuare ad essere trattate attraverso la disciplina speciale dettata durante il periodo dell'emergenza epidemiologica.

L'articolo 36, allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, stabilisce che le società sportive professionistiche sono sottoposte a controlli (con i conseguenti provvedimenti) secondo modalità e principi approvati dal CONI. Tale norma riproduce sostanzialmente il contenuto dell'articolo 12 della legge n. 91 del 1981 in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti abrogata a decorrere dall'1° luglio 2023.

L'articolo 36-*bis*, introdotto dalla Camera, esenta da IVA le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese da organismi senza fine di lucro - compresi gli enti sportivi dilettantistici - nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica.

L'articolo 37 rende applicabile anche agli investimenti effettuati dal 1° luglio al 30 settembre 2023 il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta pari al 50 per cento degli investimenti effettuati, per gli investimenti pubblicitari di società e associazioni sportive che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali.

L'articolo 38 prevede l'esclusione per le assunzioni di personale a tempo determinato, effettuate dalla Fondazione "Milano-Cortina 2026", dall'applicazione dei limiti previsti sulla durata, il rinnovo e il numero complessivo di assunzioni dei medesimi contratti. Si stabilisce, inoltre, l'iscrizione di diritto della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate istituito presso l'ANAC.

L'articolo 39, comma 1, prevede che, al fine di consentire l'organizzazione e la realizzazione delle attività connesse ai XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano Cortina 2026", a decorrere dall'esercizio finanziario 2023 e fino al 31 dicembre 2026, ai comuni di Anterselva, Bormio, Cortina d'Ampezzo, Livigno, Predazzo, Tesero e Valdisotto, non si applicano i limiti di spesa per lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, per la quota di spesa finalizzata alla realizzazione delle relative attività. Nel corso dell'esame alla Camera l'ambito di applicazione della disposizione è stato ridefinito riferendolo ai soli comuni di Bormio, Cortina d'Ampezzo, Livigno e Valdisotto. Il successivo comma 2 stabilisce poi che, al fine di accelerare le procedure di reclutamento di cui al comma 1, i suddetti comuni possono anche procedere a procedure selettive semplificate, che prevedano solo la valutazione dei titoli e un colloquio. I relativi contratti di lavoro a tempo determinato possono essere stipulati per un periodo complessivo comunque non eccedente il termine del 31 dicembre 2026. Il comma 3 stabilisce, infine, che la spesa di personale derivante dall'applicazione dell'articolo in commento non rileva ai fini degli obblighi di riduzione delle spese di personale previsti dall'articolo 1, commi 557, 557-*bis*, 557-*ter* e 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Rilevante anche l'articolo 39-*bis*, inserito nel corso dell'esame alla Camera, che, al comma 1, modifica alcuni profili dell'attuale disciplina concernente gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate. Esso elimina l'attuale vincolo per il quale il presidente e i membri degli organi direttivi delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate non possono svolgere più di tre mandati. In luogo di tale previsione, si stabilisce ora che il presidente e i membri degli organi direttivi delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti a condizione che conseguano un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi. Si elimina l'attuale previsione la quale, nella rappresentanza per delega nelle assemblee delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, ove ammessa dai rispettivi statuti, limita a cinque il numero delle deleghe che possono essere rilasciate. In luogo di tale previsione, s'introduce una specifica disciplina che parametra il numero delle deleghe ammesse nelle assemblee nazionali al numero delle società con diritto al voto. S'impone ora espressamente al CONI di riferire all'autorità vigilante (attualmente il Dipartimento per lo sport) l'avvenuta nomina di un commissario *ad acta* qualora le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate non abbiano adeguato i propri statuti alle predette disposizioni in materia di deleghe ammesse nelle rispettive assemblee. S'introduce l'espressa previsione per cui gli enti di promozione sportiva, nonché i presidenti e i membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate debbono garantire nei loro statuti la più ampia partecipazione all'elettorato passivo. Il comma 2 apporta analoghe modifiche alla disciplina sugli statuti delle federazioni sportive paralimpiche e delle discipline sportive paralimpiche.

L'articolo 41 introduce quindi una modifica della disciplina del cosiddetto vincolo sportivo, costituito dalle forme di limitazione alla libertà contrattuale dell'atleta. La modifica concerne l'area del dilettantismo; si prevede la possibilità che - in deroga al divieto di vincolo sportivo - gli ordinamenti interni delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate contemplino (a prescindere dalla sussistenza di un contratto di lavoro) una forma di tesseramento comprensiva di un vincolo per una durata massima di due anni.

Per quanto concerne le misure riguardanti il Giubileo del 2025 segnala da ultimo che l'articolo 43, comma 1, autorizza la spesa di 7.630.000 euro per l'anno 2023 che sono assegnati alla Santa Sede, per la realizzazione, da parte di quest'ultima, di investimenti di digitalizzazione dei cammini giubilari e di una applicazione informatica sul patrimonio sacro di Roma, funzionali all'ospitalità e alle celebrazioni

del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.
Conclude il proprio intervento formulando una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo.
Non essendovi iscritti a parlare in sede di discussione generale, si procede con le dichiarazioni di voto.
La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) osserva che il decreto-legge iscritto all'ordine del giorno contiene numerosi profili di criticità, che spaziano dalle misure relative alla mobilità degli insegnanti ai finanziamenti per i *tutor*. Particolarmente problematica è a suo giudizio la riforma della *governance* del Centro sperimentale di cinematografia, che viene inopportunamente assoggettato ad un forte controllo politico da parte del ministero competente.
Preannuncia quindi, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.
Anche ad avviso del senatore PIRONDINI (*M5S*) il decreto-legge non può essere giudicato positivamente dal proprio Gruppo. Gli interventi relativi al personale AFAM, pur necessari, non rivestono infatti il necessario carattere strutturale. Assolutamente criticabile, inoltre, è l'abolizione del vincolo dei tre mandati per il presidente e i membri degli organi direttivi delle federazioni sportive nazionali. Da ultimo, appaiono decisamente inopportune le norme sulla *governance* del Centro sperimentale di cinematografia, che viene sottoposto ad eccessive ingerenze politiche.
Conclude preannunciando, a nome della propria parte politica, il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.
Nell'esprimere, a sua volta, un giudizio negativo sui contenuti del decreto-legge, la senatrice VERSACE (*Az-IV-RE*) preannuncia, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto contrario.
Poiché non vi sono ulteriori iscritti a parlare in dichiarazioni di voto, previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole del presidente relatore viene posta ai voti e approvata dalla Commissione.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE rende noto che non è possibile proseguire nella seduta odierna la discussione in sede redigente del disegno di legge n. 403 (iscritto all'ordine del giorno e relativo alla promozione della pratica sportiva nelle scuole), tenuto conto che la Commissione bilancio non ha ancora formulato il prescritto parere sugli emendamenti approvati nel corso della seduta del 27 luglio.
Esprime quindi l'auspicio che il parere possa comunque essere reso entro la giornata odierna, al fine di poter proseguire la discussione nella seduta già convocata per domani, alle ore 9,30.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 14.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 138

La 7a Commissione permanente del Senato,
premesso che in data 13 aprile ha richiesto al Presidente del Senato il deferimento dell'affare assegnato "sui compensi corrisposti agli artisti delle piattaforme in streaming", al fine di affrontare una tematica particolarmente sentita dagli operatori del settore;
rilevato che:
i compensi oggetto dell'esame parlamentare riguardano i c.d. "diritti connessi" al diritto di autore, intesi come diritti spettanti a soggetti che, pur non coincidendo con l'autore di un'opera dell'ingegno, si pongono in relazione con la medesima opera: si tratta di artisti, interpreti, esecutori (AIE), etc.;
l'introduzione di innovazioni tecnologiche che diversificano e accrescono l'offerta musicale e cinematografica, come testimoniano i tassi di crescita delle piattaforme che operano *on demand*, sta profondamente mutando le modalità di consumo dei media anche nel nostro Paese;
tale tendenza favorisce la legittima aspettativa di artisti, interpreti ed esecutori (AIE) a vedersi riconosciuti compensi adeguati e proporzionati alla maggiore fruizione dei contenuti delle opere alle quali hanno contribuito;
rilevato, con specifico riferimento ai diritti connessi vantati dagli AIE, che:
l'attività di intermediazione di tali diritti risulta liberalizzata a seguito di quanto previsto dal decreto-

legge n.1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, con conseguente cessazione del monopolio dell'IMAIE (per i diritti degli artisti ed interpreti);
dal momento della liberalizzazione, nell'ambito dell'intermediazione si sono costituiti nuovi soggetti, aggiuntivi agli operatori che detenevano, in precedenza, l'esclusiva del settore;
tenuto presente quanto previsto in materia dall'ordinamento giuridico e, in particolare, dal Codice civile, dalla legge n.633 del 1941 sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (d'ora innanzi LDA), e successive modificazioni e integrazioni, dal decreto-legislativo n. 35 del 2017 di attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi (c.d. direttiva *Barnier*), nonché dal decreto-legislativo n. 177 del 2021 (di novella alla medesima LDA), di attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore e sui diritti connessi (c.d. direttiva Copyright) e, nello specifico:
- l'articolo 2579 del Codice civile, ai sensi del quale "Agli artisti, attori o interpreti di opere o composizioni drammatiche o letterarie, e agli artisti esecutori di opere o composizioni musicali […] compete […] indipendentemente dall'eventuale retribuzione loro spettante per la recitazione, rappresentazione od esecuzione, il diritto ad un equo compenso nei confronti di chiunque diffonda o trasmetta per radio, telefono od altro apparecchio equivalente, ovvero incida, registri o comunque riproduca su dischi fonografici, pellicola cinematografica od altro apparecchio equivalente la suddetta recitazione, rappresentazione od esecuzione".
- il decreto legislativo n. 35 del 2017 di trasposizione nell'ordinamento interno della richiamata direttiva 2014/26/UE, volto ad assicurare che l'attività di intermediazione avvenga nel rispetto dei principi di trasparenza delle informazioni e di buona fede;
- l'articolo 22 (concessione delle licenze) del citato decreto legislativo, il quale dispone, fra l'altro, che: gli organismi di gestione collettiva (c.d. società *collecting* o *collecting*), da un lato, e gli utilizzatori, dall'altro, conducono in buona fede le negoziazioni per la concessione di licenze sui diritti, scambiandosi a tal fine tutte le informazioni necessarie (comma 1); i medesimi organismi di gestione collettiva rispondono per iscritto senza indebito ritardo alle richieste degli utilizzatori specificando, fra l'altro, le informazioni che devono essere loro fornite per concedere una licenza (comma 2, primo periodo); ricevute tutte le informazioni pertinenti, tali organismi, senza indebito ritardo, concedono una licenza o forniscono agli utilizzatori una dichiarazione motivata in cui spiegano i motivi per cui non intendono sottoporre a licenza un determinato servizio (comma 2, secondo periodo); la concessione delle licenze avviene a condizioni commerciali eque e non discriminatorie e sulla base di criteri semplici, chiari, oggettivi e ragionevoli (comma 3, primo periodo); le tariffe relative a diritti esclusivi e a diritti al compenso devono garantire ai titolari dei diritti una adeguata remunerazione ed essere ragionevoli e proporzionati in rapporto, tra l'altro, al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati, tenendo conto della natura e della portata dell'uso delle opere e di altri materiali protetti, nonché del valore economico del servizio fornito dall'organismo di gestione collettiva (comma 4, primo periodo);
- l'articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 35, ai sensi del quale, salvo diversi accordi intervenuti tra le parti, entro novanta giorni dall'utilizzazione, gli utilizzatori devono far pervenire agli organismi di gestione collettiva, nonché alle entità di gestione indipendente, in un formato concordato o prestabilito, le pertinenti informazioni a loro disposizione, necessarie per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai titolari dei diritti, e riguardanti l'utilizzo di opere protette. Le informazioni riguardano, oltre agli elementi per l'identificazione dell'opera protetta (il titolo originale; l'anno di produzione o di distribuzione nel territorio dello Stato, il produttore e la durata complessiva dell'opera) l'utilizzo dell'opera protetta, ed in particolare: tutti i profili inerenti alla diffusione, quali la data o il periodo di comunicazione, diffusione, rappresentazione, distribuzione o commercializzazione o comunque pubblica divulgazione (fermo restando il diritto degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente di richiedere ulteriori informazioni, ove disponibili) (comma 1). Inoltre, il mancato adempimento degli obblighi di informazione o la fornitura di dati falsi o erronei costituisce causa di risoluzione del contratto di licenza, con la conseguente inibizione all'utilizzazione di fonogrammi, opere

cinematografiche e audiovisive anche laddove remunerate con equo compenso (comma 4);
l'articolo 27, che enuclea le informazioni che devono essere fornite ai titolari dei diritti e agli utilizzatori e le relative modalità di trasmissione;
l'articolo 84 della LDA, ai sensi del quale: agli artisti interpreti ed esecutori che nell'opera cinematografica e assimilata trasmessa sostengono una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista comprimario, spetta, per ciascuna utilizzazione dell'opera cinematografica e assimilata trasmessa a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite un compenso adeguato e proporzionato a carico degli organismi di emissione (comma 2); per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate (diversa da quella prevista nel comma 2 e nell'articolo 80, comma 2, lettera e)) agli artisti interpreti ed esecutori, quali individuati nel comma 2, spetta un compenso adeguato e proporzionato a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica (comma 3); il compenso (previsto dai commi 2 e 3) non è rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra i soggetti interessati, è stabilito dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le procedure previste da apposito regolamento (comma 4);
fatto salvo il diritto al compenso di cui al richiamato articolo 84, l'articolo 107 della LDA riconosce agli autori, agli adattatori dei dialoghi, ai direttori del doppiaggio e agli artisti interpreti ed esecutori, che concedono in licenza o trasferiscono i propri diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere o di altri materiali protetti, il diritto, direttamente o tramite gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti cui abbiano conferito mandato, a una remunerazione adeguata e proporzionata al valore dei diritti concessi in licenza o trasferiti, nonché commisurata ai ricavi che derivano dallo sfruttamento;
tenuto conto che da quanto emerge dalla richiamata normativa, a seguito della liberalizzazione introdotta nel 2012 e dei successivi interventi del Legislatore:
la remunerazione spettante agli interpreti ed esecutori per lo sfruttamento dei diritti connessi (ai sensi del richiamato articolo 84 della LDA) viene determinato in esito ad una negoziazione tra gli organismi di gestione collettiva (che rappresentano questi ultimi) e gli utilizzatori dei diritti connessi;
al fine di determinare un compenso adeguato e proporzionato a carico degli organismi di emissione, sussistono specifici obblighi informativi (ai sensi del decreto legislativo n. 35 del 2017): i *broadcaster* tradizionali e i fornitori di servizi di media *on demand* in modalità *streaming* (d'ora innanzi piattaforme di *streaming* o utilizzatori) sono tenuti a condividere i dati sugli utilizzi con gli artisti, interpreti ed esecutori o con le *collecting* che li rappresentano; le *collecting* (articolo 25 del decreto legislativo n.35) hanno l'obbligo di garantire massima trasparenza;
rilevato che, come si evince da quanto suddetto, la gestione dei diritti connessi avviene quindi tramite una prima fase di contrattazione fra gli utilizzatori, incluse le piattaforme di *streaming* e gli organismi di gestione dei diritti;
tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso del ciclo di audizioni svolte in sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in cui sono intervenuti rappresentati degli artisti interpreti ed esecutori, degli organismi di gestione collettiva, degli utilizzatori, dell'associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive digitali (ANICA), nonché dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM);
tenuto conto che in tale sede:
i) gli artisti, interpreti ed esecutori, anche tramite gli organismi di gestione collettiva:
- hanno richiamato l'attenzione sulla circostanza che il compenso collegato ai diritti connessi riveste carattere successivo allo sfruttamento dei medesimi diritti, a differenza di quanto accade con il diritto d'autore, stante l'impossibilità per i titolari degli stessi di impedire la ritrasmissione di un'opera alla cui esecuzione hanno contribuito. Ciò pone gli aventi diritto in una posizione debole in termini di potere contrattuale rispetto alle società utilizzatrici, che peraltro in molti casi sono vere e proprie multinazionali;
- hanno segnalato l'importanza che riveste tale forma di remunerazione, anche in considerazione del carattere discontinuo e intermittente del lavoro che interessa una parte rilevante della categoria;
- quanto alle modalità di quantificazione del compenso, hanno segnalato che la remunerazione deve

essere effettivamente proporzionata al flusso generato sia dall'utilizzazione diretta delle opere sia dai benefici indiretti collegati all'inserimento dell'opera all'interno del catalogo della piattaforma *streaming*;
- hanno rilevato inoltre che nonostante le norme di legge in vigore, ad oggi sussistono alcune criticità, soprattutto relativamente:
a) alla mancata attuazione delle norme, anche sanzionatorie, che impongono agli utilizzatori di fornire i dati necessari per poter stabilire il compenso spettante per legge ad attori, interpreti e altri aventi diritto;
b) all'assenza di provvedimenti sanzionatori previsti per legge in caso di difetto di trasparenza dei dati richiesti;
c) all'insufficiente trasparenza nei dati necessari alla regolazione dei rapporti contrattuali sia da parte degli utilizzatori sia da parte degli organismi di gestione preposti a gestire ed amministrare i diritti connessi per artisti, interpreti ed esecutori;
d) alla presenza di tariffe non eque rispetto all'esigenza di remunerare in modo adeguato e proporzionato il compenso spettante per legge agli attori, interpreti ed esecutori ed agli altri aventi diritto;
e) all'esigenza di rendere espliciti i parametri per la definizione della contrattazione della tariffa;
f) all'attuazione dei poteri di vigilanza e di regolamentazione di AGCOM, che non hanno trovato concreta applicazione determinando numerose difficoltà interpretative ed applicative delle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 177 del 2021. Al riguardo, si rimarca anche il ritardo nell'adozione del regolamento previsto dal richiamato provvedimento;
ii) gli utilizzatori hanno messo in evidenza che:
- ad oggi, sussistono difficoltà evidenti con riferimento ai notevoli costi di transazione che incontrano nell'individuazione degli aventi diritto, richiamando al riguardo la verifica dell'effettiva capacità rappresentativa dei singoli intermediari rispetto agli artisti, interpreti ed esecutori che rappresentano. Per tali ragioni auspicano una soluzione che ne favorisca l'individuazione in modo univoco, veloce ed economico, attraverso la creazione di una banca dati unica, in cui sia presente l'elenco degli aventi diritto al compenso aggiuntivo e il riferimento all'organismo che li rappresenta;
- sarebbe opportuno valutare l'istituzione di un unico interlocutore (sportello unico) quale strumento funzionale per la gestione delle trattative e per la determinazione del compenso da corrispondere a fronte degli utilizzi dei repertori;
iii) ANICA ha segnalato le difficoltà che incontrano gli operatori rispetto a normative di settore che in taluni casi si sovrappongono, ponendo, nello specifico, difficoltà interpretative riguardanti alcune novità introdotte dal decreto legislativo n. 177 del 2021 e l'esigenza di un intervento normativo che faccia chiarezza in ordine agli obblighi imposti, alla trasparenza e al rispetto della libertà negoziale fra le parti;
iv) l'AGCOM ha messo in evidenza che:
- a fronte dell'evoluzione normativa a livello europeo e nazionale e della difficile transizione del mercato della gestione collettiva dei diritti connessi, ad essa non sono stati attribuiti poteri e risorse sufficienti a vigilare e regolamentare il settore: il decreto legislativo n. 35 del 2017 pur attribuendo all'Autorità competenze in materia di vigilanza sul rispetto delle disposizioni recate nel medesimo provvedimento (articolo 40), le attribuisce poteri sanzionatori limitati ad alcuni ambiti;
- sebbene il decreto legislativo n. 177 del 2021 abbia attribuito all'Autorità rilevanti competenze, che saranno esercitate quando entrerà in vigore il regolamento di cui alla delibera 44/23/CONS - attualmente in fase di consultazione pubblica - la "presenza - e in alcuni casi la sovrapposizione - dei due *corpora* di norme [d.lgs. nn. 35/2017 e 177/2021] ha comportato una stratificazione degli interventi […], circostanza che solleva vieppù taluni dubbi interpretativi anche in ragione dell'evoluzione tecnologica e di mercato dell'intero settore";
richiamato il decreto del Ministro della cultura 22 marzo 2023 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 120 del 24 maggio 2023), che affida al produttore il dovere di comunicare, rispetto alle singole opere, chi abbia ricoperto un ruolo di artista primario e di artista comprimario, favorendo

l'individuazione degli aventi diritto, superando così una criticità emersa in sede di audizione;
considerato infine che la Commissione ha rilevato la sussistenza delle seguenti criticità, fra loro interconnesse, nel funzionamento del mercato per la definizione e il riconoscimento dei compensi agli artisti, interpreti ed esecutori (AIE), quali:
1) la difficoltà, in sede di negoziazione, di giungere ad un accordo per l'assenza di criteri condivisi in ordine all'interpretazione ed alle modalità con cui pervenire alla definizione di un compenso adeguato e proporzionato, anche perché risulta disattesa la disposizione, di cui all'articolo 84, comma 4, della LDA, ai sensi della quale in mancanza di un accordo tra i soggetti interessati, detto compenso è stabilito dall'AGCOM;
2) la mancanza di accordo tra le parti ha determinato una disparità di trattamento e una minor tutela nei confronti degli AIE. Molti di loro, benché siano rappresentati da organismi di gestione collettiva, a distanza di oltre un decennio dalla liberalizzazione del settore, non percepiscono alcun compenso per l'utilizzo dei diritti connessi (non essendo riusciti a sottoscrivere accordi con gli utilizzatori) e non è consentito loro di attivare alcuna tutela alternativa, non potendo impedire lo sfruttamento delle loro opere artistiche audiovisive;
3) la scarsa fluidità e la mancanza di trasparenza degli scambi informativi fra gli utilizzatori e gli organismi di gestione collettiva. Si consideri, a tal proposito, che se, da una parte, gli utilizzatori non sono sempre propensi a fornire dati aziendali ed informazioni commerciali sensibili, dall'altra, anche gli organismi di gestione collettiva in taluni casi non rendono agevole per gli utilizzatori l'individuazione della platea degli aventi diritto al compenso;
4) la difficoltà dell'individuazione degli aventi diritto al compenso per lo sfruttamento dei diritti connessi, che può comportare oneri di gestione e problemi sulle rivendicazioni per la gestione delle richieste multiple e degli apolidi (cioè coloro non sono iscritti ad alcun organismo di gestione collettiva);
5) il ritardo nell'adozione del regolamento dell'AGCOM (attualmente in fase di consultazione pubblica) rispetto a quanto previsto ai sensi del decreto legislativo n. 177 del 2021, articolo 1, comma 1, lettera *m*), che costituisce un atto necessario ad assicurare un efficace presidio pubblico in grado di garantire un soddisfacente funzionamento del mercato dei diritti connessi,
impegna il Governo:
a) a istituire un Tavolo di confronto partecipato dai rappresentanti degli organismi di gestione collettiva, degli utilizzatori e dei produttori, presso il Ministero della cultura - preferibilmente presso il suo Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d'Autore, appositamente integrato - con l'incarico, non oltre 120 giorni dalla prima convocazione, di:
- definire le modalità di condivisione di tutte le informazioni necessarie all'individuazione trasparente degli aventi diritto al compenso per lo sfruttamento dei diritti connessi, valutando anche la possibilità di utilizzare quale registro unificato delle opere audiovisive e degli artisti, il registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive, previsto all'articolo 32 della legge n. 220 del 2016, già istituito presso il Ministero della Cultura;
- identificare le modalità per favorire la pubblicità e la trasparenza delle informazioni determinate dall'attività in *streaming*, anche attraverso l'individuazione di un soggetto, pubblico o privato, dotato di adeguata capacità tecnica e di indipendenza rispetto agli operatori economici, con il compito di misurare le visualizzazioni e le utilizzazioni economiche dei contenuti presenti sulle piattaforme online;
- specificare i criteri per la quantificazione del "compenso adeguato e proporzionato" come indicati dall' articolo 84 della LDA, e per la determinazione, in difetto di accordo tra le parti, del compenso quale parametro di base nella negoziazione (comma 4, art.84 della LDA);
b) a promuovere interventi normativi volti a dare seguito agli esiti del Tavolo di confronto di cui alla lettera a), nel rispetto della libertà contrattuale tra le parti;
c) a favorire altresì un intervento normativo finalizzato, da un lato, a superare le aporie e i dubbi interpretativi derivanti dalla stratificazione di talune disposizioni del decreto legislativo n. 35 del 2017 e del decreto legislativo n. 177 del 2021, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e di mercato del

settore, e, dall'altro, a rafforzare i poteri di vigilanza e sanzionatori spettanti all'AGCOM,
e lo invita ad interloquire con AGCOM, nel rispetto dell'autonomia che l'ordinamento riserva alle autorità amministrative indipendenti, al fine di:
- far sì che il regolamento recante l'attuazione degli articoli 18-*bis*, 46-*bis*, 80, 84, 110 -*ter*, 110-quater, 110-*quinquies*, 110-*sexies*, 180-*ter* della legge LDA, come novellata dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n.177, tenga conto degli esiti del tavolo di cui alla lettera a);
- favorire l'attuazione di quanto previsto dalla normativa in tema di sanzioni, qualora sussista la mancanza di trasparenza dei dati richiesti sia per quanto riguarda gli utilizzatori sia per le *collecting*.

1.3.2.1.20. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 56 (ant.) del 03/08/2023

collegamento al documento su www.senato.it

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
GIOVEDÌ 3 AGOSTO 2023
56ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
MARTI

La seduta inizia alle ore 8,55.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Proposta di nomina del dottor Marco Mezzaroma a Presidente della società Sport e Salute Spa (n. 12)
Proposta di nomina del dottor Diego Nepi Molineris ad Amministratore delegato della società Sport e Salute Spa (n. 13)
Proposta di nomina del dottor Fabio Caiazzo a componente del Consiglio d'Amministrazione della società Sport e Salute Spa (n. 14)
Proposta di nomina della professoressa Maria Spena a componente del Consiglio d'Amministrazione della società Sport e Salute Spa (n. 15)
Proposta di nomina della dottoressa Rita Di Quinzio a componente del Consiglio d'Amministrazione della società Sport e Salute Spa (n. 16)
(Pareri al ministro per lo Sport e i Giovani, al ministro dell'Istruzione e del Merito, al ministro dell'Università e della Ricerca e al ministro della Salute, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 8 luglio2002, n. 138 e della legge 8 agosto 2002, n. 178. Esame congiunto con esiti separati. Pareri favorevoli)
Il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*) illustra congiuntamente gli atti del Governo in titolo, segnalando anzitutto che le proposte di nomina sono regolate dall'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 134 (come modificato, da ultimo, dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge n.44 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74). Esso prevede che "Sport e Salute Spa" è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, di cui uno con funzioni di presidente. Il presidente è nominato dall'autorità di Governo competente in materia di sport, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti; ha la rappresentanza legale della società, presiede il consiglio di amministrazione di cui è componente. Con la richiamata recente modifica normativa, i componenti del consiglio di amministrazione sono aumentati di due unità ed è stata introdotta la figura dell'amministratore delegato, mentre prima le relative funzioni erano esercitate dal Presidente.
Per quanto concerne l'amministratore delegato, esso è nominato dall'autorità di Governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Gli altri tre componenti sono nominati, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'autorità di Governo competente in materia di sport e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, uno dal Ministro della salute, uno dal

Ministro dell'istruzione e del merito, uno dal Ministro dell'università e della ricerca.
Dopo aver richiamato la disciplina sull'incompatibilità e sui requisiti manageriali e sportivi che devono essere posseduti dai candidati per le nomine degli organi di Sport e Salute Spa, invita la Commissione ad esprimersi favorevolmente sulle proposte di nomina tenuto conto della validità dei relativi *curricula* , trasmessi con le proposte di parere, a cui rinvia.
Nessun altro chiedendo di intervenire, si passa alle votazioni a scrutinio segreto su ciascuna delle proposte di nomina in titolo.
A tutte le votazioni partecipano i senatori: ALOISIO (*M5S*), BUCALO (*FdI*), CRISANTI (*PD-IDP*), D'ELIA (*PD-IDP*), GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), IANNONE (*FdI*), MARCHESCHI (*FdI*), MARTI (*LSP-PSd'Az*), MELCHIORRE (*FdI*), MINASI (*LSP-PSd'Az*) (in sostituzione del senatore Romeo), OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*), PAGANELLA (*LSP-PSd'Az*), PIRONDINI (*M5S*), RANDO (*PD-IDP*), ROSSO (*FI-BP-PPE*) e SPERANZON (*FdI*).
La proposta di nomina n. 12 è approvata con 11 voti favorevoli, 5 voti contrari e nessun astenuto.
La proposta di nomina n. 13 è approvata all'unanimità, con 16 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun astenuto.
La proposta di nomina n. 14 è approvata con 11 voti favorevoli, 5 voti contrari e nessun astenuto.
La proposta di nomina n. 15 è approvata con 11 voti favorevoli, nessun voto contrario e 5 astenuti.
La proposta di nomina n. 16 è approvata con 11 voti favorevoli, nessun voto contrario e 5 astenuti.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE comunica che la Commissione bilancio non si è ancora espressa sugli emendamenti al disegno di legge n. 403 (recante la promozione della pratica sportiva nelle scuole e l'istituzione dei nuovi giochi della gioventù) approvati in data 27 luglio. Non si può pertanto procedere alla conclusione dell'esame del provvedimento, iscritto all'ordine del giorno, nella corrente seduta. Propone quindi di convocare due ulteriori sedute per il prosieguo della discussione sul disegno di legge richiamato.
Nessuno intervenendo in senso contrario, così rimane stabilito.
CONVOCAZIONE DI ULTERIORI SEDUTE DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE avverte che, come poc'anzi convenuto, la Commissione è ulteriormente convocata oggi, giovedì 3 agosto, alle ore 15 e domani, venerdì 4 agosto, alle ore 9.
Prende atto la Commissione.
La seduta termina alle ore 9,35.

1.3.2.1.21. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 57 (pom.) del 03/08/2023

collegamento al documento su www.senato.it

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
GIOVEDÌ 3 AGOSTO 2023
57ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
MARTI

Interviene il ministro per lo sport e i giovani Abodi.
La seduta inizia alle ore 15,05.
IN SEDE REDIGENTE
(403) ***ROMEO e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù***
(Seguito e conclusione della discussione)
Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 27 luglio.
Il PRESIDENTE avverte che la Commissione affari costituzionali e la Commissione bilancio si sono espresse sugli emendamenti approvati lo scorso 27 luglio, rispettivamente con un parere non ostativo e con un parere non ostativo, condizionato ad una modifica dell'emendamento 5.100 (testo 3). Presenta pertanto l'emendamento 5.100 (testo 3)/5ª Commissione, pubblicato in allegato, volto a recepire la richiamata condizione.
L'emendamento 5.100 (testo 3)/5ª Commissione è posto ai voti e approvato.
Si passa alla votazione degli articoli del disegno di legge, come modificati dall'approvazione degli emendamenti.
Con successive e distinte votazioni, sono posti ai voti e approvati l'articolo 1, l'articolo 2, l'articolo 3 e l'articolo 4, come modificati dall'approvazione degli emendamenti.
Il PRESIDENTE avverte che l'articolo 4-*bis* non viene posto in votazione, tenuto conto che esso è stato introdotto a seguito dell'approvazione di un emendamento aggiuntivo all'articolo 4, approvato lo scorso 27 luglio.
E' indi posto ai voti l'articolo 5, come modificato, che la Commissione approva.
Il PRESIDENTE dichiara aperte le dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato a riferire favorevolmente in Aula.
La senatrice RANDO (*PD-IDP*), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo sul provvedimento in titolo, ricorda i rilevanti suggerimenti che il Gruppo del Partito Democratico ha offerto al fine di arricchire ulteriormente il disegno di legge originario, già dotato di una solida impostazione, nonché di inscriverlo nella cornice della modifica costituzionale in via di approvazione.
Rivolge poi un ringraziamento al ministro Abodi, per l'assiduità con cui ha seguito l'esame in sede di Commissione, e al presidente, che ha costantemente profuso il suo impegno per pervenire a soluzioni politicamente condivise.
La senatrice ALOISIO (*M5S*), pur lamentando il mancato accoglimento della propria proposta di incrementare le risorse a favore dell'attività sportiva giovanile, riconosce che, anche grazie

all'accoglimento di altri emendamenti dei Gruppi di opposizione, il provvedimento risulta nel complesso condivisibile. A nome del suo Gruppo, preannuncia il voto favorevole sul provvedimento esaminato.
Auspica, al riguardo, che nel prossimo disegno di legge di bilancio sia possibile inserire stanziamenti destinati a promuovere la frequentazione degli impianti sportivi da parte dei giovani appartenenti alle famiglie meno abbienti.
Esprime, infine, un ringraziamento al ministro Abodi e al presidente, il quale, in particolare, ha saputo instaurare un clima di armonia che ha consentito di arrivare a una sintesi razionale delle diverse posizioni.
Il senatore MARCHESCHI (*FdI*), nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia, ricorda che la promozione della pratica sportiva rappresenta una priorità del programma del Governo in carica e delle forze di maggioranza che lo sostengono.
Dopo essersi congratulato con il presidente per le modalità con cui ha guidato l'esame del provvedimento, si compiace del fatto che, grazie al contributo di tutte le forze politiche, la Commissione sia pervenuta, in tempi relativamente veloci, alla definizione di un testo pregevole.
Interviene indi il senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) per dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo sul provvedimento esaminato.
Dopo essersi associato ai ringraziamenti rivolti al ministro Abodi per l'assidua presenza ai lavori della Commissione e al presidente per aver fattivamente favorito una sintesi equilibrata delle posizioni espresse da tutti i Gruppi, pone in evidenza che il disegno di legge propone un approccio innovativo allo sport, che ne esalta le dimensioni sociale ed educativa e che si rivelerà in futuro molto proficuo per la crescita del Paese nel suo complesso.
Il senatore GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) dichiara a sua volta il voto favorevole del suo Gruppo sul provvedimento in titolo.
Esprime poi il suo apprezzamento per l'attività che il ministro Abodi sta svolgendo in seno al Governo, orientata a porre in primo piano i profili educativi dello sport.
Si congratula, infine, con il presidente Marti per l'equilibrio e l'equanimità con cui ha saputo condurre i lavori della Commissione, costantemente valorizzando le posizioni altrui. Osserva, al riguardo, che l'ascolto e la valorizzazione delle posizioni differenti dalla propria costituiscono i cardini per operare nel modo migliore nei diversi ambiti sportivo, culturale e politico.
Il senatore PAGANELLA (*LSP-PSd'Az*) dichiara il voto convintamente favorevole del suo Gruppo, ricordando che la promozione della pratica sportiva e l'istituzione dei nuovi giochi della gioventù hanno rappresentato un obiettivo legislativo del Gruppo della Lega sin dalla passata legislatura.
Manifesta poi il suo compiacimento per il fatto che tale obiettivo sia stato conseguito insieme a tutte le forze politiche presenti nella maggioranza nonché con il positivo contributo delle forze politiche di opposizione.
Nell'unirsi ai ringraziamenti rivolti al ministro Abodi e al presidente, evidenzia che il metodo che ha improntato l'esame del disegno di legge rappresenta un chiaro esempio di quella proficua collaborazione che contraddistingue la buona politica.
La senatrice VERSACE (*Az-IV-RE*) esprime a sua volta un sentito ringraziamento nei confronti della Presidenza per il clima sinergico e collaborativo che ha ispirato l'esame del disegno di legge in titolo, come conferma la circostanza che molte disposizioni contenute negli emendamenti a propria firma sono confluite negli emendamenti del relatore e pertanto nel testo finale del provvedimento. Nel preannunciare il convinto voto favorevole della propria parte politica, si sofferma sulla centralità della scuola per agevolare e valorizzare la diffusione della cultura dell'integrazione.
Non essendovi altre richieste di intervento in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge con le modifiche approvate, autorizzandolo a chiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare le correzioni di carattere formale e di coordinamento che si rendessero necessarie.
Il PRESIDENTE registra con soddisfazione che su tutte le votazioni svolte la Commissione si è espressa sempre all'unanimità. Concede indi la parola al Ministro Abodi, che chiede di intervenire.

Il ministro ABODI premette di nutrire sentimenti di viva soddisfazione per l'importante tappa raggiunta con la conclusione dell'esame in Commissione del provvedimento in titolo e rivolge un convinto ringraziamento al presidente e alla Commissione tutta per l'attività svolta.
Evidenzia che le nuove disposizioni segnano, al contempo, il recupero di una memoria sportiva e un incentivo a costruire positive sinergie tra diversi ambiti, rivolte, oltre alla mera organizzazione di un appuntamento sportivo, ad una nuova qualificazione della didattica e della formazione dei docenti, ad un ampliamento infrastrutturale e ad un potenziamento degli impianti sportivi, alla promozione di più ricche e approfondite relazioni tra la scuola e il territorio.
Pone in luce gli elementi di sintonia tra il disegno di legge esaminato e il protocollo interministeriale - recentemente sottoscritto dai ministri dell'Istruzione e del Merito, per lo Sport e i Giovani, della Salute, dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'Ambiente e della sicurezza energetica e per le Disabilità - con la finalità di riattivare nelle scuole italiane lo svolgimento dei giochi della gioventù.
Anticipa, in proposito, che, sin dall'anno scolastico 2023/2024, il Governo intende porre in essere iniziative che siano segnale di un rinnovato impulso alle attività sportive in ambito scolastico, anticipando in parte i contenuti del disegno di legge, di cui auspica una rapida approvazione definitiva.
Auspica, per il futuro, la prosecuzione di una proficua collaborazione tra Governo e Parlamento, rivolta a dare completa attuazione alla modifica costituzionale in via di approvazione.
Manifesta conclusivamente il suo apprezzamento per il fatto che le disposizioni esaminate equiparino, nella partecipazione ai Nuovi giochi della gioventù, gli studenti normodotati e quelli paralimpici, in tal modo superando discriminatorie configurazioni perdurate sino a tempi recenti e conferendo ai giochi una rilevante valenza umana, etica e sociale.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE esprime viva soddisfazione per la proficua attività svolta dalla Commissione dall'inizio della legislatura, resa possibile grazie al contributo della Commissione nella sua interezza.
Richiama i numerosi disegni di legge approvati in un così breve periodo e, nello specifico, i disegni di legge n. 347 (Viaggi nella memoria), n. 486 (Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma), n. 551 (Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti), n. 614 (Istituzione del Museo della Shoah in Roma) e nn. 317 e connessi (Iniziative per diffondere la conoscenza della tragedia delle foibe), cui si aggiunge il disegno di legge n. 403, recante la promozione della pratica sportiva nelle scuole e l'istituzione dei nuovi giochi della gioventù, appena approvato. Ricorda inoltre che la Commissione ha concluso l'esame di affari su tematiche di particolare interesse. Al riguardo, menziona gli affari assegnati n. 67 (Contrasto ai crescenti episodi di violenza nei confronti degli insegnanti e del personale scolastico), n. 106 (Candidatura dell'Italia ad ospitare la fase finale degli Europei di calcio 2032), n. 66 (Situazione in cui versano le istituzioni concertistico-orchestrali (ICO)) e n. 138 (Compensi corrisposti agli artisti delle piattaforme in *streaming*), conclusi con l'approvazione, spesso all'unanimità, di atti di indirizzo nei confronti del Governo. Dopo essersi soffermato anche sull'intensa attività consultiva sugli Atti del governo, ed in particolare sullo schema di decreto legislativo correttivo dei decreti sullo sport (n. 49), esaminato congiuntamente con la 10ª Commissione, fa presente che alla ripresa dei lavori la Commissione proseguirà l'esame dei disegni di legge di cui ha già avviato l'esame, ad iniziare da quelli in materia di associazioni musicali amatoriali (Atti Senato nn. 279 e 503), nonché dai disegni di legge n. 562 (Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali), n. 28 (Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante) e n. 236 (sull'introduzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico), assegnato alle Commissioni 7ª e 10ª riunite, cui si aggiungeranno altre proposte che saranno individuate dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI
Il PRESIDENTE comunica che, essendosi concluso l'esame del disegno di legge n. 403, unico punto all'ordine del giorno, la seduta già convocata per domani, venerdì 4 agosto, alle ore 9, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,35.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 403

Art. 5

5.100 (testo 3)/5a Commissione

Il Relatore

All'emendamento, al comma 2, sostituire la lettera a*), con la seguente:* «a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse stanziate in favore della Società Sport e Salute Spa ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 5 (ant., Sottocomm. pareri) dell'11/01/2023

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDÌ 11 GENNAIO 2023
5ª Seduta
Presidenza del Presidente
TOSATO

La seduta inizia alle ore 9.

(317) ***ROMEO e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe***
(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
La Sottocommissione conviene.

(347) ***Daisy PIROVANO e altri. - Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi***
(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)
Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
- all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 2-*bis*.», valuti la commissione di merito di aggiornare la denominazione del Ministero dell'istruzione con la nuova dizione di Ministero dell'istruzione e del merito;
- al medesimo articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 2-*bis*.», si rappresenta la necessità di aggiornare al 2023 la decorrenza dell'onere finanziario e della relativa copertura.
La Sottocommissione conviene.

(403) ***ROMEO e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù***
(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)
Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
- all'articolo 2, comma 4, valuti la Commissione di merito l'appropriatezza dell'espressione "semestre scolastico" ivi utilizzata;
- all'articolo 5, si rappresenta la necessità di aggiornare al 2023 la decorrenza dell'istituzione del Fondo per lo svolgimento e l'organizzazione dei Nuovi giochi della gioventù, in coerenza con la decorrenza

della copertura finanziaria di cui all'articolo 6.

Altresì, con riguardo all'articolo 2, si valuti se le previsioni sugli adempimenti di cui ai commi 1, 6 e 7 risultino compatibili con l'autonomia della Presidenza della Repubblica.

La Sottocommissione conviene

La seduta termina alle ore 9,10.

1.4.2.1.2. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 29 (pom., Sottocomm. pareri) del 01/08/2023

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 1 AGOSTO 2023
29ª Seduta
Presidenza del Presidente
TOSATO

La seduta inizia alle ore 13,50.

(403) ***ROMEO e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù***
(Parere alla 7a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, dopo aver esaminato gli emendamenti approvati nelle sedute del 27 luglio scorso, riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
La Sottocommissione conviene.

(571) ***Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure***
(Parere alla 9a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, dopo aver esaminato gli emendamenti approvati nelle sedute del 26 luglio scorso, riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
La Sottocommissione conviene.

(727) ***Deputati MULE' e Laura CAVANDOLI. - Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
La Sottocommissione conviene.

(826) ***Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento***
(Parere alla 10a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)
Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:
- l'articolo 1 del decreto-legge dispone, per i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa nel semestre dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, la neutralizzazione, ai fini del calcolo dei limiti di durata massima di cassa integrazione ordinaria, dei periodi oggetto di trattamento ordinario di

integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili, connessi alle eccezionali emergenze climatiche, comprese quelle relative a inattese ed eccezionali ondate di calore, estendendo anche al settore edile, lapideo e delle escavazioni lo strumento già operante per tutti gli altri settori per i quali trova applicazione la disciplina in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria;
- l'articolo 2 introduce la possibilità di ricorrere al trattamento di integrazione salariale agricola a seguito di eccezionali eventi climatici occorsi nell'anno 2023, anche in caso di riduzione dell'orario di lavoro;
- l'articolo 3 prevede che i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute favoriscano la sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l'adozione di linee-guida e procedure concordate per l'attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nell'esposizione alle emergenze climatiche;
- l'articolo 4, comma 1, differisce al 30 novembre 2023 il versamento della quota parte del contributo di solidarietà a carico delle imprese del settore energetico e del gas di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge di bilancio per l'anno 2023;
- l'articolo 4, comma 2, dispone la proroga dal 31 luglio 2023 al 30 ottobre 2023 del termine per il versamento degli importi dovuti a titolo di *pay-back* dalle imprese fornitrici di dispositivi medici al Servizio sanitario nazionale;
constatato, altresì, che il provvedimento reca disposizioni di contenuto specifico per le quali, secondo il preambolo del decreto-legge, la sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza risiede:
- nell'esigenza di emanare disposizioni per fronteggiare gli eccezionali eventi climatici verificatisi nel corso del mese di luglio 2023, con particolare riferimento alle ondate di calore che hanno interessato il Paese;
- inoltre, nell'esigenza di disporre di modalità e termini di graduale applicazione del versamento del contributo di solidarietà di cui all'articolo 1, commi da 115 a 119, della legge di bilancio per il 2023, nonché di intervenire in materia di versamento degli importi dovuti dalle imprese fornitrici di dispositivi medici al Servizio sanitario nazionale,
propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) e la senatrice MAIORINO (*M5S*) chiedono che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.
La Sottocommissione prende atto e l'esame è dunque rimesso alla sede plenaria.
La seduta termina alle ore 14.

1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 31 (pom.) del 24/01/2023

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 24 GENNAIO 2023
31ª Seduta
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.
La seduta inizia alle ore 14,20.
IN SEDE CONSULTIVA
(467) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 dicembre 2022, n. 190, recante disposizioni urgenti in materia di prolungamento delle operazioni di votazione*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento intende estendere a tutto il 2023 lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie alla giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.
Per tale finalità nella relazione tecnica, allegata al testo presentato alla Camera, vengono quantificati i costi per l'impiego ulteriore delle Forze di Polizia in 14.875.000 euro per l'anno 2023.
Per quanto di competenza, considerati i chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, chiede conferma che dall'estensione delle operazioni di votazione non derivino ulteriori oneri rispetto a quelli contemplati nella relazione tecnica.
Il sottosegretario FRENI conferma l'assenza di effetto onerosi del provvedimento in titolo.
Nessuno chiedendo di intervenire, il RELATORE formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".
Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.
(467) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 dicembre 2022, n. 190, recante disposizioni urgenti in materia di prolungamento delle operazioni di votazione*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) propone di ribadire per l'Assemblea il parere non ostativo appena reso alla Commissione di merito, nel presupposto che non vengano apportate modifiche in sede referente.
Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme al relatore.
Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo del relatore.
(403) ***ROMEO e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù***
(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)
La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che le disposizioni contenute nel testo, con particolare riguardo agli articoli 2,

sull'istituzione dei Nuovi giochi della gioventù, 3, sull'organizzazione dei Giochi, e 4, sull'attività sportiva per la partecipazione ai Giochi, risultano onerose e pertanto, in base alle regole di contabilità, andrebbero espressamente quantificate, distinguendo ogni singola previsione di spesa.
In relazione all'articolo 5, recante disposizioni finanziarie, al comma 1, istitutivo di un Fondo per lo svolgimento e l'organizzazione dei Nuovi giochi con una dotazione di 20 milioni annui, andrebbe comunque aggiornata la decorrenza al 2023. Occorre poi verificare la sostenibilità finanziaria di quanto previsto dal successivo comma 4 del medesimo articolo 5.
Con riguardo all'articolo 6, recante la copertura finanziaria, rileva che i fondi speciali di parte corrente di spettanza del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'importo di 20 milioni di euro annui, risultano capienti. Andrebbe anche in questo caso aggiornata la decorrenza al 2023, eliminando il riferimento alle proiezioni.
Tutto ciò considerato, occorre valutare di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, la predisposizione di una relazione tecnica verificata che quantifichi le singole previsioni di spesa e la congruità della connessa copertura.
Il sottosegretario FRENI aderisce alla richiesta di relazione tecnica prospettata dalla relatrice, riservandosi di produrla.
Non essendovi ulteriori osservazioni, la Commissione conviene di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.
Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(455) ***Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale***

(Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, facendo presente che il provvedimento risulta corredato di relazione tecnica, a cui non sono associati effetti finanziari, e che nel testo è apposta una clausola di invarianza finanziaria.
Per quanto di competenza, in relazione alle modifiche introdotte dal provvedimento, restando sostanzialmente invariati gli strumenti di intervento e di conseguenza i saldi di finanza pubblica, non essendo quindi previste risorse aggiuntive rispetto a quelle indicate a legislazione vigente, non vi sono osservazioni da formulare.
Il sottosegretario FRENI esprime un avviso conforme al relatore.
Non essendovi richieste di intervento, il relatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*) propone l'espressione di un parere non ostativo.
Con l'avviso conforme del GOVERNO, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

(473) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022*** , approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio)
La relatrice NOCCO (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 1, recante sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, considerato che la stima dei costi assume come base il requisito della mera residenza nei territori colpiti dall'evento, che occorre chiedere conferma della correttezza delle stime indicate nella relazione tecnica.
Riguardo all'articolo 4, concernente la proroga del termine per la cessazione del temporaneo ripristino della Sezione distaccata insulare di Ischia, chiede conferma della prudenzialità delle stime relative alle spese di missione, nonché dell'adeguatezza delle dotazioni di personale per l'intera durata della proroga.
Relativamente all'articolo 5-*bis*, recante rafforzamento dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, occorre verificare puntualmente le voci di costo e avere conferma della sussistenza delle risorse oggetto di copertura nonché dell'adeguatezza delle risorse disponibili per i

fabbisogni reclutativi relativamente al triennio 2023/2025.
Analoga considerazione si deve formulare per l'articolo 5-*ter*, in tema di Piano commissariale d'interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione.
Riguardo agli articoli 5-*quater* e 5-*quinquies*, in materia di aggiornamento del Piano di assetto idrogeologico per l'isola di Ischia, andrebbe assicurato che all'aggiornamento degli strumenti di pianificazione per il contrasto del dissesto idrogeologico nell'isola di Ischia si possa provvedere nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
In merito all'articolo 5-*sexies*, recante misure in materia di fanghi e inerti da colata, andrebbe confermato che l'utilizzo delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili non determini pregiudizio per le altre finalità già previste a legislazione vigente a valere sul fondo medesimo.
Per quanto riguarda l'articolo 5-*septies*, in tema di rafforzamento della capacità amministrativa e risorse, occorre chiarire la gamma degli oneri previsti. In particolare, in merito all'ampliamento del contingente di personale della struttura commissariale disposto dalla norma in esame, secondo le modalità previste dall'articolo 31 del decreto-legge 109 del 2018, segnala che la piena neutralità del distacco o comando del personale interessato andrebbe suffragata dalla contestuale previsione della indisponibilità di un numero di posti equivalente, sotto il profilo finanziario, nell'organico delle amministrazioni di appartenenza del personale interessato dal distacco.
Circa i profili di copertura, posto che la contabilità speciale di tesoreria configura una gestione fuori bilancio, andrebbero forniti elementi informativi in merito alle disponibilità esistenti e confermarne la capienza. Inoltre, premesso che in relazione alle risorse affluite alla contabilità speciale di tesoreria la relazione tecnica, al momento della sua istituzione, aveva associato effetti di maggiore spesa in conto capitale per il triennio 2019/2021, andrebbero richieste conferme in merito all'assenza di effetti modificativi sui saldi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente in ragione dell'impatto relativo alla copertura di ulteriori oneri di natura corrente che si autorizzano con la disposizione in esame.
In relazione ai rilievi sopra formulati, risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.
Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 30.
Il rappresentante del GOVERNO si riserva di depositare l'aggiornamento della relazione tecnica, che è in corso di verifica.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(317) *ROMEO e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe*

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella 1° seduta pomeridiana del 17 gennaio.
Il sottosegretario FRENI deposita una nota istruttoria in ordine di profili finanziari del testo in esame.
Il RELATORE si riserva di esaminare gli elementi forniti dal Governo al fine di predisporre uno schema di parere da sottoporre alla Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(452) *Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*

(Parere alle Commissioni 1a e 5a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 gennaio.
Il rappresentante del GOVERNO deposita una nota istruttoria recante elementi di risposta ai quesiti posti dalla Commissione.
Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) si riserva di predisporre, sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, una proposta di parere da sottoporre ai Commissari.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(462) *Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile*

(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore GELMETTI (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione all'articolo 2, in tema di poteri sostituitivi statali e di nomina del Commissario straordinario per il sisma del 2016, atteso che al compenso del suddetto Commissario provvede nell'ambito delle risorse disponibili sulla contabilità speciale al medesimo assegnata, il Governo dovrebbe fornire chiarimenti in merito all'effettivo ammontare delle risorse allo stato disponibili sulla contabilità speciale, nonché dovrebbe assicurare che il loro utilizzo per il compenso del Commissario straordinario, non sia suscettibile di pregiudicare interventi eventualmente già programmati. In relazione all'articolo 3, il comma 1 reca interpretazione autentica della disposizione che disciplina la proroga della dotazione di organico delle risorse umane a tempo determinato assegnate, sino a tutto il 2025, a ciascuno degli Uffici speciali per la ricostruzione del comune dell'Aquila (USRA) e dei comuni del cratere (USRC), comprendendovi anche i contratti con i titolari dei predetti uffici. A tale riguardo, anche al fine di consentire una consapevole valutazione in merito alla piena adeguatezza delle risorse previste in ragione annua per il triennio 2023-2025, il Governo dovrebbe fornire ulteriori elementi informativi in merito al numero dei contratti a tempo determinato oggetto di proroga, per livelli di inquadramento e relativo trattamento economico, al fine di assicurare che le risorse a tal fine stanziate, da ultimo, con l'articolo 1, comma 772, della legge di bilancio 2023, risultino adeguate alla integrale copertura dei fabbisogni di spesa relativi alla proroga anche degli incarichi in questione. Per quanto concerne l'articolo 4, recante rifinanziamento del Fondo regionale di protezione civile, con riferimento alla riduzione del fondo di cui all'articolo 24-*quater* del decreto-legge n. 119 del 2018, occorre valutare l'opportunità di inserire, al comma 2, il riferimento all'anno 2023. Il Governo dovrebbe inoltre assicurare che non venga arrecato pregiudizio alle finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse, atteso che il fondo viene integralmente utilizzato per rifinanziare il Fondo regionale di protezione civile. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 28.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di produrre tutti i chiarimenti necessari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

1.4.2.2.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 33 (pom.) del 31/01/2023

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 31 GENNAIO 2023
33ª Seduta
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.
La seduta inizia alle ore 14,45.
IN SEDE CONSULTIVA
(93-338-353-B) ***Valeria VALENTE e altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere*** , approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)
La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che le modifiche apportate dalla Camera dei deputati riguardano, all'articolo 4, l'incremento da 16 a 18 del numero, rispettivamente, dei senatori e dei deputati chiamati a far parte della Commissione d'inchiesta sul femminicidio.
Viene inserito inoltre un nuovo articolo concernente la modifica della composizione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, volto ad elevare la composizione da 20 a 21 parlamentari per ciascun ramo del Parlamento.
Infine, per quanto riguarda la Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, non essendo il disegno di legge entrato in vigore entro l'esercizio finanziario 2022, al comma 5 dell'articolo 6, viene soppressa la dotazione finanziaria per l'anno 2022.
Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.
Il PRESIDENTE, non essendovi interventi, propone quindi l'espressione di un parere non ostativo sul provvedimento.
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il parere non ostativo è posto ai voti e risulta approvato all'unanimità.
(93-338-353-B) ***Valeria VALENTE e altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere*** , approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)
La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.
Il PRESIDENTE, non essendovi interventi, propone quindi di ribadire l'espressione per l'Assemblea l'espressione di un parere non ostativo sul provvedimento, in linea con il parere già espresso per la Commissione.
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il parere non ostativo è posto ai voti e risulta approvato all'unanimità.
(340) ***BALBONI. - Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche***

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)
La relatrice AMBROGIO (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.
La sottosegretaria SAVINO afferma che non vi sono osservazioni da parte del Governo.
Il PRESIDENTE, non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero di senatori pone quindi ai voti una proposta di parere non ostativo, che risulta approvato all'unanimità.

(317) *ROMEO e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe*

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 gennaio.
Il relatore LIRIS (*FdI*) illustra una proposta di parere, che tiene conto delle osservazioni pervenute dal Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che l'onere può essere contenuto nell'ambito di un tetto di spesa e che, per la copertura prevista nel provvedimento a valere sui fondi speciali, sussistono le necessarie disponibilità, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche all'articolo 1:
- al capoverso "2-*bis*", sia aggiunto in fine il seguente periodo: "A tal fine è autorizzata la spesa di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2023.";
- al capoverso "2-*ter*", dopo le parole: "e della ricerca," siano inserite le seguenti: "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze," e siano aggiunte in fine le seguenti parole: ", nel limite della spesa autorizzata al comma 2-*bis*";
- al capoverso "2-*quater*", siano soppresse le seguenti parole: "delle proiezioni".".
La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono ulteriori osservazioni sulla proposta di parere illustrata dal relatore, che recepisce i rilievi del Governo.
Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata dal relatore, che risulta approvata.

(403) *ROMEO e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù*

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 gennaio.
Il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa della relazione tecnica sul provvedimento.
Dà quindi la parola alla rappresentante del Governo.
La sottosegretaria SAVINO chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento poiché si è in attesa dei necessari elementi da parte dell'amministrazione di merito.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(452) *Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*

(Parere alle Commissioni 1a e 5a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposti ed osservazioni)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 gennaio.
Il PRESIDENTE informa che sono pervenuti gli elementi di approfondimenti richiesti dal Governo in relazione al provvedimento in esame.
La sottosegretaria SAVINO ad integrazione degli elementi già forniti, evidenzia come la previsione di assenza di oneri per la finanza pubblica contenuta nella relazione tecnica, alla luce dell'articolo 9, comma 1, fa riferimento al perimetro delle pubbliche amministrazioni e cioè all'aggregato "indebitamento netto" non escludendo che possa aver rilevanza ai fini del saldo netto da finanziare relativo al settore istituzionale statale.
Ricorda al riguardo che precedenti interventi normativi dello stesso tenore non hanno previsto oneri ai fini del saldo netto da finanziare.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) illustra quindi una proposta di parere non ostativo con presupposti ed osservazioni che tiene conto anche degli elementi forniti dal Governo del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:
in relazione all'articolo 1, commi 1, 2 e 4, si conferma che i reclutamenti avverranno nel quadro dei soli fabbisogni assunzionali previsti dall'apposito piano triennale e che le disposizioni in questione, limitandosi a prorogare di un anno le facoltà assunzionali già maturate e disponibili a legislazione vigente, ferme restando le unità di personale assumibili, non incidono sulle previsioni di spesa scontate ai fini dei tendenziali di finanza pubblica;
in relazione all'articolo 1, comma 3, si conferma che la proroga dei termini di espletamento delle relative procedure concorsuali è compatibile con il profilo di spesa già scontato nelle previsioni tendenziali in relazione alle assunzioni previste, poiché detta proroga non incide sulle autorizzazioni di spesa concesse a legislazione vigente;
in relazione all'articolo 1, comma 4, si conferma che la proroga di un anno dei termini di espletamento delle previste procedure concorsuali è compatibile con il profilo di spesa già scontato nelle previsioni tendenziali in relazione alle assunzioni previste, poiché detta proroga non incide sulle autorizzazioni di spesa concesse a legislazione vigente;
in relazione all'articolo 1, commi 9 e 11, si conferma che la rimodulazione dei termini temporali ivi prevista è volta a prorogare, esclusivamente, il termine ultimo entro il quale dovrà avvenire l'assunzione in servizio - a tempo indeterminato - dei vincitori delle procedure selettive previste dalle disposizioni legislative richiamate i cui bandi di concorso, peraltro, sono già pubblicati o in via di pubblicazione. Si tratta, in definitiva, di impegni di spesa già autorizzati, ma che non hanno determinato, a oggi, effettivi esborsi a carico del bilancio dello Stato;
con riguardo all'articolo 1, comma 15, il quale prevede che le procedure concorsuali autorizzate con i d.P.C.M. ivi indicati possano essere espletate sino al 31 dicembre 2023, quanto ai richiesti profili di quantificazione vengono riportati gli stanziamenti previsti nel bilancio 2022/2024;
con riferimento all'articolo 1, comma 22, si conferma che la proroga del termine entro il quale la Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) è autorizzata ad avvalersi dei rapporti di collaborazione per tutoraggio è compatibile con gli stanziamenti presenti nel bilancio della SNA, all'interno del quale sono disponibile le risorse finanziarie atte a garantire la copertura;
in relazione all'articolo 2, comma 2, lettera *a)*, si conferma che i reclutamenti ivi previsti sono effettuati nel pieno rispetto del piano dei fabbisogni e della programmazione finanziaria;
con riguardo all'articolo 2, comma 2, lettera *c)*, e comma 9, in relazione ai profili di copertura, si segnala che con la riduzione del fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali è stata prevista la copertura degli oneri in termini di fabbisogno e di saldo netto da finanziare, così come già disposto in altri provvedimenti legislativi;
in relazione all'articolo 2, comma 4, si conferma che la necessità di un'ulteriore proroga dei termini, previsti dalla disposizione in esame, non discende da una carenza di finanziamenti per tali attività e che, quindi, vi sono risorse adeguate per rispettare il nuovo termine stabilito dalle norme. Nel dettaglio, la proroga del termine ultimo per adempiere all'obbligo di verifica di vulnerabilità sismica degli edifici di interesse strategico, delle opere infrastrutturali per le finalità di protezione civile e degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso è destinata ai proprietari di immobili, aventi tanto natura pubblica che privata. La necessità di proroga discende dalla necessità di assicurare un ulteriore lasso temporale ai proprietari di detti immobili, avviando le attività necessarie ovvero completando quelle già poste in essere;
con riferimento all'articolo 2, commi 7 e 8, per i profili di quantificazione, si rappresenta che il criterio prudenziale risulta pienamente confortato dalle rilevazioni numeriche relative ai minori stranieri non accompagnati provenienti dall'Ucraina risultanti dal *report* del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di cui vengono forniti dati ed elementi informativi. In relazione alla composizione prevista del contingente di personale dirigenziale dell'Area I (3 unità) e della carriera prefettizia (7 unità), si evidenzia che la predetta composizione è stata definita considerando le esigenze connesse al supporto

ritenuto necessario per lo svolgimento delle funzioni del Commissario delegato. In particolare, per lo svolgimento delle cennate funzioni commissariali, in relazione alla natura e tipologia delle procedure amministrative finalizzate alla corresponsione ai Comuni del contributo previsto dall'articolo 31-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2022, si è ritenuto preponderante il supporto di professionalità in materia giuridica ed amministrativa (unità carriera prefettizia) rispetto a quello in materia economico-finanziaria (personale dirigenziale Area I). Con riferimento alle richieste rassicurazioni circa l'applicabilità ai predetti incarichi di unità di personale dirigenziale già previste in organico, viene confermata l'applicabilità atteso che, come stabilito dall'articolo 1, comma 2, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 898 del 23 giugno 2022, "le funzioni di supporto al Commissario delegato da parte del personale di livello dirigenziale individuato ai sensi del comma 1 [personale già in servizio presso il Ministero dell'interno] sono assicurate in aggiunta alle funzioni ordinarie svolte".

In merito alle osservazioni circa la compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto pari a euro 10.212.305 per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, viene assicurato che il predetto fondo presenta sufficienti disponibilità per le finalità in esame alla data di entrata in vigore del decreto-legge, nonché adeguatezza delle rimanenti risorse per far fronte ad eventuali impegni di spesa già programmati per il 2023 a valere del medesimo stanziamento;

in relazione all'articolo 3, comma 6, si rappresenta che nel caso della riforma della giustizia tributaria, la graduale riduzione delle consistenze delle unità di personale in servizio del ruolo ad esaurimento, si contrappone all'incremento graduale dell'organico del nuovo ruolo di magistratura. Tuttavia, in conseguenza dell'ingente numero di cessazioni avvenute nell'ambito del ruolo ad esaurimento nella seconda parte del 2022, l'equilibrio finanziario del provvedimento è assicurato dal fatto che l'organico del predetto ruolo, nonostante la proroga di un anno per la cessazione obbligatoria, si colloca su valori inferiori rispetto a quelli iniziali, idonei a garantire un livello di spesa per stipendi/compensi in linea con le coperture. Si prevede quindi l'insorgere di economie che, prudenzialmente, verranno colte a consuntivo;

con riguardo all'articolo 3, comma 7, si rassicura che le risorse del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il 2023, presentano sufficienti disponibilità e che le rimanenti risorse sono sufficienti a fronte di eventuali utilizzi già programmati per la stessa annualità;

in relazione all'articolo 3, comma 10, si conferma che la previsione si limita a specificare normativamente quanto già espresso, in via interpretativa, dalle circolari del Ministero dell'economia e delle finanze relative al bilancio di previsione per gli enti ed organismi, le quali per gli enti di nuova istituzione che non hanno raggiunto la piena operatività, non derivanti da accorpamenti o trasformazioni di enti e organismi preesistenti, prevedono che "non sussistendo un puntuale parametro di riferimento per la corretta determinazione dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente si ritiene, per ragioni di equità, che tale parametro possa essere individuato nei dati contabili risultanti dal primo esercizio in cui si è realizzata la piena operatività della struttura, previa valutazione dell'Amministrazione vigilante. Ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'operatività della struttura può essere determinata dalla costituzione degli organi, dall'acquisizione delle risorse finanziarie e di personale, dall'avvio delle attività inerenti al perseguimento della propria missione istituzionale." Ciò posto, si ritiene utile rappresentare che la piena operatività non è riconducibile al generico bilancio consuntivo approvato che potrebbe confermare l'avvio dell'operatività in senso stretto e non già la realizzazione della "piena" operatività, la cui valutazione viene effettuata dall'Amministrazione vigilante di riferimento. Infine, si segnala che i risparmi derivanti dalle norme in materia di contenimento della spesa pubblica per tale ente non erano già stati scontati sui saldi, poiché la Fondazione è stata inserita dall'ISTAT nella lista S13 nel mese di settembre 2022 e, pertanto, non è stata considerata nelle previsioni per il 2023 e anni seguenti;

in relazione all'articolo 5, comma 9, si confermano le disponibilità esistenti del Fondo per le spese

indifferibili iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2022-2024 alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, nonché vengono fornite rassicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte dei fabbisogni di spesa previsti ai fini indicati dalla normativa vigente per le medesime risorse;
con riguardo all'articolo 6, comma 2, nel precisare che la gestione cd. "separata" (risparmio postale) è gestita su conti aperti presso la Tesoreria statale e non "nel sistema di Tesoreria Unica", si conferma la neutralità di effetti della proroga, in quanto gli effetti sono da considerarsi prudenzialmente già scontati sui saldi di finanza pubblica;
in relazione all'articolo 7, comma 1, si conferma la disponibilità delle risorse del Fondo unico dello spettacolo, ai fini della proroga del commissario straordinario per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, nonché la piena rimodulabilità delle stesse risorse;
con riguardo all'articolo 7, commi 6 e 7, vengono riportate le previsioni di spesa per il funzionamento delle Strutture del Grande Progetto Pompei, comprensive degli oneri per il personale dirigente e non;
in relazione all'articolo 8, comma 3, si rappresenta che il capitolo 1551, indicato dal comma 527 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, allo stato non reca alcun stanziamento in quanto, come indicato nel secondo periodo dello stesso comma, tale nuovo capitolo è il 1550, istituito con la legge di bilancio 23 dicembre 2014, n. 191. La disposizione trova adeguata copertura con lo stanziamento del capitolo 1550 (spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari), nel limite del 10 per cento dello stanziamento previsto a legislazione vigente per l'anno 2023, pari a euro 321.520.000 sia in termini di competenza e di cassa, anche mediante l'adozione di politiche di razionalizzazione e riprogrammazione della spesa adottate dall' Amministrazione competente;
in relazione all'articolo 9, comma 1, si fa presente che la previsione di assenza di oneri per la finanza pubblica contenuta nella relazione fa riferimento al perimetro delle pubbliche amministrazioni e cioè all'aggregato "Indebitamento Netto" non escludendo che possa avere rilevanza ai fini del "Saldo Netto da Finanziare" (SNF) relativo al settore istituzionale statale (essenzialmente i Ministeri). Al riguardo, precedenti interventi normativi dello stesso tenore non hanno previsto oneri ai fini del Saldo Netto da Finanziare;
in relazione all'articolo 10, comma 2, dopo ragguagli particolareggiati sull'evoluzione della gestione della tratta autostradale A22 Brennero - Modena, viene rappresentato che, alla luce della centralità strategica che riveste la tratta autostradale A22, il ricorso all'istituto della finanza di progetto ai sensi dell'articolo 183 del decreto legislativo n. 50 del 2016 costituisce un'alternativa alle modalità di affidamento *in house* della gestione dell'infrastruttura, prevista dall'articolo 13-*bis* del decreto-legge n. 148 del 2017. Come evidenziato all'interno della relazione tecnica ed illustrativa del citato articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 121 del 2021, la disposizione pone una specifica deroga alle previsioni di cui al comma 8-*bis* dell'articolo 178 del decreto legislativo n. 50 del 2016, che vieta alle amministrazioni di affidare le concessioni autostradali scadute o in scadenza facendo ricorso alle procedure di cui all'articolo 183 di tale codice. In particolare, la deroga al citato comma 8-*bis* dell'articolo 178 del decreto legislativo n. 50 del 2016 trova fondamento nella specificità della tratta autostradale in esame, con la finalità di assicurare la realizzazione degli interventi legati al menzionato corridoio scandinavo-mediterraneo, essenziali sia a livello locale, per lo sviluppo del territorio e dell'economia dei territori coinvolti, che a livello europeo, per garantire la libera circolazione di merci, servizi, capitali e persone all'interno del mercato unico;
con riguardo all'articolo 10, comma 3, viene confermata la disponibilità delle risorse a valere sul fondi ivi previsti per il 2023 e si forniscono le necessarie rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle risorse rimanenti, a fronte di utilizzi già programmati a valere delle medesime risorse per la stessa annualità;
in relazione all'articolo 10, comma 4, si rappresenta che la norma non configura una sospensione delle tariffe ma il mero differimento del termine relativo agli adeguamenti delle stesse, al fine di garantire che tale adeguamento possa avvenire sulla base di piani economico-finanziari aggiornati ai sensi del nuovo sistema regolatorio fissato dall'Autorità di regolazione dei trasporti (ART). L'esigenza di predisporre i piani finanziari secondo il sistema regolatorio dell'ART è condizione indispensabile per

la quantificazione delle variazioni tariffarie. Poiché la disposizione stabilisce che l'aggiornamento dei piani economici finanziari - che regolerà il periodo quinquennale successivo alla scadenza del periodo regolatorio - debba perfezionarsi entro il 31 dicembre 2023, con ciò rendendo possibile l'adeguamento tariffario entro lo stesso anno 2023, e poiché la variazione tariffaria che verrà determinata avrà decorrenza dal 1° gennaio 2024, è garantito il principio di neutralità finanziaria, non producendosi conseguentemente effetti a carico della finanza pubblica;
con riguardo all'articolo 10, commi 9 e 10, si osserva che la valutazione di neutralità finanziaria è motivata dalla circostanza che, all'esito dei primi controlli automatizzati, secondo quanto riferito dall'Agenzia delle Entrate, solo una minima parte dei soggetti interessati è risultata adempiente, e che ciò - tenuto conto anche dell'avvenuta iscrizione a ruolo di numerose posizioni tra quelle interessate - induce a ritenere che il gettito derivante dai versamenti prorogati sarebbe comunque acquisito solo con le tempistiche della riscossione mediante ruolo, tipicamente più lunghe. D'altro canto, a fronte di siffatto scenario, la possibilità di versamento rateale offre un'ulteriore prospettiva di possibile recupero "spontaneo" anche rispetto ai rischi di incapienza delle ulteriori procedure coattive incoate a fini di recupero coattivo;
in relazione all'articolo 10, commi 11, relativamente alle delucidazioni circa l'andamento degli utili di gestione registrati dall'Azienda e versati all'entrata dello Stato, contestualmente alla richiesta di fornire al contempo i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione dell'onere per l'anno 2023, si rappresenta che si è tenuto conto dei risultati economici degli ultimi anni e dell'attuale contesto congiunturale particolarmente sfavorevole che ha determinato una crescita rilevante dei costi per effetto del prezzo dei carburanti, nonché della contrazione dei ricavi per effetto della crisi pandemica. Pertanto, in via prudenziale, tralasciando il peggioramento delle condizioni economiche sopra evidenziato, è stato considerato, anche per gli anni successivi, il medesimo utile prodotto nell'ultimo bilancio approvato (il più alto del triennio) e conseguentemente riversato allo stato di previsione dell'entrata dello Stato, pari a 890 mila euro. Relativamente all'opportunità di precisare l'esercizio finanziario a cui si riferiscono gli utili di gestione risultanti dal conto economico per i quali non si procede al versamento, si rappresenta che la norma dispone che tale obbligo non trova applicazione dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (esercizio finanziario 2022) e fino al 31 dicembre 2023. In merito all'utilizzo delle risorse a valere sul fondo per le esigenze indifferibili, si assicura che nessun pregiudizio è recato alle altre finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;
in relazione all'articolo 11, comma 4, relativo alla messa in sicurezza dello stabilimento Stoppani, si conferma che gli effetti determinati dalla proroga sono scontati nei tendenziali di spesa, tenuto conto che le risorse afferenti al bilancio del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono state tutte già trasferite sulla contabilità speciale intestata al Prefetto;
con riguardo all'articolo 11, comma 5, in materia di Siti di Interesse Nazionale (SIN), si conferma che le attività di riperimetrazione saranno svolte con le risorse umane e strumentali già disponibili presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, specificamente presso la Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche (USSRI) competente in materia di bonifiche e che già provvede alle attività di perimetrazione dei SIN ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *g)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 128 del 2021, nonché dell'articolo 11, comma 1, lettera *g)*, n. 5), del decreto n. 458 del 10 novembre 2021. Si precisa che l'articolo 17-*bis*, comma 1, del decreto legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, è intervenuto sulla procedura di riperimetrazione dei SIN già prevista dalla legislazione previgente mediante l'*iter* ordinario previsto dall'articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
in relazione all'articolo 11, comma 7, si conferma quanto riportato nella relazione tecnica, ovvero che le disposizioni non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica, non potendosi registrare a livello previsivo effetti diversi rispetto a quanto già scontato a legislazione vigente;
con riguardo all'articolo 12, viene evidenziato che le previsioni di finanza pubblica non scontano la restituzione dei prestiti concessi, essendo intervenuta una riclassificazione degli stessi come contributi a fondo perduto;

in relazione all'articolo 16, comma 4, la scelta di prorogare le concessioni in essere è stata già precedentemente effettuata durante l'emergenza nazionale da COVID-19, quale misura di riequilibrio economico-finanziario del rapporto concessorio, e risulta essere tuttora necessaria alla luce degli effetti derivanti dall'aumento straordinario del costo dell'energia. Parimenti, in relazione alle concessioni alle società e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, non sussiste alcuna problematicità rispetto al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dal momento che tale tipologia di concessioni non è stata presa in considerazione da quest'ultimo. Pertanto, in considerazione dei precedenti attuati e della natura eccezionale degli eventi attualmente in corso, si ritiene che la presente proposta normativa sia compatibile con la normativa europea in materia;
con riferimento all'articolo 16, comma 5, si osserva che l'importo pari a 14, 5 milioni di euro corrisponde alle somme non utilizzate per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse alla pandemia, risultate eccedenti rispetto allo stanziamento. La Società Sport e Salute S.p.A., previa informativa alle competenti Autorità di governo, ha trattenuto tali risorse eccedenti in una contabilità separata, la quale ne impedisce l'utilizzo per diversa finalità. Tale trattenuta è stata effettuata allo scopo di far fronte al rischio derivante dal contenzioso che i potenziali aventi diritto alla misura avrebbero potuto attivare, con corrispondenti ricadute sul bilancio dell'ente. Tuttavia, il trascorrere del tempo ha ormai ridotto significativamente tale rischio di contenzioso. Poiché, ad oggi, le predette risorse non sono state utilizzate, si pone l'esigenza di impiegarle per una ulteriore misura a sostegno del settore relativa all'aumento dei costi dell'energia elettrica, la quale sostenga gli operatori, in proporzione all'aumento sopportato;
in relazione all'articolo 17, viene rappresentato che le diposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 strutturano una procedura per l'individuazione delle Agenzie di stampa "di rilevanza nazionale" i cui servizi sono acquisiti dalle amministrazioni dello Stato e dalle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, attraverso l'uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63, comma 2 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le disposizioni non generano nuovi e ulteriori oneri finanziari.
L'acquisizione dei servizi dei servizi giornalistici ed informativi dalle agenzie di stampa rientra nelle competenze attribuite al Dipartimento, che già dispone di risorse umane e strumentali adeguate e dedicate a tale attività. Sotto il profilo delle risorse finanziarie, ai sensi della vigente normativa, il Dipartimento procede annualmente all'acquisizione dei servizi di agenzia di stampa per le Amministrazioni dello stato nei limiti delle disponibilità del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministro; le disposizioni di cui ai commi 2,3, 4 e 5, nel definire una differente procedura non dispongono l'utilizzo di risorse finanziarie aggiuntive a quelle reperibili nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio;
in relazione all'articolo 19, nel segnalare preliminarmente che la proroga riguarda esclusivamente le convenzioni da stipulare in relazione allo scorrimento della graduatoria prevista dall'articolo 42, comma 5-*bis,* del decreto-legge n. 50 del 2022, si conferma quanto riportato nella relazione tecnica, ovvero che le disposizioni non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica, non potendosi registrare a livello previsivo effetti diversi rispetto a quanto già scontato a legislazione vigente, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto:
- che, in relazione all'articolo 10, comma 2, non derivino dalla disposizione procedure di infrazione e sanzioni in sede eurounitaria;
- che, in relazione all'articolo 15, comma 2, sia corretta la quantificazione degli oneri derivanti dalla sospensione fino al 2023 dell'efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento nei confronti di EIPLI (Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania) notificate e in corso di notifica da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione, nonché i pagamenti di ratei in scadenza in favore di Agenzia delle Entrate già scadute o in corso di scadenza;
- che, in relazione all'articolo 16, comma 5, non vi siano ulteriori contenziosi a cui occorra far fronte;
- che, in relazione all'articolo 18, i lavori per la realizzazione del complesso ospedaliero della città di Siracusa vengano completati nei tempi previsti e con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Il parere è reso, altresì, con le seguenti osservazioni:
- in relazione all'articolo 2, comma 2, lettera *c)*, e comma 9, si rappresenta il rischio di dequalificazione della spesa, trattandosi di oneri di parte corrente coperti con risorse in conto capitale;
- in relazione all'articolo 2, comma 7, si segnala che l'utilizzo nel 2023 di risorse stanziate per il 2022 non appare in linea con il principio di annualità del bilancio.

La sottosegretaria SAVINO, nel formulare l'avviso conforme del Governo, in relazione al parere testé illustrato, precisa tuttavia, con riferimento alle osservazioni all'articolo 2, che è prassi consolidata l'utilizzo del Fondo compensazione effetti di cassa per la compensazione in termini di fabbisogno e indebitamento.

Il PRESIDENTE, preso atto della precisazione del Governo, non essendovi altre osservazioni, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata dal relatore, che risulta approvata.

(462) ***Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile***

(Parere alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 gennaio.

Il relatore GELMETTI (*FdI*) illustra una proposta di parere non ostativo del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 2, si fa presente che le risorse presenti nella contabilità speciale n. 6035 ammontano a euro 1.954.282.691,41. Il limite del compenso per il Commissario, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, è di euro 50.000 per la parte fissa e di euro 50.000 per la parte variabile, pertanto vi è capienza nella predetta contabilità speciale;

in relazione all'articolo 3, si rappresenta che i contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, nel limite massimo di 25 unità, di cui all'articolo 57, comma 10, secondo periodo, del decreto-legge n. 104 del 2020, sono stati prorogati da ultimo fino al 31 dicembre 2025 dall'articolo 1, comma 772, della legge n. 197 del 2022, facendo seguito alla proroga già disposta dall'articolo 1, comma 464, della legge n. 234 del 2021. Sul punto, si precisa che la relazione tecnica relativa al comma 772 della citata legge n. 197 del 2022 quantifica l'onere recato dalla disposizione in euro 2,32 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, reiterando quindi quello già indicato nella relazione tecnica di cui al comma 464 della legge n. 234 del 2021, nella quale viene specificato espressamente che nella proroga sono ricompresi anche i contratti a tempo determinato del direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila e del direttore dell'Ufficio per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere. Viene quindi evidenziato che l'interpretazione fornita dalla norma in esame non modifica il trattamento economico onnicomprensivo del personale in questione e che l'onere indicato nella relazione tecnica si configura come un limite massimo di spesa;

in relazione all'articolo 4, si specifica che, analogamente a quanto precisato in relazione all'articolo 5 del decreto-legge n. 186 del 2022 per l'annualità precedente, le risorse per il 2023 originariamente attribuite all'articolo 24-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, risultano ad oggi disponibili, in quanto le stesse erano state erroneamente attribuite al predetto Fondo per gli investimenti delle regioni e delle province autonome colpite da eventi calamitosi, che ha esaurito già in esercizi precedenti le sue finalità. La disposizione in questione interviene a correggere tale imputazione in bilancio, senza comportare pregiudizio alla realizzazione di eventuali ulteriori interventi già programmati a valere sulle risorse stesse. Difatti, essendo noto l'errore di imputazione, nessun uso è stato programmato per tali risorse, che per contro, a seguito dell'intervento normativo in titolo, potranno coerentemente essere ripartite, in attuazione del D.P.C.M. 13 luglio 2022, tra le regioni per la corretta finalità del Fondo regionale di protezione civile,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata dal relatore, che risulta approvata.

(108 e 376-A) ***Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno***

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in sostituzione del relatore Borghese, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, preso atto che le Commissioni riunite hanno recepito le condizioni poste, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio nel parere reso lo scorso 17 gennaio, che occorre valutare l'esigenza, all'articolo 12, comma 1, lettera *a)*, di aggiornare la copertura finanziaria sul Fondo speciale di parte corrente di spettanza del Ministero dell'economia e delle finanze al bilancio triennale 2023-2025.

In relazione agli emendamenti, con riguardo alla proposta 6.0.100, occorre verificare la quantificazione dei relativi effetti finanziari. In particolare il comma 2, che esclude l'applicazione del comma 1 nel caso in cui la NASpI risulti superiore all'indennità di disoccupazione prevista dalla legislazione svizzera, appare suscettibile di comportare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In relazione all'emendamento 10.100, non vi sono osservazioni da formulare, nel presupposto che l'articolo 11, comma 1, reca l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con copertura mediante tetto di spesa.

La sottosegretaria SAVINO evidenzia in ordine al testo del provvedimento che il parere del Governo è favorevole a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che venga correttamente riformulato il triennio di riferimento nonché l'anno 2023 in linea con quanto segnalato dal relatore.

In ordine agli emendamenti il parere del Governo è favorevole sulle proposta 6.0.100 testi 1 e 2, a condizione che le proposte siano riformulate in un testo che rende disponibile e di cui dà integrale lettura.

In ordine alla proposta 10.100 il parere è altresì favorevole, a condizione, resa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che vi sia una riformulazione volta a mantenere il riferimento al potenziamento delle infrastrutture nelle zone di confine italo-elvetiche, aggiungendo tale previsione al tenore della proposta già formulata.

Rileva che non vi sono ulteriori osservazioni da parte del Governo.

Dopo alcuni interventi incidentali dei senatori Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*) e LOMBARDO (*Az-IV-RE*) volti a chiedere elementi di chiarimento sul parere espresso dal Governo, favorevole ma con condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il PRESIDENTE chiarisce che il parere recherà specifiche condizioni ai sensi della citata norma costituzionale.

Non essendovi ulteriori interventi, verificata la presenza del numero legale, il Presidente pone quindi ai voti una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, in relazione al testo, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 12, comma 1, lettera *a)*, delle parole: "bilancio triennale 2022-2024" con le seguenti: "bilancio triennale 2023-2025", e delle parole: "per l'anno 2022" con le seguenti: "per l'anno 2023".

Sugli emendamenti 6.0.100 e 6.0.100 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione:

"1. Per i lavoratori frontalieri di cui all'articolo 2, lettera *b)*, dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della presente legge, la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), in deroga all'articolo 4 del decreto-legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è calcolata per i primi tre mesi in misura pari all'importo erogabile, in caso di disoccupazione, ai sensi della legislazione svizzera,

secondo le modalità stabilite dall'articolo 65, comma 6, secondo periodo, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, applicabile in forza dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999, di cui alla legge 15 novembre 2000, n. 364.
2. Il comma 1 non si applica qualora l'importo della NASpI risulti comunque superiore all'indennità di disoccupazione prevista dalla legislazione svizzera.
3. Nei casi di applicazione del comma 1 del presente articolo, viene riconosciuta la contribuzione figurativa calcolata secondo le modalità di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come se al lavoratore frontaliero fosse stato erogato l'importo della NASpI calcolato in base all'articolo 4 del decreto legislativo n. 22 del 2015.
4. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal presente articolo, pari a 5,35 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
5. Alle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione agli adempimenti previsti dal presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".
Sull'emendamento 10.100, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: «Al comma 1, dopo le parole: ", nonché al potenziamento delle infrastrutture nelle zone di confine italo-elvetiche" aggiungere le seguenti: "con particolare riguardo al sostegno delle remunerazioni nette dei lavoratori residenti nei territori dei predetti comuni, occupati presso aziende ubicate nei medesimi territori, mediante assegni integrativi a titolo di premio di frontiera, al fine di sostenere la competitività salariale rispetto ai livelli salariali oltre confine e scongiurare i conseguenti rischi di desertificazione produttiva".
Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo: "e il potenziamento delle infrastrutture" aggiungere le seguenti: "ed il sostegno dei salari".»".
Il parere risulta approvato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante Codice dei contratti pubblici (n. 19)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 21 giugno 2022, n.78. Esame e rinvio)

Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in sostituzione della relatrice Mennuni, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento - adottato nell'esercizio della delega conferita con la legge n. 78 del 2022 (Delega al Governo in materia di contratti pubblici) - reca disposizioni in materia di disciplina dei contratti pubblici. Il testo è corredato di relazione tecnica.
Rammenta poi che la legge delega, all'articolo 1, comma 5, prevede che i decreti legislativi di attuazione siano adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi stessi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della L. 196/2009. Il provvedimento in esame è a sua volta corredato di una generale clausola di neutralità finanziaria (articolo 228) in base alla quale dall'attuazione del codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni provvedono agli adempimenti conseguenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Oltre alla predetta clausola generale di invarianza, segnala che ulteriori clausole speciali di invarianza riferite a singole

disposizioni sono riportate più volte nello schema di decreto in esame, anche con diverse formulazioni testuali. Si fa riferimento agli articoli: 23, comma 3 (informatizzazione della banca dati nazionale dei contratti pubblici); 27, comma 5 (compiti dell'ANAC riguardanti la pubblicità legale degli atti); 39, comma 6 (Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici); 134, comma 2 (forme facoltative di partenariato fra enti pubblici e soggetti privati in materia di patrimonio culturale); 10, comma 1, dell'allegato I.5 (Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo); 5, comma 2, dell'Allegato I.11 (Disposizioni relative all'organizzazione, alle competenze, alle regole di funzionamento, nonché alle ulteriori attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici); art. 3, comma 3, dell'Allegato II.15 (Criteri per la determinazione dei costi per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche); 5, comma 3 dell'Allegato V.3 (Modalità di formazione della Cabina di regia).
Fa quindi presente che la relazione tecnica non fornisce un inquadramento generale del Codice dei contratti pubblici, ma esamina ciascuna delle disposizioni. Essa inoltre non indica in modo sistematico, bensì solo in taluni casi, le previsioni che risultano meramente o sostanzialmente riproduttive della disciplina già in vigore: si rinvia quindi al *dossier* del Servizio del bilancio per una disamina delle specifiche disposizioni alla luce della relazione tecnica, per gli aspetti di dettaglio. Per i profili di interesse, segnala che gli articoli da 19 a 23, nonché 30, 43, 88, sulla digitalizzazione dei contratti pubblici e delle gare, rientrano nell'ambito del processo di informatizzazione delle amministrazioni pubbliche e dello sviluppo digitale del Paese e delle comunicazioni tra amministrazioni e cittadini; pertanto, i compiti ivi previsti sono svolti dalle Amministrazioni e non comportano in base alla RT nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La clausola di invarianza finanziaria contenuta nella legge delega, in ogni caso, anche alla luce del principio di economicità dell'azione amministrativa, dà assicurazione che le amministrazioni chiamate a dare attuazione a ciascuna delle presenti disposizioni provvedono con le risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Infine, la RT evidenzia che, a supporto dell'implementazione di processi di digitalizzazione nella P.A., sono previste rilevanti risorse del PNRR, nonché quota parte degli incentivi tecnici di cui all'art. 45, comma 5, del presente decreto da utilizzare per l'acquisto da parte delle stazioni appaltanti di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione). Relativamente, in particolare, all'articolo 23, comma 3 - che prevede per i soggetti interessati, tra cui le pubbliche amministrazioni, i gestori di servizi pubblici, nonché le società a controllo pubblico - l'obbligo di sviluppare le interfacce applicative e la messa a disposizione delle proprie basi dati - la RT specifica che detti soggetti debbano farlo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Segnala poi l'articolo 15, sul responsabile unico del progetto; osserva che la norma comporta attività cui le amministrazioni interessate provvedono, comunque, in base alla RT, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con riferimento alla formazione di tali figure professionali, evidenzia che nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è presente il Fondo destinato all'aggiornamento professionale del responsabile unico del procedimento (RUP) - capitolo di spesa 1270 (M/P/A 14/10/2) - istituito dall'art. 7, comma 7-*bis* del D.L. n. 76 del 2020, con dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, destinato ad iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale del RUP al fine di accelerare le procedure per l'attuazione degli investimenti pubblici e per l'affidamento di appalti e concessioni. La clausola di invarianza finanziaria contenuta nella legge delega, in ogni caso - sottolinea la RT - dà assicurazione che le amministrazioni chiamate a dare attuazione alla presente disposizione devono provvedere con le risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Rileva poi che l'articolo 18 ed il connesso Allegato I.4, relativo al contratto e alla sua stipulazione, riporta una tabella dei valori dell'imposta di bollo. Ai fini della quantificazione, essendo ad oggi possibili diverse modalità per l'assolvimento dell'imposta di bollo, osserva che è stato estrapolato il gettito relativo al bollo versato nel 2021 per i codici tributo di maggior attinenza agli appalti (1552 - Atti privati - imposta di bollo; 1562 - Atti pubblici - imposta di bollo), che vengono utilizzati nei pagamenti mediante taluni modelli fiscali (F23 e F24). Confrontando i valori rappresentati nella tabella "Ricostruzione gettito anno 2021" ricavati dalle precedenti modalità di assolvimento dell'imposta di

bollo e i valori derivanti dalle stime ricavati dall'applicazione dei nuovi valori dell'imposta di bollo applicati ai "valori appalti relazione ANAC 2022 su anno 2021", la RT evidenzia che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Con riferimento all'articolo 60, sul meccanismo di revisione dei prezzi disciplinato dalla disposizione, afferma che esso non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla suddetta revisione prezzi le stazioni appaltanti utilizzano: a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento; b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti; c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile. Tale meccanismo, in situazioni di una normale dinamica di oscillazione di prezzi risulterebbe sufficiente per far fronte agli eventuali incrementi, in base a quanto asserito nella RT.
Rileva poi che sull'articolo 85 la RT rappresenta il risparmio derivante dalle mancate spese per la pubblicazione nei quotidiani nazionali e locali dell'estratto del bando di gara e del conseguente esito di gara relativamente alla procedura (stimate in euro 1.000 sia per la pubblicazione del bando, sia per la pubblicazione dell'esito di gara, per complessivi euro 2.000). Detti risparmi, si evidenzia in RT, risultano essere stati stimati a fini conoscitivi ma non scontati ai fini dei saldi.
L'articolo 223, relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alla relativa struttura tecnica di missione, prevede disposizioni mutuate dalla legislazione vigente (art. 214 del D. Lgs. n. 50/2016) i cui adempimenti a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono già previsti non comportando, conseguentemente, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, specifica che le risorse destinate alle spese di funzionamento della Struttura tecnica di missione, autorizzate dall'articolo 1, comma 238, della L. 311/2004, sono allocate sul capitolo 1080 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mentre le risorse destinate al Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, assegnate mediante il riparto del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, L. 144/1999, sono iscritte sul capitolo 1483 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
In merito ai profili di quantificazione, rileva comunque che, data la natura del testo unico in esame, molte norme sono riproduttive di previsioni già contenute nella vigente legislazione: in quanto tali, le medesime risultano dunque inidonee a comportare, per la finanza pubblica, nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli già scontati nei tendenziali.
Inoltre, osserva che la disciplina in esame è comunque di carattere prevalentemente ordinamentale e procedurale, essendo volta a disciplinare, tra l'altro, le modalità e i presupposti del ricorso ad affidamenti esterni, le modalità di selezione del contraente, la disciplina delle gare e dell'esecuzione dei contratti, i profili giuridici delle concessioni, la stessa non sembrando quindi, in linea generale, determinare effetti diretti ed immediati per la finanza pubblica. Rammenta al riguardo che i precedenti testi unici sui contratti pubblici sono stati considerati privi di effetti sui saldi di finanza pubblica (così il D. Lgs. n. 50/2016, AG 283 della XVII legislatura, sul quale la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole con una sola condizione riferita alla corretta formulazione della clausola di invarianza e il D. Lgs. n. 163/2006: ambedue i decreti sono corredati di una clausola generale di invarianza finanziaria). Inoltre, anche prima della codificazione operata coi predetti testi unici, erano state considerate prive di effetti sui saldi di finanza pubblica anche le previgenti discipline settoriali sui contratti pubblici (legge n. 109/1994 (legge quadro sugli appalti pubblici) e la legge di modificazione n. 415/1998, il d.lgs. n. 157/1995 (disciplina degli appalti pubblici di servizi); il d.lgs. n. 158/1995 (disciplina degli appalti pubblici nei "settori esclusi"); il d.lgs. n. 30/2004 (disciplina dei lavori pubblici concernenti i beni culturali), il d.lgs. n. 358/1992 (disciplina degli appalti pubblici di forniture).
Infine, fa presente che diverse disposizioni dello Schema hanno carattere facoltativo (ad es. artt. 8; 15,

comma 6; 33; 43, comma 2; 61; 62, comma 6, lett. *g)*, comma 11, comma 14 e comma 16; 64; 77; 84, comma 3; 130, comma 3; 134, comma 2; 162; 164, comma 4; 168, comma 1) e pertanto le amministrazioni potranno darvi attuazione al sussistere delle necessarie disponibilità di bilancio. In tale quadro, evidenzia comunque taluni profili suscettibili di riflessi finanziari, rispetto ai quali si ravvisa l'opportunità di acquisire ulteriori elementi di valutazione: in merito agli articoli relativi al processo di digitalizzazione dei contratti pubblici e delle gare, la RT esclude l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica per tre ragioni: il fatto che la digitalizzazione dei processi amministrativi sia già prevista a legislazione vigente, la presenza della clausola di invarianza finanziaria, la disponibilità di risorse del PNRR (interventi a titolarità della PCM - Ministro per la pubblica amministrazione) e di quelle messe a disposizione ai sensi dell'articolo 45, comma 5, del presente decreto da utilizzare per l'acquisto da parte delle stazioni appaltanti di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Tenuto conto che le medesime argomentazioni sono ripetute per una pluralità di disposizioni (articoli 19-23, 30, 43, 88), andrebbe esplicitato se dalle norme derivino o no spese di investimento e di funzionamento ulteriori rispetto a quelle già previste a normativa vigente e, in caso affermativo, il loro ammontare e la loro distribuzione temporale, nonché le risorse con le quali si intende far fronte ai relativi oneri, evidenziandone sia la fonte (individuata dalla RT) sia il presumibile ammontare; ciò al fine di poter verificare l'effettiva idoneità delle risorse medesime a garantire la neutralità finanziaria delle disposizioni; in merito alla modifica dei valori utilizzati per il calcolo del bollo riferito alla stipula del contratto (articolo 18 e Allegato I.4 citati), al fine di verificare l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, andrebbero acquisiti elementi di dettaglio idonei a confermare la compensatività - riferita dalla RT- delle entrate tributarie derivanti dalla nuova tabella, di cui all'Allegato I.4 del provvedimento in esame, rispetto a quelle riscontrate a legislazione vigente quali la stima dei contratti interessati e il loro raggruppamento per fasce di reddito. Inoltre, pur considerando il carattere eventuale ed indiretto dei relativi effetti, fa presente che sarebbe comunque utile acquisire l'avviso del Governo circa la possibilità di riflessi finanziari connessi al rafforzamento di talune clausole sociali previste nei bandi o al criterio di valorizzazione da parte delle stazioni appaltanti di concessioni conformi a criteri ambientali minimi.

Tenuto conto, infine, che lo schema di decreto in esame è assistito da una generale clausola di invarianza, applicabile per espressa previsione all'intero provvedimento, rileva che andrebbe acquisito l'avviso del Governo circa l'effettiva opportunità di corredare singole disposizioni del decreto medesimo di specifiche clausole di invarianza (i citati articoli 23, comma 3; 27, comma 5; 39, comma 6; 134, comma 2; 10, comma 1, dell'allegato I.5; 5, comma 2, dell'Allegato I.11; 3, comma 3, dell'Allegato II.15; 5, comma 3, dell'Allegato V.3) che risultano duplicative - e quindi non produttive di vincoli ulteriori - rispetto alla clausola generale. In proposito, andrebbe infatti valutata sotto tale profilo l'attuale formulazione, al fine di evitare che, sul piano interpretativo, l'obbligo di neutralità esplicitato in specifiche disposizioni possa essere inteso come una sorta di indebolimento del valore della 'clausola generale', per quelle norme non assistite altresì da clausole di carattere specifico.

In merito ai profili di copertura finanziaria, resta fermo comunque che, qualora si ritenesse invece necessario mantenere nel testo del provvedimento le specifiche clausole di invarianza finanziaria riferite a singole disposizioni, alcune di esse dovrebbero essere più puntualmente formulate. In particolare, dovrebbero essere apportate le seguenti modifiche: all'articolo 39, comma 6, dopo le parole: "senza nuovi o maggiori oneri" dovrebbero essere inserita la specificazione: "per la finanza pubblica"; al comma 13 dell'Allegato I.9, le parole "senza oneri aggiuntivi" dovrebbero essere sostituite con l'espressione: "senza nuovi o maggiori oneri"; all'articolo 3 dell'Allegato I.11, dopo il comma 4 dovrebbe essere aggiunto il seguente: "4-*bis*. Dall'attuazione del presente allegato non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."; all'articolo 5, comma 3, dell'allegato V.3 le parole: "non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato" dovrebbero essere sostituite con le seguenti: "non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica". Infine, rileva la necessità, da un punto di vista formale, di riformulare anche la clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, di cui all'articolo 228, sostituendo, al comma 1, le parole: "non derivano" con l'espressione: "non devono derivare". Anche su tali profili

appare comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

Fa poi presente che, in base a quanto affermato anche nella relazione sull'analisi tecnico-normativa (A.T.N.) pervenuta sullo schema in esame, l'intervento normativo intende superare la procedura di infrazione 2018/2273, tuttora pendente.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla relativa nota predisposta dai Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

Ricorda che lo schema è assegnato con riserva, in attesa del parere della Conferenza unificata.

Propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.4.2.2.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 38 (pom.) del 21/02/2023

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 21 FEBBRAIO 2023
38ª Seduta
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.
La seduta inizia alle ore 15,05.
IN SEDE CONSULTIVA
(455-A) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale***
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale sugli emendamenti)
Il relatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione al testo, non vi sono osservazioni da formulare.
In relazione agli emendamenti, con riguardo alle proposte riferite all'articolo 1, appare necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli oneri sugli emendamenti 01.1, 1.1, 1.10, 1.11, 1.12 e 1.307. Occorre acquisire l'avviso del Governo sull'emendamento 1.2, teso ad eliminare l'opzione del finanziamento in conto soci, secondo logiche, criteri, e condizioni di mercato, prevedendo quindi il solo impiego delle risorse per apporti di capitali finalizzati all'acquisizione entro il 31 dicembre 2023 della quota di maggioranza di Acciaierie d'Italia Holding S.p.A. Deve essere acquisita altresì la valutazione del Governo in ordine agli emendamenti 1.300 (già em. 1.3), 1.4, 1.7 e 1.8. È necessario acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse richiamate dall'emendamento 1.301 (già em. 1.13). Occorre valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 1.302 (già em. 1.22) e 1.303 (già em. 1.19), per quest'ultimo in relazione all'eventuale penalizzazione dei crediti erariali. Appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 1.305 (già em. 1.20). Chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 1.0.1. Risulta necessario verificare la corretta quantificazione e l'idoneità della copertura degli analoghi emendamenti 1.0.300, 1.0.301 e 1.0.302, nonché 1.306.
In relazione alle proposte riferite all'articolo 2, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle analoghe proposte 2.300 (già em. 2.1) e 2.2.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 4.300 (già em. 4.1). Relativamente alle proposte riferite all'articolo 4-*bis*, occorre avere conferma della sussistenza delle risorse impiegate a copertura dell'emendamento 4-*bis*.0.300 (già em. 4.0.1). Sulla proposta 4-*bis*.0.301 (già em. 4.0.2), occorre valutare l'assenza di pregiudizi per gli impeghi correnti del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Occorre acquisire la quantificazione dei possibili oneri derivanti dalla proposta 4-*bis*.0.302.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre avere conferma che la VIS (valutazione impatto sanitario) da parte del Ministero della salute, prevista dall'emendamento 5.0.301 (già em.

5.0.4), possa essere effettuata con le risorse previste a legislazione vigente.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 7, occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 7.0.300 [già 7.0.1 (testo 2)] occorrendo acquisire in particolare una quantificazione in ordine alla prevista applicazione del contributo sotto forma di credito d'imposta. Analogamente occorre valutare la proposta 7.0.301 [già 7.0.2 (testo 2)] occorrendo una quantificazione degli effetti finanziari del credito di imposta previsto. Occorre acquisire conferma dell'assenza di effetti finanziari della proposta 7.0.302 (già 7.0.3) in materia di gestione dei beni sequestrati.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 8, occorre avere conferma che le valutazioni d'impatto previste dagli emendamenti 8.3, 8.5 e 8.7, possano essere effettuate con le risorse disponibili a legislazione vigente. Comporta maggiori oneri l'emendamento 8.0.300 (già 8.0.6). Risulta necessario verificare la corretta quantificazione e l'idonea copertura dell'emendamento 8.0.301 (già 8.0.7).
Occorre verificare i profili finanziari della proposta 8.0.1, valutando comunque l'inserimento del divieto di corrispondere emolumenti o rimborsi spese ai componenti della Cabina di regia ivi prevista.
Occorre avere conferma che le attività di valutazione, controllo e monitoraggio previste dall'emendamento 8.0.2 possano essere effettuate con le risorse disponibili a legislazione vigente.
Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.
La sottosegretaria SAVINO formula un parere conforme al relatore sul testo del provvedimento, evidenziando che non vi sono osservazioni da formulare. In ordine alle proposte emendative, segnala che sugli emendamenti 01.1, 1.1, 1.10, 1.11, 1.12 e 1.307, vi è il parere contrario del Governo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, atteso che non si può escludere la necessità di stanziamenti aggiuntivi scaturenti dalle proposte emendative in questione. Esprime altresì il parere contrario del Governo su tutte le proposte segnalate dal relatore con riferimento all'articolo 1, tranne che sugli emendamenti 1.0.300, 1.0.301 e 1.0.302, nonché 1.306 sui quali il parere del Governo è non ostativo a condizione, resa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che gli stessi siano riformulati in un testo, di cui dà lettura, teso ad individuare la relativa idonea copertura.
Prosegue esprimendo altresì il parere contrario del Governo sulle proposte 2.300 (già emendamento 2.1) e 2.2, nonché su tutte le proposte segnalate dal relatore con riferimento agli articoli 4 e 4-*bis*. In relazione all'articolo 5, il parere del Governo è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulla proposta 5.0.301 (già emendamento 5.0.4), mentre con riferimento all'articolo 7 vi è la contrarietà dell'Esecutivo sulle proposte 7.0.300 [già 7.0.1 (testo 2)], 7.0.301 [già 7.0.2 (testo 2)] nonché 7.0.302 (già 7.0.3), in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri. Esprime altresì parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti segnalati dal relatore con riferimento all'articolo 8, mentre il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti non segnalati in sede di illustrazione dal relatore.
Il senatore MANCA (*PD-IDP*) interviene per chiedere chiarimenti sul parere formulato dal Governo sulla proposta 01.1, in relazione alla quale risulterebbe proficuo inserire una eventuale clausola di salvaguardia per superare ogni eventuale profilo finanziario. Formula al riguardo, osservazioni critiche, richiamando altre proposte emendative istitutive di tavoli tecnici, tra cui menziona il tavolo recentemente introdotto con una proposta emendativa al decreto-legge di proroga termini in materia di concessioni balneari, che è stato invece considerato non oneroso per la finanza pubblica, mentre sulla proposta 01.1 il parere del Governo è ora di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per asseriti profili di onerosità. Sottolineando l'esigenza di una maggiore linearità nell'uso, da parte del Governo, del parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ed in particolare formulando osservazioni critiche su un uso strumentale di tale parere ai sensi della citata norma costituzionale, chiede quindi un supplemento di istruttoria al Governo, evidenziando come una mera clausola di salvaguardia possa risolvere eventuali profili finanziari in ordine alla proposta.
La sottosegretaria SAVINO ribadisce la valutazione negativa del MEF al momento attuale sulla proposta emendativa in questione.
Il PRESIDENTE propone di rendere disponibile ai Commissari la proposta di riformulazione di cui ha dato lettura la rappresentante del Governo in relazione alle proposte 1.0.300, 1.0.301 e 1.0.302, nonché 1.306, che viene depositata dalla sottosegretaria Savino.

Non essendovi ulteriori interventi, il relatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*) propone l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 01.1, 1.1, 1.10, 1.11, 1.12, 1.307, 1.2, 1.300 (già em.1.3), 1.4, 1.7, 1.8, 1.301 (già em. 1.13), 1.302 (già em. 1.22), 1.303 (già em. 1.19), 1.305 (già em. 1.20), 1.0.1, 2.300 (già em. 2.1), 2.2, 4.300 (già em. 4.1), 4-*bis*.0.300 (già em. 4.0.1), 4-*bis*.0.301 (già em. 4.0.2), 4-*bis*.0.302, 5.0.301 (già em. 5.0.4), 7.0.300 [già em. 7.0.1 (testo 2)], 7.0.301 [già em. 7.0.2 (testo 2)], 7.0.302 (già em.7.0.3), 8.3, 8.5, 8.7, 8.0.300 (già 8.0.6), 8.0.301 (già 8.0.7), 8.0.1 e 8.0.2.
Sugli emendamenti 1.0.300, 1.0.301, 1.0.302 e 1.306, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla loro riformulazione nella seguente versione: «*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

"Art. 1-*bis*

(Continuità produttiva delle aree di crisi industriale complessa)

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 251-*bis* della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che, nell'anno 2020, hanno presentato richiesta per la concessione dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 251, della medesima legge, la stessa indennità può essere concessa in continuità fino al 31 dicembre 2023.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 993.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."
Conseguentemente, alla rubrica del Capo I, *sostituire le parole*: "e al settore aeronautico" *con le seguenti:* ", al settore aeronautico e alle aree di crisi industriale complessa".».
Su tutti i restanti emendamenti, il parere è non ostativo.".
Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere del relatore, che risulta approvata.

(553) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
La relatrice AMBROGIO (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento è munito di una clausola di invarianza finanziaria, riformulata nel corso dell'esame in prima lettura.
Per quanto di competenza, fa presente che, presso l'altro ramo del Parlamento, il Governo ha fornito rassicurazioni sull'assenza di oneri connessi alla confisca e al sequestro di cui di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, capoversi "2-*quinquies*." e "2-*sexies*.", cui potrà farsi fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente.
È stato inoltre precisato, nella medesima sede, che il Dipartimento per le politiche europee ha escluso che in relazione al provvedimento in esame possano essere intraprese procedure di infrazione da parte dell'Unione europea.
Pertanto, alla luce dei chiarimenti forniti, non vi sono osservazioni da formulare.
La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso conforme alla relatrice non essendovi osservazioni del Governo. Evidenzia, inoltre che è depositata la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica sul provvedimento in esame.
La relatrice AMBROGIO (*FdI*) propone di esprimere un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere, che risulta approvata.

(553) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)
La relatrice AMBROGIO (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito, nel presupposto che il provvedimento non verrà modificato in Commissione.
La sottosegretaria SAVINO evidenzia che non vi sono osservazioni da parte del Governo.
Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti un parere non ostativo sul testo in esame, che risulta approvato.

(379) ***Daisy PIROVANO e altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni***
(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in sostituzione del relatore Damiani, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, non corredato di relazione tecnica, è la riproposizione dell'analogo Atto Senato n. 1196, già presentato e approvato dal Senato in prima lettura nel corso della XVIII legislatura.
Per quanto di competenza, attesa la natura ordinamentale delle disposizioni, non vi sono osservazioni da formulare.
La sottosegretaria SAVINO evidenzia che non vi sono osservazioni da parte del Governo.
Non essendovi interventi, il presidente CALANDRINI (*FdI*), verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti un parere non ostativo sul testo in esame, che risulta approvato.

(453) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019***
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, considerato che la relazione tecnica non contempla i possibili oneri derivanti dai risarcimenti agli investitori dovuti a guerre, conflitti armati, rivoluzioni, situazioni di emergenza nazionale, rivolte, insurrezioni o sommosse nel territorio italiano, di cui all'articolo 2.6 dell'Accordo, che occorre chiedere conferma che al verificarsi di questi eventi si farà fronte con apposito provvedimento legislativo che stanzi le occorrenti risorse.
Parimenti chiede conferma che agli oneri derivanti dagli espropri di cui all'articolo 2.7 si farà fronte con apposito provvedimento.
Relativamente alla risoluzione delle controversie, di cui al Capo 3 dell'Accordo, chiede conferma che oltre alle spese gravanti sul bilancio dell'Unione europea, relative alla costituzione di collegi *ad hoc* e alle spese di missione, non si determinino ulteriori oneri a carico dello Stato italiano.
La sottosegretaria SAVINO evidenzia che non vi sono osservazioni da parte del Governo, confermando che nel caso del verificarsi degli eventi indicati dal relatore si farà ricorso con singoli appositi provvedimenti allo stanziamento delle occorrenti risorse finanziarie.
Il relatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*), alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".
Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti il parere testé illustrato, che risulta approvato all'unanimità.

(454) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018***
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PATTON (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, considerato che la relazione tecnica non contempla i possibili oneri derivanti dai risarcimenti agli investitori dovuti a guerre, conflitti armati, rivoluzioni, situazioni di emergenza nazionale, rivolte, insurrezioni o sommosse nel territorio italiano, di cui all'articolo 2.5 dell'Accordo, che occorre chiedere conferma che al verificarsi di questi eventi si farà fronte con apposito provvedimento legislativo che stanzi le occorrenti risorse.
Parimenti chiede conferma che agli oneri derivanti dagli espropri di cui all'articolo 2.6 si farà fronte con apposito provvedimento.
Relativamente alla risoluzione delle controversie, di cui al Capo 3 dell'Accordo, chiede conferma che oltre alle spese gravanti sul bilancio dell'Unione europea, relative alla costituzione di collegi *ad hoc* e alle spese di missione, non si determinino ulteriori oneri a carico dello Stato italiano.
La sottosegretaria SAVINO evidenzia che non vi sono osservazioni da parte del Governo, confermando poi che in caso si verifichino i suddetti eventi vi si farà fronte con appositi provvedimenti che rechino le relative risorse.
Il relatore PATTON (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".
Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti il parere testé illustrato, che risulta approvato all'unanimità.

(506) ***Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane***

(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio)
Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in sostituzione del relatore Borghi, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, che il rinvio ai decreti delegati della definizione di persona anziana, oltre a risultare di per sé in contrasto con i principi di determinatezza e non genericità dei criteri di delega, non permette una congrua valutazione in ordine all'impatto finanziario delle disposizioni che si intende introdurre, stante l'evidente indeterminatezza della platea dei potenziali beneficiari degli istituti che verranno disciplinati.
Per quanto riguarda l'articolo 2, che prevede la promozione delle condizioni di vita, di cura e di assistenza delle persone anziane, attraverso il progressivo potenziamento delle relative azioni, nell'ambito delle risorse disponibili, va osservato che, anche considerando la genericità dei criteri di delega, tali azioni appaiono implicare necessariamente per la loro attuazione l'impegno di risorse finanziarie, umane e strumentali, sulla cui entità la relazione tecnica non fornisce alcun elemento di riscontro rispetto al vincolo dell'invarianza finanziaria rappresentato dalle risorse disponibili, pur tenendo conto che già attualmente il sistema di assistenza ai soggetti anziani mira a conseguire gli obiettivi individuati dal presente articolo. L'indicazione di finalità ampie e generiche, a fronte del venire in rilievo di *standard* più ambiziosi di implementazione dei diritti correlati agli obiettivi indicati nei criteri di delega, in assenza di elementi di maggior dettaglio non consente di riscontrare l'asserita invarianza d'oneri o, comunque, la congruità delle risorse disponibili, occorrendo al riguardo elementi di approfondimento.
Per quanto concerne l'articolo 3, osserva che i criteri di delega di cui alle lettere *a)* e *c)*, sembrano rappresentare delle innovazioni rispetto al vigente assetto del sistema assistenziale per gli anziani, quindi potenzialmente suscettibili di determinare maggiori oneri. Ciò in particolare con riferimento alla promozione, in varie forme, del *co-housing*, di azioni di alfabetizzazione informatica e tecnologica, del turismo lento e del benessere, nonché del complesso delle attività di valutazione multidimensionale, screening per l'individuazione dei fabbisogni assistenziali e orientamento e supporto informativo da parte delle *équipes* multidisciplinari operanti presso i punti unici di accesso (PUA). Va ricordato che la normativa vigente, in base all'articolo 1, comma 163, della legge n. 234 del 2021, è posta con riferimento esclusivo ai soggetti non autosufficienti, il che suggerisce un'estensione della platea dei soggetti che accederanno ai PUA per effetto della delega in esame.
Per quanto concerne l'articolo 5, il Governo dovrebbe fornire chiarimenti in merito alla nuova

prestazione universale che sostituirà l'attuale indennità di accompagnamento, giacché la norma si limita ad escludere che il valore della nuova prestazione universale sia inferiore a quello dell'indennità di accompagnamento. Andrebbero forniti inoltre chiarimenti in relazione alla componente in servizi della nuova prestazione universale che si tradurrà fondamentalmente nel pagamento di stipendi per personale socio-sanitario, con la conseguente necessità di calibrare gli organici sulla base delle variabili scelte dei beneficiari.

Per quanto riguarda il riordino delle agevolazioni contributive e fiscali esistenti, osserva che al fine di riassorbire almeno parte del lavoro irregolare nel settore dell'assistenza domiciliare alle persone, appare opportuno acquisire elementi di chiarimento, atteso che si profilano necessarie linee di intervento con l'impiego di possibili risorse aggiuntive affinché si renda nel complesso più conveniente la regolarizzazione delle posizioni lavorative. Il Governo dovrebbe inoltre fornire chiarimenti in merito ai profili finanziari che potrebbero derivare dalla definizione di percorsi formativi idonei allo svolgimento delle attività professionali prestate nell'ambito della cura e dell'assistenza alle persone anziane non autosufficienti presso i servizi del territorio, a domicilio, nei centri semiresidenziali integrati e residenziali.

In relazione all'articolo 8, che reca le disposizioni finanziarie, fa presente che, alla luce della formulazione del testo, non si dispone di elementi di valutazione che consentano di riscontrare la congruità delle risorse stanziate rispetto ai criteri di delega e alle finalità che si intende perseguire.

In merito alle risorse del PNRR, osserva che la loro natura di risorse *una tantum* consentirà un loro utilizzo ai fini del potenziamento della dotazione infrastrutturale, mentre il Governo dovrebbe fornire chiarimenti in ordine alla necessità di adeguare la spesa corrente per stipendi e spese di funzionamento a regime correlata a tali dotazioni.

Appare opportuno inoltre acquisire maggiori informazioni dal Governo in merito ai profili finanziari per l'assistenza domiciliare, nonché la possibile dinamica di tale tipologia di spesa, per effetto degli interventi previsti nella delega in esame, in relazione agli anziani che ricevono l'assistenza domiciliare socioassistenziale anche integrata con i servizi domiciliari. Andrebbero fornite infatti valutazioni in merito all'integrazione del provvedimento in esame con il previsto aumento (comma 162 della legge n.234 del 2021) del livello di prestazioni rese da servizi di assistenza sociale domiciliare (SAD) (per il quale si è stimato un onere pari a 150 milioni per il 2023, 200 milioni per il 2024 e 250 milioni a decorrere dal 2025 per portare gradualmente tutti gli ambiti sociali territoriali al raggiungimento di un livello minimo di poco superiore alla media nazionale e al successivo aumento di tale tasso di copertura fino al 2,6 per cento della popolazione anziana a decorrere dal 2025). Ricorda infatti che, a fronte di una spesa complessiva per il SAD nel 2018 pari a 347 milioni sono stati assistiti 128.285 anziani insieme ad altri 57.685 anziani che hanno ricevuto la stessa assistenza domiciliare integrata con quella sanitaria, per un totale di anziani che ricevono l'assistenza domiciliare socioassistenziale anche integrata con i servizi domiciliari pari a 185.970, pari all'1,3 per cento di tutti gli anziani. Si tratta infatti di un numero estremamente contenuto, anche in relazione al peso che già gli anziani hanno nella popolazione italiana e al processo di invecchiamento in corso, occorrendo acquisire elementi di approfondimento al riguardo.

In linea generale, comunque, osserva che le risorse indicate potrebbero anche essere congrue rispetto ai criteri e principi della delega in esame, che presentano ampi margini di modulabilità in sede attuativa. Tuttavia fa presente che il rinvio ai decreti delegati per quanto concerne il momento di effettiva individuazione degli oneri e della conseguente copertura, pur se corredati di idonea relazione tecnica e rispondendo ciò ad una prassi ormai invalsa, di fatto non consente un pieno controllo in sede di esame parlamentare sulla correttezza della quantificazione e della copertura degli oneri, stante le più limitate attribuzioni delle commissioni competenti in materia finanziaria in sede di parere sugli schemi di decreto rispetto a quelle, molto più incisive, previste per l'esame dei disegni di legge (con il ricorso all'articolo 81 della Costituzione). Sebbene la relazione tecnica riporti l'asserzione circa l'impossibilità di procedere alla puntuale determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi di attuazione, appare necessario acquisire elementi di maggiore dettaglio dal Governo, già in questa sede, con riferimento al provvedimento in esame, con l'indicazione delle conseguenze finanziarie,

perlomeno in linea di massima con riguardo ai singoli ambiti di intervento. Segnala che la rilevanza di un rigoroso e accurato processo di quantificazione e copertura degli oneri emerge in relazione al fatto che le prestazioni che verranno garantite rientreranno nell'ambito dei LEPS e saranno in realtà correlate a diritti soggettivi, come attestato anche dal riferimento più volte effettuato dall'articolato all'ambito, e non già ai limiti, delle risorse disponibili, per cui la loro determinazione dovrà essere puntualmente calibrata in ragione delle risorse utilizzabili in modo da garantire, da un lato, le predette posizioni soggettive e, dall'altro, il rispetto dei saldi di finanza pubblica.
Per ulteriori approfondimenti rinvia alla nota del Servizio del bilancio, febbraio 2023, n.32.
La sottosegretaria SAVINO deposita una nota recante i chiarimenti del Governo, nella quale evidenzia che il provvedimento in esame ha ad oggetto la ricognizione e il riordino della legislazione vigente in materia di assistenza alla popolazione anziana, nonché la modifica di talune misure, per cui evidenzia che in sede attuativa si potrà procedere all'individuazione della platea dei soggetti destinatari degli interventi previsti e dunque alla definizione stessa di persona anziana. Chiarisce poi che il provvedimento in esame, attuativo della Missione 5 del PNRR in ambito sociale, intercetta anche il potenziamento delle prestazioni sanitarie in ambito territoriale previsto dalla Missione 6 dello stesso PNRR e successivamente, a regime, dalla legislazione sanitaria vigente, ivi compreso il finanziamento del servizio sanitario nazionale, per cui sottolinea, tra l'altro, che in sede attuativa saranno elaborate relazioni tecniche adeguate e pertinenti.
Il PRESIDENTE, preso atto delle risposte fornite dal Governo, che vengono rese disponibili, propone quindi di rinviare il seguito dell'esame al fine di esaminare gli elementi forniti dal Governo.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(403) ***ROMEO e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù***

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 31 gennaio.
Il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa della relazione tecnica sul provvedimento.
Dà quindi la parola alla rappresentante del Governo.
La sottosegretaria SAVINO chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento poiché si è ancora in attesa dei necessari elementi da parte dell'amministrazione di merito per la predisposizione della relazione tecnica.
La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) sollecita la predisposizione e presentazione dell'apposita relazione tecnica.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,55.

1.4.2.2.4. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 41 (pom.) del 28/02/2023

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 2023
41ª Seduta
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.
La seduta inizia alle ore 13,35.
IN SEDE CONSULTIVA
(462) ***Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile***
(Parere alla 8a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore GELMETTI (*FdI*) illustra gli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge in titolo, chiedendo, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, conferma dell'assenza di oneri per la proposta 3.100. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle identiche proposte 3.3 (testo 2), 3.4 (testo 2), 3.5 (testo 2) e 3.6 (testo 2), nonché degli identici emendamenti 3.7 (testo 3), 3.14 (testo 2) e 3.0.1 (testo 2). Occorre valutare gli effetti sul debito pubblico derivanti dall'emendamento 3.0.12. Riguardo alla proposta 3.0.54 (testo 2), richiede conferma della disponibilità sulla contabilità speciale di somme per ulteriori finalità rispetto a quelle previste a legislazione vigente, senza pregiudizio per gli impieghi in corso o programmati.
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre avere conferma della sussistenza delle risorse poste a copertura della proposta 4.100.
In relazione agli emendamenti riferiti l'articolo 5, occorre avere conferma della sussistenza delle risorse relative alla proposta 5.0.4 (testo 2), agli identici emendamenti 5.0.100 (testo 2), 5.0.38 (testo 3) e 5.0.39 (testo 2), nonché alla proposta 5.0.44 (testo 2). Riguardo alla proposta 5.0.42 (testo 4), occorre valutare la necessità di apporre una clausola di invarianza.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.
La sottosegretaria CASTIELLO, in relazione alla proposta 3.100, conferma l'invarianza finanziaria. Non ha nulla da osservare sull'ulteriore corso degli emendamenti 3.3 (testo 2), 3.4 (testo 2), 3.5 (testo 2), 3.6 (testo 2), 3.7 (testo 3), 3.14 (testo 2) e 3.0.1 (testo 2). Non ha osservazioni da formulare sull'emendamento 3.0.12, segnalando che si tratta di utilizzo di economie presenti nelle contabilità speciali già scontato nei saldi di finanza pubblica. In relazione alla proposta 3.0.54 (testo 2), conferma la disponibilità delle risorse in questione nella contabilità speciale, il cui utilizzo, come ha formalmente comunicato il Commissario, non reca pregiudizio per gli impieghi in corso o programmati.
Sull'emendamento 4.100, conferma la sussistenza delle risorse poste a copertura, non avendo osservazioni sull'ulteriore corso della proposta.
Sugli emendamenti 5.0.4 (testo 2), 5.0.100 (testo 2), 5.0.38 (testo 3), 5.0.39 (testo 2) e 5.0.44 (testo 2), conferma la sussistenza delle risorse poste a copertura, non avendo osservazione sul loro ulteriore corso.
Con riguardo all'emendamento 5.0.42 (testo 4), non ha osservazioni da formulare, atteso che la

prevista stabilizzazione avviene nei limiti delle capacità assunzionali disponibili a legislazione vigente. Pertanto, non ritiene necessario l'inserimento della clausola di invarianza.
Sui restanti emendamenti, conviene con la valutazione non ostativa della Commissione.
Non essendovi richieste di intervento, il relatore GELMETTI (*FdI*), sulla base degli elementi istruttori forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati riferiti al disegno di legge in titolo, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".
Posta ai voti, la proposta di parere risulta approvata.

(411) ***Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30***

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)
La relatrice NOCCO (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'articolo 31 reca una clausola di invarianza finanziaria, riferita all'intero provvedimento.
Per quanto di competenza, in riferimento all'articolo 4, chiede conferma che dalla possibilità di dotarsi di un ufficio di trasferimento tecnologico, per le istituzioni universitarie e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), gli enti pubblici di ricerca e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), non derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, andrebbero fornite indicazioni di massima sulla dotazione di personale e infrastrutturale presumibilmente necessaria per l'istituzione dell'ufficio, al fine di suffragare la sostenibilità della clausola di invarianza. Relativamente l'articolo 27, recante definizione dei criteri per il rimborso di tasse e diritti, occorre avere conferma che la novella, che prevede il rimborso delle tasse ed elimina quello dei diritti, salvo che per il deposito dell'opposizione, non determini minori entrate rispetto a quanto previsto a legislazione vigente. L'articolo 29 prevede un'ulteriore digitalizzazione per l'Ufficio italiano brevetti e marchi: a tale riguardo, andrebbero forniti elementi a conferma della sostenibilità degli interventi a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. In relazione all'articolo 30, occorre avere conferma che l'adeguamento degli importi dovuti a titolo di imposta di bollo non generi una diminuzione delle entrate per lo Stato e per l'ente.
La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi di risposta ai rilievi avanzati dalla relatrice.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(486) ***Elena MURELLI e altri. - Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma***

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento è la riproposizione dell'Atto Senato n. 2416, già approvato dal Senato in prima lettura nel corso della XVIII legislatura, e ripresentato ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento. La Commissione bilancio, nella seduta dell'11 maggio 2022, aveva espresso un parere non ostativo sul testo all'esame dell'Assemblea, in cui era stata recepita la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla Commissione di merito, consistente nell'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.
Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.
La sottosegretaria CASTIELLO non ha osservazioni da formulare sull'ulteriore corso del provvedimento, concordando con la valutazione del relatore.
Nessuno chiedendo di intervenire, il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) formula una proposta di parere non ostativo che, posta in votazione previa verifica della presenza del prescritto numero legale, risulta approvata.
Il PRESIDENTE registra che l'approvazione è avvenuta all'unanimità.

(541) ***Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999***

(Parere alle Commissioni 3a e 9a riunite. Esame. Parere non ostativo)
Il senatore MANCA (*PD-IDP*), in sostituzione del relatore Misiani, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, che, il disegno di legge, corredato di relazione tecnica positivamente verificata, reca all'articolo 5 una clausola di invarianza finanziaria. Per quanto di competenza, considerato che il

provvedimento non comporta cambiamenti nell'attività dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, non vi sono osservazioni da formulare.
La rappresentante del GOVERNO concorda con l'assenza di osservazioni della Commissione.
Poiché non vi sono richieste di intervento, il senatore MANCA (*PD-IDP*) formula una proposta di parere non ostativo.
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata all'unanimità.

(555) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore LIRIS (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che fa presente che il comma 1 dell'articolo 1 prevede la possibilità per i datori di lavoro privati di erogare ai dipendenti, per l'anno 2023, buoni per l'acquisto di carburanti in regime di detassazione, nel limite di 200 euro. Considerato che la disposizione non è configurata come un tetto di spesa e comporta il riconoscimento di un diritto soggettivo ai beneficiari, il Governo dovrebbe fornire ulteriori chiarimenti ai fini del riscontro del carattere prudenziale della stima delle minori entrate. Il Governo dovrebbe inoltre confermare l'assenza di possibili effetti negativi di gettito a titolo di IRES/IRPEF, in conseguenza della deducibilità di tali *benefit* tra i costi per il personale dipendente, nonché in termini di entrate contributive.
In relazione al comma 3-*bis* del medesimo articolo 1, concernente lo sviluppo e la gestione di un'applicazione informatica per la consultazione dei prezzi medi dei carburanti, pur recando tale comma un'autorizzazione configurata come tetto di spesa, appare opportuno che il Governo confermi la congruità delle somme stanziate rispetto alla finalità indicata. Per quanto concerne l'articolo 1-*bis*, considerato che la relazione tecnica sembra tener conto solo delle minori entrate da accise, appare necessario che il Governo fornisca ulteriori elementi idonei a suffragare l'onere recato in norma e ad escludere eventuali effetti in termini di IVA, imposte dirette e IRAP. In merito all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), n. 1), appare opportuno acquisire conferma dal Governo che l'ISTAT possa collaborare con il Garante per la sorveglianza dei prezzi senza maggiori oneri, avvalendosi delle risorse ordinariamente a sua disposizione. Segnala infine che le norme dell'articolo 4 appaiono suscettibili di determinare una dequalificazione della spesa, atteso che si dispone come copertura l'utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 presenti sul fondo di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, che sono destinati a spese in conto capitale, mentre l'istituzione del fondo finalizzato a riconoscere un buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico configura una spesa di natura corrente. Al riguardo, è opportuno che il Governo fornisca chiarimenti.
Al fine di dare riscontro ai rilievi segnalati, richiede di acquisire la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità. Per ulteriori approfondimenti rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 35.
La sottosegretaria CASTIELLO deposita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, positivamente verificata, precisando che con essa si intendono superati i rilevi formulati dalla Commissione.
Il relatore LIRIS (*FdI*) si riserva di predisporre, alla luce della relazione tecnica testé depositata, una proposta di parere da sottoporre alla Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(506) ***Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane***
(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio)
Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in sostituzione del relatore Claudio Borghi, illustra gli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 2.6, 2.10, 2.15, 2.18, gli identici 2.27 e 2.28, 2.31, 2.40, 2.41, 2.48, 2.52 (testo corretto), 3.15, 3.42, 3.46, 3.51,

4.1, 4.31, 4.43, 4.45, 4.48, 4.58 (testo corretto), 4.70, gli identici 4.74 e 4.75 (testo corretto), gli identici 4.80 (testo corretto) e 4.81 (testo corretto), gli identici 4.82, 4.83, 4.84 e 4.85, gli identici 4.86, 4.87 e 4.88, 4.104, 5.8, gli identici 5.28 (testo corretto), 5.29 (testo corretto), 5.33 (testo corretto) e 5.34 (testo corretto), 5.35, gli identici 5.37, 5.38 e 5.39 (testo corretto).

Sui restanti emendamenti approvati, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria CASTIELLO si riserva di fornire l'avviso del Governo sugli emendamenti approvati in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(403) ***ROMEO e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù***

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 febbraio.

Interviene il senatore PATUANELLI (*M5S*) per chiedere se vi sono novità in ordine ai tempi di trasmissione della relazione tecnica richiesta dalla Commissione.

La rappresentante del GOVERNO risponde che si è ancora in attesa della trasmissione della relazione tecnica da parte delle competenti amministrazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,55.

1.4.2.2.5. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 49 (ant.) del 09/03/2023

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
GIOVEDÌ 9 MARZO 2023
49ª Seduta
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.
La seduta inizia alle ore 9.
IN SEDE CONSULTIVA
(411) ***Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30***
(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
La relatrice NOCCO (*FdI*) illustra una proposta di parere, elaborata alla luce degli elementi forniti dal Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:
in relazione all'articolo 4, viene preliminarmente ricordato che le linee d'intervento (Investimenti) previste dalla Missione 4 Componente 2 del PNRR (M4C2 - "Dalla ricerca all'impresa") si collocano lungo l'intera filiera del processo di ricerca e di innovazione, partendo dalla ricerca fondamentale fino al trasferimento tecnologico. Come specificato nelle "Linee Guida per le iniziative di sistema Missione 4: Istruzione e ricerca Componente 2: Dalla ricerca all'impresa", pubblicate dal Ministero dell'università e della ricerca il 7 ottobre 2021, le iniziative ivi comprese "puntano a: - rafforzare la ricerca e favorire la diffusione di modelli innovativi per la ricerca di base e applicata condotta in sinergia tra università, enti di ricerca e soggetti pubblici o privati impegnati in attività di Ricerca e Sviluppo (R&S); - sostenere i processi per l'innovazione e il trasferimento tecnologico; - potenziare le infrastrutture di ricerca e innovative, il capitale e le competenze di supporto all'innovazione". Si incentiva, pertanto, l'adozione di "misure che si differenziano sia per il grado di eterogeneità dei *network* tra università, centri/enti di ricerca e altri soggetti sia per il grado di maturità tecnologica e, in alcuni casi, per il carattere territoriale, cercando la sostenibilità nel tempo degli investimenti". Viene segnalato, altresì, che la definizione di "Terza Missione" da parte dell'ANVUR per le Università (ma applicabile anche agli enti pubblici di ricerca), ricomprende "l'insieme delle attività di trasferimento scientifico, tecnologico e culturale e di trasformazione produttiva delle conoscenze, attraverso processi di interazione diretta […] con la società civile e il tessuto imprenditoriale, con l'obiettivo di promuovere la crescita economica e sociale del territorio, affinché la conoscenza diventi strumentale per l'ottenimento di benefici di natura sociale, culturale ed economica.". La valorizzazione e il trasferimento dei risultati scientifici e tecnologici rappresentano, infatti, un obiettivo fondamentale nel processo di sviluppo economico del Paese e svolgono, a tal fine, un ruolo cruciale le università e i centri di ricerca nello svolgimento delle attività di supporto, di protezione e di valorizzazione commerciale di risultati della ricerca scientifica e tecnologica. Con particolare riguardo agli enti pubblici di ricerca, si precisa che alcuni di essi, tra cui il CNR, l'INFN, l'INAF, l'INGV, l'OGS, hanno già introdotto convintamente nella propria organizzazione appositi Uffici - con un responsabile e una

media da 3 a 5 dipendenti - allo scopo di corrispondere a tali finalità. E ciò a valere sulle risorse finanziarie del Fondo per il funzionamento ordinario degli enti pubblici di ricerca (FOE), per la copertura dei costi anche del costo del personale dedicato, degli uffici e della strumentazione già in dotazione. Analoghe considerazioni possono essere formulate anche in ordine alle università. Si ribadisce pertanto che l'articolo 4 contempla una mera facoltà per le università, gli enti pubblici di ricerca e gli IRCCS, e non già un obbligo, rimettendo a questi ultimi la valutazione, nell'ambito della propria autonomia, anche finanziaria, di dotarsi dei suddetti uffici di trasferimento tecnologico per svolgere le attività in questione. Si segnala, infine, a titolo meramente collaborativo, che si pongono nel solco del medesimo percorso di valorizzazione le misure adottate dal Ministero dello sviluppo economico per il consolidamento dei processi di rafforzamento degli Uffici di Trasferimento Tecnologico (UTT) già in corso e la realizzazione di nuovi, volte a finanziare, a valere sulle risorse PNRR (7,5 milioni di euro), progetti di potenziamento e *capacity* building degli UTT delle Università italiane, degli enti pubblici di ricerca italiani (EPR) e degli IRCCS, al fine di aumentare l'intensità dei flussi di trasferimento tecnologico verso il sistema delle imprese;
in relazione all'articolo 27, si rappresenta che la modifica non ha natura sostanziale, trattandosi di una mera precisazione terminologica. Viene rilevato infatti che per la domanda di marchio l'utenza, in base alla legislazione tributaria vigente, versa non "diritti" ma "tasse di concessione governativa", come previste dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, recante la disciplina proprio delle tasse di concessione governativa. Pertanto la disposizione dettata dall'articolo 229 del codice della proprietà industriale (CPI) impropriamente si riferisce ai "diritti" da rimborsare in caso di rigetto della domanda, proprio perché, tecnicamente, l'utente al momento del deposito aveva versato le previste tasse di concessione governativa. Se al momento del deposito sono versate tasse di concessione governativa, al momento del rimborso sono restituite, parimenti, tasse di concessione governativa. Pertanto, la vigente formulazione dell'articolo 229 CPI, nel parlare di diritti e non di tasse di concessione governativa, adotta una terminologia non tecnicamente corretta che il disegno di legge in esame pertanto corregge. Si evidenzia quindi che la norma ha natura meramente ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Attualmente infatti l'Ufficio in caso di rigetto della domanda di marchio rimborsa le tasse (e non i diritti). Naturalmente è cura dell'Ufficio, in ossequio ai principi di buona amministrazione, autorizzare tale rimborso una volta verificata la definitività del provvedimento;
in relazione all'articolo 29, si fa presente che l'ulteriore digitalizzazione delle procedure dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, prevista dalla predetta disposizione, non comporta, come espressamente indicato nella relazione tecnico finanziaria, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'intento normativo è quello di convogliare sull'esistente sistema telematico UIBM i residuali flussi di atti e procedimenti che ad oggi sono gestiti "extra-sistema", ovvero mediante l'invio di istanze a mezzo PEC delle Divisioni competenti, con evidenti vantaggi in termini di efficienza e tempestività dell'azione amministrativa. A titolo esemplificativo, si fa riferimento alle istanze di rinnovo di marchi internazionali o a quelle di rimborso. Si rappresenta, infine, che è in programma la realizzazione di una potenziata piattaforma digitale dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, per la quale ad oggi è stato effettuato lo studio di fattibilità ed è prevista l'imminente adesione ad apposita Convenzione CONSIP e successiva stipula del contratto. Le risorse necessarie, pari a 3 milioni di euro, sono a valere sullo stanziamento dei fondi del PNRR e per la parte residua dal Capitolo 7476;
in relazione all'articolo 30, si conferma quanto affermato in sede di relazione tecnica in riferimento all'analisi dei dati inerenti l'imposta di bollo, in base ai quali il saldo complessivo derivante dalla misura risulta ampiamente positivo, dando luogo ad un aumento del gettito,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".
Il sottosegretario FRENI esprime l'avviso conforme del Governo.
Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata dalla relatrice, che risulta approvata.

(486) ***Elena MURELLI e altri. - Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma***
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, atteso che in sede redigente non sono state apportate modifiche, di ribadire il parere non ostativo già espresso alla Commissione di merito nella seduta del 28 febbraio scorso.
Il sottosegretario FRENI esprime l'avviso conforme del Governo, non essendovi osservazioni.
Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

(403) *ROMEO e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù*

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 febbraio.
Il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa della relazione tecnica da parte del Governo per cui chiede al sottosegretario Freni se vi siano aggiornamenti sul provvedimento.
Il sottosegretario FRENI afferma che si è ancora in attesa per quanto riguarda la presentazione della relativa relazione tecnica.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Comunicazione sugli orientamenti per una riforma del quadro di *governance* economica dell'UE (n. COM(2022) 583 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del documento dell'Unione europea. Approvazione della risoluzione: Doc. XVIII, n. 1)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 febbraio.
La relatrice MENNUNI (*FdI*) illustra una proposta di risoluzione, pubblicata in allegato, volta ad evidenziare i principali temi della riforma del quadro di *governance* economica del UE rispetto ai contenuti dell'atto comunitario all'esame.
Il sottosegretario FRENI esprime un avviso favorevole sulla proposta di risoluzione, fatta eccezione per la lettera *g)*, di cui chiede una riformulazione, al fine di sostituire il riferimento alla negoziazione con il diverso richiamo ad una ponderazione degli effetti della classificazione *ex ante* degli stati membri nei tre gruppi in base al relativo grado di rischio di sostenibilità dei conti pubblici.
La relatrice MENNUNI (*FdI*) sottolinea la rilevanza del tema inerente la classificazione degli Stati membri al fine di evitare che si produca un effetto stigma su alcuni di essi, sottolineando come, pur tenuto conto della riformulazione proposta dal Governo sulla lettera *g)*, che dichiara comunque di accogliere, permae il tema di una opportuna attenta negoziazione su tale aspetto di centrale importanza.
Il senatore PATUANELLI (*M5S*) interviene sul contenuto della proposta di risoluzione illustrata dalla relatrice, evidenziando come la stessa rechi più di un punto sostanzialmente condivisibile nell'impostazione, in particolare sottolineando i contenuti delle lettere *r)* e *b)* in materia di politiche anticicliche e sottolineando l'importanza di tali temi. Evidenzia tuttavia come i contenuti della risoluzione appaiono del tutto stridenti rispetto all'operato effettivo del Governo, di cui ricorda la manovra di bilancio, con la quale sono state bloccate tutte le misure anticicliche azionate negli ultimi due anni, risultando al contrario la legge di bilancio dell'attuale maggioranza una manovra estremamente conservativa che risulta il contrario rispetto a quanto serviva in termini di sostegno alla ripresa al Paese. Si sofferma inoltre sul tema del rilevante avanzo primario in Italia, che non risulta affatto trattato nella risoluzione all'esame, sottolineando inoltre, con riguardo ai contenuti della lettera p), che reca il riferimento tra l'altro al *Green deal*, che la capacità di sostenere lo sviluppo industriale potrebbe risultare in alcuni Stati membri molto più sostenuta rispetto all'Italia. Conclude evidenziando come, pur essendovi diversi principi condivisibili nel testo illustrato, emerge un netto contrasto tra quanto affermato e la reale azione del Governo, che questo risulti del tutto distonico rispetto a quanto prospettato nei contenuti dal testo di risoluzione. Preannuncia quindi il voto contrario della propria parte politica sul testo di maggioranza illustrato dalla relatrice.

Il PRESIDENTE informa che è pervenuta dal gruppo del Partito democratico e dal gruppo Misto - Alleanza verdi e sinistra, una proposta di risoluzione di minoranza, pubblicata in allegato.
Non essendovi altri interventi, con l'avviso conforme del Governo verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone quindi ai voti la proposta di risoluzione di maggioranza, con la modifica apportata alla lettera *g)* che recepisce la richiesta dal Governo.
La risoluzione risulta approvata.
Resta quindi preclusa la risoluzione di minoranza.
Il PRESIDENTE avverte che, come espressamente indicato nel testo del documento approvato, questo sarà trasmesso, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, anche alla Commissione europea, al Parlamento europeo e al Consiglio.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 concernente gli interventi relativi alla categoria "Fame nel mondo" (n. 24)
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 concernente gli interventi relativi alla categoria "Calamità naturali" (n. 25)
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 concernente gli interventi relativi alla categoria "Asssistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati" (n. 26)
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 concernente gli interventi relativi alla categoria "Conservazione dei beni culturali" (n. 27)
(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Seguito e conclusione dell'esame congiunto, con esiti distinti. Parere favorevole sugli atti del Governo nn. 24, 25, 26 e 27)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) illustra le proposte di parere sugli atti del Governo all'esame.
Il sottosegretario FRENI esprime l'avviso conforme del Governo.
Il senatore PATUANELLI (*M5S*) intervenendo sul parere inerenti gli atti del Governo all'esame, ricorda, con particolare riguardo all'atto del Governo n. 27, che risulta emergere un numero di istanze pari a otto, particolarmente limitato, e che si delinea un residuo di risorse assai considerevole; chiede quindi al rappresentante del Governo di chiarire gli elementi effettiva conoscibilità di tale strumento di finanziamento, al fine di considerare eventuali supplementi informativi a favore degli enti interessati dato l'ammontare di residui pari a circa il settanta per cento dell'importo delle risorse complessive.
Il sottosegretario FRENI sottolinea come gli strumenti di finanziamento all'esame siano caratterizzati da una omogeneità di trattamento, per cui evidenzia profili di criticità di una eventuale pubblicizzazione di taluni e non unitariamente di tutti tali strumenti. Riconosce comunque che vi sia un ingente ammontare dei residui di risorse in un quadro che appare delineare una non piena conoscenza dei relativi strumenti di finanziamento, non potendo tuttavia il Governo attivarsi per sole talune delle finalità.
Il PRESIDENTE chiarisce i dati inerenti il numero effettivo delle istanze presentante, alla luce della ricostruzione fornita dal *dossier* predisposto dal Servizio studi, in base ai quali emerge comunque un numero più alto di istanze presentate, di cui solo una parte è stata ritenuta ammissibile.
Avverte quindi che si procederà alla votazione disgiunta delle quattro proposte di parere, pubblicate in allegato.
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere sull'atto del Governo n. 24 è posta ai voti e approvata.
Si passa quindi alla votazione del parere sullo schema di decreto n. 25.
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere sull'atto del Governo n. 25 è posta ai voti e approvata.

Si passa quindi alla votazione del parere sullo schema di decreto n. 26.
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere sull'atto del Governo n. 26 è posta ai voti e approvata.
Si passa quindi alla votazione del parere sullo schema di decreto n. 27.
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere sull'atto del Governo n. 27 è posta ai voti e approvata.
IN SEDE REFERENTE
(564) ***Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune***
(Seguito esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 7 marzo.
Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale sul provvedimento.
Ricorda che alla luce anche dei numerosi impegni della Commissione, al fine di garantire a tutte le parti politiche la possibilità di intervenire nella discussione, è stato valutato di garantire anche nella giornata di martedì 14 il prosieguo di tale discussione generale, che dovrà comunque concludersi nella medesima giornata di martedì prossimo.
Non essendovi interventi propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,50.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PRESENTATO DALLA RELATRICE SUL DOCUMENTO N. COM(2022) 583 DEFINITIVO

La Commissione,
esaminato l'atto,
premesso che:
- il mutato contesto nel quale si sono venute a trovare le economie europee a seguito della pandemia non solo ha reso ancora più evidenti le criticità dell'attuale quadro di *governance* economica europea - relative alla effettiva capacità delle regole di garantire finanze pubbliche sostenibili e di prevenire squilibri macroeconomici, alla loro eccessiva complessità e all'insufficiente titolarità (*ownership*) nazionale - ma ne ha anche fatte emergere altre, legate in particolare all'accumulazione di debito pubblico emesso per far fronte alle conseguenze della crisi;
- la risposta delle politiche economiche, nazionali ed europee, alla crisi pandemica è stata forte e tempestiva, da un lato, con l'attivazione, già dal marzo 2020 e inizialmente fino al 2022, della "clausola di salvaguardia generale", che ha di fatto congelato le regole del Patto di stabilità e crescita, poi prorogata fino alla fine di quest'anno, dall'altro, con l'introduzione di strumenti straordinari e temporanei, come ad esempio il *Next Generation* EU (NGEU);
- in questo quadro, il percorso di riforma proposto dalla Commissione, a conclusione di un ampio dibattito pubblico, non prevede una modifica dei Trattati, ma un intervento sul diritto derivato e sull'attuazione delle regole;
- resterebbero in vigore i valori di riferimento del 3 per cento e del 60 per cento rispettivamente per il deficit e il debito pubblico in rapporto al PIL, mentre verrebbe abbandonato l'attuale parametro per la riduzione del debito (la cosiddetta regola dell'1/20) in favore della definizione di percorsi specifici per Paese che riducano il debito in modo "realistico, graduale e duraturo", posto che tale parametro implica un aggiustamento di bilancio troppo impegnativo e prociclico;
- al centro del nuovo Patto di stabilità e crescita la Commissione, prendendo a riferimento l'esperienza dei PNRR, propone di porre piani nazionali di bilancio e strutturali a medio termine, con cui gli Stati membri dovrebbero definire i propri impegni di bilancio, di riforma e di investimento, all'interno di un quadro comune dell'UE;
- in particolare, il nuovo quadro della *governance,* secondo la Commissione, dovrebbe articolarsi in

quattro fasi ed essere differenziato in base al livello di rischio di sostenibilità dei conti pubblici di ciascun Paese, classificando i Paesi stessi secondo il grado di rischio - "sostanziale", "moderato", "modesto" - sulla base dell'analisi di sostenibilità del debito pubblico svolta dalla Commissione;
- nella prima fase, la Commissione proporrebbe al Paese un percorso di aggiustamento di riferimento (*benchmark*) che, per gli Stati membri con un problema di debito pubblico "sostanziale", coprirebbe un periodo di almeno quattro anni con la possibilità per ciascuno Stato membro di richiedere un percorso più lungo, fino a un massimo di sette anni, in cambio di riforme e investimenti, e verrebbe redatto in modo da garantire che, almeno a partire dalla fine dell'orizzonte di pianificazione, a politiche invariate la traiettoria decennale del rapporto tra debito e prodotto sia discendente in modo plausibile e continuo e che il disavanzo sia credibilmente mantenuto al di sotto del limite del 3 per cento del PIL;
- i Paesi con un problema di debito "moderato" dovrebbero invece garantire che il debito inizi a ridursi entro i tre anni successivi alla fine dell'orizzonte temporale del piano;
- per quanto concerne infine gli Stati membri con un problema di debito pubblico "modesto", vi sarebbe solo un obiettivo di medio periodo definito in termini di disavanzo di bilancio: quest'ultimo dovrebbe essere mantenuto al di sotto del 3 per cento del PIL su un periodo di 10 anni, trascorsi al massimo tre anni dell'orizzonte temporale del piano;
- nella seconda fase, ciascun Paese presenterebbe il proprio piano nazionale, facendo precedere tale presentazione da un dialogo tecnico con la Commissione, che deve valutare anche se le riforme e gli investimenti che il Paese intende includere nel piano siano atti a favorire la crescita e la sostenibilità dei conti pubblici, siano coerenti con le priorità europee e non determinino effetti di spiazzamento di precedenti programmi;
- i piani dovrebbero assicurare un percorso di bilancio a medio termine, fissato in termini di "spesa primaria netta" - vale a dire spesa al netto delle misure discrezionali sul lato delle entrate, della spesa per interessi e della spesa ciclica per la disoccupazione - in modo da porre il debito pubblico su un sentiero discendente, o da farlo rimanere su livelli prudenti, mantenendo il disavanzo al di sotto del 3 per cento del PIL e garantendo una crescita sostenibile;
- la spesa primaria netta fungerebbe pertanto da base di riferimento per la definizione del percorso di aggiustamento di bilancio e costituirebbe l'unico riferimento anche per lo svolgimento della sorveglianza annuale della Commissione e del Consiglio UE nell'ambito del Semestre europeo;
- nella terza fase, i piani nazionali sarebbero avallati dalla Commissione sulla base di un quadro di valutazione comune e successivamente approvati dal Consiglio; salvo circostanze eccezionali e oggettive, quanto approvato non potrebbe essere rivisto nei successivi quattro anni, fermo restando che, in caso di mancato accordo, verrebbe applicato il piano di riferimento elaborato dalla Commissione;
- nella quarta fase, che consiste nel monitoraggio annuale, gli Stati membri dovrebbero presentare relazioni annuali sullo stato di avanzamento dell'attuazione dei piani, incluse le riforme e gli investimenti, e la sorveglianza sarebbe effettuata esaminando sia il saldo di bilancio nominale sia l'andamento della spesa primaria netta;
- in questo quadro, si mantiene invariata la procedura per i disavanzi eccessivi (PDE) relativamente al *deficit*, ma si rafforza quella concernente il debito nel senso di renderla più effettiva, prevedendo, per gli Stati membri con un problema di debito pubblico "sostanziale", che gli scostamenti dal percorso di bilancio concordato comportino automaticamente l'avvio della procedura, mentre per gli Stati membri con un problema di debito pubblico "moderato" gli scostamenti potrebbero comunque portare all'avvio di una procedura se giudicati atti a dar luogo a errori rilevanti;
- le sanzioni previste in esito alla PDE dovrebbero essere di tre tipi: finanziarie, più facili da comminare in quanto basate su importi ridotti rispetto a quelli attualmente previsti; reputazionali, con obblighi di illustrazione delle misure adottate in risposta alle raccomandazioni europee; di condizionalità macroeconomica, con possibilità di sospensione dei finanziamenti europei in caso di inottemperanza all'obbligo di correzione dei disavanzi eccessivi;
- verrebbe infine rivista la procedura per gli squilibri macroeconomici, al fine di garantire una maggiore integrazione con il quadro di bilancio, prevedendo l'inserimento nei piani strutturali di

bilancio e strutturali a medio termine anche delle riforme e degli investimenti per correggere gli squilibri individuati, nonché semplificando il quadro di sorveglianza post-programma;
ritenuto che:
- la proposta della Commissione rappresenti un passo in avanti, giacché si concentra sulla sostenibilità dei conti pubblici nel medio termine piuttosto che sulla calibrazione annuale della politica di bilancio, mirando a ridurre la complessità del quadro di regole, ad aumentare la titolarità nazionale e a trovare un migliore equilibrio fra prudenza e realismo dei percorsi di aggiustamento di ciascun Paese;
- tale proposta riconosce che - sebbene vada minimizzato il rischio di trattamento disomogeneo fra Paesi - in un contesto complesso e caratterizzato da elevata interdipendenza come quello europeo, le regole di bilancio non possano essere né definite puntualmente per tutte le possibili circostanze, né basate unicamente su criteri numerici; è invece necessario assicurare adeguati margini di flessibilità che rendano più effettiva la loro applicazione;
- alla maggiore flessibilità delle regole corrisponda una maggiore discrezionalità delle Istituzioni europee chiamate ad applicarle (Commissione e Consiglio), da valutare con estrema attenzione;
- in particolare, il primo aspetto riguarda la natura, al momento non precisata, della comunicazione con cui la Commissione detta inizialmente il piano di aggiustamento di riferimento per indicare agli Stati membri un sentiero di crescita della spesa primaria netta tale da assicurare un obiettivo di graduale riduzione del debito in rapporto al PIL; qualora tale piano fosse considerato vincolante, come al momento sembrerebbe alla luce del fatto che in caso di mancato accordo tra i singoli Stati e la Commissione si applicherebbe comunque il piano predisposto da quest'ultima, potrebbe configurarsi un rafforzamento dei poteri della Commissione in assenza di una esplicita previsione da parte dei Trattati;
- in questa prima fase appare invece più opportuno che la Commissione si limiti a indicare un percorso di aggiustamento di riferimento, ma non imponga obiettivi specifici, anche al fine di non interferire nei rapporti istituzionali Governo-Parlamento nella definizione delle linee di programmazione economica nazionale stabilite attraverso il Documento di economia e finanza e la relativa Nota di aggiornamento;
- un altro elemento da considerare concerne il ruolo dell'analisi di sostenibilità del debito (DSA), che viene utilizzata per definire, in particolare, sia la categoria di rischio di ciascun Paese, sia il percorso di aggiustamento di riferimento, anche in considerazione del fatto che viene rafforzata la procedura per i disavanzi eccessivi concernente il debito nel senso che essa viene resa più effettiva prevedendo, per gli Stati membri con un problema di debito pubblico "sostanziale", che gli scostamenti dal percorso di bilancio concordato comportino automaticamente l'avvio della procedura; la DSA risulta molto sensibile alle ipotesi sottostanti e si richiede attenzione nel comunicare gli esiti dell'esercizio;
- la Comunicazione non prevede un trattamento differenziato delle spese di investimento coerenti con le priorità e le esigenze di sviluppo dell'economia europea, in particolare la transizione ecologica e digitale, come pure delle spese relative all'assistenza finanziaria e di quelle per la costituzione della difesa comune europea; occorre, inoltre, approfondire il trattamento delle spese di carattere sociale escluse dall'aggregato unico di riferimento al fine di non acuire le differenze fra i singoli Stati;
- per quanto riguarda il sistema delle sanzioni, potrebbero essere esplorati meccanismi premianti di incentivo da accompagnarsi alle sanzioni stesse;
- la previsione di sanzioni reputazionali e di condizionalità macroeconomica rischia di essere eccessivamente afflittiva, le prime per i possibili effetti che possono determinare sui mercati finanziari, le seconde perché potrebbero pregiudicare la realizzazione di obiettivi di investimento previsti sempre in sede europea;
- non viene sufficientemente approfondita la procedura di sorveglianza sugli squilibri macroeconomici, sebbene vi sia una evidente interconnessione tra questi ultimi e la disciplina del bilancio;
preso atto del fatto che:
- il Consiglio ECOFIN del 14 marzo 2023 potrebbe adottare conclusioni sulla riforma della *governance* economica dell'UE da sottoporre al Consiglio europeo del 23 e 24 marzo;
- anche sulla base del contenuto di tali conclusioni, il Consiglio europeo potrebbe invitare la Commissione europea a presentare, in tempi rapidi, delle iniziative legislative con l'obiettivo di

pervenire a una definizione delle nuove regole entro la fine dell'anno in corso e, pertanto, prima della disattivazione della clausola di salvaguardia generale del Patto;
- rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,
impegna il Governo a proseguire i negoziati in sede europea, evidenziando le seguenti questioni:
a) siano precisati natura e contenuti della comunicazione con cui la Commissione individua inizialmente il piano di riferimento per indicare agli Stati membri il percorso di crescita dell'aggregato di spesa e la relativa diminuzione del rapporto debito/PIL, anche al fine di non interferire nei rapporti istituzionali Governo-Parlamento ai fini della definizione delle linee di programmazione economica nazionale, adottate attraverso il Documento di economia e finanza e la relativa Nota di aggiornamento;
b) sia previsto che il piano di riferimento formulato dalla Commissione europea privilegi un approccio favorevole alla crescita economica in modo da incentivare la riduzione del rapporto debito/PIL attraverso politiche atte ad aumentare il denominatore;
c) sia previsto un coinvolgimento degli Stati membri anche nella fase *ex ante* di determinazione dei sentieri di crescita nominale dell'aggregato di spesa di riferimento, affinché sia effettivamente raggiunto l'obiettivo di aumentare il grado di titolarità nazionale delle nuove regole;
d) sia necessario mantenere un adeguato coordinamento dell'intonazione delle politiche fiscali perseguite nell'ambito dell'Area euro;
e) considerata l'estrema sensibilità alle ipotesi della DSA (quali crescita del PIL, tassi di interesse, inflazione e proiezioni di finanza pubblica), si ritiene di fondamentale importanza che la scelta di questi parametri avvenga con estrema attenzione e sia concordata tra la Commissione europea e i singoli Paesi sulla base di una chiara e trasparente evidenza empirica e di argomenti tecnici, per tenere conto altresì degli effetti delle riforme strutturali sul potenziale di crescita;
f) sia chiarito il perimetro dell'aggregato di spesa di riferimento, per tenere conto di andamenti non previsti e non soggetti al controllo dei singoli Stati, con riflessi sulla spesa, valutando altresì la possibilità di prevedere trattamenti differenziati per alcune tipologie di spesa, come le spese di investimento coerenti con le priorità e le esigenze di sviluppo dell'economia europea, in particolare la transizione ecologica e digitale, ovvero le spese relative all'assistenza finanziaria e quelle per la costituzione della difesa comune europea. Sia, inoltre, approfondito il trattamento delle spese per i co-finanziamenti nazionali all'utilizzo dei fondi strutturali e per gli interventi connessi al PNRR e delle spese di carattere sociale escluse dall'aggregato unico di riferimento al fine di non acuire le differenze fra i singoli Stati;
g) sia rinegoziata la classificazione *ex ante* degli Stati membri in tre gruppi in base al relativo grado di rischio di sostenibilità dei conti pubblici in modo da evitare che si produca un effetto stigma su alcuni di essi;
h) allo scopo di garantire la necessaria flessibilità alla gestione delle politiche nazionali e di assicurare una maggiore legittimità democratica, si valuti l'opportunità di definire modalità e condizioni che permettano di rivedere i piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine nel corso del periodo di programmazione anche qualora si configurasse un cambio di governo o in occasione dell'insediamento di un nuovo Parlamento;
i) sia previsto che il piano di aggiustamento di riferimento predisposto dalla Commissione sia rivisto in caso di significativi mutamenti delle previsioni macroeconomiche nazionali;
l) sia previsto che il piano di aggiustamento di riferimento concordato con la Commissione; tenga conto delle discipline dei singoli Stati membri, quale quella nazionale prevista dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;
m) per quanto riguarda il sistema delle sanzioni, sia escluso il ricorso a sanzioni di carattere reputazionale e di condizionalità macroeconomica con la relativa sospensione dei finanziamenti erogati dall'Unione europea, e si esplorino meccanismi premianti di incentivo da accompagnarsi alle sanzioni stesse;
n) sia adeguatamente migliorata la procedura di sorveglianza sugli squilibri macroeconomici; in

particolare, si segnali l'esigenza di rafforzare le possibili interazioni tra la sorveglianza macroeconomica e quella di bilancio, stabilire un maggiore coordinamento delle politiche economiche volte ad affrontare gli squilibri macroeconomici e, soprattutto, garantire un approccio maggiormente simmetrico nel trattamento di alcuni squilibri, come quelli relativi alla bilancia dei pagamenti, allo scopo di coglierne le implicazioni per il buon andamento dell'economia di tutta l'area dell'euro;
o) si verifichi la disponibilità degli altri Stati membri a sviluppare uno strumento comune che possa consentire di affrontare, con risorse europee anziché nazionali, in maniera più efficiente eventuali nuovi *shock* e supportare adeguatamente e in maniera paritaria le imprese europee, indipendentemente dai differenti margini di indebitamento dei singoli Paesi;
p) si proceda nei negoziati sulla revisione del quadro della *governance* economica tenendo conto anche delle discussioni in corso sul Piano industriale del *Green deal* e in particolare sulla riforma delle regole sugli aiuti di Stato (*Temporary Crisis and Transition Framework*), in modo da adottare una decisione complessiva e unitaria nonché da rendere più efficace l'azione europea, con riferimento al rafforzamento della competitività industriale dell'Unione, evitando il rischio di frammentare il mercato interno nonché di aumentare le divergenze socio-economiche tra gli Stati membri;
q) si affianchi al negoziato sulla riforma della *governance* il dibattito sulle garanzie che i singoli Stati possono porre in essere per promuovere la crescita degli investimenti, quali quelli relativi alla transizione ecologica e digitale, con particolare riferimento agli effetti sul debito, e si rappresenti l'esigenza di prevedere eventuali meccanismi di sostegno a tali garanzie con risorse europee;
r) sia avviata una riflessione ulteriore con le competenti istituzioni europee sulla necessità di superare un quadro di *governance* economica dell'UE imperniato sul rispetto dei parametri del 3 per cento del deficit e del 60 per cento del debito che limitano il grado di autonomia degli Stati membri e sia negoziato il ruolo della Commissione europea in modo da evitare una compressione dell'autonomia di bilancio degli Stati membri.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO N. COM(2022) 583 DEFINITIVO *(Doc. XVIII, n. 1)*

La Commissione,
esaminato l'atto,
premesso che:
- il mutato contesto nel quale si sono venute a trovare le economie europee a seguito della pandemia non solo ha reso ancora più evidenti le criticità dell'attuale quadro di *governance* economica europea - relative alla effettiva capacità delle regole di garantire finanze pubbliche sostenibili e di prevenire squilibri macroeconomici, alla loro eccessiva complessità e all'insufficiente titolarità (*ownership*) nazionale - ma ne ha anche fatte emergere altre, legate in particolare all'accumulazione di debito pubblico emesso per far fronte alle conseguenze della crisi;
- la risposta delle politiche economiche, nazionali ed europee, alla crisi pandemica è stata forte e tempestiva, da un lato, con l'attivazione, già dal marzo 2020 e inizialmente fino al 2022, della "clausola di salvaguardia generale", che ha di fatto congelato le regole del Patto di stabilità e crescita, poi prorogata fino alla fine di quest'anno, dall'altro, con l'introduzione di strumenti straordinari e temporanei, come ad esempio il *Next Generation* EU (NGEU);
- in questo quadro, il percorso di riforma proposto dalla Commissione, a conclusione di un ampio dibattito pubblico, non prevede una modifica dei Trattati, ma un intervento sul diritto derivato e sull'attuazione delle regole;
- resterebbero in vigore i valori di riferimento del 3 per cento e del 60 per cento rispettivamente per il deficit e il debito pubblico in rapporto al PIL, mentre verrebbe abbandonato l'attuale parametro per la riduzione del debito (la cosiddetta regola dell'1/20) in favore della definizione di percorsi specifici per Paese che riducano il debito in modo "realistico, graduale e duraturo", posto che tale parametro implica un aggiustamento di bilancio troppo impegnativo e prociclico;
- al centro del nuovo Patto di stabilità e crescita la Commissione, prendendo a riferimento l'esperienza dei PNRR, propone di porre piani nazionali di bilancio e strutturali a medio termine, con cui gli Stati

membri dovrebbero definire i propri impegni di bilancio, di riforma e di investimento, all'interno di un quadro comune dell'UE;
- in particolare, il nuovo quadro della *governance,* secondo la Commissione, dovrebbe articolarsi in quattro fasi ed essere differenziato in base al livello di rischio di sostenibilità dei conti pubblici di ciascun Paese, classificando i Paesi stessi secondo il grado di rischio - "sostanziale", "moderato", "modesto" - sulla base dell'analisi di sostenibilità del debito pubblico svolta dalla Commissione;
- nella prima fase, la Commissione proporrebbe al Paese un percorso di aggiustamento di riferimento (*benchmark*) che, per gli Stati membri con un problema di debito pubblico "sostanziale", coprirebbe un periodo di almeno quattro anni con la possibilità per ciascuno Stato membro di richiedere un percorso più lungo, fino a un massimo di sette anni, in cambio di riforme e investimenti, e verrebbe redatto in modo da garantire che, almeno a partire dalla fine dell'orizzonte di pianificazione, a politiche invariate la traiettoria decennale del rapporto tra debito e prodotto sia discendente in modo plausibile e continuo e che il disavanzo sia credibilmente mantenuto al di sotto del limite del 3 per cento del PIL;
- i Paesi con un problema di debito "moderato" dovrebbero invece garantire che il debito inizi a ridursi entro i tre anni successivi alla fine dell'orizzonte temporale del piano;
- per quanto concerne infine gli Stati membri con un problema di debito pubblico "modesto", vi sarebbe solo un obiettivo di medio periodo definito in termini di disavanzo di bilancio: quest'ultimo dovrebbe essere mantenuto al di sotto del 3 per cento del PIL su un periodo di 10 anni, trascorsi al massimo tre anni dell'orizzonte temporale del piano;
- nella seconda fase, ciascun Paese presenterebbe il proprio piano nazionale, facendo precedere tale presentazione da un dialogo tecnico con la Commissione, che deve valutare anche se le riforme e gli investimenti che il Paese intende includere nel piano siano atti a favorire la crescita e la sostenibilità dei conti pubblici, siano coerenti con le priorità europee e non determinino effetti di spiazzamento di precedenti programmi;
- i piani dovrebbero assicurare un percorso di bilancio a medio termine, fissato in termini di "spesa primaria netta" - vale a dire spesa al netto delle misure discrezionali sul lato delle entrate, della spesa per interessi e della spesa ciclica per la disoccupazione - in modo da porre il debito pubblico su un sentiero discendente, o da farlo rimanere su livelli prudenti, mantenendo il disavanzo al di sotto del 3 per cento del PIL e garantendo una crescita sostenibile;
- la spesa primaria netta fungerebbe pertanto da base di riferimento per la definizione del percorso di aggiustamento di bilancio e costituirebbe l'unico riferimento anche per lo svolgimento della sorveglianza annuale della Commissione e del Consiglio UE nell'ambito del Semestre europeo;
- nella terza fase, i piani nazionali sarebbero avallati dalla Commissione sulla base di un quadro di valutazione comune e successivamente approvati dal Consiglio; salvo circostanze eccezionali e oggettive, quanto approvato non potrebbe essere rivisto nei successivi quattro anni, fermo restando che, in caso di mancato accordo, verrebbe applicato il piano di riferimento elaborato dalla Commissione;
- nella quarta fase, che consiste nel monitoraggio annuale, gli Stati membri dovrebbero presentare relazioni annuali sullo stato di avanzamento dell'attuazione dei piani, incluse le riforme e gli investimenti, e la sorveglianza sarebbe effettuata esaminando sia il saldo di bilancio nominale sia l'andamento della spesa primaria netta;
- in questo quadro, si mantiene invariata la procedura per i disavanzi eccessivi (PDE) relativamente al *deficit*, ma si rafforza quella concernente il debito nel senso di renderla più effettiva, prevedendo, per gli Stati membri con un problema di debito pubblico "sostanziale", che gli scostamenti dal percorso di bilancio concordato comportino automaticamente l'avvio della procedura, mentre per gli Stati membri con un problema di debito pubblico "moderato" gli scostamenti potrebbero comunque portare all'avvio di una procedura se giudicati atti a dar luogo a errori rilevanti;
- le sanzioni previste in esito alla PDE dovrebbero essere di tre tipi: finanziarie, più facili da comminare in quanto basate su importi ridotti rispetto a quelli attualmente previsti; reputazionali, con obblighi di illustrazione delle misure adottate in risposta alle raccomandazioni europee; di condizionalità macroeconomica, con possibilità di sospensione dei finanziamenti europei in caso di

inottemperanza all'obbligo di correzione dei disavanzi eccessivi;
- verrebbe infine rivista la procedura per gli squilibri macroeconomici, al fine di garantire una maggiore integrazione con il quadro di bilancio, prevedendo l'inserimento nei piani strutturali di bilancio e strutturali a medio termine anche delle riforme e degli investimenti per correggere gli squilibri individuati, nonché semplificando il quadro di sorveglianza post-programma;
ritenuto che:
- la proposta della Commissione rappresenti un passo in avanti, giacché si concentra sulla sostenibilità dei conti pubblici nel medio termine piuttosto che sulla calibrazione annuale della politica di bilancio, mirando a ridurre la complessità del quadro di regole, ad aumentare la titolarità nazionale e a trovare un migliore equilibrio fra prudenza e realismo dei percorsi di aggiustamento di ciascun Paese;
- tale proposta riconosce che - sebbene vada minimizzato il rischio di trattamento disomogeneo fra Paesi - in un contesto complesso e caratterizzato da elevata interdipendenza come quello europeo, le regole di bilancio non possano essere né definite puntualmente per tutte le possibili circostanze, né basate unicamente su criteri numerici; è invece necessario assicurare adeguati margini di flessibilità che rendano più effettiva la loro applicazione;
- alla maggiore flessibilità delle regole corrisponda una maggiore discrezionalità delle Istituzioni europee chiamate ad applicarle (Commissione e Consiglio), da valutare con estrema attenzione;
- in particolare, il primo aspetto riguarda la natura, al momento non precisata, della comunicazione con cui la Commissione detta inizialmente il piano di aggiustamento di riferimento per indicare agli Stati membri un sentiero di crescita della spesa primaria netta tale da assicurare un obiettivo di graduale riduzione del debito in rapporto al PIL; qualora tale piano fosse considerato vincolante, come al momento sembrerebbe alla luce del fatto che in caso di mancato accordo tra i singoli Stati e la Commissione si applicherebbe comunque il piano predisposto da quest'ultima, potrebbe configurarsi un rafforzamento dei poteri della Commissione in assenza di una esplicita previsione da parte dei Trattati;
- in questa prima fase appare invece più opportuno che la Commissione si limiti a indicare un percorso di aggiustamento di riferimento, ma non imponga obiettivi specifici, anche al fine di non interferire nei rapporti istituzionali Governo-Parlamento nella definizione delle linee di programmazione economica nazionale stabilite attraverso il Documento di economia e finanza e la relativa Nota di aggiornamento;
- un altro elemento da considerare concerne il ruolo dell'analisi di sostenibilità del debito (DSA), che viene utilizzata per definire, in particolare, sia la categoria di rischio di ciascun Paese,sia il percorso di aggiustamento di riferimento, anche in considerazione del fatto che viene rafforzata la procedura per i disavanzi eccessivi concernente il debito nel senso che essa viene resa più effettiva prevedendo, per gli Stati membri con un problema di debito pubblico "sostanziale", che gli scostamenti dal percorso di bilancio concordato comportino automaticamente l'avvio della procedura; la DSA risulta molto sensibile alle ipotesi sottostanti e si richiede attenzione nel comunicare gli esiti dell'esercizio;
- la Comunicazione non prevede un trattamento differenziato delle spese di investimento coerenti con le priorità e le esigenze di sviluppo dell'economia europea, in particolare la transizione ecologica e digitale, come pure delle spese relative all'assistenza finanziaria e di quelle per la costituzione della difesa comune europea; occorre, inoltre, approfondire il trattamento delle spese di carattere sociale escluse dall'aggregato unico di riferimento al fine di non acuire le differenze fra i singoli Stati;
- per quanto riguarda il sistema delle sanzioni, potrebbero essere esplorati meccanismi premianti di incentivo da accompagnarsi alle sanzioni stesse;
- la previsione di sanzioni reputazionali e di condizionalità macroeconomica rischia di essere eccessivamente afflittiva, le prime per i possibili effetti che possono determinare sui mercati finanziari, le seconde perché potrebbero pregiudicare la realizzazione di obiettivi di investimento previsti sempre in sede europea;
- non viene sufficientemente approfondita la procedura di sorveglianza sugli squilibri macroeconomici, sebbene vi sia una evidente interconnessione tra questi ultimi e la disciplina del bilancio;
preso atto del fatto che:
- il Consiglio ECOFIN del 14 marzo 2023 potrebbe adottare conclusioni sulla riforma della

governance economica dell'UE da sottoporre al Consiglio europeo del 23 e 24 marzo;
- anche sulla base del contenuto di tali conclusioni, il Consiglio europeo potrebbe invitare la Commissione europea a presentare, in tempi rapidi, delle iniziative legislative con l'obiettivo di pervenire a una definizione delle nuove regole entro la fine dell'anno in corso e, pertanto, prima della disattivazione della clausola di salvaguardia generale del Patto;
- rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

impegna il Governo a proseguire i negoziati in sede europea, evidenziando le seguenti questioni:
a) siano precisati natura e contenuti della comunicazione con cui la Commissione individua inizialmente il piano di riferimento per indicare agli Stati membri il percorso di crescita dell'aggregato di spesa e la relativa diminuzione del rapporto debito/PIL, anche al fine di non interferire nei rapporti istituzionali Governo-Parlamento ai fini della definizione delle linee di programmazione economica nazionale, adottate attraverso il Documento di economia e finanza e la relativa Nota di aggiornamento;
b) sia previsto che il piano di riferimento formulato dalla Commissione europea privilegi un approccio favorevole alla crescita economica in modo da incentivare la riduzione del rapporto debito/PIL attraverso politiche atte ad aumentare il denominatore;
c) sia previsto un coinvolgimento degli Stati membri anche nella fase *ex ante* di determinazione dei sentieri di crescita nominale dell'aggregato di spesa di riferimento, affinché sia effettivamente raggiunto l'obiettivo di aumentare il grado di titolarità nazionale delle nuove regole;
d) sia necessario mantenere un adeguato coordinamento dell'intonazione delle politiche fiscali perseguite nell'ambito dell'Area euro;
e) considerata l'estrema sensibilità alle ipotesi della DSA (quali crescita del PIL, tassi di interesse, inflazione e proiezioni di finanza pubblica), si ritiene di fondamentale importanza che la scelta di questi parametri avvenga con estrema attenzione e sia concordata tra la Commissione europea e i singoli Paesi sulla base di una chiara e trasparente evidenza empirica e di argomenti tecnici, per tenere conto altresì degli effetti delle riforme strutturali sul potenziale di crescita;
f) sia chiarito il perimetro dell'aggregato di spesa di riferimento, per tenere conto di andamenti non previsti e non soggetti al controllo dei singoli Stati, con riflessi sulla spesa, valutando altresì la possibilità di prevedere trattamenti differenziati per alcune tipologie di spesa, come le spese di investimento coerenti con le priorità e le esigenze di sviluppo dell'economia europea, in particolare la transizione ecologica e digitale, ovvero le spese relative all'assistenza finanziaria e quelle per la costituzione della difesa comune europea. Sia, inoltre, approfondito il trattamento delle spese per i co-finanziamenti nazionali all'utilizzo dei fondi strutturali e per gli interventi connessi al PNRR e delle spese di carattere sociale escluse dall'aggregato unico di riferimento al fine di non acuire le differenze fra i singoli Stati;
g) siano adeguatamente ponderati, nelle sedi istituzionali europee, gli effetti della classificazione *ex ante* degli Stati membri in tre gruppi in base al relativo grado di rischio di sostenibilità dei conti pubblici in modo da evitare che si produca un effetto stigma su alcuni di essi;
h) allo scopo di garantire la necessaria flessibilità alla gestione delle politiche nazionali e di assicurare una maggiore legittimità democratica, si valuti l'opportunità di definire modalità e condizioni che permettano di rivedere i piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine nel corso del periodo di programmazione anche qualora si configurasse un cambio di governo o in occasione dell'insediamento di un nuovo Parlamento;
i) sia previsto che il piano di aggiustamento di riferimento predisposto dalla Commissione sia rivisto in caso di significativi mutamenti delle previsioni macroeconomiche nazionali;
l) sia previsto che il piano di aggiustamento di riferimento concordato con la Commissione; tenga conto delle discipline dei singoli Stati membri, quale quella nazionale prevista dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;
m) per quanto riguarda il sistema delle sanzioni, sia escluso il ricorso a sanzioni di carattere reputazionale e di condizionalità macroeconomica con la relativa sospensione dei finanziamenti

erogati dall'Unione europea, e si esplorino meccanismi premianti di incentivo da accompagnarsi alle sanzioni stesse;
n) sia adeguatamente migliorata la procedura di sorveglianza sugli squilibri macroeconomici; in particolare, si segnali l'esigenza di rafforzare le possibili interazioni tra la sorveglianza macroeconomica e quella di bilancio, stabilire un maggiore coordinamento delle politiche economiche volte ad affrontare gli squilibri macroeconomici e, soprattutto, garantire un approccio maggiormente simmetrico nel trattamento di alcuni squilibri, come quelli relativi alla bilancia dei pagamenti, allo scopo di coglierne le implicazioni per il buon andamento dell'economia di tutta l'area dell'euro;
o) si verifichi la disponibilità degli altri Stati membri a sviluppare uno strumento comune che possa consentire di affrontare, con risorse europee anziché nazionali, in maniera più efficiente eventuali nuovi *shock* e supportare adeguatamente e in maniera paritaria le imprese europee, indipendentemente dai differenti margini di indebitamento dei singoli Paesi;
p) si proceda nei negoziati sulla revisione del quadro della *governance* economica tenendo conto anche delle discussioni in corso sul Piano industriale del *Green deal* e in particolare sulla riforma delle regole sugli aiuti di Stato (*Temporary Crisis and Transition Framework*), in modo da adottare una decisione complessiva e unitaria nonché da rendere più efficace l'azione europea, con riferimento al rafforzamento della competitività industriale dell'Unione, evitando il rischio di frammentare il mercato interno nonché di aumentare le divergenze socio-economiche tra gli Stati membri;
q) si affianchi al negoziato sulla riforma della *governance* il dibattito sulle garanzie che i singoli Stati possono porre in essere per promuovere la crescita degli investimenti, quali quelli relativi alla transizione ecologica e digitale, con particolare riferimento agli effetti sul debito, e si rappresenti l'esigenza di prevedere eventuali meccanismi di sostegno a tali garanzie con risorse europee;
r) sia avviata una riflessione ulteriore con le competenti istituzioni europee sulla necessità di superare un quadro di *governance* economica dell'UE imperniato sul rispetto dei parametri del 3 per cento del *deficit* e del 60 per cento del debito che limitano il grado di autonomia degli Stati membri e sia negoziato il ruolo della Commissione europea in modo da evitare una compressione dell'autonomia di bilancio degli Stati membri.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PRESENTATO DAI SENATORI MISIANI, MAGNI, MANCA, LORENZIN, NICITA SUL DOCUMENTO N. COM(2022) 583 DEFINITIVO *(Doc. XVIII, n. 1)*

La Commissione,
esaminato l'atto,
premesso che:
la *governance* economica europea è frutto di una lunga evoluzione che parte dal Trattato di Maastricht e arriva fino al *Six Pack* e *Two Pack* approvati nel post-crisi finanziaria. Trattandosi di un processo che ha avuto varie fasi, il risultato finale - pur mantenendo una sua sostanziale coerenza di fondo - ha finito per mostrare anche degli evidenti limiti non solo nella concreta applicazione, ma anche nel perseguire gli obiettivi che ci si era prefissi di raggiungere. Questi limiti erano ben chiari già prima che scoppiasse il COVID, tanto che la Commissione aveva già deciso di aprire una fase di revisione che poi però ha subito inevitabili rallentamenti. La Comunicazione di novembre segna un passaggio intermedio importante perché non solo delinea già quello che la Commissione ha in mente, ma apre la strada anche alla presentazione delle proposte legislative;
i problemi che sono emersi nel corso degli anni sono diversi, tra i quali:
a) la pro-ciclicità della attuale *governance*, che davanti a rallentamenti ciclici ha spesso richiesto ai governi di attuare politiche restrittive, e nei casi peggiori ha costretto addirittura l'Unione a sospendere l'applicazione delle regole fiscali facendo leva sulle clausole di disattivazione;
b) il fatto che le regole fossero uguali per tutti e quindi si adattassero poco al contesto e alle caratteristiche dei singoli Paesi;
c) il paradosso di una *governance* che, almeno nelle intenzioni, doveva garantire la sostenibilità della finanza pubblica degli Stati Membri, ma che è per larghissima parte concentrata sul breve termine: i vincoli sul deficit pubblico erano stati pensati come uno strumento per garantire la sostenibilità

dell'indebitamento, ma essi si sono trasformati presto da vincoli a obiettivi a sé stanti. Con la riforma del Two-Pack e l'introduzione della regola del ventesimo ci siamo poi ritrovati con una governance duale, dove i due obiettivi sul deficit e sul debito spesso non si conciliavano fra loro, e uno dominava sull'altro;
d) la complessità e la scarsa trasparenza della governance che la rende facilmente soggetta a manipolazioni, poiché un ruolo chiave è giocato dalle variabili non osservabili (il PIL potenziale) che apre la strada a legittime contestazioni;
e) la circostanza che gli indicatori utilizzati, sia quelli sul deficit che quelli sul debito, sono in larga parte fuori dal controllo diretto dei governi, e nel caso di mancato rispetto dei vincoli è difficile discriminare fra responsabilità diretta dei governi e fattori esogeni. Questo a sua volta non legittima l'applicazione delle sanzioni previste dalla stessa *governance*, rendendo più discutibile l'avvio di procedure per deficit o debito eccessivo e poco credibile la *governance* medesima;
la Comunicazione di novembre affronta alcuni di questi limiti:
a) l'orizzonte temporale non è più annuale ma pluriennale, con piani che vanno da 4 ad addirittura 7 anni, e quindi almeno in parte consentono una gestione più razionale del ciclo economico;
b) c'è la chiara intenzione di passare da una governance uguale per tutti a una applicazione più mirata e calata nella realtà e nel contesto di ciascun Paese membro;
c) c'è uno spostamento di attenzione dal breve al medio/lungo periodo: la variabile chiave diventa la sostenibilità del debito e il suo progressivo processo di convergenza;
d) si utilizzano indicatori direttamente osservabili e quindi in prima analisi non contestabili;
e) la variabile di controllo diventa l'andamento della spesa pubblica netta che, a differenza del *deficit*, è sostanzialmente sotto il diretto controllo dei governi, visto che misura la componente discrezionale della politica fiscale: questo ha come obiettivo quello di migliorare la legittimità dell'impianto sanzionatorio perché il mancato rispetto di un impegno preso può essere più direttamente imputata a scelte politiche rispetto a quanto accadeva nella *governance* attualmente in vigore.
la Comunicazione della Commissione lascia tuttavia aperte alcune questioni:
a) non è chiaro cosa sarà della Comunicazione sulla flessibilità del 2015 che consentiva, sotto certe condizioni, di non considerare alcune spese per investimenti nel computo del *deficit* pubblico;
b) la proiezione di 10 anni dell'analisi di sostenibilità del debito ha un elevatissimo grado di incertezza e di discrezionalità essendo fortemente dipendente dalle ipotesi;
c) sebbene la spesa pubblica netta sia un indicatore direttamente osservabile e sostanzialmente sotto il controllo diretto dei governi, il suo calcolo richiederà comunque l'esclusione degli stabilizzatori automatici la cui stima non è sempre immediata;
d) non è chiaro come interagiranno il nuovo vincolo sul tasso di crescita della spesa pubblica netta e il vincolo del 3 per cento e, dato che il vincolo sul *deficit* dipende dal PIL, il problema della pro-ciclicità rischia di non essere risolto;
e) non sono chiare le modalità e le ragioni dell'apertura automatica di procedure di debito eccessivo per i paesi più a rischio, in quanto deviazioni dal percorso concordato dovrebbero determinare una apertura automatica della procedura a prescindere che il percorso di rientro del debito rispetti o meno il piano concordato, rischiando quindi che un Paese che riduca il debito secondo i piani concordati si trovi automaticamente in procedura di debito eccessivo perché non rispetta la regola della spesa;
la Comunicazione della Commissione non chiarisce se e come la nuova governance prevedrà strumenti o meccanismi che garantiscano una coerenza delle posizioni fiscali dei singoli Stati Membri;
non viene affrontato il problema dell'interazione fra raccomandazioni specifiche per Paese e *governance* macroeconomica;
rimangono aperte questioni che, pur andando al di là della portata della Comunicazione, rivestono una grande importanza:
f) la mancanza di un meccanismo permanente di stabilizzazione automatica, che ricalchi l'esperienza di SURE;
g) la necessità di disporre di una capacità fiscale dell'eurozona capace di intervenire in circostanze eccezionali e con condizionalità ragionevoli;

h) la necessità di avere uno strumento per il sostegno e la promozione degli investimenti;
impegna il Governo a proseguire i negoziati in sede europea, promuovendo le seguenti questioni volte a:
a) mantenere la possibilità di non considerare alcune spese per riforme o per investimenti nel computo della spesa netta, in coerenza con la Comunicazione sulla flessibilità del 2015;
b) assicurare una maggiore flessibilità ai piani nazionali, prevedendo la possibilità di revisione degli stessi in particolare nel caso intervengano modifiche dei parametri alla base dell'analisi di sostenibilità del debito, tra cui l'inflazione, così da rendere le regole capaci di adattarsi a contesti economico-finanziari mutevoli;
c) definire gli stabilizzatori automatici tenendo conto delle specificità nazionali anche al fine di garantire una componente anticiclica automatica sufficientemente adeguata;
d) chiarire che alla elaborazione della proposta iniziale della Commissione siano chiamati a partecipare anche gli Stati destinatari e che, in ogni caso, essa non deve avere efficacia vincolante in caso di mancato accordo;
e) chiarire l'interazione tra il nuovo vincolo sul tasso di crescita della spesa pubblica netta e il vincolo vigente del 3 per cento del disavanzo, al fine di risolvere il problema della prevalenza di quello più stringente e superare la pro-ciclicità delle attuali regole;
f) scongiurare il pericolo di un eccesso di automatismo nell'apertura di procedure di debito eccessivo per i paesi più a rischio, specie in assenza di chiare indicazioni sulle ragioni sottostanti e sulle variabili considerate;
g) garantire una maggiore efficacia delle regole per contrastare gli squilibri macroeconomici e renderle coerenti con il quadro complessivo della governance macroeconomica;
h) introdurre un meccanismo permanente di stabilizzazione automatica, che ricalchi l'esperienza di SURE;
i) favorire la costituzione di una capacità fiscale dell'eurozona che permetta di intervenire in circostanze eccezionali e con condizionalità ragionevoli e, parallelamente, prevedere di rafforzare gli strumenti comuni su temi di interesse dell'UE, in primo luogo il Green deal e affrontare la riforma delle regole sugli aiuti di Stato in modo tale da evitare di aumentare le divergenze tra gli stati membri;
j) prevedere meccanismi di coordinamento delle politiche fiscale in modo da evitare che processi di aggiustamento contemporanei determinino effetti depressivi sull'economia dell'Unione;
k) valutare la possibilità di scorporare il debito accumulato a causa dell'emergenza legata al COVID-19, prevedendo un percorso di rientro specifico;
l) avviare, in una prospettiva di medio periodo, una revisione dei parametri quantitativi del 3 per cento del deficit e del 60 per cento del debito ormai privi di rappresentatività.
m)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 24

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo preso atto dei contenuti della relazione illustrativa riferita agli schemi di decreto concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 (Atti nn. 24, 25, 26 e 27), da cui si evince che:
le somme relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2021, affluite sul capitolo 224 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, denominato "Contributi ad enti ed associazioni diverse per assegnazione di quota parte dell'otto per mille IRPEF di pertinenza dello Stato", ammontano ad euro 78.070.670;
tale importo è determinato sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, considerando le riduzioni di carattere permanente apportate in passato, per finalità di copertura, all'autorizzazione di spesa relativa alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale;
alle predette somme è stata detratta una quota pari al 20 per cento, destinata all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera *e)*, della legge 11 agosto 2014, n. 125;

le somme residue, pari a 62.456.536 euro, sono state quindi suddivise in parti uguali tra le cinque categorie di intervento, attribuendo a ciascuna una quota di 12.491.307,20 euro, in conformità a quanto previsto in via generale dall'articolo 2-*bis*, comma 1, del Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76;
la quota di competenza della categoria "Edilizia scolastica" è stata trasferita al Ministero dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
alle predette somme si sono aggiunte, per ciascuna categoria, le risorse rivenienti dai risparmi di spesa realizzati sui contributi già erogati negli anni precedenti, pari complessivamente a circa 1,73 milioni di euro, che, ai sensi dell'articolo 8-*ter*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, sono affluiti sul conto di tesoreria della Presidenza del Consiglio per essere riassegnati alla medesima categoria di competenza;
in tale quadro, i risparmi di spesa riassegnati alla categoria "Fame nel mondo" sono risultati pari a 6.757,85 euro;
ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, l'importo residuo risultante a seguito della ripartizione delle somme attribuite alla categoria "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati", pari a 5.874.029,99 euro, è stato equamente distribuito a favore delle restanti categorie nelle quali non si sono realizzati residui, con la conseguenza che alla categoria "Fame nel mondo" sono stati assegnati ulteriori 1.958.010 euro;
la quota oggetto di ripartizione per l'anno 2021 destinata alla categoria "Fame nel mondo" ammonta a 14.456.075,05 euro;
rilevato che, con specifico riferimento alla tipologia di intervento in esame, a seguito dell'istruttoria svolta dai competenti organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, sono state accolte 64 istanze di accesso al contributo, utilizzando integralmente le risorse assegnate alla categoria per l'anno 2021,
esprime parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 25

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo preso atto dei contenuti della relazione illustrativa riferita agli schemi di decreto concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 (Atti nn. 24, 25, 26 e 27), da cui si evince che:
le somme relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2021, affluite sul capitolo 224 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, denominato "Contributi ad enti ed associazioni diverse per assegnazione di quota parte dell'otto per mille IRPEF di pertinenza dello Stato", ammontano ad euro 78.070.670;
tale importo è determinato sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, considerando le riduzioni di carattere permanente apportate in passato, per finalità di copertura, all'autorizzazione di spesa relativa alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale;
alle predette somme è stata detratta una quota pari al 20 per cento, destinata all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera *e)*, della legge 11 agosto 2014, n. 125;
le somme residue, pari a 62.456.536 euro, sono state quindi suddivise in parti uguali tra le cinque categorie di intervento, attribuendo a ciascuna una quota di 12.491.307,20 euro, in conformità a quanto previsto in via generale dall'articolo 2-*bis*, comma 1, del Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76;
la quota di competenza della categoria "Edilizia scolastica" è stata trasferita al Ministero dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
alle predette somme si sono aggiunte, per ciascuna categoria, le risorse rivenienti dai risparmi di spesa

realizzati sui contributi già erogati negli anni precedenti, pari complessivamente a circa 1,73 milioni di euro, che, ai sensi dell'articolo 8-*ter*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, sono affluiti sul conto di tesoreria della Presidenza del Consiglio per essere riassegnati alla medesima categoria di competenza;
in tale quadro, i risparmi di spesa riassegnati alla categoria "Calamità naturali" sono risultati pari a 58.940,21 euro;
ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, l'importo residuo risultante a seguito della ripartizione delle somme attribuite alla categoria "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati", pari a 5.874.029,99 euro, è stato equamente distribuito a favore delle restanti categorie nelle quali non si sono realizzati residui, con la conseguenza che alla categoria "Calamità naturali" sono stati assegnati ulteriori 1.958.010 euro;
pertanto, la quota oggetto di ripartizione per l'anno 2021 destinata alla predetta categoria ammonta a 14.508.257,40 euro;
rilevato che:
con specifico riferimento alla tipologia di intervento in esame, a seguito dell'istruttoria svolta dai competenti organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, sono state accolte 9 istanze di accesso al contributo;
a seguito della ripartizione effettuata in favore dei progetti ammessi al finanziamento residua l'importo di 66.678 euro, che, non consentendo il finanziamento integrale del decimo progetto collocato in graduatoria, è stato riassegnato al capitolo 224 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere utilizzato nella ripartizione del prossimo anno nell'ambito della medesima categoria "Calamità naturali",
esprime parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 26

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo preso atto dei contenuti della relazione illustrativa riferita agli schemi di decreto concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 (Atti nn. 24, 25, 26 e 27), da cui si evince che:
le somme relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2021, affluite sul capitolo 224 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, denominato "Contributi ad enti ed associazioni diverse per assegnazione di quota parte dell'otto per mille IRPEF di pertinenza dello Stato", ammontano ad euro 78.070.670;
tale importo è determinato sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, considerando le riduzioni di carattere permanente apportate in passato, per finalità di copertura, all'autorizzazione di spesa relativa alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale;
alle predette somme è stata detratta una quota pari al 20 per cento, destinata all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera *e)*, della legge 11 agosto 2014, n. 125;
le somme residue, pari a 62.456.536 euro, sono state quindi suddivise in parti uguali tra le cinque categorie di intervento, attribuendo a ciascuna una quota di 12.491.307,20 euro, in conformità a quanto previsto in via generale dall'articolo 2-*bis*, comma 1, del Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76;
la quota di competenza della categoria "Edilizia scolastica" è stata trasferita al Ministero dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
alle predette somme si sono aggiunte, per ciascuna categoria, le risorse rivenienti dai risparmi di spesa realizzati sui contributi già erogati negli anni precedenti, pari complessivamente a circa 1,73 milioni di euro, che, ai sensi dell'articolo 8-*ter*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, sono affluiti sul conto di tesoreria della Presidenza del Consiglio per essere riassegnati alla

medesima categoria di competenza;
in tale quadro, i risparmi di spesa riassegnati alla categoria "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati" sono risultati pari a 59.691,90 euro;
pertanto, la quota oggetto di ripartizione per l'anno 2021 destinata alla predetta categoria ammonta a 12.550.999,10 euro;
rilevato che:
con specifico riferimento alla tipologia di intervento in esame, a seguito dell'istruttoria svolta dai competenti organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, risultano accolte 35 istanze di accesso al contributo, per un importo totale dei progetti ammessi al finanziamento pari ad euro 6.676.969,11;
rispetto alle somme complessivamente assegnate alla categoria "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati" residua un importo non utilizzato pari ad euro 5.874.029,99, che, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 2-*bis*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, è stato conseguentemente distribuito in parti uguali a favore delle restanti categorie nelle quali non si sono realizzati residui in sede di ripartizione,
esprime parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 27

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo preso atto dei contenuti della relazione illustrativa riferita agli schemi di decreto concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 (Atti nn. 24, 25, 26 e 27), da cui si evince che:
le somme relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2021, affluite sul capitolo 224 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, denominato "Contributi ad enti ed associazioni diverse per assegnazione di quota parte dell'otto per mille IRPEF di pertinenza dello Stato", ammontano ad euro 78.070.670;
tale importo è determinato sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, considerando le riduzioni di carattere permanente apportate in passato, per finalità di copertura, all'autorizzazione di spesa relativa alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale;
alle predette somme è stata detratta una quota pari al 20 per cento, destinata all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera *e)*, della legge 11 agosto 2014, n. 125;
le somme residue, pari a 62.456.536 euro, sono state quindi suddivise in parti uguali tra le cinque categorie di intervento, attribuendo a ciascuna una quota di 12.491.307,20 euro, in conformità a quanto previsto in via generale dall'articolo 2-*bis*, comma 1, del Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76;
la quota di competenza della categoria "Edilizia scolastica" è stata trasferita al Ministero dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
alle predette somme si sono aggiunte, per ciascuna categoria, le risorse rivenienti dai risparmi di spesa realizzati sui contributi già erogati negli anni precedenti, pari complessivamente a circa 1,73 milioni di euro, che, ai sensi dell'articolo 8-*ter*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, sono affluiti sul conto di tesoreria della Presidenza del Consiglio per essere riassegnati alla medesima categoria di competenza;
in tale quadro, i risparmi di spesa riassegnati alla categoria "Conservazione dei beni culturali" sono risultati pari a 1.605.206,88 euro, cui si aggiungono altresì le somme non attribuite in sede di ripartizione della quota relativa alla medesima categoria per l'anno 2020, per un importo pari a 7.528.735,54 euro, che per effetto di quanto stabilito dall'articolo 21-*ter* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono state ugualmente riassegnate alla stessa categoria, in quanto la predetta disposizione ha introdotto, per le dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2016 al 2025, un vincolo di destinazione delle risorse destinate alla

categoria "Conservazione dei beni culturali" in favore di interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge n. 189 del 2016;
pertanto, la quota oggetto di ripartizione per l'anno 2021 destinata alla predetta categoria ammonta a 21.625.249,62 euro;
rilevato che:
con specifico riferimento alla tipologia di intervento in esame, a seguito dell'istruttoria svolta dai competenti organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, sono state accolte 8 istanze di accesso al contributo, per un importo totale dei progetti ammessi al finanziamento pari ad euro 5.251.892,70;
rispetto alle somme assegnate alla categoria "Conservazione dei beni culturali" residua un importo non utilizzato pari a euro 16.373.356,92, che, in applicazione di quanto stabilito dal citato articolo 21-*ter* del decreto-legge n. 8 del 2017, è stato riassegnato al capitolo 224 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere distribuito, nel prossimo anno, in favore degli interventi rientranti nella medesima categoria,
esprime favorevole.

1.4.2.2.6. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 58 (ant.) del 29/03/2023

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MERCOLEDÌ 29 MARZO 2023
58ª Seduta
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta inizia alle ore 10,10.
IN SEDE CONSULTIVA
(605) ***Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech***
(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)
Il senatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Borghi, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 3, in tema di emissione e trasferimento degli strumenti finanziari digitali, il comma 1 prevede che il registro per la circolazione digitale (ove eseguire le scritturazioni) possa essere tenuto anche dal Ministero dell'economia e delle finanze. A tale proposito, il Governo dovrebbe chiarire in quali casi sarà coinvolto il Ministero, al fine di valutare la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri di cui all'articolo 34, comma 2.
Con riferimento poi all'articolo 8, in materia di pagamento dei dividendi, interessi e rimborso dei capitali, il Governo dovrebbe fornire rassicurazioni in ordine alla piena neutralità delle disposizioni ivi previste in tema di scritturazioni dell'emittente, ai fini della applicazione del prelievo fiscale, atteso che la relazione tecnica conferma la disciplina impositiva vigente applicabile ai corrispondenti strumenti finanziari che non siano emessi in forma "digitale".
In relazione alle disposizioni dell'articolo 26, posto che ivi si prevede un regime di responsabilità in capo al soggetto deputato al mantenimento e all'aggiornamento del registro delle scritturazioni, appare opportuno fornire rassicurazioni sulla sostenibilità della clausola di invarianza di cui al menzionato comma 2 dell'articolo 34, nell'eventualità in cui la tenuta del registro sia prevista in capo al Ministero dell'economia e delle finanze.
Per quanto riguarda il comma 1 dell'articolo 34, che prevede la riassegnazione del gettito delle sanzioni previste dal decreto in esame al finanziamento di iniziative volte ad aumentare la consapevolezza dei risparmiatori e dei sottoscrittori di polizze assicurative, con la possibilità di affidare in gestione tali iniziative a società *in house* sulla base di apposita convenzione, il Governo oltre a fornire elementi previsionali sull'entità delle risorse attese, dovrebbe chiarire se si intendono utilizzare società già esistenti che andrebbero ad aggiungere l'attività in questione a quelle già svolte, o si prevede di costituirne nuove, nel qual caso dovrebbe essere valutata la natura eventuale di tali risorse.
Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 41.
La sottosegretaria ALBANO si riserva di fornire gli elementi di risposta ai rilievi e alle osservazioni formulati dalla Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(591) ***Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare***

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice MENNUNI (*FdI*), alla luce della nota istruttoria depositata dal Governo nella seduta di ieri, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 1, si fa presente che l'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ragione della nuova disciplina procedurale per la programmazione dei flussi di ingresso legale per lavoratori stranieri, è espletabile avvalendosi delle risorse già disponibili a legislazione vigente. Tale attività può essere ricondotta a quella ordinariamente attribuita alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, in base a quanto disposto dal d.P.R. 15 marzo 2017, n. 57, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali". L'articolo 10 del Regolamento, difatti, al comma 1, lettere *a*) e *c*), afferma che "La Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione si articola in tre uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: […] *a*) programma i flussi, gestisce e monitora le quote d'ingresso dei lavoratori stranieri e cura la cooperazione bilaterale con i paesi di origine […] *c*) monitora il mercato del lavoro con riferimento ai flussi di ingresso per motivi di lavoro e di formazione professionale dei lavoratori stranieri";

in relazione all'articolo 2, viene rappresentato che, in sede di attuazione delle disposizioni degli articoli 42-44 del decreto-legge n. 73 del 2022, si è reso necessario prevedere, all'articolo 45, comma 1, l'impiego di prestatori di lavoro con contratto a termine per il sensibile e prevedibile aggravio di lavoro connesso al fatto che la disposizione del citato articolo 42 ha introdotto tempi accelerati per la definizione della procedura e modifiche procedimentali che hanno richiesto - sia pure in relazione ai soli decreti flussi per gli anni 2021 e 2022 - un adeguamento del sistema informatico utilizzato dagli Sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo. Ne è conseguita la necessità di procedere al rilascio dei nulla osta in forma cartacea, nei tempi ristretti previsti dalle suddette disposizioni. Per quanto riguarda la disposizione di semplificazione, a regime, delle procedure dei decreti flussi, il conseguente prevedibile aggravio di lavoro può essere fronteggiato avvalendosi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 683, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il quale, tenuto conto dell'esigenza di assicurare una più rapida definizione delle procedure di cui agli articoli 42, 43 e 44 del decreto-legge n. 73 del 2022, nonché il completamento delle procedure di emersione del lavoro irregolare previste dall'articolo 103 del decreto-legge n. 34 del 2020, ha autorizzato il Ministero dell'interno ad utilizzare, per l'anno 2023, prestatori di lavoro con contratto a termine, nel limite massimo di spesa di euro 37.259.690, le cui procedure di selezione e assunzione sono in corso di svolgimento;

in relazione all'articolo 3, viene confermato che l'attività correlata al rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno, laddove subisca un incremento per effetto delle disposizioni in esame, non comporta nel suo complesso un onere per la finanza pubblica aggiuntivo rispetto a quelli già contemplati per lo svolgimento delle attività d'istituto. Infatti, agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni ipotizzate si provvederà nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori costi a carico della finanza pubblica. Con riguardo al permesso di soggiorno, si precisa che per i relativi processi-procedimenti amministrativi inerenti al rilascio da parte degli uffici immigrazione che operano territorialmente, nessun aggravio procedurale legato alla disponibilità e all'utilizzo delle risorse umane e strumentali è determinato dall'iniziativa in parola. Infatti, ai sensi degli articoli 7-*viciester* e 7-*viciesquater* del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, per l'emissione del permesso di soggiorno elettronico, gli utenti (i cittadini stranieri lavoratori) sono tenuti a corrispondere un importo pari almeno alle spese necessarie per la produzione e spedizione del documento

elettronico, nonché per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi connessi a tali attività, stabilito in circa euro 24,56, più IVA. Pertanto, l'importo corrispondente al prezzo del supporto fisico e del materiale plastico su cui è stampato il permesso di soggiorno, nonché le spese di manutenzione e aggiornamento dei sistemi informatizzati che supportano il processo di emissione del medesimo titolo autorizzatorio, sono ristorati dall'utenza. Per il procedimento di rilascio del permesso di soggiorno presso le questure è, inoltre, previsto il ristoro degli oneri sostenuti dalla pubblica amministrazione nella misura del contributo previsto dall'articolo 5, comma 2-*ter*, del decreto legislativo n. 286 del 1998, che per il permesso fino ad un anno è pari a 40 euro (ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 maggio 2017).
Relativamente ai corsi nei Paesi di origine e alle attività di istruzione e formazione professionale che ricomprendono anche una parte civico-linguistica, si evidenzia che nell'ultimo triennio sono state attivate misure per un importo pari a circa 7 milioni di euro a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 e che, oltre alle risorse del Fondo nazionale politiche migratorie, sono disponibili, a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2021-2027, ulteriori risorse per un importo pari ad euro 15 milioni.
Con riferimento alla promozione della stipula di accordi di collaborazione e intese tecniche con soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi terzi di interesse per la promozione di percorsi di qualificazione professionale e la selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine, si conferma l'invarianza finanziaria di tale disposizione, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente in dotazione alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alle quali si aggiungono gli stanziamenti del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2021-2027 assegnati alla medesima Direzione Generale. Sul punto, si evidenzia inoltre che la descritta misura costituisce attività rientrante nell'ambito delle competenze attribuite alla sopra citata Direzione Generale dall'articolo 10 d.P.R. 15 marzo 2017, n. 57;
in relazione all'articolo 5, viene precisato che il contingente di personale della II Area rientrante nella famiglia professionale ad esaurimento ammonta a 262 unità, e che il quantum del trattamento accessorio spettante al personale non è conseguenza del possesso della qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria, ma dipende dal livello economico di inquadramento del singolo dipendente nell'Area. Peraltro, la disposizione in esame conferma la preesistente differenziazione di status nell'ambito della qualifica di polizia giudiziaria e l'eventuale disparità di trattamento economico (fondamentale ed accessorio) percepito dai lavoratori che andranno a far parte delle due famiglie professionali dell'Area Seconda;
in relazione all'articolo 6, viene confermata la possibilità di far fronte ai nuovi oneri connessi al compenso da corrispondere ai commissari avvalendosi delle risorse previste a legislazione vigente. Sul punto si evidenzia, infatti, che a tali oneri si farà fronte utilizzando parte dei pagamenti dovuti all'impresa, i quali saranno versati al netto dei compensi ai commissari nominati. Inoltre, con riferimento al rilievo secondo il quale non vengono fornite indicazioni di massima in relazione ai compensi dovuti ai commissari, si osserva che la determinazione dei compensi non può prescindere da un'analitica declinazione di parametri che, dovendo tenere in debita considerazione aspetti attinenti alla gestione dei centri di accoglienza, nonché profili di natura economico-finanziaria, non può che essere demandata ad un successivo decreto del Ministero dell'interno da adottarsi con il Ministero dell'economia e delle finanze. In ogni caso, la disposizione in esame ben definisce i criteri che dovranno essere seguiti nella declinazione dei cennati parametri: capienza del centro e durata della gestione.
Inoltre, con riferimento all'accantonamento dell'utile dell'impresa in apposito fondo impignorabile, a garanzia del risarcimento del danno da inadempimento, si evidenzia che tale previsione costituisce uno strumento che concorre con gli ordinari rimedi previsti dall'ordinamento previgente per l'eliminazione dei danni conseguenti all'inadempimento contrattuale.
Con riferimento alla individuazione dei danni che si prevede si realizzino nell'ambito della gestione dei centri governativi di accoglienza, premesso che non risulta possibile una precisa predeterminazione, si

riportano alcuni elementi informativi attinenti alle risultanze dei monitoraggi periodicamente svolti dalla competente Direzione centrale del Ministero dell'interno sulle attività dei soggetti gestori dei centri governativi di accoglienza. Con riferimento all'attività di monitoraggio sulla gestione dei centri di accoglienza, il nuovo schema di capitolato di appalto dei servizi di accoglienza, approvato con decreto del Ministro dell'interno del 29 gennaio 2021 in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 142 del 2015, all'articolo 19 dispone che: "al fine di assicurare la regolare esecuzione del contratto ed il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la Prefettura, secondo le linee di indirizzo fornite dal Ministero dell'interno, svolge controlli periodici dei centri, anche avvalendosi di nuclei ispettivi costituiti mediante la collaborazione di organismi, enti ed istituzioni pubbliche presenti sul territorio […]". Tra i rimedi a disposizione delle prefetture, a fronte di inadempimenti contrattuali, oltre alle sanzioni conservative del contratto (penali da applicare a seguito di apposite contestazioni), è previsto quale rimedio sanzionatorio definitivo lo strumento della risoluzione contrattuale, nelle ipotesi previste dall'articolo 22 dello schema di capitolato. Lo strumento in questione, evidentemente, trova applicazione in ipotesi di gravi inadempimenti a fronte dei quali l'applicazione di penali possa non apparire efficace. Per una stima circa la portata applicativa dello strumento, si rileva che nel corso del 2022 sono stati risolti dalle prefetture 15 contratti, a fronte delle 16 risoluzioni dell'anno precedente e delle 7 del 2020 (ragionevolmente anche in ragione della pandemia all'epoca in atto),
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".
La rappresentante del GOVERNO si pronuncia in senso conforme alla proposta della relatrice.
Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(314) ***Erika STEFANI. - Disposizioni in materia di compartecipazione dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza***

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 marzo.
Il PRESIDENTE chiede se il Governo sia in grado di dare risposta ai rilievi avanzati dalla Commissione.
La sottosegretaria ALBANO, nel far presente che l'istruttoria risulta ancora in corso, chiede il rinvio dell'esame.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(383) ***Maria Cristina CANTU' e altri. - Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei familiari dei medici deceduti o dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2***

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 marzo.
Su richiesta del PRESIDENTE, la rappresentante del GOVERNO rappresenta che non è ancora pervenuta la relazione tecnica da parte delle amministrazioni competenti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(403) ***ROMEO e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù***

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 febbraio.
Il PRESIDENTE chiede al Governo ragguagli sull'istruttoria del provvedimento in titolo.
La sottosegretaria ALBANO risponde che l'amministrazione competente non ha ancora trasmesso la relazione tecnica al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini della verifica dei profili finanziari.
Il PRESIDENTE dispone pertanto il rinvio dell'esame.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(564) ***Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli***

investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che gli emendamenti 47.19 e 49.16, sono stati ritirati e trasformati rispettivamente negli ordini del giorno G/564/23/5 e G/564/24/5, pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che oggi, alle ore 15, è convocato l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi e che l'odierna seduta pomeridiana della Commissione, già convocata per le ore 15, è posticipata alle ore 15,30.

La seduta termina alle ore 10,30.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE) N. 564

G/564/23/5 (già em. 47.19)

Rosa, Della Porta, Sigismondi, Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco

Il Senato,

in sede di esame D.L. 13/2023 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.";

premesso che:

il decreto in esame apporta una serie di modifiche al regime transitorio previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nelle more dell'emanazione dei decreti interministeriali per la definizione principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili;

i su menzionati decreti avrebbero dovuto essere emanati entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del d.Lgs. n. 199/2021;

il ritardo nell'emanazione dei decreti interministeriali non consente alle Regioni di approvare le leggi regionali di cui al comma 4 dell'articolo 20 medesimo decreto legislativo per identificare le aree idonee all'installazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

impegna il Governo:

ad adottare nell'immediatezza i decreti di cui all'articolo 20 comma 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

G/564/24/5 (già em. 49.16)

Rosa, Della Porta, Sigismondi, Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco

Il Senato,

in sede di esame D.L. 13/2023 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.";

premesso che:

il decreto in esame apporta una serie di modifiche al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387;

il comma 2 dell'articolo 140 del d.lgs 42/2004 prevede che la dichiarazione di notevole interesse pubblico detta la specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi

dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato;

le prescrizioni d'uso citate sono il risultato del procedimento di cooperazione e di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo Stato-Regioni, i quali concertano l'individuazione e la vestizione del vincolo, orientando gli usi compatibili con i valori che il vincolo stesso tutela e semplificando di fatto i procedimenti;

il comma 3 del articolo 49 del D.L. n. 13/2023, per gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, liberalizza gli impianti agrifotovoltaici "*nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti*";

la medesima precisazione non è prevista per gli impianti eolici di cui al terzo periodo e all'ultimo periodo del comma 5bis, come modificato dall'articolo 48 del D.L. n. 13/2023;

tale discrasia normativa per fattispecie simili potrebbe comportare diversità di interpretazioni con conseguente allungamento delle procedure e aumento del contenzioso;

impegna il Governo:

ad apportare, nel primo provvedimento utile, le modifiche tese ad equiparare le norme sugli impianti eolici e fotovoltaici prevedendo che le procedure autorizzative siano poste in essere nel rispetto delle prescrizioni d'uso dei vincoli di immobili o aree di notevole interesse pubblico di cui al comma 2 dell'articolo 140 del d.lgs 42/2004.

1.4.2.2.7. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 65 (pom.) del 18/04/2023

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 18 APRILE 2023
65ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente
LOTITO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.
La seduta inizia alle ore 15,10.
IN SEDE CONSULTIVA
(632) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)
Il relatore LIRIS (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, proponendo, per quanto di competenza, in relazione al testo, di ribadire il parere non ostativo, già reso alla Commissione di merito.
Con riguardo agli emendamenti, in relazione alle proposte riferite all'articolo 1, sull'emendamento 1.1, recante proroga dell'autorizzazione del Ministero dell'interno a fare ricorso a contratti a termine, si chiede la verifica degli oneri quantificati e coperti a valere del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione.
Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 2.2 che, in relazione alla proroga dei permessi di soggiorno, consente la proroga del diritto di accesso all'assistenza sanitaria nazionale.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, comportano maggiori oneri le proposte 3.1 e 3.0.1.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.
Il sottosegretario FRENI esprime l'avviso conforme del Governo in ordine al parere non ostativo sul testo, dichiarando altresì di concordare sull'onerosità degli emendamenti segnalati dal relatore.
Aggiunge inoltre che il parere del Governo è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, altresì sulla proposta 1.3, non segnalata dal relatore, in quanto suscettibile di determinare maggiori oneri.
Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) interviene per chiedere chiarimenti al Governo sul parere di contrarietà per onerosità espresso dal Governo sugli emendamenti all'esame. Sottolinea, in particolare, come alle attività di accoglienza corrispondano evidentemente degli oneri per i quali è necessario apprestare idonee risorse, non risultando coerente la posizione del Governo rispetto alle finalità di accoglienza.
Il senatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*) sottolinea la condivisione unanime delle finalità dell'accoglienza, evidenziando tuttavia che, a fronte di tale finalità e per rendere questa effettiva, sarebbe necessario che il Governo apprestasse maggiori risorse per rendere possibili le attività concrete. Invita quindi il Governo ad un ulteriore sforzo per l'individuazione di idonee coperture in relazione ai costi connessi

agli emendamenti all'esame.
Dopo un intervento del senatore MAGNI (*Misto-AVS*), che sottolinea come, in assenza dell'individuazione di ulteriori risorse da parte del Governo, tutti gli oneri vengano a gravare sugli enti territoriali, interviene il senatore MANCA (*PD-IDP*) per chiedere chiarimenti al Governo sul parere espresso sull'emendamento 3.0.1. Ricorda come tale proposta sia volta a sostenere un programma di istruzione universitaria per i giovani ucraini, attività non solo in linea con le finalità del testo del provvedimento, ma anche indispensabile al fine di garantire un'accoglienza che punti alla qualità e all'impegno previsto dalla gestione umanitaria. Invita quindi il Governo a valutare attentamente tale proposta, al fine di reperire le relative idonee risorse, sostenendo così l'importante finalità sottesa all'emendamento.
Il sottosegretario FRENI ricorda che il decreto-legge reca oneri oggetto di copertura per un importo complessivo pari a quasi 300 milioni di euro, evidenziando il difficile impegno da parte del Governo già nel reperire le risorse a copertura del testo del provvedimento, stante la valenza umanitaria e unanime delle finalità di accoglienza. Chiarisce quindi che il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti segnalati è dovuto alla impossibilità di reperire ulteriori risorse rispetto a quanto già stanziato per la copertura del provvedimento.
Aggiunge come, in particolare, la proposta 3.0.1 non rechi alcuna copertura finanziaria prevedendo invece, già a partire dall'anno accademico in corso, attività corrispondenti a risorse pari a 15 milioni di euro, che risulta impossibile, anche alla luce della tempistica delineata, reperire. Dichiara comunque che la contrarietà dell'Esecutivo è dovuta a tale profilo esclusivamente finanziario, risultando condivisibile l'intento dell'emendamento. Ribadisce quindi il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su tale proposta.
Il RELATORE propone pertanto l'espressone di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
In merito agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.3, 2.2, 3.1 e 3.0.1. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.".
Il presidente LOTITO, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

(226) *Maria Cristina CANTU' e altri. - Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria*

(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)
Il relatore GELMETTI (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, volto ad istituire la Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria, non risulta corredato di relazione tecnica e reca, all'articolo 5, una clausola di invarianza finanziaria.
Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 3, occorre valutare se le attività che le istituzioni scolastiche sono chiamate a promuovere in collaborazione con le aziende sanitarie locali, quali iniziative civiche, percorsi di studio ed eventi dedicati, possano essere svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente.
Analoga valutazione va effettuata, in relazione all'articolo 2, con riguardo alle iniziative per la celebrazione della Giornata presso gli enti e le strutture del Servizio sanitario nazionale, nonché per l'organizzazione di incontri, dibattiti, conferenze e altri momenti di informazione e comunicazione, anche di carattere internazionale, promossi dallo Stato, dagli enti territoriali e dagli altri enti pubblici interessati.
Il sottosegretario FRENI evidenzia, in linea con le osservazioni del relatore, l'esigenza di acquisire una relazione tecnica che stimi in maniera adeguata i profili finanziari del provvedimento.
La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(552) *PARRINI e GIORGIS. - Modifica alla legge 6 luglio 2012, n. 96, in materia di disciplina della*

Commissione per la verifica degli statuti e il controllo dei rendiconti dei partiti politici
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)
Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento è volto a fare assumere alla Commissione tutte le caratteristiche di una autorità indipendente e a tal fine provvede a sostituire i commi 3 e 3-*bis* dell'articolo 9, della legge 6 luglio 2012, n. 96, inserendo altresì, come allegato 1, una tabella A, che determina la dotazione organica della Commissione stabilita in 27 unità, da assumere mediante concorso pubblico, e la struttura dell'Ufficio della Commissione in cinque unità organizzative di primo livello denominate Servizi. Il comma 3.7 lettera *c*) dell'articolo 2 prevede che la Commissione possa ricorrere, senza indicarne il contingente massimo, a procedure comparative pubbliche per lo svolgimento di incarichi a tempo determinato, di durata non superiore a tre anni, rinnovabili per una sola volta. Alla lettera *b*) del medesimo comma 3.7, viene previsto anche il ricorso al personale già in servizio presso la Commissione in posizione di comando o fuori ruolo, obbligatorio a richiesta della Commissione, ed anche in deroga ai limiti temporali, numerici e di ogni altra natura eventualmente previsti dai medesimi ordinamenti di provenienza. Non viene inoltre riproposta in relazione al fuori ruolo, ai fini della garanzia della neutralità finanziaria, la disposizione che prevede che, all'atto del collocamento fuori ruolo dei predetti dipendenti, è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza, equivalente dal punto di vista finanziario, come previsto invece dal vigente comma 3 dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96. Per quanto riguarda i cinque magistrati membri della Commissione, il comma 3.3 dell'articolo 2 del provvedimento in esame, prevede che venga riconosciuta un'indennità di funzione, aggiuntiva rispetto al trattamento economico complessivo individuale percepito annualmente in base alla rispettiva qualifica ed anzianità di ruolo, determinata in misura pari al 30 per cento dell'indennità parlamentare annua per il Presidente e in misura pari al 20 per cento della stessa per gli altri componenti. Osserva che, invece, la normativa vigente prevede, al comma 3 dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, che ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso o indennità per l'attività prestata ai sensi della medesima legge 96 del 2012. Il provvedimento in esame prevede inoltre che la Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, ivi comprese quelle relative al personale, ed individua in un milione di euro a decorrere dall'anno 2023, l'onere per l'esercizio delle funzioni ordinarie della Commissione, con copertura sul Fondo speciale di parte corrente, utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze. Segnala infine, che il comma 3.4 dell'articolo 2 dispone che la Commissione opera in piena autonomia e indipendenza e adotta uno o più regolamenti recanti le norme di organizzazione e di funzionamento, comprese le norme concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese. In considerazione di quanto sopra esposto, in assenza di una più chiara determinazione della natura giuridica della Commissione, e in particolare in conseguenza del rinvio dell'individuazione del trattamento giuridico ed economico del personale di ruolo e a tempo determinato ad un successivo regolamento della Commissione, non è possibile allo stato attuale - stante la formulazione del provvedimento - verificare la congruità della copertura proposta, in quanto gli oneri recati dal disegno di legge in esame non sono quantificabili. Precisa inoltre che, in base alle previsioni della legge di contabilità, per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego occorre un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento, occorrendo in particolare i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili (articolo 17, comma 7, legge n.196 del 2012). Tali elementi non risultano conoscibili alla luce della attuale formulazione del testo in esame, atteso che rinvia a regolamenti successivi anche per le disposizioni concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale assegnato, nella attuale formulazione (punto 3.4).
Il sottosegretario FRENI evidenzia l'esigenza di acquisire una relazione tecnica che stimi e analizzi in

maniera adeguata i profili finanziari del provvedimento.
La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(592) ***Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, atteso che, alla luce del dibattito svolto presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati e dei chiarimenti forniti, in quella sede, dal Governo, non appare necessario l'aggiornamento della relazione tecnica, che non vi sono osservazioni da formulare.
Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.
Con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere non ostativo, posta ai voti, è approvata.

(613) ***Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018***
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore MANCA (*PD-IDP*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, presentato dal Governo, è corredato di relazione tecnica positivamente verificata.
L'articolo 3 del disegno di legge reca la copertura finanziaria: l'onere totale derivante dal Trattato ammonta a 73.079 euro annui a decorrere dal 2023, di cui 55.879 euro aventi natura di oneri valutati e 17.200 euro come autorizzazione di spesa. La copertura finanziaria fa ricorso al Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri.
Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.
Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.
Con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere non ostativo, posta ai voti, è approvata.

(622) ***Deputati Francesco SILVESTRI e Stefania ASCARI. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
La relatrice AMBROGIO (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, considerato che gli oneri previsti per il funzionamento della istituenda Commissione parlamentare d'inchiesta restano esclusivamente a carico dei bilanci interni delle due Camere, che non vi sono osservazioni da formulare.
Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere non ostativo, posta ai voti, è approvata all'unanimità.

(17) ***BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura***
(Parere alla 9 a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 marzo.
Il sottosegretario FRENI si riserva fornire i chiarimenti richiesti, risultando ancora in attesa della predisposizione della relazione tecnica.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(314) ***Erika STEFANI. - Disposizioni in materia di compartecipazione dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza***
(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 marzo.

Il sottosegretario FRENI chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento, risultando ancora in corso gli approfondimenti richiesti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(383) ***Maria Cristina CANTU' e altri. - Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei familiari dei medici deceduti o dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2***

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 marzo.
Il sottosegretario FRENI si riserva fornire i chiarimenti richiesti, risultando ancora in attesa della predisposizione della relazione tecnica.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(403) ***ROMEO e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù***

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 marzo.
Il sottosegretario FRENI chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento, risultando ancora in corso gli approfondimenti richiesti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(444) ***ROSA e altri. - Istituzione della Giornata nazionale della consapevolezza sulla morte perinatale***

(Parere alla 10a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 marzo.
Il sottosegretario FRENI si riserva fornire i chiarimenti richiesti, risultando ancora non pervenuta l'apposita relazione tecnica.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(317) ***ROMEO e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe***
(533) ***MENIA e altri. - Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni***
(548) ***GASPARRI. - Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli"***

(Parere alla 7a Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 aprile.
Il sottosegretario FRENI chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento, risultando ancora in corso gli approfondimenti richiesti.
La Commissione sollecita il Governo a fornire al più presto gli elementi di approfondimento richiesti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(344) ***ALFIERI e altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021***
(538) ***BERRINO e LIRIS. - Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021***

(Parere alla 3a Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 marzo.
Il sottosegretario FRENI si riserva fornire i chiarimenti richiesti, risultando ancora in attesa della relazione tecnica richiesta.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,40.

1.4.2.2.8. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 93 (pom.) del 04/07/2023

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 4 LUGLIO 2023
93ª Seduta
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta inizia alle ore 15,15.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi del 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 (n. 49)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, dell'articolo 6, comma 3, dell'articolo 7, comma 4, dell'articolo 8, comma 4 e dell'articolo 9, comma 3, della legge 8 agosto 2019, n. 86; e dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 febbraio 2013, n. 14. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 giugno.
Il relatore GELMETTI (*FdI*) chiede se vi siano aggiornamenti poiché si era in attesa di taluni elementi di chiarimento da parte del Governo.
La sottosegretaria ALBANO si riserva di fornire gli elementi di risposta richiesti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(413) ***DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane***
(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)
La relatrice NOCCO (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 13, comma 4, dispone l'obbligo per il responsabile dell'attività produttiva del pane di frequentare un corso di formazione erogato dalla regione o dalla provincia autonoma competente per territorio. Al riguardo, al fine di poter escludere che possano configurarsi maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fa presente che occorre valutare se l'erogazione di tali corsi possa essere garantita nell'ambito delle risorse già destinate dalle regioni e dalle province autonome, a legislazione vigente, allo svolgimento dei corsi di formazione professionale.
Osserva inoltre che l'articolo 17, al comma 1, dispone che la vigilanza sull'attuazione del provvedimento in esame è esercitata dalle aziende sanitarie locali e dai comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi di eventuali sanzioni; al comma 2, reca una clausola di invarianza degli oneri con riferimento alla finanza pubblica. Al riguardo, rileva che occorre valutare la sostenibilità di tale clausola di neutralità finanziaria, tenuto anche conto del carattere solo eventuale dei proventi derivanti da sanzioni. Fa, infine, presente che risulta comunque necessario, al suddetto comma 2, riferire l'invarianza di spesa al "presente articolo" in luogo del "presente comma".
La sottosegretaria ALBANO si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(694) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in sostituzione della relatrice Ambrogio, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'articolo 3 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli articoli 5, sulle forme di cooperazione, e 10, in tema di riunioni e consultazioni. Osserva poi che la relazione tecnica quantifica nel dettaglio le spese connesse alle due disposizioni: l'onere totale ammonta a 63.627 euro a decorrere dall'anno 2023, di cui 41.423 euro aventi natura di oneri valutati e 22.204 euro aventi natura di oneri autorizzati. Con riguardo alle restanti disposizioni, rileva che l'articolo 4 reca una clausola di invarianza finanziaria. Per quanto di competenza, osserva che non vi sono osservazioni da formulare per cui propone l'espressione di un parere non ostativo.
La sottosegretaria ALBANO rileva che non vi è nulla da osservare da parte del Governo sul disegno di legge in esame, esprimendo un avviso conforme al relatore.
Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) interviene preannunciando il proprio voto contrario rispetto al provvedimento in esame, richiamando la complessità della questione balcanica e kosovara, nonché la difficile attuale situazione della minoranza serba, per cui esprime la propria contrarietà al disegno di legge di ratifica in esame.
Non essendovi altri interventi, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone quindi ai voti il parere non ostativo sul disegno di legge in esame, che risulta approvato dalla Commissione.

(733) ***PARRINI e altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 43, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79***
(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'articolo 43 del citato decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, al comma 1, ha istituito il fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Osserva che l'istituzione del fondo è volta ad assicurare continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, che prevedeva che il Governo italiano tenesse indenne la Repubblica Federale di Germania da ogni eventuale azione o pretesa legale da parte di persone fisiche o giuridiche italiane all'epoca già pendenti, a fronte del versamento da parte della stessa di 40 milioni di marchi. Al riguardo, rileva che gli oneri relativi al suddetto fondo non costituiscono un limite massimo di spesa, ma rappresentano una previsione di spesa: l'istituzione del fondo, infatti, comporta la mera predisposizione delle risorse che si ritengono necessarie all'attuazione della disposizione, a fronte di situazioni giuridiche configurabili come diritti soggettivi. Segnala inoltre che, il provvedimento in esame reca una norma interpretativa in base alla quale il terzo periodo del comma 6 del suddetto articolo 43 si interpreta nel senso che la notifica degli atti introduttivi dei giudizi di accertamento e di liquidazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato ha il solo fine di portare a conoscenza dello Stato l'esercizio dell'azione di cui al comma 1 del medesimo articolo e non ha l'effetto di attribuire a quest'ultimo la qualità di parte né determina automaticamente l'interesse a intervenire nel giudizio. Per quanto di competenza, tenuto conto che la Repubblica Federale di Germania è resa indenne da ogni eventuale azione o pretesa legale per effetto dell'accordo sopra citato, fa presente che occorre valutare se tale interpretazione autentica, escludendo la necessaria costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato, non renda più agevole o automatico il conseguimento delle pretese di ristoro dei danni, con eventuali effetti, anche in termini di cassa, sul fondo di cui all'articolo 43. Inoltre, considerato che il termine per esercitare le azioni di accertamento e liquidazione dei danni disposto dal comma 6 dell'articolo 43, come prorogato dal comma 11-*ter* dell'articolo 8 del decreto-legge 20 dicembre 2022, n. 198, risulta scaduto, richiede al Governo di fornire un quadro completo del numero e del valore dei contenziosi definiti e in corso.
La sottosegretaria ALBANO si riserva di fornire gli elementi di risposta richiesti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(571) ***Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure***

(Parere alla 9ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 giugno.

Il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa dei chiarimenti da parte del Governo in relazione agli emendamenti all'esame.

La sottosegretaria ALBANO esprime il parere contrario dell'esecutivo sulla proposta 2.9, in quanto recante oneri privi di quantificazione e copertura, mentre chiede l'accantonamento delle proposte 2.50, 2,51, 2.52, 2.60, nonché degli emendamenti 2.3, 2.22, 2.27 e 2.44, su cui sono in corso approfondimenti. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, esprime il parere contrario dell'esecutivo su tutti gli emendamenti già segnalati dalla relatrice in quanto recanti oneri non coperti. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, esprime il parere contrario del Governo sulle proposte 4.41, 4.42 e 4.43 per onerosità delle stesse, mentre chiede l'accantonamento delle proposte 4.61, 4.33 e 4.8; il parere è altresì contrario sui restanti emendamenti già segnalati dalla relatrice riferiti all'articolo 4. Esprime il parere contrario del Governo sulla proposta 5.4, in quanto onerosa, mentre chiede l'accantonamento dell'emendamento 5.5. In ordine agli emendamenti riferiti all'articolo 6, esprime il parere contrario del Governo su tutte le proposte già segnalate dalla relatrice ad eccezione dell'emendamento 6.54, nonché delle ulteriori proposte, non segnalate dalla relatrice, 6.1, 6.12 e 6.51, di cui chiede l'accantonamento, essendovi un'istruttoria in corso su tali proposte. Specifica che sulla proposta 6.65 il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, rilevando anche profili di incompatibilità col quadro europeo in materia di aiuti di Stato.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 7 chiede l'accantonamento delle proposte 7.16, 7.17 e 7.18, esprimendo il parere contrario del Governo sugli altri emendamenti segnalati in riferimento all'articolo 7 medesimo. Sulle proposte 7.0.1, 7.0.2 e 7.0.3 il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, così come sulla proposta 7.0.4, in assenza di relazione tecnica e comunque per inidoneità della copertura, nonché sulla proposta 7.0.5. Rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo sui restanti emendamenti, ad eccezione di quelli su cui è stato richiesto l'accantonamento in relazione all'istruttoria in corso.

Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in sostituzione della relatrice Ambrogio, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.9, 3.2, 3.11, 3.15, 3.21, 4.41, 4.42, 4.43, 4.70, 4.71, 4.72, 4.73, 4.74, 4.75, 4.76, 5.4, 6.3, 6.14, 6.22, 6.24, 6.32, 6.33, 6.35, 6.36, 6.37, 6.40, 6.49, 6.60, 6.65, 6.92, 6.93, 6.94, 6.95, 6.96, 6.97, 6.98, 6.0.1, 7.7, 7.9, 7.10, 7.20, 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4 e 7.0.5. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 2.3, 2.22, 2.27, 2.44, 2.50, 2.51, 2.52, 2.60, 4.8, 4.33, 4.61, 5.5, 6.1, 6.12, 6.51, 6.54, 7.16, 7.17 e 7.18, il cui esame resta sospeso.".

Il parere è quindi posto ai voti e approvato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(314) ***Erika STEFANI. - Disposizioni in materia di compartecipazione dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza***

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 maggio.

Il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa di alcuni chiarimenti da parte del Governo, per cui chiede se vi siano aggiornamenti a riguardo.

La sottosegretaria ALBANO chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento, essendo tuttora in corso un approfondimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(403) ***ROMEO e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù***

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 aprile.

Il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa della relazione tecnica da parte del Governo.

La sottosegretaria ALBANO rileva che si è in attesa della predisposizione dell'apposita relazione tecnica da parte dell'Amministrazione competente, per cui chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.4.2.2.9. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 103 (ant.) del 26/07/2023

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MERCOLEDÌ 26 LUGLIO 2023
103ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.
La seduta inizia alle ore 9,20.
IN SEDE CONSULTIVA
(797) ***Delega al Governo per la riforma fiscale*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.
La relatrice MENNUNI (*FdI*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che occorre valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 1.2 e 1.3, che intervengono sulle prerogative delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, prevedendo che, qualora il Governo non osservi le prescrizioni dell'intesa in Conferenza unificata, a seguito dei pareri parlamentari, il Governo ha l'obbligo di relazione alla medesima Conferenza unificata. Appare suscettibile di comportare maggiori oneri l'emendamento 1.0.1.
Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari dell'emendamento 2.39, con particolare riguardo al n. 6), e dell'emendamento 2.40, con particolare riguardo al n. 6).
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare la portata normativa e gli effetti finanziari dell'emendamento 5.16.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 7, comporta maggiori oneri la proposta 7.0.3.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 12, occorre valutare i profili finanziari degli emendamenti 12.0.1, con particolare riguardo alla lettera *a)*, n. 1) del capoverso "Art.12-*bis*", 12.0.2, con particolare riguardo alla lettera a), n. 1), e 12.0.3, con particolare riguardo alla lettera *a)*, n. 1).
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 13, occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 13.25. Comporta maggiori oneri la proposta 13.26.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 16, occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 16.50 e 16.51.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 18, occorre valutare i profili finanziari della proposta 18.0.3, con particolare riguardo alla lettera *a)*, n. 1).
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 19, occorre verificare i profili finanziari dell'emendamento 19.6.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 20, occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 020.1 e 020.2. Occorre valutare i profili finanziari delle proposte 20.1 (analoga a 20.2) e 20.3. Comportano maggiori oneri gli analoghi emendamenti 20.0.1 e 20.0.2.

Su tutti i restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.
Il sottosegretario FRENI, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, non ha, per quanto di competenza, osservazioni da formulare sulle proposte 1.2 e 1.3, che, avendo carattere procedurale, non determinano effetti finanziari, mentre conviene con la Commissione sull'onerosità dell'emendamento 1.0.1.
Formula quindi un avviso contrario, per criticità di carattere finanziario, sulle proposte 2.39, 2.40, 5.16, 7.0.3, 12.0.1, 12.0.3, 13.25, 13.26, 16.50, 16.51, 18.0.3, 19.6, 020.1, 020.2, 20.1, 20.2, 20.3, 20.0.1, 20.0.2. Non ha invece osservazioni da formulare sull'emendamento 12.0.2.
Sui restanti emendamenti, concorda con la valutazione non ostativa della Commissione.
Il senatore MISIANI (*PD-IDP*) chiede chiarimenti sulla valutazione contraria espressa dal Governo in relazione alle proposte 20.1 e 20.2, volte a evitare interventi politicamente ultronei rispetto al quadro della riforma fiscale e pericolosi per la coesione sociale.
Il rappresentante del GOVERNO fa presente che la valutazione contraria deriva dal fatto che l'esclusione di misure di riduzione della spesa a fini di copertura introduce elementi di rigidità nel meccanismo previsto dall'articolo 20 per assicurare la neutralità finanziaria dei decreti delegati. Inoltre, la proposta rende più problematico il taglio delle spese fiscali, che dovrebbero rappresentare la principale fonte di copertura della riforma.
Il senatore MISIANI (*PD-IDP*) replica che, in realtà, le cosiddette *tax expenditures* non rappresentano maggiori spese ma minori entrate.
Ricorda, al riguardo, che il vice ministro Leo ha pubblicamente dichiarato che si farà fronte ai costi della riforma fiscale principalmente mediante il taglio delle spese fiscali, mentre non ha fatto riferimento a coperture tramite risparmi di spesa.
Ritiene pertanto che la posizione assunta oggi dal Governo costituisca una novità significativa dal punto di vista politico.
Il sottosegretario FRENI ribadisce che gli emendamenti in questione rischiano di inficiare il bilanciamento del meccanismo di copertura individuato per il provvedimento in esame e verificato dalla relazione tecnica.
Interviene la senatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) per chiedere l'accantonamento dell'esame della proposta 20.0.2, al fine di consentire un supplemento di istruttoria.
Il senatore MISIANI (*PD-IDP*) chiede, in tal caso, di accantonare altresì le proposte 20.1 e 20.2.
In assenza di obiezioni, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'esame delle proposte 20.1, 20.2, 20.3, 20.0.1 e 20.0.2.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la relatrice MENNUNI (*FdI*), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo e delle indicazioni emerse dal dibattito, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.1, 2.39, 2.40, 5.16, 7.0.3, 12.0.1, 12.0.3, 13.25, 13.26, 16.50, 16.51, 18.0.3, 19.6, 020.1 e 020.2.
Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, fatta eccezione sulle proposte 20.1, 20.2, 20.3, 20.0.1 e 20.0.2, il cui esame resta sospeso.".
Con l'avviso conforme del GOVERNO, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(571) *Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure*

(Parere alla 9ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 luglio.
La relatrice AMBROGIO (*FdI*) illustra gli ulteriori emendamenti e gli emendamenti accantonati nella seduta del 18 luglio scorso, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, non vi sono osservazioni sugli identici

emendamenti 2.3 (testo 2) e 2.22 (testo 2), nonché sugli identici 2.18 (testo 2) e 2.27 (testo 2). Occorre avere conferma dell'assenza di oneri derivanti dalle identiche proposte 2.31 (testo 2), 2.32 (testo 2) e 2.33 (testo 2). Non vi sono osservazioni sugli identici emendamenti 2.44 (testo 2), 2.45 (testo 2) e 2.46 (testo 2). Occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 2.50, 2.51, 2.52 e 2.60, sull'equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, si valutino i profili finanziari dell'emendamento 4.61, sull'equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi. Chiede conferma dell'assenza di profili di onerosità delle identiche proposte 4.53 (testo 2), 4.54 (testo 2), 4.55 (testo 2), 4.56 (testo 2), 4.78 [già 3.10 (testo 2)] e 4.79 [già 7.8 (testo 2)].
Non vi sono osservazioni sulle proposte 4.1 (testo 2), 4.7 (testo 2), 4.8 (testo 2), identica a 4.77 [già 2.38 (testo 2)], 4.15 (testo 2), identica a 4.16 (testo 2), 4.17 (testo 2), 4.18 (testo 2), 4.19 (testo 2) e 4.22 (testo 2), 4.33 (testo 2), identica a 4.34 (testo 2), 4.35 (testo 2), 4.36 (testo 2) e 4.37 (testo 2). In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, non vi sono osservazioni da formulare sulle identiche proposte 5.1 (testo 2) e 5.2 (testo 2). In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 6, non vi sono osservazioni da formulare sulla proposta 6.1 (testo 2), sugli identici 6.51 (testo 2), 6.52 (testo 2) e 6.53 (testo 2), nonché sul 6.100 [già 2.30 (testo 2)]. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 6.54, sull'equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 7, non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti 7.11 (testo 2) e 7.16 (testo 2).
Il sottosegretario FRENI, con riferimento agli analoghi emendamenti 2.31 (testo 2), 2.32 (testo 2), 2.33 (testo 2), esprime un avviso di nulla osta condizionato a una riformulazione di cui dà lettura.
In relazione agli analoghi emendamenti 2.50, 2.51, 2.52, 2.60, 4.61 e 6.54, sull'equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi, chiede l'accantonamento dell'esame, risultando ancora in corso l'istruttoria.
Sulle restanti proposte non ha, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.
Non essendovi richieste di intervento, la relatrice AMBROGIO (*FdI*), sulla base degli elementi istruttori forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati nella seduta del 18 luglio e le ulteriori riformulazioni, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, sugli emendamenti 2.31 (testo 2), 2.32 (testo 2) e 2.33 (testo 2), parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "Al comma 1, lettera *f)*, dopo le parole: «procedure» inserire le seguenti: «, anche con riferimento agli interventi cofinanziati dai fondi europei» e dopo le parole: «degli imprenditori» aggiungere le seguenti: «e assicurare alle imprese l'accessibilità ai contenuti e la trasparenza delle procedure»".
Il parere è non ostativo sulle proposte 2.3 (testo 2), 2.22 (testo 2), 2.18 (testo 2), 2.27 (testo 2), 2.44 (testo 2), 2.45 (testo 2), 2.46 (testo 2), 4.53 (testo 2), 4.54 (testo 2), 4.55 (testo 2), 4.56 (testo 2), 4.78 [già 3.10 (testo 2)], 4.79 [già 7.8 (testo 2)], 4.1 (testo 2), 4.7 (testo 2), 4.8 (testo 2), 4.77 [già 2.38 (testo 2)], 4.15 (testo 2), 4.16 (testo 2), 4.17 (testo 2), 4.18 (testo 2), 4.19 (testo 2), 4.22 (testo 2), 4.33 (testo 2), 4.34 (testo 2), 4.35 (testo 2), 4.36 (testo 2), 4.37 (testo 2), 5.1 (testo 2), 5.2 (testo 2), 6.1 (testo 2), 6.51 (testo 2), 6.52 (testo 2), 6.53 (testo 2), 6.100 [già 2.30 (testo 2)], 7.11 (testo 2) e 7.16 (testo 2).
L'esame resta sospeso sulle proposte 2.50, 2.51, 2.52, 2.60, 4.61 e 6.54.".
La proposta, con l'avviso favorevole del GOVERNO, è messa in votazione e approvata.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(403) *ROMEO e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù*

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 luglio.
La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) domanda se il Governo sia in grado di fornire le risposte ai chiarimenti chiesti sul disegno di legge in titolo.
Il rappresentante del GOVERNO fa presente che l'istruttoria è in via di completamento, confidando di

poter dare riscontro alle richieste nelle prossime sedute.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(733) ***PARRINI e altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 43, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79***

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 19 luglio.
Il PRESIDENTE chiede al Governo se vi sono novità sul provvedimento in titolo.
Il sottosegretario FRENI risponde che gli approfondimenti sono ancora in corso.
Il presidente CALANDRINI rinnova la sollecitazione al Governo a completare l'istruttoria.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,50.

1.4.2.2.10. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 104 (pom.) del 26/07/2023

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MERCOLEDÌ 26 LUGLIO 2023
104ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.
La seduta inizia alle ore 15,10.
IN SEDE CONSULTIVA
(403) ***ROMEO e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù***
(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.
Il sottosegretario FRENI rileva che, al fine di superare alcune criticità relative al testo in esame, è necessario riformulare con apposite condizioni, rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alcune disposizioni del testo di cui dà lettura, depositando una nota del Governo che viene altresì resa disponibile.
La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*), alla luce delle condizioni prospettate dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche:
all'articolo 2:
a) al comma 1, sostituire le parole da: "dal Dipartimento per lo sport" fino a: "Ministero dell'istruzione e del merito" con le seguenti: "dal Ministero dell'istruzione e del merito di concerto con il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, con il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, anche avvalendosi della società Sport e salute S.p.A.," e aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", nonché il Comitato olimpico nazionale (CONI) e il Comitato italiano paralimpico (CIP)";
b) al comma 2, al primo periodo, sostituire le parole: "non statali" con le seguenti: "paritarie", e sopprimere le parole: "di primo grado", ai periodi secondo e al terzo, sostituire le parole: "regolamento di cui al comma 5," con le seguenti: "decreto di cui al comma 5";
c) al comma 5, sostituire le parole: "Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione e del merito previa intesa con il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri" con le seguenti: "Con decreto avente natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con Autorità politiche delegate in materia di sport e in materia di disabilità"; sostituire le parole: "per la partecipazione" con le seguenti: "le modalità di partecipazione" e sostituire le parole: "nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei Giochi, dedicata agli studenti diversamente abili" con le seguenti: "prevedendo per gli studenti con disabilità la partecipazione sia a gare integrate sia a gare appositamente dedicate all'interno dell'unica manifestazione, nonché una

sezione dedicata a sport di squadra dove ragazzi con disabilità e normodotati possono giocare insieme, inclusi il *sitting volley*, il *baskin* e il *rafroball*."

d) al comma 6, sopprimere le parole: "di primo grado";

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, sopprimere le parole: "di primo grado", e al comma 3, sostituire le parole: "regolamento di cui all'articolo 2, comma 5", con le seguenti: "decreto di cui all'articolo 2, comma 5"; all'articolo 4, commi 1 e 2, sopprimere le parole: "di primo grado" e al comma 5, sostituire le parole: "diversamente abili", con le seguenti: "con disabilità";

- all'articolo 3:

a) al comma 1, sostituire le parole: "rappresentanti del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione e del merito e della società Sport e salute S.p.A." con le seguenti: "rappresentanti del Ministero dell'istruzione e del merito, dei Dipartimenti per lo sport, per le politiche giovanili e il servizio civile universale e per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, della società Sport e salute S.p.A., del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP). Ai fini del coordinamento dello svolgimento dei Giochi, la Commissione può sentire le amministrazioni di volta in volta competenti, che possano dare un supporto ai predetti fini.";

b) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La partecipazione alle attività della Commissione di cui al presente articolo non comporta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.";

- all'articolo 4:

a) al comma 1, sostituire le parole: "e fino al terzo anno della scuola secondaria di primo grado" con le seguenti: "e fino all'ultimo anno della scuola secondaria";

b) al comma 5, dopo le parole: "assicurano la partecipazione", inserire le seguenti: ", su base volontaria," e sostituire le parole: "diversamente abili ad attività sportive loro specificatamente dedicate" con le seguenti: "con disabilità alle iniziative e alle attività sportive predisponendo le necessarie misure»;

- dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

"Art. 4-*bis*

(Misure di prevenzione sanitaria)

In considerazione dell'importanza della prevenzione, intesa come l'insieme delle azioni volte al mantenimento o al miglioramento dello stato di salute, per evitare l'insorgere di un determinato tipo di patologia, o a curarne gli effetti o a limitarne i danni, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute e con l'Autorità politica delegata in materia di sport, è istituito un tavolo di lavoro a cui partecipano rappresentanti delle associazioni sportive maggiormente rappresentative, delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, al fine di promuovere percorsi di sensibilizzazione rivolti ai giovani che partecipano alle iniziative sportive di cui alla presente legge, con particolare riferimento agli aspetti urologici e ginecologici per prevenire le infezioni e le malattie sessualmente trasmissibili, nonché l'infertilità. Ai soggetti partecipanti al tavolo di cui al periodo precedente non è riconosciuto alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato;

- sostituire l'articolo 5 con il seguente:

"Art. 5

(Disposizioni transitorie e finanziarie)

1. Per l'anno scolastico 2024/2025 è previsto l'avvio in forma sperimentale dei Nuovi Giochi della gioventù.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui al comma 1, quantificati in 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 6,03 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente

utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
b) quanto a 6,03 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.
3. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 5, è adeguato agli esiti della sperimentazione prevista al comma 1 al fine di assicurare lo svolgimento, negli anni successivi a quello di istituzione, dei Nuovi Giochi della gioventù e provvede all'indicazione delle risorse finanziarie da determinarsi in un successivo provvedimento di legge.
4. Per le attività connesse allo svolgimento dei Nuovi Giochi della gioventù di cui al comma 1, si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".
Conseguentemente sopprimere l'articolo 6.".
Non essendovi ulteriori interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere illustrata.
La Commissione approva.

(819) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore LIRIS (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione all'articolo 1, comma 12, andrebbe indicata l'entità dell'anticipazione finanziaria e la sua effettiva disponibilità presso la CSEA, nonché assicurata la sua restituzione nel corso del presente anno, atteso che altrimenti si registrerebbero effetti sui saldi, poiché la CSEA rientra nel comparto delle pubbliche amministrazioni. Riguardo l'articolo 4, comma 2-*bis*, aggiunto in prima lettura, andrebbe confermato che la facoltà ivi prevista, su istanza motivata degli interessati, di portare a termine i procedimenti possa essere attuata dalle Amministrazioni senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Relativamente l'articolo 6, comma 3, circa i profili d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica andrebbe confermata la stima degli effetti ipotizzati sui saldi di finanza pubblica che risultano concentrati sul solo 2023. Peraltro l'ultimo periodo del comma 3 prevede che le somme attribuite e non assegnate restino nelle disponibilità delle università per l'acquisto di beni e servizi. Circostanza, quest'ultima, di cui andrebbe confermata la coerenza con l'impatto della spesa interamente scontato nel 2023. In riferimento all'articolo 10 andrebbe confermata l'assenza di effetti negativi sulle entrate fiscali considerato che l'esenzione disposta in forma espressa assume carattere più rigido rispetto alle situazioni di fatto iscritte nei tendenziali di spesa. Circa l'articolo 12 andrebbe confermato che le domande riferite all'utilizzo del Fondo di solidarietà nazionale relative agli indennizzi alle imprese agricole danneggiate dalla siccità nel 2022 non rechino richieste di importo superiore a quelle rimodulate dal provvedimento. Riguardo l'articolo 18 in merito all'estensione dell'ambito territoriale delle zone marchigiane colpite dagli eccezionali eventi metereologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 e oggetto degli interventi di protezione civile già finanziati a legislazione vigente, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, andrebbe fornita una quantificazione degli interventi necessari per i nuovi territori citati dalla RT e chiarito se le risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato risultano idonee con riguardo al maggior ambito territoriale di intervento. Per quanto concerne l'articolo 20, comma 4-*ter*, occorre valutare se l'utilizzo della quota libera dell'avanzo non possa pregiudicare le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio. Relativamente all'articolo 20-*ter*, comma 10, andrebbero richieste conferme in merito alle disponibilità esistenti a valere del Fondo Unico Giustizia e del Fondo per esigenze indifferibili, nonché rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse ai fini della copertura dei fabbisogni previsti dalla normativa vigente. Circa l'articolo 20-*septies,* alla luce della clausola invarianza, andrebbe assicurato che i comuni dispongano di risorse

adeguate, considerato che dell'elenco di cui all'allegato 1 fanno parte anche molti piccoli comuni. Inoltre, posto che il comma 6 prevede la dematerializzazione delle procedure, con l'utilizzo di piattaforme informatiche, andrebbero chiariti i relativi oneri e le risorse che verranno utilizzate per realizzare tali strutture informatiche. Per l'articolo 21, commi 1 e 2, pur prendendo atto che la riassegnazione dei proventi alla spesa fa salve le entrate iscritte a bilancio nell'anno 2023, andrebbe chiarito se tali vendite "straordinarie", potendo determinare un'anticipazione delle dismissioni ordinariamente programmate, non siano suscettibili di incidere negativamente sulle entrate già iscritte in bilancio anche per gli anni successivi al 2023. Inoltre, andrebbero richieste rassicurazioni in merito alle conseguenze che potrebbero derivare dalla vendita di beni già in uso presso pubbliche amministrazioni al verificarsi di inderogabili esigenze operative tali da pregiudicare l'effettivo rispetto della clausola di invarianza finanziaria contenuta nel testo, a causa della necessità di provvedere all'acquisto di nuovi beni, in sostituzione di quelli venduti, o di richiedere dotazioni aggiuntive di bilancio. Relativamente all'articolo 22, comma 3, lettera *b)*, posto che ivi provvede a compensare parte degli oneri alla corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa relativa al contributo in quota fissa in caso di prezzi del gas elevati, andrebbe confermato che l'autorizzazione ivi richiamata, di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 34 del 2023, rechi le necessarie disponibilità, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, alla data di entrata in vigore del decreto, nonché rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte delle esigenze di spesa prevista dalla normativa vigente per il 2023.
In relazione ai rilievi sopra segnalati, risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, debitamente verificata.
Il sottosegretario FRENI si riserva di depositare al più presto l'aggiornamento della relazione tecnica.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(797) ***Delega al Governo per la riforma fiscale*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.
La relatrice MENNUNI (*FdI*) illustra gli emendamenti accantonati nell'odierna seduta e le ulteriori riformulazioni, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti 10.3 (testo 2) e 17.20 (testo 2). Occorre valutare i profili finanziari delle proposte 20.1 (analoga a 20.2) e 20.3. Comportano maggiori oneri gli analoghi emendamenti 20.0.1 e 20.0.2.
Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi di approfondimento richiesti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(684) ***Francesca LA MARCA e altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016***
(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il relatore NICITA (*PD-IDP*) illustra la seguente proposta di parere, elaborata alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche:
- l'articolo 3 sia sostituito dal seguente:

"Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'articolo 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, sono valutati in euro 10.000 ogni tre anni a decorrere dall'anno 2025. Ai fini dell'attuazione degli articoli 2, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 15 e 16 dell'Accordo medesimo, è autorizzata la spesa di euro 231.600 annui a decorrere dall'anno 2023.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante riduzione, per euro 231.600 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e per euro 241.600 annui a decorrere dall'anno 2025, dello stanziamento del

fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.";
- dopo l'articolo 3, sia aggiunto il seguente:

«Art. 3-*bis*

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 2, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16 e 19 dell'Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 21 dell'Accordo di cui all'articolo 1, si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.».".

Il sottosegretario FRENI esprime l'avviso conforme del Governo sulla proposta di parere del relatore.
Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere illustrata, che risulta approvata all'unanimità.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che, la seduta antimeridiana già convocata per domani, giovedì 27 luglio 2023, alle ore 9, è posticipata alle ore 9,30.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 15,30.

1.4.2.2.11. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 112 (pom.) del 03/08/2023

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
GIOVEDÌ 3 AGOSTO 2023
112ª Seduta (1ª pomeridiana)
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.
La seduta inizia alle ore 14,10.
IN SEDE CONSULTIVA
(403) *ROMEO e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù*
(Parere alla 7ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)
La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la Commissione di merito ha approvato gli emendamenti del relatore che recepiscono le condizioni poste ai sensi dell'articolo 81 poste sul testo del provvedimento. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 2.15, 2.16, 3.7/1, 3.7, 4.2, 4.100/1 (già em. 4.14) e 4.5 (testo 2), in relazione alla compatibilità dell'estensione ivi prevista dei beneficiari del provvedimento sulla spesa complessiva per i giochi quantificata e coperta all'articolo 5. Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.
La sottosegretaria SAVINO, sull'emendamento 5.100 (testo 3), subordina la valutazione non ostativa alla riformulazione della lettera a) del comma 2, di cui dà lettura.
Sui restanti emendamenti, per quanto di competenza, non ha osservazioni da formulare.
Non essendovi richieste di intervento, la relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, sulla proposta 5.100 (testo 3) parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 2, della lettera a) con la seguente: "a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse stanziate in favore della società Sport e Salute S.p.A. ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;".
Sui restanti emendamenti, il parere è non ostativo.".
La proposta di parere è messa ai voti e approvata all'unanimità.
CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è ulteriormente convocata oggi, giovedì 3 agosto 2023, alle ore 16,30, o alla prima sospensione utile dell'Assemblea.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 14,25.

1.4.2.2.12. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 120 (pom.) del 19/09/2023

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 19 SETTEMBRE 2023
120ª Seduta
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.
La seduta inizia alle ore 15,05.
IN SEDE CONSULTIVA
(317, 533 e 548-A) ***Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni***
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore LIRIS (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.
La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.
Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.
(403-A) ***Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù***
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)
La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.
La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.
Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.
(238) ***LA PIETRA. - Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival e per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz***
(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)
La relatrice AMBROGIO (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo unico per lo spettacolo, e che i contributi a sostegno delle due manifestazioni interessate possano essere erogati senza pregiudicare gli altri interventi previsti a legislazione vigente.
In ogni caso, occorre valutare, all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 2, l'aggiornamento della decorrenza dell'onere e della copertura finanziaria al 2023.
La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo e deposita elementi di chiarimento sui profili in rilievo.
La RELATRICE si riserva di predisporre una proposta di parere alla luce degli elementi forniti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(623) ***Elena MURELLI e altri. - Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, in materia di protezione dei soggetti malati di celiachia, e disposizioni per la prevenzione e l'informazione in merito alla malattia celiaca***

(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che le disposizioni contenute nel testo appaiono suscettibili di comportare oneri non quantificati e non coperti, con particolare riguardo agli articoli 2 e 5, relativi all'istituzione di corsi obbligatori in materia di celiachia, rispettivamente per l'aggiornamento professionale e nell'ambito dei programmi di studio degli istituti professionali, all'articolo 3, sulla diffusione del protocollo di diagnosi ufficiale con il coinvolgimento dei medici del Servizio Sanitario Nazionale, nonché all'articolo 4, che prevede l'utilizzo della tessera sanitaria per l'acquisto di prodotti sostitutivi senza glutine (lettera *a*) e stabilisce l'obbligo, per le mense scolastiche, di somministrare, su richiesta, anche pasti senza glutine (lettera *b*).

In relazione all'articolo 5, che istituisce il fondo per la ricerca scientifica sulla celiachia e la banca dati nazionale dei soggetti con la patologia della celiachia, occorrerebbe avere una quantificazione degli effetti finanziari e la conferma della sussistenza delle risorse impiegate a copertura.

In relazione ai profili di criticità sopra rappresentati, appare necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica verificata.

La sottosegretaria SAVINO concorda con la necessità di richiedere una relazione tecnica per la valutazione degli effetti finanziari della proposta.

La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(825) ***Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, con riferimento al comma 3 dell'articolo 2, segnala che, ai fini dell'adozione delle disposizioni integrative e correttive, sono richiamati le modalità e il rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 del medesimo articolo: tuttavia le modalità, nelle quali è incluso l'esame e il parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, sono disciplinate dal successivo comma 2.

Occorre valutare pertanto di sostituire, al comma 3 dell'articolo 2, le parole: "di cui al comma 1" con le seguenti: "di cui al presente articolo".

La sottosegretaria SAVINO, alla luce del rilievo posto dal relatore, chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento, al fine dei necessari approfondimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, per l'anno 2023 (n. 62)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145. Esame e rinvio)

Il relatore GELMETTI (*FdI*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 1 dello schema di decreto in esame, corredato di relazione tecnica "esplicativa", ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, della legge n. 145 del 2016, provvede alla ripartizione per l'anno 2023 delle risorse del Fondo di cui al comma 1 del medesimo articolo 4, destinato al finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo

per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.
Gli interventi da finanziarie con riferimento all'anno in corsi sono indicati nella deliberazione del Consiglio dei ministri del 1° maggio 2023 e sono stati autorizzati dal Parlamento con le risoluzioni approvate dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati, rispettivamente, il 27 e il 29 giugno scorsi.
In proposito, evidenzia preliminarmente che il Fondo oggetto di riparto, iscritto sul capitolo 3006 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca uno stanziamento per l'anno 2023 di euro 1.443.524.748.
In particolare, rileva che tale importo - inferiore rispetto alla dotazione iniziale del Fondo medesimo, pari a 1.547.475.787 euro per l'anno 2023, stabilita dalla legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio per il triennio 2023-2025) - è il risultato, da un lato, della riduzione operata, nell'ammontare di 177.158.071 euro, ai fini dell'adempimento delle obbligazioni esigibili nello stesso anno 2023 relative all'autorizzazione e alla proroga delle missioni internazionali per l'anno 2022 e, dall'altro, dei rimborsi derivanti dai pagamenti effettuati dall'ONU come corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni internazionali, per un importo pari a 29.207.032 euro, nonché dell'ulteriore integrazione del Fondo, per un ammontare di 44 milioni di euro, disposta dall'articolo 24, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2023. Lo stanziamento del Fondo stesso per l'anno 2024 risulta invece determinato, secondo quanto previsto dalla citata legge di bilancio n. 197 del 2022, in 276.900.000 euro.
Tale stanziamento assume rilevanza ai fini del provvedimento in esame giacché, sebbene il fabbisogno finanziario programmato per lo svolgimento delle missioni riportate nell'allegato 1 al presente provvedimento abbia come ambito temporale di riferimento l'anno 2023, costituiscono oggetto di riparto del Fondo - in conformità a quanto già registrato in occasione dell'esame parlamentare di precedenti schemi di decreto aventi analogo contenuto - non solo le risorse relative allo stanziamento previsto per l'anno 2023, ma anche quelle relative allo stanziamento previsto per l'anno 2024.
Tale circostanza deriva dal fatto che, per effetto della disciplina contabile entrata in vigore dal 1° gennaio 2019 di cui all'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 2009, richiamato proprio all'articolo 1 dello schema di decreto in esame, la contabilizzazione delle risorse in bilancio avviene, con riferimento a tutti e tre i saldi di finanza pubblica, in funzione della scadenza prevista per il pagamento delle obbligazioni da cui derivano gli oneri medesimi (cosiddetta esigibilità), anziché in base al prodursi del tradizionale impegno di spesa sullo stanziamento di competenza.
In applicazione del regime descritto, tenendo conto dell'effettiva esigibilità delle obbligazioni, il presente schema di decreto imputa pertanto gli oneri derivanti dalle missioni internazionali autorizzate dal Parlamento per l'anno 2023, pari complessivamente ad euro 1.720.424.576 (di cui euro 1.708.649.547 sono relativi alla proroga per l'anno 2023 delle missioni e degli interventi già autorizzati per l'anno 2022, mentre euro 11.775.029 sono relativi alle nuove missioni internazionali autorizzate per l'anno 2023, di cui alle schede 6-*bis*, 16-*bis*, 21-*bis* e 30-*bis*) in parte - quanto a 1.443.524.748 euro - allo stanziamento del Fondo relativo all'anno 2023, e per la restante parte - quanto a 276.899.828 - alle risorse iscritte sul Fondo stesso per l'anno 2024.
L'articolo 2 dello schema di decreto in esame determina i criteri di calcolo dell'indennità da corrispondere al personale in missione, in applicazione dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 145 del 2016, mentre l'allegato 1 indica la ripartizione delle risorse del Fondo tra gli stati di previsione dei Ministeri della difesa, dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze e degli affari esteri e della cooperazione internazionale nonché della Presidenza del Consiglio dei ministri, titolari dei singoli interventi.
Tutto ciò considerato, rilevato che il Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali oggetto di riparto reca le risorse finanziarie necessarie a fronteggiare le spese previste, non si hanno osservazioni da formulare circa i profili finanziari del presente provvedimento.
Peraltro, nell'ottica di un'ordinata programmazione finanziaria e per assicurare l'efficacia e tempestività del controllo parlamentare, si richiama l'importanza della presentazione al Parlamento della relazione sulle missioni internazionali e dei conseguenti decreti di riparto del Fondo suddetto nei

termini previsti dagli articoli 3 e 4 della legge n. 145 del 2016. Al riguardo, appare utile acquisire dati ed elementi informativi sull'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso, dei commi 4 e 4-*bis* dell'articolo 4 della legge suddetta, con riferimento all'autorizzazione, rispettivamente, di anticipazioni di tesoreria e di eventuali anticipazioni a valere sul fondo missioni, al fine di assicurare la prosecuzione delle missioni in corso.

La sottosegretaria SAVINO deposita elementi di risposta rispetto alle osservazioni formulate dal relatore.

Il RELATORE si riserva quindi di predisporre una proposta di parere sulla base degli elementi forniti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità (n. 69)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 2, comma 2, lettera *e*), della legge 22 dicembre 2021, n. 227. Esame e rinvio)

La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'Atto del Governo n. 69 reca le disposizioni attuative degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in cui, tra le azioni chiave, è infatti prevista - nell'ambito della Missione 5, Componente 2 - una riforma della normativa in materia di disabilità, intitolata "legge quadro per le disabilità" (Missione 5, Componente 2, Riforma 1.1).

Il decreto legislativo in esame, composto da 10 articoli, attua la legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante "Delega al Governo in materia di disabilità" per la parte relativa alla riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità, attenendosi ai principi e ai criteri direttivi individuati dall'articolo 2, comma 2, lettera *e*), della citata legge delega. All'articolo 3, commi 3 e 4, della legge delega, si stabilisce che le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi attuativi della presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che comunque gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe conferite debbano essere corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, ovvero, dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nel qual caso, si prevede che, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi siano emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Per quanto di competenza, in relazione agli articoli 1 e 2, andrebbe confermato che la portata applicativa dell'accessibilità risulti sostanzialmente uniforme a quella già prevista dalla normativa vigente per i lavoratori disabili della Pubblica Amministrazione.

In relazione all'articolo 3, considerato che il comma 2-*bis* aggiuntivo stabilisce espressamente che la figura del responsabile per l'accessibilità sia individuata esclusivamente tra il personale in servizio avente adeguata professionalità o esperienza, occorre chiarire se verranno predisposti corsi specifici per i candidati individuati per l'incarico, al fine di far conseguire le specifiche competenze per il conferimento del citato incarico con ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 6 prevede la figura del responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro anche per le Amministrazioni pubbliche sotto i 200 dipendenti. A tal fine, andrebbe chiarito se tutte le Amministrazioni abbiano risorse umane e strumentali sufficienti e se queste siano da formare con la previsione di ulteriori corsi di formazione, in analogia con quanto osservato per l'articolo 3. Riguardo alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 9, ricorda, anche alla luce delle precedenti osservazioni, che la neutralità finanziaria riferita a tutte le disposizioni contenute nello schema in esame dovrebbe essere accompagnata in relazione tecnica dai dati di massima riferiti all'adeguatezza delle risorse previste ai sensi della legislazione vigente per i diversi comparti della Pubblica Amministrazione, fornendosi più precise indicazioni in merito alla effettiva

presenza della già prevista figura del dirigente responsabile dei processi di inserimento dei disabili nelle attività lavorative, sia pure ad oggi limitata alle Amministrazioni con più di 200 dipendenti, unitamente ad una stima della spesa per i fabbisogni formativi che d'ora innanzi le Amministrazioni (tutte) saranno chiamate a sostenere per la sua istituzione e qualificazione.
Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota di lettura n. 74 del Servizio del bilancio del Senato e alla verifica delle quantificazioni n. 96 del Servizio del bilancio della Camera dei deputati.
La sottosegretaria SAVINO deposita elementi di risposta rispetto alle osservazioni formulate dalla relatrice.
La RELATRICE si riserva quindi di predisporre una proposta di parere sulla base degli elementi forniti dal Governo.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuate per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla salute delle piante nonché sui prodotti fitosanitari (n. 73)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 19, della legge 9 marzo 2022, n. 23, e degli articoli 1 e 10, della legge 4 agosto 2022, n. 127. Esame e rinvio)
La relatrice NOCCO (*FdI*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza che il decreto in esame costituisce attuazione della delega prevista dall'articolo 10 della legge n. 127 del 2022 con cui si è previsto l'adeguamento al regolamento (UE) 2018/848 e al regolamento (UE) 2017/625.
Il provvedimento in esame è corredato di relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.
Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 3, in merito alla previsione di informatizzare i procedimenti amministrativi che impongono obblighi a carico degli operatori, andrebbe chiarito se tali procedimenti siano già informatizzati o se si potrà provvedere all'informatizzazione nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.
Riguardo all'articolo 4, considerato che esiste già una convenzione per i controlli tra il Ministero e l'Agenzia delle dogane, che prevede oneri a carico del Ministero andrebbe solo confermato che vi siano presso il Ministero adeguati stanziamenti a legislazione vigente per fare fronte a tali spese.
In merito all'articolo 11, considerato l'articolo 100 del regolamento (UE) 2017/625 che prevede una serie di prescrizioni per i laboratori nazionali di riferimento, andrebbero fornite maggiori informazioni circa le risorse previste a legislazione vigente da destinare alle attività che sarà chiamato a svolgere il laboratorio nazionale di riferimento, chiarendo la idoneità delle stesse rispetto ai requisiti previsti dalla normativa europea.
Inoltre, andrebbe chiarito se alla istituzione e gestione dell'elenco dei laboratori da parte del Ministero si possa far fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
Riguardo le sanzioni previste dagli articoli da 22 a 27, atteso che il nuovo sistema sanzionatorio previsto differisce dal precedente contenuto nel decreto legislativo n. 20 del 2018 e che in alcuni casi sembra ridursi l'entità della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata, non vi sono osservazioni nel presupposto che le entrate da sanzioni non siano già scontate in bilancio e già destinate a specifiche finalità di spesa. Sarebbe utile una conferma a tale proposito.
Per ulteriori approfondimenti, rinvia al dossier n. 75 del Servizio del bilancio del Senato e n. 99 della Camera dei deputati.
La sottosegretaria SAVINO deposita elementi di risposta rispetto alle osservazioni formulate dalla relatrice.
Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame al fine di acquisire i contenuti depositati dal Governo, per la predisposizione di una proposta di parere.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(854) ***Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici***

(Parere alle Commissioni 8ª e 9ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 settembre.

Il PRESIDENTE chiede alla rappresentante del Governo se siano disponibili elementi di risposta in ordine al provvedimento in esame.

La sottosegretaria SAVINO deposita note di chiarimento rispetto ai rilievi formulati in relazione al provvedimento.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame al fine di analizzare gli elementi forniti e di poter predisporre una proposta di parere alla luce delle risposte del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(615) ***Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione***

(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 settembre.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, a rettifica del parere reso nella seduta pomeridiana del 13 settembre, di esprimere sulle analoghe proposte 5.18, 5.32, 5.33 e 5.34, un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente alla soppressione del comma 2.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 6, risulta necessario valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 6.3, 6.4, analogo a 6.5, 6.6 e 6.7, 6.8, 6.11, 6.13 (analogo a 6.14), 6.15, 6.16, 6.19, 6.20, 6.21 e 6.23.

Sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6 non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO esprime avviso conforme al relatore in ordine alla proposta formulata con riguardo agli emendamenti segnalati riferiti all'articolo 5.

In ordine all'articolo 6 esprime parere contrario sulla proposta 6.3, in ordine alla lettera *a*), mentre non vi sono osservazioni sulla lettera *b*) della proposta.

In ordine alle proposte 6.4, 6.5, 6.6 e 6.7 esprime parere non ostativo sulla lettera *a*) delle stesse, a condizione che venga riformulata in un testo di cui dà lettura, cui condiziona altresì il parere non ostativo sugli emendamenti 6.8 e 6.11, da riformulare nel medesimo testo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; chiarisce invece che il parere del Governo è contrario sulla lettera *b*) delle citate proposte 6.4, 6.5, 6.6 e 6.7.

Il parere del Governo è altresì contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 6.20, 6.21 e 6.23, in quanto suscettibili di determinare oneri non quantificati e non coperti.

Il parere è non ostativo sulle restanti proposte riferite all'articolo 6.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*) interviene per chiedere un approfondimento sulla proposta 6.8, la cui riformulazione assorbirebbe talune proposte già esaminate riferite all'articolo 4.

Dopo che il PRESIDENTE ha chiarito che tale profilo potrà essere approfondito presso la Commissione di merito, non essendovi interventi pone ai voti la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti all'articolo 6 relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 6.20, 6.21 e 6.23.

Sull'emendamento 6.3, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla lettera *a*), mentre è non ostativo sulla lettera *b*).

Sugli emendamenti 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 e 6.11, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: «Sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le funzioni amministrative trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo

comma, della Costituzione sono attribuite, dalla Regione medesima, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitana e Regione, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza"».

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

A rettifica del parere reso nella seduta pomeridiana del 13 settembre scorso, sugli emendamenti 5.18, 5.32, 5.33 e 5.34, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente alla parte che prevede la soppressione del comma 2.

L'esame resta sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli da 7 alla fine.".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.4.2.3. Comitato per la legislazione

1.4.2.3.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 23 (ant.) del 13/09/2023

collegamento al documento su www.senato.it

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
MERCOLEDÌ 13 SETTEMBRE 2023
23ª Seduta
Presidenza del Presidente
MATERA

La seduta inizia alle ore 9,50
IN SEDE CONSULTIVA
(854) ***Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici***
(Parere alle Commissioni 8a e 9a riunite, ai sensi dell'articolo 20-*bis*, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni)
Il presidente MATERA, facente funzione di relatore, illustra la proposta di parere predisposta dalla relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*), pubblicata in allegato.
Sulla proposta di parere conviene il Comitato.
(856) ***Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2023, n. 118, recante misure urgenti in materia di finanziamento di investimenti di interesse strategico***
(Parere alle Commissioni 8a e 9a riunite, ai sensi dell'articolo 20-*bis*, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)
Il presidente MATERA, facente funzione di relatore, illustra la proposta di parere predisposta dalla relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*), pubblicata in allegato.
Sulla proposta di parere conviene il Comitato.
(317-553, e 548-A) ***ROMEO e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe***
(Parere all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 20-*bis*, commi 3 e 5 del Regolamento. Esame. Parere favorevole)
Il relatore CATALDI (*M5S*) illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato.
Sulla proposta di parere conviene il Comitato.
(403-A) ***ROMEO e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù***
(Parere all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 20-*bis*, commi 3 e 5 del Regolamento. Esame. Parere favorevole)
Il relatore GIORGIS (*PD-IDP*) illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato.
Sulla proposta di parere conviene il Comitato.
La seduta termina alle ore 10,15

PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
SULL'AS 854

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che
sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:
l'analisi tecnico-normativa e l'analisi di impatto della regolamentazione relative al disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, sono state trasmesse in data 5 settembre

2023;
l'analisi tecnico-normativa è stata predisposta con riferimento alle disposizioni in materia di imprese (articoli 1, 2, 5 e 9), in materia di infrastrutture e trasporti (articoli 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20), in materia di turismo (articolo 4), in materia di agricoltura (articolo 10), in materia di lavoro e politiche sociali (articolo 12), in materia di economia e finanze (articoli 24, 25 e 26) e in materia di affari europei (articolo 27);
non è stata invece prodotta l'analisi tecnico-normativa delle disposizioni recate dall'articolo 6, relativo alla partecipazione a programmi europei dell'industria dei semiconduttori, dall'articolo 7, in materia di poteri speciali per l'utilizzo di tecnologie critiche, dall'articolo 8, relativo al rafforzamento del contrasto alla delocalizzazione delle imprese, dall'articolo 11, recante misure urgenti per le produzioni viticole, dall'articolo 13, in tema di programmi di investimento esteri di interesse strategico nazionale, dall'articolo 21, relativo ad interventi per le attività degli enti locali in crisi finanziaria, dall'articolo 22, in materia di bonifiche e di rifiuti e dall'articolo 23, recante disposizioni per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;
in relazione all'articolo 8, in materia di "rafforzamento del contrasto alla delocalizzazione", che modifica l'articolo 5 del decreto-legge n. 87 del 2018 elevando, nel caso delle grandi imprese, da cinque a dieci anni la durata del periodo, successivo alla data di conclusione dell'iniziativa agevolata, durante il quale un'eventuale delocalizzazione comporta la decadenza del beneficio e l'applicazione di una sanzione, sarebbe opportuno disporre di dati circa l'attuazione della misura oggetto di modifica e prevedere il monitoraggio degli effetti di tale modifica;
con riguardo all'articolo 19, che istituisce il 'Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni' con l'obiettivo di realizzare interventi urgenti di messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza comunale, rileva che la destinazione di una dotazione finanziaria di importo limitato (18 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 12 milioni di euro per l'anno 2025) a una platea molto ampia di potenziali beneficiari che, se fosse costituita dai 5.531 comuni italiani con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, potrebbe determinare un'eccessiva frammentazione e dispersione delle risorse, con conseguente indebolimento dell'efficacia della misura;
con riferimento all'articolo 26, che istituisce un'imposta straordinaria, per l'anno 2023, sui margini di interesse (cd. extraprofitti) delle banche operanti nel territorio dello Stato, sarebbe opportuno prevedere il monitoraggio dell'attuazione della disposizione al fine di valutarne gli effetti sulla profittabilità e sull'adeguatezza delle condizioni patrimoniali degli istituti di credito;
sotto il profilo della qualità della legislazione:
con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,
ferme restando le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, le ragioni di straordinaria necessità e urgenza per l'impiego del decreto-legge sono indicate nel preambolo facendo riferimento in modo non organico alle principali aree di intervento normativo, in alcuni casi giustificando analiticamente singole disposizioni, quali le misure urgenti per far fronte alle carenze del sistema di trasporto taxi su gomma di cui all'articolo 3 e a quelle relative al conferimento di funzioni in materia di bonifiche e di rifiuti di cui all'articolo 22, in altri casi omettendo il necessario apparato motivazionale, ad esempio con riguardo alle misure urgenti nel settore della pesca e per le produzioni viticole di cui agli articoli 10 e 11 e a quelle in materia di autotrasporto di cui all'articolo 20;
sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,
il decreto-legge reca disposizioni di ampio spettro e di contenuto specifico, corrispondenti agli ambiti descritti nel titolo;
con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,
i richiami normativi interni - utili, quando non necessari, all'individuazione dell'oggetto della disposizione - non sono sempre indicati correttamente;
nell'articolato sono utilizzate espressioni non univoche per individuare i medesimi oggetti, oltre che ripetizioni e formulazioni discorsive;
alcuni riferimenti normativi contengono date e numeri errati o relativi a norme abrogate e sostituite;
la formulazione delle rubriche è talvolta troppo sintetica e informale e, in alcuni casi, non corrisponde

al contenuto della partizione di riferimento;
con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,
all'articolo 3, comma 3, nello stabilire che ciascun comune fissi l'entità del contributo da versare ai fini dell'assegnazione della licenza, l'assenza del richiamo al comma 2 lascia supporre che anche le licenze concesse ai sensi del comma 1 dell'articolo possano essere a titolo oneroso;
all'articolo 3, il comma 4 e il primo periodo del comma 7 fanno riferimento ai «provvedimenti attuativi dell'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17», che al secondo periodo del medesimo comma 7 sono indicati con l'espressione «decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dell'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17», ingenerando possibile confusione;
all'articolo 3, comma 9, lettera *a)*, capoverso 5-*ter*, la previsione che il titolare di licenza presenti la comunicazione di inizio attività «entro [almeno] il giorno precedente all'avvio del servizio con [nella] turnazione aggiuntiva [integrativa]» è ripetuta due volte, rendendo opportuna la soppressione della seconda occorrenza;
all'articolo 4, comma 1, l'individuazione delle cause dei costi rimborsabili con un contributo del Fondo istituito dal medesimo comma potrebbe essere formulata in modo più congruo e senza esemplificazioni;
l'articolo 5, comma 1, prevede il riconoscimento di un incentivo «alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori», esteso, ai sensi del comma 3, «alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati» precisamente identificati. La mancata ripetizione al comma 3 della specificazione relativa al settore dei semiconduttori sembra prefigurare la possibilità che si tratti di attività di ricerca e sviluppo relative a qualunque settore, in contrasto quindi con la finalità dell'incentivo;
all'articolo 10, il comma 1 autorizza una spesa a favore dei consorzi e delle imprese che provvedono alla cattura e allo smaltimento della specie aliena invasiva granchio blu, senza specificare ulteriormente le forme di tale sostegno. Il comma 2, che prevede l'adozione di un decreto ministeriale attuativo, è a sua volta formulato in modo discorsivo, rendendo disagevole l'individuazione precisa dei contenuti del decreto;
all'articolo 11, comma 2, il Fondo di solidarietà nazionale citato non è univocamente identificato e i riferimenti normativi europei relativi alle dichiarazioni di produzione di uva da vino sono a disposizioni abrogate e sostituite;
all'articolo 11, il comma 3, specificando le forme di finanziamento del «Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori» di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2004, oltre a indicare un riferimento incongruo, in quanto il comma 84 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, ivi richiamato, sostituisce lo stesso comma 3 dell'articolo 15, che quindi ha al suo interno la previsione del suo meccanismo di finanziamento annuale, tramite tale rinvio fa poi riferimento a un meccanismo di finanziamento (inserimento nella tabella E allegata alla legge finanziaria, poi legge di stabilità) non più vigente, giacché il testo vigente della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009) non prevede più alcun meccanismo analogo. Al riguardo occorre valutare se espungere del tutto il riferimento al finanziamento annuale, con una formulazione più semplice;
all'articolo 12, il comma 6 prevede incentivi per i datori di lavoro che assumano lavoratori di Alitalia - Società aerea italiana e di Alitalia Cityliner; tali incentivi sembrano riferiti a ciascun lavoratore assunto dal medesimo datore di lavoro, anche se tale previsione non è espressamente indicata nel testo, che dovrebbe essere quindi integrato in tal senso, come già avvenuto per analoghe previsioni del decreto-legge n. 48 del 2023;
all'articolo 14, il comma 4, lettera *b)*, prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscriva un aumento di capitale della società Stretto di Messina «d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; di norma, la formula di accordo tra autorità pari ordinate quali i Ministeri è il concerto, a meno di una limitata modalità di consultazione, per la quale si impiega l'espressione: «sentito il

Ministero»;
all'articolo 19, il comma 1 istituisce un fondo per sostenere i piccoli comuni, che programmano interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali, e i commi da 3 a 7 definiscono taluni aspetti procedurali. In particolare, il comma 4 prevede che la graduatoria degli interventi ammessi al finanziamento e l'elenco degli interventi beneficiari siano approvati «con provvedimento del Capo del Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», mentre il comma 5 prevede che il comune beneficiario di finanziamento è tenuto a stipulare il contratto per i lavori «entro novanta giorni dalla data di adozione del decreto di concessione del finanziamento», decreto che tuttavia non è previsto in nessuna delle fasi procedurali fissate nei commi precedenti. A tale riguardo, appare opportuna una correzione formale sia nel caso in cui si intenda che il finanziamento è concesso con la pubblicazione della graduatoria e dell'elenco ai sensi del comma 4, sia nel caso contrario, inserendo - in questa seconda ipotesi - un comma 4-*bis* che preveda un termine per l'adozione del decreto di concessione del finanziamento e individui l'autorità che deve procedere all'adozione dello stesso;
all'articolo 19, comma 9, secondo periodo, la formula di copertura finanziaria degli oneri non è coerente con quella della lettera *a)* del comma 8, alla quale andrebbe uniformata. In termini più generali, le formule di copertura finanziaria nel decreto riportano spesso lievi imprecisioni o difformità che richiedono numerosi interventi in sede di coordinamento formale;
all'articolo 20, il comma 2 stabilisce che gli operatori economici operanti nel settore dell'autotrasporto non debbano più pagare il contributo all'Autorità di regolazione dei trasporti previsto dall'articolo 37, comma 6, lettera *b)*, del decreto-legge n. 201 del 2011, che tuttavia resta dovuto dagli altri soggetti previsti dalla norma. Il comma deve quindi essere riformulato poiché non sopprime il contributo in parola, ma prevede che lo stesso contributo non sia dovuto da una delle categorie di soggetti su cui attualmente grava;
all'articolo 23, il comma 1, lettera *a)*, numero 1), aggiunge al comma 3 dell'articolo 20-*quinquies* del decreto-legge n. 61 del 2023 un periodo finale che prevede l'utilizzo, per il completamento di alcuni interventi, delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito di due specifici programmi di due differenti missioni. Tali somme sono individuate come quelle «soggette al piano approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze per i contributi pluriennali, [e che] possono essere finalizzate, anche in deroga al predetto piano e al correlato decreto di cui all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111», agli interventi predetti. Tale formulazione tuttavia non rende univocamente identificabili le somme, poiché in primo luogo non chiarisce cosa si intenda con l'espressione «soggette al piano» e, in secondo luogo, il piano a cui si fa riferimento non è univocamente individuato, né sembra del tutto congruente il riferimento al decreto di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 98 del 2011. Tale articolo infatti prevede, al comma 1, un decreto meramente ricognitivo del rispetto dei saldi di finanza pubblica ai fini dell'effettuazione di operazioni di acquisto e vendita di immobili da parte delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione. Sembra quindi necessario identificare puntualmente il piano al quale si fa riferimento, eventualmente con l'inserimento degli opportuni riferimenti normativi, e indicare più chiaramente in che senso le somme siano «soggette» al piano medesimo; appare altresì utile specificare che, come si desume dalla lettura della relazione illustrativa e della relazione tecnica, gli interventi ai quali le somme dovrebbero essere finalizzate sono quelli in favore della Guardia di finanza; la lettera *b)* del medesimo comma 1 aggiunge un comma 6-*bis* all'articolo 20-*sexies* del decreto-legge n. 61 del 2023. Il terzo periodo del suddetto comma 6-*bis* provvede alla copertura degli oneri «mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 4, commi dal 2 al 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56»; tuttavia i citati commi da 2 a 5, nel concedere crediti di imposta alle imprese a forte consumo di energia elettrica e di gas, non indicano, né quantificano le risorse a tal fine destinate;
la rubrica del capo IV, recante «Disposizioni finanziarie», non appare congrua, in primo luogo perché

la medesima rubrica è recata anche dall'articolo 28 del decreto-legge, che si trova però correttamente nel capo V, e in secondo luogo perché non sembra corrispondere al contenuto degli articoli da 24 a 27, che compongono il capo. Questi articoli, in particolare, disciplinano un termine per l'accesso a una detrazione fiscale (articolo 24), l'obbligo di comunicazioni all'Agenzia delle entrate in caso di crediti d'imposta non utilizzabili (articolo 25), l'istituzione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse (articolo 26) e l'applicazione dell'articolo 125-*sexies* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, in materia di riduzione dei costi in caso di estinzioni anticipate di contratti di credito al consumo, che prevede che non siano comunque soggette a riduzione le imposte;
in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-*bis* del Regolamento,
sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto,
invita il Governo a valutare l'opportunità di prevedere il monitoraggio dell'attuazione della disposizione di cui all'articolo 8, anche rispetto alla misura previgente;
invita il Governo a valutare l'opportunità di prevedere il monitoraggio dell'attuazione della disposizione di cui all'articolo 26, al fine di valutarne gli effetti sulla profittabilità e sull'adeguatezza delle condizioni patrimoniali degli istituti di credito;
invita, inoltre, a valutare la ridefinizione dei requisiti per l'accesso al 'Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni' di cui all'articolo 19, così da evitare un'eccessiva frammentazione e dispersione delle risorse e salvaguardare l'efficacia della misura;
sotto il profilo della qualità della legislazione,
con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,
raccomanda che i riferimenti normativi esterni siano citati in modo appropriato e uniforme;
raccomanda che le disposizioni oggetto di abrogazione siano indicate espressamente;
con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,
invita le Commissioni di merito a valutare la modifica delle disposizioni che seguono:
all'articolo 3, comma 3, primo periodo, dopo le parole: «della licenza» inserire le seguenti: «di cui al comma 2»;
all'articolo 3, al comma 4 e al primo periodo del comma 7, sostituire le parole: «dai provvedimenti attuativi» con le seguenti: «dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi»;
all'articolo 3, comma 9, lettera a), capoverso 5-ter, sopprimere le parole: «almeno il giorno precedente all'avvio del servizio nella turnazione integrativa»;
all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: «costi sostenuti a causa dei predetti eventi eccezionali, quali le difficoltà nel raggiungimento delle destinazioni turistiche dell'isola, la mancata fruizione dei servizi originariamente prenotati, l'acquisto di servizi non previsti e la riprotezione dei viaggiatori per i disagi nei collegamenti» con le seguenti: «costi sostenuti a causa delle difficoltà nel raggiungimento delle destinazioni turistiche dell'isola, della mancata fruizione dei servizi originariamente prenotati, dell'acquisto di servizi non previsti e della riprotezione dei viaggiatori per i disagi nei collegamenti nonché degli altri costi derivanti dai predetti eventi eccezionali»;
all'articolo 5, comma 3, dopo le parole: «attività di ricerca e sviluppo» inserire le seguenti: «relative al settore dei semiconduttori»;
all'articolo 10, sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono individuati le aree geografiche colpite dall'emergenza della diffusione del granchio blu, i beneficiari del sostegno previsto dal comma 1, le modalità di presentazione delle domande per accedere al predetto sostegno, i costi sostenuti dai consorzi e dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura ammissibili ai sostegni ed i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 1»;
all'articolo 11, comma 2, dopo le parole: «Fondo di solidarietà nazionale» inserire le seguenti: «di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,» e sostituire le parole da: «dell'articolo 185-ter» fino alla fine del comma con le seguenti: «degli articol**i** 31 e 33 del regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, e degli articol**i** 22 e 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2017»;

all'articolo 11, comma 3, sopprimere le parole: «come finanziato annualmente ai sensi dell'articolo 1, comma 84, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,»;
all'articolo 12, comma 6, dopo le parole: «è riconosciuto» inserire le seguenti: «per ciascun lavoratore»;
all'articolo 14, comma 4, lettera b), capoverso 3, sostituire le parole: «d'intesa» con le seguenti: «di concerto»;
all'articolo 19, comma 4, sostituire le parole: «con provvedimento del Capo del Dipartimento» con le seguenti: «con decreto del Capo del Dipartimento» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sono concessi i finanziamenti»;
all'articolo 19, comma 9, secondo periodo, dopo le parole: «allo scopo» inserire la seguente: «parzialmente»;
all'articolo 20, comma 2, sostituire le parole: «dovuto dagli operatori economici operanti nel settore dell'autotrasporto merci è soppresso» con le seguenti: «non è dovuto dagli operatori economici operanti nel settore dell'autotrasporto merci»;
all'articolo 23, comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «e della digitalizzazione» inserire le seguenti: «per il Corpo della guardia di finanza»;
all'articolo 23, comma 1, lettera b), capoverso 6-bis, dopo le parole: «corrispondente utilizzo delle risorse» inserire le seguenti: «destinate alle finalità»;
sostituire la rubrica del capo IV con la seguente: «Disposizioni in materia fiscale».

PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
SULL'AS 856

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che
sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:
il provvedimento non risulta corredato dell'analisi tecnico-normativa e dell'analisi di impatto della regolamentazione;
l'acquisizione da parte dello Stato di partecipazioni azionarie in società operanti in ambiti di rilievo strategico è una forma di investimento in settori reputati di interesse nazionale, che configura una misura di intervento pubblico diretto a tutela degli interessi nazionali in settori di rilevanza strategica, distinta rispetto all'esercizio dei poteri speciali di cui al decreto-legge n. 21 del 2012;
sotto il profilo della qualità della legislazione:
con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,
ferme restando le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, le ragioni di straordinaria necessità e urgenza per l'impiego del decreto-legge sono indicate nel preambolo nell'esigenza di destinare parte delle risorse in conto residui di cui all'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ad operazioni di acquisizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di partecipazioni azionarie in società operanti in ambiti di rilievo strategico;
sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,
il decreto-legge si compone di due articoli, uno dei quali relativo all'entrata in vigore, di contenuto specifico e corrispondente all'ambito materiale descritto nel titolo;
l'acquisizione di partecipazioni di società azionarie di rilievo strategico per il paese è definita previa adozione di uno o più successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 175 del 2016;
in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento,
sotto i profili dell'analisi e valutazione d'impatto e della qualità della legislazione ritiene che non vi sia nulla da osservare.

PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
SULL'AS 317-553, e 548-A

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che
sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:
il testo unificato del disegno di legge formulato dalla Commissione, di iniziativa parlamentare, reca

modifiche alla legge n. 92 del 2004;
la prima novella prevede l'indizione con cadenza annuale, in collaborazione con le università italiane e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), di un concorso nazionale finalizzato a premiare il progetto più meritevole per la realizzazione di un'installazione temporanea, opera d'arte in qualsiasi forma espressiva, da esporre per la durata di un anno in occasione del Giorno del ricordo in un capoluogo di regione, differente ogni anno, già proposta con il disegno di legge n. 317;
una seconda novella mira ad istituire un fondo per la promozione dei "*Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli*", secondo quanto previsto dal disegno di legge n. 548;
la terza novella attribuisce, infine, un finanziamento alla Lega nazionale di Trieste per la gestione del Sacrario del monumento nazionale della Foiba di Basovizza, all'Unione degli istriani di Trieste per la gestione del Museo di carattere nazionale C.R.P. (Centro di raccolta profughi) di Padriciano a Trieste e all'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata per la gestione del museo delle masserizie dell'esodo "Magazzino 18" del Porto vecchio di Trieste, così come proposto dal disegno di legge n. 533;
pur essendo rivolte a destinatari diversi, le misure in questione sono ispirate dal comune obiettivo di diffondere la conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata e di promuovere la cultura del ricordo e della memoria nazionale rispetto agli eventi storici in questione. Le misure potrebbero, dunque, avere un impatto significativo in termini di conservazione della memoria e di approfondimento della consapevolezza dei tragici eventi e della complessa vicenda del confine orientale anche da parte delle giovani generazioni;
in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento,
sotto i profili dell'analisi e valutazione d'impatto e della qualità della legislazione ritiene che non vi sia nulla da osservare.

PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
SULL'AS 403-A

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che
sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:
il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, si propone di promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico, promuovendo il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali;
per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, il disegno di legge prevede l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e gli organismi sportivi e l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «Nuovi giochi della gioventù», che consenta agli studenti un confronto a carattere sportivo sui risultati conseguiti attraverso la partecipazione alle attività sportive;
il disegno di legge tutela e promuove l'attività sportiva presso le giovani generazioni sia nella sua funzione educativa, legata allo sviluppo e alla formazione della persona, sia nella sua funzione sociale, come fattore di aggregazione e strumento di inclusione;
le misure introdotte dal disegno di legge potrebbero avere un impatto significativo anche in termini di promozione della salute, intesa nella più ampia nozione di benessere psico-fisico integrale della persona, anziché come mera assenza di malattia;
in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento,
sotto i profili dell'analisi e valutazione d'impatto e della qualità della legislazione ritiene che non vi sia nulla da osservare.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 102 del 19/09/2023

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XIX LEGISLATURA ------

102a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MARTEDÌ 19 SETTEMBRE 2023

_____

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO,
indi del vice presidente CASTELLONE

_____

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 103 del 20 settembre 2023
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

_____

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,30).*
Si dia lettura del processo verbale.
VALENTE, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 14 settembre.*
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. Comunico che in data 15 settembre 2023 è stato presentato il seguente disegno di legge:
dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro per lo sport e i giovani, dal Ministro dell'istruzione e del merito, dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, dal Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e dal Ministro dell'università e della ricerca
«Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei

minori in ambito digitale» (878).

Colleghi, sospendo ora la seduta fino alle ore 18,30, per consentire ai senatori di partecipare alla cerimonia per il settantacinquesimo anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione, in corso di svolgimento presso la Camera dei deputati.

È questo anche il motivo per cui chi assiste ai lavori vede l'Aula in questo momento non particolarmente frequentata, essendosi molti colleghi già recati alla Camera.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 16,33, è ripresa alle ore 18,31).

Presidenza del vice presidente CASTELLONE

Senato, composizione

PRESIDENTE. Informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, nella seduta del 19 settembre 2023, ha verificato non essere contestabili le seguenti elezioni e, concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, le ha dichiarate valide:

nella Regione Abruzzo: Gabriella Di Girolamo, Michele Fina, Guido Quintino Liris ed Etelwardo Sigismondi;

nella Regione Basilicata: Maria Elisabetta Alberti Casellati, Gianni Rosa e Mario Turco;

nella Regione Calabria: Nicola Irto, Tilde Minasi, Mario Occhiuto, Fausto Orsomarso, Ernesto Rapani e Roberto Maria Ferdinando Scarpinato;

nella Regione Campania: Vincenza Aloisio, Anna Bilotti, Susanna Lina Giulia Camusso, Gianluca Cantalamessa, Maria Domenica Castellone, Francesco Castiello, Giulia Cosenza, Raffaele De Rosa, Dario Franceschini, Antonio Iannone, Ada Lopreiato, Domenico Matera, Orfeo Mazzella, Luigi Nave, Giovanna Petrenga, Sergio Rastrelli, Matteo Renzi e Francesco Silvestro;

nella Regione Friuli-Venezia Giulia: Luca Ciriani, Marco Dreosto, Tatiana Rojc e Francesca Tubetti;

nella Regione Lazio: Giulia Bongiorno, Nicola Calandrini, Peppe De Cristofaro, Cecilia D'Elia, Andrea De Priamo, Claudio Durigon, Claudio Fazzone, Maurizio Gasparri, Alessandra Maiorino, Lavinia Mennuni, Ester Mieli, Andrea Paganella, Raffaella Paita, Stefano Patuanelli, Cinzia Pellegrino, Marco Scurria, Filippo Sensi e Marco Silvestroni;

nella Regione Liguria: Lorenzo Basso, Gianni Berrino, Roberto Menia, Luca Pirondini e Stefania Pucciarelli;

nella Regione Lombardia: Alessandro Alfieri, Renato Ancorotti, Alberto Barachini, Alfredo Bazoli, Stefano Borghesi, Alessio Butti, Roberto Calderoli, Maria Cristina Cantù, Gian Marco Centinaio, Daniela Garnero Santanchè, Ignazio La Russa, Marco Lombardo, Gianpietro Maffoni, Tino Magni, Simona Flavia Malpezzi, Paola Mancini, Bruno Marton, Franco Mirabelli, Antonio Misiani, Alessandro Morelli, Adriano Paroli, Daisy Pirovano, Isabella Rauti, Massimiliano Romeo, Licia Ronzulli, Elena Sironi, Sandro Sisler, Cristina Tajani, Giuliomaria Terzi di Sant'Agata e Giusy Versace;

nella Regione Marche: Guido Castelli, Roberto Cataldi, Antonio De Poli, Elena Leonardi e Alberto Losacco;

nella Regione Molise: Costanzo Della Porta e Claudio Lotito;

nella Regione Piemonte: Paola Ambrogio, Giorgio Maria Bergesio, Enrico Borghi, Massimo Garavaglia, Andrea Giorgis, Lucio Malan, Gaetano Nastri, Elisa Pirro, Roberto Rosso, Anna Rossomando, Giorgio Salvitti, Ivan Scalfarotto, Francesco Verducci e Paolo Zangrillo;

nella Regione Puglia: Francesco Boccia, Dario Damiani, Anna Maria Fallucchi, Giovanbattista Fazzolari, Roberto Marti, Filippo Melchiorre, Gisella Naturale, Vita Maria Nocco, Matteo Salvini, Francesco Paolo Sisto, Antonio Salvatore Trevisi, Valeria Valente e Ignazio Zullo;

nella Regione Sardegna: Sabrina Licheri, Marco Meloni, Marcello Pera, Giovanni Satta e Antonella Zedda;

nella Regione Sicilia: Dolores Bevilacqua, Carmela Bucalo, Carlo Calenda, Stefania Gabriella Anastasia Craxi, Concetta Damante, Barbara Floridia, Annamaria Furlan, Antonino Germanà, Pietro Lorefice, Dafne Musolino, Nello Musumeci, Antonio Nicita, Salvo Pogliese, Raoul Russo, Salvatore Sallemi e Daniela Ternullo;

nella Regione Toscana: Claudio Borghi, Susanna Donatella Campione, Ilaria Cucchi, Silvio Franceschelli, Mariastella Gelmini, Patrizio Giacomo La Pietra, Ettore Antonio Licheri, Paolo Marcheschi, Dario Parrini, Simona Petrucci, Manfredi Potenti e Ylenia Zambito;
nella Regione Umbria: Antonio Guidi, Walter Verini e Francesco Zaffini;
nella Regione Valle d'Aosta: Nicoletta Spelgatti;
nella Regione Veneto: Bartolomeo Amidei, Anna Maria Bernini, Mara Bizzotto, Luca De Carlo, Aurora Floridia, Matteo Gelmetti, Barbara Guidolin, Beatrice Lorenzin, Andrea Martella, Andrea Ostellari, Daniela Sbrollini, Raffaele Speranzon, Erika Stefani, Paolo Tosato, Adolfo Urso e Pierantonio Zanettin.
Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e dichiaro convalidate tali elezioni.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Su richiesta del relatore e secondo intese intercorse tra i Gruppi, la discussione dalla sede redigente dei disegni di legge recanti iniziative per diffondere la conoscenza della tragedia delle foibe, all'ordine del giorno della seduta di oggi, è rinviata alla prossima settimana.

Discussione dalla sede redigente del disegno di legge:

(403) *ROMEO ed altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù* *(Relazione orale)* **(ore 18,38)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 403.
Il relatore, senatore Marti, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.
MARTI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, giunge all'esame dell'Assemblea il disegno di legge, a prima firma del senatore Romeo, sulla promozione della pratica sportiva nelle scuole e sull'istituzione dei nuovi giochi della gioventù, approvato dalla 7a Commissione lo scorso 3 agosto. Il provvedimento è frutto di un esame svolto in sede redigente e particolarmente approfondito, che ha consentito di arricchire il testo iniziale attraverso il contributo trasversale di tutti i Gruppi, di maggioranza e di opposizione. Grazie anche all'accoglimento di numerosi emendamenti, è stato possibile pervenire ad una disciplina ampiamente condivisa, come testimonia il voto unanime, sul mandato a riferire favorevolmente oggi in Aula.
L'articolo 1 stabilisce finalità ed obiettivi della proposta legislativa. Innanzitutto esso mira a promuovere la formazione sportiva quale strumento di apprendimento cognitivo, formativo, relazionale e di socializzazione, nonché quale parte integrante del percorso scolastico. La seconda finalità è il riconoscimento dell'educazione motoria e della pratica sportiva quali valori fondamentali per l'inclusione, la promozione delle pari opportunità e l'espressione della personalità giovanile. A tal fine si intende promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali. L'attuazione di tali finalità è perseguita tramite la proficua collaborazione tra le istituzioni scolastiche autonome e gli organismi sportivi, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «Nuovi giochi della gioventù».
L'articolo 2 istituisce i citati i giochi, la cui promozione e organizzazione è curata dal Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Dipartimento per lo sport e con il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri. Viene al riguardo prevista la possibilità, da parte del Ministero, di avvalersi della società Sport e Salute Spa, sentite le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nonché il Comitato olimpico nazionale (CONI) e il Comitato italiano paralimpico (CIP).
Possono partecipare ai giochi tutti gli studenti delle scuole statali e paritarie, primarie e secondarie, in modo che sia favorita un'equa rappresentanza di genere; l'unico vincolo è che siano regolarmente iscritti e frequentanti. In sede di esame in Commissione è venuta infatti meno la previsione che limitava la partecipazione ai giochi agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado che avessero ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento

della manifestazione sportiva stessa.

La definizione dei criteri generali per lo svolgimento dei giochi e per la relativa partecipazione degli studenti è demandata ad un decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con le autorità politiche delegate in materia di sport e in materia di disabilità. A seguito delle modifiche introdotte in Commissione, per gli studenti con disabilità è ora prevista la partecipazione sia a gare integrate, sia a gare appositamente dedicate all'interno della medesima manifestazione. Inoltre il decreto ministeriale istituisce una sezione dedicata a sport di squadra, dove studenti con disabilità e normodotati possano giocare insieme.

Ai sensi dell'articolo 3, lo svolgimento dei giochi è coordinato a livello nazionale... *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di ridurre il brusio, perché il relatore fa molta fatica. Mi scuso a nome di tutti con il relatore.

MARTI, *relatore*. Grazie, Presidente. Ai sensi dell'articolo 3, lo svolgimento dei giochi è coordinato a livello nazionale dalla Commissione organizzatrice nazionale. Essa è composta da rappresentanti del Ministero dell'istruzione e del merito, dei Dipartimenti per lo sport, per le politiche giovanili e il servizio civile universale e per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri. Alla Commissione spettano la redazione dei regolamenti annuali per lo svolgimento dei giochi e l'individuazione delle sedi, d'intesa con le commissioni organizzatrici regionali. La composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione nazionale, nonché la sua articolazione a livello regionale, sono definiti da un successivo decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con l'autorità politica delegata in materia di sport, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Si prevede inoltre, Presidente, che i giochi si articolino in due sezioni. La prima è denominata «Giovani in gioco», da svolgersi in due fasi: una prima fase d'istituto, riservata agli studenti iscritti alle classi prima, seconda e terza delle scuole primarie, con carattere prevalentemente ludico e polisportivo, e una seconda a livello provinciale, riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria, volta ad avviare i giovani alla pratica sportiva nella disciplina più idonea alle proprie inclinazioni. Nel corso dell'esame in Commissione, oltre a essere stata introdotta la fase d'istituto, è venuto meno il carattere agonistico della fase provinciale.

La seconda sezione in cui si articolano i giochi è denominata «Nuovi giochi della gioventù» ed è riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado. Tale sezione si svolge in una fase provinciale, una regionale e una nazionale, articolata nelle sessioni estive e invernali.

La disciplina dell'attività sportiva per la partecipazione ai giochi è contenuta nell'articolo 4: nello specifico, si stabilisce che gli istituti scolastici si possano collegare in rete con il coordinamento degli enti locali territorialmente competenti per la stipula di protocolli annuali e pluriennali con gli organismi sportivi per la realizzazione di corsi di avviamento e perfezionamento delle discipline sportive.

Negli istituti scolastici della scuola primaria, le attività sportive dovranno essere volte all'apprendimento da parte degli studenti e alla sperimentazione in forma ludica e funzionale dell'attività motoria e sportiva in relazione ai livelli di capacità.

Negli istituti scolastici della scuola secondaria, le attività sono finalizzate a conseguire un avviamento alle discipline sportive in quanto occasione da utilizzare in un momento sportivo come competizione tra gli alunni e l'agonismo è inteso come impegno a dare il meglio di sé e a conseguire un'adeguata preparazione nelle discipline sportive.

Ai suddetti protocolli è demandata l'individuazione, tra l'altro, delle modalità di svolgimento dei corsi, delle sedi di svolgimento delle attività sportive, delle tappe di percorso formativo e dei criteri per il rilascio di eventuali certificazioni e brevetti sportivi, dei criteri per l'accesso degli studenti al materiale sportivo fornito dagli organismi sportivi, delle modalità di assicurazione degli studenti partecipanti ai corsi e delle eventuali forme di sponsorizzazione da parte di imprese, ovvero di soggetti istituzionali, nonché di istituti senza scopo di lucro.

Nel corso dell'esame è stato espunto il riferimento ad eventuali forme di compartecipazione delle famiglie al costo dell'attività sportiva.

L'articolo 5, introdotto in Commissione, reca disposizioni in materia di prevenzione sanitaria. Nello specifico, è istituito un tavolo di lavoro a cui partecipano i rappresentanti delle associazioni sportive maggiormente rappresentative, delle società scientifiche, delle associazioni tecnico-scientifiche e delle professioni sanitarie, al fine di promuovere percorsi di sensibilizzazione rivolti ai giovani che partecipano ai Giochi della gioventù.

Infine, l'articolo 6 dispone l'avvio in forma sperimentale dei giochi per l'anno scolastico 2024-2025 ed individua la copertura degli oneri finanziari derivati da tale provvedimento.

Signor Presidente, ho concluso la relazione. Ringrazio il presidente Romeo per essere stato il primo firmatario di questa importante proposta, ringrazio tutti i Gruppi che sono stati presenti in Commissione - quindi in Parlamento - per aver contribuito in maniera importante e proficua al disegno di legge in esame. Ringrazio chiaramente il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro per lo sport e i giovani, il Ministro per le disabilità per l'attenzione riservataci e anche il Ministro dell'agricoltura, perché questa legge è frutto di un protocollo d'intesa tra i Ministeri competenti che noi abbiamo costruito a livello legislativo in Commissione e oggi qui in Aula. Grazie a tutti i colleghi e grazie a lei, Presidente. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo rinuncia ad intervenire.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 5a Commissione permanente e del Comitato per la legislazione sul disegno di legge in esame, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo alla votazione degli articoli, nel testo formulato dalla Commissione.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

GUIDI *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDI *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*. Signor Presidente, colleghi, membri del Governo, prima di intervenire, ringraziando per questa opportunità il mio Capogruppo, senatrice Biancofiore, e chiaramente il senatore Malan, devo dire una cosa. Oggi, in maniera straordinaria, il dottor Croce e i suoi collaboratori hanno contribuito a ridurre il numero delle barriere architettoniche in questo Senato un po' ostile alle persone con difficoltà motoria e sensoriale. È un grande successo. Non è un favore a me, ci mancherebbe, ma è il Senato che sta cambiando, anche a livello di fruibilità, di accessibilità e, se vogliamo, di rispetto degli altri, da qualsiasi punto di vista si possa leggere. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di ridurre il brusio e, se possibile, di non voltare le spalle alla Presidenza.

GUIDI *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*. Signor Presidente, parlavo appunto di rispetto degli altri

e delle loro difficoltà, anche quella di far comprendere le idee partitiche diverse. È un esempio di "tolleranza", che dovrebbe servire anche a noi, ad essere più accessibili ad accettare l'idea degli altri, senza affatto rinunciare ai propri contenuti partitici e politici.

Detto questo, signor Presidente, mi permetta di dire, anche se non è nelle mie competenze, che non parlerò più se continuerà questo brusìo, perché mi fa fatica parlare, anche se forse parlo troppo: e forse qualcuno tirerà un sospiro di sollievo.

PRESIDENTE. Colleghi, il senatore Guidi ci sta dicendo che fa fatica a parlare. Cortesemente, invito chi vuole parlare a lasciare l'Aula; altrimenti, vi prego davvero di fare silenzio. Prego, senatore Guidi, prosegua pure.

GUIDI *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*. Signor Presidente, se qualcuno mi conosce, sa che parlo talmente tanto che la fatica non c'è. È che faccio fatica a farmi comprendere. E io credo che la forma peggiore di dissenso sia quello del brusìo disconfermante.

Entro velocemente in argomento.

I Nuovi giochi della gioventù, che fanno riferimento a quelli istituiti nel 1968 ad opera di Giulio Onesti, poi interrotti, sono un grande successo del Governo e dei senatori.

Io non posso non ringraziare la Commissione di merito, il presidente Marti, il presentatore del disegno di legge, ma anche i tre Ministri coinvolti, in particolare per quanto mi riguarda il Ministro della pubblica istruzione e del merito, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il ministro e amico Abodi, cui va un plauso particolare. Poche volte, signor Presidente, ho visto una collaborazione così efficace, in cui anche le distanze partitiche hanno fatto un passo indietro per portare avanti questo provvedimento.

Signor Presidente, colleghi, lo sport, soprattutto nelle scuole, va al di là del concetto di salute e di benessere; è un qualcosa di straordinaria importanza a livello psicologico. Lo dice uno - posso parlare di me solo per un secondo? - che era molto forte, nonostante la disabilità, nel nuoto, nel tennis, nel ping pong, ma che a scuola è stato esentato. Io ricordo quelle ore di dolore nel vedere amici e amiche che facevano ginnastica, attività fisico-motoria e sport, mentre io ero confinato, quasi carcerato, in aula a disegnare brutte cose col gesso alla lavagna, quasi per sentirmi occupato. Quel dolore lo porto ancora e stasera veramente penso di avere - permettetemi di dirlo - un piccolo risarcimento, significativo per voi, di quel dolore di tanti (forse troppi) anni fa.

Lo sport fermava le guerre nell'antica Grecia e persino in momenti oscurissimi dell'ultimo periodo bellico; soprattutto, però, per quello che ci riguarda, non conosce razzismi, non conosce l'utilizzo infame delle cosiddette diversità: nello sport, per fortuna soprattutto in quello minorile e adolescenziale, si è tutti uguali *(Applausi),* si è applauditi nel vincere, ma anche quando si perde se c'è buona volontà.

Avviandomi alla conclusione con un po' di rammarico, perché questo è un argomento che mi affascina molto, sia per il vissuto personale che per la mia attività di neuropsichiatra, credo che oggi segniamo una grande vittoria, perché anche in un momento difficile a livello economico e - se vogliamo - anche a livello sociale e culturale, per merito soprattutto del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ma anche nostro in tutte le configurazioni, noi dimostriamo che, nonostante le difficoltà contingenti anche economiche, si può guardare, si può concretizzare la speranza dell'oggi e del domani. Questa pure è un'attività sportiva dal punto di vista politico e partitico.

Un ultimo punto per me è fondamentale. Il presidente Marti ha usato più volte, come sempre ottimamente, la parola «disabilità» valorizzandone il diritto-dovere alla partecipazione. Questo è un argomento fondamentale, perché dà il segno che nello sport non ci sono differenze etniche, culturali, religiose, né diversità legate al proprio stato psicofisico. *(Applausi)*.

Ho visto, e concludo, persone sordo-cieche nuotare e appassionarsi per vincere: è una dimostrazione di coraggio e, se ce ne fosse bisogno, avremo modo tutti noi di sentirci un pochino migliori.

Non cerco l'esempio eclatante, ma con poche e piccole parole desidero esaltare ciò che di grande stasera ci apprestiamo a votare, con gioia, con serenità e, se possibile, guardando un po' avanti, cosa che non sempre viene fatta.

Viva la vita, vita lo sport. *(Applausi)*.

Saluto al consiglio comunale dei ragazzi del Comune di Fiumicello Villa Vicentina

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea il consiglio comunale dei ragazzi del Comune di Fiumicello Villa Vicentina, in provincia di Udine, che stanno assistendo dalla tribuna ai nostri lavori. Benvenuti. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 403 (ore 19,01)

SPAGNOLLI *(Aut (SVP-Patt, Cb, SCN))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPAGNOLLI *(Aut (SVP-Patt, Cb, SCN))*. Signora Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghe e colleghi, non si mette in discussione il voto favorevole del Gruppo Per le Autonomie per questo provvedimento, in particolare non il mio, visto che ero presente a una finale nazionale dei Giochi della gioventù nell'età in cui avevo la possibilità per esserlo, al di là del fatto che ho praticato lo sport a tutti i livelli e sono stato allenatore, dirigente, giudice di gara.

Mi consenta, però, signora Presidente, di notare che anche in questo provvedimento non ci si esime dall'usare quel linguaggio permeato di leggera ipocrisia che è tipico della scuola quando parla di sport. Lo sport è agonismo e sana competizione, mentre da sempre la scuola cerca di far passare la componente educativa, che ovviamente è l'obiettivo della scuola, come preponderante rispetto all'agonismo.

Insomma, la competizione non piace tanto agli insegnanti e questo traspare da questo testo e faccio un esempio: all'articolo 1, comma 2, si parla di confronto culturale e sportivo. Mi perdoni, signora Presidente, ma il confronto sportivo è sempre culturale, anzi, è la cultura - come diceva il senatore Guidi - del partire tutti dalla stessa linea di partenza e dall'essere tutti uguali. Lo sport è cultura in sé, non c'è lo sport e la cultura.

Per evidenziare qualche altra criticità, in base all'articolo 2, comma 6, la commissione redige l'annuario dei giochi, mentre secondo l'articolo 3, comma 5, la società Sport e salute provvede a istituire appositi annuari. Al mondo di oggi c'è l'abitudine più che a fare ad apparire e qui mi sembra che sia appaia due volte, mentre si fa una volta sola e anche questo probabilmente merita una riflessione.

All'articolo 5 poi, come ha illustrato il relatore, viene istituito un tavolo di lavoro cui partecipano rappresentanti delle società sportive più rappresentative, delle società scientifiche, delle associazioni tecnico-scientifiche e delle professioni sanitarie, che sono tutti più o meno enti privati. A detti rappresentanti, però - e questo è scritto chiaramente in calce all'articolo 5 - non è riconosciuto alcun compenso, e va bene, ma non è previsto neanche un rimborso spese. Allora, come al solito nel nostro Paese, si cerca di fare le nozze con i fichi secchi: non si può pensare che della gente venga a Roma a partecipare a una commissione *gratis* e pagandosi la benzina.

Premesso tutto questo ovviamente, come ho detto all'inizio, il voto del mio Gruppo sarà favorevole, ma confido che le criticità che ho evidenziato trovino un rimedio nel corso dell'attuazione del provvedimento.

SBROLLINI *(Az-IV-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBROLLINI *(Az-IV-RE)*. Signor Presidente, rappresentante del Governo, colleghe e colleghi, fa piacere parlare di questo argomento, che molti di noi considerano davvero importante, alla presenza di giovani studenti.

Quando il lavoro su un testo legislativo viene portato a compimento con il voto unanime della Commissione di riferimento, possiamo dire di aver scritto davvero una bella pagina della nostra politica. Seppure con i distinguo necessari che appartengono alla dialettica parlamentare e al confronto - e ben venga - questo però è quanto è accaduto in 7a Commissione cultura e sport proprio in merito a un disegno di legge come quello in esame. Permettetemi allora, prima di tutto, di ringraziare il presidente Marti, tutta la Commissione, la nostra vice presidente Giusy Versace e tutte le colleghe e i colleghi che hanno contribuito al testo.

Parliamo di una legge di tutti proprio perché, durante i lavori della Commissione, sono stati accolti emendamenti proposti dai partiti anche dell'opposizione, inclusi i nostri e non era affatto scontato.

Come Gruppo Azione-ItaliaViva-RenewEurope, consideriamo lo sport - lo abbiamo dimostrato anche nei fatti con proposte e disegni di legge - non solo un sano stile di vita, ma anche un prezioso strumento educativo oltre che di inclusione sociale. Anche per questo siamo felici del fatto che ci sia stata la volontà di ripristinare i Giochi della gioventù, una scelta che certo non basta rispetto alle tante cose utili che dovremmo fare nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Occorre certamente più aiuto alle scuole; bisogna stanziare più fondi se si vuole davvero promuovere la pratica sportiva e creare nuove opportunità di crescita per le nostre ragazze e per i nostri ragazzi. Del resto, i primi Giochi della gioventù, nati nel 1969 per volontà di Giulio Onesti, che allora era Presidente del CONI, avevano proprio questo obiettivo. Allo stesso tempo, dovevano servire per sensibilizzare le nuove generazioni su altri aspetti importanti della loro vita, quali appunto una sana alimentazione, stili di vita corretti, il rispetto dell'ambiente, delle regole e per la persona e favorire l'inclusione sociale. Sono tutti temi questi di cui anche oggi continuiamo a parlare e di cui abbiamo un disperato bisogno, anche in virtù dell'aumento di quella difficoltà e di quel disagio giovanile che abbiamo visto esplodere ancora di più dopo gli anni della pandemia. Serve quindi un lavoro legislativo corale.

Negli anni, i Giochi della gioventù hanno consentito a milioni di studenti di praticare uno sport gratuitamente, educandoli e favorendo la pratica di svariate discipline, e sono stati molto spesso una vera e propria palestra, fucina che ha partorito campioni, medaglie olimpiche e paraolimpiche, di cui l'Italia anche oggi deve essere fiera. Eppure, una manifestazione così importante, incardinata nelle tradizioni scolastiche dell'Italia, è stata sospesa già due volte nel corso della storia recente, prima nel 1996, per poi essere ripresa nel 2007, e poi fermata definitivamente nel 2017 a causa di una costante riduzione del numero dei partecipanti, appena 400.000.

È evidente che occorre chiedersi dove si è sbagliato: il taglio dei fondi, la formazione dei docenti, la mancanza di collaborazione tra scuola ed enti di promozione? Certamente sono tanti i motivi che poi hanno fatto sì che questa pratica così importante purtroppo scemasse.

Oggi con questo provvedimento invece abbiamo la grande opportunità di intervenire sulle croniche criticità esistenti che non sono poche - penso alle infrastrutture scolastiche, spesso piene di barriere architettoniche - che poi non sono in grado ovviamente di mettere in moto la macchina organizzativa.

A mio avviso, però, questa sarà la sfida più difficile, considerando la mancanza di palestre e di aree dedicate allo sport e se consideriamo, come molti di noi che hanno presentato anche testi di legge, lo sport, l'attività fisica come un potente farmaco naturale che non ha controindicazioni, un farmaco che fa bene a tutte le età e che va prescritto in ricetta medica. Dobbiamo evitare allora che si creino scuole di serie B e scuole di serie A, soprattutto se si pensa che le infrastrutture - come prevede il testo - dovranno accogliere anche gli studenti con disabilità. Dobbiamo allora lavorare tutti insieme uniti per abbattere ogni forma di barriera ed evitare che si realizzi uno scenario di questo tipo. Pur non facendo parte della 7a Commissione, come responsabile sport di Italia Viva so quanto importante sia questo aspetto.

Dobbiamo allora lavorare affinché i nuovi Giochi della gioventù vedano la luce nell'anno scolastico 2024-2025; motivo per cui viene istituita una commissione per l'organizzazione composta dal Dipartimento dello sport, dai Ministeri dell'istruzione e del merito, dal Ministero dello sport e della salute, dal CONI e dal CIP. Occorrerà dunque un grande e serio gioco di squadra per superare le tante criticità e le tante barriere che ancora permangono da Nord, Centro, Sud.

Prima di concludere, colgo l'occasione per ricordare che finalmente domani, alla Camera dei deputati, in ultima lettura si voterà la riforma costituzionale che prevede l'inserimento della pratica sportiva all'interno della nostra Carta costituzionale. Credo che anche questo vada veramente applaudito come un segnale di unità del Parlamento: un passaggio epocale, quanto mai necessario, proprio a voler sottolineare che anche il diritto allo sport viene riconosciuto, tutelato e garantito dalla nostra Repubblica; un diritto, così come il diritto alla salute e il diritto all'istruzione, all'interno dell'articolo 33 della Costituzione, e quindi all'interno del diritto all'istruzione, con l'aggiunta di un nuovo comma.

Allora, per festeggiare domani, con l'auspicio di avere alla Camera i numeri necessari per arrivare a questo importante risultato, auspichiamo tutti assieme di scrivere un'altra pagina importante, oggi e domani, anche per una seria e giusta riforma dello sport. Annuncio quindi il voto favorevole del

Gruppo Azione-ItaliaViva-RenewEurope. *(Applausi)*.

Saluto a rappresentanze di consigli comunali dei ragazzi

PRESIDENTE. Salutiamo nelle tribune di secondo ordine una rappresentanza dei consigli comunali dei ragazzi di varie città di Sicilia, Marche e Veneto. Benvenuti. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 403 (ore 19,13)

OCCHIUTO *(FI-BP-PPE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OCCHIUTO *(FI-BP-PPE)*. Signor Presidente, colleghi, sottosegretario Siracusano, il disegno di legge in esame è molto importante - a mio avviso - perché pone la pratica sportiva al centro del processo di formazione degli studenti nelle scuole.

L'educazione sportiva nelle scuole nella storia, anche in quella delle civiltà antiche, ha rivestito un ruolo significativo nella formazione dei cittadini, e non solo per la salute e il benessere, ma anche in generale, in stretta connessione con la filosofia. Entrambe infatti, filosofia ed educazione allo sport, cercano di sviluppare l'individuo in modo completo, combinando aspetti fisici, mentali e spirituali. La filosofia greca antica enfatizzava il concetto di eudemonia, il raggiungimento della felicità e del benessere attraverso la virtù e l'ottimizzazione delle potenzialità umane.

I Giochi olimpici antichi erano visti proprio come un mezzo, attraverso la competizione leale, per il perseguimento degli obiettivi di eccellenza fisica e mentale.

Gli antichi romani avevano un'enfasi sulle virtù militari come la forza, la disciplina e il coraggio, e insegnavano questo attraverso l'addestramento fisico.

Il taoismo, una filosofia cinese antica, promuove l'armonia con il *tao*, che è il cammino, attraverso l'equilibrio e l'azione spontanea. Il Tai Chi - vediamo spesso anche qui in Italia dei cinesi che lo praticano nelle piazze - è una forma di ginnastica cinese che si basa su questi principi.

Il confucianesimo enfatizza l'importanza della moralità, dell'etica e del comportamento corretto: principi applicati nello sport attraverso la promozione del *fair play*, del rispetto per gli avversari e della disciplina personale, come sa bene il mio collega Lotito.

Durante il periodo dei samurai, il *bushido* era il codice etico seguito dai guerrieri giapponesi che includeva virtù come l'onore, il coraggio e la disciplina.

Nei monasteri Shaolin dei monaci buddisti, ancora oggi le arti marziali sono considerate una via per comprendere i principi come la compassione, la non violenza e la ricerca dell'illuminazione, sviluppando in armonia mente e corpo.

In quasi tutte le civiltà antiche, l'educazione sportiva era uno dei pilastri fondamentali di una connotazione culturale con profonde radici culturali, sociali e spirituali. Queste tradizioni sportive hanno contribuito a definire le identità e i valori delle comunità nel corso della storia, ma non è un fatto scontato.

In Italia oggi si assiste, al contrario, a una diminuzione della pratica sportiva nelle scuole da parte dei giovani. A volte, persino l'ora di ginnastica viene saltata e utilizzata per altri scopi. Ci sono dei motivi culturali: l'Italia ha una lunga tradizione accademica e culturale, la quale però potrebbe aver messo in secondo piano l'importanza dello sport come parte integrante dell'educazione. Inoltre, assistiamo alla sempre maggiore diffusione di olimpiadi di giochi elettronici, così come a pericolose *performance* su TikTok; diminuisce, di contro, quell'immagine del ragazzo che alla sera, dopo gli studi, torna a casa con il suo zaino pieno di indumenti sudati. Ci sono anche dei motivi strutturali: il sistema scolastico italiano è carente delle risorse necessarie, e una tale carenza di finanziamenti e di strutture, che esiste soprattutto nel Mezzogiorno, può ostacolare l'implementazione di programmi sportivi nelle scuole. Non si parte da zero - è vero - ma c'è molto da fare, se consideriamo che quattro complessi scolastici ogni dieci non sono dotati di un impianto per la pratica sportiva.

Con il PNRR sono stati destinati circa 300 milioni di euro agli impianti sportivi, di fronte però a una richiesta da parte dei Comuni di circa 3 miliardi; quindi saranno necessarie ulteriori risorse.

In Europa ci sono invece Paesi in cui la pratica sportiva nelle scuole è massimamente promossa e incentivata: in Finlandia e Svezia, ad esempio, gli studenti partecipano a lezioni di educazione fisica quasi tutti i giorni. Anche in America tutti conoscono il ruolo significativo che le università americane

hanno nello sport e gli atleti possono ottenere borse di studio per competere nei migliori *college*.
Si capisce facilmente allora perché investire in programmi sportivi nelle scuole è un investimento nel benessere e nella formazione dei futuri cittadini. Promuovere lo sport nell'ambito della scuola e in quell'età dove la coscienza è ancora predisposta a immagazzinare valori sani come la cura della propria salute, la leale competizione, la solidarietà verso il compagno di squadra, è una scelta di campo con smisurati e potenziali effetti benefici e fa il paio con quella che amiamo definire costituzionalizzazione dello sport, che è già *in itinere*, come ricordava la collega Sbrollini. È uno strumento eccezionale per affrontare le disabilità motorie, ma anche per infondere quella forza psicologica a coloro che sono rimasti vittime di incidenti. La previsione di uno specifico percorso di competizione sportiva a valenza nazionale nell'ambito del cammino scolastico porterà a un ulteriore impulso anche verso una coscienza diffusa sul ruolo che lo sport ha nella cura della salute, concorrente in modo vitale al benessere fisico e psicofisico.
Lo scopo dei Nuovi giochi della gioventù è di essere il più possibile inclusivi. Viene creato un collegamento tra la scuola e l'attività sportiva, anche al di fuori delle ore tradizionali di lezione. È quella che chiamiamo la scuola al centro del villaggio: non solo una scuola con attività formative, ma anche una scuola che si apre alla comunità e ai soggetti più svantaggiati, soprattutto nei quartieri degradati. A tal fine viene proposta la collaborazione fra le istituzioni scolastiche e i Nuovi giochi, che vengono istituiti per consentire ai ragazzi di partecipare alle varie discipline sportive. Proprio partecipare ci sembra il termine chiave: ai Nuovi giochi della gioventù possono partecipare tutti.
L'altra implicazione immediata è quella sulla salute dei più giovani, come dicevo prima. Attivare la più ampia partecipazione dei bambini e dei ragazzi alle attività sportive significa spesso toglierli dalla sedentarietà. Promuovere uno stile di vita attivo può certamente avere implicazioni positive sulla loro salute e sul fatto di evitare ovvero affrontare meglio in futuro alcune patologie. Ma significa anche fare in modo che diventino degli adulti più sani. Insomma, la partecipazione allo sport dei più giovani è anche un investimento sulla sostenibilità del nostro sistema sanitario nei prossimi anni, posto che la maggior parte delle patologie possono essere evitate o controllate con successo. Un ragazzo su quattro risulta essere sovrappeso, anche a causa di un'attività sedentaria passata spesso davanti ai dispositivi elettronici tipo *videogame* o telefonini. Quella della maggiore divulgazione dello sport tra i giovani è pertanto una vera e propria sfida per il futuro, utile per prevenire malattie croniche e migliorare la salute negli ultimi vent'anni di vita, stimolando le persone verso percorsi di invecchiamento attivo sin dall'adolescenza.
Il disegno di legge di cui oggi discutiamo, pertanto, è il segno tangibile dell'attenzione di questa maggioranza. Per questo ringrazio anche il presidente Romeo, la Commissione e tutti quelli che hanno lavorato, il presidente Marti e i Ministri. È importante e necessario creare una rete sempre più diffusa di soggetti capaci di preparare un futuro di benessere e salute fisica e mentale, iniziando dalle politiche attive nelle scuole, che sono il primo contesto dove la persona si affaccia, uscendo dal guscio della propria famiglia, e poi si forma. È quindi un disegno di legge che quindi noi valutiamo con estremo favore e al quale va il voto favorevole dei senatori di Forza Italia. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. Come d'intesa tra i Gruppi, colleghi, le dichiarazioni di voto proseguiranno nella seduta di domani.
Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

CASINI *(PD-IDP)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASINI *(PD-IDP)*. C'è un rappresentante del Governo in Aula e, anche se non è evidentemente un rappresentante del Ministero degli affari esteri, mi rimetto alla sua personale cortesia e alla sua, signora Presidente. Vorrei far giungere un appello al Governo italiano, affinché intervenga nelle sedi internazionali - in queste ore i nostri rappresentanti, il Presidente del Consiglio e il Ministro degli affari esteri sono all'ONU - sul problema del Nagorno-Karabakh. È una grande questione umanitaria, e è una grande questione politica. L'Azerbaigian ha rotto gli indugi nei confronti di una popolazione stremata, dopo nove mesi sostanzialmente di comunicazione e di rifornimenti. Assistiamo a una sorta

di complicità del silenzio da parte della comunità internazionale. *(Applausi)*.

Noi chiediamo che le Nazioni Unite facciano sentire la loro voce e si avvii un'azione multilaterale per far sedere a un tavolo Armenia, Azerbaigian e tutti i grandi *player* dell'area, dalla Turchia alla Russia, all'Unione europea, che purtroppo non vediamo proprio così presente come vorremmo. Tutti debbono in qualche modo facilitare una soluzione, che non può essere un'*escalation* militare. Non vorrei che, con il fatto dell'Ucraina e dell'incredibile conflitto a cui stiamo assistendo, ci fosse una sorta di parallelismo acquiescente che consenta di fare azioni inaccettabili nei confronti del popolo armeno. Il popolo armeno non ha risorse straordinarie dal punto di vista del gas o di altri prodotti naturali di questo tipo, che hanno una grandissima importanza nella geopolitica. Ma l'Armenia ha una grande storia e una grande tradizione e il suo popolo ha già subito nella sua storia pagine terribili di genocidio.

Noi vorremmo che il Governo italiano faccia sentire la propria voce e anche il Parlamento, tramite la Commissione esteri, voglia esprimere una compartecipazione e uno stop chiaro verso azioni militari che possono portare solo lutti e nuovi lutti. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Senatore Casini, la sua richiesta è stata ascoltata dal Governo qui presente per le iniziative di propria competenza.

MENIA *(FdI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENIA *(FdI)*. Signor Presidente, mi associo integralmente alle considerazioni delle senatore Casini e ne aggiungo alcune.

Chi conosce la storia delle vicende in questione sa che il *Nagorno-Karabakh* vive una guerra civile strisciante dalla fine degli anni Ottanta. Ricordiamo come fu simbolico per tutta Europa il 1989, la caduta del muro di Berlino e la caduta del comunismo. Dalle rovine dell'Unione sovietica nacque pure questa vicenda. Il *Nagorno-Karabakh* è notoriamente abitato nella quasi integrità da popolazione di origine armena, tant'è che dalla dissoluzione dell'Unione sovietica alla formazione dei diversi Stati, quella che prima era la comunità di Stati indipendenti, il *Nagorno-Karabakh* chiese di essere annesso a quella che era la Repubblica ex socialista sovietica di Armenia.

L'Armenia nel frattempo è diventata un'altra cosa: grazie a Dio non solo la Repubblica socialista di allora, ma ha rivendicato orgogliosamente i suoi natali. L'Armenia è il primo Stato cristiano d'Europa, prima di Roma, novant'anni prima di Teodosio. L'Armenia per chi la visita è un territorio straordinario, con i monasteri incastonati nella roccia, e il *Nagorno-Karabakh* è la stessa cosa. Chi ascolta una messa armena pensa di essere in pieno Medioevo cristiano o di ascoltare il gregoriano, ma questo evidentemente non basta. Da quella che era una guerra civile strisciante siamo arrivati a una situazione che si è evoluta fino a ciò che sta accadendo oggi. Nei mesi scorsi è stato chiuso dagli azeri il corridoio umanitario di Lachin e la popolazione armena e cristiana del *Nagorno-Karabakh è* allo stremo. La gente sta morendo, i bambini muoiono, le medicine e i generi alimentari non ci sono.

Noi ovviamente ci preoccupiamo dell'Ucraina e di tante altre situazioni. Ci sono sempre Paesi più importanti che non i deboli. Quando venivano sterminati dai turchi degli armeni non si accorgeva nessuno e non piangeva nessuno e sta accadendo anche adesso, nel silenzio dell'Europa e del mondo. Quello che sta accadendo nel *Nagorno-Karabakh* è semplicemente indecente e antiumano.

Ecco perché mi associo alle parole del presidente Casini e dico qualcosa di più. L'auspicio è che questo Parlamento faccia qualcosa. Noi stavamo predisponendo una mozione. Qua nessuno vuole fare il primo della classe e, quindi, la mettiamo volentieri a disposizione. Presentiamo uno strumento unitario che coinvolga tutto il Parlamento, per manifestare una solidarietà chiara verso chi sta soffrendo, perché in questo caso c'è un colpevole e c'è un colpito e le cose vanno dette chiaramente. Si sa chi è colpevole e chi è colpito. Da una parte c'è una grande Nazione, che tra l'altro è molto ricca, perché ha gas, ha petrolio ed è islamica; dall'altra parte c'è una piccola Nazione che ha testimoniato la cristianità in Europa e nel mondo e ha sofferto purghe spaventose, verso la quale abbiamo il dovere e il diritto di manifestare la nostra solidarietà. *(Applausi)*.

Lo faccia il Parlamento, facciamolo tutti insieme e lo faccia il Governo italiano. Cerchiamo di essere protagonisti in quella che deve diventare - com'è del tutto evidente - una questione di carattere internazionale che coinvolge tutto il mondo civile e il mondo che crede a questi valori. *(Applausi)*.

SCALFAROTTO *(Az-IV-RE)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCALFAROTTO *(Az-IV-RE)*. Signor Presidente, io intervengo per fatto personale, a fine seduta, come prevede il Regolamento.
Mi riferisco alla seduta di giovedì scorso, durante il *question time*, quando il ministro Tajani, rispondendo a una interrogazione, che non era quella che gli avevo rivolto io, ma quella successiva, ha pronunciato le seguenti parole, che sono a verbale della seduta: «Mi spiace che il senatore Scalfarotto, che è così interessato ai problemi della Libia, quando si parla di un disastro abbia abbandonato l'Aula; forse ci seguirà attraverso la televisione, com'è suo costume». Quindi, il Ministro degli affari esteri dice in quest'Aula che il mio costume è seguire le sedute in diretta televisiva, da casa.
Ora, posto che io ho il 97 per cento e più di presenze in quest'Aula e che il ministro Tajani avrebbe potuto interrogare il Ministro per i rapporti col Parlamento e lo avrebbe saputo in fretta, il punto che voglio ribadire quest'oggi non riguarda tanto le mie presenze. Il mio punto riguarda il fatto che - a mio avviso - non è il Governo che controlla il Parlamento e le presenze dei parlamentari; è il Governo che, quando viene qui, si sottopone al controllo del Parlamento.
Il rapporto fiduciario intercorre tra il Parlamento e il Governo e, quando il Governo viene in quest'Aula, è pregato di rispondere alle interrogazioni con puntualità, cosa che il Ministro non ha fatto. La stizza di questa sua reazione, di questo fallo a gamba tesa, dimostra la posizione di qualcuno che non era stato in grado di rispondere all'interrogazione precedente. Ancora, quando il Ministro parla in quest'Aula deve portare, a quest'Aula e non a me, il rispetto che le è dovuto.
Signor Presidente, io vorrei anche dirle che mi aspetto dalla Presidenza di turno che, quando un episodio di tal genere accade, sia la Presidenza a tutelare l'onorabilità del Parlamento e a spiegare al Ministro che questo tipo di uscite non gli sia consentito; quando viene in quest'Aula, grazie alla fiducia della quale egli è Ministro, dovrebbe avere il rispetto che si deve ai rappresentanti del popolo che qui siedono: cosa che lui non ha fatto.
Ripeto che comprendo la stizza e il dispetto di essere stato messo in difficoltà da un'interrogazione alla quale non ha saputo rispondere. Capisco che il Ministro è portatore di una politica estera molto debole, molto debole, che sta mettendo in difficoltà questo Paese. Questo atteggiamento, però, non gli deve essere consentito.
Io la pregherei, per il futuro, di adoperarsi, anche personalmente, insieme ai suoi colleghi Vice Presidenti e al presidente La Russa, per spiegare qual è il rapporto che intercorre tra il Parlamento e il Governo, che è un rapporto di controllo. Eravamo in sede di sindacato ispettivo. Era il Parlamento che rivolgeva una domanda al Governo e il Governo non può, per il rispetto che deve a quest'Aula, permettersi uscite come quella che il ministro Tajani ha fatto giovedì scorso improvvidamente, perché credo che ne abbia risentito anche la sua immagine. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. Senatore Scalfarotto, le garantisco che sarà cura di questa Presidenza fare in modo che sia sempre garantito il rispetto delle prerogative parlamentari. Già nella seduta di giovedì scorso la Presidenza ha dato spazio a un intervento di fine seduta proprio su questo tema.
FAROLFI *(FdI)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FAROLFI *(FdI)*. Signor Presidente, ieri mattina la terra ha tremato nella zona appenninica di confine tra le province di Firenze, Forlì e Ravenna: un'area particolarmente vulnerabile, dove si sono verificati, anche nei secoli scorsi, terremoti che hanno causato anche gravi danni.
Tredici sono state le scosse, di cui la più forte è stata quella delle cinque e dieci, di magnitudo 4.9, con epicentro nel comune di Marradi; un sisma avvertito, molto forte, anche nei comuni vicini, quali Tredozio, Modigliana, Portico, San Benedetto, Brisighella; un sisma che, fortunatamente, ha fatto non vittime, ma solo lievi danni, come crolli di cornicioni, lesioni ad alcuni edifici, sia pubblici che privati, che naturalmente poi si è provveduto a fare evacuare per sicurezza; un sisma, però, che è avvenuto negli stessi territori in cui si è abbattuta l'alluvione pochi mesi fa, quindi su una popolazione già fortemente provata.
Ecco perché ho chiesto di intervenire oggi, a fine seduta, per esprimere vicinanza e solidarietà a queste

popolazioni, a nome non solo mio, ma anche di tutto il Gruppo Fratelli d'Italia, con l'augurio che lo sciame sismico si sia risolto nella giornata di ieri e i nostri concittadini possano così tornare a dormire tranquilli in casa propria e nei propri letti. *(Applausi)*.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 20 settembre 2023

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 20 settembre, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 19,35)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE

Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù (**403**)

ARTICOLI DA 1 A 6 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

Art. 1.

Approvato

(Finalità e obiettivi)

1. La presente legge si propone di promuovere la formazione sportiva quale strumento di apprendimento cognitivo, formativo, relazionale e di socializzazione, nonché quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'inclusione, la promozione delle pari opportunità e l'espressione della personalità giovanile. A tal fine, essa è volta a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.

2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso la proficua collaborazione tra le istituzioni scolastiche autonome e gli organismi sportivi, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata « Nuovi giochi della gioventù », che consenta agli studenti un confronto a carattere culturale e sportivo sui risultati conseguiti attraverso la partecipazione alle attività sportive di cui all'articolo 4.

Art. 2.

Approvato

(Istituzione dei Nuovi giochi della gioventù)

1. Sono istituiti i Nuovi giochi della gioventù, di seguito denominati « Giochi », promossi e organizzati dal Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Dipartimento per lo sport e con il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi della società Sport e salute Spa, sentite le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nonché il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paralimpico (CIP).

2. La Commissione nazionale di cui all'articolo 3 presenta istanza per la concessione ai Giochi dell'alto patronato della Presidenza della Repubblica.

3. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e paritarie primarie e secondarie. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal decreto di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4, favorendo un'equa rappresentanza di genere. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico o a un suo delegato. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal decreto di cui al comma

5.

4. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale e di classe, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.

5. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con le Autorità politiche delegate in materia di sport e in materia di disabilità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e le modalità di partecipazione degli studenti ai medesimi, prevedendo per gli studenti con disabilità la partecipazione sia a gare integrate sia a gare appositamente dedicate all'interno della medesima manifestazione, nonché una sezione dedicata a sport di squadra dove studenti con disabilità e normodotati possono giocare insieme, inclusi il *sitting volley*, il *baskin* e il *rafroball*.

6. La Commissione nazionale di cui all'articolo 3 sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti della scuola secondaria che abbiano raggiunto il podio in una disciplina nella fase nazionale dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina.

7. Al termine della fase nazionale dei Giochi, è prevista la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 8.

Art. 3.

Approvato

(Organizzazione dei Giochi)

1. Lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, di seguito denominata « Commissione », composta da rappresentanti del Ministero dell'istruzione e del merito, dei Dipartimenti per lo sport, per le politiche giovanili e il servizio civile universale e per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, della società Sport e salute Spa, del CONI e del CIP. Ai fini del coordinamento dello svolgimento dei Giochi, la Commissione può sentire le amministrazioni competenti a dare un supporto.

2. I Giochi si articolano in due sezioni. La prima sezione, denominata « Giovani in gioco », si svolge in un'unica fase di istituto, riservata agli studenti iscritti alle classi prima, seconda e terza della scuola primaria con carattere prevalentemente ludico e polisportivo, e in una fase provinciale riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria per avviare i giovani alla pratica sportiva nella disciplina più idonea alle proprie inclinazioni. La seconda sezione, denominata « Nuovi giochi della gioventù », è riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria e si svolge in una fase provinciale, una regionale e una nazionale, articolate nelle due sessioni estiva e invernale.

3. La Commissione, nel rispetto del decreto di cui all'articolo 2, comma 5, ha il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svolgimento dei Giochi e di individuarne le sedi di svolgimento, d'intesa con le Commissioni organizzatrici di cui al comma 4, in modo da garantire che i Giochi medesimi si tengano negli impianti dei comuni maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nelle discipline oggetto di competizione.

4. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione, nonché la sua articolazione in Commissioni organizzatrici regionali e delle province autonome. La partecipazione alle attività della Commissione non comporta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.

5. La società Sport e salute Spa provvede a istituire, presso le proprie sedi provinciali e regionali, appositi annuari, in cui sono riportati i nominativi degli studenti che abbiano raggiunto il podio almeno in una disciplina rispettivamente nelle fasi provinciali e regionali dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina. Le Commissioni organizzatrici di cui al comma 4 organizzano annualmente, presso la Presidenza della regione, una celebrazione volta alla consegna dei diplomi d'onore agli studenti che abbiano raggiunto il podio almeno in una disciplina delle fasi provinciali e regionali dei Giochi.

Art. 4.

Approvato

(Attività sportiva per la partecipazione ai Giochi)

1. Ai fini dell'avviamento alle discipline sportive degli studenti a partire dalla scuola primaria e fino all'ultimo anno della scuola secondaria, gli istituti scolastici, sulla base del numero degli aderenti a ciascuna disciplina, nell'ambito della propria autonomia possono collegarsi in rete, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il coordinamento degli enti locali territorialmente competenti, per la stipula di protocolli annuali o pluriennali con gli organismi sportivi, per la realizzazione, come attività complementari e integrative dell'*iter* formativo degli studenti, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, di corsi di avviamento e perfezionamento alle discipline sportive.

2. Nell'ambito del primo ciclo di istruzione, con riferimento alla scuola primaria, le attività di cui al comma 1 sono volte all'apprendimento da parte degli studenti e alla sperimentazione in forma ludica e funzionale dell'attività motoria e sportiva in relazione ai livelli di capacità. Con riguardo alla scuola secondaria, le attività di cui al comma 1 sono finalizzate a conseguire un avviamento alle discipline sportive, in quanto occasione di utilizzare il momento sportivo come competizione fra gli alunni e agonismo, inteso come impegno a dare il meglio di sé nel confronto con gli altri e a conseguire un'adeguata preparazione nelle discipline sportive, anche ai fini della partecipazione alle attività agonistiche di categoria, con l'inclusione degli alunni con disabilità. La partecipazione degli studenti alle attività di cui al comma 1 avviene esclusivamente su base volontaria.

3. Con i protocolli di cui al comma 1 sono, in particolare, individuati:

a) le modalità di svolgimento delle attività, garantendo che la formazione sportiva sia svolta dal personale tecnico delle Federazioni, con il coordinamento del personale docente dell'istituto scolastico in possesso di laurea specialistica;

b) le sedi di svolgimento delle attività sportive, favorendo l'accesso degli studenti alle strutture e agli impianti esterni degli organismi sportivi;

c) le tappe del percorso formativo degli studenti e i criteri per il rilascio di eventuali certificazioni e brevetti sportivi;

d) i criteri per l'accesso degli studenti al materiale sportivo fornito dagli organismi sportivi;

e) le modalità di assicurazione degli studenti partecipanti alle attività;

f) le eventuali forme di sponsorizzazione esterna alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge da parte di imprese ovvero di soggetti istituzionali nonché di istituti non aventi scopo di lucro.

4. Al fine di attivare il monitoraggio annuale sulle attività svolte, entro il 30 ottobre di ciascun anno, gli istituti scolastici trasmettono al Ministero dell'istruzione e del merito, al Dipartimento per lo sport, nonché alle Commissioni organizzatrici di cui all'articolo 3, comma 4, copia dei protocolli, ove stipulati ai sensi del presente articolo, nonché il numero degli studenti aderenti alle attività ivi previste.

5. Le istituzioni scolastiche assicurano la partecipazione, su base volontaria, di tutti gli studenti interessati alle attività di cui al comma 1, compatibilmente con l'autonomia didattica e l'ordinamento degli studi, e individuano, anche collegandosi in rete ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, le modalità organizzative atte a promuovere la più ampia adesione degli studenti con disabilità alle iniziative e alle attività sportive predisponendo le necessarie misure.

Art. 5.

Approvato

(Misure di prevenzione sanitaria)

1. In considerazione dell'importanza della prevenzione, intesa come l'insieme delle azioni volte al mantenimento o al miglioramento dello stato di salute, a evitare l'insorgere di un determinato tipo di patologia, a curarne gli effetti o a limitarne i danni, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute e con l'Autorità politica delegata in materia di sport, è istituito un tavolo di lavoro a cui partecipano rappresentanti delle associazioni sportive maggiormente rappresentative, delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni

sanitarie, al fine di promuovere percorsi di sensibilizzazione, rivolti ai giovani che partecipano alle iniziative sportive di cui alla presente legge, con particolare riferimento agli aspetti urologici e ginecologici per prevenire le infezioni e le malattie sessualmente trasmissibili nonché l'infertilità. Ai soggetti partecipanti al tavolo di cui al primo periodo non è riconosciuto alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

Art. 6.

Approvato

(Disposizioni transitorie e finanziarie)

1. Per l'anno scolastico 2024/2025 è previsto l'avvio in forma sperimentale dei Giochi.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 6,03 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse stanziate in favore della Società sport e salute Spa ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) quanto a 6,03 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

3. Agli esiti della sperimentazione prevista dal comma 1, al fine di assicurare lo svolgimento dei Giochi negli anni successivi a quello di istituzione, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, è adottato un decreto che adegua le disposizioni del decreto di cui al medesimo comma 5 e provvede alla quantificazione delle risorse finanziarie necessarie, autorizzate con successivo provvedimento di legge.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, per le attività connesse allo svolgimento dei Giochi di cui al comma 1, si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 403

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge n. 403

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, si propone di promuovere fa formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del *curriculum* formativo e scolastico, promuovendo il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali;

per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, il disegno di legge prevede l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e gli organismi sportivi e l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «Nuovi giochi della gioventù», che consenta agli studenti un confronto a carattere sportivo sui risultati conseguiti attraverso la partecipazione alle attività sportive;

il disegno di legge tutela e promuove l'attività sportiva presso le giovani generazioni sia nella sua funzione educativa, legata allo sviluppo e alla formazione della persona, sia netta sua funzione sociale, come fattore di aggregazione e strumento di inclusione;

le misure introdotte dal disegno di legge potrebbero avere un impatto significativo anche in termini di promozione della salute, intesa nella più ampia nozione di benessere psico-fisico integrale della

persona, anziché come mera assenza di malattia;
in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento,
sotto i profili dell'analisi e valutazione d'impatto e della qualità della legislazione ritiene che non vi sia nulla da osservare.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori:Amidei, Barachini, Bongiorno, Borghese, Borgonzoni, Butti, Castelli, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fazzolari, Gelmini, Giacobbe, La Pietra, Manca, Martella, Mirabelli, Monti, Morelli, Napolitano, Ostellari, Rapani, Rauti, Renzi, Rubbia, Segre, Sisto, Unterberger e Versace.

.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cataldi, per attività della 1ª Commissione permanente; Alfieri, Craxi e Paganella, per attività della 3ª Commissione permanente; Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Barcaiuolo e Malpezzi, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Floridia Aurora, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, in data 13 settembre 2023, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere *dd)*, della legge 2 marzo 2023, n. 22 - il documento per la memoria di Padre Giuseppe Puglisi, approvato dalla Commissione nella seduta del 12 settembre 2023 (*Doc*. XXIII, n. 1).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021 (872)
(presentato in data 14/09/2023)
C.1001 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatore Losacco Alberto
Disposizioni per la promozione dell'utilizzo condiviso di veicoli privati (873)
(presentato in data 14/09/2023);
senatore Amidei Bartolomeo
Disposizioni per il riconoscimento e la tutela del caregiver familiare (874)
(presentato in data 14/09/2023);
senatori Tubetti Francesca, Malan Lucio, Ambrogio Paola, Amidei Bartolomeo, Ancorotti Renato, Balboni Alberto, Barcaiuolo Michele, Berrino Gianni, Bucalo Carmela, Calandrini Nicola, Campione Susanna Donatella, Castelli Guido, Cosenza Giulia, De Carlo Luca, De Priamo Andrea, Della Porta Costanzo, Fallucchi Anna Maria, Farolfi Marta, Gelmetti Matteo, Guidi Antonio, Iannone Antonio, Leonardi Elena, Liris Guido Quintino, Lisei Marco, Maffoni Gianpietro, Mancini Paola, Marcheschi Paolo, Matera Domenico, Melchiorre Filippo, Menia Roberto, Mennuni Lavinia, Mieli Ester, Nastri Gaetano, Nocco Vita Maria, Orsomarso Fausto, Pellegrino Cinzia, Petrenga Giovanna, Petrucci Simona, Pogliese Salvo, Rapani Ernesto, Rastrelli Sergio, Rosa Gianni, Russo Raoul, Sallemi Salvatore, Salvitti Giorgio, Satta Giovanni, Sisler Sandro, Scurria Marco, Sigismondi Etelwardo, Silvestroni Marco, Speranzon Raffaele, Spinelli Domenica, Terzi Di Sant'Agata Giuliomaria, Zaffini Francesco, Zedda Antonella, Zullo Ignazio
Disposizioni per la tutela e la promozione del patrimonio storico del territorio del Carso legato alla grande guerra (875)
(presentato in data 14/09/2023);
senatore Calandrini Nicola
Indennizzo per i beni perduti in Tunisia (876)

(presentato in data 14/09/2023);
senatori Sigismondi Etelwardo, Liris Guido Quintino
Disposizioni per la tutela e la salvaguardia dei manufatti e macchine per la pesca tradizionali esistenti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale italiano (877)
(presentato in data 14/09/2023).
"Presidente del Consiglio dei ministri
Ministro dell'interno
Ministro della giustizia
Ministro per lo sport e i giovani
Ministro dell'istruzione e del merito
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR
Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità
Ministro dell'università e della ricerca
Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale (878)
(presentato in data 15/09/2023)."

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente
1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione
sen. Minasi Tilde
Elargizioni e benefici in favore delle vittime dell'incuria nella gestione dei beni strumentali all'erogazione di servizi pubblici e di interesse economico generale (794)
previ pareri delle Commissioni 2ª Commissione permanente Giustizia, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
(assegnato in data 14/09/2023);
2ª Commissione permanente Giustizia
sen. Lopreiato Ada
Modifica all'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per i genitori delle vittime di femminicidio (765)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio
(assegnato in data 14/09/2023);
2ª Commissione permanente Giustizia
sen. Lopreiato Ada
Modifiche al codice di procedura civile e alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, in materia di processo civile telematico (766)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio
(assegnato in data 14/09/2023);
2ª Commissione permanente Giustizia
sen. Ambrogio Paola ed altri
Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625

del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-bis del codice penale (778)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione
(assegnato in data 14/09/2023);
2ª Commissione permanente Giustizia
sen. Bizzotto Mara ed altri
Introduzione del trattamento farmacologico di blocco androgenico totale a carico dei condannati per delitti di violenza sessuale (839)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
(assegnato in data 14/09/2023);
2ª Commissione permanente Giustizia
dep. Donzelli Giovanni ed altri
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto" (867)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
C.336 approvato dalla Camera dei deputati
(assegnato in data 14/09/2023);
3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa
sen. Ambrogio Paola
Disposizioni in materia di promozione a titolo onorifico per gli appartenenti al Corpo militare volontario della Croce Rossa italiana (728)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio
(assegnato in data 14/09/2023);
3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa
sen. Delrio Graziano, sen. Alfieri Alessandro
Disposizioni per l'inquadramento del personale precario addetto ai servizi di manovalanza e di facchinaggio nei ruoli civili del Ministero della difesa (777)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
(assegnato in data 14/09/2023);
3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa
Gov. Meloni-I: Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Tajani Antonio ed altri
Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento (855)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica

Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare
(assegnato in data 14/09/2023);
6ª Commissione permanente Finanze e tesoro
sen. Fregolent Silvia, sen. Paita Raffaella
Estensione del credito d'imposta, cosiddetto Art-Bonus, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 (751)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport
(assegnato in data 14/09/2023);
6ª Commissione permanente Finanze e tesoro
sen. Murelli Elena ed altri
Modifica alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di corresponsione della retribuzione su conto corrente intestato al lavoratore (763)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
(assegnato in data 14/09/2023);
7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport
sen. Malpezzi Simona Flavia
Misure in materia di gratuità del trasporto pubblico, dei libri di testo e delle mense scolastiche per le studentesse e gli studenti (27)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 14/09/2023);
7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport
sen. Cosenza Giulia
Introduzione dell'insegnamento dell'educazione emotivo-sentimentale nei programmi scolastici del sistema educativo di istruzione e di formazione, al fine di contrastare il fenomeno del femminicidio (579)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 14/09/2023);
7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica,

spettacolo e sport
dep. Lupi Maurizio, dep. Colucci Alessandro
Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale (845)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
C.418 approvato dalla Camera dei deputati
(assegnato in data 14/09/2023);
7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport
sen. Marti Roberto
Istituzione di un contributo stabile all'Istituto della Enciclopedia Italiana (840)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio
(assegnato in data 18/09/2023);
10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
sen. Camusso Susanna Lina Giulia ed altri
Norme sulla misurazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori privati e dei datori di lavoro ed efficacia erga omnes della contrattazione collettiva (700)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare
(assegnato in data 14/09/2023);
10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
sen. Zullo Ignazio ed altri
Norme per la promozione del parto fisiologico e per l'utilizzo allogenico e autologo-solidale del sangue cordonale (770)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 14/09/2023);
2ª (Giustizia) e 10ª (Sanità e lavoro)
sen. Zampa Sandra
Disposizioni in materia di parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche (231)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

(assegnato in data 14/09/2023);
2ª (Giustizia) e 10ª (Sanità e lavoro)
sen. Patton Pietro, sen. Spagnolli Luigi
Disposizioni in materia di «diritto all'oblio oncologico» (682)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare
(assegnato in data 14/09/2023);
2ª (Giustizia) e 10ª (Sanità e lavoro)
sen. Scalfarotto Ivan
Disciplina della gravidanza per altri solidale (759)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro
(assegnato in data 14/09/2023);
2ª (Giustizia) e 10ª (Sanità e lavoro)
Regione Basilicata
Riconoscimento del diritto all'oblio oncologico. Disposizioni in materia di parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche (849)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare
(assegnato in data 14/09/2023);
8ª (Ambiente, lavori pubblici) e 9ª (Industria e agricoltura)
sen. Romeo Massimiliano ed altri
Disposizioni in materia di rilancio del turismo itinerante con caravan e autocaravan (753)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio
(assegnato in data 18/09/2023).
In sede referente
1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione
sen. Renzi Matteo ed altri
Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione (830)
(assegnato in data 14/09/2023);
3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa
Gov. Meloni-I: Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Tajani Antonio ed altri
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021 (860)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della

Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
(assegnato in data 14/09/2023);
3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa
Gov. Meloni-I: Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Tajani Antonio ed altri
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021 (862)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
(assegnato in data 14/09/2023);
3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa
Gov. Meloni-I: Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Tajani Antonio ed altri
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021 (865)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio
C.922 approvato dalla Camera dei deputati
(assegnato in data 14/09/2023);
3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa
Gov. Meloni-I: Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Tajani Antonio ed altri
Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022 (857)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio
(assegnato in data 18/09/2023);
3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa
Gov. Meloni-I: Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Tajani Antonio ed altri
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021 (861)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 4ª Commissione

permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
(assegnato in data 18/09/2023);
9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare
sen. Centinaio Gian Marco, sen. Bergesio Giorgio Maria
Disciplina della professione di guida turistica (687)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 14/09/2023);
9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare
sen. Garavaglia Massimo
Disciplina della professione di guida turistica (749)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 14/09/2023);
9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare
Ministro del turismo Garnero Santanche' Daniela, Ministro delle imprese e del made in Italy Urso Adolfo ed altri
Disciplina della professione di guida turistica (833)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 14/09/2023);
1ª (Aff. costituzionali) e 2ª (Giustizia)
Gov. Meloni-I: Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Giorgia, Ministro dell'interno Piantedosi Matteo ed altri
Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale (878)
previ pareri delle Commissioni 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7ª Commissione permanente Cultura

e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali, Comitato per la legislazione
(assegnato in data 18/09/2023);
2ª (Giustizia) e 10ª (Sanità e lavoro)
Dep. Dori Devis ed altri
Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo (866)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, Commissione parlamentare questioni regionali
C.536 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati (T.U. con C.891, C.910)
(assegnato in data 14/09/2023).

Disegni di legge, nuova assegnazione

9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare in sede referente
sen. Croatti Marco
Disciplina della professione di guida turistica (412)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport
Già deferito in sede redigente, alla 9ª Commissione permanente (Industria e agricoltura), è stato rimesso, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.
(assegnato in data 14/09/2023);
2ª (Giustizia) e 10ª (Sanità e lavoro)
in sede redigente
sen. Castellone Maria Domenica, sen. Pirro Elisa
Disposizioni in materia di diritto all'oblio delle persone che sono state affette da patologie oncologiche (113)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare
Già assegnato, in sede redigente, alla 2ª Commissione permanente (Giustizia)
(assegnato in data 14/09/2023).

Disegni di legge, richieste di parere

In data 14 settembre 2023, la Commissione parlamentare per le questioni regionali è stata chiamata ad esprimere il proprio parere alle Commissioni di merito sui seguenti disegni di legge:
sen. Dario Parrini. - "Disposizioni per l'adeguamento della composizione degli organismi bicamerali alla riduzione del numero dei parlamentari di cui alla legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1" (S. 1);

sen. Julia Unterberger. - "Disposizioni concernenti l'erogazione anticipata dell'assegno di mantenimento a tutela del minore" (S. 8);
sen. Massimiliano Romeo e altri. - "Disposizioni per la tutela della famiglia e della vita nascente, per la conciliazione tra lavoro e famiglia e delega al Governo per la disciplina del fattore famiglia" (S. 14);
sen. Massimiliano Romeo e altri. - "Istituzione di una zona economica speciale (ZES) nelle aree territoriali della Lombardia confinanti con la Svizzera" (S. 15);
sen. Simona Flavia Malpezzi e altri. - "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza" (S. 20);
sen. Simona Flavia Malpezzi e altri. - "Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare" (S. 24);
sen. Simona Flavia Malpezzi e altri. - "Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante" (S. 28);
sen. Franco Mirabelli e altri. - "Misure per la rigenerazione urbana" (S. 29);
sen. Bruno Astorre e altri. - "Istituzione del Parco archeologico culturale del Tuscolo" (S. 30);
sen. Francesco Boccia. - "Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di operazioni finanziabili dalla Cassa depositi e prestiti Spa" (S. 32);
sen. Francesco Boccia e altri. - "Modifica all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di istituzione di zone franche nelle aree di sviluppo industriale" (S. 35);
sen. Cecilia D'Elia e altri. - "Disposizioni in materia di redazione del bilancio di genere da parte delle regioni e degli enti locali" (S. 36);
sen. Daniele Manca e altri. - "Misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale" (S. 38);
sen. Franco Mirabelli e altri. - "Misure per il sostegno e il rilancio delle politiche abitative di edilizia residenziale pubblica e sociale" (S. 40);
sen. Franco Mirabelli. - "Disposizioni in materia di riordino dei giochi" (S. 41);
sen. Anna Rossomando e altri. - "Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana" (S. 42);
sen. Francesco Verducci. - "Istituzione di un credito di imposta per il sostegno alla ricerca, sviluppo, studio, ideazione e realizzazione di campionari destinato alle imprese del settore manifatturiero del tessile e della moda" (S. 43);
sen. Francesco Boccia e altri. - "Disposizioni per il potenziamento degli incentivi fiscali previsti dall'articolo 16-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'installazione di impianti fotovoltaici nelle regioni del Mezzogiorno" (S. 48);
sen. Franco Mirabelli e altri. - "Misure per il contenimento del consumo del suolo e il riuso del suolo edificato e deleghe per la disciplina in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate e per la definizione di incentivi di natura fiscale" (S. 51);
sen. Walter Verini. - "Disposizioni per il risanamento del bacino imbrifero del Lago Trasimeno" (S. 56);
sen. Bruno Astorre e altri. - "Delega al Governo per la promozione del lavoro agile nei piccoli comuni" (S. 58);
sen. Francesco Boccia. - "Limiti all'assunzione e al mantenimento di cariche e incarichi politici da parte degli editori operanti nel settore della comunicazione elettronica e dei gestori di piattaforme telematiche e divieto di utilizzazione di sistemi tecnologici di profilazione o di alterazione inconsapevole del comportamento degli elettori" (S. 60);
sen. Francesco Boccia. - "Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di soppressione dei collegi uninominali e delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali" (S. 61);

sen. Daniele Manca. - "Individuazione degli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio in forma associata dei servizi sociali e sanitari da parte dei comuni nell'ambito dei distretti di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" (S. 63);
sen. Francesco Verducci e altri. - "Riconoscimento dei teatri storici delle Marche" (S. 71);
sen. Francesco Verducci e altri. - "Disposizioni per la promozione e il sostegno delle produzioni, della diffusione, della fruizione e dell'accesso alla creatività, alla cultura, alle arti performative e allo spettacolo e riconoscimento di luoghi e di spazi della cultura, della creatività e delle arti performative" (S. 72);
sen. Walter Verini e altri. - "Disposizioni in materia di controlli sulla detenzione di armi da fuoco e per il rilascio e il rinnovo della licenza di porto d'armi" (S. 78);
sen. Francesco Verducci. - "Riconoscimento della vulvodinia e della neuropatia del pudendo come malattie croniche e invalidanti nonché disposizioni per la loro diagnosi e cura e per la tutela delle persone che ne sono affette" (S. 83);
sen. Francesco Verducci. - "Abrogazione di disposizioni del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, e del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, in materia di sicurezza pubblica nelle aree urbane e di occupazione arbitraria di immobili, di ordine e sicurezza nelle manifestazioni pubbliche e sportive, nonché di tutela del decoro di particolari luoghi" (S. 84);
sen. Valeria Valente e altri. - "Norme per la promozione dell'equilibrio tra i sessi nelle autorità indipendenti, negli organi delle società a controllo pubblico e delle società quotate e nei comitati di consulenza del Governo" (S. 88);
sen. Franco Mirabelli e altri. - "Disposizioni in materia di riordino delle aree educative e del ruolo socio-educativo dell'esecuzione penale e delega al Governo per la disciplina della carriera del personale educativo dell'amministrazione penitenziaria" (S. 97);
sen. Alfredo Bazoli e altri. - "Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita" (S. 104);
sen. Alessandro Alfieri. - "Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista" (S. 105);
sen. Cecilia D'Elia e altri. - "Disposizioni per la tutela della salute, per la regolamentazione del consumo, della produzione e del commercio della cannabis e dei suoi derivati, nonché per la prevenzione e la ricerca in materia di uso di sostanze psicoattive" (S. 109);
Ddl costituzionale - sen. Elisa Pirro e altri. - "Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute" (S. 116);
sen. Elisa Pirro. - "Misure dirette alla incentivazione delle cure sanitarie e socio-sanitarie domiciliari per le persone non autosufficienti" (S. 118);
sen. Elisa Pirro. - "Disposizioni in materia di guardie private giurate" (S. 119);
sen. Elisa Pirro. - "Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e dei diritti delle persone affette da epilessia" (S. 122);
sen. Elisa Pirro. - "Promozione dei servizi di psico-oncologia nella rete oncologica delle aziende ospedaliere" (S. 123);
sen. Elisa Pirro e altri. - "Disposizioni in materia di suicidio medicalmente assistito e di trattamento eutanasico" (S. 124);
sen. Maria Domenica Castellone e altri. - "Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi" (S. 125);
sen. Maria Domenica Castellone e altri. - "Disposizioni in materia di contributi al contenimento dei prezzi dell'energia" (S. 129);
sen. Maria Domenica Castellone e altri. - "Disposizioni in materia di conflitti di interessi e delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai

componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché disposizioni concernenti il divieto di percezione di erogazioni provenienti da Stati esteri ai titolari di cariche pubbliche" (S. 133);
sen. Barbara Guidolin e altri. - "Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività del caregiver familiare" (S. 134);
sen. Maria Domenica Castellone e altri. - "Disposizioni in materia di transizione ecologica sostenibile" (S. 138);
sen. Mario Turco. - "Misure per il riordino del settore dei call center" (S. 140);
sen. Mario Turco. - "Introduzione dell'obbligo della valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario nell'ambito della procedura di autorizzazione integrata ambientale" (S. 141);
sen. Pietro Lorefice e altri. - "Disposizioni per il completamento e l'aggiornamento della cartografia geologica e geotematica d'Italia" (S. 142);
sen. Pietro Lorefice e altri. - "Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri" (S. 143);
sen. Pietro Lorefice e altri. - "Istituzione dei «santuari dell'acqua potabile» e delega al Governo per la loro tutela" (S. 144);
sen. Mario Turco. - "Misure fiscali a favore della decarbonizzazione e di sostegno alle energie rinnovabili" (S. 146);
sen. Dario Parrini. - "Semplificazioni in materia di affissioni per la propaganda elettorale" (S. 153);
sen. Dario Damiani. - "Disposizioni per l'introduzione dell'insegnamento di educazione finanziaria nelle scuole primarie e secondarie" (S. 158);
sen. Adriano Paroli. - "Disposizioni in favore della mobilità sostenibile stradale e ferroviaria a zero emissioni, attraverso lo sviluppo dell'idrogeno" (S. 159);
sen. Maurizio Gasparri. - "Delega al Governo per l'adozione di misure finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili" (S. 164);
sen. Maurizio Gasparri. - "Istituzione del Fondo nazionale per il sostegno economico temporaneo ai lavoratori del settore artistico-culturale e della comunicazione" (S. 166);
sen. Maurizio Gasparri. - "Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto della violenza sessuale e di genere, di istituzione dell'Albo delle associazioni e della figura dell'operatore specializzato" (S. 169);
sen. Maurizio Gasparri. - "Istituzione della Giornata della vita nascente" (S. 171);
Ddl costituzionale - sen. Maurizio Gasparri. - "Modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della Città di Roma, capitale della Repubblica" (S. 172);
sen. Maurizio Gasparri. - "Disposizioni per la valorizzazione dei negozi e delle botteghe storici iscritti agli Albi e delega al Governo per la tutela dei medesimi" (S. 173);
sen. Maurizio Gasparri. - "Norme per l'utilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata al fine di agevolare lo sviluppo di attività produttive e favorire l'occupazione" (S. 177);
sen. Pierantonio Zanettin. - "Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico" (S. 180);
sen. Dario Parrini e altri. - "Disposizioni per il rilancio economico, occupazionale, sociale, ambientale, infrastrutturale e culturale dell'area di Piombino e riduzione del prezzo dei costi dell'energia per gli utenti domestici e imprese del territorio" (S. 183);
sen. Pietro Lorefice e altri. - "Delega al Governo in materia di protezione degli insetti a livello nazionale" (S. 185);
sen. Maria Domenica Castellone e altri. - "Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di formazione specialistica dei medici" (S. 186);
sen. Maria Domenica Castellone e altri. - "Disposizioni in materia di dirigenza sanitaria e concorsi per l'accesso ai ruoli dirigenziali medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale" (S. 187);
Consiglio regionale Abruzzo. - "Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante

nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero" (S. 188);
sen. Barbara Guidolin. - "Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, ai fini dell'introduzione del personale infermieristico e degli operatori socio-sanitari tra le categorie usuranti" (S. 190);
sen. Michele Fina e altri. - "Disposizioni in favore dei familiari delle persone decedute a seguito degli eventi sismici che hanno interessato il territorio della regione Abruzzo il 6 aprile 2009 e i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria dal 24 agosto 2016" (S. 191);
sen. Enrico Borghi. - "Modifiche alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, in materia di ordinamento delle professioni di montagna" (S. 194);
sen. Antonio Nicita. - "Disposizioni in materia di servizio pubblico radiotelevisivo" (S. 199);
sen. Gisella Naturale. - "Disposizioni per l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore agricolo, agroalimentare e forestale" (S. 200);
sen. Barbara Guidolin. - "Delega al governo in materia di riforma della figura e del profilo dell'operatore socio-sanitario" (S. 201);
sen. Marco Silvestroni e altri. - "Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani" (S. 203);
sen. Enrico Borghi e altri. - "Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico" (S. 206);
sen. Raffaella Paita. - "Modifiche all'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e altre disposizioni per favorire l'accesso al trasporto pubblico da parte delle persone a mobilità ridotta" (S. 210);
sen. Raffaella Paita. - "Disposizioni per l'istituzione di osservatori regionali sulla sicurezza stradale" (S. 212);
sen. Barbara Floridia. - "Modifiche alla legge 29 gennaio 1992, n. 113, in materia di obbligo, per il comune di residenza, di porre a dimora un albero per ogni cittadino residente defunto prima del compimento del cinquantesimo anno di età" (S. 217);
sen. Ivan Scalfarotto. - "Norme in materia di modificazione dell'attribuzione di sesso" (S. 218);
sen. Anna Bilotti. - "Misure per lo sviluppo e la rigenerazione economica e sociale dei comuni delle aree interne" (S. 220);
sen. Maria Cristina Cantu' e altri. - "Misure per il potenziamento della medicina territoriale in prevenzione e assistenza primaria" (S. 227);
sen. Maria Domenica Castellone e altri. - "Riordino del sistema preospedaliero e ospedaliero di emergenza-urgenza sanitaria" (S. 228);
sen. Tatjana Rojc e altri. - "Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992" (S. 230);
sen. Francesco Castiello e altri. - "Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari" (S. 233);
sen. Carmela Bucalo e altri. - "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernenti l'introduzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico" (S. 236);
sen. Patrizio Giacomo La Pietra e altri. - "Istituzione dell'Agenzia autonoma per la promozione, lo sviluppo e la tutela dell'ippica nazionale e disposizioni per la riforma del settore ippico" (S. 239);
sen. Patrizio Giacomo La Pietra e altri. - "Disposizioni in materia di abolizione del numero minimo per la costituzione delle classi nelle scuole dei comuni montani, delle piccole isole e delle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche" (S. 240);
sen. Patrizio Giacomo La Pietra e altri. - "Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico" (S. 241);
sen. Patrizio Giacomo La Pietra e altri. - "Istituzione e disciplina delle zone franche montane per la salvaguardia e lo sviluppo delle aree di montagna" (S. 242);
sen. Isabella Rauti e altri. - "Istituzione della «Giornata della vita nascente»" (S. 244);

sen. Isabella Rauti e altri. - "Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante" (S. 246);
sen. Antonio Salvatore Trevisi. - "Misure per la tutela dell'ambiente marino e la resilienza delle zone costiere" (S. 248);
sen. Antonio Salvatore Trevisi. - "Istituzione del Parco naturale nazionale del fiume Ofanto" (S. 249);
sen. Daniela Sbrollini. - "Disposizioni per la promozione dell'educazione motoria e della cultura sportiva, per il sostegno del percorso formativo degli studenti atleti e per il riconoscimento delle professioni relative alle attività motorie e sportive" (S. 254);
sen. Daniela Sbrollini. - "Disposizioni per garantire l'eguaglianza nell'accesso dei minorenni ai servizi di mensa scolastica" (S. 255);
sen. Tino Magni e altri. - "Norme per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori da molestie morali e psicologiche nel mondo del lavoro" (S. 257);
sen. Peppe De Cristofaro e altri. - "Disposizioni in materia di distribuzione gratuita di contraccettivi e per il conseguente adeguamento dei livelli essenziali di assistenza" (S. 261);
sen. Peppe De Cristofaro e altri. - "Modifiche alla normativa in materia di scioglimento dei consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane conseguente a fenomeni di infiltrazioni e di condizionamento di tipo mafioso o similare" (S. 263);
sen. Simona Flavia Malpezzi. - "Delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni tributarie per il secondo percettore di reddito nelle famiglie a basso reddito e in favore delle lavoratrici che riprendono il lavoro dopo la maternità" (S. 264);
sen. Antonio De Poli. - "Disposizioni per il riconoscimento dei diritti delle persone affette da epilessia" (S. 269);
sen. Andrea Martella. - "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione" (S. 273);
sen. Mariastella Gelmini. - "Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane" (S. 276);
sen. Licia Ronzulli e altri. - "Disposizioni per la realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina" (S. 277);
sen. Licia Ronzulli. - "Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità. Deleghe al Governo in materia di formazione del personale nonché di strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale" (S. 278);
sen. Andrea Martella e altri. - "Disposizioni in materia di lavoro digitale" (S. 280);
sen. Michele Fina. - "Delega al Governo per l'adozione di un codice degli interventi di ricostruzione nei territori colpiti da eventi emergenziali di rilievo nazionale" (S. 283);
sen. Massimiliano Romeo e altri. - "Istituzione di una zona economica speciale (ZES) nelle aree territoriali del Piemonte confinanti con la Svizzera" (S. 285);
sen. Daniela Sbrollini. - "Disposizioni recanti interventi finalizzati all'introduzione dell'esercizio fisico come strumento di prevenzione e terapia all'interno del Servizio sanitario nazionale" (S. 287);
sen. Daniela Sbrollini. - "Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, concernenti l'introduzione dell'educazione finanziaria nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica" (S. 288);
sen. Raffaella Paita. - "Misure a presidio della centralità, trasversalità e funzionalità del Servizio nazionale della protezione civile" (S. 290);
sen. Tatjana Rojc. - "Disposizioni in materia di esenzione delle operazioni imponibili connesse con il traffico internazionale nei punti franchi del porto di Trieste" (S. 293);
sen. Michele Fina. - "Modifiche alle disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e di Chieti" (S. 298);
sen. Gabriella Di Girolamo. - "Disposizioni in favore dei familiari delle vittime di eventi sismici e delega al Governo in materia di gestione del rischio sismico con riferimento alle attività tecniche di prevenzione, emergenza e ricostruzione" (S. 300);

sen. Francesca La Marca. - "Disposizioni per il sostegno allo sport italiano nel mondo e la promozione della pratica sportiva tra gli italiani all'estero" (S. 301);
sen. Andrea Giorgis e altri. - "Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura" (S. 302);
sen. Massimiliano Romeo. - "Modifiche all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in materia di misure a tutela dell'artigianato" (S. 306);
sen. Meinhard Durnwalder. - "Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, fatto a Strasburgo il 9 novembre 1995" (S. 310);
sen. Erika Stefani. - "Disposizioni in materia di compartecipazione dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza" (S. 314);
sen. Giorgio Maria Bergesio. - "Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo" (S. 315);
sen. Manfredi Potenti e altri. - "Istituzione dell'Albo delle fonti e delle sorgenti presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica" (S. 318);
sen. Meinhard Durnwalder. - "Disposizioni per l'esercizio del voto per corrispondenza in occasione delle elezioni politiche, europee e amministrative nonché dei referendum previsti dalla Costituzione" (S. 321);
sen. Meinhard Durnwalder. - "Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di referendum per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione" (S. 322);
sen. Dario Parrini. - "Norme sulla democrazia nei partiti e sulla selezione democratica e trasparente delle candidature per le cariche elettive" (S. 333);
sen. Antonio Salvatore Trevisi e altri. - "Disposizioni in materia di reddito energetico" (S. 334);
sen. Elena Murelli e altri. - "Modifiche al capo I del titolo II del libro III del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di azioni positive per l'imprenditoria femminile" (S. 342);
sen. Daisy Pirovano e altri. - "Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti" (S. 346);
sen. Elena Murelli e altri. - "Disposizioni in materia di semplificazione per i ricorsi amministrativi in materia di lavoro" (S. 352);
sen. Barbara Guidolin. - "Disposizioni in materia di società cooperative, appalto, somministrazione di lavoro e distacco di lavoratori" (S. 355);
sen. Meinhard Durnwalder e altri. - "Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci" (S. 356);
Consiglio regionale Lombardia. - "Disposizioni per l'istituzione di nuove zone logistiche semplificate. Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205" (S. 357);
Consiglio regionale Lombardia. - "Modifiche all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, in materia di monopattini" (S. 358);
Consiglio regionale Lombardia. - "Disposizioni per l'ampliamento delle tolleranze costruttive. Modifiche all'articolo 34-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380" (S. 359);
Consiglio regionale Lombardia. - "Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148" (S. 360);
sen. Gabriella Di Girolamo. - "Disposizioni in materia di libretto dell'infrastruttura" (S. 362);
sen. Massimiliano Romeo e altri. - "Disposizioni a sostegno dei parchi regionali" (S. 363);
sen. Massimiliano Romeo e altri. - "Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti" (S. 367);

sen. Silvia Fregolent. - "Disciplina dell'attività di rappresentanza degli interessi particolari e istituzione del registro pubblico dei rappresentanti di interessi" (S. 368);
sen. Erika Stefani e altri. - "Modifiche alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche" (S. 371);
sen. Paola Ambrogio e altri. - "Modifica in materia di stazioni appaltanti alla legge 8 maggio 2012, n. 65, recante disposizione per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006»" (S. 386);
sen. Marco Meloni e altri. - "Istituzione di un Fondo per le politiche di contrasto agli svantaggi derivanti dall'insularità" (S. 395);
sen. Enrico Borghi e altri. - "Disposizioni per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle zone montane. Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali" (S. 396);
sen. Raffaella Paita. - "Disposizioni concernenti l'adozione di programmi di intervento strategico per la realizzazione di opere di interesse pubblico" (S. 399);
sen. Andrea De Priamo e altri. - "Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante" (S. 400);
sen. Massimiliano Romeo e altri. - "Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù" (S. 403);
sen. Gabriella Di Girolamo e altri. - "Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea e del servizio di piazza mediante veicoli a trazione animale" (S. 406);
sen. Paolo Tosato e altri. - "Conferimento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano della facoltà di adottare, per la fauna carnivora, le misure di deroga previste dalla direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" (S. 407);
sen. Elena Testor e altri. - "Modifiche alla disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali" (S. 408);
sen. Sandra Zampa. - "Disposizioni concernenti la piena cittadinanza delle persone con epilessia" (S. 410);
sen. Luca De Carlo e altri. - "Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane" (S. 413);
sen. Gabriella Di Girolamo. - "Disposizioni per la promozione dell'arte di strada negli spazi pubblici e delega al Governo per l'adozione di un codice nazionale degli artisti di strada" (S. 415);
sen. Gisella Naturale e altri. - "Disposizioni per il sostegno all'agroecologia e per la tutela del settore agricolo, forestale e rurale" (S. 419);
sen. Andrea Paganella e altri. - "Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione finanziaria" (S. 421);
sen. Elena Testor e altri. - "Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992" (S. 423);
sen. Antonio Iannone e altri. - "Modifica all'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, in materia di quota dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime di spettanza regionale e comunale" (S. 432);
sen. Gianni Rosa e altri. - "Istituzione della Giornata nazionale della consapevolezza sulla morte perinatale" (S. 444);
sen. Andrea De Priamo e altri. - "Istituzione della Giornata nazionale dei figli d'Italia" (S. 447);
sen. Marco Dreosto e altri. - "Modifiche alla legge 14 giugno 2011, n. 101, per la nuova denominazione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'uomo" (S. 451);
sen. Michele Fina e altri. - "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui cambiamenti climatici e sugli effetti ad essi correlati" (S. 456);
sen. Dario Parrini. - "Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali" (S. 459);
sen. Peppe De Cristofaro e altri. - "Norme generali sul sistema educativo di istruzione statale" (S. 460);
Consiglio regionale Toscana. - "Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero" (S. 477);

Consiglio regionale Toscana. - "Modifiche alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, in materia di agevolazione contributiva per l'occupazione nelle aree interne" (S. 478);
Consiglio regionale Toscana. - "Modifica al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di ampliamento delle destinazioni di uso degli immobili confiscati alle associazioni di criminalità organizzata" (S. 479);
sen. Paolo Tosato e altri. - "Disposizioni e delega al Governo per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna" (S. 480);
sen. Maria Cristina Cantu' e altri. - "Disposizioni per la tutela delle persone affette da patologie oculari cronico-degenerative e promozione della prevenzione, della ricerca e dell'innovazione nella cura delle malattie causa di ipovisione e cecità" (S. 483);
sen. Maria Cristina Cantu' e altri. - "Disposizioni in materia di diagnosi, assistenza e cura della sindrome fibromialgica" (S. 485);
sen. Ivan Scalfarotto. - "Disposizioni in materia di gestione e valorizzazione dei beni immobili confiscati alla mafia assegnati a enti non profit" (S. 487);
sen. Luca De Carlo e altri. - "Disposizioni in materia di emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di mutagenesi sito-diretta e cisgenesi, a fini sperimentali e scientifici" (S. 488);
sen. Mariastella Gelmini e altri. - "Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani" (S. 490);
sen. Roberto Rosso e altri. - "Disposizioni in materia di limite di mandati per i sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti" (S. 493);
sen. Carmela Bucalo e altri. - "Delega al Governo per l'istituzione del liceo del Made in Italy" (S. 497);
sen. Elisa Pirro e altri. - "Istituzione della Giornata nazionale della consapevolezza sulla morte perinatale e infantile" (S. 498);
sen. Fausto Orsomarso e altri. - "Modifiche alla legge 8 aprile 1983, n. 113, in materia di cessione di territori del demanio marittimo al comune di Praia a Mare" (S. 500);
sen. Paolo Marcheschi e altri. - "Misure a sostegno della musica popolare contemporanea e in materia di associazioni musicali amatoriali" (S. 503);
sen. Antonio De Poli. - "Istituzione dell'Agenzia per l'utilizzo delle risorse idriche" (S. 514);
sen. Antonio De Poli. - "Disposizioni per la predisposizione del Programma nazionale per la mobilità ciclistica nonché per la realizzazione della rete degli itinerari ciclabili d'Italia" (S. 518);
sen. Antonio De Poli. - "Istituzione della Fondazione nazionale per il sistema delle orchestre giovanili e infantili in Italia" (S. 526);
sen. Antonio De Poli. - "Misure in materia di segretari comunali al fine di supportare gli enti locali di medie e piccole dimensioni nell'attuazione degli interventi e nella realizzazione degli obbiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" (S. 534);
sen. Daniela Ternullo e altri. - "Istituzione dell'Autorità garante dei diritti delle persone anziane" (S. 535);
Ddl costituzionale - sen. Andrea Martella. - "Modifiche all'articolo 116 della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario, e all'articolo 117 della Costituzione, in materia di legislazione esclusiva dello Stato e di legislazione concorrente" (S. 542);
sen. Gaetano Nastri e altri. - "Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture sanitarie e socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio" (S. 544);
sen. Carmela Bucalo e altri. - "Disposizioni in materia di formazione e reclutamento degli insegnanti" (S. 545);
sen. Marco Silvestroni e altri. - "Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante" (S. 546);
sen. Tilde Minasi e altri. - "Istituzione dell'ordine e dell'albo professionale dei grafologi" (S. 554);

sen. Alessandra Maiorino e altri. - "Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative delle città metropolitane e delle province" (S. 556);
sen. Manfredi Potenti e altri. - "Disposizioni in materia di rafforzamento e istituzione dei presidi di polizia nei plessi ospedalieri" (S. 557);
sen. Massimiliano Romeo e altri. - "Modifica alla legge 30 aprile 1999, n. 120, in materia di tessera elettorale elettronica e ulteriori disposizioni per favorire la partecipazione degli elettori alle consultazioni elettorali e referendarie" (S. 560);
sen. Massimo Garavaglia e altri. - "Delega al Governo per la revisione del sistema fiscale" (S. 561);
sen. Roberto Marti e altri. - "Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali" (S. 562);
sen. Massimiliano Romeo e altri. - "Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, in materia di introduzione dei corsi di primo soccorso di supporto alle funzioni vitali di base e defibrillazione (Basic Life Support - early Defibrillation - BLSD) nonchè della manovra di Heimlich nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado" (S. 566);
sen. Gianni Rosa e altri. - "Disposizioni in materia di aree polifunzionali di ricovero per le popolazioni colpite da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo" (S. 569);
sen. Dario Damiani. - "Istituzione del Parco nazionale dell'Ofanto" (S. 572);
sen. Roberto Cataldi. - "Disposizioni in materia di incentivi alle imprese per gli investimenti nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale" (S. 575);
sen. Anna Maria Fallucchi e altri. - "Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»" (S. 597);
sen. Michele Fina. - "Istituzione del Parco archeologico culturale dei Cunicoli e dell'Emissario di Claudio" (S. 598);
sen. Alberto Balboni e altri. - "Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare" (S. 599);
sen. Elisa Pirro e altri. - "Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia o sindrome fibromialgica" (S. 601);
sen. Ylenia Zambito e altri. - "Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia" (S. 603);
sen. Lucio Malan e altri. - "Istituzione della festa nazionale del 17 marzo per la celebrazione della proclamazione dell'unità d'Italia" (S. 604);
sen. Alberto Balboni e altri. - "Legge quadro sull'ordinamento della polizia locale" (S. 610);
sen. Mara Bizzotto e altri. - "Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico" (S. 611);
Governo Meloni-I. - "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione" (S. 615);
sen. Elena Murelli e altri. - "Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, in materia di protezione dei soggetti malati di celiachia, e disposizioni per la prevenzione e l'informazione in merito alla malattia celiaca" (S. 623);
sen. Giorgio Maria Bergesio e altri. - "Disposizioni sulla promozione e valorizzazione della dieta mediterranea" (S. 624);
sen. Andrea De Priamo e altri. - "Disposizioni per la diagnosi e la cura dell'endometriosi" (S. 630);
sen. Simona Flavia Malpezzi e altri. - "Misure per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi denominati «Eureteka»" (S. 642);
sen. Gian Marco Centinaio e altri. - "Disposizioni in materia di sperimentazione di organismi prodotti con tecniche di mutagenesi sito-diretta e cisgenesi" (S. 643);
sen. Marco Croatti e altri. - "Istituzione del Fondo nazionale per il sostegno dei centri commerciali naturali" (S. 644);
sen. Raoul Russo e altri. - "Delega al Governo e ulteriori disposizioni in materia di inserimento

lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico" (S. 647);
sen. Sabrina Licheri. - "Disposizioni per la tutela e la promozione della ceramica della tradizione artistica italiana e della ceramica italiana di qualità" (S. 653);
sen. Filippo Sensi e altri. - "Istituzione dello psicologo di cure primarie" (S. 654);
sen. Gianni Rosa e altri. - "Deroghe per le attività artigianali e le attività commerciali classificate come esercizio di vicinato nei centri storici" (S. 655);
sen. Costanzo Della Porta e altri. - "Istituzione della Capitale italiana della mobilità sostenibile" (S. 658);
sen. Orfeo Mazzella e altri. - "Delega al Governo per la revisione delle disposizioni vigenti in materia di payback dei dispositivi medici" (S. 670);
sen. Susanna Lina Giulia Camusso e altri. - "Carta dei diritti universali del lavoro. Nuovo statuto di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori" (S. 677);
sen. Concetta Damante e altri. - "Disposizioni per la tutela della dignità dei lavoratori attraverso l'istituzione del marchio etico del lavoro di qualità" (S. 692);
sen. Mara Bizzotto e altri. - "Istituzione del tribunale ordinario della Pedemontana e della procura della Repubblica presso il tribunale della Pedemontana" (S. 698);
sen. Massimiliano Romeo e altri. - "Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale" (S. 704);
sen. Ignazio Zullo e altri. - "Disposizioni in materia di screening nazionale gratuito per l'eliminazione del virus dell'epatite C (HCV)" (S. 718);
sen. Andrea Martella e altri. - "Norme relative alla cessazione della produzione e dell'impiego delle sostanze polifluoroalchiliche e perfluoroalchiliche" (S. 725);
sen. Sandra Zampa e altri. - "Disposizioni concernenti l'organizzazione dell'assistenza sanitaria primaria" (S. 726);
sen. Maria Domenica Castellone e altri. - "Disposizioni in materia di diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico, di detrazione delle spese per i percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali e di inclusione sociale e lavorativa" (S. 739);
sen. Sandra Zampa e altri. - "Abrogazione del comma 565 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e altre disposizioni in materia di determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale" (S. 742);
Ddl costituzionale - Ddl popolare. - "Modifica dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, concernente il riconoscimento alle Regioni di forme e condizioni particolari di autonomia, e modifiche all'articolo 117, commi primo, secondo e terzo, della Costituzione, con l'introduzione di una clausola di supremazia della legge statale e lo spostamento di alcune materie di potestà legislativa concorrente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato" (S. 764);
sen. Nicola Calandrini e altri. - "Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 "Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza"" (S. 785);
on. Maria Anna Madia e altri. - "Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare" (S. 787);
on. Riccardo Molinari e altri. - "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2" (S. 790);
Governo Meloni-I. - "Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici" (S. 854).

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 15 settembre 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni la comunicazione concernente il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale all'ingegner Vittorio Rapisarda Federico, dirigente di prima fascia del ruolo dirigenziale del Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti.
Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 18 settembre 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, la relazione sulle attività svolte dalla Fondazione Ordine mauriziano, riferita all'anno 2022.
Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7a Commissione permanente (Atto n. 265).
Con lettera in data 14 settembre 2023, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6 del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Ambivere (Bergamo), Alzate Brianza (Como), Govone (Cuneo), Termoli (Campobasso), Lessolo (Torino) e Mendicino (Cosenza).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è deferito alle sottoindicate Commissioni permanenti il seguente documento dell'Unione europea, trasmesso dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione e l'Autorità doganale dell'Unione europea e abroga il regolamento (UE) n. 952/2013 (COM(2023) 258 definitivo), alla 6a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, trasmissione di atti. Deferimento

L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, con lettera pervenuta in data 15 settembre 2023, ha inviato la relazione sull'attività svolta dalla medesima Agenzia nell'anno 2022, predisposta ai sensi dell'articolo 112, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente (Atto n. 266).

Corte costituzionale, ordinanze relative a conflitto di attribuzione

Con ricorso depositato il 7 febbraio 2023, il Tribunale di Catania - IV Sezione penale ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in riferimento alla deliberazione del 16 febbraio 2022 (*Doc*. IV-*quater*, n. 4/XVIII Leg.), con la quale il Senato della Repubblica ha affermato che le dichiarazioni rese da Mario Michele Giarrusso, senatore all'epoca dei fatti, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono, pertanto, nella garanzia di insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
Il ricorso è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 175 del 21 giugno 2023, depositata in cancelleria il successivo 27 luglio 2023.
L'ordinanza medesima, unitamente al ricorso introduttivo, sono stati notificati al Senato il 14 settembre 2023.
In data 18 settembre 2023, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, la questione è stata deferita alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 15 settembre 2023, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, per l'esercizio 2021.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a

Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 123).

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni deferite, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti, competenti per materia.

Il signor Gaetano di Fluri e la signora Giorgia Fieramosca da Salerno chiedono l'abrogazione dell'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano", in materia di modifiche al testo unico bancario (Petizione n. 566, assegnata alla 4a Commissione permanente);

il signor Eric Cò da Villa Carcina (Brescia) chiede che venga data piena attuazione alla legge 20 agosto 2019, n. 92, attraverso la chiara previsione nei quadri orari scolastici della scuola secondaria, con particolare riguardo a quella di secondo grado, dell'insegnamento di educazione civica e finanziaria (Petizione n. 567, assegnata alla 7a Commissione permanente);

il signor Francesco Di Pasquale da Cancello e Arnone (Caserta) chiede:

- misure volte ad incrementare le procedure di controllo nell'espletamento dei concorsi pubblici (Petizione n. 568, assegnata alla 1a Commissione permanente);
- il riconoscimento della reversibilità delle pensioni di guerra agli eredi (Petizione n. 569, assegnata alla 10a Commissione permanente);
- misure severe di contrasto al fenomeno della corruzione (Petizione n. 570, assegnata alla 2a Commissione permanente);
- l'abolizione del canone tv (Petizione n. 571, assegnata alla 8a Commissione permanente);
- l'abolizione dei vitalizi e la riduzione degli stipendi degli alti funzionari dello Stato (Petizione n. 572, assegnata alla 1a Commissione permanente);
- la riduzione al 2 per cento dell'aliquota IVA sui beni di prima necessità (Petizione n. 573, assegnata alla 6a Commissione permanente);
- disposizioni volte a prevedere la presenza di Commissari della Prefettura in occasione delle elezioni amministrative comunali (Petizione n. 574, assegnata alla 1a Commissione permanente);
- misure volte a riaffermare la sovranità monetaria dello Stato (Petizione n. 575, assegnata alla 5a Commissione permanente);
- l'attivazione delle opportune procedure parlamentari volte a definire misure di contrasto al fenomeno dello sfruttamento del lavoro minorile nelle miniere di cobalto in Africa (Petizione n. 576, assegnata alla 3a Commissione permanente);

il signor Dario Bossi da Montegrino Valtravaglia (Varese) chiede:

- modifiche all'articolo 391-*quater* del codice di procedura penale recante richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione nel senso di prevedere la possibilità per gli indagati, imputati e condannati di svolgere personalmente gli atti di indagine ritenuti maggiormente opportuni ai fini della propria difesa (Petizione n. 577, assegnata alla 2a Commissione permanente);
- la cancellazione automatica delle cartelle esattoriali non riscosse decorso il termine di quindici anni dalla notifica (Petizione n. 578, assegnata alla 6a Commissione permanente);
- la modifica dell'articolo 266 del codice di procedura penale in materia di limiti di ammissibilità delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (Petizione n. 579, assegnata alla 2a Commissione permanente);
- la previsione dell'esenzione dal pagamento dell'IVA per le perizie utilizzate in sede civile o penale (Petizione n. 580, assegnata alla 6a Commissione permanente);
- la modifica dell'articolo 368 del codice penale in materia di calunnia, con introduzione del principio del *favor rei* (Petizione n. 581 assegnata alla 2a Commissione permanente);
- disposizioni volte a consentire di scaricare gratuitamente il proprio certificato di residenza dall'anagrafe *online* del Ministero dell'Interno (Petizione n. 582 assegnata alla 1a Commissione permanente);
- la modifica dell'articolo 395 del codice di procedura civile in materia di casi di revocazione (Petizione n. 583 assegnata alla 2a Commissione permanente);

- disposizioni volte a rendere immediatamente accessibili sul sito ItalgiureWeb, sin dal momento della pubblicazione, le sentenze pronunciate dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Petizione n. 584 assegnata alla 2a Commissione permanente);
- la ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 16 addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, con cui è stato introdotto l'istituto del parere consultivo (Petizione n. 585 assegnata alle Commissioni permanenti riunite 2a e 3a Commissione permanente);
- misure volte ad escludere la possibilità di addebito ai familiari delle vittime del costo della pulizia del manto stradale in caso di incidenti e la previsione dello stesso in capo alla società assicurativa del danneggiante o, in ultima istanza, al Comune ove si è verificato il sinistro (Petizione n. 586, assegnata alla 8a Commissione permanente);

il signor Antonio Visicchio da Roma chiede:
- modifiche alla legge 12 aprile 2022, n. 33, recante "Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore" (Petizione n. 587, assegnata alla 7a Commissione permanente);
- modifiche al decreto del Ministro della Giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante il "Regolamento per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247", nel senso di prevedere il conseguimento del titolo di Avvocato Specialista mediante la frequenza di specifiche Scuole di specializzazione in determinate materie giuridiche (Petizione n. 588, assegnata alla 2a Commissione permanente);
- modifiche all'articolo 2 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di disciplina della professione di avvocato e all'articolo 34 del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, al fine di prevedere la possibilità di iscrizione nell'albo speciale delle giurisdizioni superiori agli avvocati che abbiano conseguito il titolo accademico di dottore di ricerca (Petizione n. 589, assegnata alla 2a Commissione permanente);
- l'introduzione obbligatoria dell'istituto del Difensore universitario negli atenei italiani (Petizione n. 590, assegnata alla 7a Commissione permanente);

il signor Paolo Ercolani da Roma chiede disposizioni volte a rendere strutturale la facoltà - prevista in via sperimentale sino al 31 dicembre 2021 dal decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni" - di presentare all'INPS domanda di riscatto per i periodi antecedenti la data del 29 gennaio 2019 nei quali non si erano maturati contributi previdenziali (Petizione n. 591, assegnata alla 10a Commissione permanente);

il signor Raffaele Mancuso da Porto Empedocle (Agrigento) chiede l'estensione alla categoria degli avvocati delle misure previste dall'articolo 11 del codice di procedura penale in materia di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati (Petizione n. 592, assegnata alla 2a Commissione permanente);

il signor Alessio Paiano da Cavallino (Lecce) chiede:
- disposizioni volte a regolamentare il processo di selezione e assunzione del personale in ambito privato (Petizione n. 593, assegnata alla 10a Commissione permanente);
- disposizioni in merito all'obbligo di spegnimento del motore nelle fasi di sosta e fermata del veicolo (Petizione n. 594, assegnata alla 8a Commissione permanente);
- l'informatizzazione del processo di presentazione delle petizioni al Parlamento da parte dei cittadini (Petizione n. 595, assegnata alla Giunta per il regolamento);
- la digitalizzazione del procedimento di rinnovo della Carta di Identità Elettronica (Petizione n. 596, assegnata alla 1a Commissione permanente);
- misure di contrasto alla disoccupazione e al precariato lavorativo giovanile (Petizione n. 597, assegnata alla 10a Commissione permanente);
- la digitalizzazione dell'*iter* di presentazione alla Camere dei disegni di legge di iniziativa popolare (Petizione n. 598, assegnata alla 1a Commissione permanente);
- misure volte a garantire il rispetto del principio meritocratico nelle procedure di assunzione del personale (Petizione n. 599, assegnata alla 10a Commissione permanente);
- incentivi ai datori di lavoro per la formazione e la conseguente assunzione di nuovo personale

(Petizione n. 600, assegnata alla 10a Commissione permanente);
- disposizioni volte a prevedere la possibilità per l'utente di rifiutarsi di fornire il proprio recapito telefonico nell'ambito dei processi di registrazione a siti internet (Petizione n. 601, assegnata alla 1a Commissione permanente);
- la creazione di una piattaforma *online* gestita dallo Stato volta a facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro (Petizione n. 602, assegnata alla 10a Commissione permanente);
- l'istituzione di una Commissione d'inchiesta in merito alla mancata trasformazione a tempo indeterminato dei contratti a termine dei portalettere assunti da Poste Italiane S.p.A. (Petizione n. 603, assegnata alla 10a Commissione permanente);
- disposizioni severe di contrasto al fenomeno del cyberbullismo (Petizione n. 604, assegnata alla 2a Commissione permanente);
- procedure semplificate per la richiesta dei benefici previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate, da parte dei soggetti affetti da disturbo depressivo maggiore certificato (Petizione n. 605, assegnata alla 10a Commissione permanente);
- l'istituzione di una Commissione di inchiesta in merito agli effetti sulle condizioni lavorative delle norme di cui al decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (Petizione n. 606, assegnata alla 10a Commissione permanente);
il signor Renato Lelli da Sant'Ambrogio di Valpolicella (Verona) chiede:
- disposizioni volte a rendere obbligatoria l'installazione del sistema operativo SIA (*Speed Intelligent Assistance*) per tutti i veicoli pesanti in circolazione (Petizione n. 607, assegnata alla 8a Commissione permanente);
- misure volte a garantire la certezza della pena (Petizione n. 608, assegnata alla 2a Commissione permanente);
il signor Antonio Sorrento, in qualità di Presidente Nazionale dell'Associazione PIN - Partite Iva Nazionali e del Movimento Consumatori Maglie APS, chiede che sia disposto con urgenza lo stato di calamità naturale per le zone interessate dall'infestazione determinata dalla "*Xylella fastidiosa*", con conseguente sospensione di ogni pretesa di pagamento nei confronti dei proprietari terrieri da parte dei c.d. Consorzi di bonifica (Petizione n. 609, assegnata alla 9a Commissione permanente);
il signor Antonio Lepore da Bari chiede l'innalzamento della pensione di inabilità agli invalidi civili ad un importo minimo di euro 1.700 mensili (Petizione n. 610, assegnata alla 10a Commissione permanente);
il signor Guido Trentalancia da Ancona chiede, al fine di una maggiore efficacia ed efficienza dell'azione governativa, la creazione di specifici ministeri afferenti alle varie attività produttive (Ministero dell'Industria e dell'Artigianato; Ministero dell'Agricoltura; Ministero dei Servizi e del Commercio) e la conseguente soppressione degli attuali ministeri aspecifici (Petizione n. 611, assegnata alla 1a Commissione permanente);
il signor Giuseppe Puccio da Capaci (Palermo) chiede modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, al fine di istituire la figura dell'Autista-Soccorritore del 118 (Petizione n. 612, assegnata alla 10a Commissione permanente);
il signor Luciano Battaglini da Trani chiede che siano raddoppiate le ore attualmente previste per il diritto allo studio a favore degli studenti lavoratori che siano iscritti a due corsi di studio (Petizione n. 613, assegnata alla 10a Commissione permanente);
il signor Vito Nicola de Russis da Roma chiede l'introduzione nel preambolo della Costituzione della parola "antifascista" e della locuzione "annualmente ricordata il 25 aprile, anniversario della Liberazione" (Petizione n. 614, assegnata alla 1a Commissione permanente);
il signor Mario Biancuzzo da Messina e numerosissimi altri cittadini chiedono l'abolizione del pedaggio autostradale in corrispondenza della barriera della tangenziale in località Ponte Gallo (Messina) (Petizione n. 615, assegnata alla 8a Commissione permanente);
la signora Giuseppina Gatto da Roma chiede l'inserimento della ginnastica pelvica tra gli esercizi di educazione fisica a partire dalla scuola secondaria di primo grado (Petizione n. 616, assegnata alla 7a

Commissione permanente);
il signor Matteo Borelli da San Benedetto Val di Sambro (Bologna) chiede l'istituzione del "Mese nazionale della genealogia e della storia di famiglia" in corrispondenza del mese di ottobre di ciascun anno (Petizione n. 617, assegnata alla 7a Commissione permanente);
il signor Luigi Cotza da Villasalto (Cagliari) chiede il sollecito esame ed approvazione dei disegni di legge Atto Senato nn. 161 e 768 recanti norme di perequazione previdenziale per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico (Petizione n. 618, assegnata alla 10a Commissione permanente);
il signor Marco Bava da Torino chiede modifiche al decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante "Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici", in relazione alla determinazione del valore di acquisto pro quota della rete TIM (Petizione n. 619, assegnata alle Commissioni permanenti riunite 8a e 9a).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Naturale ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-00658 della senatrice Bevilacqua.

Interrogazioni

GELMINI - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*. - Premesso che:
le comunità energetiche e l'autoconsumo collettivo pongono le basi per il futuro dell'energia, dal momento che la produzione da fonti rinnovabili *in loco* consente di eliminare l'utilizzo di combustibili fossili;
in base alla recente relazione dell'ARERA sullo "Stato di utilizzo e di integrazione degli impianti di produzione alimentati dalle fonti rinnovabili e di generazione distribuita", il GSE al 15 giugno 2023 ha accolto 74 richieste per 21 CER (comunità energetiche rinnovabili) e 53 gruppi per l'autoconsumo collettivo;
le 21 CER includono 28 impianti fotovoltaici, per una potenza complessiva di circa 430 chilowatt (per la quasi totalità tali impianti hanno potenza inferiore a 20 chilowatt) e coinvolgono complessivamente 163 punti di prelievo prevalentemente nella titolarità di persone fisiche o piccole medie imprese mentre i Comuni sono presenti in appena 6 CER;
i 53 gruppi per l'autoconsumo collettivo includono 67 impianti fotovoltaici, per una potenza complessiva di circa 1,1 megawatt (anche qui la quasi totalità gli impianti di produzione hanno potenza inferiore a 20 chilowatt) e includono 381 punti di prelievo;
in relazione all'anno 2022, sulla base dei primi dati preliminari disponibili, risulta che l'energia elettrica complessivamente autoconsumata sia circa pari a 183 megawattora nell'ambito di gruppi per l'autoconsumo collettivo e circa pari a 72 megawattora nell'ambito delle comunità di energia rinnovabile;
il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, emanato in attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, è entrato in vigore il 15 dicembre 2021 e ha introdotto significative novità in tema di autoconsumo diffuso;
il 27 dicembre 2022 ARERA ha pubblicato la delibera n. 727/2022/R/EEL contenente il testo integrato autoconsumo diffuso che stabilisce il quadro regolatorio delle configurazioni per l'autoconsumo diffuso (tra cui le CER);
il testo troverà applicazione dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica previsto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 199;
lo scorso 23 dicembre 2022 il Ministro in indirizzo ha dichiarato che l'Italia ha ottenuto dalla Commissione europea il via libera all'utilizzo della misura M2C2 investimento 1.2 del PNRR da 2,2 miliardi di euro sulla promozione delle energie rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo nella modalità a fondo perduto fino al 40 per cento anziché del finanziamento a tasso zero fino al 100 per cento dei costi ammissibili, annunciando la firma del decreto per inizio 2023;
il 12 gennaio 2023 in Commissione Industria della Camera, il sottosegretario di Stato per l'ambiente Vannia Gava ha risposto ad un'interrogazione dell'on. Emma Pavanelli, dichiarando che "la definizione

dello schema di decreto è prossima" e che "si conferma che è di prossima adozione il decreto di incentivazione" delle CER;
il 23 febbraio 2023 il Ministero ha avviato l'*iter* di notifica all'Unione europea della proposta di decreto ministeriale che contiene la regolamentazione sia dell'incentivo sull'energia condivisa nelle configurazioni di autoconsumo diffuso sia del contributo a fondo perduto fino al 40 per cento dell'investimento relativo alla misura M2C2 investimento 1.2 del PNRR da 2,2 miliardi di euro per lo sviluppo di CER nei piccoli comuni (sotto i 5.000 abitanti); con il medesimo decreto andavano definite le condizioni di cumulabilità con gli incentivi dedicati alle CER;
nell'attesa del decreto ministeriale continua a valere il quadro legislativo transitorio sulla base dell'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, che però limita le CER a piccole configurazioni con impianti modesti (intorno ai 20 chilowatt di potenza), bloccando di fatto il potenziale di questo strumento che prevede la taglia massima incentivata del singolo impianto fino a 1.000 chilowatt,
si chiede di sapere se il ritardo nell'adozione di questo decreto ministeriale sia ancora legato al tema degli aiuti di Stato e alla congruità dell'incentivo e quali iniziative intenda il Ministro in indirizzo adottare per arrivare in tempi brevi all'adozione del decreto, anche al fine di dare un quadro normativo certo ai soggetti interessati all'autoconsumo diffuso e accelerare la diversificazione delle strategie volte a sostenere in particolar modo le famiglie italiane contro il caro bollette.
(3-00677)
MENIA - *Ai Ministri per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:
la creazione di uno spazio ferroviario europeo unico attraverso una migliore integrazione dei vari sistemi ferroviari nazionali è un obiettivo a lungo termine dell'UE. Le numerose differenze tra i sistemi ferroviari nazionali, dall'infrastruttura e dalla segnaletica alle norme e ai regolamenti, rendono complesso il traffico transfrontaliero e l'armonizzazione può migliorare il trasporto ferroviario a tutti i livelli;
nel 2019 l'Associazione europea del trasporto ferroviario di merci (ERFA) dichiarò che sia i rappresentanti sindacali dei macchinisti (ALE) che le società private di trasporto merci "hanno concordato che in futuro l'inglese dovrebbe essere adottato come seconda lingua operativa per le ferrovie, facilitando i servizi ferroviari transfrontalieri in Europa" in quanto "ciò contribuirebbe a rendere la professione di macchinista più attraente e accessibile per una nuova generazione di macchinisti. L'inglese è oggi la seconda lingua più studiata nell'UE". ERFA aveva già proposto l'eliminazione dei requisiti linguistici B1, introducendo gradualmente l'inglese come lingua comune, riconoscendo "che si tratta di un obiettivo a lungo termine, ma il lavoro di sviluppo di questo progetto dovrebbe iniziare ora in modo che tutte le parti della ferrovia possano prendere in considerazione l'assunzione di personale con competenze in lingua inglese. Tra dieci anni saranno loro i macchinisti e i segnalatori";
l'Associazione rimarcava che le operazioni ferroviarie sicure possono funzionare solamente se la comunicazione tra macchinisti e controllori del traffico, servizi di emergenza e altro personale ferroviario è chiara e precisa, in particolare in situazioni di interruzione o emergenza. Si sostiene che una lingua unica per i macchinisti dell'UE ridurrebbe i costi e renderebbe il trasporto ferroviario passeggeri più attraente. Tale posizione ha portato ad incoraggiare la Commissione europea a ragionare con maggiore determinazione su una proposta che emendi la Direttiva (2007/59/CE), del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità, tenuto conto, come indicato nel preambolo della stessa che vi sarà negli anni a venire una "crescente domanda di macchinisti addestrati e abilitati a lavorare in più Stati membri";
al momento la legislazione europea prevede che i macchinisti debbano possedere un livello di competenza linguistica B1; l'Allegato VI, punto 8 della Direttiva stabilisce che: "Il macchinista che deve comunicare con il gestore dell'infrastruttura per questioni cruciali di sicurezza deve possedere cognizioni linguistiche nella lingua indicata dal gestore dell'infrastruttura interessato. Le cognizioni

linguistiche devono consentirgli di comunicare il modo attivo ed efficace in situazioni di routine, critiche o d'emergenza";
l'Unione europea dovrebbe proporre questo autunno una modifica dell'Allegato VI per un rafforzamento della conoscenza della lingua e indicare l'inglese quale lingua comune europea per i macchinisti;
finora nessuna Istituzione europea ha ritenuto di discutere dell'opportunità o meno di una lingua comune europea, né per categorie di lavoratori né per i cittadini. La Commissione opera però per superare le lingue ufficiali dell'Unione, delle quali l'italiano è la terza lingua più parlata, a favore della lingua inglese persino con maggior forza di quando, come hanno pubblicato i quotidiani inglesi, la Gran Bretagna faceva parte dell'Unione; se è un dato di fatto che l'inglese è di fatto la lingua a livello internazionale più utilizzata, non si comprende, perché da pare nostra si debba accondiscendere alla svalutazione della lingua italiana;
il multilinguismo rappresenta uno dei valori fondanti dell'Unione europea come si legge nella Risoluzione del Consiglio del 21 novembre 2008: «la diversità linguistica e culturale [è] parte intrinseca dell'identità europea e (…) allo stesso tempo un retaggio condiviso, una ricchezza, una sfida e una risorsa per l'Europa (…) il multilinguismo rappresent[a] una questione trasversale di grande portata poiché abbraccia i settori sociale, culturale, economico e dunque educativo». Questo concetto è profondamente ancorato alle radici democratiche di un'Europa degli Stati e dei cittadini;
evidenziato che l'Europa si è posta come primario l'obiettivo di una moneta comune con la realizzazione dell'Euro, ma non ha mai affrontato concretamente quello di una lingua comune,
si chiede di sapere:
quali siano le valutazioni dei Ministri in indirizzo in merito all'utilizzo della lingua inglese per i macchinisti dei Paesi dell'Unione europea;
se ritengano opportuno riaffermare il multilinguismo, ricordando che la lingua italiana è la terza lingua più parlata dell'Unione europea dopo tedesco e francese;
se ritengano opportuno porre all'attenzione delle istituzioni europee, la questione, per una decisione, riguardante l'adozione, oltre che di una moneta comune, di una lingua comune europea.
(3-00678)
MALPEZZI, MIRABELLI, TAJANI, BAZOLI, D'ELIA, VERDUCCI, RANDO, MISIANI, PARRINI, CAMUSSO, SENSI, LOSACCO, ZAMBITO, VALENTE, ZAMPA, ROJC, FURLAN, LA MARCA - *Al Ministro dell'istruzione e del merito*. - Premesso che:
il decreto legislativo n. 63 del 2017 garantisce la finalità di perseguire in tutto il territorio nazionale l'effettività del diritto allo studio delle alunne e degli alunni fino al completamento del percorso di istruzione secondaria di secondo grado, individuando e definendo le risorse finanziarie in relazione ai servizi erogati dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali nel rispetto delle competenze e dell'autonomia di programmazione;
al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito il fondo unico per il *welfare* dello studente e per il diritto allo studio, per l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale;
in questi giorni è partito l'inizio dell'anno scolastico ma le studentesse e gli studenti sono tornati in classe senza ricevere i contributi cui hanno diritto e dovendo affrontare le spese scolastiche in totale autonomia;
il Ministero non ha ancora diffuso le indicazioni ministeriali riguardo alle modalità e alle tempistiche per la riscossione del contributo;
l'erogazione dei contributi non è ancora terminata per i beneficiari delle borse di studio statali per l'anno scolastico 2022/2023 a causa dei ritardi del Ministero;
considerato che:
l'accesso all'istruzione è un diritto costituzionale di primaria importanza e condizione essenziale per la crescita dell'Italia. Tuttavia, per molti minori questo diritto rischia di rimanere sulla carta: sono 1,9

milioni le famiglie in Italia in povertà assoluta (dato 2021) e 2,9 milioni quelle in povertà relativa. Le stesse statistiche certificano che sono in gran parte famiglie con figli in età scolare in cui i genitori hanno difficoltà a comprare i libri per la scuola o sostenere i costi dei trasporti per i propri figli al fine di garantire così il pieno accesso all'istruzione;
in particolare, la spesa per i libri scolastici rappresenta un carico che grava in misura rilevante sulle famiglie italiane che nel mese di settembre arriva ad assorbire circa un terzo della retribuzione di un lavoratore medio. In particolare, per l'acquisto dei libri del primo anno, la spesa per un figlio è di 322 euro per le scuole medie e a 501 euro per le scuole superiori di secondo grado;
politiche di *welfare* risultano avviate da alcune amministrazioni che hanno introdotto misure a sostegno alle famiglie. Le Regioni Lazio, Emilia-Romagna e Toscana, ad esempio, hanno previsto buoni libro per l'anno scolastico 2023/2024;
quello allo studio è un diritto fondamentale, sancito sia dalla Costituzione italiana che in ambito internazionale dalla Dichiarazione universale dei diritti umani dell'ONU. I giovani sono il futuro e devono essere formati in maniera adeguata; la scuola deve garantire a tutte e tutti medesime opportunità formative e di crescita a prescindere dal contesto socioeconomico di partenza,
si chiede di sapere:
quali siano le motivazioni organizzative e finanziarie che non hanno permesso l'erogazione dei contributi per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 da parte del Ministero;
quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda porre in essere per garantire il diritto allo studio degli studenti a partire da quelli che provengono da contesti socio-economici più fragili.
(3-00679)

POTENTI, MURELLI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. - Premesso che:
il contratto collettivo nazionale dei lavoratori del settore della vigilanza privata e dei servizi integrati alla sicurezza è scaduto nel 2015 e prevede un minimo salariale di 4,60 euro l'ora per il comparto dei servizi fiduciari e poco più di 6 euro l'ora per i servizi di vigilanza privata;
presso il Ministero del lavoro sono depositate tabelle per la determinazione del costo del lavoro da utilizzare nelle gare di appalto per la determinazione dell'offerta congrua che, qualora rispettate, consentirebbero solo alle aziende che lavorano regolarmente di continuare a lavorare;
ad aprile in Toscana c'è stato uno sciopero unitario di una giornata promosso dai sindacati della vigilanza privata e dei servizi fiduciari sotto la prefettura di Firenze per chiedere il rinnovo del contratto collettivo scaduto da otto anni e migliori condizioni di lavoro;
l'articolo 41 della legge n. 112 del 2008 ha escluso gli operatori di questo settore da quanto previsto nel decreto legislativo n. 66 del 2003 in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, che sanciva come i servizi di vigilanza privata potessero essere oggetto di una disciplina derogatoria, al fine di realizzare una gestione più flessibile dell'orario di lavoro in presenza di particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica,
si chiede di sapere:
quali azioni il Governo intenda intraprendere affinché si arrivi al rinnovo del contratto collettivo del settore della vigilanza privata e dei servizi integrati;
se non si ritenga opportuno estendere il campo di applicazione del decreto legislativo n. 66 del 2003 agli operatori del settore menzionato.
(3-00680)
(*già* 4-00493)

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, BASSO, BAZOLI, CRISANTI, GIACOBBE, GIORGIS, IRTO, LA MARCA, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MISIANI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy*. - Premesso che:
COMAU (Consorzio Macchine Utensili) è una società italiana, parte del gruppo Stellantis, con sede a Grugliasco (Torino), specializzata nell'automazione industriale e nella robotica, con oltre 45 anni di esperienza nel settore;
attualmente occupa 3.500 dipendenti nel mondo e 700 circa in Italia, nello stabilimento di Grugliasco;

considerato che:
COMAU nel 2021 ha acquisito ordini pari a circa 900 milioni, con un incremento nel 2022 del 15 per cento pari a circa 1,2 miliardi, di cui l'86 per cento provenienti da aziende diverse da CNHI, Iveco e Stellantis, a dimostrare un ruolo di primo piano nei mercati internazionali;
nonostante l'aumento degli ordini, nel sito torinese si è passati da circa 1.500 lavoratori nel 2018 a circa 700 a fine 2022 e sono diversi anni che non vengono fatte assunzioni di rilievo;
sono circa tre anni che le organizzazioni sindacali chiedono alla Direzione aziendale la condivisione di un piano industriale di dettaglio con numeri precisi sul prossimo futuro, ma ancora prevale una situazione non positiva di attesa e rinvio;
le organizzazioni sindacali chiedono in particolare garanzie occupazionali sul futuro di COMAU, soprattutto dopo la possibile uscita dal gruppo Stellantis ed in particolare per tutti e 700 i lavoratori dello stabilimento di Grugliasco;
fin dalla fusione tra FCA e PSA e la conseguente nascita di Stellantis si paventa la possibilità di uscire fuori dal gruppo. Il gruppo continua a confermare che lo *spin-off* si concretizzerà, ma non si ha la percezione di cosa succederà immediatamente dopo;
considerato inoltre che nei giorni scorsi le organizzazioni sindacali hanno espresso il timore che l'operazione di *spin-off* possa indebolire COMAU con conseguenti impatti negativi sull'occupazione, annunciando tramite i delegati della FIM-CISL di voler agire su Stellantis e sul Governo per avere tutte le garanzie possibili sui progetti aziendali,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intenda attivare al fine di scongiurare una modifica degli assetti aziendali che rischia ricadute sull'occupazione nel sito torinese COMAU di Grugliasco;
in particolare se il Governo intenda esercitare, come nelle sue possibilità, la *golden power* per la tutela del *made in Italy*, così da escludere la preoccupazione che l'operazione di *spin-off* possa indebolire COMAU con conseguenti impatti negativi sull'occupazione.
(3-00681)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

ALOISIO - *Ai Ministri dell'interno, della cultura e dell'istruzione e del merito*. - Premesso che:
nello scorso mese di agosto 2023 è emersa alla cronaca la notizia degli spaventosi abusi perpetrati per mesi a Caivano (Napoli), da un gruppo di almeno una quindicina di ragazzi giovanissimi, su due cuginette di soli 10 e 12 anni;
dopo qualche giorno, anche la città di Napoli è stata oggetto di un tragico episodio di cronaca dove, in pieno centro, il 24enne Giovanni Battista Cutolo è stato ammazzato per un motorino parcheggiato male, ucciso da tre colpi di pistola sparati da un ragazzo di appena 16 anni con precedenti penali e che continuava a girare armato;
considerato che, a parere dell'interrogante:
quanto descritto non rappresenta un'emergenza, bensì una situazione radicata, endemica, un abisso senza fondo per il quale lo stesso Stato italiano da decenni non ha fornito risposte adeguate. Così, all'interno di interi quartieri, migliaia e migliaia di ragazzi sono stati lasciati a loro stessi, con tassi di abbandono scolastico che toccano picchi del 34 per cento, scontando una grave mancanza di alternative sane, di prospettive lavorative e finendo impigliati nelle reti criminali, in balia dell'indifferenza e di sguardi voltati altrove;
lo *status quo* è *in primis* il risultato di provvedimenti statali che, negli ultimi decenni, hanno ulteriormente incrementato il tasso di povertà in Italia, nonché il divario tra le città e le aree periferiche. Si cita, ad esempio, la revisione del Titolo V della Costituzione, che ha innescato un progressivo disinvestimento nelle scuole centro-meridionali e la mancata applicazione della "clausola del 34 per cento" che, come confermato da Eurispes, ha sottratto al Sud 840 miliardi di euro netti a cavallo tra il 2000 e il 2017;
considerato inoltre che:
all'indomani dei suddetti episodi di violenza, la Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni,

ha dichiarato che lo Stato punta a "bonificare" Caivano. A queste parole, è seguito un *blitz* delle forze dell'ordine con lo schieramento 400 uomini, tra Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di finanza, con un variegato apparato di supporto: dai cani antidroga agli elicotteri; dai vigili del fuoco alla polizia metropolitana;
l'interrogante, ritenendo che i terreni vadano bonificati, mentre le persone vanno educate, non condivide la parola bonifica utilizzata dalla Presidente del Consiglio dei ministri. Nonostante si condivida la necessità di applicare leggi ferree per garantire la sicurezza, è soprattutto necessaria una battaglia senza precedenti contro la povertà culturale ed educativa;
considerato infine che, a giudizio dell'interrogante:
è compito delle istituzioni garantire, soprattutto nei territori più fragili, un investimento massiccio nella cultura, con scuole di ogni ordine e grado gratuite e a tempo pieno, e sostenere ulteriormente le associazioni territoriali che ogni giorno tentano di costruire un futuro per i giovani. Pertanto, si ritiene che l'unica vera rivoluzione da innescare deve essere di tipo culturale, scolastico, educativo;
bisogna prevenire e appunto investire nella cultura e nella scuola, che hanno il compito di preparare i cittadini e renderli consapevoli di sé e pronti per essere inseriti non solo nel mondo del lavoro ma nel consesso civile. La cultura è il solo vero grimaldello con cui scardinare la povertà, la malavita e il disagio sociale che hanno avvelenato e avvelenano molte aree del Paese. Dal recentissimo studio di fondazione "Symbola" e Unioncamere è risultato che complessivamente le attività culturali e di creatività, direttamente e indirettamente, generano valore aggiunto per circa 271,9 miliardi di euro (il 15,9 per cento dell'economia nazionale);
all'indomani dell'omicidio di Giovanni Battista Cutolo, giovane talento della nuova orchestra "Scarlatti" diretta dal maestro Gaetano Russo, quest'ultimo ha affermato che il sogno di Giovanni Battista "era di far parte di un'orchestra stabile di Napoli, la grande assente, quella che chiediamo da anni rimanendo inascoltati. (...) La politica ha tradito i suoi giovani: se ci fosse stata un'orchestra stabile, se il sogno di Giambattista fosse stato onorato invece che umiliato per lui ci sarebbe stata salvezza e speranza non la morte insensata in una notte d'estate": un appello che non può e non deve rimanere inascoltato affinché nella terza città d'Italia possa finalmente prendere vita finalmente un'orchestra stabile che possa adunare a sé il talento dei musicisti più bravi ("napolitoday.it", 13 settembre),
si chiede di sapere:
quali siano le modalità attraverso cui i Ministri in indirizzo intendano, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, affrontare strutturalmente, e non *una tantum*, le criticità descritte e se si intenda stanziare risorse al riguardo;
se il Ministro della cultura condivida l'opportunità di rendere stabile la nuova orchestra Scarlatti di Napoli.
(4-00680)

GELMINI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:
l'idea dell'autostrada regionale Mantova-Cremona è nata circa 20 anni fa per connettere l'autostrada A21 all'altezza di Cremona con quella del Brennero A22 presso Borgo Virgilio (Mantova);
nel 2007 la Regione Lombardia tramite l'ex società Infrastrutture lombarde aveva firmato la convenzione per la realizzazione della prima autostrada regionale con Stradiviaria S.p.A. e CAL (Concessioni autostradali lombarde);
per l'autostrada si prevedeva un percorso di circa 60 chilometri, ad un costo stimato in 762 milioni e l'inizio dei lavori calendarizzato per il 2009;
l'opera era considerata dalla Regione Lombardia necessaria e richiesta dal territorio, coinvolgendo 15 comuni della provincia di Cremona e 8 comuni della provincia di Mantova, e dimostrava a distanza di 81 anni dalla realizzazione della prima autostrada con pedaggio, la Milano-Varese, la visione e lungimiranza nella realizzazione di infrastrutture da parte della Regione;
dopo la firma nel 2010 del contratto di concessione da parte di Infrastrutture lombarde alla concessionaria Stradivaria, il progetto ha subito enormi rallentamenti a causa del protrarsi di un contenzioso sulla concessione regionale che ancora nel 2023 rimane irrisolto;

l'autostrada rientra in un più ampio quadro di sviluppo di infrastrutture regionale, che si sarebbe dovuto completare con l'autostrada regionale Broni-Mortara, per agevolare i collegamenti verso l'asse viario del "corridoio 5", e l'interconnessione tra la Pedemontana e la "Brebemi";
l'obiettivo di creare un asse intermodale al centro della pianura Padana e dunque un raccordo con il "corridoio 5", uno dei grandi assi ferroviari ed autostradali che l'Unione europea si è impegnata a realizzare per collegare Lisbona a Kiev, capace di collegare le infrastrutture nazionali a quelle locali ed assegnare all'Italia un ruolo strategico all'interno di uno spazio economico di 500 milioni di persone, è funzionale al potenziamento dei collegamenti con gli aeroporti padani, i due porti fluviali di Cremona e Mantova e i relativi poli logistici, nonché alla creazione del nuovo corridoio medio-padano;
Stradivaria doveva coordinarsi con la progettazione del tratto da Tornata a Bozzolo, 8 chilometri che fanno parte del tracciato del corridoio Tirreno-Brennero (il raccordo tra l'Autobrennero e l'autostrada della Cisa A15); la volontà di costruire l'autostrada Cremona-Mantova collegando tra loro l'autostrada A22 (Autobrennero) e la A21 (Brescia-Piacenza-Torino) è stata confermata nel 2019 dalla disponibilità della Regione Lombardia a finanziare l'opera;
si è appreso alla fine del 2022 da organi di stampa che Centropadane S.p.A., che detiene la maggioranza di Stradivaria, abbia proposto ai soci la possibilità di un nuovo ricorso, oltre a quello ancora pendente al TAR, contro ARIA S.p.A., e che gli enti locali, a loro volta detentori della maggioranza in Centropadane, abbiano invece ottenuto un blocco temporaneo della proposta, al fine di valutare se il Governo abbia intenzione di sostenere il progetto, in particolare per quanto riguarda i chilometri ad oggi ancora non finanziati, anche a seguito delle dichiarazioni in favore dell'opera da parte del Ministro in indirizzo,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intenda adottare al fine di consentire alla Regione Lombardia di arrivare in tempi brevi alla presentazione del cronoprogramma aggiornato delle opere.
(4-00681)
CASTIELLO, NAVE, LOPREIATO, MAZZELLA, DAMANTE, LICHERI Sabrina, CATALDI, ALOISIO - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:
su oltre 50.000 tumori al seno diagnosticati ogni anno 3.000 sono carcinomi "her 2 low" metastatici, che trovano un efficace rimedio in un nuovo farmaco, l'Enhertu, un anticorpo monoclonale coniugato con un farmaco chemioterapico, che riduce il rischio di mortalità di circa il 40 per cento;
il farmaco è rimborsato in Germania, Austria e Lussemburgo, ed in Francia è temporaneamente disponibile a carico della sanità pubblica tramite un programma specifico. In Italia, invece, è a carico del paziente a prezzi proibitivi, fino alla conclusione della procedura autorizzativa dell'Agenzia italiana del farmaco, che ha conclusione prevista per il mese di febbraio 2024;
il temporeggiare dell'AIFA deriva verosimilmente dalla previsione dell'alto carico finanziario per le casse dello Stato. Il farmaco è costoso e l'esborso per l'erario potrebbe aggirarsi sui 300-400 milioni di euro all'anno. Ma la salute è garantita dall'art. 32 della Costituzione come diritto fondamentale del cittadino ed interesse primario della collettività. Di qui discende la sua valenza assoluta e l'inaccettabilità degli indugi dell'AIFA,
si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo sia al corrente dell'incresciosa situazione descritta e quali misure intenda adottare perché siano rimosse le criticità al fine di assicurare le cure necessarie anche alle persone meno abbienti, garantendo il rispetto del diritto alla salute tutelato dall'art. 32 della Costituzione.
(4-00682)
GASPARRI - *Al Ministro della giustizia*. - Premesso che:
da organi di stampa si apprende che un pubblico ministero della Procura di Brescia ha chiesto l'assoluzione di una persona originaria del Bangladesh accusata di gravi maltrattamenti nei confronti della moglie che si è ritenuta trattata "come una schiava", perché questa condotta sarebbe "frutto della sua cultura";
secondo il magistrato infatti l'imputato risponde a "un impianto culturale e non della sua coscienza e volontà di annichilire e svilire la coniuge". "La disparità tra l'uomo e la donna è un portato della sua

cultura che la medesima parte offesa aveva persino accettato in origine";
il magistrato ha poi continuato nella sua azione usando argomenti a giudizio dell'interrogante incredibili,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda disporre dei propri poteri ispettivi di legge rispetto all'ufficio giudiziario coinvolto e assumere i provvedimenti di competenza nei confronti di questo magistrato, a giudizio dell'interrogante dovuti e necessari.
(4-00683)

DE POLI - *Ai Ministri delle imprese e del made in Italy, dell'economia e delle finanze e del turismo*. - Premesso che:
lo scenario economico mondiale è ancora caratterizzato dall'incertezza legata al protrarsi del conflitto tra Russia e Ucraina, alle tensioni monetarie dei mercati finanziari globali, all'attenzione stabile delle banche centrali nei confronti dell'inflazione con rialzi cadenzati dei tassi;
le prospettive di crescita per l'anno 2024 sono stimate in flessione ma comunque in attivo per l'Italia rispetto ad altri Paesi dell'area euro anche entrati in recessione come la Germania;
questa circostanza preoccupa il settore produttivo là dove vi siano dipendenze economiche strette ed interconnesse, come è il caso della meccanica e del settore auto, ma ne risente anche il commercio;
ritenuto che:
il settore commerciale svolge all'interno della catena distributiva dei beni e dei servizi un ruolo importante nella catena di beni e servizi ma questi sono fortemente condizionati da costi indeterminabili generalmente crescenti che incidono sulla logistica, sui trasporti, sugli approvvigionamenti energetici con il caro energia e caro carburanti;
il Veneto non può essere escluso dal circuito di *export* che da sempre lo ha caratterizzato positivamente a livello europeo,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, per le rispettive competenze, intendano: approntare contromisure alla crisi del 2024 privilegiando per le aziende medio piccole del commercio veneto i canali di alleggerimento della tassazione, come l'aumento delle aliquote dei crediti di imposta e le agevolazioni per le forme di produzione di energia elettrica prodotta ed autoconsumata; intervenire contro la concorrenza sleale per arginare il divario di profitti ingiusti, applicando regimi fiscali differenziati come la *web tax* rispetto a quelle delle aziende che investono sul territorio; introdurre, in particolare per il settore del turismo, una più equa parametrazione dei guadagni con la regolamentazione degli affitti turistici brevi; tutelare le esigenze specifiche dei piccoli negozi di vicinato come le botteghe, esposti più di tutti gli altri alle difficoltà congiunturali, alle crisi di liquidità delle famiglie alla difficoltà di reperimento di manodopera qualificata per risolvere la problematica di carenza di manodopera; avvicinare, con strumenti contrattuali e formativi di favore, il mondo della scuola a quello del lavoro sul proprio territorio.
(4-00684)

DE POLI - *Ai Ministri delle imprese e del made in Italy, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali*. - Premesso che:
l'artigianato veneto rimane nelle sue declinazioni più varie uno dei i fiori all'occhiello dell'economia regionale migliore, secondo solo al turismo;
i dati forniti da Unioncamere mostrano che in 10 anni, solo a Padova, si sono creati 3.300 posti in più nell'artigianato;
nonostante le scoraggianti dinamiche demografiche nazionali che evidenziano da tempo il declino numerico delle nascite e l'invecchiamento della popolazione italiana, il numero di imprese con dipendenti iscritte all'Ente bilaterale per l'artigianato Veneto rimane stabile (erano 7.039 nel 2013, alla fine del 2022 erano registrate 7.012 aziende nei settori meccanica, benessere, moda, artistico, alimentare, comunicazione, legno, trasporti, marmo e imprese di pulizie);
i collaboratori nelle aziende con dipendenti sono passati da 29.739 a 33.045;
secondo i dati di sistema informativo "Excelsior", a luglio 2023 in provincia di Padova le aziende in generale hanno cercato 2.500 operai specializzati e conduttori di impianti e macchine, ma la difficoltà di reperimento è stata del 68,3 per cento;

nel 45,5 per cento dei casi questa difficoltà è attribuibile alla mancanza di candidati interessati;
ritenuto che:
la dimensione media delle imprese artigiane padovane è passata in 10 anni da una media di 4,2 dipendenti a una di 4,7, dimostrando la condizione vitale del comparto;
vi è in particolare, nel territorio veneto, un sistema duale che divide il mercato produttivo in artigianato di imprese grandi e artigianato di imprese piccole;
tale dualismo impedisce la cooperazione di sistema ed il produrre in rete negando con ciò lo sviluppo e la crescita;
chi non ha raggiunto gli anni di contribuzione per beneficiare della pensione spesso preferisce chiudere la partita IVA e restare nel mercato del lavoro come dipendente per avere più sicurezza (secondo le analisi della CGIA di Mestre);
lo sviluppo effettivo del settore artigianale dipende da molteplici fattori economici e non solo, che influiscono sul *mismatch* tra domanda e offerta di lavoro,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario il coinvolgimento maggiore delle PMI artigiane in ogni missione, opera o obiettivo, individuato dal PNRR che possa riguardare questo segmento del comparto generalmente escluso;
se non ritengano utile potenziare gli strumenti finanziari attualmente previsti dalle norme, migliorandone l'efficacia e fruibilità attraverso una riforma in senso agevolativo del fondo centrale di garanzia, della "Nuova Sabatini" per gli investimenti destinati alla crescita e sviluppo del patrimonio immobiliare e strumentale dell'azienda, di sbloccare le risorse legate ai crediti incagliati relativi all'incentivo *superbonus* fortemente ridotti;
se intendano intervenire sul lato dei costi gravanti sulla proprietà, anche, con misure di promozione o sostegno all'autoproduzione di energia pulita utilizzando il fotovoltaico anche su strutture e capannoni dismessi;
se relativamente alle problematiche esistenti per il reperimento della manodopera intendano migliorare gli strumenti contrattuali e formativi esistenti in modo da avvicinare il mondo della scuola a quello del lavoro;
se ritengano di dover strategicamente sostenere le "botteghe artigianali", autentico presidio tradizionale delle imprese familiari, rendendo minimi, per loro, i costi generali di gestione e burocrazia.
(4-00685)
DE POLI - *Ai Ministri dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della sicurezza energetica e per la protezione civile e le politiche del mare*. - Premesso che:
il numero delle imprese agricole padovane è in netto calo;
solo nel 2022 sono andate perse 321 aziende rispetto all'anno precedente, perdita dovuta ai costi generali troppo alti della attività rispetto ai guadagni;
secondo i dati di "Veneto agricoltura", l'innalzamento dei prezzi delle materie prime agricole e dei costi energetici hanno frenato pesantemente la crescita del settore agricolo sul territorio;
rimane irrisolto, poi, (in aggiunta a queste criticità) il grande tema dei cambiamenti climatici, che non consentono agli agricoltori di redigere una programmazione agronomica certa e che li espongono a crisi di liquidità per costi di ripristino e mantenimento periodici lunghi e ripetitivi;
osservato che:
nelle varie tipologie di colture, la provincia di Padova torna al primo posto a livello regionale relativamente alla superficie vocata a mais (30.900 ettari, 1,4 per cento in più), tuttavia, il caldo anomalo e la siccità registrati nell'estate dello scorso anno hanno bruciato interi appezzamenti, con perdite delle rese fino ad un 50 per cento in meno;
il territorio padovano è al primo posto pure in termini di coltivazione di orzo (5.500 ettari, 26,3 per cento in più) e dell'asparago (690 ettari, 4,4 per cento in più);
è al secondo posto, invece, per la coltura di soia, frumento tenero, radicchio, patata, zucchina e cipolla;

la superficie coltivata a olio, soprattutto nell'area dei Colli Euganei, si attesta a 440 ettari, 2,4 per cento in meno;
in leggero calo la produzione di latte (0,4 per cento); diminuisce quella della carne bovina (3,5 per cento) e della carne avicola (20 per cento);
ritenuto che:
gli imprenditori agricoli, sempre più spesso, vengono gravati di ruoli e funzioni a loro non pertinenti in termini sia di costi che di responsabilità sociali legate alla qualità e salubrità dei prodotti sempre da garantire;
sono tenuti, ad esempio, a far fronte con risorse proprie agli eventi atmosferici avversi, (ingenti e ripetuti), a rinnovare i loro mezzi tecnici e strumentali per centrare l'obiettivo di un maggior efficientamento produttivo e logistico; a mantenere prezzi dei prodotti costantemente bassi anche in chiave antinflazionistica ed implicitamente anche a mantenere la stabilità sociale;
il raggiungimento dell'obiettivo un equo reddito a favore delle imprese agricole lungo la filiera, dalla terra alla tavola, purtroppo non riesce ad arginare le molte speculazioni presenti nei passaggi lunghi della filiera e difficili da intercettare e che finiscono per ridurre il guadagno degli agricoltori ai minimi termini (di contro, aumenta il costo finale del prodotto),
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno: a) mettere a disposizione delle aziende agricole, in particolare quelle medio-piccole, il maggior numero possibile di strumenti normativi ed economici atti a fronteggiare efficacemente gli effetti dei cambiamenti climatici, della concorrenza dei mercati esteri ed europei e degli *shock* internazionali, quali la guerra in Ucraina, i rincari delle materie prime e da ultimo la spirale inflazionistica che, oltre ad aumentare la crescita dei prezzi ed il calo del potere di acquisto dei redditi, rende più difficile e gravoso il ricorso a prestiti, finanziamenti e sostegni anche sia pubblici che privati; b) porre in essere politiche ed azioni concrete contro il caro energia ed il caro benzina; c) individuare politiche contributive ed aiuti specifici alle aziende agricole impegnate nell'innovazione e nella transizione energetica; d) prevedere per il prossimo programma di sviluppo rurale. In considerazione delle molteplici e maggiori criticità cui è esposto il Nord del Paese e per l'area padovana, misure finalizzate all'ammodernamento di tutte le aziende agricole a intensificare gli interventi a sostegno delle filiere più in difficoltà (come quelle del mais, dell'ortofrutta e della zootecnia); e) introdurre norme con misure di ristoro effettivo per indennizzi valevoli a prescindere e per tutte le aziende sul territorio danneggiate dal maltempo; f) inserire anche nuove misure di salvaguardia del potere di acquisto delle famiglie, quindi dei loro redditi, calmierando prezzi della filiera anche nei passaggi di trasformazione intermedia dei prodotti, senza calmierare solo quelli di produzione a carico dell'azienda madre produttrice.
(4-00686)

LA MARCA - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. - Premesso che:
tra i vari servizi che il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale mette a disposizione dei cittadini italiani residenti all'estero, quello dei servizi consolari svolge un ruolo fondamentale. Infatti, sono diversi i servizi che le ambasciate possono fornire a supporto e a sostegno dei cittadini italiani all'estero, tra i quali il supporto per incidenti, malattie, arresto o detenzione, fino al rilascio di documenti specifici e, chiaramente, l'aiuto durante le crisi più gravi, cui troppo spesso ultimamente si assiste, come conflitti o catastrofi naturali;
tra questi servizi vi è quello, svolto in via telematica, dal portale "Fast It", che è dedicato esclusivamente ai cittadini italiani residenti all'estero. "Fast It" mette a disposizione dell'utente alcuni servizi fra cui quello di trovare il proprio Consolato di competenza oppure l'intera rete consolare. Inoltre, offre servizi di assistenza ai connazionali in difficoltà e informazioni sugli organismi rappresentativi degli italiani all'estero. Il portale "Fast It" quindi è lo strumento istituzionale e interattivo che il cittadino italiano all'estero può utilizzare gratuitamente per visualizzare in qualsiasi momento la propria scheda personale e per richiedere l'eventuale aggiornamento del proprio indirizzo di residenza. In pratica i servizi che questo portale mette a disposizione sono molteplici e di assoluta importanza per chi ne usufruisce. A questo servizio ne va aggiunto un altro di fondamentale importanza per l'italiano residente all'estero, ovvero il servizio "Pren@tami", che ha lo scopo di

prenotare degli appuntamenti per i servizi consolari come passaporti, carte d'identità, atti notarili, visti e cittadinanza;
nei mesi scorsi, è stato riscontrato da più parti il malfunzionamento del portale "Fast It" e del servizio "Pren@tami". Spesso infatti le pagine di accesso dei portali non rispondono o risultano sovraccariche di richieste, impedendo così addirittura il *login* agli utenti che non possono usufruire di conseguenza dei servizi disponibili oppure comunicare tale disservizio al Consolato di riferimento;
il disagio che si è venuto a creare comporta un problema per molti italiani residenti all'estero che non riescono così ad usufruire di un importante strumento di supporto e sostegno,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se non ritenga opportuno intervenire, sia per capire cosa vi sia alla base del continuo malfunzionamento del portale "Fast It" nell'attuazione delle richieste dei cittadini italiani residenti all'estero, sia per capire quali possano essere gli interventi utili a garantire una piena operatività del portale *on line.*
(4-00687)

PUCCIARELLI - *Al Ministro dell'istruzione e del merito*. - Premesso che:
nelle prossime settimane sarà emanato il bando del nuovo concorso straordinario 2023 per la scuola secondaria e tra i vari argomenti che si stanno dibattendo sui *forum* di settore, si segnala un problema burocratico sorto già durante le prove orali del concorso scuola 2022;
i regolamenti per il tipo di concorso citato prevedono che, 24 ore prima della prova orale, i candidati debbano estrarre la traccia della prova sulla quale saranno esaminati il giorno dopo. Di conseguenza, il candidato dovrà raggiungere il capoluogo di regione, a proprie spese, due volte in 24 ore: la prima volta per presentarsi nella sede al fine di estrarre la traccia; la seconda volta l'indomani, sempre nella stessa sede, per sostenere la prova. Con l'inflazione attuale, tra autostrada e benzina, la spesa è considerevole, senza contare la perdita di tempo, con i candidati obbligati a fare la spola tra città di residenza e capoluogo di regione, sottraendo tempo all'ultimo ripasso;
già nel 2022 alcune Regioni hanno ovviato a questo problema, come ad esempio la Lombardia, che ha inviato per *e-mail* l'indicazione della traccia a coloro che non si fossero presentati il giorno dell'estrazione (l'estrazione l'ha effettuata direttamente la commissione concorsuale). Altre Regioni si sono comportate diversamente (ad esempio Emilia-Romagna e Lazio) e hanno permesso di delegare un soggetto terzo a presentarsi all'estrazione della prova. Le restanti regioni non avrebbero né inviato la traccia per *e-mail*, né concesso la possibilità di delega a terzi;
anche per ragioni di uniformità delle procedure sull'intero territorio nazionale, sarebbe auspicabile concedere a tutti coloro che non si presentassero fisicamente per l'estrazione, la possibilità di ricevere la traccia per *e-mail*, specie considerando quanto la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione sia ormai tra le priorità dell'azione amministrativa,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, in vista dei prossimi concorsi, intenda estendere a tutte le regioni il modello lombardo, basato sull'invio della traccia per la prova orale del concorso tramite *e-mail*, qualora il candidato non possa assicurare la presenza fisica il giorno dell'estrazione della stessa.
(4-00688)

MARTELLA - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. - Premesso che:
da quanto si apprende dagli organi di informazione locale vi è il serio rischio che si possa procedere ad una "razionalizzazione" delle strutture INPS sul territorio veneziano con la conseguente chiusura della sede territoriale di San Donà di Piave (Venezia);
qualora tale notizia fosse confermata si tratterebbe di una grave penalizzazione del territorio dove già, nel corso degli ultimi anni, molte strutture pubbliche sono state fortemente ridimensionate;
la sede INPS di San Donà di Piave serve non solo il comune, facente parte di un territorio caratterizzato da una grande dinamicità produttiva, ma anche i comuni più vicini;
la sede, infatti, ha un'utenza di oltre 9.000 aziende e 18.000 tra artigiani e commercianti, oltre, ovviamente, all'utenza costituita da pensionati e dai beneficiari di misure sociali;
le istituzioni territoriali e le organizzazioni sociali di rappresentanza hanno già manifestato la propria netta contrarietà ad ogni ipotesi di soppressione e ridimensionamento della sede territoriale di San Donà di Piave,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato e quali iniziative intenda assumere, in qualità di organo vigilante, al fine di scongiurare ogni ipotesi di razionalizzazione delle strutture che penalizzerebbe gravemente il territorio interessato, e di assicurare la piena operatività della sede INPS di San Donà di Piave.
(4-00689)
(*già* 3-00343)
PUCCIARELLI - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. - Premesso che:
il 22 febbraio 2021, il convoglio del Programma alimentare mondiale diretto a Rutshuru (Repubblica democratica del Congo), sul quale l'ambasciatore italiano Luca Attanasio viaggiava assieme ad altre sei persone legate alla missione MONUSCO, giunto nei pressi di Kibumba, a nord di Goma, vicino al parco nazionale dei Virunga e al confine con il Ruanda, è stato attaccato da alcuni uomini armati di fucili mitragliatori;
nello scontro a fuoco persero la vita l'ambasciatore Attanasio, l'autista del convoglio Milambo e il carabiniere della scorta Iacovacci;
l'ipotesi più accreditata per motivare l'agguato, che ha portato all'arresto in Congo e alla condanna all'ergastolo di un gruppo di banditi locali, è quella relativa al tentativo di rapina ai danni del convoglio;
considerato che:
come riportato da diversi organi di stampa italiani, un nuovo testimone avrebbe rilasciato una serie di esposti al tribunale di Kinshasa, e arrivati, tramite la Farnesina, alla Procura di Roma. In questi esposti verrebbero denunciati collaboratori e funzionari, non più operativi, dell'ambasciata italiana nella capitale congolese, che avrebbero rilasciato visti dietro pagamento di cifre che oscillavano tra i 5 e i 6.000 dollari;
secondo quanto si legge in vari organi di stampa, tale contesto di illegalità non può essere sottovalutato nelle indagini relative alla morte dell'ambasciatore Attanasio, dell'autista Milambo e del carabiniere Iacovacci; oltretutto, risulterebbero ancora delle opacità sull'intera organizzazione del viaggio verso Rutshuru, circostanza per la quale risultano indagati due funzionari del Programma alimentare mondiale,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, allo stato delle sue conoscenze, possa confermare i fatti descritti in premessa, e quali iniziative intenda intraprendere al fine di far luce sulle vicende espresse, anche a tutela della memoria delle persone che hanno perso la vita il 22 febbraio 2021, nonché della rispettabilità del corpo diplomatico italiano.
(4-00690)
SCALFAROTTO - *Ai Ministri dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:
in Puglia sono sei i consorzi di bonifica ("Terre d'Apulia", "Stornara e Tara", "Arneo", "Ugento Li Foggi", consorzio di bonifica montana del Gargano e consorzio per la bonifica della Capitanata) che garantiscono lo scolo di una superficie di oltre un milione di ettari, gestendo circa 500 chilometri di argini, 265 briglie e sbarramenti per laminazione delle piene e oltre 1.126 chilometri di canali. Nel settore irriguo raggiungono una superficie servita da opere di irrigazione di oltre 210.000 ettari;
i primi quattro consorzi citati sono commissariati e, secondo le previsioni, da gennaio 2024, dopo aver vissuto una "situazione disastrosa" (che secondo alcune associazioni di categoria perdura tuttora nonostante l'impegno del commissario straordinario unico Alfredo Borzillo), confluiranno in un unico "consorzio di bonifica Centro Sud", così come previsto dalla legge regionale n. 1 del 2017;
in questi 20 anni di commissariamento, le campagne pugliesi hanno conosciuto la disaffezione, l'incuria, l'epidemia da *Xylella* che ha contribuito a scarnificarle, cancellando per sempre un paesaggio conosciuto in tutto il mondo;
i canali intasati, divenuti insolite fioriere per piante infestanti di ogni genere, rappresentano ormai impianti di irrigazione inesistenti, la vasta e antiquata rete di infrastrutture al servizio delle campagne e dell'agricoltura pugliesi è abbandonata a se stessa;
dopo 20 anni la questione consorzi di bonifica non è ancora risolta. Due i fronti che delineano i

contorni di una vicenda che, dietro i tecnicismi, contiene le sorti del mondo rurale pugliese e il giudizio sulla politica chiamata a governarne la gestione. Da un lato ci sono le aziende agricole che, da mesi ormai, ricevono ingiunzioni di pagamento relative a tributi mai corrisposti e contestati, giacché legati, sostengono le associazioni di categoria, a servizi mai resi o garantiti solo parzialmente. Dall'altro vi è la Regione che emette quei ruoli al fine di recuperare i milioni di euro anticipati ai consorzi di bonifica commissariati (116 soltanto fra il 2007 e il 2011, 250 milioni fino a oggi) e pagare i fornitori e gli stipendi ai dipendenti. Obiettivo: "ripulire" i bilanci dei consorzi mettendo fine al commissariamento e varare, con il beneplacito del Consiglio regionale, il consorzio unico, per affidarlo alle stesse associazioni;
dopo gli avvisi relativi al triennio 2019-2021, il commissario straordinario dei consorzi si appresta a emettere altri avvisi per gli anni 2022 e 2023 relativi al tributo n. 630, riguardante la manutenzione ordinaria per la difesa del territorio. Attualmente e da molti anni ormai quel servizio non viene erogato dai consorzi commissariati ma esiste solo sulla carta, come tutti gli altri servizi, d'altronde. Ciò rende legittimo chiedersi se non sia da rivedere la pretesa del pagamento di un servizio che non viene corrisposto e che ha suscitato scontri sociali a seguito di una raccolta firme e dello sciopero della fame di due consiglieri comunali di Collepasso (Lecce),
si chiede di sapere:
se il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste non intenda avviare una verifica puntuale sull'effettivo stato dei servizi erogati dai consorzi indicati, adottando le iniziative necessarie per coordinare la loro attività;
quali iniziative intenda adottare per avviare una revisione dei tributi richiesti, sospendere la riscossione degli oneri di bonifica, nonché il rimborso di quelli già versati, proporzionalmente alle inattività, per compensare i ritardi e le inottemperanze accumulate fino ad oggi;
quali ulteriori azioni di sostegno siano in programma per il comparto agricolo pugliese, da anni pregiudicato dal dilagare della *Xylella*;
quali siano gli interventi in programma e le tempistiche previste dai commissari per l'avvio e la conclusione delle attività di messa in sicurezza del territorio regionale pugliese.
(4-00691)
SCURRIA - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. - Premesso che:
la vicenda riguardante l'oligarca uzbeko Alisher Usmanov e le sue sorelle Gulbakhor Ismailova e Saodat Narzieva è una vicenda complessa: egli è un noto filantropo, che solleva importanti questioni legali, diplomatiche e umanitarie;
Gulbakhor Ismailova e sua sorella Saodat Narzieva sono state oggetto di sanzioni da parte dell'Unione europea, imposte unicamente in ragione dei rapporti familiari con il fratello Alisher Usmanov che le ha nel corso del tempo rese destinatarie di lasciti economici e patrimoniali valutati del tutto conformi al diritto loro applicabile da autorevoli esperti legali. Nessun diretto ruolo o coinvolgimento è mai stato imputato alle sorelle;
negli ultimi mesi, vi sono stati importanti sviluppi della prassi applicativa e della giurisprudenza europea, che hanno più volte confermato la non sufficienza dei rapporti familiari per giustificare il coinvolgimento tra i destinatari delle sanzioni stesse;
in particolare, nei confronti di Alisher Umanov sono intervenute decisioni e pronunce giurisdizionali che per diversi aspetti disconoscono o comunque mettono in dubbio la legittimità di alcune misure restrittive applicate nei confronti suoi e dei beni a lui riconducibili;
i tribunali tedeschi, ad esempio, hanno dichiarato l'illegittimità delle azioni assunte dalle autorità tedesche contro Alisher Usmanov, come ad esempio la decisione con la quale il tribunale regionale di Francoforte che ha ritenuto illegittime perquisizioni e decisioni di arresto provvisorio disposte dalle autorità tedesche nei suoi confronti;
a seguito dell'eliminazione dalla lista dei soggetti sottoposti alle sanzioni UE del nominativo della signora Saodat Narzieva, avvenuta in data 14 settembre 2022 (si veda il regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1529), è stato avanzato un appello all'Italia, affinché avvii, per quanto di competenza dinanzi alle istituzioni UE, il processo per la rimozione dall'allegato I al regolamento (UE) n. 269/2014

anche del nominativo di Gulbakhor Ismailova;
l'appello è stato rivolto all'Italia in qualità di primo *partner* strategico dell'Uzbekistan in Europa occidentale, per l'importante ruolo che il nostro Paese è destinato ad assumere nelle relazioni diplomatiche tra UE e Uzbekistan, nonché per la sensibilità giuridica alle questioni relative ai diritti fondamentali e alle libertà dell'individuo;
per quanto riguarda i provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti di Gulbakhor Ismailova, le questioni sollevate nei relativi giudizi d'impugnazione riguardano tra l'altro proprio l'arbitrarietà dell'uso dei legami familiari come base per l'applicazione delle misure restrittive, oltre all'assenza di prove dirette e concrete contro la donna;
del pari, va sottolineato come l'Italia abbia una speciale responsabilità nel contesto del rinnovo, essendo l'unico Stato membro europeo ad aver adottato misure nazionali di esecuzione, per giunta ampliate su ulteriori rilevanti proprietà nel mese di luglio, sebbene sia ancora da verificare la conferma del *listing* per entrambi i cittadini uzbeki (che deve essere confermata entro il 5 settembre) e sebbene penda dinanzi alla Corte di giustizia un rinvio pregiudiziale deciso dal TAR Lazio in merito alla stessa possibilità di eseguire le misure europee adottate nei confronti dei cittadini uzbeki coinvolgendo beni di proprietà di un *trust* del quale sarebbero solo indirettamente ed ipoteticamente beneficiari;
vengono quindi in rilievo questioni relative alla tutela dei diritti fondamentali degli individui rispetto ai quali anche le istituzioni nazionali ed europee non possono rimanere indifferenti e non interrogarsi sulla validità e proporzionalità delle sanzioni attualmente in vigore nei confronti di Gulbakhor Ismailova;
vengono altresì in rilievo valutazioni in merito agli eventuali danni erariali che potrebbero derivare per i rilevanti oneri manutentivi che sono stati assunti dall'Agenzia del demanio per i beni oggetto di provvedimenti di congelamento nel delineato quadro di incertezza giuridica che caratterizza il coinvolgimento dei cittadini uzbeki ed in particolare della signora Gulbakhor Ismailova, al momento responsabile solamente di essere sorella di un importante imprenditore uzbeko e riconosciuto filantropo;
il rispetto dei diritti fondamentali sono valori irrinunciabili della UE e dell'ordinamento nazionale e l'Italia, in quanto *partner* strategico dell'Uzbekistan in Europa occidentale e sostenitore attivo dei principi europei, è stata chiamata a ricoprire un ruolo guida nell'assicurarne il rispetto anche in questa così complessa vicenda,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti, in particolare degli sviluppi recenti in merito all'applicazione delle sanzioni a Gulbakhor Ismailova e Saodat Narzieva, e quale sia la posizione del Governo italiano riguardo a questa vicenda, in particolare per quanto riguarda la richiesta di rimozione di Gulbakhor Ismailova dalla lista dei soggetti destinatari delle sanzioni;
se intenda valutare l'esistenza dei presupposti per la rimozione di Gulbakhor Ismailova dalla lista delle persone soggette a misure restrittive dell'Unione europea e, nel caso in cui vi siano tali presupposti, se intenda proporre la rimozione alle competenti istituzioni europee.
(4-00692)

GASPARRI - *Ai Ministri dell'interno e della cultura*. - Premesso che:
come denunciano le associazioni del quartiere giuliano-dalmata ANVGD di Roma e Società di studi fiumani - museo di Fiume, nei giorni scorsi è avvenuto l'ennesimo scempio da parte di vandali a danno delle memorie di valore nazionale degli esuli giuliano-dalmati;
nel quartiere il danneggiamento dei monumenti è diventato purtroppo un fatto ricorrente;
si tratta di un quartiere che il municipio IX di Roma ha riconosciuto da tempo area da tutelare e "museo diffuso" per il suo valore storico, meta ogni anno di visite scolastiche da Roma e da altre regioni;
le associazioni degli esuli temono una continua recrudescenza di atti vandalici che feriscono una comunità che ha sofferto per decenni una vera e propria emarginazione sociale e culturale e che la legge n. 92 del 2004, che ha istituito il giorno del ricordo, cerca di tutelare contro ogni tipo di negazionismo,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano assumere, ciascuno per le proprie competenze, le iniziative necessarie al fine di tutelare il quartiere e la memoria che questo custodisce.
(4-00693)

GASPARRI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della giustizia*. - Premesso che:
come si apprende da organi di stampa, l'11 novembre 2022 è stata emanata una sentenza del Consiglio di Stato (n. 9894/2022) relativa ad un ricorso contro le lezioni *on line* (DAD) imposte in Campania;
nella stessa data, poco dopo la pubblicazione sul sito della sentenza, è stato diramato dal presidente della sezione III un decreto (2096/2022), volto a revocare la citata sentenza specificando che: «...per un errore informatico è stata pubblicata una sentenza generata dal sistema, in assenza della corrispondente volontà del Presidente, del Consigliere estensore e degli altri componenti del collegio...», convocando nuovamente la Camera di consiglio per il 17 novembre 2022;
in realtà la sentenza era stata digitalmente firmata da tutti i componenti della Camera di Consiglio, dall'estensore e dal presidente e correttamente pubblicata e notificata alle parti;
martedì 4 aprile 2023 è stata pubblicata una nuova sentenza, n. 3604/2023, anch'essa correttamente protocollata e digitalmente firmata, completamente difforme dalla precedente;
la nuova sentenza stravolge il contenuto della sentenza emessa a novembre 2022, facendo emergere che l'errore non era evidentemente formale ed informatico, ma sostanziale,
si chiede di sapere se intenda approfondire questa vicenda, per quanto di competenza, al fine di verificare la reale sicurezza e il corretto funzionamento delle piattaforme e delle procedure informatiche impiegate nell'amministrazione della giustizia, anche a tutela dei diritti di difesa delle parti e a garanzia del principio della certezza del diritto, affinché non abbiano a ripetersi episodi come quelli descritti in premessa.
(4-00694)

CASTIELLO - *Al Ministro della cultura*. -
Premesso che:
nei mesi scorsi è stato scoperto, al largo di Pisciotta (Salerno), il relitto di un'imbarcazione di epoca romana databile ad un periodo compreso tra il II e il I secolo a.C.. È stato accertato dai Carabinieri dell'aliquota subacquei di Napoli che l'imbarcazione contiene alcune centinaia di anfore che concorrono a rendere eccezionale il rinvenimento, contribuendo a fornire importanti informazioni sui traffici che, in epoca repubblicana, si svolgevano sulle rotte tirreniche;
la Soprintendenza archeologica di Salerno, consapevole dell'eccezionalità del rinvenimento, ha chiesto misure interdittive della pesca e di ogni altra attività potenzialmente pregiudizievole dell'integrità del relitto alla Guardia costiera di Palinuro che, conseguentemente, ha proibito l'ancoraggio, la sosta, la pesca, le immersioni subacquee e qualsiasi altra attività che possa arrecare danno al relitto e al suo prezioso carico;
il sindaco di Pisciotta ha inoltrato formale richiesta alla Soprintendenza di Salerno per l'affidamento in custodia dei reperti rinvenuti che, una volta recuperati, potranno essere custoditi presso immobili di valenza storica di cui il Comune ha disponibilità, creando, per tal modo, un attrattore turistico-culturale di sicura efficacia;
la Soprintendenza ha vagamente prospettato la possibilità che "nei prossimi mesi, insieme alla Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo, valuteremo quali azioni intraprendere per tutelare l'importante scoperta". Così dicendo si rinvia a tempo indeterminato l'inizio del procedimento valutativo al quale, poi, in tempi non meno indeterminati, dovrebbero seguire le procedure di recupero del relitto e, finalmente, quelle della sistemazione dei reperti;
la vaghezza e l'indeterminatezza dell'organo soprintendentizio sono inaccettabili, considerato che Pisciotta, come risulta da approfondite analisi demografiche ed economiche curate dalla facoltà di Scienze politiche dell'università di Salerno, ha il non positivo primato di essere il solo paese della costiera cilentana a registrare un preoccupante spopolamento, che può essere contrastato solo potenziando opportunamente il richiamo turistico, unico volano di sviluppo economico,
si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo sia al corrente della situazione e quali misure intenda adottare affinché l'azione della Soprintendenza venga opportunamente orientata in direzione della

necessaria concretezza e tempestività di intervento.
(4-00695)
FINA - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:
in data 12 settembre 2023, in occasione della ricorrenza degli 80 anni dal giorno dell'operazione militare di salvataggio di Benito Mussolini denominata "operazione Quercia", il consigliere comunale di Fratelli d'Italia di Montesilvano (Pescara), Marco Aurelio Getulio Forconi, a mezzo dei *social network* ha riportato questo commento a corredo di una fotografia dell'albergo di Campo Imperatore dove Mussolini era detenuto: "12 settembre 1943 - dove osarono le aquile";
tale messaggio pubblico risulta evidentemente ed inequivocabilmente celebrativo dell'operazione condotta dai paracadutisti nazisti e dalle SS, una missione militare ordinata direttamente dal quartier generale del dittatore Adolf Hitler e che determinò una *escalation* della guerra civile sul territorio che contò lutti e distruzioni lungo la linea Gustav;
considerato che:
le esternazioni del consigliere comunale non sono accettabili, in particolare per il ruolo pubblico e istituzionale cui Forconi è chiamato;
esse hanno determinato reazioni di indignazione nel dibattito pubblico generando un'ondata di contrarietà a dichiarazioni del tutto fuori luogo e offensive per la storia del Paese e per l'ordinamento costituzionale nato dalla Resistenza,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto accaduto e se intenda assumere iniziative in merito;
quali iniziative urgenti intenda assumere per contrastare efficacemente la diffusione di propaganda celebrativa di eventi legati alla dittatura fascista e nazista.
(4-00696)
CUCCHI - *Al Ministro della giustizia*. - Premesso che:
da notizie di stampa si apprende dell'ennesima morte in carcere di un detenuto: si tratta di Erik Masala, 26 anni, trovato senza vita in una cella del carcere di Bancali, a Sassari;
sulle cause della morte, catalogata inizialmente come suicidio, i familiari e il legale dell'uomo avrebbero sollevato dubbi, domandando al procuratore incaricato di svolgere accertamenti sulle circostanze della morte;
ciononostante, il magistrato avrebbe disposto soltanto l'esame esterno sul corpo del detenuto, che dovrebbe essere eseguito nei prossimi giorni: a tal fine sarebbe stato disposto il trasferimento della salma all'istituto di medicina legale dell'ospedale di Sassari, dove verrà eseguita l'ispezione esterna del cadavere;
questa vicenda richiama, fra le altre, la morte di un altro detenuto, Stefano Dal Corso, avvenuta il 12 ottobre 2022 nel carcere di Oristano per cause dubbie a parere dei familiari, e sulle quali parimenti, il magistrato incaricato ha stabilito di non disporre l'autopsia;
considerato che:
nel solo 2022 nelle carceri italiane sono morte 204 persone, di queste ben 85 sarebbero suicidi: è il numero più alto dal 1990, l'anno in cui è iniziata la raccolta dei dati. In media, l'anno scorso in Italia si è suicidato un detenuto ogni quattro giorni e mezzo;
se si rapportano questi numeri con i circa 55.000 detenuti della popolazione carceraria, monitorata dal Ministero della giustizia, si scopre che nel 2022 ci sono stati 15,2 suicidi ogni 10.000 detenuti. Fuori dal carcere, nel 2019 (ultimo anno per cui ci sono statistiche) in Italia i suicidi sono stati 0,71 ogni 10.000 abitanti: in altre parole, i suicidi sono circa 20 volte più diffusi in carcere rispetto alla popolazione generale;
questi dati fanno il paio con quelli relativi all'assunzione di psicofarmaci in ambito carcerario: il rapporto sulla salute mentale in carcere stilato nel 2022 dall'Associazione "Antigone" rivela che circa il 40 per cento dei detenuti fa uso costante di psicofarmaci durante la detenzione. È evidente che i due parametri non possano che leggersi in correlazione: sono infatti indice, a parere dell'interrogante, delle pessime condizioni delle strutture carcerarie in Italia, fra sovraffollamento e strutture fatiscenti, per cui

le misure detentive raramente rispettano pienamente le finalità rieducative previste dalla Costituzione in materia di pena, ma spesso si rivelano in concreto afflittive;
in questo contesto diventa particolarmente importante monitorare le condizioni di vita dentro le carceri e al contempo introdurre strumenti a tutela dei diritti dei detenuti: i dati statistici rispetto ai decessi nelle strutture detentive riportano ogni anno numerosi casi in cui non sia possibile accertarne precisamente le cause, nei quali le versioni ufficiali presentano zone d'ombra ed incongruenze tali da far nascere il sospetto che mascherino degli episodi di maltrattamenti ad opera di agenti o di violenza da parte altri detenuti;
in tali casi risultano essere determinanti l'esame autoptico e l'autopsia, ma quest'ultimo strumento è attualmente disciplinato dall'articolo 116 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 27, il quale prevede che il procuratore della Repubblica competente accerti la causa della morte e, solo se lo ravvisa necessario, ordini l'autopsia,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle vicende e come intenda intervenire per far fronte all'emergenza carceraria in tema di sovraffollamento e condizioni dei detenuti;
se non ritenga opportuno, al fine di sgombrare il campo da qualunque possibile dubbio in merito alle cause di morte di un soggetto, quale il detenuto, in custodia dello Stato, intervenire sulla normativa vigente al fine di rendere obbligatoria e non discrezionale e facoltativa, l'autopsia, quando la morte sia avvenuta all'interno delle strutture detentive, di cui all'articolo 59 della legge 26 luglio 1975 n. 35.
(4-00697)

SPAGNOLLI - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy*. - Premesso che:
il 22 ottobre 2023, a Bolzano, si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale: si tratta di elezioni che, considerato il rilievo costituzionale della Provincia autonoma di Bolzano, sono di primaria importanza;
in Alto Adige/Südtirol, RAI3 ha tre differenti redazioni per le sue emissioni radiofoniche e televisive: RAI Alto Adige per le trasmissioni in lingua italiana, RAI Südtirol per quelle in lingua tedesca e RAI Ladinia per quelle in ladino;
in campo politico, alcuni partiti e liste elettorali si rivolgono all'elettorato esclusivamente in una lingua, altri in due, altri ancora in tre, ciascuno sulla base delle relative scelte di posizionamento all'interno della dimensione sociale e linguistica altoatesina;
nel paragrafo 1 dello statuto della SVP - Südtiroler Volkspartei (dal titolo "Natura della Südtiroler Volkspartei"), per esempio, si legge che "La Südtiroler Volkspartei (SVP) è il partito di raccolta dei sudtirolesi tedeschi e ladini di tutti i ceti sociali";
a partire dalla sua fondazione, nel 2007, il PD Alto Adige - Demokratische Partei Südtirol si è sempre rivolto a tutta la popolazione, di conseguenza il simbolo che presenta alle elezioni provinciali è bilingue, tedesco e italiano, così come anche la sua forma di comunicazione è bilingue, in parte anche trilingue, e i suoi candidati rappresentano tutte le culture linguistiche storiche del territorio e i nuovi cittadini;
negli anni, si è percepita però una certa tendenza di alcuni *media* locali, in particolare di RAI Südtirol, a considerare il PD Alto Adige - Demokratische Partei Südtirol un partito "italiano", quindi non di interesse per l'elettorato di lingua tedesca, che rappresenta circa due terzi della popolazione;
nel corso dell'estate che precede le elezioni provinciali, questa tendenza si è manifestata ed acuita e l'emittente RAI3 ha prodotto nove "Sommergespräche" (colloqui d'estate) della durata di 8 minuti circa, andati in onda tra il 6 luglio e il 31 agosto, con esponenti politici di partiti e liste, alcune delle quali presenti per la prima volta alle elezioni provinciali, senza ritenere necessario dare spazio anche al PD Alto Adige;
a seguito di formali proteste, inoltrate il 7 e il 15 agosto scorsi, la caporedattrice di RAI Südtirol ha fatto sapere, per iscritto e in lingua tedesca, che si era deciso di invitare solo candidati di punta e che, poiché l'esperienza insegna che per il pubblico televisivo è faticoso seguire un colloquio lungo se esso non è svolto nella madrelingua o in una lingua padroneggiata alla perfezione, questi candidati avrebbero dovuto essere di lingua tedesca, aggiungendo infine però che anche candidati di punta non

di lingua tedesca avrebbero trovato largo spazio nei servizi;
a seguito di questa risposta, il PD Alto Adige/Südtirol si è rivolto, in data 28 agosto, al Comitato provinciale per le comunicazioni, il cui Presidente, Roland Turk, ha dato rassicurazioni, due giorni dopo, sul fatto che la redazione di RAI Südtirol si sarebbe fatta sentire per concordare una trasmissione equivalente, visto che le rimanenti disponibilità di spazio per i colloqui d'estate erano già state occupate da altri;
tuttavia, non solo questo contatto non c'è mai stato, ma alla presentazione ufficiale della lista del PD Alto Adige/Südtirol per le elezioni provinciali, tenutasi sabato 9 settembre a Bolzano, nessun giornalista di RAI Südtirol si è presentato, salvo poi utilizzare le immagini e l'audio prodotto dai colleghi di RAI Alto Adige per i telegiornali in lingua tedesca delle ore 20:00 e delle ore 22:10;
il PD Alto Adige/Südtirol non intende indagare le ragioni di queste scelte, ma ritiene di avere il diritto di potersi rivolgere agli spettatori della televisione pubblica in lingua tedesca nella loro lingua, così come è buona prassi che gli esponenti della Südtiroler Volkspartei possano esprimersi in lingua italiana quando intervistati da RAI Alto Adige;
appare evidente la volontà di escludere da un dibattito pubblico organizzato dalla RAI, per la precisione da RAI Südtirol, parte delle forze politiche che parteciperanno alla competizione elettorale del 22 ottobre 2023, secondo il cliché, superato dai fatti, per cui in Alto Adige ci sono partiti "italiani" che si rivolgono ad un elettorato italiano e partiti "tedeschi" che si rivolgono ad un elettorato tedesco, con la differenza però che, a questi ultimi, RAI Alto Adige offre ormai da decenni una tribuna equivalente a quella dei partiti "italiani", cosa che non avviene all'inverso in RAI Südtirol,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti citati in premessa e se non ritenga necessario intervenire prontamente, sulla base del contratto di servizio con l'emittente televisiva, al fine di ristabilire le fondamentali garanzie di equità all'interno di una delicata competizione elettorale, quale è quella del prossimo 22 ottobre 2023, che avrà luogo in un territorio dello Stato, l'Alto Adige/Südtirol, caratterizzato dalla convivenza di diverse lingue e culture.
(4-00698)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:
8ª Commissione permanente(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica):
3-00678 del senatore Menia, sulla necessità di una lingua comune per i macchinisti del trasporto ferroviario dell'Unione europea.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-00678 del senatore De Poli.

1.5.2.2. Seduta n. 103 del 20/09/2023

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XIX LEGISLATURA ------

103a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 20 SETTEMBRE 2023

_____

Presidenza del vice presidente CASTELLONE

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CASTELLONE

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 10,01)*.

Si dia lettura del processo verbale.

MAFFONI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Seguito della discussione dalla sede redigente e approvazione del disegno di legge:

(403) ***ROMEO ed altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù*** *(Relazione orale)* **(ore 10,04)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 403.

Ricordo che nella seduta di ieri il relatore ha svolto la relazione orale, ha avuto luogo la votazione degli articoli nel testo formulato dalla Commissione e hanno avuto inizio le dichiarazioni di votofinale.

ALOISIO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALOISIO *(M5S)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, la 7a Commissione permanente è stata chiamata ad esaminare in sede redigente il disegno di legge recante disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù, che si propone di promuovere l'attività sportiva presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado.

Durante la passata legislatura, il MoVimento 5 Stelle ha presentato diversi disegni di leggi in materia

di sport, tra cui spicca in particolare l'Atto Senato 646, che detta disposizioni per il potenziamento e la diffusione dell'educazione motoria nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, prevedendo l'istituzione della figura del docente esperto in educazione motoria e le relative classi di insegnamento. Ricordo anche l'Atto Senato 972, che reca disposizioni in materia di professionismo sportivo e di parità di genere nello sport, a prima firma della senatrice Maiorino.

Entrando ulteriormente nel merito tecnico del provvedimento in esame, il testo si compone di 6 articoli: il primo riconosce la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, evidenziando come l'educazione motoria e la pratica sportiva costituiscano i valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile.

L'articolo 2 disciplina l'istituzione dei Nuovi giochi della gioventù e prevede che la partecipazione coinvolga gli studenti regolarmente iscritti e frequentanti le scuole statali e paritarie, primarie e secondarie.

L'articolo 3 dispone che l'organizzazione dei Giochi vada coordinata da una Commissione organizzatrice nazionale. In particolare, i Giochi dovranno essere articolati in due sezioni: la prima denominata «Giovani in gioco» e la seconda «Nuovi giochi della gioventù».

L'articolo 4 regola le modalità di definizione per i corsi di avviamento e perfezionamento alle discipline sportive, da stipulare attraverso protocolli annuali e pluriennali tra le istituzioni scolastiche e gli organismi sportivi, con il coordinamento degli enti locali territorialmente competenti.

L'articolo 5 pone invece l'accento sulla prevenzione, prevedendo l'istituzione di un tavolo di lavoro che coinvolgerà i rappresentanti delle associazioni sportive maggiormente rappresentative, della società scientifica e tecnico-scientifica e delle professioni sanitarie.

L'articolo 6, nel normare le disposizioni transitorie e finanziarie, dispone che l'avvio in forma sperimentale dei Giochi avvenga in occasione dell'anno scolastico 2024-2025.

Ciò premesso, evidenzio che il provvedimento è stato oggetto di una cospicua attività emendativa, espletata con l'obiettivo di migliorare un testo che presentava oggettivamente alcune criticità. Ad esempio, a seguito del forte contrasto delle opposizioni, è stato soppresso il comma 4 dell'articolo 2, secondo cui avrebbero dovuto partecipare ai Giochi solo gli studenti con la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva. Inutile dire che questa disposizione avrebbe ghettizzato i nostri giovani, acutizzando il *gap* tra i meritevoli e i meno meritevoli. Piuttosto, riteniamo che la pratica sportiva sia una palestra di vita e di crescita personale *(Applausi)*, che debba prescindere dal voto scolastico. Un semestre andato male non può pregiudicare ai nostri figli la possibilità di praticare l'attività fisica, che apporta benefici alla loro salute psicofisica, ma soprattutto non dimentichiamo che molte famiglie appartenenti alle fasce sociali meno abbienti non possono nemmeno permettere ai propri figli di praticare lo sport. Pertanto, la scuola potrebbe sopperire a questa criticità.

Il lavoro della Commissione ha permesso di migliorare il testo licenziato dal Governo anche sotto un altro punto di vista, cioè la tutela dei soggetti fragili. Non posso che felicitarmi della modifica emendativa apportata all'articolo 2, che ha previsto per gli studenti con disabilità la partecipazione sia a gare integrate sia a gare appositamente dedicate all'interno della medesima manifestazione, disciplinando anche una sezione dedicata a sport di squadra, dove studenti con disabilità e normodotati possono giocare insieme. Vorrei ringraziare a tal riguardo soprattutto la senatrice Giusy Versace, che si è spesa moltissimo per questo aspetto.

Ringrazio i colleghi della maggioranza e delle opposizioni che hanno sostenuto un emendamento a mia firma che reca l'obiettivo di favorire la parità di genere, disponendo che la partecipazione ai Giochi della gioventù debba tenere conto non solo della regolare frequenza delle attività sportive promosse dagli istituti scolastici, ma anche di un'equa rappresentanza di genere. Spiace tuttavia che sia stata bocciata un'altra mia proposta emendativa per sostenere le famiglie con reddito ISEE inferiore ai 10.000 euro, affinché le spese sostenute per la partecipazione ai Giochi della gioventù venissero finanziate dallo Stato. Evidentemente questa maggioranza non condivide il concetto che deve (o dovrebbe) scandire ogni secondo del nostro operato politico, cioè che nessuno deve rimanere indietro. *(Applausi)*.

Al netto degli emendamenti approvati, che recano anche le firme dei colleghi Pirondini e Barbara Floridia, non posso non evidenziare anche l'approvazione di un importante ordine del giorno della collega Elena Sironi, che impegna il Governo a reperire tempestivamente le risorse necessarie alle reali esigenze delle scuole italiane, con l'obiettivo sia di costituire dei centri sportivi scolastici sia di creare palestre, piscine e campi da gioco. A tal proposito sarebbe opportuno, a seguito dell'accorpamento degli istituti scolastici dovuto anche alla riduzione demografica, usare gli stabili non più utilizzati per l'attività didattica per finalità ludico-sportive. Il Governo dovrebbe utilizzare i fondi del PNRR e i fondi di coesione per la valorizzazione dei beni infrastrutturali già esistenti, con particolare riferimento alla scuola primaria: da Nord a Sud, infatti, a molti studenti è di fatto negato il diritto allo sport.

Evidenzio che gli impianti sportivi, i campetti e le attrezzature presenti presso moltissimi istituti scolastici risultano spesso obsoleti e abbandonati. Inoltre occorre responsabilizzare i cittadini, iniziando dalla scuola primaria, a rispettare la cosa pubblica. Sotto questo profilo il testo che stiamo esaminando ha perso la grande occasione di focalizzare l'obiettivo intorno all'edilizia scolastica fatiscente e in particolar modo sulle palestre e le strutture a disposizione delle scuole. Pertanto è necessario efficientare e ristrutturare laddove occorresse, ripensare anche in chiave *green* il nostro patrimonio scolastico.

Onorevoli colleghe e colleghi, come era solito ripetere il poeta Giovenale: «*mens sana in corpore sano*». Lo sport non solo costituisce la migliore forma di prevenzione e crescita psicofisica, ma è anche disciplina, impegno, aiuta a formare la propria personalità, a socializzare e a incanalare le energie dei ragazzi per renderli dei cittadini. Memorabili a tal proposito le seguenti parole pronunciate da Nelson Mandela: lo sport ha il potere di cambiare il mondo. Ha il potere di ispirare, di unire le persone come poche altre cose riescono a fare. Parla ai giovani una lingua che comprendono. Lo sport può portare speranza dove una volta c'era solo disperazione.

Mi vengono in mente le tristi immagini di Caivano e delle tante Caivano che popolano la nostra Italia. *(Applausi)*. Se solo si fosse offerto a molti giovani un modo più sano per intrattenere il proprio tempo, anche iniziando con la pratica sportiva sin dalla tenera età, probabilmente molti di loro avrebbero imboccato vie meno buie. Per questo ritengo che, oltre che incrementare il numero dei manganelli - e mi scuso per aver utilizzato questo termine, perché io penso che l'amore sia il solo mezzo attraverso il quale si veicola la conoscenza -, nei territori difficili vada prima di tutto rafforzato il numero delle scuole, delle palestre, dei luoghi di aggregazione e di vita sociale.

Signora Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, ciò premesso e in considerazione della forte attenzione che il MoVimento 5 Stelle da sempre rivolge alla pratica sportiva, pur ritenendo che questo testo andasse migliorato sotto diversi aspetti, annuncio, a nome della nostra formazione politica, un voto favorevole. *(Applausi)*.

ROMEO *(LSP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, come primo firmatario di questo disegno di legge sull'istituzione dei Nuovi giochi della gioventù, desidero ringraziare, in fase di dichiarazione di voto, il Presidente della Commissione cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, il nostro senatore Roberto Marti, e tutti i membri della Commissione per l'impegno e la dedizione che hanno mostrato nel corso dell'esame di questo provvedimento e soprattutto per aver coinvolto in maniera determinante e direi decisiva anche il Governo, che parallelamente stava portando avanti un'iniziativa simile. Questo è stato un grande risultato, perché ha dato e dà forza a una prerogativa che spesso il Parlamento rivendica, ossia quella di non votare solo decreti, ma di portare avanti dei disegni di legge e quindi delle iniziative e delle proposte che provengano direttamente dal Parlamento. Questo è stato forse il risultato più importante, a prescindere da chi sia il primo firmatario. C'è stata collaborazione da parte di tutti e c'è stata anche un'interfaccia diretta con il Governo, che ha portato anche ad un miglioramento del testo. Per questo, il mio primo desiderio è che l'Assemblea rivolga un applauso a tutti i membri della Commissione per il fatto che anche maggioranza e opposizione abbiano lavorato a stretto contatto senza polemiche *(Applausi)*, ma anzi collaborando e soprattutto puntando sul fatto che stiamo parlando di un progetto che riguarda il tema della

promozione dello sport all'interno delle scuole.

È inutile ricordare l'importanza dello sport per varie ragioni, soprattutto oggi, quando si parla di dedicare una particolare attenzione al mondo dei giovani per tutto quello che sta accadendo, per le tante devianze che si notano e per i tanti impegni che sono in campo per combattere contro le discriminazioni. Lo sport nella scuola diventa dunque un elemento fondamentale, soprattutto se si vuole costruire una società rispettosa, che abbia dei valori, in quanto nello sport sono insiti alcuni valori fondamentali come la lealtà, l'onestà, la solidarietà, il rispetto delle regole, la disciplina, che è uno degli elementi che, nella società moderna, spesso e volentieri manca a tutti i livelli e che però è un valore molto importante e che fa progredire le società stesse. Una chiave importante è anche quella del ruolo sociale che ha lo sport per avvicinare le persone. Innanzitutto siamo partiti dal rammarico che tante volte in questo Paese, quando interveniamo su qualcosa che funziona, come i Giochi della gioventù, purtroppo siamo capaci di non farla funzionare più. Prima nel 1998 e poi nel 2007 ci sono stati dei cambiamenti: prima sono stati chiamati Giochi studenteschi, poi è stata reintrodotta la denominazione di Giochi della gioventù, ma differenziando tra quelli della scuola primaria e quelli della scuola secondaria. A quel punto, c'è stata una dispersione di risorse e tutto questo ha portato al fatto che un progetto che funzionava e che davvero serviva ad avvicinare i giovani al mondo dello sport, piano piano venisse meno. È un peccato ed è per questo motivo che il Parlamento ha voluto prendere in considerazione una proposta che cercasse, invece, di rimettere al centro questa iniziativa e di far sì che essa potesse davvero avvicinare i giovani anche al livello agonistico, perché lo sport sia veramente un elemento di grande unione. Tutto è finalizzato a coinvolgere i giovani nelle diverse fasi della loro crescita, non solo attraverso lo sport, ma anche con la cultura e l'istruzione.

È molto interessante ed importante il fatto che sia stata dedicata una sezione anche ai disabili, anche e soprattutto con sezioni integrate *(Applausi)*, che è l'elemento innovativo e molto importante, proprio per dare l'idea dell'integrazione che serve. C'è il coinvolgimento sia delle scuole statali sia delle scuole paritarie. Il tutto è diretto a un vero rilancio, anche alla luce della nuova società che è stata costituita, Sport e Salute SpA, con dei compiti precisi, affinché si vada nella direzione - si parla tanto di Unione europea e di direttive europee - di una maggiore integrazione e affinché i ragazzi possano apprendere, attraverso lo sport, gli insegnamenti della vita che possono essere utili anche a contrastare alcuni fenomeni.

Avendo anch'io un figlio, spero che il fatto che si impegni nello sport possa aiutarlo, oltre a imparare i valori, a socializzare, a stare vicino e a rispettare i propri amici e compagni, e anche a stare lontano da alcune situazioni che purtroppo spesso e volentieri portano i giovani su cattive strade, soprattutto nelle zone più degradate, nei quartieri periferici e vicini alla criminalità. Tutto questo può essere d'aiuto e dare anche un segnale. Visto che si parla molto di periferie, magari si potrebbe partire proprio con delle iniziative forti in quelle scuole dove la situazione è più difficile e più degradata. Questo è il nostro auspicio.

Rinnovando i miei complimenti a tutti, annuncio con orgoglio il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier. *(Applausi)*.

RANDO *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RANDO *(PD-IDP)*. Signora Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, oggi lo sport assume un ruolo da protagonista in quest'Aula, come hanno già ricordato tutti i colleghi intervenuti. Io credo che assuma ancora più valore quando lo associamo alla crescita dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze, dei nostri giovani, degli studenti e delle studentesse, quando ci occupiamo e preoccupiamo della loro formazione sportiva e culturale.

Quando penso a quale grande funzione può svolgere lo sport nel nostro Paese, mi viene in mente, a distanza di trent'anni dal suo assassinio, quale importanza gli dava nella sua missione quotidiana don Pino Puglisi. *(Applausi)*. Venerdì scorso è stata una data importante, perché la mafia decise di ucciderlo proprio nel giorno del suo compleanno, il 15 settembre 1993. Don Pino Puglisi e, come lui, don Giuseppe Diana e tanti altri avevano capito che lo sport era uno strumento fondamentale per sottrarre i ragazzi alle grinfie della mafia. Usavano lo sport per insegnare ai ragazzi i valori genuini su

cui esso si fonda, e da lì nasceva l'insegnamento più grande: il rispetto delle regole e il rispetto della legalità. Don Pino Puglisi lavorò costantemente perché in quel quartiere complicato qual era il Brancaccio nascesse una polisportiva, una palestra, un luogo di aggregazione sano. Non è un caso che Cosa nostra non vedesse di buon occhio questa iniziativa: il campetto della parrocchia come punto di riferimento, come luogo dove crescere e formarsi, come spazio nel quale la mafia e il metodo mafioso non possono entrare perché incompatibili. Infatti la mafia aveva deciso che a Brancaccio, un quartiere che doveva continuare ad essere sotto il controllo e il dominio mafiosi, lo sport non dovesse trovare spazio.

Don Pino Puglisi aveva capito la potenza educativa della pratica sportiva, il campetto come luogo dove stare insieme, l'etica della partecipazione, lo sport per insegnare a competere guardando sempre l'altro e l'altra come persona, come pratica per insegnare le relazioni, l'inclusione. Don Pino Puglisi ha cercato per anni di far giocare i ragazzi del quartiere. Una volta completati i lavori del campetto, la mafia prese di mira quell'impianto rendendolo oggetto di vandalismi, incendi e furti, perché la mafia tenta sempre di fare questo: distruggere ogni seme di legalità che proviamo a seminare; distruggere ogni tentativo di libertà e riscatto. I mafiosi avevano capito che il campetto, quindi lo sport, stava diventando una meravigliosa forma di educazione civica, fondamentale per lo sviluppo fisico, sociale ed emotivo dei ragazzi e delle ragazze, che con lo sport si insegnava la legalità e si formavano le personalità libere dei ragazzi e delle ragazze del quartiere. *(Applausi)*.

Ecco, io penso che proprio nel solco dell'insegnamento che figure come don Puglisi avevano tracciato trenta anni fa, noi oggi siamo chiamati ad investire sullo sport e sulla formazione dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze. Credo che questo valga ancora di più nei territori complicati, nelle periferie urbane, umane e materiali; pensiamo a Caivano, ai quartieri periferici che continuano a stare al centro della cronaca nera. È lì che noi abbiamo il dovere di intervenire e io credo che dobbiamo farlo prevenendo, agendo sulle giovani generazioni, dando loro valori sani, costruendo per loro una prospettiva di vita, lavorativa e sociale. A nulla serve infatti continuare a pensare che la legalità si ripristini con i *blitz*. È un tentativo che dura il tempo del *blitz*, ma la presenza delle Forze dell'ordine e dello Stato è sicuramente necessaria. È però altresì di fondamentale importanza l'investimento nelle scuole, nella cultura e, appunto, nello sport. Anche per questo nella discussione che abbiamo avuto in questi mesi in Commissione ci siamo battuti perché i giochi della gioventù non prevedessero ostacoli. Abbiamo infatti insistito, e ringrazio la maggioranza che su questo tema ha cambiato idea, perché ai giochi potessero partecipare tutti, non solo chi aveva una buona media. Questo non significa non premiare il merito, ma credere nel valore più profondo dello sport come strumento in grado di dare riscatto anche a chi conosce più difficoltà.

Credo sia proprio questo il nostro compito: non lasciare indietro nessuno, accompagnare chi è più in difficoltà anche attraverso lo sport. Ecco perché penso che non avremmo svolto un buon servizio se avessimo previsto di abbandonare anche solo uno studente, prevedendo, come detto nel testo base, di escludere chi in un'età così delicata come quella scolastica potrebbe trovarsi in un momento di difficoltà.

Per il resto il provvedimento su cui in questi mesi abbiamo lavorato in Commissione è un provvedimento rispetto al quale abbiamo sempre avuto un atteggiamento di condivisione e propositivo. Abbiamo sempre fatto proposte concrete, presentando diversi emendamenti che sono stati discussi, ma spesso anche accolti. Per questo devo ringraziare il presidente della Commissione, senatore Roberto Marti, che ha mostrato sempre attenzione per portarci ad un testo condiviso, diventato così un testo di legge quasi identico a quello proposto alla Camera dal collega del Partito Democratico, onorevole Mauro Berruto. Come dicevo, l'impianto su cui questa legge si fonda ci trova sicuramente d'accordo; si parla di formazione sportiva quale strumento di apprendimento cognitivo, formativo, relazionale e di socializzazione, come formazione completa dell'individuo, perché agisce nella mente e nel corpo della persona per formare personalità. Si sposa indubbiamente bene con il tentativo, che sono certa arriverà a compimento questa settimana, di inserire lo sport nel testo della nostra Costituzione come valore e principio costituzionale, come rilevato anche da altri colleghi intervenuti prima di me. La modifica che le Camere hanno già approvato, all'ordine del giorno della

seduta di domani dell'altro ramo del Parlamento per un'altra lettura, integrerà l'articolo 33 prevedendo che la Repubblica riconosca il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme. È una modifica che sottolinea l'importanza dello sport dal punto di vista civile, sociale e culturale. È un'azione congiunta che mostra una particolare attenzione delle Istituzioni verso lo sport, provando a garantire strutture all'altezza di tutti, a colmare lacune che ancora oggi non permettono l'accesso alla pratica sportiva in modo paritario.

Sono ancora troppi infatti i divari che caratterizzano il nostro Paese, soprattutto tra Nord e Sud. Su questo aspetto il rilancio dei Nuovi giochi della gioventù può sicuramente rappresentare un'occasione. Lo dico pensando anche alla grande funzione che lo sport svolge nei luoghi e nei territori carenti di infrastrutture e di servizi. In tali luoghi lo sport potrà costruire comunità più larghe e più forti. Dobbiamo pensare ai Nuovi giochi della gioventù, e ai Giochi della gioventù che molti di noi hanno conosciuto e a cui hanno partecipato, non solo come gare, ma come palestra di relazioni e di responsabilità. Una responsabilità sociale. Ogni ragazzo e ragazza che si avvicina allo sport, che si appassiona e si impegna, rappresenta potenzialmente un bambino sottratto al reclutamento da parte della criminalità oppure alle vecchie e nuove solitudini e fragilità. Questo vale ancora di più in tante periferie delle nostre città.

La partita da giocare e da vincere è quella che ci chiama a cogliere l'occasione e l'opportunità che ci offrono i Nuovi giochi della gioventù: lanciare messaggi concreti di speranza. Devono essere l'occasione per diffondere, sensibilizzare e condividere una serie di contenuti utili per un senso civico delle studentesse e degli studenti.

La preparazione alla gara non deve essere solo tecnica ed atletica, ma deve essere affiancata ad una preparazione sociale, deve educare al rispetto della comunità, alle relazioni, alle emozioni. Avremmo voluto aprire i Giochi della gioventù anche ad altre arti, quali la musica, la poesia, il cinema, la letteratura. Non è passata la nostra linea, ma continueremo a lavorarci.

Nonostante questo aspetto, riteniamo che la Commissione abbia fatto un buon lavoro e che quello che ci apprestiamo a votare sia un buon testo. Per queste ragioni, signora Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo Partito Democratico. *(Applausi)*.

MARCHESCHI *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHESCHI *(FdI)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, consentitemi di esprimere soddisfazione oggi per l'approvazione di questo disegno di legge sui Giochi della gioventù. Celebriamo, in effetti, una settimana vera e propria dello sport, perché, in contemporanea, oggi si vota definitivamente l'inserimento dello sport in Costituzione. È un traguardo molto importante, per chi ama lo sport ma anche per chi vede lo sport come una visione di Governo e una disciplina importante per il Paese in modo trasversale.

Noi voteremo favorevolmente e con convinzione questo disegno di legge, che segue una logica di Governo già portata avanti nella passata legislatura da Fratelli d'Italia, con il provvedimento per l'introduzione dello sport in Costituzione, ma anche in questa legislatura, da colleghi, che voglio ringraziare, come il senatore Antonio Iannone, primo firmatario della legge per l'introduzione dello sport in Costituzione.

Il disegno di legge oggetto della nostra approvazione è a prima firma del senatore Romeo, che ringrazio per la sensibilità, ma anche per l'umiltà con la quale si è posto alla Commissione. Tale provvedimento ha avuto un *iter* molto veloce, grazie alla collaborazione di tutti i colleghi della 7ª Commissione e al lavoro svolto in modo proficuo e veloce dal presidente Marti. Il provvedimento al nostro esame vede, di fatto, il rilancio dello sport scolastico tramite i Giochi della gioventù. E mi preme sottolineare, perché ovviamente ciò è stato evidenziato poco dagli interventi dei colleghi dell'opposizione, come tale evento sia stato interrotto ben due volte, da quando è stato inserito nel 1968. I giochi sono stati soppressi, sì, due volte per mancanza di fondi, ma, consentitemi di dirlo, anche per mancanza di volontà politica.

Nell'analisi dei vari colleghi, io ho sentito una disamina di quelle che sono state le motivazioni per avere eliminato i Giochi della gioventù, ma nessuna assunzione di responsabilità. Io credo, invece, che

ci siano delle responsabilità politiche dei Governi precedenti, in particolare dei Governi di sinistra, che hanno diminuito, fra l'altro, anche di 60 milioni di euro gli stanziamenti previsti per l'impiego dei docenti nel pomeriggio, al massimo al 25 per cento delle istanze. Quindi, c'è stata una volontà politica di sopprimere i Giochi della gioventù, che oggi noi rimarginiamo con questo intervento, per fortuna in modo unanime. *(Applausi)*.

Per noi del Governo Meloni è chiaro che la pratica sportiva è una priorità. La testimonianza di questa visione centrale dello sport l'abbiamo avuta dal fatto che ben sei Ministri hanno firmato un protocollo sul tema dei Giochi della gioventù. E non si tratta di Ministri di poco conto: oltre a quello dello sport e dei giovani, c'erano le firme dei Ministri dell'istruzione e del merito, della salute, dell'agricoltura, di quello per le disabilità e dell'ambiente. Tutti quanti consideriamo lo sport come un'opportunità trasversale, valutandolo finalmente come un potente strumento di forza evocativa e culturale.

Approfitto per ringraziare in particolare il ministro Abodi, che ha seguito sempre in Commissione i nostri lavori *(Applausi)*, e poi anche tutti gli altri Ministri che, con grande rispetto istituzionale, hanno lasciato l'iniziativa legislativa al Parlamento, cosa non banale e non scontata. Si intenda bene che per noi conservatori non si tratta solo di un banale ripristino di una tradizione sportiva. Certamente noi intendiamo conservare lo spirito fortemente fondante e ispiratore di Giulio Onesti, che nel 1968, come presidente del CONI, sottolineava l'opportunità di allargare in modo considerevole la base degli sportivi del nostro Paese e di far conoscere la gioia e i vantaggi dello sport a coloro che non lo hanno ancora conosciuto. Questa è la finalità dei giochi della gioventù.

Per noi del centrodestra, quando si parla di sport, è chiaro che non si parla solo di attività fisica, ma si parla anche di comunità, di inclusione, di pari opportunità e del recupero di quei luoghi dello sport che per noi sono luoghi di umanità, come è recentemente accaduto di fatto, e non solo a parole, con la visita del nostro Governo e del nostro presidente Giorgia Meloni a Caivano. Ma si parla anche di sviluppo personale, di sviluppo della salute, di formazione di un tessuto sociale capace di sostenere i giovani nel loro percorso fino all'età adulta.

Non entro nello specifico del provvedimento, ma mi limito a ricordare che sarà a grosse linee in due fasi: ci sarà il gioco sport, principalmente nei primi anni di scuola, come un approccio pedagogico e con attività motoria, per poi passare, in una fase di crescita dei ragazzi, dalla quarta e dalla quinta elementare fino alle superiori, ad un'attività motoria principalmente rivolta alla pratica agonistica, seguendo la disciplina più idonea alle inclinazioni e al talento.

Concludo dicendo quello che è il cuore della nostra visione politica. Per noi investire nei giochi della gioventù e nello sport non è un costo, ma è un investimento nel nostro futuro collettivo; un investimento che porterà frutti non solo nelle medaglie vinte o nei trofei alzati, ma anche nella formazione di cittadini più consapevoli, attivi e impegnati; un investimento quindi sui giovani e sui loro talenti. Finalmente tornano i giochi della gioventù e con il centrodestra lo sport torna a essere centrale nelle politiche di governo della nostra Nazione. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva all'unanimità. *(v. Allegato B). (Applausi)*.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Comunico che, previa intesa tra i Gruppi, la discussione della relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, nei confronti del dottor Corrado Clini è rinviata ad altra data.

Discussione del documento:

***(Doc. IV-ter, n. 1) Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Maurizio Gasparri* (ore 10,38)**

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento: «Richiesta di deliberazione in

materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Maurizio Gasparri, per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa), trasmessa dal Tribunale di Roma il 16 febbraio 2018».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea di ritenere che le dichiarazioni rese dal senatore Maurizio Gasparri costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiedo al relatore, senatore Rastrelli, se intende intervenire.

RASTRELLI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, lo sforzo del relatore in questa procedura di insindacabilità sarà, da un lato, quello di conciliare completezza della relazione integrativa ed essenzialità nella prospettazione all'Assemblea e, dall'altro, quello di astenersi da considerazioni squisitamente politiche e di attenersi, per contro, a considerazioni più strettamente tecnico giuridiche, sul solco del dettato costituzionale e della prassi parlamentare.

Il caso che occupa oggi l'Assemblea e che è stato deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari dalla Presidenza del Senato riguarda una procedura di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, con riferimento al presidente senatore Maurizio Gasparri. La procedura si inserisce nell'ambito di un procedimento penale che la Giunta ha esaminato, deliberando a maggioranza nel senso della ritenuta insindacabilità.

Il senatore Gasparri risulta indagato, ai sensi dell'articolo 595 del codice penale, per il reato di diffamazione con mezzo della stampa, a seguito di una querela sporta dalle signore Greta Ramelli e Vanessa Marzullo, riferita a un *post* pubblicato nel gennaio del 2015 sull'applicazione *social* Twitter, il cui tenore letterale, per conoscenza dell'Assemblea, è il seguente: «Vanessa e Greta, sesso consenziente con i guerriglieri? E noi paghiamo! Forza Italia».

Va precisato all'Assemblea che Vanessa Marzullo e Greta Ramelli giunsero in Siria nel 2014 quali volontarie nell'ambito di un progetto di cooperazione finalizzato a fornire in loco aiuti medici e sanitari. Le due cooperanti furono poi rapite ad Aleppo nella notte tra il 31 luglio e il 1° agosto del 2014 e liberate soltanto alcuni mesi dopo, laddove alcune fonti qualificate dell'epoca asserirono che ciò fosse avvenuto a seguito del pagamento di un riscatto da parte delle autorità dello Stato italiano.

Contestualmente alla pubblicazione di questo *post* sul *social network*, si sviluppava un dibattito parlamentare in Aula, in modo particolare nella seduta assembleare del gennaio 2015. Il dibattito parlamentare fu particolarmente vivo e allo stesso prese parte anche il senatore presidente Gasparri. All'esito di tale dibattito, particolarmente acceso, ci fu anche chi giunse, per effetto di quelle dichiarazioni, rese anche *intramoenia*, a richiedere le dimissioni del presidente Gasparri.

A questo punto, in tema di applicazione puntuale del dettato costituzionale, è opportuno richiamare che la giurisprudenza costante della Consulta ritiene che le dichiarazioni *extramoenia*, quindi rese al di fuori del dibattito parlamentare, siano coperte dalla prerogativa della insindacabilità, a condizione che vi sia un nesso funzionale con l'esercizio del mandato parlamentare e che quindi vi sia una coincidenza contenutistica sostanziale tra le dichiarazioni rese in Aula (*intramoenia*) e quelle rese al di fuori dell'Aula parlamentare, ad esempio con un'intervista, ma anche con uno strumento *social*.

La Giunta delle elezioni e dell'immunità parlamentari ha ritenuto senza dubbio che, nel caso specifico del senatore Gasparri, il nesso funzionale sia pacifico ed evidente, atteso che - *ictu oculi* - è possibile ravvisare una esatta corrispondenza sostanziale tra le dichiarazioni rese. In modo particolare il dibattito parlamentare del 19 gennaio del 2015 ebbe a oggetto proprio ed esclusivamente il tema dei rischi e delle criticità legati al volontariato in zone rischiose.

Sotto altro profilo, sempre in materia tecnica, bisogna comprendere se vi sia idoneità dell'intervento rispetto all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. In questo soccorre la legge applicativa (l'articolo 3 della legge n. 140 del 2003), che ritiene protette dal tema dell'insindacabilità tutte le attività di ispezione, divulgazione, critica e denuncia politica connessa alla funzione parlamentare, espletate anche al di fuori del consesso parlamentare.

In questo senso, gli interventi della Corte costituzionale, in realtà già prima della legge applicativa, ma soprattutto dopo in termini di interpretazione autentica della norma, stabilivano che andasse coperta dal tema dell'insindacabilità ogni attività, anche estranea all'aura parlamentare, manifestata in atti, anche individuali, purché costituenti estrinsecazione delle facoltà proprie del parlamentare in quanto membro dell'Assemblea; questo superando il tema pregresso della tendenziale indefettibilità del collegamento tra la sede delle istituzioni, cioè il luogo in cui venivano espresse le opinioni, e la vita all'esterno delle Aule parlamentari.

Quindi, non vi è stato dubbio all'interno della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari che le dichiarazioni rese attraverso questo strumento dal senatore Gasparri andassero ricomprese in quelle da ritenere insindacabili, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono iscritti a parlare in discussione, passiamo alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

SCALFAROTTO *(Az-IV-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO *(Az-IV-RE)*. Signor Presidente, intervengo volentieri per spiegare all'Assemblea quale sarà la nostra posizione.

Il Gruppo Azione-Italia Viva-Renew Europe parte dall'idea che l'articolo 68 della Costituzione sia uno strumento fondamentale per l'esercizio dell'attività parlamentare e che sia in particolare necessario per lo svolgimento di una corretta, ordinata e ricca vita democratica. I parlamentari, in linea di massima, hanno la necessità operativa, proprio per dar vita e linfa alla nostra vita democratica, di potersi esprimere con la maggior libertà e il maggior agio possibile, perché le loro dichiarazioni, soprattutto quelle rese in quest'Aula, esprimono la volontà popolare. La volontà popolare talvolta si esprime anche in modo colorito e forte. La dialettica che si svolge in queste Aule risponde a dinamiche che sono forse più accese di quelle della vita esterna a quest'Aula.

È per questo che i nostri Costituenti, nella loro saggezza e lungimiranza, decisero di introdurre un elemento che evidentemente è di garanzia e va ad alterare i normali equilibri della vita civile e del dibattito tra i nostri concittadini all'esterno delle Aule parlamentari. Se un una persona utilizza espressioni offensive nei confronti di un'altra persona, la legge giustamente prevede che la persona che si è sentita offesa possa ricorrere alla giustizia per vedersi riconosciuto il torto subito ed è giusto che sia così, perché evidentemente non vogliamo che le persone si facciano giustizia da sole. Deleghiamo all'autorità giudiziaria e alla sua terzietà la valutazione della gravità delle affermazioni fatte e della loro idoneità a ledere il prestigio della persona che è stata offesa.

Questo equilibrio viene modificato dalla Costituzione, in cui si dice al cittadino "x" o cittadino medio: se a dire qualcosa che sembra offendere la tua onorabilità è un parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni, purtroppo il tuo interesse a preservare la tua onorabilità deve cedere il passo alla libertà del parlamentare, perché quella libertà serve a dare linfa e vita autentica alla nostra democrazia.

Quindi noi dobbiamo sempre avvicinarci con questa ottica quando discutiamo di immunità e io dico che dobbiamo farlo dando pienezza all'articolo 68 della Costituzione. Io trovo che questa eccezione alla possibilità del cittadino di difendersi da un'offesa sia giustificata, dolorosa se vogliamo, ma dovuta se vogliamo fare in modo che in quest'Aula si sia liberi di esprimere le opinioni che il popolo, eleggendoci, ci ha chiesto di esprimere. Non possiamo quindi camminare sulle uova, ma dobbiamo poter parlare.

Pertanto, il nostro atteggiamento - quando discuteremo del caso successivo lo confermerò ancora - è che normalmente l'articolo 68 della Costituzione vada applicato, se possibile. Tuttavia, nel caso specifico di cui ci stiamo occupando credo che andiamo fuori da quanto esso dispone. Il famoso *tweet* del senatore Gasparri (quello nel quale diceva: sesso consenziente coi terroristi e noi paghiamo) dice sostanzialmente due cose. Nella sua espressione il senatore Gasparri dice due cose: da un lato, pone un tema politico relativo alla gestione degli ostaggi che la nostra Repubblica fa quando degli italiani vengono catturati all'estero e, quindi, pone un tema sulla gestione degli ostaggi, ossia se dobbiamo pagare per liberare gli italiani che siano stati sequestrati all'estero. Nel *tweet,* però, ne pone anche un altro: parla di sesso consenziente, e cioè dice che le due concittadine siano andate lì per questo (al di là

del pagamento, al di là del sequestro), che le due persone siano partite per la Siria perché desiderose di fare sesso consenziente con i terroristi. Quando si viene a discutere in quest'Aula di questa vicenda e la discussione viene iniziata da un intervento contrario della senatrice De Petris, il senatore Gasparri interviene, ma sostanzialmente anche nelle sue dichiarazioni dice che delle sue opinioni per quanto riguarda i riscatti, i rapimenti e il terrorismo, conserva le sue tesi che verranno discusse nei luoghi a ciò deputati e non certamente in quel momento. Pertanto, il senatore Gasparri riafferma la sua opinione politica sulla tematica del terrorismo e degli ostaggi e questa è sicuramente da considerarsi coperta dall'articolo 68 della Costituzione. Tuttavia, sulla vicenda sul sesso consenziente, che era stata pure sollevata dalla senatrice De Petris, il senatore Gasparri dice di scusarsi se qualcuno si è sentito offeso del fatto che sia stata rigirata una domanda. Questa francamente non mi sembra un'opinione politica, una valutazione politica di un fatto.

Devo anche aggiungere una delle cose che il senatore Gasparri ha detto alla Giunta: io ho soltanto ritwittato qualcosa che era stato detto da altri, ma è evidente che il *retweet* fatto da un personaggio pubblico ovviamente attribuisce a quel messaggio una visibilità che altrimenti non avrebbe avuto. Pertanto, questo aspetto lo terrei completamente al di fuori.

Dal nostro punto di vista certamente dobbiamo avere un occhio di grande attenzione quando riteniamo che l'articolo 68 della Costituzione non sia applicabile, perché in linea di principio riteniamo che lo debba essere. In questo specifico caso, però, noi consideriamo che la parte relativa alla gestione del terrorismo, ostaggi e quant'altro sia sicuramente parte dell'attività politica anche svolta in quest'Aula dal senatore Gasparri e sia chiaramente insindacabile. Riteniamo invece che la condotta, l'accusa e l'affermazione che le due concittadine fossero andate lì per fare del sesso consenziente costituiscano un fatto diverso, distinto e separato da quello relativo al pagamento del riscatto (e noi paghiamo, per intenderci). Quindi, riteniamo che in questo caso l'articolo 68 della Costituzione non possa essere applicato.

LOPREIATO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPREIATO *(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, l'Assemblea è chiamata a votare in merito alla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità nell'ambito di procedimento per diffamazione aggravata pendente nei confronti del senatore Gasparri, sulla quale la Giunta si è espressa scudando lo stesso in quanto le opinioni espresse ricadrebbero nell'articolo 68 della Costituzione quale opinione espressa nell'esercizio delle sue funzioni. Riassumo il tutto in due parole: una farsa. *(Applausi)*. È una farsa sotto tutti i punti di vista, sia tecnico che politico. Quanto al profilo tecnico, sarò breve, perché veramente c'è poco da dire.

Con la relazione della Giunta affrontiamo la materia del fantadiritto. Da avvocato ho studiato diritto penale, amministrativo e civile, ma devo candidamente ammettere che nel mio corso non ho mai studiato il fantadiritto, non era ancora materia di esame, nemmeno complementare. Nella relazione si citano le ormai solite, notissime sentenze della Corte costituzionale e si ripete sempre l'assunto che, a prescindere dal tenore delle dichiarazioni *intramoenia* rese, le stesse siano sufficienti a scudare la condotta grazie al nesso funzionale con l'esercizio del mandato parlamentare, basato sulla corrispondenza tra le opinioni espresse all'esterno e quello espresso nell'ambito delle attività parlamentari.

Ricordo a me stessa che la Corte costituzionale e la Corte di cassazione hanno in più occasioni delineato l'esatto ambito di operatività del precetto costituzionale, evidenziando in particolare la necessaria sussistenza di un nesso funzionale tra la condotta che si assume essere delittuosa e le specifiche iniziative ed attività parlamentari, le quali non dovranno essere ascrivibili a questioni che siano meramente politiche. A chi volesse andarsi a leggere le sentenze, le ricordo: quella della Corte costituzionale n. 120 del 2004, quelle della Cassazione n. 35523 del 2007 e n. 21320 del 2014. Non è quindi sufficiente l'assunto che il fatto sia stato posto in essere in un luogo politico, ma necessiterebbe di un raccordo con le specifiche iniziative di attività parlamentari. Ma vi è di più: occorre anche citare la sentenza della Cassazione (sempre per chi è interessato, la n. 32862 del 2019), laddove richiede, ai fini di una eventuale pronuncia di insindacabilità, un legame fra l'attività parlamentare e l'attività

esterna, tale che questa venga ad assumere una finalità divulgativa della prima.

A questo punto, analizziamo i fatti e partiamo proprio dalle parole usate dallo stesso senatore Gasparri, richiamate anche dal senatore Scalfarotto: «Vanessa e Greta, sesso consenziente con i guerriglieri? E noi paghiamo». Questo è il *post* pubblicato su Twitter il 18 gennaio 2015. Verifichiamo quindi la corrispondenza contenutistica sostanziale con l'intervento reso in corso di seduta dell'Assemblea del 19 gennaio 2015. Intanto, c'è da sottolineare che è la senatrice De Petris a sollevare la questione, stigmatizzando il *post* proprio in quell'occasione in Aula. Dopodiché, presero la parola altri cinque senatori e poi replicava il senatore Gasparri, all'epoca vice Presidente del Senato, il quale testualmente afferma: «Signora Presidente, ovviamente non concordo con la proposta della senatrice De Petris, mentre apprezzo l'invito alla prudenza del senatore Zanda, che penso debba riguardare sia l'uso dei *social network*, sia le azioni del volontariato in territori rischiosi. Ovviamente, se qualcuno si è offeso del fatto che sia stata rigirata una domanda (...), perché di questo si è trattato, mi scuso con chi si è ritenuto offeso. Per quanto riguarda i riscatti, i rapimenti e il terrorismo, conservo le mie tesi che discuteremo nei luoghi a ciò deputati, e non certamente in questo momento».

Spiegatemi come può un intervento del genere essere sufficiente al fine di far scattare le guarentigie di cui all'articolo 68 della Costituzione. L'unica cosa che emerge *ictu oculi* è - come scritto nella relazione della Giunta - non la corrispondenza tra atto *intra* ed *extramoenia*, bensì le scuse postume che il senatore Gasparri è stato costretto a fare in relazione alla richiesta di dimissioni formulata dalla senatrice De Petris, nonché l'invito a discutere le questioni nel luogo a ciò deputato. All'epoca, infatti, anche il senatore Gasparri non considerava un luogo adatto alla discussione l'Aula del Senato. Immagino invece si riferisse proprio a un'aula di tribunale. Ebbene, siamo d'accordo con il senatore Gasparri: ne discuta in tribunale e dia seguito a un sacrosanto procedimento.

Sorprende, ma fino a un certo punto, anche la tempistica dell'esame di tale provvedimento. Tale atto fu deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il 18 luglio 2018. Perché l'esame non fu concluso nella scorsa legislatura? Perché è stato messo all'ordine del giorno solo ora che il centrodestra detiene la maggioranza? Chi era il Presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari nella scorsa legislatura? Come direbbero i francesi, *ça va sans dire.*

C'è da fare una valutazione generale sul ruolo che il Regolamento del Senato impone alla Giunta. Essa si colloca nel novero degli organismi paragiurisdizionali, imponendo che le decisioni prese debbono essere basate su precisi presupposti di fatto e di diritto, come accade nell'applicazione di qualsiasi istituto giuridico. Purtroppo, questo organismo sta assurgendo a un organo assolutamente politico, anzi direi politico per eccellenza, che prende decisioni fondate su presupposti corporativisti piuttosto che su un'attenta lettura delle carte. *(Applausi)*.

Cosa dobbiamo aspettarci noi da questa maggioranza? Ricordiamo con orrore la votazione del 5 aprile 2011, quando 232 deputati dell'allora PdL votarono che Ruby la notte del 27 maggio 2010 era per lo Stato italiano la nipote di Mubarak. Chissà se l'ha votato anche il senatore Gasparri.

Per queste ragioni, dichiaro il voto contrario alla relazione della Giunta. *(Applausi)*.

STEFANI *(LSP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, oggi discutiamo i documenti della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari su casi di diffamazione che spesso accadono e che aprono una discussione e una riflessione sui rapporti stessi fra l'espressione di un diritto di critica, l'espressione di un'opinione e l'attività politica in sé.

Ricordiamo che l'articolo 68 della Costituzione prevede una guarentigia. Ricordo anche ai colleghi che si sono espressi prima di me che la legge n. 140 del 2003 ritiene che l'articolo 68 copra non solo le dichiarazioni rese in Aula, ma anche la presentazione dei disegni di legge, degli emendamenti e degli ordini del giorno, qualsiasi espressione di voto e ogni altro atto parlamentare, ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica connessa alla funzione di parlamentare. Quindi l'attività che viene resa *extra moenia* e l'attività che viene resa *intra moenia*, se dovessimo anche tenere conto del mutamento dei tempi, non possono essere così rigorose e matematiche. Bisogna tenere conto che, da quando è stata scritta la Costituzione ad oggi, l'attività del parlamentare è anche

mutata in sé. Se potevamo pensare che l'onorevole Aldo Moro si esprimesse e facesse politica all'interno dell'Aula attraverso i suoi interventi articolati, oggi vediamo invece un'attività politica che non si esaurisce nell'attività in Assemblea o in Commissione, ma che molto viene estrinsecata all'esterno.

Le decisioni che prendiamo in Giunta da anni devono vincere una forma di equilibrismo nel cercare di far ricomprendere anche delle ipotesi che devono essere riviste, proprio perché l'attività della politica oggi e l'attività del parlamentare non possono esaurirsi qui, ma anzi vengano estrinsecate soprattutto all'esterno.

Dobbiamo anche ricordare che, nel corso dell'esame dei vari casi in Giunta, sono emerse delle lacune nella stessa normativa oggi prevista. Ci siamo posti anche il tema dell'espressione di un'opinione, che magari poi viene censurata a titolo di diffamazione, anche da membri del Governo che non ricoprono la veste di parlamentare o comunque *sic et simpliciter* da membri del Governo che, non potendo intervenire in Aula, magari rischiano di non poter avere la copertura del nesso funzionale con l'attività parlamentare. Questo potrebbe e dovrebbe portare - a mio avviso - a una sorta di ampliamento delle ipotesi, proprio per adeguarsi a questo cambiamento di *mores*; cambiamento di *mores* nel senso che oggi la critica politica non si esaurisce magari in forbiti interventi, ma spesso ha anche delle espressioni magari più aspre e dure che fanno parte del modo stesso in cui sono cambiate le modalità attuali del dibattito. In realtà il caso del senatore Gasparri, che noi andiamo a trattare oggi, rientra pienamente - a nostro avviso - all'interno della portata e della copertura normativa prevista dall'articolo 68 della Costituzione, trattandosi di un'espressione che viene riportata sui diabolici mezzi - come li definisco io - cosiddetti *social,* e un'attività che invece è stata svolta pienamente all'interno di questa Aula in una seduta di Assemblea del 2015 (alla quale ero presente), forse il giorno dopo del *tweet*, dove si discusse della questione.

Ammesso e non concesso, il tema del sequestro e dei riscatti su dinamiche internazionali non è certo esauribile ed esaurito in quel dibattito dell'Assemblea, trattandosi comunque di tematica politica ampiamente discussa e appartenente di certo alla proprietà e alle argomentazioni portate avanti dal senatore Gasparri.

Per tale ragione riteniamo che in tal caso il nesso funzionale sia veramente pieno, pur lasciando delle considerazioni nell'ambito della valutazione di quello che è il diritto di critica.

Per quanto riguarda invece le decisioni prese dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e il fatto se esse possano o meno essere considerate politiche - come rilevato dalla collega che mi ha preceduto - se noi consideriamo le decisioni che sono state prese nella Giunta sul caso riguardanti Matteo Salvini, possiamo dire che in quel caso veramente abbiamo avuto delle decisioni pesantemente politiche *(Applausi)* al di fuori di quelle che erano delle valutazioni cui è chiamato ciascun membro della Giunta delle elezioni.

Confermiamo pertanto il voto favorevole del Gruppo Lega alla relazione proposta dal senatore Rastrelli. *(Applausi)*.

BAZOLI *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, abbiamo ascoltato la relazione del relatore che peraltro ha riportato già le considerazioni che vennero fatte nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla vicenda. Dal punto di vista giuridico, le considerazioni sono anche condivisibili.

È stata fatta una panoramica con la quale si è sottolineato come le espressioni e le opinioni espresse fuori da quest'Aula, che possono avere anche contenuto diffamatorio, siamo coperte dalla guarentigia *ex* articolo 68 laddove vi siano atti tipici, come interrogazioni o interventi in Assemblea, che riportano quasi integralmente o pressoché integralmente il contenuto delle dichiarazioni espresse fuori da essa. Ciò corrisponde alla necessità di difendere la libertà dei singoli parlamentari che devono poter esprimere ogni critica politica senza il rischio di incorrere in procedimenti anche di diffamazione a loro carico. È un principio condivisibile che è stato anche enunciato in maniera molto chiara dal collega Scalfarotto. Noi condividiamo la necessità di difendere con grande attenzione questa prerogativa, questa caratteristica legata alla funzione parlamentare e delineata in maniera molto chiara

dall'articolo 68 della Costituzione. Tuttavia, dobbiamo stare attenti - come abbiamo detto tante volte - a non trasformare questa garanzia, questa guarentigia riguardante l'attività di parlamentare, in un privilegio a scapito dei diritti delle persone e dei cittadini. *(Brusio)*.

Prima la senatrice Stefani ha fatto una affermazione in parte condivisibile...

PRESIDENTE. Scusi, senatore Bazoli, ma devo interromperla brevemente. Colleghi, vi prego di non scattare foto in Aula e di ridurre il brusio che, soprattutto proveniente dal lato destro dell'emiciclo, rende impossibile per me ascoltare.

BAZOLI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, dicevo che la senatrice Stefani ha fatto una affermazione in parte condivisibile. Ella ha detto che è cambiata l'attività politica, che la critica politica spesso si è caricata anche di colori, di significati ulteriori. Insomma, molto spesso si utilizzano anche espressioni colorite.

La senatrice Stefani si è però dimenticata di riferire che questo criterio di valutazione, anche delle parole che vengono dette dai parlamentari, si applica alla battaglia politica, cioè alla critica politica che riguarda la battaglia politica che si fa uno nei confronti dell'altro. *(Applausi).* Quando un esponente politico viene attinto da una critica politica molto forte, si può ritenere che essa non abbia carattere diffamatorio, perché oggi questo è il costume. Oggi, cioè, la critica politica si carica molto spesso anche di termini e di epiteti che fuori sarebbero consigliato offensivi, ma che dentro l'agone della politica non è giusto vengano considerati tali.

Qui, però, stiamo parlando di una cosa diversa, perché stiamo parlando di espressioni, proferite da un esponente politico autorevole e noto, nei confronti di privati cittadini. Quindi, in questo caso, il criterio espresso prima dalla senatrice Stefani non può applicarsi, perché non si tratta, appunto, di una critica politica che si può applicare alla battaglia politica. Sono parole pronunciate nei confronti di due cittadine che sono state rapite.

Anche qui, attenzione: come abbiamo già detto altre volte, noi non possiamo allargare l'articolo 68 della Costituzione fino a ricomprendere le offese personali. Questo è il punto, cari colleghi parlamentari. Non si possono ricomprendere le offese personali nell'ambito delle guarentigie di cui all'articolo 68. *(Applausi)*.

E cosa c'è di più offensivo di una frase, scritta su Twitter, che dice: "*Vanessa e Greta ,* sesso consenziente con i guerriglieri? E noi paghiamo!". Queste sono le parole pronunciate e scritte su Twitter.

La chiara attitudine offensiva di tali parole non può essere scriminata neanche da un intervento in Aula del giorno successivo, nel quale il senatore Gasparri si è scusato. Esse non costituiscono una critica politica e dunque non appartengono al novero della critica politica coperta dall'articolo 68.

Queste sono le ragioni per le quali noi, pur apprezzando la veste giuridica e la costruzione giuridica data dal relatore alla vicenda, non possiamo condividerne le conclusioni. Le caratteristiche offensive di quelle parole pubblicate su Twitter, infatti, non possono mai essere coperte dalla guarentigia di cui all'articolo 68. Ed è un errore che noi facciamo oggi se invece diciamo il contrario, perché in tal modo allarghiamo troppo la nostra guarentigia, trasformandola in un privilegio inaccettabile. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di deliberare che le dichiarazioni rese dal senatore Maurizio Gasparri costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi)*.

Discussione del documento:

(*Doc.* IV-*ter*, n. 5) *Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti dell'onorevole Nicola Morra, senatore all'epoca dei fatti* (ore 11,15)

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento: «Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un

procedimento civile nei confronti dell'onorevole Nicola Morra, senatore all'epoca dei fatti, procedimento civile n. 280/2017 R.G., trasmessa dal Tribunale di Lamezia Terme il 22 novembre 2022».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha proposto, a maggioranza, all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dall'onorevole Nicola Morra, senatore all'epoca dei fatti, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiedo al relatore, senatore Bazoli, se intende intervenire.

BAZOLI, *relatore*. Signor Presidente, intervengo per dare conto delle valutazioni che ha fatto la Giunta, ricordando che questo procedimento è originato da una vicenda nella quale l'onorevole Morra è stato citato in giudizio da una società cooperativa, la "Malgrado Tutto srl", in relazione ad alcune affermazioni da lui proferite nel corso della trasmissione televisiva "L'Arena", in onda su Rai 1 il 10 aprile 2016, ritenute dalla società diffamatorie e lesive della propria immagine. In particolare l'onorevole Morra in quel programma televisivo, dopo aver sostenuto di dover riportare un episodio... *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Bazoli. Colleghi, davvero vi prego di ridurre il brusio e di non voltare le spalle alla Presidenza. Si può anche uscire dall'Aula, se non si vuole partecipare al dibattito.

BAZOLI, *relatore*. Dicevo che in quella trasmissione, dopo aver sostenuto di dover riportare un episodio relativo alla sua visita presso il centro di accoglienza, che lo lasciava molto turbato, avrebbe sostanzialmente dichiarato di aver visto personalmente alcuni ragazzi del centro che lavoravano ai pannelli fotovoltaici sul tetto della struttura senza alcuna protezione, in violazione delle norme sulla sicurezza. Riferendosi appunto a quel centro di identificazione ed espulsione gestito da quella società cooperativa e al suo rappresentante legale, si domandava «come questa persona possa gestire, e non da oggi ma da parecchi anni, soldi pubblici ma soprattutto vite umane con così grande leggerezza». Proseguiva il senatore Morra dicendo: «Io ricordo che il C.I.E. in questione o C.T.P. o quello che è stato ha anche avuto la tragica esperienza di vantare 5 suicidi e sempre con la Malgrado Tutto che gestiva la struttura». Secondo la società cooperativa queste affermazioni avrebbero riportato circostanze prive di fondamento e attribuito alla stessa fatti mai realmente accaduti e rivestirebbero quindi un carattere diffamatorio.

Anche in questo caso - come in tutti i casi che ci occupano quando si parla di insindacabilità - occorre valutare non solo ovviamente l'attitudine diffamatoria delle dichiarazioni, ma anche se vi siano attività *intramoenia*, cioè attività svolte dal parlamentare all'interno di quest'Aula attraverso atti tipici che possono svolgere i parlamentari, per capire se quelle parole e le critiche di natura politica pronunciate fuori possano essere coperte, nella loro presunta o ipotetica attitudine diffamatoria, dalle considerazioni svolte in quest'Aula.

Ora, nel caso di specie risulta ed è appunto emerso nell'istruttoria che abbiamo fatto in Giunta che, se è vero che le parole esatte pronunciate nel corso della trasmissione televisiva non furono oggetto di contenuto di atti tipici del senatore Morra all'interno di quest'Aula, è però vero che la questione inerente alla gestione dei migranti e alla condizione dei migranti ospiti nei centri di prima accoglienza è stata al centro dell'attività politica svolta anche in quest'Aula dal senatore Morra nel corso degli anni in cui ha ricoperto la carica di senatore. Ci sono infatti numerose interrogazioni parlamentari che portano la sua firma in cui si pone all'attenzione tale problematica, e ciò avviene attraverso non solo atti tipici parlamentari, ma anche un'altra delle attività tipiche della nostra condizione di parlamentari, ossia quella delle visite ispettive ai centri di prima accoglienza.

Citerò - in modo che l'Assemblea ne sia consapevole, ma il dettaglio è contenuto nella relazione - le interrogazioni delle quali il senatore Morra fu firmatario o cofirmatario, nelle quali esattamente la condizione dei migranti veniva messa al centro dell'attenzione: l'interrogazione a risposta scritta del 25 giugno 2015, l'interrogazione a risposta orale del 23 settembre 2015, l'interrogazione a risposta scritta del 19 novembre 2015, l'interrogazione a risposta scritta del 22 novembre 2013, l'interrogazione a risposta scritta del 10 marzo 2015, e altri atti di cui fu cofirmatario il senatore Morra, tra cui mozioni -

per esempio una mozione del 13 giugno 2013 - e altre interrogazioni che riguardavano non tanto la condizione dei migranti, quanto l'immigrazione clandestina, le politiche migratorie e altre questioni attinenti in larga misura alla condizione dei migranti.

Anche sotto il profilo della contestualità delle frasi pronunciate in quella trasmissione televisiva con gli atti tipici depositati dal senatore Morra, abbiamo dovuto constatare che c'è una pertinenza, una coerenza temporale. Anche sotto questo profilo, quindi, riteniamo che ci sia una copertura ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione e della giurisprudenza che su tale articolo si è sedimentata.

Alla luce di tali considerazioni e, in particolare, della circostanza che sia fuori discussione che il tema dell'adeguatezza e della legalità del sistema di accoglienza fosse al centro dell'attività politica e parlamentare del senatore Morra, come documentato dai plurimi atti di natura squisitamente parlamentare depositati e dalle numerose visite ispettive effettuate nei centri di accoglienza, si ritiene corretto concludere che anche le dichiarazioni rese nel corso della trasmissione televisiva, sia pure non esattamente coincidenti a livello terminologico e testuale con gli atti menzionati, debbano essere ricomprese nell'ambito della insindacabilità coperta dall'articolo 68 della Costituzione, pena - ad avviso della Giunta, che ha concluso in maniera quasi unanime - una irragionevole limitazione della guarentigia che assicura la piena libertà di mandato al parlamentare, sussistendo nel caso di specie tutti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza della Consulta per la configurabilità della insindacabilità.

Per questi motivi la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari propone, sia pure a maggioranza, all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dell'onorevole Morra, senatore all'epoca dei fatti, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui l'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono iscritti a parlare in discussione, passiamo alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

SCALFAROTTO *(Az-IV-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO *(Az-IV-RE)*. Signor Presidente, come dicevo nell'intervento precedente, la nostra linea interpretativa e applicativa dell'articolo 68 della Costituzione tiene conto del contributo di questa norma costituzionale al dibattito, affinché esso sia ricco e libero all'interno del Parlamento e i parlamentari possano quindi svolgere il proprio compito esprimendo la pienezza delle proprie opinioni.

Voteremo quindi a favore della relazione del collega Bazoli, della quale ho apprezzato, in particolare, il tentativo di guardare proprio allo spirito della norma. È giustissimo, infatti, che noi ci atteniamo alle indicazioni della giurisprudenza costituzionale, ma non dobbiamo neanche cadere in una sorta di meccanicismo per cui, per poter applicare l'articolo 68, dobbiamo proprio individuare una perfetta coincidenza delle parole utilizzate. Se un parlamentare, come il senatore Morra, si è occupato durante il suo mandato in particolare di quella materia e se n'è occupato in molti modi e molte sedi, qui in Parlamento e nella sua attività politica fuori, e viene querelato per qualcosa che ha a che fare, se non con un'applicazione meccanica dell'individuazione delle parole, certamente con la sua attività parlamentare, non si può pensare di poter sindacare dal punto di vista giurisdizionale quel contenuto oggettivamente politico, condivisibile o meno, ma certamente parte delle sue opinioni e delle sue attività dentro e fuori dall'Aula. Credo che in quel caso sia fuori discussione che l'articolo 68 vada applicato. Di conseguenza, voteremo a favore della relazione.

POTENTI *(LSP-PSd'Az)*.Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POTENTI *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, il Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione riconoscerà con il proprio voto in Aula la proposta pervenuta dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. Apprezziamo le argomentazioni logico-giuridiche che supportano l'insindacabilità *ex* articolo 68, primo comma, della Costituzione in riferimento alle affermazioni espresse dal senatore Nicola Morra. Il carattere di conseguenza logico-temporale tra gli atti parlamentari presentati dall'allora senatore e l'intervento televisivo oggetto di contestazione palesano la sussistenza del cosiddetto elemento temporale fra l'attività parlamentare e la simmetrica attività esterna

del parlamentare: un requisito giuridico, elaborato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, che supporta quello della rispondenza contenutistica, appunto, tra atto *intramoenia* ed *extramoenia*.
Il tema dell'adeguatezza e della legalità del sistema di accoglienza era al centro delle attività del senatore Morra e non solo del collega ovviamente: le numerose visite ai siti di accoglienza e gli atti ispettivi da lui presentati non recano dubbio alcuno circa la possibilità di vedere operante la garanzia di cui all'articolo 68; di più ed anche, come nel caso che ci interessa, a fronte di una non esatta rispondenza terminologica tra le parole utilizzate nell'ambito del contesto televisivo e quelle oggetto degli atti parlamentari, essendo il tutto, come evidenza, il frutto di un'azione politica unitaria alla quale non possiamo disconoscere la copertura costituzionale dell'articolo 68. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di deliberare che le dichiarazioni rese dall'onorevole Nicola Morra, senatore all'epoca dei fatti, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Il senatore Guidi fa cenno di non essere riuscito a votare. Mi scuso per non averlo visto. Annullo la votazione.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di deliberare che le dichiarazioni rese dall'onorevole Nicola Morra, senatore all'epoca dei fatti, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

SENSI *(PD-IDP)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SENSI *(PD-IDP)*. Signora Presidente, Gianni Vattimo, che si è spento ieri, era un filosofo, non uno storico della filosofia o un pensatore, un opinionista o un *influencer;* ovviamente è stato tutte queste cose insieme, ma era un filosofo in un Paese - il nostro - che con la filosofia ha un po' il rapporto di quel distico sulla caccia alla volpe: l'irragionevole che insegue l'immangiabile.
Della sua biografia non saprei davvero fare meglio della corsa a perdifiato - perché la vita di Vattimo questo è stata, una corsa a perdifiato - che Cesare Martinetti gli ha dedicato questa mattina su «La Stampa». Le origini, nella *epochè* tra la sua Torino e la radice nella Calabria (a Cetraro), la formazione e l'impegno cattolico, la scelta della filosofia, il magistero di Pareyson, la Germania con Gadamer e Löwith (tremano i polsi solo a pronunciarli questi nomi), l'amicizia con Eco, la RAI, la vita accademica, l'estetica, il pensiero debole - certo -, la dimensione politica (controversa, erratica), il rovello della vita personale, la montagna, il *coming out* come si direbbe oggi, gli anni del fuori, i lutti terribili; le polemiche, anche quelle sbagliate, sbagliatissime; i dissidi direbbe il suo Lyotard. Ieri la morte con quell'ironico «Ei fu» sulla sua pagina Facebook. «Ero debole», che eleganza fino alla fine, quell'imperfetto.
Oggi ci consoliamo con la lezione del pluralismo e del disincanto, del dialogo, l'ermeneutica come vaccino contro gli *ipse dixit;* non è un caso che al suo Heidegger si attribuisca proprio sull'ermeneutica una smorfia sprezzante (roba da Gadamer) come strumento di falsificazione delle verità solide, ma anche come gioiosa *ars combinatoria* che restituisce e anticipa uno spirito del tempo che - celiava Vattimo - non è lo spirito santo. Tuttavia la filosofia è sempre stata e rimasta per lui domanda radicale e *thaumazein* (altro che debolismo). Ha recuperato l'innominabile Nietzsche, lo ha reso ospitale, lui così forastico per le nostre anime belle, soprattutto a sinistra. La ricezione italiana e non solo del pensiero heideggeriano gli deve moltissimo; chi non ha computato avido il suo arancione e Heidegger è con Wittgenstein il Novecento. L'ermeneutica in Italia gli deve semplicemente tutto: verità e metodo - mi perdonerà Emilio Betti, buonanima.

Tormentato, tragico, divertente, religioso, impunito come diciamo a Roma; aveva uno sconsiderato bisogno di amore, come se ci fosse altro nella vita che amare ed essere amati. Nella sua autobiografia dal titolo che manco Carmelo Bene «Non essere Dio: un'autobiografia a quattro mani» torna e ritorna sulla morte: la vera morte scandalosa che devi sopportare non è la tua - scriveva -, è quella degli altri vicino a te. Poi cita Kerenyi: io prima di nascere non sapevo che il mondo fosse così interessante, dopo la morte chissà cosa trovo. Ci dirà, professore caro. A chi resta basti per ora quello che ha cercato. La ringrazio. *(Applausi)*.

SCALFAROTTO *(Az-IV-RE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO *(Az-IV-RE)*. Signora Presidente, vorrei unirmi al ricordo di Gianni Vattimo. Il collega Sensi ha detto parole più che sufficienti e alate, come suo solito, per ricordarne il profilo, però io desidero anche ricordare un uomo che è stato estremamente coraggioso, una persona che ha vissuto la sua omosessualità pubblicamente in un Paese, il nostro, in cui essere sé stessi non è facile, soprattutto per persone della generazione di Vattimo che ovviamente hanno avuto da aprire porte che loro stessi hanno aperto e di cui noi più giovani generazioni ci siamo sicuramente serviti. È un uomo che si è esposto, che ha deciso di vivere in piena libertà ciò che era, di vivere le sue relazioni sentimentali, ciò che lui considerava famiglia. E credo che grazie anche ad esempi come quelli di persone come Gianni Vattimo oggi la comunità LGBT in Italia abbia diritti che sono nati anche dal loro lavoro e dal loro coraggio. Vattimo riconobbe per esempio il lavoro di Angelo Pezzana, uno dei primi, forse la prima persona a organizzare il Fronte unitario omosessuale rivoluzionario italiano (Fuori!), un'associazione LGBT in Italia, in Piemonte, a Torino.

Desidero quindi unirmi a questo ricordo a nome di tutta la comunità LGBT italiana proprio per ricordare insieme a Gianni Vattimo una generazione di uomini e donne coraggiosi che in un Paese difficile come il nostro hanno deciso di esporsi, di vivere sé stessi in piena libertà e dignità facendo in questo modo crescere la coscienza civile di un intero Paese. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. La Presidenza si associa al cordoglio dei colleghi ed esprime vicinanza alla famiglia e agli amici di Gianni Vattimo.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 21 settembre 2023

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 21 settembre, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 11,36)*.

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta è pervenuta al banco della Presidenza la seguente comunicazione:

Doc. IV-ter, n.1

sulla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, la senatrice Gelmini avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Amidei, Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fazzolari, Giacobbe, La Pietra, Minasi, Mirabelli, Monti, Morelli, Napolitano, Ostellari, Rauti, Renzi, Rubbia, Segre, Sisto, Unterberger e Versace.

.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cataldi, Spelgatti e Spinelli, per attività della 1ª

Commissione permanente; Alfieri, Craxi e Paganella, per attività della 3ª Commissione permanente; Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Barcaiuolo e Malpezzi, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Zampa, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Occhiuto, per partecipare a un incontro internazionale.

Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, Ufficio di Presidenza

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ha proceduto all'elezione dei Vice Presidenti e dei Segretari.

Sono risultati eletti:

Vice Presidenti: deputato Andrea Mascaretti e senatore Andrea Martella;

Segretari: deputato Vito De Palma e deputata Maria Cecilia Guerra.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Misiani Antonio, Malpezzi Simona Flavia, Valente Valeria, Sensi Filippo, Franceschelli Silvio, Giacobbe Francesco, Fina Michele, Losacco Alberto, Rando Vincenza, Manca Daniele, Camusso Susanna Lina Giulia, Zambito Ylenia, Irto Nicola, D'Elia Cecilia, Rojc Tatjana, Tajani Cristina, Rossomando Anna, Furlan Annamaria, La Marca Francesca, Zampa Sandra, Basso Lorenzo, Nicita Antonio, Alfieri Alessandro, Verini Walter, Giorgis Andrea, Martella Andrea

Delega al Governo per la promozione del lavoro agile nei piccoli comuni, nei comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti e nei comuni delle aree interne, nonché riconoscimento di un credito d'imposta e istituzione di un Fondo per favorire il lavoro agile nelle aree interne (879)

(presentato in data 18/09/2023);

senatori Basso Lorenzo, Fina Michele, Irto Nicola

Disposizioni concernenti il contrasto e la prevenzione della diffusione di canidi derivanti dai processi di ibridazione del lupo e l'indennizzo e la prevenzione dei danni alle imprese colpite (880)

(presentato in data 19/09/2023);

senatori Maiorino Alessandra, Cataldi Roberto, Patuanelli Stefano, Di Girolamo Gabriella, Nave Luigi, Pirro Elisa, Aloisio Vincenza, Bevilacqua Dolores, Bilotti Anna, Castellone Maria Domenica, Castiello Francesco, Croatti Marco, Damante Concetta, De Rosa Raffaele, Floridia Barbara, Guidolin Barbara, Licheri Ettore Antonio, Licheri Sabrina, Lopreiato Ada, Lorefice Pietro, Marton Bruno, Mazzella Orfeo, Naturale Gisella, Pirondini Luca, Scarpinato Roberto Maria Ferdinando, Sironi Elena, Trevisi Antonio Salvatore, Turco Mario

Disposizioni in materia di disciplina dei partiti in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, di trasparenza e pubblicità dei finanziamenti dei partiti, movimenti politici, fondazioni e associazioni politiche (881)

(presentato in data 19/09/2023).

senatori Verducci Francesco, D'Elia Cecilia, Rando Vincenza, Franceschini Dario, Parrini Dario, Irto Nicola, Camusso Susanna Lina Giulia, Rojc Tatjana, Furlan Annamaria, Valente Valeria, Giorgis Andrea, Bazoli Alfredo, Zambito Ylenia, Fina Michele, Basso Lorenzo, La Marca Francesca

Disciplina del sostegno e dello sviluppo del settore creativo e culturale (882)

(presentato in data 20/09/2023);

senatori Gasparri Maurizio, Ronzulli Licia, Paroli Adriano, Rosso Roberto, Occhiuto Mario, Silvestro Francesco, Ternullo Daniela, Damiani Dario, Lotito Claudio, Zanettin Pierantonio, Craxi Stefania Gabriella Anastasia, Fazzone Claudio

Nuovo Ordinamento della polizia locale (883)

(presentato in data 20/09/2023).

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro dell'istruzione e del merito, con lettera del 12 settembre 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 3, comma 1, e 14, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 99 - lo schema di decreto ministeriale recante disposizioni concernenti le aree tecnologiche, le figure professionali nazionali di riferimento degli ITS *Academy* e gli *standard* minimi

delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali (n. 80).
Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 7ª Commissione permanente che esprimerà il parere entro 30 giorni dall'assegnazione.
Il Ministro della cultura, con lettera del 18 settembre 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 1° dicembre 1997, n. 420 - lo schema di decreto ministeriale recante l'elenco delle proposte di istituzione e finanziamento di Comitati nazionali e di Edizioni nazionali per l'anno 2023 (n. 81).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 7ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 30 giorni dall'assegnazione.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con lettera in data 18 settembre 2023, ha trasmesso la Relazione relativa al quarto anno di sperimentazione del piano dei conti integrato e della contabilità integrata di cui all'articolo 38-*sexies* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, predisposta ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera *b*), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2019.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente (Atto n. 267).
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha inviato, in data 18 settembre 2023, ai sensi dell'articolo 25-*bis*, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la Relazione in merito all'efficacia dell'introduzione delle azioni nel bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente (*Doc*. XXVII, n. 10).
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha inviato, in data 18 settembre 2023, la Relazione sui risultati dell'applicazione sperimentale dell'accertamento qualificato di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente (*Doc*. XXVII, n. 11).
Il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, con lettera in data 14 settembre 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 5-*bis*, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, la relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziate per potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, riferita agli anni 2020- 2022.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente (*Doc.* CXXIX, n. 1).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, in data 19 settembre 2023, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità (COM(2023) 512 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 19 settembre 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 8ª e alla 10a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4ª.
Interrogazioni, apposizione di nuove firme
I senatori Lombardo e Enrico Borghi hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00677 della senatrice Gelmini.

L'ordine delle firme deve intendersi il seguente: Lombardo, Gelmini e Enrico Borghi.

Interrogazioni

RONZULLI, DAMIANI, FAZZONE, GASPARRI, LOTITO, OCCHIUTO, PAROLI, ROSSO, SILVESTRO, TERNULLO, ZANETTIN - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*. - Premesso che:

il dibattito intorno alla necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento energetico, scatenato dal conflitto russo-ucraino e dal conseguente forte rialzo dei prezzi del gas, ha riportato l'attenzione anche sul tema dell'energia nucleare;

il tema dell'energia nucleare è di recente tornato d'attualità anche in seguito a quanto proposto dalla Commissione europea, di inserire tale forma di produzione di energia nella tassonomia degli investimenti sostenibili, di cui al regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;

è fondamentale valutare tutte le soluzioni possibili per accelerare la transizione energetica e raggiungere gli obiettivi climatici al 2030 e al 2050;

considerato che:

a maggio 2023 l'Aula della Camera dei deputati ha approvato la mozione di maggioranza che impegna il Governo, tra l'altro, a valutare l'opportunità di inserire nel *mix* energetico nazionale anche il nucleare, quale fonte alternativa e pulita per la produzione di energia, al fine di accelerare il processo di decarbonizzazione dell'Italia. Inoltre, la mozione impegna il Governo a "valutare in quali territori al di fuori dell'Italia la produzione di energia nucleare possa soddisfare il fabbisogno nazionale di energia decarbonizzata e a valutare l'opportunità di promuovere e favorire lo sviluppo di accordi e *partnership* internazionali tra le società nazionali e/o partecipate pubbliche e le società che gestiscono la produzione nucleare al fine di poter soddisfare il suddetto fabbisogno nazionale";

il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ha annunciato ad inizio settembre la convocazione per il 21 settembre di istituzioni ed imprese per la prima riunione della "piattaforma nazionale per un nucleare sostenibile";

la "piattaforma" costituirà il soggetto di raccordo e coordinamento tra tutti i diversi attori nazionali che a vario titolo si occupano di energia nucleare, sicurezza e radioprotezione, rifiuti radioattivi, sotto tutti i profili. In particolare, si punta allo sviluppo di tecnologie a basso impatto ambientale e ad elevati *standard* di sicurezza e sostenibilità,

si chiede di sapere quale sia la *mission* della piattaforma nazionale per un nucleare sostenibile e gli obiettivi che si intende perseguire.

(3-00682)

TURCO, TREVISI, DI GIROLAMO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:

è notizia degli ultimi giorni la riduzione dal prossimo mese, da parte di ITA Airways, dei voli nazionali da e per Brindisi con destinazione Roma e Milano, servizi di collegamento importantissimi per tantissimi cittadini, imprenditori, professionisti, così provocando enormi disagi ad un territorio riferente all'area jonico-salentina, già penalizzata dalla penuria di infrastrutture;

Assoaeroporti (associata Confindustria) ha calcolato in un 5,4 per cento l'entità del taglio operato ai voli nazionali da e per la Puglia nel corso del 2023;

questo drastico taglio nei collegamenti aerei, infatti, mette in pericolo non solo la comodità dei viaggiatori, ma anche gli investimenti cruciali per la crescita economica della regione;

peraltro, continua ad essere ignorata l'apertura dell'aeroporto di Grottaglie (Taranto) ai voli civili, in questo modo penalizzando un'area che potenzialmente potrebbe servire la vicina Basilicata ed il nord della Calabria, sebbene lo stesso aeroporto abbia registrato un traffico di oltre 700 voli privati stimato nei primi 8 mesi dell'anno corrente;

come riportato nell'interrogazione 3-00523 del 21 giugno 2023, Ferrovie dello Stato ha deciso di emarginare ulteriormente la città di Taranto, sopprimendo alcune tratte, nonostante questa rappresenti la seconda città della Puglia, nonché strategicamente uno dei siti di maggiore importanza dell'intero Mezzogiorno d'Italia;

il Governo non ha previsto investimenti aggiuntivi di natura infrastrutturale che riguardino, tra gli altri, il collegamento stradale Mottola-Massafra-Taranto;
considerato che:
Taranto, nella sua attuale evoluzione proiettata verso la riconversione economica, si sta prodigando per diventare meta turistica emergente grazie anche ai flussi di visitatori garantiti dall'attracco di navi da crociera, diventando, tra l'altro, porto d'imbarco, raggiungibile, però, con enormi difficoltà dai crocieristi;
da Taranto, ci sono rarissimi treni sulle relazioni con Roma e Milano, con i viaggiatori costretti, nella migliore delle ipotesi, ad effettuare almeno un cambio per tratta ferroviaria;
sembrerebbe, inoltre, che dal 1° ottobre 2023 sia prevista la cancellazione di alcuni treni Intercity, come il Taranto-Roma, oltre al Frecciarossa Taranto-Milano;
per Taranto, con la cancellazione del Frecciarossa, l'alta velocità diventerà nuovamente un miraggio e la tappa di avvicinamento ad essa si materializza con un potenziamento dei collegamenti intermodali (treno più bus) verso il Nord Italia annunciato da Italo (impresa ferroviaria privata); il che significa scendere da un mezzo su gomma per raggiungere Bari ed usufruire dei treni veloci a lunga percorrenza;
ritenuto che:
la città di Taranto continua a versare in uno stato di profondo disagio, isolamento e abbandono dal punto di vista dei trasporti essendo, come in precedenza evidenziato, priva di un aeroporto aperto ai voli civili e di interconnessioni di prossimità che agevolino il collegamento con altri territori del Paese;
il miglioramento dei collegamenti con il resto dell'Italia, siano essi aerei o ferroviari, rappresenterebbe un fattore determinante per il rilancio non solo del turismo (anche destagionalizzato, visto il clima mite di cui gode il territorio jonico), ma dell'intera economia della provincia,
si chiede di sapere:
quali siano gli interventi che si intenda porre in essere per arginare le ulteriori penalizzazioni di un'area geograficamente decentrata;
se sia nelle intenzioni del Ministro in indirizzo monitorare le compagnie di trasporto, aereo e ferroviario, che svolgono la loro attività di impresa nell'area jonico-salentina, affinché non perpetrino distorsioni o penalizzazioni in danno all'economia locale;
se intenda aprire un tavolo di concertazione con le parti interessate per scongiurare l'isolamento territoriale di una città come Taranto, tra le più importanti del Mezzogiorno, soprattutto in vista dei giochi del Mediterraneo del 2026.
(3-00683)
MAIORINO - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:
secondo i dati del Ministero dell'interno, aggiornati al 15 settembre 2023, sono 141.201 i migranti in accoglienza sul territorio nazionale distribuiti tra le diverse strutture e le varie regioni, di cui 5.696 negli *hotspot*, 100.734 nei centri di accoglienza, 34.771 nel SAI (sistema di accoglienza e integrazione);
sempre secondo il Ministero, nei primi 7 mesi del 2023, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, sono più che raddoppiati gli sbarchi di migranti: dai 41.435 del periodo 2022 agli attuali 89.158, con una variazione percentuale del 115,18 per cento;
il decreto-legge n. 124, detto "decreto Sud", pubblicato nella serata del 19 settembre 2023, è stato integrato da alcune disposizioni in tema di immigrazione e ha confermato quello che era stato già anticipato da giorni dagli organi di stampa: la realizzazione sul territorio nazionale di nuovi centri di permanenza per i rimpatri, utilizzando anche strutture militari dismesse, opere considerate di interesse nazionale per la sicurezza, da realizzare, come riportato dal comunicato stampa del Consiglio dei ministri del 18 settembre, in zone scarsamente popolate e facilmente sorvegliabili;
il decreto-legge prevede, inoltre, l'innalzamento del termine di trattenimento nei centri di permanenza per i rimpatri fino al limite massimo consentito dalle attuali normative europee: 6 mesi, prorogabili per ulteriori 18, per un totale di 18 mesi;
considerato che, a giudizio dell'interrogante:

nei centri di permanenza per i rimpatri saranno ospitati e trattenuti anche i richiedenti asilo, per effetto delle disposizioni del decreto-legge "Cutro", che li vede esclusi dal sistema di accoglienza e integrazione, in un'evidente e palese lesione dei diritti umani e una forzatura del nostro ordinamento costituzionale;
risulta quindi palese la violazione del principio della libertà personale e dei doveri di solidarietà che la nostra Carta costituzionale riconosce all'articolo 10; gli interventi definitivi strutturali in tema di immigrazione si basano su un disegno di gestione securitario che non garantisce i diritti umani e la dignità della persona,
si chiede di sapere:
quali siano i dati a disposizione sull'applicazione di quanto disposto dall'articolo 8 del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, relativamente alle disposizioni penali ivi previste per il contrasto dell'immigrazione clandestina;
quali siano le stime dei costi per la costruzione *ex novo* e l'adeguamento di strutture già esistenti, nonché per il loro mantenimento a lungo termine quali centri di permanenza;
come il Ministro in indirizzo intenda garantire la sicurezza e la convivenza civile per una tempistica di oltre un anno di detenzione amministrativa all'interno dei centri di permanenza per i rimpatri, dove verrebbero ad essere detenuti anche i richiedenti asilo, in palese violazione dei diritti umani.
(3-00684)
MALPEZZI, BASSO, FINA, IRTO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:
il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1228, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 per quanto riguarda le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi intelligenti e delle loro componenti, ha introdotto l'obbligo di installare, a decorrere dal 21 agosto 2023, la nuova versione del tachigrafo intelligente sui veicoli di nuova immatricolazione, adibiti a trasporto merci o persone, di massa superiore a 3,5 tonnellate;
l'obbligo sarà poi esteso a tutti i veicoli di massa superiore alle 3,5 tonnellate già provvisti di tachigrafo analogico o digitale di prima generazione dal 31 dicembre 2024; a tutti i veicoli con massa superiore alle 3,5 tonnellate provvisti di tachigrafo digitale di seconda generazione, prima versione, a decorrere dal 19 agosto 2025; e infine, dal 1° luglio 2026 a tutti i veicoli con massa superiore alle 2,5 tonnellate;
la nuova versione del tachigrafo digitale di seconda generazione possiede nuove funzionalità, tese a facilitare le attività di registrazione dei conducenti e nuovi meccanismi per impedire le manomissioni, nonché i controlli degli organi di polizia stradale; la sua installazione sui veicoli rappresenta dunque un elemento importante di sicurezza sulle strade e di garanzia per gli stessi lavoratori del settore;
considerato che:
la normativa sui tachigrafi si è in questi anni notevolmente stratificata, creando non poche difficoltà di interpretazione delle norme e degli obblighi a conducenti, aziende e case costruttrici: solo a titolo esemplificativo, oltre al regolamento di esecuzione già citato, il regolamento (UE) 2020/1054, che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi; o il nuovo regolamento di esecuzione (UE) 2023/980, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 per quanto riguarda un tachigrafo intelligente di transizione e il suo uso del servizio aperto di autenticazione dei messaggi di navigazione di "Galileo" e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1228;
le difficoltà che sta attraversando il settore dell'autotrasporto a causa di questa normativa in costante evoluzione, che a quanto riportano gli operatori del settore sta addirittura spingendo alcune case costruttrici a non consegnare più nuovi mezzi, sono a conoscenza dello stesso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ha già evidenziato come, a causa di ritardi nella fornitura dei nuovi dispositivi non attribuibili alle aziende del settore, un consistente numero di veicoli di nuova immatricolazione sul territorio UE non sarà dotato di tachigrafi di nuova generazione entro la data del

21 agosto;
in Italia, il numero di tali autoveicoli sarà probabilmente compreso tra i 7.000 e i 9.000, ma la medesima problematica si è presentata in altri Stati membri, tale da generare conseguenze negative e non volute sul settore dell'autotrasporto, sulla concorrenza tra vettori a livello comunitario e probabili differenze di trattamento tra gli stessi nei diversi Paesi dell'Unione; conseguentemente, a quanto risulta, la Direzione generale mobilità e trasporti della Commissione europea (DG-MOVE) ha garantito, almeno sino al 30 settembre 2023, un regime di tolleranza sul mancato adeguamento;
considerato altresì che:
le problematiche evidenziate sono, ad oggi, rimaste inalterate, tanto da generare un'ampia e generalizzata preoccupazione tra le aziende e i lavoratori del settore, impossibilitati, anche volendolo, a mettersi in regola con gli obblighi europei e ad evitare di essere sanzionati per responsabilità non proprie;
sembra dunque quantomai necessario procedere a nuove interlocuzioni con la Commissione europea al fine di garantire un ulteriore periodo di tolleranza, ed in ogni caso adottare ogni iniziativa tesa a favorire l'adeguamento dei veicoli, a partire dalla pronta consegna da parte delle case costruttrici di nuovi mezzi adeguati alle norme europee,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia conoscenza della posizione della Commissione europea, in particolare nell'ambito della DG-MOVE, in merito all'implementazione degli obblighi previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1228, e se nell'ambito delle prossime interlocuzioni intenda rappresentare le preoccupazioni dei lavoratori e delle imprese del settore al fine di una soluzione delle problematiche;
se intenda chiarire se il regime di tolleranza garantito sino al 30 settembre, di cui anche alla circolare del Ministero dell'interno del 9 agosto 2023 prot. 300/STRAD/2/0000025398.U/2023, sia relativa al solo controllo da parte delle forze dell'ordine per i veicoli circolanti in Italia e che svolgano attività transfrontaliera, ovvero se la deroga consenta l'immatricolazione entro il 30 settembre 2023 di veicoli con tachigrafo versione 4.0 e relativa attivazione presso officine autorizzate;
quali siano gli obblighi per i veicoli nuovi immatricolati tra il 21 agosto e il 30 settembre 2023 con tachigrafi 4.0;
quali iniziative di propria competenza intenda porre in essere per favorire in tempi rapidi l'adeguamento all'obbligo di installazione della nuova versione del tachigrafo intelligente sul parco mezzi circolanti adibiti al trasporto merci e persone, anche attraverso le opportune incentivazioni al fine della messa sul mercato e dell'acquisto dei veicoli di nuova immatricolazione conformi alla normativa europea.
(3-00685)
MIELI, MALAN, AMBROGIO, COSENZA, FAROLFI, LEONARDI, MELCHIORRE, MENNUNI, SPINELLI - *Al Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità*. - Premesso che:
i recenti fatti di Palermo e Caivano hanno accresciuto l'attenzione sul problema, già noto, dell'esposizione dei minori a contenuti pornografici e violenti, mediante soprattutto i collegamenti in rete;
con l'inizio della pandemia si è assistito all'adozione di strumenti normativi, a livello internazionale e sovranazionale, dedicati ai diritti delle persone di minore età nell'ambiente digitale volti a prevenire e contrastare l'abuso e lo sfruttamento sessuale *online* di minori, incluse la pornografia minorile e la pedopornografia;
la novità più rilevante in questo ambito è la proposta di regolamento della Commissione europea dell'11 maggio 2022 che prevede, tra l'altro, la creazione di un centro europeo per la prevenzione e il contrasto dello sfruttamento e dell'abuso sessuale dei minori, che muove da analoghe esperienze canadesi e australiane; il futuro regolamento, se approvato, sostituirà il regolamento UE del 14 luglio 2021, n. 1232, cosiddetto regolamento *chat control*;
la questione relativa all'accesso, da parte di minorenni, a materiale pornografico, è menzionata nel Commento generale n. 25 sui diritti dei minorenni in relazione all'ambiente digitale, adottato nel 2021 dal Comitato ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che incoraggia gli Stati a "proteggere i

minorenni da contenuti dannosi e inattendibili e garantire che le imprese e altri fornitori di contenuti digitali sviluppino e attuino linee guida per consentire ai minorenni di accedere in modo sicuro a diversi contenuti, riconoscendo i loro diritti all'informazione e alla libertà di espressione, proteggendoli al contempo da tali materiali dannosi nel rispetto dei loro diritti e delle loro capacità in evoluzione";
da tempo sono disponibili sul mercato strumenti fruibili in grado di monitorare ed eventualmente regolare la navigazione in rete dei minori, il principale dei quali è il cosiddetto *parental control*, la cui diffusione è però limitata;
recentemente è stato adottato il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, che include la sicurezza dei minori in ambito digitale, volto a diffondere l'uso del *parental control* con relative campagne informative,
si chiede di sapere quali siano le iniziative del Dipartimento per le politiche della famiglia in relazione all'alfabetizzazione digitale e mediatica a tutela dei minori e alle campagne informative di cui all'articolo 14 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123.
(3-00686)
CANTALAMESSA, ROMEO - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:
le stazioni ferroviarie e le relative aree limitrofe si trasformano troppo spesso in luoghi pericolosi e degradati, dove si sviluppano fenomeni di emarginazione, di delinquenza e di violenza e dove la percezione di insicurezza è molto diffusa;
in questi giorni sono stati siglati accordi in diverse città italiane per la promozione della sicurezza integrata nelle stazioni ferroviarie con lo scopo di assicurare, in particolare nelle ore notturne, specifici servizi all'interno degli scali, quando essi non sono presidiati dalla Polizia ferroviaria;
negli ultimi mesi sono state intensificate le attività di prevenzione, controllo e contrasto alla microcriminalità nelle zone adiacenti alle stazioni ferroviarie, a partire da Roma, Milano e Napoli, con l'obiettivo di assicurare una presenza rafforzata e visibile delle forze di polizia e offrire una più efficace risposta al bisogno dei cittadini di protezione;
il potenziamento della sicurezza in prossimità delle stazioni e sui mezzi di trasporto pubblico risulta imprescindibile per garantire il diritto alla mobilità in sicurezza e la fruibilità degli spazi da parte della comunità, sia nella grandi città (nelle aree di Roma Termini e Milano centrale transitano ogni giorno circa un milione di viaggiatori), sia nelle città più piccole, dove nelle aree delle stazioni si concentrano tradizionalmente degrado ed emarginazione e, conseguentemente, criminalità e violenza;
è assolutamente necessario mettere in atto azioni concrete nelle aree a più alto rischio criminalità, che siano quelle adiacenti agli scali ferroviari o quelle periferiche con condizioni di degrado e marginalità sociale in cui le organizzazioni criminali trovano terreno fertile soprattutto tra i giovani, sicuramente attraverso il presidio della sicurezza e della legalità, ma anche con risposte sul piano sociale, educativo, culturale, delle infrastrutture sportive, che offrano opportunità e alternative ai ragazzi;
si assiste con troppa frequenza su tutto il territorio nazionale ad aggressioni violente e immotivate da parte di ragazzi, anche giovanissimi: il fenomeno delle *baby gang* rappresenta oggi una vera e propria emergenza sociale, che deve essere gestita congiuntamente dalle diverse istituzioni coinvolte,
si chiede di sapere quali siano i risultati degli interventi di prevenzione, controllo e contrasto alla criminalità messi in atto negli ultimi mesi per garantire la sicurezza nelle aree periferiche delle città italiane, in particolare nelle zone limitrofe alle stazioni ferroviarie, e quali siano le azioni programmate per proseguire, ampliare e potenziare tali interventi, anche prevedendo un lavoro congiunto con le altre istituzioni che affianchi l'immediata garanzia della sicurezza pubblica ad un piano di lunga durata finalizzato a combattere il degrado sociale delle periferie e a costruire opportunità per i ragazzi.
(3-00687)
GIORGIS, NICITA, BOCCIA, D'ELIA, FURLAN, MELONI, PARRINI, RANDO, VALENTE - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che, a giudizio degli interroganti:
nell'ultimo anno gli sbarchi sull'isola di Lampedusa sono aumentati e la situazione è diventata vieppiù critica. L'*hotspot* versa in condizioni inaccettabili di grave sovraffollamento e di estremo degrado;
fino a questo momento la risposta del Governo alla questione epocale della migrazione è stata del tutto irragionevole e inadeguata: non si comprende che senso abbia, quale giustificazione giuridica e prima

ancora politica e umana possa avere costringere le navi delle organizzazioni non governative a percorrere lunghi tratti di navigazione per condurre a terra le persone salvate, e al tempo stesso costringere le stesse a ignorare ulteriori richieste di soccorso nelle vicinanze nel caso abbiano già a bordo persone tratte in salvo, anche quando avrebbero ancora la capacità di effettuare un altro salvataggio. E quale senso abbia restringere la protezione speciale e consegnare all'irregolarità persone che hanno in molti casi stretto relazioni familiari e sono inserite nel tessuto produttivo del nostro Paese;

altrettanto incomprensibile, perché disumana e priva di qualsiasi utilità generale, è la scelta di moltiplicare i centri di permanenza per i rimpatri e di allungare i tempi di trattenimento, senza peraltro prestare alcune attenzioni alle condizioni in cui sono costrette le persone nei centri e senza alcun coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali;

non meno irragionevole e dannoso, anche per la sicurezza dell'intero Paese, è lo smantellamento di un complesso e articolato sistema di accoglienza diffusa imperniato sul ruolo e sulle competenze degli enti locali;

le politiche securitarie e punitive, adottate fino a questo momento dal Governo in materia di migrazione, sono lungi dall'essere efficaci risposte di prevenzione e di "contrasto dell'immigrazione irregolare" come il Governo ha cercato e cerca ancora di far credere, salvo poi essere smentito dalla realtà dei numeri, mentre prosegue su una strada demagogica, consapevolmente cinica, ma soprattutto totalmente inefficace sia per il rispetto e la salvaguardia dei diritti umani, sia per la tutela degli interessi del nostro Paese;

a seguito della visita sull'isola di Lampedusa, la Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto di reintrodurre una missione europea, sul modello dell'operazione "Sophia", peraltro "sospesa" nel dispiego degli assetti navali nella primavera del 2019 proprio da Salvini, allora Ministro dell'interno, visto il numero crescente dei suoi interventi di soccorso e il mancato accordo tra gli Stati membri riguardante la modifica delle regole sullo sbarco delle persone salvate;

nonostante le mirabolanti promesse fatte durante la campagna elettorale, l'attuale Governo non ha ottenuto nulla di nuovo rispetto alle politiche europee, focalizzate esclusivamente sul controllo delle frontiere, senza nessun risultato sulla redistribuzione obbligatoria delle quote di migranti tra tutti i Paesi UE;

l'unica risposta possibile per gestire il fenomeno della migrazione è quella che coniuga il rispetto dei diritti umani, la necessità di controllo e di governo dei flussi migratori e la cultura della legalità, senza trascurare le potenzialità positive che l'immigrazione può avere, se adeguatamente regolata, sul nostro sistema economico e sociale caratterizzato da un progressivo calo demografico e dalla corrispondente necessità, anche nel sistema previdenziale, di forza lavoro e occupazione regolare;

occorre inoltre sempre ricordare che chi entra in Italia entra in Europa e che le dimensioni e la complessità del fenomeno migratorio necessitano di risposte europee condivise, perché nessun Paese può predisporle da solo;

non è più procrastinabile una strategia europea che rafforzi la cooperazione internazionale e il sostegno allo sviluppo dell'Africa mediante l'investimento su progetti e politiche che rappresentino una reale alternativa alle migrazioni, con l'essenziale coinvolgimento delle Nazioni Unite;

gli accordi con i Paesi terzi riguardanti la cooperazione allo sviluppo e la gestione dei flussi migratori dovrebbero peraltro essere innanzitutto europei e, naturalmente, fondarsi sulla salvaguardia del rispetto dei diritti umani che non può mai rappresentare una "variabile" o una "concessione",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario adottare tutte le iniziative utili alla riforma del regolamento di Dublino che prevede l'obbligo per il Paese di primo approdo, spesso l'Italia, di registrare tutti i migranti che arrivino sulle sue coste e di occuparsi della loro accoglienza finché non sia riconosciuto o meno il diritto di asilo, assicurando una condivisione obbligatoria dell'accoglienza tra tutti i Paesi UE e una redistribuzione che valorizzi, ove presenti, i legami dei richiedenti asilo, a partire da quelli familiari;

quali siano le sue valutazioni in merito all'adozione di un'operazione "Mare nostrum" europea, con lo

scopo primario di salvare le vite, così come fece l'operazione "Mare nostrum" avviata il 18 ottobre 2013, che si caratterizzava per un duplice specifico mandato: garantire la salvaguardia della vita in mare e assicurare alla giustizia i trafficanti di esseri umani;
quali iniziative urgenti, nell'ambito delle sue competenze, intenda adottare al fine di scongiurare ulteriori naufragi e contrastare in modo efficace il traffico di esseri umani, prevedendo nuovi canali d'ingresso legali a tutti i Paesi UE, sia per coloro che chiedono protezione internazionale, sia per coloro che sono in cerca di lavoro, poiché le vie legali e sicure per l'ingresso rappresentano l'unica alternativa efficace al traffico di esseri umani;
quali iniziative urgenti intenda adottare al fine di attuare, di concerto con i sindaci e le amministrazioni comunali, un piano efficace per l'accoglienza diffusa, al fine di evitare grandi concentrazioni di persone accolte in poche singole strutture e in poche città, con l'obiettivo di riaffermare, anche attraverso il pieno coinvolgimento del terzo settore, un sistema di accoglienza di qualità, supporto alla persona, consulenza legale e psicologica, insegnamento della lingua italiana, corsi di formazione, prevedendo altresì un fondo nazionale per le politiche migratorie a cui possano accedere i Comuni;
se non ritenga ineludibile prevedere una nuova legge quadro sull'immigrazione che sostituisca la "legge Bossi-Fini", che sia basata sull'immigrazione legale (e dunque sui canali d'accesso legali) sul potenziamento dei corridoi umanitari e sulla realizzazione di un grande piano nazionale per l'integrazione;
se non ritenga necessario, al fine di salvaguardare le persone più fragili, continuare a dare piena e corretta attuazione alla legge 7 aprile 2017, n. 17 ("legge Zampa"), in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati, prevedendo maggiori risorse e personale per i Comuni che si trovano di fronte a un fenomeno molto complesso, nonché la realizzazione di progetti e interventi per le donne vittime di tratta e per le donne che hanno subìto violenze e abusi.
(3-00688)

DE POLI, BIANCOFIORE - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*. - Premesso che:
la legge 4 agosto 2017, n. 124, legge annuale per il mercato e la concorrenza, ha stabilito un percorso per promuovere l'ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato libero dell'energia mediante procedure concorrenziali;
la liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, dopo aver interessato negli ultimi 2-3 anni le imprese, dovrebbe perfezionarsi nel 2024 con il passaggio al mercato libero di 10 milioni di famiglie, le quali, non avendo scelto alcun operatore sul mercato libero, usufruiscono attualmente delle condizioni economiche e contrattuali del mercato tutelato definite dall'ARERA;
considerato che:
per i clienti domestici non vulnerabili, il prossimo 10 gennaio 2024 scade il termine per procedere con le gare per l'assegnazione del servizio a tutele graduali (STG);
a partire da aprile 2024, qualora il cliente finale non sottoscriva un'offerta nel mercato libero, è previsto il passaggio automatico della fornitura (senza alcuna interruzione) dal mercato tutelato al servizio a tutele graduali, per un massimo di 3 anni (scadenza ad aprile 2027), al termine del quale il cliente deve passare obbligatoriamente al mercato libero;
il passaggio al servizio a tutele graduali deve avvenire nella piena consapevolezza dei clienti domestici, evitando asimmetrie informative che si possano riverberare sulle tipologie contrattuali e sulle nuove condizioni economiche da sottoscrivere,
si chiede di sapere quali azioni si intenda intraprendere per garantire un'adeguata informazione relativamente alla conclusione del regime del mercato tutelato ai clienti domestici.
(3-00689)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

LOMBARDO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:
il pacchetto dell'Unione europea chiamato "Fit for 55" mira a varare una serie di proposte legislative per raggiungere entro il 2030 la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 55 per cento rispetto ai livelli del 1990, e raggiungere la "*carbon neutrality*" entro il 2050;
tra le misure che rientrano nel progetto è prevista anche una tassa, che entrerà in vigore dal 1° gennaio

2024 e dovrà essere pagata dalle compagnie di navigazione per tutte le navi con più di 5.000 tonnellate di stazza lorda, un volume in cui rientrano tutte le grandi navi porta *container*;
il calcolo della tassa è basato su un sistema elaborato dall'EMSA (European maritime safety agency) e si basa, tra le altre, su alcune regole generali che prevedono la tassazione completa per le tratte tra porti interni all'Unione europea e al 50 per cento nel caso in cui solo il porto di provenienza o di arrivo sia nell'Unione;
da questo schema sono stati esclusi Port Said, in Egitto, e il porto di Tangeri in Marocco, il primo perché dista oltre 300 miglia nautiche dalle coste europee e il secondo perché non è considerato scalo, in quanto si occupa prevalentemente di trasbordo, ovvero un porto nel quale i *container* passano dalle grandi porta *container* a navi più piccole, per distribuirli negli altri porti che non possono accogliere navi con un pescaggio più profondo;
secondo quanto riportato da organi di stampa (si veda per esempio "La tassa europea sulle emissioni delle navi rischia di far chiudere il porto di Gioia Tauro", pubblicato il 14 settembre su "IlPost.it"), l'Autorità portuale di Gioia Tauro ha commissionato uno studio per capire quali saranno le conseguenze della nuova tassa e ha intitolato l'ultimo capitolo dello studio "Cosa significa perdere Gioia Tauro", nel quale si sostiene apertamente che se la tassa venisse confermata così com'è il porto rischierebbe di chiudere, perché le compagnie di navigazione sposteranno le navi nei porti africani;
tale rischio riguarda Gioia Tauro, ma anche altri porti italiani come Cagliari e Taranto e europei come Valencia in Spagna, Sines in Portogallo, Marsaxlokk a Malta e il porto del Pireo, in Grecia;
le simulazioni pubblicate nello studio evidenziano per esempio come una nave proveniente da Singapore e diretta ad Anversa con scalo a Gioia Tauro pagherebbe la tassa al 50 per cento per la rotta Singapore-Gioia Tauro e al 100 per cento per il percorso Gioia Tauro-Anversa, mentre la stessa rotta, ma con scalo a Port Said, avrebbe una tassa del 50 per cento per entrambi i viaggi;
i porti europei saranno penalizzati anche nei traffici con il continente americano, visto che una nave partita da Mundra, in India, e diretta a New York con scalo a Gioia Tauro pagherà la tassa al 50 per cento per entrambe le rotte, mentre sarà molto più conveniente fare scalo a Port Said o Tangeri perché in quel caso la compagnia di navigazione non pagherebbe nulla;
in una recente intervista al periodico "Shipping Italy", specializzato in trasporto marittimo, Diego Aponte, presidente di MSC, il primo gruppo armatoriale al mondo, ha confermato che la tassa "per come è stata annunciata non va bene assolutamente per i porti europei e saremmo perdenti a tutti i livelli anche a livello di posti di lavoro (...) questa situazione privilegerà tutti i porti tipo Tangeri e gli scali egiziani che toglieranno traffico a scali come Gioia Tauro a Sines in Portogallo, Pireo e tanti altri porti europei";
negli ultimi 20 anni l'Italia ha investito 179 milioni di euro per lo sviluppo del porto di Gioia Tauro e altri 230 milioni sono stati investiti dai gestori dei *terminal*, dove lavorano 1.600 portuali oltre a 4.000 lavoratori dell'indotto;
nel PNRR sono previsti investimenti per quasi un miliardo di euro per la cosiddetta elettrificazione delle banchine di 34 porti italiani, per renderli più appetibili per le grandi navi, visto che al momento sono obbligate a tenere accesi i motori ausiliari durante l'ormeggio, perché le banchine forniscono energia elettrica soltanto alle gru;
secondo quanto riferito da "Il Post", gli Stati membri avrebbero dovuto far pervenire entro il 18 settembre le proprie osservazioni e i propri commenti alla normativa, nonché identificare i porti di trasbordo non inclusi nella lista della Commissione, ai quali estendere le eccezioni già previste per i porti del Nordafrica,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia intervenuto entro i termini indicati dalla Commissione per chiedere l'esenzione dei porti che si affacciano sul Mediterraneo o altre modifiche a tutela degli interessi dei porti italiani, anche al fine di scongiurare l'impatto disastroso che la riduzione significativa del traffico in transito dai porti di Gioia Tauro, Taranto e Cagliari avrebbe sull'economia italiana e sulla tenuta occupazionale di territori già profondamente in crisi;
quali altre iniziative intenda avviare per scongiurare o quantomeno mitigare il rischio di

ridimensionamento dei porti italiani, anche al di là delle paventate conseguenze di questa specifica iniziativa dell'Unione;
se le preoccupazioni espresse dall'Autorità portuale di Gioia Tauro siano state avanzate da altre autorità portuali italiane e quale sia l'orientamento sul punto degli altri Stati che si affacciano sul Mediterraneo.
(4-00699)
PIRRO, GUIDOLIN, SIRONI, MAIORINO, NAVE, TURCO, MARTON, LICHERI Ettore Antonio, CROATTI, LOPREIATO, DE ROSA, NATURALE, DAMANTE, LICHERI Sabrina, PIRONDINI, CATALDI, PATUANELLI, DI GIROLAMO, ALOISIO, BILOTTI - *Ai Ministri per lo sport e i giovani, dell'ambiente e della sicurezza energetica e della cultura*. - Premesso che:
dal 6 al 22 febbraio 2026 si svolgeranno i XXV giochi olimpici invernali Milano-Cortina d'Ampezzo. Per la prima volta nella storia dei giochi assegnatarie sono due città in forma congiunta, e sarà la terza edizione olimpica invernale in Italia dopo Cortina nel 1956 e Torino nel 2006;
il programma definitivo prevede 16 discipline suddivise in 116 eventi. Tra le discipline ci saranno anche lo slittino, lo *skeleton* e il *bob* (12 eventi su 116). Tali attività dovranno svolgersi in uno *sliding centre* che verrà costruito sul sedime della pista olimpica storica "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo (Belluno);
detta struttura, di proprietà del Comune di Cortina, lunga 1.700 metri, nata nel 1923, è stata utilizzata durante le olimpiadi del 1956 e in svariate altre competizioni internazionali, ed è stata chiusa nel gennaio 2008 a causa dei costi di gestione troppo elevati e quasi completamente demolita nel 2023 su autorizzazione del Ministero della cultura. Il Ministero, comunque, nell'autorizzare lo smantellamento del monumento, dettava prescrizioni e condizioni a tutela della memoria storica dei luoghi;
considerato che la Simico S.p.A. (Società infrastrutture Milano Cortina 2020-2026), società statale creata nel 2021 per la realizzazione delle opere connesse allo svolgimento dei XXV giochi olimpici invernali, nei prossimi giorni dovrebbe individuare, mediante trattativa privata, la ditta responsabile della ricostruzione della pista di *bob* di Cortina, con una base d'asta di 81 milioni di euro per 807 giorni di lavoro (la precedente gara del 31 luglio scorso è andata deserta);
considerato inoltre che:
il CIO (Comitato olimpico internazionale), nella persona del suo presidente, Thomas Bach, aveva consigliato di utilizzare un impianto già esistente, in modo da risparmiare una cifra che nel frattempo è lievitata a circa 120 milioni di euro, e limitare l'impatto ambientale; tale impianto era stato individuato nella pista della città austriaca di Innsbruck;
il sindaco della città austriaca, Georg Willi, si era detto disponibile ad ospitare gli eventi di *bob*, *skeleton* e slittino nella struttura cittadina, tanto da scrivere direttamente all'amministratore delegato della fondazione Milano-Cortina 2026, Andrea Varnier, ad agosto 2023;
considerato infine che:
la costruzione della pista da *bob* avrà, oltre all'impatto economico, un enorme impatto ambientale con l'abbattimento di circa 5 ettari di bosco, ma tutta l'area interessata ai lavori sarà di circa 12 ettari. Verranno eliminati circa 500 larici, alti anche 30 metri, che hanno più di 70 anni di età, coprenti un'area di 35.000 metri quadrati, che fanno parte di un ambiente naturale unico alla quota di 1.200 metri, comprendendo l'intero crinale di una montagna;
la direttiva 85/337/CEE prevede l'obbligo di sottoporre a valutazione di impatto ambientale i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale notevole per natura, dimensioni e ubicazione, indipendentemente dalla circostanza che la loro tipologia rientri fra quelle elencate negli allegati I e II della direttiva medesima, come insegna la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;
in ogni caso tali abbattimenti avverranno in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico e, quindi, ai sensi del decreto ministeriale 30 marzo 2015 e degli articoli 6, comma 6, e 19 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (codice dell'ambiente) necessitano di specifica verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, in quanto ampiamente superiori alle soglie limite di deforestazione consentita,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione;

quale sia il costo complessivo finale del nuovo *sliding centre* di Cortina d'Ampezzo, comprensivo degli oneri necessari per ottemperare alle prescrizioni del Ministero della cultura;
se sia stata valutata l'offerta dell'amministrazione di Innsbruck in merito alla possibilità di disputare le gare di *bob*, slittino e *skeleton* in quella città;
se sia stato valutato l'impatto ambientale dell'opera ai sensi della direttiva europea 85/337/CEE e della giurisprudenza eurounitaria;
se sia stata effettuata una specifica verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, ai sensi degli articoli 6, comma 6, e 19 del codice dell'ambiente.
(4-00700)
DE POLI - *Ai Ministri dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della sicurezza energetica*. - Premesso che:
il numero delle imprese agricole marchigiane è in netto calo;
l'innalzamento dei prezzi delle materie prime agricole e dei costi energetici ha frenato pesantemente la crescita del settore agricolo sul territorio;
rimane irrisolto, in aggiunta alle criticità citate, il grande tema dei cambiamenti climatici, che non consentono agli agricoltori di redigere una programmazione agronomica certa e che li espongono a crisi di liquidità per costi di ripristino e mantenimento periodici lunghi e ripetitivi;
ritenuto che:
gli imprenditori agricoli, sempre più spesso, vengono gravati di ruoli e funzioni a loro non pertinenti, in termini sia di costi che di responsabilità sociali legate alla qualità e salubrità dei prodotti: sono tenuti, ad esempio, a far fronte con risorse proprie agli eventi atmosferici avversi, che hanno riguardato in modo particolare il territorio marchigiano; a mantenere i prezzi dei prodotti costantemente bassi anche in chiave antinflazionistica ed implicitamente anche a mantenere la stabilità sociale;
il raggiungimento dell'obiettivo di un equo reddito a favore delle imprese agricole lungo la filiera (dalla terra alla tavola) purtroppo non riesce ad arginare le molte speculazioni presenti nei passaggi lunghi della filiera e difficili da intercettare e che finiscono per ridurre il guadagno degli agricoltori ai minimi termini (di contro, aumenta il costo finale del prodotto),
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno: a) mettere a disposizione delle aziende agricole, in particolare quelle medio-piccole, il maggior numero possibile di strumenti normativi ed economici atti a fronteggiare efficacemente gli effetti dei cambiamenti climatici, della concorrenza dei mercati esteri ed europei e degli *shock* internazionali, quali la guerra in Ucraina, i rincari delle materie prime e, da ultimo, la spirale inflazionistica che, oltre ad aumentare la crescita dei prezzi ed il calo del potere di acquisto dei redditi, rende più difficile e gravoso il ricorso a prestiti, finanziamenti e sostegni sia pubblici che privati; b) porre in essere politiche ed azioni concrete contro il caro energia ed il caro benzina; c) individuare politiche contributive ed aiuti specifici alle aziende agricole impegnate nell'innovazione e nella transizione energetica; d) prevedere per il prossimo programma di sviluppo rurale, in considerazione delle molteplici e maggiori criticità del territorio marchigiano, misure finalizzate all'ammodernamento di tutte le aziende agricole a intensificare gli interventi a sostegno delle filiere più in difficoltà; e) introdurre norme con misure di ristoro effettivo per tutte le aziende sul territorio danneggiate dal maltempo; f) inserire anche nuove misure di salvaguardia del potere di acquisto delle famiglie, quindi dei loro redditi, calmierando i prezzi della filiera anche nei passaggi di trasformazione intermedia dei prodotti.
(4-00701)
DE POLI - *Ai Ministri delle imprese e del made in Italy, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali*. - Premesso che:
l'artigianato marchigiano rimane, nelle sue declinazioni più varie, uno dei fiori all'occhiello dell'economia regionale;
le imprese artigiane rappresentano il 30 per cento delle imprese attive nelle Marche;
ritenuto che:
le imprese artigiane registrate alla fine del 2022 nelle Marche sono 40.910; la maggiore concentrazione è nella provincia di Ancona con il 26 per cento, seguono Pesaro e Urbino con il 24,5 per cento,

Macerata con il 22,3 per cento, Fermo con il 14,1 per cento e Ascoli Piceno con il restante 13,1 per cento;
rispetto alla fine del 2021, le imprese artigiane registrate nelle Marche sono il 4,8 per cento in meno, pari a 2.078 imprese (meno 1,1 per cento Italia);
lo sviluppo effettivo del settore artigianale dipende da molteplici fattori economici e non solo che influiscono sul *mismatch* tra domanda e offerta di lavoro,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario il coinvolgimento maggiore delle PMI artigiane in ogni missione opera-obiettivo individuata dal PNRR che possa riguardare questo segmento del comparto generalmente escluso;
se non ritengano utile potenziare gli strumenti finanziari attualmente previsti dalle norme, migliorandone l'efficacia e fruibilità attraverso una riforma in senso agevolativo del fondo centrale di garanzia, della "nuova Sabatini" per gli investimenti destinati alla crescita e allo sviluppo del patrimonio immobiliare e strumentale dell'azienda, di sbloccare le risorse legate ai crediti incagliati relativi all'incentivo *superbonus*;
se intendano intervenire sul lato dei costi gravanti sulla proprietà, anche con misure di promozione o sostegno all'autoproduzione di energia pulita utilizzando il fotovoltaico anche su strutture e capannoni dismessi;
se, relativamente alle problematiche esistenti per il reperimento della manodopera, intendano migliorare gli strumenti contrattuali e formativi esistenti in modo da avvicinare il mondo della scuola a quello del lavoro;
se non ritengano di dover strategicamente sostenere le "botteghe artigianali", autentico presidio tradizionale delle imprese familiari, rendendo minimi, per loro, i costi generali di gestione e burocrazia.
(4-00702)
DE POLI - *Ai Ministri delle imprese e del made in Italy, dell'economia e delle finanze e del turismo*. -
Premesso che:
lo scenario economico mondiale è ancora caratterizzato dall'incertezza legata al protrarsi del conflitto tra Russia e Ucraina, alle tensioni monetarie dei mercati finanziari globali, all'attenzione stabile delle banche centrali nei confronti dell'inflazione con rialzi cadenzati dei tassi;
le prospettive di crescita per l'anno 2024 sono stimate in flessione, ma comunque in attivo per l'Italia rispetto ad altri Paesi dell'area euro, anche entrati in recessione come la Germania;
la circostanza preoccupa il settore produttivo là dove vi siano dipendenze economiche strette ed interconnesse, come è il caso della meccanica e del settore auto, ma ne risente anche il commercio;
ritenuto che:
il settore commerciale svolge all'interno della catena distributiva dei beni e dei servizi un ruolo importante, ma le aziende del comparto sono fortemente condizionate da costi generalmente crescenti che incidono sulla logistica, sui trasporti, sugli approvvigionamenti energetici, in conseguenza del caro energia e del caro carburanti;
le Marche non possono essere escluse dal circuito di *export* che da sempre ha caratterizzato positivamente la regione,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, per le rispettive competenze, intendano: a) approntare contromisure alla crisi del 2024 privilegiando, per le aziende medio-piccole del commercio, i canali di alleggerimento della tassazione, come l'aumento delle aliquote dei crediti di imposta e le agevolazioni per le forme di produzione di energia elettrica prodotta ed autoconsumata; b) intervenire contro la concorrenza sleale per arginare il divario di profitti ingiusti, applicando regimi fiscali differenziati come la *web tax*; c) introdurre in particolare per il settore del turismo una più equa parametrazione dei guadagni con la regolamentazione degli affitti turistici brevi; d) tutelare le esigenze specifiche dei piccoli negozi di vicinato come le botteghe, esposte più di tutte alle difficoltà congiunturali, alla diminuzione del potere di acquisto delle famiglie, alla difficoltà di reperimento di manodopera qualificata; e) avvicinare con strumenti contrattuali e formativi il mondo della scuola a quello del

lavoro.
(4-00703)
ROMEO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:
la sentenza del Consiglio di Stato n. 04118/2020 reg. prov. coll. - n. 9693/2019 reg. ric. ha impartito indicazioni per l'apertura di ulteriori stazioni di prova private per veicoli con classificazione ATP;
in conseguenza, il 22 dicembre 2022, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha emanato un decreto recante "Procedure per l'autorizzazione delle nuove stazioni di prova ATP private";
all'articolo 3, comma 4, lettera *a)*, si prevede che per l'ottenimento dell'autorizzazione dell'esercizio dell'attività di stazione di prova ATP, il titolare dell'impresa debba comprovare di avere in organico o di potersi avvalere di un responsabile tecnico che abbia i requisiti di cui al successivo articolo 6, ossia, in particolare, il possesso di un titolo di studio in alternativa tra il diploma di laurea in ingegneria a seguito di corso di studi di almeno 5 anni, ovvero laurea specialistica corrispondente; la laurea magistrale in ingegneria, oppure la laurea triennale in ingegneria;
all'articolo 11 del medesimo decreto si prevede altresì, per le stazioni di prova ATP già autorizzate, un termine di due anni per l'adeguamento ai nuovi requisiti, ivi compreso quello di cui all'articolo 3, comma 4, lettera *a)*, pena la sospensione dell'attività;
considerato che da diversi operatori del settore è stato segnalato come questo termine risulti incongruo rispetto alla durata dei corsi di studi necessari al conseguimento dei titoli richiesti come requisiti,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e se non ritenga opportuno intervenire, concedendo agli operatori già attivi nel settore delle stazioni di prova private ATP un termine di adeguamento, con particolare riferimento al requisito dei titoli richiesti per il responsabile tecnico, che sia più congruo alle effettive tempistiche richieste per il conseguimento dei titoli.
(4-00704)
CUCCHI - *Al Ministro della giustizia*. - Premesso che:
come si apprende da notizie di stampa, nelle scorse settimane nel carcere "Mammagialla" di Viterbo ci sarebbero stati diversi episodi di proteste e persino rivolte, che si sarebbero concluse con la morte per infarto di un detenuto e con tre ricoverati con codice rosso all'ospedale di Belcolle;
a quanto pare le violente rivolte sarebbero scaturite da malcontenti dei detenuti, che denunciano condizioni di detenzione invivibili;
è noto infatti che il carcere di Viterbo sia sovraffollato, da notizie raccolte dall'interrogante risulterebbero ben 600 i detenuti ivi reclusi a metà agosto, a fronte di una capienza massima di 440 posti;
allo stesso tempo il personale di polizia risulta essere sotto organico, su 343 agenti ne risultano effettivi 260, 201 dei quali solo in servizio;
considerato che:
l'ultima rivolta sarebbe stata molto brutale, le notizie addirittura riportano di mutilazioni compiute durante la protesta, e che per sedarla sarebbe stato necessario richiamare agenti fuori servizio;
la scorsa settimana sarebbe morto anche un altro detenuto nel carcere di "Regina Coeli", che da quanto si apprende era malato di scabbia,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno avviare un'indagine per capire lo stato di affollamento delle carceri e trovare una soluzione che ponga un argine al sovraffollamento;
se non ritenga opportuno attivarsi affinché venga inserito in organico un numero di agenti proporzionato ai detenuti;
quali soluzioni voglia adottare per assistere al meglio i detenuti con problemi di salute sia fisica che psichica.
(4-00705)
CUCCHI, FLORIDIA Aurora - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. - Premesso che:
da notizie di stampa si apprende che, il 31 agosto 2023, lo studente italo-palestinese Khaled El Qaisi al

controllo bagagli e documenti del valico di Allemby, dopo una lunga attesa, sotto gli occhi increduli del figlio di 4 anni e della moglie, è stato fermato e ammanettato dalla polizia di Israele e portato in carcere;
la famiglia dello studente ha lanciato una campagna denominata "Rilasciatelo", chiedendo la sua immediata scarcerazione: in particolare, la moglie del signor Khaled El Qaisi Francesca Antinucci e la madre Lucia Marchetti hanno denunciato che lo studente è stato trattenuto dalle autorità israeliane ed è tuttora prigioniero, in virtù di una misura precautelare, prima che siano verificati gli elementi per formulare un'accusa;
considerato che:
Khaled El Qaisi, traduttore e studente di Lingue e civiltà orientali all'università "Sapienza" di Roma è tra i fondatori del Centro di documentazione palestinese;
al momento le autorità israeliane non hanno fornito nessuna motivazione per giustificare la detenzione del ricercatore;
il signor El Qaisi è cittadino italiano e sinora solo poche voci si sono levate per denunciare l'accaduto: il giovane, che non ha precedenti di sorta, è stato arrestato mentre rientrava con il figlio e la moglie dalle vacanze trascorse in Palestina. Il Tribunale israeliano ha per ora solo convalidato l'arresto e prolungato la detenzione inizialmente fino al 14 settembre e poi, con ulteriore provvedimento, il Tribunale di Rishon Le Tzion la ha prolungata fino al 21 settembre, senza fornire spiegazioni;
dalle notizie acquisite risulta che Khaled El Qaisi venga sottoposto a continui interrogatori senza la presenza di un legale;
le interroganti nutrono dubbi sul rispetto dei diritti civili da parte delle forze dell'ordine israeliane, e sulla violazione dei principi fondamentali a tutela della libertà personale, riconosciuti in Italia (articoli 13-24-111 della Costituzione) e in Europa (art. 6 CEDU) e anche in seno all'ONU (artt. 9-14 Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici), la cui osservanza consente di definire un processo equo e un arresto non arbitrario;
come rileva Amnesty international, Israele detiene, in aperta violazione del diritto internazionale e del giusto processo, ben 5.000 palestinesi, di cui oltre 1.200 senza accusa né processo. L'organizzazione per i diritti umani auspica quindi "una risposta forte a livello internazionale",
si chiede di sapere:
quali azioni il Ministro in indirizzo voglia intraprendere per assicurare i diritti fondamentali dello studente Khaled El Qaisi;
quali iniziative diplomatiche intenda intraprendere verso le autorità israeliane per verificare le condizioni di salute di Khaled El Qaisi e assicurare la sua liberazione, coerentemente con le garanzie di cui agli articoli 13, 24 e 111 della Costituzione italiana.
(4-00706)
PIRONDINI, GUIDOLIN, PIRRO, FLORIDIA Barbara, LOPREIATO, SCARPINATO, NAVE, MARTON, BILOTTI, NATURALE, ALOISIO - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, della cultura e dell'ambiente e della sicurezza energetica*. - Premesso che:
il 14 settembre 2023, l'UNESCO, durante la 45a sessione del World heritage committee a Riad, in Arabia saudita, ha deciso di non inserire la città di Venezia nella *black list* dei siti patrimonio dell'umanità a rischio;
tale decisione, a quanto reso noto dagli organi di informazione presa all'unanimità, sottintenderebbe che le attuali precauzioni adottate dall'Italia e dal Comune di Venezia siano sufficienti a preservare gli "*oustanding universal value*" del sito;
considerato che:
una delle precauzioni a tutela della città di Venezia è sicuramente il MOSE (modulo sperimentale elettromeccanico), che ad oggi non risulta terminato né tantomeno collaudato, e la cui manutenzione ordinaria e straordinaria non sia ancora strutturata;
il Comune di Venezia sostiene di aver recuperato case per i residenti mentre l'esodo in terraferma continua e i residenti diminuiscono ogni anno;
tra le precauzioni valutate dall'UNESCO ci sarebbe il progetto del Comune volto a limitare il turismo

giornaliero con il contributo di accesso, che ad oggi è impostato soltanto come misura provvisoria e sperimentale;
il Comune di Venezia sostiene che aver eretto le barriere (con base in cemento) in piazza San Marco a tutela della basilica di San Marco sia sufficiente a proteggerla dall'acqua, mentre altre accreditate teorie sosterrebbero che sarebbe assolutamente necessario isolare l'intera insula di San Marco;
la previsione di traffico al 2037 all'aeroporto di Venezia è di 20,8 milioni di passeggeri, il doppio rispetto a quelli attuali;
le opere per l'alta velocità in aeroporto riguardano la realizzazione di un *tunnel* ferroviario sotterraneo che terminerà a bordo della laguna, sito UNESCO;
il piano urbano della mobilità sostenibile, di prossima approvazione, prevede la realizzazione di nuovi *terminal* turistici in gronda lagunare nord, nelle località di Montiron, Pili e San Giuliano;
non sono state accolte le istanze dei cittadini residenti e delle associazioni per il controllo dei flussi turistici, tra le quali si menzionano, a titolo esplicativo: il sostegno alla residenzialità della città storica e delle isole, il controllo del moto ondoso, la limitazione di nuove concessioni turistiche alberghiere, la privatizzazione delle isole e molto altro,
si chiede di sapere quali iniziative di competenza i Ministri in indirizzo intendano assumere per verificare e monitorare il completamento delle suddette opere e per un controllo continuo e capillare di ogni altra iniziativa volta alla protezione di Venezia.
(4-00707)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso la Commissione permanente:
8ª Commissione permanente(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica):
3-00683 del senatore Turco ed altri, sulle carenze infrastrutturali in Puglia, in particolare nell'area jonico-salentina;
3-00685 della senatrice Malpezzi ed altri, sull'installazione di tachigrafi "intelligenti" sui mezzi pesanti.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 54ª seduta pubblica del 5 aprile 2023, a pagina 75, sostituire il titolo: "Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 571" con il seguente: "Parere espresso dalla 5a Commissione permanente al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, sul disegno di legge n. 571".
Nel Resoconto stenografico della 60ª seduta pubblica del 26 aprile 2023, a pagina 111, sostituire il titolo: "Parere espresso dalla 5a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, sul disegno di legge n. 615" con il seguente: "Parere espresso dalla 5a Commissione permanente al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, sul disegno di legge n. 615".
Nel Resoconto stenografico della 102ª seduta pubblica del 19 settembre 2023, a pagina 38, prima del titolo: "Disegni di legge, assegnazione" inserire il seguente annuncio:
"Presidente del Consiglio dei ministri
Ministro dell'interno
Ministro della giustizia
Ministro per lo sport e i giovani
Ministro dell'istruzione e del merito
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR
Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità
Ministro dell'università e della ricerca
Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale (878)
(presentato in data 15/09/2023)."

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.